This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

B 832,971

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN · LIBRARIES ·
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
ARTES · SCIENTIA · VERITAS
1817

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN · LIBRARIES ·
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
ARTES · SCIENTIA · VERITAS
1817

COLLEZIONE

DI

OPERE INEDITE O RARE

DEI PRIMI TRE SECOLI DELLA LINGUA

PUBBLICATA PER CURA

DELLA R. COMMISSIONE PE' TESTI DI LINGUA

NELLE PROVINCIE DELL' EMILIA

BOLOGNA
Presso l'Editore Gaetano Romagnoli
1863.

Vol. 1

PROGRAMMA

Dappoichè la R. Commissione, la quale nei suoi primordi era circoscritta alle provincie emiliane, si diffuse per tutta quella parte della Nazione onde oggi è costituito il Regno d'Italia, sono pur molti i lavori che si vanno allestendo dai diversi soci della medesima. Non sia per altro chi creda, che, nella scelta delle opere le quali si giacevano fin qui ignote nelle patrie biblioteche dalla Sicilia alle Alpi, abbiasi avuto rispetto non più che al pregio dal lato della favella. La dovizia molta di nobilissime scritture vincendo di gran lunga ogni nostro sperare, lasciava ampio luogo ai dotti collaboratori di attendere, più che ad altro, a polire **lavori istorici, antiche cronache, statuti e bandi**, spezialmente toscani, e sopra tutto un eletto numero di **Romanzi Cavallereschi** in prosa, da formarne una ragionevole collezione tanto nuova, quanto utile e desiderata. *Il Franco Malignetto*, *le Storie Narbonesi*, *il Rinaldino da Montalbano*, *La Storia d'Ajolfo*, *l'Aspramonte*, e la celebratissima *Tavola Ritonda*, saranno per avventura de' primi ad essere pubblicati.

La brevità di questo poco d'avviso non ci consente di far menzione del molto che stassi tutto dì apprestando; nè sapremmo dire, per quel che si attiene alle diverse opere, quale prima e quale poi sia per venire alla luce, dacchè siamo deliberati di darle fuori via via che dagli egregi soci siano condotte a fine le rispettive illustrazioni.

Sì nobile impresa, ci confidiamo, troverà favore appresso quegli spiriti veramente gentili, i quali ben sanno, che anche la bellezza della lingua nostra, vuolsi ad ogni modo conservare, come quella che sarà sempre uno de' pregi principalissimi della rinnovellata Nazione.

Bologna, dall'Ufficio della R. Commissione,
il 20 marzo 1862.

PATTI

Questa prima Associazione é obbligatoria per non più che dodici Volumi.

Ogni volume consterà all'incirca di 25 fogli di pag. 16, in ragione di Cent. 25 al foglio.

Non saranno dati più che sei volumi all'anno.

Ciascuno si diriga al libraio Sig. **Gaetano Romagnoli**, interessato della pubblicazione, in Bologna, Via Borgo Salamo N. 1092

684764-113

COLLEZIONE

DI

OPERE INEDITE O RARE

DEI PRIMI TRE SECOLI DELLA LINGUA

PUBBLICATA PER CURA

DELLA R. COMMISSIONE PE' TESTI DI LINGUA

NELLE PROVINCIE DELL' EMILIA

Lucca. Archivio di Stato.

BANDI LUCCHESI

DEL

SECOLO DECIMOQUARTO

TRATTI DAI REGISTRI

DEL R. ARCHIVIO DI STATO IN LUCCA

PER CURA

DI SALVATORE BONGI

BOLOGNA
TIPOGRAFIA DEL PROGRESSO
MDCCCLXIII.

DG
975
.L8
A32

All' Onorandissimo Signore

Signor Prof. Cav. FRANCESCO SELMI

UFFICIALE DELL' ORDINE MAURIZIANO, REGIO PROVVEDITORE DI PRIMA CLASSE AGLI STUDI NELLA PROVINCIA DI TORINO, SOCIO DELLA REGIA COMMISSIONE DE' TESTI DI LINGUA.

Non è piccola fortuna questa che noi abbiamo in mettere fuori il presente volume fregiato del riveritissimo nome di Lei; al qual volume la S. V., cultrice felicissima e proteggitrice in ogni modo delle scienze e delle lettere, vorrà, ci confidiamo, piacersi di far lieto viso. Del che ne porgono senza dubbio buona sicurtà non meno la gentilezza dell' animo suo, che l' importanza dell' opera; lavoro del nostro collega, signor cav. Salvatore Bongi, illustrato e documentato, non da giovane d' anni, quale egli è, ma da uomo per età, per senno e per dottrina assai innanzi e maturo. Le quali cose risguardate, abbiamo giusta cagione di sperare, che la S. V. Ch. e la repubblica letteraria

andranno a pieno soddisfatti del buono andamento della nostra benefica ed utile istituzione, che per la maggior parte debbe i suoi primi germi allo zelo e alle sollecitudini della S. V., e la quale vie più trionferà allor quando gl' Italiani si persuaderanno una volta, che la lingua nostra è una sola, e che infine non ha bisogno delle leziosaggini francesi a nobilitarsi e a riacquistare lo smarrito splendore.

Di Bologna, nel Dicembre del 1862.

PER LA COMMISSIONE
IL PRESIDENTE
FRANCESCO ZAMBRINI

AVVERTENZA

In questo volume, che oggi viene alla luce a sollecitudine della Reale Commissione dei testi di lingua *, si comprendono gli editti, gli ordini, e gli annunzi di ogni qualità, che a nome dei diversi magistrati lucchesi, si mandarono, a modo di bando, per un tratto del secolo decimoquarto. I quali, ove si considerino dal lato della forma, lasciando alcune ripetizioni e formule proprie degli uffizi e delle leggi, parranno belli per la proprietà del volgare, per una certa naturale eleganza, e sopratutto per il pregio oggi tanto desiderato di esprimere schiettamente e con sicurezza il concetto. Sommamente svariati sono poi i soggetti a' quali si riferiscono. Alcuni hanno diretta relazione coi casi politici, e coll'avvenimento delle diverse signorìe, che si ebbe Lucca in quei giorni. Altri sono proclami ed avvisi d'ogni maniera, in materia di legge civile e criminale. Altri infine hanno per soggetto la pubblica sicurezza, i commerci, la guerra, la moneta, i buoni costumi, le vie, le imposte; e, per dirlo in breve, ogni qualità d'uffici, ed ogni parte della pubblica amministrazione. La varietà delle materie renderà più gradevole lo stu-

dio di questi antichi monumenti, ed un lettore avvertito e diligente potrà cavarne un numero non dispregevole di nozioni su quasi tutte le parti della nostra storia civile.

Il periodo del tempo, a cui questi bandi appartengono, è racchiuso entro gli anni 1331 e 1356: e ciò perchè i registri onde si trassero non ce ne porsero di più antichi, e perchè, oltre quell'ultimo anno, i cancellieri, invece di riferirli nella loro integrità ed in volgare, si contentarono di prenderne memoria nel loro grosso latino. Ma l'essere ristretta questa raccolta ad un sì breve numero d'anni, non crediamo che sia per iscemarne la importanza, tanto per ragione del copioso numero dei documenti che somministra, quanto perchè essi illustrano un quarto di secolo, ricco di straordinarie vicende per la nostra città, e grandemente notevole per le guerre, le varietà dei casi, e le continue mutazioni di Stato, ed anche perchè la storia di Lucca di quei giorni fu più che mai collegata con quella delle città e dei signori vicini.

Poche parole varranno ad esporre il modo tenuto in questa pubblicazione. I bandi, qualunque ne fosse il contenuto, e benchè tolti dalle carte di diversi uffizi, mettemmo tutti assieme per successione di tempo, nè le ragioni di questo ordinamento han bisogno d'essere dichiarate. I codici da cui furono trascritti, sono conservati nel R. Archivio di Stato di questa città, e sono, non pure sincroni, ma propriamente i medesimi, dove i bandi si scrissero in origine dai notari e dai cancellieri che n'erano i compilatori. Così non fu mestiere di confronti e di collazioni, nè mai c'incontrammo in luoghi dubbi, come certo sarebbe avvenuto, ove queste scritture fossero passate per le mani d'ignoranti copisti e poco pratici della materia; tantochè non altro avemmo a fare, che cavarne copia con diligenza, ed acconciarvi alquanto la punteggiatura, necessria al lettore moderno, e, come cosa superflua, non curata dagli antichi.

Una raccolta siffatta non era da mandarsi alle stampe senza il corredo di qualche illustrazione. Per questa ragione ci proponevamo d'indicare a piè di pagina quali fossero state, per i tempi, le diverse signorìe e le magistrature, e dichiararvi i casi politici, le istituzioni, e le vicende di cui si trattava nei bandi. Così certe parole e frasi antiche o proprie di Lucca ci parevano da notarsi. Ma tosto ci rendemmo accorti, che il metter tutto ciò disordinatamente ed interrottamente a modo di postilla, avrebbe prodotto confusione nella stampa e nella lettura; senza dire che veniva imposta a quelle annotazioni la maggiore brevità. Fu allora che determinammo di dare un ordine ed una forma differente alle illustrazioni, e di stamparle dopo il testo dei bandi. E prima di tutto, perchè lo studioso avesse pronta una sommaria informazione dei governi e delle autorità lucchesi, ne compilammo una serie cronologica; non solo notandovi i principi, le signorìe ed i loro mutamenti, ma per giunta anche i vicari, i podestà, i maggiori sindaci, i conservatori o capitani; tutti coloro finalmente ne' quali può credersi che stesse in quegli anni la somma del comando, ed il maneggio della cosa pubblica. Anzi, poichè avemmo posto mano a tal lavoro, pensammo di allargarlo alquanto oltre il tempo nei quali vengono compresi i bandi. Perciò, prendendo le mosse dal principio del secolo decimo quarto, lo seguitammo fino al 1370, anno memorabile nel quale il Comune di Lucca, dopo essere passato dall'uno all'altro padrone, come roba di tutti e di nissuno, si riformava a repubblica, con ordini propri, libero dalla dominazione d'altrui. Le cose che erano da avvertirsi per la maggiore intelligenza di quei bandi che aveano rapporto colle vicende politiche, colle usanze, leggi ed istituzioni proprie del paese, furono esposte in alcune annotazioni, che fanno seguito alla serie cronologica. Ed in queste ne venne fatto di estenderci alquanto, allorchè ci occorse di

toccare alcuni particolari non saputi generalmente, o di riferire qualche documento che fosse a proposito. Dopo di ciò ponemmo una breve tavola di parole e di voci notevoli. Ed in fine, seguitando una usanza vecchia oggi troppo spesso dimenticata, ne ponemmo una seconda delle materie, e dei nomi propri, de' quali si fa menzione in tutto il volume.

Queste sono le cure che noi usammo acciocchè il libro riescisse di maggiore comodità e profitto degli studiosi. Il grande amore, col quale un numero eletto di questi va ricercando gli antichi monumenti della lingua e della storia d'Italia, ci fa sperare che la nostra pubblicazione sarà per procacciarsi la loro attenzione ed il loro favore.

Lucca, Dicembre del 1862.

SALVATORE BONGI.

(*) ELENCO

Degl' Illustri Signori Componenti la Regia Commissione Italiana de' Testi di lingua.

ISTITUITA IL 16 MARZO DEL 1860.

UFFIZIO DELLA COMMISSIONE IN BOLOGNA

IL PRESIDENTE	L' AGGIUNTO	IL F. F. DI SEGRETARIO
F. ZAMBRINI	T. LANDONI	C. LANZERINI

Amari, Prof. MICHELE, Senatore del Regno, Ministro della pubblica Istruzione . . . *Napoli*
Baldacchini, Prof. SAVERIO, Deputato al Parlamento Italiano . . . . . *Ivi*
Banchi, Prof. LUCIANO . . . . . *Siena*
Barbieri, Ab. LUIGI, Segretario della R. Deputazione di Storia patria, ed Aggiunto alla Real Parmense . . . . . *Parma*
Bartoli, Prof. Dott. ADOLFO . . . . . *Livorno*
Baudi, Conte CARLO di Vesme, Sen. del Regno *Torino*
Bertani, Cav. ANTONIO, Bibliotecario della R. Parmense . . . . . *Parma*
Bertoloni, Comm. Prof. ANTONIO . . . . *Bologna*
Bianchi, Can. Cav. BRUNONE, Vice-Segretario dell'Accademia della Crusca . . . . . *Firenze*
Bilancioni, Avv. PIETRO . . . . . *Ravenna*
Biondelli, Prof. BERNARDINO . . . . . *Milano*
Bonaini, Comm. Prof. FRANCESCO, Soprintendente generale degli Archivi Toscani . . *Firenze*

Bongi, Cav. SALVATORE, Direttore del Regio Archivio di Stato lucchese . . . . . *Lucca*
Bonucci, Dottor ANICIO . . . . . *Bologna*
Campi, Cav. Prof. GIUSEPPE, Direttore dell'Archivio di Stato in . . . . . *Modena*
Canestrini, Avv. Cav. GIUSEPPE, Bibliotecario della Magliabechiana . . . . . *Firenze*
Cappelli, ANTONIO, Vice-Segretario della Palatina di . . . . . *Modena*
Carducci, Prof. GIOSUÈ . . . . . *Bologna*
Cavara, Ispettor CESARE . . . . . *Ivi*
Conti, Maggior Cav. PIETRO, Deputato al Parlamento Italiano . . . . . *Torino*
Corazzini, Prof. FRANCESCO . . . . . *Benevento*
Curioni, Can. FRANCESCO . . . . . *Milano*
Del Prete, Avv. LEONE . . . . . *Lucca*
De Mauro, Cav. Prof. FRANCESCO . . . . *Torino*
De Stefano, Prof. GABRIELE - . . . . . *Napoli*
Di Giovanni, Prof. Ab. VINCENZO . . . . *Parlermo*
Fabricatore, Cav. Prof. BRUTO, Deputato al Parlamento Italiano . . . . . *Napoli*
Fanfani, Cav. PIETRO, Bibliotecario della Marucelliana . . . . . *Firenze*
Ferrari, Avv. Cav. IACOPO, Bibliotecario della Comunale di . . . . . *Reggio*
Ghinassi, Cav. GIOVANNI, Preside del Liceo faentino . . . . . *Faenza*
Giannini, Prof. CRESCENTINO . . . . . *Rimino*
Gigli, Prof. OTTAVIO . . . . . *Firenze*
Giuliani, Padre, Cav. Prof. G. B. . . . . *Ivi*
Gotti, Prof. AURELIO, Accademico della Crusca *Ivi*
Grottanelli, Dottor FRANCESCO, Bibliotecario della Comunale di . . . . . *Siena*
Guasti, Cav. Prof. CESARE, Segret. dell'Archivio centrale di Firenze, ed Acc. residente della Crusca . . . . . *Ivi*
Guatteri, Dott. GIUSEPPE . . . . . *Imola*

Mamiani, Conte Cav. TERENZIO, già Ministro della Pubblica Istruzione . . . . . *Torino*
Manaresi, AVV. EUCLIDE . . . . . *Cesena*
Manuzzi, Ab. Cav. GIUSEPPE . . . . . *Firenze*
Manzoni, Cav. Conte ALESSANDRO . . . . *Milano*
Manzoni, Conte GIACOMO . . . . . *Lugo*
Marenghi, Prof. CARLO . . . . . *Parma*
Melga, Prof. MICHELE . . . . . *Napoli*
Milanesi, Cav. Dott. GAETANO, Accademico residente della Crusca, e Direttore dell'Archivio centrale di Firenze . . . . . *Firenze*
Minutoli, Prof. CARLO . . . . . *Lucca*
Montanari, Prof. Cav. GIUSEPPE IGNAZIO . . *Osimo*
Polidori, Cav. Prof. FILIPPO LUIGI, Direttore del R. Archivio di Stato senese . . . . *Siena*
Ranieri, AVV. ANTONIO, Deputato al Parlamento Italiano . . . . . *Napoli*
Re, Prof. Cav. ZEFIRINO . . . . . *Fermo*
Rezasco, Cav. GIULIO, Direttore capo di divisione della Istruzione Publica . . . . . *Torino*
Rodinò, Prof. LEOPOLDO . . . . . *Napoli*
Ronchini, Prof. Cav. AMADIO . . . . . *Parma*
Rossi, Prof. Ab. ADAMO, Bibliotecario della Comunale di . . . . . *Perugia*
Salvi, Prof. DONATO, Accademico della Crusca *Firenze*
Sassoli, AVV. Cav. ENRICO . . . . . *Bologna*
Scarabelli, Prof. LUCIANO, Deputato al Parlamento Italiano . . . . . *Milano*
Selmi, Prof. Cav. FRANCESCO, Regio Provveditore di prima classe agli studi nella Provincia di . . . . . *Torino*
Tommasèo, Prof. NICOLÒ . . . . . *Firenze*
Tonini, Dott. Prof. LUIGI, Bibliotecario della Gambalunghiana di . . . . . *Rimino*
Turrini, Prof. GIUSEPPE . . . . . *Bologna*
Tosti, Cav. Ab. LUIGI . . . . . *Montecassino*

Ugolini, Prof. FILIPPO, R. Provveditore degli Studii di Urbino e di Pesaro . . . . . *Pesaro*
Vanzolini, Prof. GIULIANO . . . . . *Pesaro*
Vernon, Lord GIORGIO, Pari d' Inghilterra . *Londra*
Viani, Prof. Cav. PROSPERO, Vice-Presidente della Commissione . . . . . *Reggio*
Volpicella, Prof. SCIPIONE . . . . . *Napoli*
Zoli, Prof. GIOVANNI . . . . . *Ravenna*

Soci passati all' altra vita.

Del Rio, Prof. PIETRO, da Cotignola, morto in Firenze il giorno 12 settembre del 1862, d' anni 58.
Spada, Conte ALBERICO di Pesaro, morto in Bologna a dì 8 maggio, 1860.
Torri, Dottor ALESSANDRO, veronese, morto in Pisa il giorno 15 giugno, 1861, nell' anno ottantesimo di sua età.

BANDI LUCCHESI

BANDI LUCCHESI

DALL' ANNO 1331 AL 1356

1 ..... *Settembre 1331.*

Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che neuna persona citadino contadino o forestieri, di qualunqua condictione sia, osi nè debbia portare alcuna insegna o arme dipinta in pavese, rotella o pennone o in altra parte, se non quella dello Imperio o quella di messer lo Re o di messer Karlo suo primogenito, o quella de' Regitore della cicta di Lucca, o quella del Comune di Lucca, o vero la sua propria, a pena di libre cento, considerata la qualità a arbitrio della dicta Podestà.

2 *12 Gennaio 1332.*

Bandiscasi da parte di messer Luogotenente;

Che ciascheduno cittadino non assente dalla città, lo quale non ae facto li giuramenti de' nostri signori messer lo Re di Buemia, e del suo primogenito messer Karolo signore di Lucca

e del contado, debbia avere giurato dinanzi alli officiali sopra ciò deputati la fedeltà de' dicti signori, di quie a cinque dì proximi che vegnono.

E quelli del contado, non absenti del contado, li quali non hanno giurato, di quie a x die proximi che vegnono.

E quelli della città e contado assenti, o sono in nelle parti di qua da' monti, di qui a mezzo Ferraio proximo che viene.

E quelli che sono oltramonti, di quie a Kalende Maggio proximo che viene, così della città come del contado.

E li dicti iuramenti debbiano avere facti infra li dicti termini, secondo la forma dello stantiamento di ciò nuovamente facto, sotto quelle pene che in nel dicto stantiamento si contiene.

Anco che ciascheduno della città di Lucca o del contado e del suo distretto, quantunqua sia stato e sia ribello de' dicti signori e del Comune di Lucca, possa tornare alla obedienza de' ditti signori infra li soprascripti termini; prestando lo iuramento della fedeltà personevilmente, dando pagaria secondo la forma del detto stantiamento. Sappiendo che da inde innanzi, senza speranza di più termini, serà tractato come ribello in avere e in persona, secondo che più pienamente queste cose in nel detto stantiamento si contiene.

Anco bandisce che ciascuna persona, la quale è tornata alla obedienza e fatto li detti iuramenti, possa e debbia dimandare la restitutione de' suoi beni di qui a tre mesi proximi che vegnano, et tutti coloro che per innanzi aranno tornare debbiano avere dimandato la detta restitutione, dal die del iuramento suo a tre mesi proximi che seguiteranno, secondo la forma delli stanziamenti in qua dietro fatti. Sapiendo che, passati li dicti termini, non potre', chi fusse stato negligente, domandare nè avere la decta restitutione collo beneficio di quelli stantiamenti, ma serebbeli facta ragione secondo ragione comune e li ordinamenti e li statuti del comune di Lucca, siccome di queste cose pienamente si contiene in del nuovo stantiamento di ciò facto.

3 *23 Gennaio 1332.*

Bandiscasi da parte di messer Luogotenente;

Che tucti quelli de' mille, al suono della campana di Cortina a martello, debiano con le loro armi di die o di nocte che sonasse, traere a' luoghi loro ordinati con li loro capitani e pennonieri, e facciano quello che fie loro ordinato e seguiscano li loro pennoni al dicto tempo, a quella pena che tollere volesse a chi contrafacesse. E alcuna altra persona de la città di Lucca o del contado non si possa nè debbia armare nè traere in quello tempo, a pena dell' avere e della persona.

4 *30 Gennaio 1332.*

Bandiscasi da parte di messer Luogotenente;

Che ciascheduna persona de la cicta di Lucca borghi et soborghi, contado, distrecto e forza, lo quale sia renditore di pigioni e livelli, afficti et altre rendite d'alcuno ribello del Comune di Lucca, u d'alcuno altro, lo quale non ae facti li giuramenti de la fedeltade a messer lo Re e messer Karlo signori di Lucca, et che li dicti giuramenti non facesse per innanzi, infra li termini ordinati e scripti in de la Corte de'ribelli, quella rendita debbia notificare e dinonziare dinanzi allo officiale de la Corte de' Ribelli, di quie a due mesi proximi che vegnono, tucto ordinatamente. Sapiendo che chi in ciò arà dinonziare infra li dicti termini, è libero da ogni ritento che avesse facto di dicti beni da MCCCXXXI indereto, secondo la forma del nuovo stantiamento sopra ciò facto, e quale così non dinonzierà non arà godere lo beneficio de la liberagione, di che in del dicto stanziamento si contene.

Anco che qualunqua renditore di pigioni, livelli, afficti o altre rendite di ribelli, così de' tornati come de' non tor-

nati, avesse le dicte rendite, per li tempi passati in fine all'anno predicto MCCCXXXI, facte ad alcuna persona, quella cotale persona e la dicta rendita debbia rivelare e notificare al dicto officiale infra 'l dicto terme. Sapiendo che quale avesse facto ciò e no lo dinonziasse, non godere' lo beneficio in de lo stanziamento nuovo facto a ciò, ma procederèsi contra di loro a exactione per tucto lo tempo de la ribellione del dicto ribello, se per neuno tempo si trovasse la dicta rendita avere facta ad alcuno altro come dicto è.

5 *2 Febbraio 1332.*

Bandiscasi da parte di messer Luogotenente;

Che tutti quelli li quali ànno giurata la fedeltà a' nostri signori messer lo Re et messer Karlo, e sono sbanditi, debiano avere facti cassare li loro bandi di quie a XV die proximi che verranno. E tucti quelli che non ànno giurato, e giurare possono, e giureranno per la forma de li stantiamenti e troveranosi sbanditi, siano tenuti di farsi cassare de li loro bandi, dal die del giuramento che faranno a XV die proximi che verranno, altrimente, dal termine predecto innanzi, non seranno cassi de' dicti bandi senza pagare la sega ordinata.

6 *21 Febbraio 1332.*

Bandiscasi da parte di messer Luogotenente;

Che alcuna persona fedele de' nostri signori messer lo Re et messer Karlo, de la iurisditione di Lucca e de la provincia di Valdinievole, o altra persona abitante ne le dicte parti, non debbiano andare nè stare nè usare ne la terra de Lerici, nè in altre parti inimici e guerreante al Comune di Pisa o a terre ubidienti al decto Comune di Pisa, per fare guerra o offensione incontra al dicto Comune di Pisa, a pena di libre

cinquecento a chi contrafacesse, e più e meno, così in avere come in persona, ad arbitrio del dicto messer Luogotenente. Et se alcuno n'è, de' dicti fedeli o altri, li quali solessero abitare in Lucca o in nel distrecto o in Valdinievole, innanzi la novità facta contra' pisani per quelli da Lerici, si debbia partire incontenente socto la dicta pena, e essere rapresentati, quelli de la dicta cictà o che abitasseno in nella dicta cictà, dinanzi al Vicario di messer Luogotenente, e quelli del contado o di Valdinievole, dinanzi alli officiali di dicte terre, unde fusseno et abitare solesseno, del dicto contado e provincia, di qui a octo die a la dicta pena.

Item che alcuna persona non debbia receptare publicamente o privatamente ne la cictà di Lucca distretto e forza, nè in nella provincia di Valdinievole, alcuno pisano nè alcuno altro de le terre di Toscana, lo quale fusse partito di Lucca o del distrecto o de la dicta provincia e ito in ne la cavalcata facta in Valdiserchio per quelli da Lerice, sotto la dicta pena.

E a ciascuno sia licito di potere accusare ciascuno che avesse contrafacto o contrafacesse a le predicte cose, et arà lo quarto de la condenagione.

7 *7 Aprile 1332.*

Da parte del Vicario di messer Luogotenente;

Bandisce che neuno soldato da cavallo e da piede debbia impegnare per neuna cagione, u vero modo, arma o vero cavallo; a pena, al cavalieri, di perdere l'arme e lo cavallo e di perdere lo soldo, e al pedone l'arme e lo soldo.

Anco che veruna persona terrazzana o forestieri ardisca o vero presuma, in neuno modo e per neuna cagione, prestare nè prestare fare sopra le dicte armi o vero cavallo, nè quelle cotali armi o vero cavalli d'alcuno soldato in neuno modo in pegno ricevere, u vero tollere; nè ancora quelle cotali armi o cavalli comperare senza expressa licentia del dicto messer Luogotenente, a pena di restituire le dicte armi

e cavalli e li perdere quello che prestato avessero, e di pagare il doppio di quello che pagato avesseno.

Anco che qualunqua persona, di qualunque conditione sia, avesse in pegno alcuna arme o cavallo de' dicti soldati, quella debia notificare infra lo dicto terzo die al dicto messer lo Vicario, e fare scrivere la quantità che de' ricevere e da chi: Sappiendo che dal terme innanzi serebbe costretto a restituirle le dicte pegnora, e perdere quello che avesse prestato; e pagherebbe la pena del doppio della quantitate che prestato avesse, secondo che di sopra si contiene.

8 *22 Aprile 1332.*

Bandisce da parte del Maggiore officiale delle Vie;

Che qualunca persona à alcuna parte o ragione, per qualunca via o modo, nelle case, casamenti, casalini o terreni che si dicono di quelli del Caro e de' consorti, delli Strambi e de' consorti, de' Bonconti e de' consorti, e di Ser Nello Cortevecchie e di Forte Paganelli, o in alcuno dei predecti terreni, case e casalini, li quali erano o sono in sulla piaza di santo Michele in mercato: di qui a X dì proximi, si debbiano avere facti iscrivere nella Corte del dicto officiale, dichiarando quella parte o parti e ragione che v' avesse, e di ciò fede faccendo, e dimostrando con effecto ogni ragione che sopra quelle avesse. Sappiendo che dal termine innanti nessuno serè inteso, e sere' riputato come se ragione non avesse.

9 *16 Maggio 1332.*

Bandiscasi da parte di messer lo Luogotenente;

Che ciascheduno citadino e forestieri, da cavallo e da piè, debbia stare apparecchiato d'arme e di cavalli, sì che al primo suono della campana di Cortina a martello, ciascuno sia armato

e apparecchiato, et al secondo ciascheduno da cavallo sia ne la piacza di Cortina, e quelli da piè ne la piacza di san Michele a le loro insegne, e al terzo ciascuno seguir debbia la persona e le insegne di messer lo Luogotenente in qual parte volesse andare, a quella pena che tollere volesse. In nome di Dio e di victoria, a danno de' nostri nimici.

10 *18 Maggio 1332.*

Bandiscasi da parte di messer la Podestà;

Che alcuna persona grande o piccolo, di qualunqua conditione sia, non possa nè debbia in nel prato di san Donato, o in nella città di Lucca, nè in altra parte giocare o fare a braccia, nè a pugna, nè simigliante giuoco, a pena di soldi cento per ciascuna persona, che contrafacesse per ogni volta, e più e meno ad arbitrio di messer Luogotenente. E che lo padre sia tenuto per lo figliolo, lo thio per lo nipote, o l'uno fratello per l'altro, lo manoaldo per lo popillo, e lo signore per lo fante, e niuna persona stia a potere fare lo dicto giuoco a pena di soldi XL per ciascuna, e per ogni volta; e sia lecito a ogni persona di dinonziare e fili tenuto credenza, con uno testimone.

11 *24 Agosto 1332.*

Bandiscasi da parte di messer Luogotenente;

Che ciascheduna persona, di qualunca conditione sia, possa venire alla città di Lucca e quine stare e partire al suo volere, octo dì d'innanzi la festa di messer san Regolo, e octo dì dipo la dicta festa, non stante alcun debito di comune o di alcuna singulare persona; ascietto che nimici e ribelli di messer lo Re e sbanditi per malificio, e quelli contra li quali si procedesse per malificio.

12 *25 Agosto 1332.*

Bandiscasi da parte del Vicaro di messer lo Luogotenente;

Che ciascheduna persona di Lucca e del distretto e forza, la quale voglia in publica udienza del decto messer Luogotenente dare alcuna petitione, o dire alcuna cosa contra alcuna singular persona, debbia in prima fare citare e richiedere che sia alla dicta audentia quella cotal persona, contra la quale vuole dire o proponere, e che la dicta citazione o richiesta debbia fare raportare e scrivere, anzi che si faccia la dicta audienza, ad alcuno de' notari del dicto Vicaro; sappiendo che chi contrafarà non serà audito in nella dicta audienza.

Anco che ciascheuno messo del Comune di Lucca debbia e possa richiedere ciascheuno per la dicta cagione, senza alcuna altra spetial comissione d'alcuno offitiale.

13 *16 Settembre 1332.*

Bandisce da parte di messer Luogotenente;

Che tutti quelli de' mille, in del tempo d'alcuno romore, debbiano traere alle poste e a'cantoni ordinati, e quine stare e servire con le loro armi e non partirsi, ma solamente faranno quello che sie loro comandato da parte di messer Luogotenente, a quella pena che piacesse di tollere a chi contrafacesse. E niuno cittadino nè forestieri debia gridare viva nè moia; se non solamente dicendo Viva messer lo Re e messer lo Luogotenente, a pena dè la lingua, o vero di cento livre, a chi contrafacesse.

Anco bandisce che tucti i forestieri e usciti di Toscana, che abitano in de la città di Lucca, che non ànno soldo, in del tempo d'alcuno romore debbiano essere in sulla piacza

di san Michele colle loro armi, e quinde non partirsi senza licentia di messer lo Luogotenente, a quella pena che tollere volesse a chi contrafacesse.

14 *21 Settembre 1332.*

Bandisce da parte di messer lo Luogotenente;

Che ciascheduna persona, e cictadino e forestieri, debbia prendere et ricevere la moneta nuova al presente facta, per tre denari piccioli de' vecchi l'uno di quelli nuovi, e così contarlo; e che niuna persona la debbia rifiutare, a quella pena che volesse tollere.

15 *27 Settembre 1332.*

Bandiscasi da parte di messer lo Luogotenente;

Che tucti i cavalieri, donzelli et ogni altra persona da cavallo e da piè, de la cicta di Lucca, borghi e sobborghi, oggi per tucto die, con le loro armi si debiano rapresentare al ponte a Moriano, e dimane anzi nona in nell'oste contra a Barga, alle loro bandiere, dinanzi alli officiali sopra ciò deputati, a quella pena che vollesse tollere a chi contrafacesse. Sappiendo che la cictà e le case si cercheranno per la famiglia, non obstante alcuna sega pagata o licentia avuta, salvo che quelli che ànno avute le polize del rimanere a guardia de la cictà, se nuovo comandamento non fosse loro facto.

16 *9 Ottobre 1332.*

Bandisce da parte di messer Luogotenente;

Che tucti quelli, li quali infine a ora sono rimasi di non essere in del oste, per cagione de la sega, quella debiano

avere pagata di qui a Domenica per tutto die in cancellaria, per X die che incomincionno a dì VIII di ottobre, overo nel dicto termine essere rappresentati in del oste, a pena di libre L per ciascheduno; sappiendo che la famiglia anderà cercando.

17 *11 Ottobre 1332.*

Bandiscasi da parte di messer lo Vicario di messer lo Luogotenente;

Che alcuna persona maschio o femmina della città di Lucca non si debbia partire dello terreno di Lucca senza licentia, a quella pena che tollere volesse a chi contrafacesse, e che sia lecito a ciascuno persona di dinonsiare e di rapresentare chi fosse trovato in su le confini per partirsi, o in parte che si potesse presumere la sua partenza, e arà soldi cento della condannagione che di lui si facesse.

18 *19 Ottobre 1332.*

Bandiscasi da parte di messer lo Luogotenente;

Che tucti quelli che denno essere in nell'oste, li quali non vi fossero iti o che fosseno iti e tornati; incontenente ritornino al dicto oste, a quella pena che volesse tollere a chi contrafacesse, sappiendo che la famiglia anderà cercando.

19 *24 Ottobre 1332.*

Bandisce da parte del Vicario di messer Luogotenente;

Che tucti li cictadini di Lucca, li quali sono segati per la presente oste, debiano avere pagata la loro sega per li

presenti X die, incominciati a XVIII d'ottobre, di quì al terzo die, a pena del quarto.

20 *27 Ottobre 1332.*

Bandisce da parte del Vicario di messer lo Luogotenente;

Che tucti i cittadini di Lucca, li quali sono del nomero dei mille, debbiano avere pagata in cancelleria la loro sega per cagione dell'oste da Barga, per li primi dicenove dì, infra 'l terzo die, a pena del quarto.

21 *20 Novembre 1332.*

Bandisce da parte del Vicario di messer lo Luogotenente;

Che tucti quelli cittadini di Lucca, borghi e soborghi, li quali ànno a pagare li quarti dei fiorini alla Corte della Guardia, quelli possano pagare e debiano, senza lo terzo meno, infra cinque die proximi che denno venire; sì che, pagando le due parti in del dicto termino, dalla terza parte siano liberi; altra mente, dal terme innanzi, si ricollierà interamente, e col quarto più. E questo non si intenda di coloro dei quali la camera è già segurata; e chi v'à alcuno pegno per la dicta cagione, quello debia avere riscosso di qui a tre die proximi, e termine perentorio; sappiendo, che dal terme innanzi si vendranno, senza esserne alcuna ragione.

22 *16 Dicembre 1332.*

Bandisce da parte di messer Luogotenente;

Che ciascuna persona, di qualunqua conditione sia, possa venire alla città di Lucca, e quine stare e quinde partirsi

sana e segura in avere e in persona, octo die innanti la proxima pasqua di Natale, e lo die della dicta pasqua, e octo dì dipo la pasqua; non ostante alcuno debito di Comune o di spetiale persona, excepto che ribelli e inimici di messer lo Re e di messer Karlo e del Comune di Lucca, e sbanditi per maleficio, e quelli contra quali per malificio si procedesse, e quelli che per comandamento del decto messer Luogotenente o d'alcuno suo officiale, fusseno fuore della città.

23 *27 Settembre 1333.*

Bandiscasi da parte di messer lo Sindico del Comune di Lucca.

Qualunqua persona di qualunqua conditione sia, alla quale fusse pervenuto o avesse, u sapesse che alcuno avesse alcuno libro, u scriptura, u alcuna cosa d'alcuno officiale, oggi e dimani per tutto die, li debbia avere denuntiati e presentati in palazzo di san Michele in Mercato, dinanthi al dicto messer lo Sindico et a suoi officiali, e seràli tenuto credentia. Sappiendo chi le predette cose avesse e no le denuntiasse, u vero presentasse, sì come di sopra è dicto, li serebbe apposto per furto.

24 *11 Ottobre 1333.*

Bandiscasi da parte di messer lo Sindico;

Che qualunqua persona di qualunqua conditione sia, avesse a rendere alcuno denaio del Comune di Lucca, per alcuno officio, lo quale avesse aministrato per qualunqua modo o cagione, di qui al quinto die debbia avere resegnato al tesorieri della Reale Camera di Lucca, tucto ciò che rendere dovesse, a pena di rendere dell'uno cinque. Et che ciascuna persona, dal terme innanthi, possa dinontiare qualunque per-

sona de' decti denari, et arà lo quarto che pagare avesse lo dinonziato, sopra lo decto dinonziato, e seràlli tenuto credentia.

25 *23 Ottobre 1333.*

Bandiscasi da parte di messer lo Sindico;

Che ciascheduno officiale, sì di ciptà come di contado, lo quale è ad alcuno officio, sì in ciptà come di fuore, et novamente non ae dato pagatore e lo suo officio giurato in delle mani del decto messer lo Sindico, che di qui a lunedie XXV Ottobre, debbiano avere giurato lo decto loro officio, e per quello dato pagatore, sì come uzato è, a pena di Libre C per ciascheduno e di esser rimosso del suo officio.

26 *26 Ottobre 1333.*

Bandiscasi da parte di messer lo Sindico del Comune di Lucca, che

Ogni e singole persone, le quali pagòno la datia per alcuna appellagione in della Camera Reale del Comune di Lucca, avegna che di quelle appellagioni note non appaiano, possano senza pagare alcuna datia alla dicta Camera o vero ad altra persona, di nuovo appellare; se ciptadini seranno, di quie a cinque die proximi che verranno; se veramente fussero di contado, distrecto e fortha e della provincia di Valdinievole, possano appellare di quie a X die che verranno. Et siano et essere si intendano in quello stato, come se avessero appellato infra X dìe da sententia, overo gravamento facto contro loro: Et che li tempi da ponere et fare l'appellagioni non si intendano esser passati, ma possano di quinde le dicte appellagioni rimuovere, e sopra quelle procedere a porrectioni di libelli, et a ugni altra cosa, che sopra quelle appellagioni fare si conviene; Et intendasi così come di nuovo sententia

lata o vero gravamento facto fusse, e come se infra legiptimo terme avesse appellato.

27 *5 Dicembre 1333.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascheduna persona la quale ae a pagare la sega dell' oste da Barga e da Castillione di Garfagnana o dal Cerrullio, o la imposta de' quarti de' fiorini, o la imposta del sale di cittade, pagando la quarta parte di quello, che a pagare avesse per le dette cagioni, di qui a Kalende Gennaio proximo che viene, sia libero et absoluto da residuo; sì veramente che chi pagasse lo quarto della imposta del sale, non abia lo sale.

28 *11 Dicembre 1333.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che qualunca persona di cittade e di contado, li quali denno pagare la sega de' loro bandi e condannagioni, segondo lo stanziamento per ciò facto, di qui al terzo die, debiano avere pagato la detta sega segondo lo detto modo e ordine, e fatto cassare li loro bandi e condannagioni. Sappiendo che, dal terme innanzi, si procederà contra di loro, secondo la forma de' detti bandi e condannagioni, e per lo libro delli sbanditi che è rinvenuto.

29 *18 Dicembre 1333.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuna persona, di qualunca conditione sia, possa venire alla città di Lucca e quine stare e quinde partirsi li-

beramente a sua voluntade, octo die innanti la pasqua del Natale proxima che viene, e lo die della decta pasqua e otto die dopo la detta pasqua, non obstante alcuno debito di comune o di spetiale persona; excepto che ribelli e nimici di messer lo Re e del Comune di Lucca, et sbanditi per malificio, e quelli contra li quali per malificio si procedesse.

Anco che alcuna persona della città di Lucca o del contado, distretto, e forza di quella, non possa esser preso o ditenuto in persona, da Kalende Gennaio proximo che viene a uno anno proximo che seguitràe, per alcuno debito di spetiale persona, contratto dal die che la città di Lucca pervenne alla signoria di messer lo Re, a dirieto; excepto che per affitto, pigione, livello e soccita, e salvi li statuti e li ordini della Corte de' mercadanti. Sappiendo che di ciò è fatto stantiamento.

30 *17 Febraio 1334.*

Bandisce da parte di messer lo Vicevicario;

Che ciascuna persona della città di Lucca, borghi e soborghi e delle sei miglia, la quale è tenuta di pagare le infrascripte imposte, seghe e presti, possa e debbia avere pagata la metà di quelle di qui a otto dì proximi e terme perentorio. Sappiendo, che dal terme inanti, serà costretto a pagare interamente ciò che pagare devesse per la detta cagione e 'l quarto più; e anco non arà lo beneficio del presto nel sale; e nondimeno non possa nè debbia essere inteso in alcuna sua ragione civile, per sè nè per altri in neuna corte della città di Lucca, così in dimandare come in difendere, et eziandio possa essere costretto in persona e in avere a petitione d' ogni suo creditore; non obstante alcuno stantiamento, gratia overo concessione, che in contrario apparisse, et etiandio non possa nè debbia essere electo ad alcuno officio di comune, e se vi fosse electo, ne sia cassato in tutto, e casso s' intendi essere per vigore di questo bando.

Le seghe, le imposte e presti sono questi;
La sega dell' oste dal Cerrullio.
La sega dell' oste da Barga e di Castilione.
La imposta del sale facta nel mese di Gennaio.
Lo presto de' fiorini tredicimila facto in città e in delle sei miglia del mese d' Ogosto.

Anco che ciascuna persona, la quale vuole mettere vino overo olio in cittade, quello possa o debbia mettere di qui a Kalende Maggio proximo, e faccialo scrivere alla porta a' notari aciò diputati; e così facendo, arà terme a pagare la gabella di qui a Kalende Lulio proximo che viene.

31 *14 Marzo 1334.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario e notifica ;

Che 'l mercato d' oliva, lo quale si solea fare in del teritorio di Castelnuovo, ora è ordinato di fare e facciasi in del piano di Strignano della Vicaria di Corellia; e perciò qualunque persona vuole andare al detto mercato, poe andare liberamente e seguramente, e portare e regare sua mercantia sensa neuno impedimento, excepti ribelli e sbanditi di messer lo Vicario e del comune di Lucca.

32 *2 Agosto 1334.*

Bandisce da parte di messer lo Vicevicario ;

Che, con ciò sia cosa che proveduto sia che l' anfusino grosso di Sardigna si debbia o possa spendere per denari lviij di piccola moneta lucchese, e lo popolino per denari xxxii dicta piccola moneta, neuna persona la dicta moneta debbia rifiutare, ma quella ricevere, essendo del peso ordinato; sì veramente, che niuno sia tenuto di prenderne oltra la valuta di fiorino d' oro per pagamento.

Anco che ciaschiduna persona sia tenuto di contarsi e di ricevere lo fiorino per libre iij et soldi viiij piccoli, salvo che lo banco ne possa guadagnare infine in denari due per catuno in cambiarlo, a quella pena che tollere volesse.

33 *2 Agosto 1334.*

Bandisce da parte di messer lo Vicevicario;

Che ciascheduna persona del numero mille, lo quale è stato secato per cagione dell' oste, possa et debbia pagare le due parti della sua sega, di qui a cinque die proximi che vegnono, e perentorio; sapiendo che così infra 'l dicto terme arà pagare, s' intende essere libero dello avanzo, e chi non pagherà, come dicto è, fie constrecto a pagare interamente tucta la sega, passato lo termine.

34 *2 Agosto 1334.*

Bandisce da parte di messer lo Vicevicario;

Che ciascheduna persona de la città di Lucca, borghi et soborghi, la quale no è in dell' oste, e vuole avere la licentia di rimanere a sega, sì debbia fare scrivere in palagio di san Michele, dinanzi alli officiali sopra ciò diputati, domane per tucto die.

35 *25 Agosto 1334.*

Bandisce da parte di messer lo Vicevicario;

Che ciascuna persona, di qualunqua conditione sia, possa venire alla città di Lucca et suo contado, distrecto et forza, liberamente et seguramente, et quine stare, et quinde partirsi

a sua voluntade octo die inanti la festa proxima di messer san Regoli, et lo dì della dicta festa, et octo dì dipo la dicta festa, non obstante alcuno debito di spetiale persona, per lo quale in del venire, stare o partirsi non possa nè debbia esser molestata in avere, nè in persona; excepto che ribelli et inimici de' nostri signori messer lo Re, et messer Karlo, et del Comune di Lucca, et sbanditi per maleficio, e quelli contra li quali per maleficio si procedesse, et lo similliante s'intenda di tucti quelli che al presente sono in della città di Lucca et suo contado, distrecto et forza.

36 *7 Settembre 1334.*

Bandisce da parte di messer lo Vicevicario;

Che ciascheduna persona della cictà di Lucca, borghi et soborghi, la quale de' pagare o resta alcuna cosa, per lo presto imposto del mese di Macgio proximo passato, possa, sia tenuto et debbia pagare, tucto ciò che per quella cagione de', di qui a dieci dì proximi, et terme perentorio, avendo lo beneficio, che conceduto fu alli altri paganti in lo termine. Sappiendo chi non arà pagato in lo termine che dicto è, serà constrecto a pagare ciò che de' col quarto più, e non arà alcuno beneficio; et non dimeno non debbia essere udito per sè nè per altrui in alcuna quistione civile, in alcuna corte della cictà di Lucca, in dimandare o in difendere, di qui a uno anno proximo; et possa essere constrecto in avere, et in persona, petitione di ciascuno suo creditore, non obstante alcuno stantiamento, gratia, e concessione che fusse in contrario; et non possa essere electo ad alcuno officio del Comune di Lucca, et se electo fusse, debbia essere cassato et rimosso, et in fine a ora s'intenda essere rimosso et cassato. Veramente chiunqua vorrà opponere ad alcuno che non abbia pagato, sia tenuto in quella opposictione producere poliza publica per mano del notaio delle exactione, per la quale chiara mente appaia, che quello cotale a cui opponere la vorrà, non abbia pagato.

37 *7 Settembre 1334.*

Bandisce da parte di messer lo Vicevicario;

Che per comandamento d'alcuno officiale della cictà o del contado di Lucca, non si possa nè debbia levare in preda, prendere, o intesire in tucto lo distrecto delle sei millia et quasi, e in del contado di Lucca, per alcuno modo, per cagione di alcuno debito, o carico in che alcuno fusse tenuto al Comune di Lucca, di qualunqua nome o condictione elli sia, alcuna bestia grossa o minuta caricatoia, o altra di qualunqua maniera sia, nè alcuno lecto, o fornimento di lecto, nè alcuno ferramento o altra cosa bisognevile a lavorio di terra, overo segure, pennata, fauce, roncilij, serre, nè alcuni ferramenti da talliare legna, et che bisogno siano a lavoratori. Et simile mente, a petitione d'alcuna speciale persona o luogo, per cagione d' alcuno debito privato, alcuna cosa di quelle che di sopra sono dichiarate, non si possa nè debbia prendere, nè in preda levare o intesire: salvo che a colui di chi fusseno le bestie, sia licito di usare sua ragione sopra quelle bestie, socto pena a ciascuno officiale, che contra le predicte cose facesse o comandasse, di libre xxv, e a ciascuna spetiale persona o luogo a cui petitione contra le predicte cose si facesse simile mente di libre xxv, et a ciascheduno messo o familliale che contra facesse, di libre x et per ciascuna volta. Et non dimeno tucto ciò che delle predicte cose fusse levato in preda, intesio, o impedito in alcuno modo, si debia restituire liberamente. Sappiendo che lo maggiore Sindico del Comune di Lucca delle predicte cose farà inquisictione, e chi contra facesse arà condannare, segondo lo modo et la forma che dicto è di sopra, però che così è stantiato. Et le predicte cose debbiano avere vigore di qui a du anni proximi che vegnono, a bene placito di messer lo Vicario.

38 *8 Ottobre 1334.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che neuna persona di quelli delle sei millia, et de' comuni suburbani vel quasi, la quale è venuta a ricoverare in delli borghi della cictà, per cagione della novità facta per l'inimici in sul terreno di Lucca, cioè da xv die del mese di Septembre proximo passato in quae, possa o debbia essere gravata o molestata da' proventuali de' borghi per lo provento delle bocche de' borghi; cioè quel cotale che ricoverato fusse e sua famiglia in de' detti borghi, et similemente per suoi arnesi e vectoallia, e cose che ricoverate v' avesse o ricoverasse, di che usato sia tollere gabella; gravato o molestato non possa essere nè debbia, cioè per quelle tanto che siano necessarie a loro uso, e questo duri di quie a octo die del mese di Giugno proximo che vene, conciosia cosa che dichiarato sia quelli cotali non devere essere tenuti a quella gabella o provento.

Anco che li comuni arsi in tucto, overo quasi, per li dicti inimici, li quali restino a pagare di tempo passato alcuna cosa de' cinquantasettemila o della tallia de' pedoni, di quella siano e intendasi liberi et absoluti: e similemente di quel che ne continge a loro di qui a Kalende Gennaio proximo, e da inde a uno anno sequente, di che non siano, o essere possano molestati.

E che siano ancora li predicti comuni arsi, e li omini e singulari di quelli, liberi et absoluti da ogni condannagione o bando che avesseno, e che fusse facto di loro o in comune o in spetialità, per qualunque cagione sia, da dì xv Septembre predicto in dirieto, salvo che per maleficio, et in della Corte del Maleficio, e se processi pendesseno, siano et intendansi annullati.

E che 'l comune arso o distructo in parte, s' intenda essere rilevato dalle gravesse che corresseno, secondo che per errata tobcasse a lo extimo delli arsi o distructi.

Anco ch' e' predicti comuni, et omini arsi o guasti, come dicto è di sopra, non possano essere molestati in avere e in persona, per alcuno debito di comune o di spetiale persona, salvo che per collaia e per soccita, di qui a calende Giugno di Mcccxxxvj. Per lo afficto veramente dell' anno presente Mcccxxxiiij possano, in avere ma non in persona, essere convenuti.

Anco che tucti quelli de le sei millia e comuni suburbani predicti, li quali sono assentati, e dimorano fore del distrecto di Lucca, possano ritornare a fare li loro lavorij secondo ched erano usati, di quine a tre mesi proximi che seguitano; e qualcosì arà tornare et stare, possa godere le dicte provisioni et gratie.

Sicome le predicte cose tucte piena mente si contiene in dello stantiamento et ordine però nuovamente facto per lo dicto messer lo Vicario e suo consillio, e per li Antiani insieme.

39 *14 Ottobre 1334.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascheduno, lo quale non à pagato la imposta a lui facta del mese di Maggio proximo passato, quella debbia e possa pagare di quie a dieci die proximi che vene; sappiendo che, chi infra 'l dicto termine arà pagare, s' intenda e sia excluso da ogni pena e privamento di beneficio, che si contiene in de lo stantiamento altra volta facto contra li non paganti la dicta imposta, e possa usare et godere ogni beneficio et ragioni, come li altri cictadini, che pagarono inanzi che 'l dicto stantiamento fusse facto et bandito. E qualcosì non arà pagare rimagna in quelle pene, et privagioni di beneficii et di ragioni, che in del dicto stantiamento sì contiene; e non dimeno in questo mezo sempre si farà la exactione, et questo s' intende per ultimo et perentorio termine.

40 *27 Ottobre 1334.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascheduno sbandito et condennato, lo quale nuovamente è proveduto de potere scire de' dicti suoi bandi et condennagioni, pagando la sega sopra ciò posta et ordinata per lo dicto messer lo Vicario, possa et debbia pagare la dicta sega, in mano di ser Tedaldino dalla camera, di qui a mezo Novembre proximo che vene; e qualcosì arà pagare fi casso de' suoi bandi et condennagioni, et passato lo dicto termine, chi non avesse pagato la dicta sega, non serà poi ammesso al dicto beneficio di sega.

41 *5 Novembre 1334.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascheduna persona della cictà di Lucca da xiiij anni in su, et ciascuna comunansa del contado et distrecto di Lucca, debbiano essere apparecchiati di portare li loro candelli, secondo che sono usati et tenuti di fare, per andare a la luminara della sancta verace Croce, la villia del beato messere sancto Martino proxima che vene.

42 *13 Novembre 1334.*

Bandisce da parte di messer lo vice Vicario;

Che ciascheduna persona della cictà di Lucca, borghi et soborghi, da xiiij anni in su, la quale non ha portato, u mandato lo suo candello alla luminara della santa Croce, lo dì che si fece la dicta luminara, di qui a quactro dì proximi che vene, lo debbia avere portato in mano allo operario. Sappiendo

che, dal dicto terme innanti, se ne farà solenne inquisitione, et sappiendo, che ciascheduno, lo quale lo dì della dicta luminara no lo portò in fine a ora, è dato per scripto et dinontiato.

Anco che tucti quelli delle comunanse, li quali sono tenuti di dovere portare li loro candelli alla dicta luminara, et non ve li ànno portati, di qui a octo dì proximi che vene, li debbiano avere portati u mandati, et rappresentati dinansi all'operaio della sancta Croce, alla pena del doppio, et oltraciò alla pena che in delli statuti si contene.

Anco che nessuna persona grande nè piccoli, non possa nè debbia gictare, nè saectare, nè folombrare, nè in alcuno modo danneggiare alli candelli grandi, che sono appiccati in della chieza di santo Martino, a pena di soldi cento per ciascheduna volta: et ciascheduno li possa accuzare, et arà la meità del bando; sappiendo che lo padre pagherà per lo filliuolo, et lo manovaldo per lo pupillo, et l'uno fratello per l'autro.

43 *21 Novembre 1334.*

Bandisce da parte di messer lo vice Vicario, che

Ciascheduna persona della cictà, borghi et soborghi, et cictadino salvatico, la quale non ha pagato la imposta, uvero presto, facto del mese di Maggio proximo passato, et le seghe facte, et condannagioni per cagione dell' oste da Montekarlo dell' anno presente, quelle imposte, seghe, condennagioni debbia avere pagato di qui a mezedima che vene, per tucto dì, segondo la ramuneragione nuova mente facta sopra ciò. Et qualcosì arà pagare, s'intenda et sia libero da ogne statuto o leggie, che in contra li fusse facto infine a ogi, et qualcosì non arà pagare, passato lo dicto terme, fi constrecto a pagare tucta la prima somma, e quarto più, e ogni stantiamento facto a loro in contra rimarrà in vigore.

Anco che ciascheduno sbandito o condannato possa pagare

la sega de suoi bandi et condennagioni, segondo l'ordinamenti scripti sopra ciò, di qui a kalende Dicembre proximo che vene, in mano de' camarlinghi della Camera; e chi così arà pagare serà cassato de' suoi bandi e condennagioni.

44 *18 Dicembre 1334.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascheduna persona, di qualunqua condictione sia, possa venire alla cictà di Lucca, e quine stare, et quinde partirsi liberamente a sua volontade, octo die inanti la pasqua del Natale proxima che vene, e lo die della dicta pasqua, e octo die dopo la dicta pasqua, non obstante alcuno debito di comune o di spetiale persona, excepto che ribelli, et nimici di messere lo Re, et del Comune di Lucca, et sbanditi per malificio, e quelli contra li quali per maleficio si procedesse.

Anco che alcuna persona della cictà di Lucca o del contado, distrecto et forza di quella, non possa esser preso o ditenuto in persona, da kalende Gennaio proximo che vene, a uno anno proximo che seguiterà, per alcuno debito di spetiale persona, contracto dal die che la cictà di Lucca pervenne alla signoria di messer lo Re, a dirieto, excepto che per afficto, pigione, livello et soccita, et salvi li statuti et li ordini della Corte de' mercadanti, sappiendo che di ciò è facto stantiamento.

Die primo januari mcccxxxv iij ind. bannitum fuit predictum bannum quod incipit « Anco che alcuna persona etc. » *pro correctione ipsius banni per Vannem Coscionis preconem lucensis comunis, sub hac forma, videlicet;*

Che alcuna persona della cictà di Lucca o del contado, distrecto et forza di quella, non possa essere preso o ditenuta in persona, dalle kalende del presente mese di Gennaio a uno anno proximo che seguiterà, per alcuno debito di spetiale persona, contracto dal die che la cictà di Lucca pervenne alla signoria di messer lo Re di Boeme, a dirieto, excepto che

per afficti, pigioni, livello et soccita, et excepto testori et testrici et lavoratori di seta et di sendada et d'oro et d'arento filato, sicome si contiene in dello stantiamento di ciò facto a dì xxviij Novembre proximo passato.

45 *24 Gennaio 1335.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che alcuna persona del pivieri di san Paulo, di Lunata, di Lamari, di Marlia, di s. Brancatio, di Sogromigno, di sancto Gennaio e de' comuni suburbani di quelli territorij, non si reputi nè creda essere assigurato da oggi in nanzi in avere nè in persona, per li suoi debiti u imposte u condennagioni, alle quali fusseno tenuti, per sè u per suoi comuni, al Comune di Lucca, u a spetiale persona per vigore del bando di ciò mandato a di xxiv Septembre proximo passato. Sappiendo che 'l dicto bando è rivocato, salvo sempre, et in suo vigore rimanendo lo stantiamento facto alli arsi, et in loro favore.

46 *6 Marzo 1335.*

Bandisce da parte di messer lo Vicevicario;

Che ciascheduna persona, la quale non ae pagato lo presente presto facto in della cictà di Lucca, quello debbia avere pagato di qui a Domenica duodeci del presente mese di Marzo, per tutto die e termine perentorio; sappiendo che chi averà pagato in lo dicto termine arà lo beneficio in del provento della farina, come ordinato è; altramente non v'arà beneficio nè parte, et fie constrecto a pagare interamente con la pena del quarto.

47 *4 Luglio 1335.*

Bandiscasi da parte di messer lo Maggiore Sindico del Comune di Luca;

Che tucti li officiali che sono electi ad officio per questi sei mesi che debbono venire, debbiano avere iurati li decti loro offici e date le loro pagarie sufficienti, di qui a tre dì proximi, quelli di città, a pena di lib. xxv per ciascheduno.

Et quelli di contado si debbiano avere iurati i detti loro offici, e date le loro pagarie, e partiti della città e andati ai luoghi de'loro offici, infra el detto termine; e di qui a cinque dì debbiano avere presentate publiche polize alla Corte di messer lo Sindico, come sono presentati ai decti luoghi de' loro offici, a quella medesma pena.

Ancora che tutti i messi e famigliari di tutte le corti e officiali di Luca, e di tucti i proventi, debbiano avere iurati i loro offici e date le loro pagherie di qui ad otto dì prossimi che verranno, et da indi innanzi niuno de' soprascritti osi nè debbia fare alcuno officio, se prima non iurano e non danno le loro pagarie, a pena di lib. L per ciascheduno.

Ancora che ciascheduno, ch'è stato in questi sei mesi proximi passati camarlingo o gabelliere o altro officiale, al quale per alcun modo sia venuto a le mani alcuno denaio di quelli che partegnano alla camera di Luca, li debbia avere risegnati a la dicta camera interamente, di qui a dieci dì. Sappiendo che dal termine innanzi, contro ciascuno si procederebbe a la pena del quintuplo, non obstante alcuno statuto del Comune di Luca.

Ancora che tucti i notari, camarlinghi et officiali di qualunque conditione sia, de la città e del contado, debbiano di qui a diece dì proximi avere risegnati ai ragionieri de la real Camera di Luca tucti i loro libri, a pena di lib. L, per ciascheduno che omettesse di risegnare i detti libri o alcuno di quelli, non obstante alcuno altro statuto del Comune di Luca.

48 *19 Novembre 1335.*

Bandiscasi da parte di messer lo Sindico;

Che ciascheduna persona, di qualunqua conditione sia, che volesse dire, opponere e dimandare alcuna cosa a ser Ioanni dall' Elba notaro in qua direto della Corte del maleficio del Comune di Lucca, a oggi e dimane, comparisca dinanzi al decto messer lo Sindico alla sua corte, et seràli facta sommaria ragione.

49 *21 Dicembre 1335.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che alcuna persona della città di Lucca, o del contado, distrecto e forza di quella, non possa essere preso o ditenuto in persona, dalle kalende Gennaio proximo che vene, a uno anno proximo che seguiterà, per alcuno debito di spetiale persona contracto da die X di Marzo M. ccc. xxxi in dirieto, excepto che per afficto, pigione, livello e soccita, et excepto testori et testrici et lavoratori di seta et di sendada et d' oro et ariento filato, sì come si contiene in dello stantiamento di ciò facto del presente mese di Dicembre.

Anco che qualunque cictadino non si farae scrivere in bandiera, come è uzansa de' cictadini, o non arà rispondere al comune in de' carichi che correno, quel cotale non s' intenda avere lo beneficio del dicto stantiamento, e non debbia essere inteso a ragione in alcuna corte e piati civili.

50 *1335 (?).*

Bandisce da parte di messer lo Vicevicario;

Che nessuna persona possa giocare in della città di Lucca, borghi o sobborghi, se non in della piazza di san Michele in mercato, cioè in quella parte la u' è astracata di pietre, et in su le gradi della decta chiesa et in della piazza di Cortina, et in della logia de' figliuoli Fiadoni, posta appresso lo pozzo Tereldi, et in borghicciuolo et in due altri luoghi, et in altre porte della città di Lucca spartiti, la u' vorrà lo compratore del provento della barattaria: sì veramente che li predicti due luoghi non siano in una medesima porta inseme, a pena, a ciascuno che contrafacesse o giocasse, di lib. dieci. Ma sia lecito a ciascuno giocare a vino tanto et rappellare in delli cillieri, senza pena, senza alcuna malitia d' inganno del dicto provento; cioè giocando pur a vino e non patteggiando a denari, a pena, a ciascuno giocatore che contrafacesse, di lib. X, et a ciascuno che tenesse lo giuoco soldi XL di denari per ciascuna volta. E lo compratore del provento, e ciascuna altra persona, possa accusare e dinonciare chi contrafacesse, et seràli tenuto credentia e arà la quarta parte della condannagione.

Anco che neuna persona possa o ardisca biastimare Dio o' santi o la Vergine Maria, a pena di lib. XXV o della lingua per ciascuna volta, e serà la quarta parte dell'accusatore; e ciascuna persona possa accusare e dinontiare chi contrafacesse et seràli tenuto credentia. Et sia licito al compratore del provento, personevilmente prendere chi contrafacesse, e menare e presentare in forza di messer lo Vicario e del Comune di Lucca.

Anco che ciascheduno, che giocasse con mali dadi o di mala ragione, possa esser preso personevilmente per lo compratore e per li logieri del provento, e presentato al iudici del malificio. Lo quale iudici debia lui fare mettare in prigione e tenervelo uno mese, e non dimeno sia tenuto di sodisfare a colui a cui avesse vinto, ciò che vinto li avesse a quello giuoco.

Anco che neuno giocatore possa o debia tenere per forza ad alcuno giocatore a gioco alcuno denari, nè guastare lo tavolieri, nè fare ingiuria al detto provento o a' logieri di quello provento, a pena di lib. X per ciascuna volta; della quale condannagione sia la quarta parte dello accusatore et seràli tenuto credenzia.

Anco che se alcuno barattieri si corrucciassero inseme o percotessersi con mani, senza che sangue ne uscisse, che lo compratore e i logieri del provento possano loro pilliare e fare pilliare et mettere in prigione, et quine fare stare tre die, et farli poi relaxare, et se con ferro, pietre o bastoni si percotesseno con effusione di sangue, che siano puniti ad arbitrio del judici del malificio.

Anco che ciascuno giocatore che cessasse pagare quello ch' è usato di pagare in baractaria, ciò è uno grosso per ciascuno fiorino, sia condannato per lo judici del maleficio, sì come giocasse in luogo vietato.

Anco che ciascuno che facesse giuoco, sia tenuto e debbia quello fare dirittamente e non dare alcuna sententia falsa, e se quella desse, sia tenuto sodisfare a colui contra cui la desse. Et se non avesse pecunia da sodisfare, sia ditenuto in prigione tre mesi.

E che lo fiorino dell' oro, che fusse infra moneta piccola o altre cose piatto, che non si vedesse per quelli che fussero intorno al giuoco, vallia solamente per uno grosso et non oltra, et così si debbia sodisfare al giocatore solamente per uno grosso. Et giocando a due dadi, non valliano dadi appiccicati.

51 *18 Aprile 1336.*

Bandisce da parte di messer Guglielmo di Canaccio de li Scannabecci da Bologna onorevile podestà di Lucca;

Che ciaschiduna persona la quale è fuore di Lucca o del distrecto o de la forza, e non è a l' obidienza del Comune

di Lucca, e vuole tornare a la città di Lucca, distrecto o forza, e stare a l'obedienza del Comune di Lucca, e a quel comune essere obbediente, sì debbia per legittimo procuratore comparire dinanzi al dicto messer la Podestà o a suo Vicario, e dichiarare come elli vuole tornare e stare, e essere obediente al dicto comune, dichiarando la cagione per la quale elli è fuore di Lucca, distretto o forza, e per la quale elli no è, e no è stato obediente al dicto comune. Sappiendo che ciascuna persona di buona fama et di buona conditione, e che voglia essere obediente al dicto comune, serà volentieri ricevuto, et factoli veramente ragione in ciascuno suo facto, il quale elli avesse a fare con altrui, o altri con lui, e li suo beni li seranno ristituiti. E la dicta comparitione sì debbia fare in terme d'uno mese proximo che vene, ciascuno che volesse tornare che fusse in alcuno luogo di Toscana; e se fusse fuora di Toscana in alcuno luogo d'Ytalia, in due mesi; e se fusse oltramonti o fuori d'Ytalia, in IIII mesi.

52 *22 Aprile 1336.*

Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che ciascheduna persona terriera della città di Lucca o del contado, overo forestiera, la quale volesse diponere alcuna querimonia o fare alcuna accusa o dinunptia d'alcuno excesso o cosa malfatta d'alcuno o per alcuno officiale della città o del Comune di Lucca o del contado, o d'alcuna terra del contado, lo quale avesse fatto alcuno officio da pasqua prossima passata indrietro, si debbia comparire, se elli è de la città di Lucca, infra cinque die, et se elli è del contado infra diece dì proximi che vegnano, dinanzi al magiore Sindico del Comune di Lucca, et a quelli officiali che a ciò fossero deputati.

E la loro querimonia, dinunza o vero accusa diponere sollepnemente et ben formata, et in quella scrivere testimoni,

per la quale elli vuole provare; sappiendo che a ciascheduno serà facto pienamente ragione.

Et che non serà tenuto nè obligato ad alcuna pena, in de la quale per forma di ragione o di statuti elli incorresse, e perchè elli avesse dati o impromessi denari, o alcuna altra cosa, ad alcuno de' dicti officiali.

Et che, passati e' decti termini, in delle predecte cose nessuno serebbe inteso.

53 *5 Maggio 1336.*

Da parte di messer la Podestà di Lucca bandisce;

Che ciascuna persona terrassana u forestiera, di qualunqua conditione et stato sia, che tennesse u possedesse in suo nome u vero altrui, u vero sapesse alcuno che tennesse u possedesse case, terre, possessioni o alcuni altri beni di qualunqua conditione sianno in della città di Lucca, distrecto o forza, d'alcuna persona ribella u inobediente al comune, li cui beni al Comune di Lucca fusseno publicati, quelli beni debbia dinonziare et manifestare allo officiale delle exationi del Comune di Lucca, infra cinque die, se è della cittade, et se è del distrecto u forza di Lucca, infra dieci die.

Anco che nulla persona terrazzana o forestiera, che stia u abiti in della cittade di Lucca, distrecto o forza, la quale tenesse u possedesse, in suo nome u altrui, alcuno de' predecti beni, ardisca u presuma delle rendite, afficti, pigioni, livelli u altre prestationi de' detti beni, rispondere, pagare u sodisfare u altra cosa dare, u prestare ad alcuna persona terrassana u forestiera, di qualunque conditione sia, se non al camarlingo sopra li dicti beni diputato per lo Comune di Lucca. E che nulla persona terrassana o forestiera, di qualunqua conditione sia, possa o debbia alcuno dei detti beni, rendite, afficti, pigioni, livelli u altre prestationi dimandare, prendere u ricevere.

E le predecte cose tutte et singule, ciascuna persona sia

tenuta e debbia atendere e observare, non obstante alcuni privilegij, gratie o concessioni facte, socto qualunqua forma di paraule, ad alcuna persona, luogo, comune, università o collegio, per qualunque signori, podestadi, rettori u ufficiali, u qualunque altre persone di qualunque conditione, dignitade, u stato sia, a pena et sotto pena di lib. C per ciascheduno, e ciascuna volta che contrafacto fusse, et della ristitutione di quello, che dato, ricevuto, prestato u avuto, fusse per qualunque modo, ragione u cagione de' dicti beni, u alcuno di quelli; e più et meno ad arbitrio del decto messer la Podestade. E ciascuno delle predecte cose possa essere accusatore et dinonziatore, et arà la meitade del bando e seràli tenuto credentia.

54 *21 Maggio 1336.*

Bandisce da parte del Vicario di messer la Podestà;

Che' vicini e omini di ciascuna contrada o braccio della città di Lucca, borghi e soborghi in quelli abitanti, o vero arte o mestieri d'arte faccenti, siano tenuti e debbiano li malefactori, che nelle loro contrade e bracci comettessero, di dì, alcuni malefici o maleficio d' omicidio o di ferita, pilliare e presentare nella forza del dicto messer la Podestà o vero del judice del maleficio, a quella pena che si contiene nello statuto del Comune di Lucca.

Anco che li consoli delle contrade o bracci, nelle quali li decti malefici si commettessero, e li medici cerusici, li quali li dicti feriti curassero, siano tenuti e debbiano, cioè li dicti consoli, li dicti malefici denunziare al dicto messer la Podestà o vero al judice del maleficio, infra tre dì, dal dì comesso maleficio; et li dicti medici cerusici li dicti feriti denuntiare al dicto messer la Podestà, infra tre dì, dal dì che incominceranno a curare li di dicti feriti, a quella pena che si contiene nel dicto statuto.

55 *30 Maggio 1336.*

Da parte del Vicario di messer la Podestà bandisce;

Che nulla persona, di qualunqua stato o conditione sia, ardisca o presuma offendere o fare offendere in avere o in persona alcuna persona d' alcuna terra del Frignano, nè ricettare alcuna persona, che offendesse o offendere facesse alcuna persona delle dicte terre del Frignano, a pena chi contrafacesse ad arbitrio del dicto messer la Podestà.

56 *17 Giugno 1336.*

Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che nulla persona del contado, distrecto u forza di Lucca, possa o debbia lo die della festa della ecclesia del suo comune, convitare alcuna persona di fore del suo comune, nè dare mangiare nè ricettare in casa, là u' abita, alcuna persona a mangiare, che fosse fore del suo comune, a pena di lib. diece per ciascuna volta.

Anco che nulla persona, che fosse fore di quel comune, là u' fosse cotal festa, possa o debbia andare a cotale convito lo ditto die della festa, nè ricevere alcuno mangiare d' alcuna persona in quel comune, là u' fosse la festa, a pena di soldi cento per ciascuna volta.

Anco che li officiali di ciascuno comune e ciascuno comune siano tenuti dinonziare chi contrafacesse, a pena di lib. venticinque al comune, per ciascuna volta.

Et questo non s' intenda in delli osti che vendeno le victuallie a' viandanti, nè in de' padroni che andasseno a mangiare alle chiese unde sono padroni.

Sappiendo che così è stantiato.

57 *18 Giugno 1336.*

Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che ciascuna singulare persona e ciascuna comunanza del distrecto e della forza di Lucca, sbandita o condennata per la Corte de' Ribelli o delle Vie o del Fondaco o della Gabella, o vero altre corti della città di Lucca, per contumacia o vero comandamento non servato per qualunqua cagione, dalle kal. d' Aprile proximamente passate a rieto, si debbia cassare del suo bando e condennagione senza pagamento d' alcuna sega.

Anco che ciascuna persona o comunitade sbandita o condennata per l' Officio delle Vie, per cagione del fosso della cittade non facto, o vero non compiuto, della sua condennagione e bando si debbia cassare senza pagamento d' alcuna sega.

Anco che ciascuna persona sbandita o condennata per maleficio dalle kal. di Gennaio proximamente passate a rietro, del quale fusse facta legittima pace o facessesi di qui a uno mese, si cancelli del suo bando e condennagione, pagando per sega al Comune di Lucca, cioè dell' omicidio commesso in cittadino di Lucca lib. cinquanta, e in altra persona lib. venticinque, per ciascuno sbandito e condennato, e ciascuno omicidio; e che di qui innanzi sopra cotale omicidio, del quale fusse pace o facessesi infra lo dicto terme, procedere non si possa, se proceduto non fusse.

Anco che ciascuna persona condennata o vero sbandita, per ferita commessa dalle dicte kal. Gennaio a rietro, con ferro divietato per li Statuti di Lucca, in nella faccia, unde rimanesse segno evidente, o vero co altra cosa, donde membro fusse troncato o cavato o inutile facto, si cassi del suo bando e condennagione, pagando al Comune di Lucca lib. venticinque, se cotale maleficio fosse stato commesso in cittadino di Lucca, e se in altra persona, lib. diece, essendo della dicta ferita facta pace o facendosi infra 'l dicto mese.

La persona veramente sbandita o condennata per qualunque altro maleficio, o vero quasi, nella Corte del ma-

leficio della Città di Lucca o altra, del quale è facta pace o farassi infra lo ditto mese, dall'offesa persona o vero suo erede, si cassi del suo bando e condennagione, pagando al Comune di Lucca denari dodici per ciascheduna lib. del suo bando o condennagione, in quanto lo dicto maleficio sia stato commesso innanzi le ditte kl. di Gennaio.

Et se fusse tale maleficio del quale non si richiedesse pace, pagando denari sei per libra, si cassi del suo bando e condennagione.

Anco che ciascuno sbandito o condennato per officio del Fondaco o della Gabella della città di Lucca, per cagione di divieto o di travetto commesso dalle kal. d'Aprile proximamente passate a rietro, si cassi del suo bando e condennagione, pagando al Comune di Lucca denari sei per ciascuna libre del suo bando e condennagione; salvo che se fosse sbandito per travetto di sale o condennato, paghi denari dodici per libra.

Anco che tucti bandi dati a qualunque cittadini di Lucca per alcune imposte, presti o vero seghe non pagate, o vero guardie fallite, in nel tempo di messer Piero de' Rossi o innanzi o poi, in fine a kalende Aprile proxime passate, per qualunqua officiale, si cassino liberamente, senza alcuno pagamento di sega, et etiandio quelle imposte, presti, seghe e guardie si cassino in tutto.

Anco che tutte imposte o vero presti, facte a singulari delle sei miglia, contado e forza di Lucca, per lo Comune di Lucca, in fine a questo die si cassino in tutto.

E le predecte cose tutte e singule, luogo abbiano se cotali condennati e sbanditi le ditte loro seghe aranno pagate, e li ditti bandi e condennegioni faranno cassare di quie alle kal. d'Ogosto proximamente che vegnono.

Dalle predicte tucte cose sinde excettano et excettati s'intendono li sbanditi o vero condennati per malefici de' cinque casi, infra quali non s'intenda l'omicidio, del quale fusse o facessesi pace, come ditto è di sopra. Li quali cinque casi sono questi cioè tradimento, rubbaria, falsità, incendio e omicidio, del quale non fosse o facessesi pace, come ditto è di sopra.

58 *13 Luglio 1336.*

Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che ciascuna persona possa andare e venire securamente con mercadantie e cose, per la strada di Fraxinoro e da san Pelegrino dell' Alpe, e che nulla persona le dicte strade presuma di rompere, o a chi passasse per quelle fare alcuna offesa o noia, a pena dell' avere e della persona. Sappiendo che simile mente è ordinato dalla parte di Fraxinoro e di Modona.

59 *15 Luglio 1336.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer la Podestà;

Che tucti li consoli delle contrade e bracci della città di Lucca, borghi e soborghi siano tenuti e debbiano denuntiare al ditto messer lo Vicario e al iudice del maleficio e alle loro corti, ogni maleficio, omicidio et excesso, che si commettesse nelle loro contrade o bracci, con sangue o senza sangue, e ogni briga, zuffa e romore et anco giuco di pugna, che si facesse nelle dicte contrade, di dì o di notte; cioè li ditti malefici, omicidi, excessi, brighe, zuffe infra 'l terzo dì, dal dì che si commettessero, a pena di lib. cinquanta di denari lucchesi di buona moneta alli consoli o consolo di quella contrada o braccio, et di lib. cento della dicta moneta alla contrada o braccio là u' si facessero o comettessero. E li romori e giuchi di pugna siano tenuti di dinontiare incontenente che si facessoro o comettessero, alla dicta pena, a loro e alle contrade e bracci la u' si facessero o comettessero.

Anco che li dicti consoli, e ciascuno vicino delle dicte contrade e bracci, siano tenuti e debbiano prendere ogni malfattore che commettesse o facesse alcuno delli ditti malefici,

omicidi, excessi, brighe, zuffe o romori, di dì, cioè dalla campana del dì in fine al terzo suono della sera, et pilliati rapresentarli e metterli in forza del ditto messer lo Vicario o judice del maleficio, alle soprascritte pene, come disopra dichiarato è.

Anco che li ditti consoli siano tenuti e debbiano dinontiare al dicto messer lo Vicario ogni ribello e sbandito, e ogni persona di mala conditione e fama, che alle ditte contrade o bracci venissero e stessoro, incontenente come ellino quine aparisseno, alle ditte pene come di sopra dichiarato è.

Anco che ciascuna delle ditte contrade e bracci debbia avere suo proprio consolo, lo quale stia e abiti in quella contrada o braccio, là u' elli fi consolo. Et che alcuna persona non possa nè debbia esser consolo, se non solamente d'una contrada o braccio là u' elli abitasse, e non di più, a pena di lib. cinquanta alla contrada o braccio che contrafacesse, e di lib. XXV a quella persona che fosse consolo più che di una contrada o braccio, et di lib. X a quello consolo lo quale abitasse fore di quella contrada o braccio onde elli fosse consolo. E le soprascritte pene siano più o meno ad arbitrio di messer la Podestà e del dicto suo Vicario.

60 *20 Luglio 1336.*

Da parte del Vicario di messer lo Podestà;

Bandisce che qualunco persona della città di Lucca o del contado o borghi e soborghi, volesse dire e mostrare alcuna cosa buona e utile a mettere e agiungere in nelli Statuti del Comune di Lucca, li quali presentialmente si fanno, o volesse dire o mostrare che alcuna cosa de' detti Statuti per lo milliore si dovesse traere o cassare, diano per scripto dinanzi alli statutari sopra ciò diputati, li quali domorano in casa de' signori Antiani, infra il terzo die.

61 *16 Agosto 1336.*

Bandisce da parte di messer lo Capitano de la città di Lucca;

Che neuna persona cittadino nè forestieri, de' borghi o soborghi, nè del distrecto, nè del contado di Lucca, di qualunqua conditione sia, possa nè debbia portare alcuna arme offendevile, nè difendevile, alla pena che si contiene ne li Statuti del Comune di Lucca, non costante (*sic*) alcuna licentia da qui in dietro data, o in qualunqua modo conceduta per qualunqua persona sia, se non quella che fosse per la forma delli statuti conceduti per armi difendevoli.

Anco che ciascheduno soldato da piè e da cavallo del Comune di Lucca, o che sia al servigio del Comune di Lucca, di qualunque soldo sia, si debbia fare scrivere allo officiale de la guardia, e farsi dare al decto officiale la bollecta come elli sia soldato, altra mente si procedere' contra lui, non obstante che soldato fosse, per quell' arme che li fosse trovata, secondo la forma delli Statuti del Comune di Lucca.

62 *26 Agosto 1336.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuna persona di qualunqua conditione sia, possa stare e venire alla città di Lucca, e suo contado distrecto e forza, liberamente e siguramente, e quinde partirsi a sua volontade otto dì inanzi la festa proxima di messer San Regolo, e lo dì della dicta festa, e otto dì di po la dicta festa, non obstante alcuno debito di Comune o di spetiale persona, per lo quale in del venire alla dicta città o quine stare o partirsi da essa città, non possa nè debbia essere molestato in avere o in persona. Excepto che ribelli e nemici de' nostri signori de la Scala e del Comune di Lucca e sbanditi per maleficio, e quelli contro li quali per malificio si procedesse.

7 Settembre 1336.

Bandisce e dinontia da parte di messer lo Vicario;

Che la fidanza è prolungata in fine al dì della festa di Santa Croce proxima che viene, e un dì di po la decta festa e quelli dì.

63 *31 Agosto 1336.*

Bandisce da parte di messer lo Capitano;

Che ciascuno cittadino e forestieri, da cavallo e da piedi, salvo che' mille li quali sono deputati alla guardia de la città, debbia stare apperecchiato d' arme e di cavalli, sì che li cavallieri al primo suono de la campana ghibellina de la torre di Cortina a martello, e 'l populo al primo suono de la campana di san Michele a distesa, siano armati e apparecchiati. Et al secondo, ciascuno da cavallo sia nella piazza di Cortina, e quelli da piedi nella piazza di san Michele alle loro insegne. Et al terzo, ciascuno debbia seguire le insegne de' nostri signori, in quelle parti ov' elle andranno, a quella pena che 'l detto messer lo Capitano toller volesse. Al nome di Dio e di messer san Giorgio e di vittoria e d' allegrezza, e danno e morte de' nostri nemici.

64 *2 Settembre 1336, paucum post tertiam.*

Bandisce da parte di messer lo Capitano;

Che ciascuno cittadino da cavallo e da piè, salvo che' mille, li quali sono deputati alla guardia de la città, incontanente debbia esser colle loro armi su la piaza di san Michele in mercato, per seguire le insegne de' nostri signori in quelle

parti ove andranno, a quella pena che volesse loro imporre in avere e in persona a suo arbitrio. Al nome di Dio.

65 *2 Settembre 1336, ad nonam.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuno cittadino da cavallo e da piede, salvo che' mille deputati alla guardia, incontanente, al primo suono de la campana di san Michele a distesa, debbia seguire le insegne de la sua porta, et andare in della presente oste con pena del piede, e ugn' altra che volesse tollere. Sappiendo che la famillia anderà cercando, e che la candela è posta alla porta.

66 *2 Settembre 1336, ad vesperas.*

Bandisce da parte di messer lo Capitano;

Che tucti quelli cittadini, li quali sono del secondo nomero de' mille, incontenente debbino andare colle loro armi ne' borghi della città e rapresentarsi dinanzi alli officiali a ciò deputati, a quella pena e bando che volesse loro tollere in avere e in persona a suo arbitrio. Sappiendo che si farà incontinente la richiesta, e nondimeno la famillia andrà cercando per la città.

67 *11 Settembre 1336.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario, che

Tutti quelli de la città di Lucca borghi e sobborghi, li quali non sono stati nel proximo oste facto sul poggio del Cerruglio del prezente mese di Septembre, debbiano avere fatta ogni loro defensione dinanzi al dicto messer lo Vicario

nel palagio di san Michele, di qui a cinque dì proximi che verranno; sappiendo che, dal terme inanzi, non serenno intesi ad alcuna loro defensione, e seranno puniti e condennati secondo li loro defetti.

68 *13 Settembre 1336.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuna persona debbia avere pagato la sua imposta del sale in mano del camarlingo a ciò, deputato in palagio di san Michele, di quì ad cinque dì proximi, e seràlli dato lo sale. Sappiendo che qual non pagasse infra lo dicto terme, non li sere' dato lo sale e sere' costretto a pagare.

69 *19 Settembre 1336.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuna persona debia aver pagato la sua imposta del sale in mano del camarlingo a ciò deputato, in palagio di san Michele, di qui a sabato proximo che viene, per tutto dì e termine perentorio. Sappiendo che chi non pagasse in lo dicto termine sarà costretto a pagare la detta imposta col quarto più, e no li sare' dato lo decto sale.

70 *20 Settembre 1336.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che neuna persona ardisca overo presuma di pilliare nè pilliare fare, nè impedire nè molestare per alcuno debito di comune, overo di spetiale persona, alcuna bestia caricatoia, overo buoi, overo vacche da carro, e conductori et guidatori

delle decte bestie e buoi e vacche, in della città di Lucca, borghi e soborghi, nè in delle sei millia, u vero di quelle delle vicarie, distretto e forza, vegnendo, andando e stando alla città di Lucca e di fuore, di qui alla festa d'Ognesanti, e più a sua volontà; a pena di XXV libre e restitutione delle decte bestie, e delli omini che conducessero le sudecte bestie.

71 *22 Settembre 1336.*

Bandiscasi da parte del Vicario di messer lo Capitano;

Che alcuna persona, la quale ae avuto sale o debbia avere della prezente imposta, nè altra persona di qualunque parte o conditione sia, non possa nè debbia vendere nè comperare in deposito, dare, portare o tramutare, o portare o tramutare fare, prestare o ricevere, o in alcuno altro modo trasferire in altrui, nè altri sofferire che in lui traslato sia, alcuna quantità di sale, di qualunqua sale sia, o altra cosa operare o consentire o permettere per alcuno modo o colore o ingegno quesito, lo qual si possa per alcuno modo pensare esser fraude o pregiudicio della Dovana di Lucca, o contro li statuti della Dovana, in alcuno modo venire senza licenza, poliza e suggello della Dovana, a pena di libre X per ogni staio, e di perdere lo sale, e quello in su che si portasse, e più e meno ad arbitrio di messer lo Vicario, considerato il difetto. E ancora, se tale fosse o paresse il difetto al detto messer lo Vicario, a pena del piè al maschio et a pena alla femina d'esser frustata, lo quale e la quale in alcuno caso alle predette cose contrafacesse. Et che sopra ciò, li officiali sopra ciò deputati, possano per inquisitione e denuncia publicamente et in segreto sommariamente e per ogni modo procedere e uzare arbitrio, com' è piacere loro, e punire e condennare come a loro parrà; li quali officiali sono a ciò specialmente ordinati, e farannosi mostrare ragione della detta imposta del sale. Et a ciascuna persona sia licito di dinonziare chi con-

trafacesse, senza essere in nel processo lo suo nome dichiarato e seràlli tenuto credenza, e arà la meità della valuta del sale e della condennagione, secondo la forma dello statuto della Dovana.

72 *16 Novembre 1336.*

Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che ciascuna persona di qualunqua conditione sia, lo quale ae pallia o fieno o altro strame fuore de la città di Lucca o de' borghi, quella debbia avere messa, oggi per tutto dì, nella città overo ne' borghi; sappiendo che dal termine inanzi sare' conceduto di poterne prendere, e niente meno, in quello che rimanesse, sarebbe messo lo fuoco.

73 *20 Novembre 1336, mane.*

Bandisce da parte di messer lo Capitano;

Che tucti li cittadini, li quali non sono del numero de' mille deputati alla guardia della città, incontenente colle loro armi debiano andare ne' borghi de la città a rapresentarsi dinanzi alli officiali del detto messer lo Capitano, a quella pena che a lui piacesse di tollere a chi fusse trovato nella città, così in avere come in persona, e considerato la conditione della persona. Sapiendo che la richiesta si farà incontenente ne' detti borghi, e la famillia anderà cercando per la città, e non se ne riceverà scusa nè difensione alcuna.

Cioè Porta di Borgo, a s. Iacopo alla Tomba.
S. Fridiano, a s. Leonardo.
S. Piero, alla fossa del tacco.
S. Donato, al luogo de' frati minori.
S. Gervasio, all' antiporto del borghicciolo.

E che tutti li mille debbiano essere alli loro cantoni colle loro armi a quello medesimo bando.

74 *22 Novembre 1336.*

Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che tucti quelli che sono nel nomero de' mille, incontenente debbiano essere alle loro poste de la città, colle loro armi, e che li altri tucti debbiano essere ne' borghi colle loro armi alle poste che sono loro ordinate; e che tucti li balestrieri, ai quali fue comandato che dovessero essere alle poste delle mura e de' borghi, incontenente debbiano essere a quelli luoghi, a quella pena che tollere volesse. Sappiendo che la richiesta si farà incontenente, e la famillia anderà cercando.

75 *6 Dicembre 1336.*

Bandisce da parte del Vicario di messer lo Capitano;

Che tucti quelli del pivieri di Lammari, di Lunata e di san Paulo, e de le loro cappelle, debbiano tornare imantenente in loro comuni, e fare le loro guardie usate. Sapiendo che chi non vi tornerà verrà privato della imunità conceduta a loro per lo Comune di Lucca.

76 *11 Gennaio 1337.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer lo Capitano;

Che tucte quelle persone o vero comunanze, le quali sono segate o vero condannate per l'oste del Cerrullio, facto del proximo passato mese di Septembre, o per le andate de' marraioli d' Altopascio et de' guastatori da Pontremoli, facte del proximo passato anno, possano avere pagato le loro seghe

e condennagioni, in mano del camarlingo a ciò deputati, nella Corte della exactione, di qui a sei dì proximi che verranno, senza la pena del quarto, e termine perentorio. Sappiendo che dal termine in anzi, seranno costrecti a pagare le dicte seghe e condennagioni, col quarto più.

77 *13 Gennaio 1337.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuna persona sbandita o condannata, la quale non ae facto cassare la sua condennagione o bando, secondo la forma de lo stantiamento facto a die xvij di Giugno proximo passato, quello debbia fare cassare di qui ad uno mese proximo che verrà e perentorio, secondo la forma de lo stantiamento. Sappiendo che dal dicto termine in anzi non are' lo benefitio del dicto stantiamento, et procederèsi contra loro, secondo la forma del loro bando et condennagione.

78 *12 Febbraio 1337.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuno sbandito, o comune, università, o singulare, per lo libro del alfabeto, in alcuna somma o quantità di pecunia, si possa e debia fare cassare del suo bando, di qui ad uno mese proximo, pagando per sega denari duodeci di buona moneta per ciascuna libra del suo bando, fine in libre cento. E se 'l bando passasse la dicta somma di libre cento, paghi da inde in su, ad ragione di denarii sei di buona moneta per libra. Sì veramente che tucta la dicta sega non passi nè possa passare libre dodici et soldi diece di buona moneta.

Item, che ciascuno sbandito, o comune, università, o singulare, per lo dicto libro, in persona et in avere, o in persona tanto, si possa e debia fare cassare del suo bando

di qui al dicto termine, pagando per sega denari sei di buona moneta per libra, sì come se fosse sbandito in libre cinquecento: salvo che, se fosse sbandito per lo dicto libro per maleficio di rubarìa, incendio od omicidio, paghi tale sbandito per sega libre XXV di buona moneta, e serà cassato del suo bando. E la dicta sega non abbia luogo nelli sbanditi per ribellione, o vero per tradimento, nè in alcuno che scripto sia tra li ribelli nel libro de la Corte de'Rebelli, o nella Camera del Comune di Lucca.

Anco che se alcuno si vuole opponere alla cassagione di alcuno de dicti bandi, comparisca dinanzi a' notarii de la guardia de' bandi et de' libri di camera, infra otto dì proximi, a dichiarare contra cui si vuole opponere, e la ragione e 'l perchè. Altramente dal termine in anzi si procedere' secondo l' ordine che detto è, e cassagione de' bandi, non obstante che pace non si producesse, o vero altra contraditione di alcuno.

79 *14 Febraio 1337.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che niuno omo o garzone, grande o piccolo, di qualunque conditione sia, ardisca o presuma giocare ad alcuno giuoco di brincolare o di furlare, a bianco e nero, o a righinetta, a pena libre X, per ciascuno che contrafacesse; e sia tenuto lo padre per lo filiuolo, e il manovaldo per lo pupilo, non obstante che avesse licentia da'proventuali della baractarìa.

80 *3 Aprile 1337.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario, che

Ciascuna persona, la quale non ae pagato le imposte o seghe, a lui facte da poi in qua che la città di Lucca fu sotto

la signoria de' nostri signori de la Scala, quelle debia avere pagato di qui a quindici dì proximi, senza alcuna pena di quarto. Altramente, dal termine inanzi, sia licito a ciascuno dinonziare de' beni soccelati di chi non avesse pagato, et avrà lo dinunziatore la quarta parte di quello, che per la sua dinuntia perverrà in comune, fine in della somma che si dovesse pagare.

Anco che ciascuna persona, a cui fue o imposta serà da qui inanzi alcuna imposta o sega, quella debia pagare, infra lo termine o termini che si assegneranno, altramente, dal termine o termini che si assegnassero, inanzi, serà lecito denontiare de' beni soccelati di quella persona che non pagasse, et avrà lo dinunziatore la quarta parte che di quello che per la sua dinunzia perverrà in comune, in fine in della somma che si dovesse pagare.

Anco che a quelle che non pagassero le imposte o seghe, come dicto è, non li sia facto ragione in dimandare in alcuna corte de la città o del contado di Lucca, fine a tanto che non ae pagato le dicte imposte o seghe.

Anco che a ciascuno sia licito dinontiare de' beni delli sbanditi o condannati in della Corte del maleficio, e per li cinque casi, et avrà la quarta parte di quello che per sua dinontia, infine in della somma del bando o condennagione, farà pervenire in comune.

81 *11 Aprile 1337.*

Bandisce da parte dello Officiale deputato sopra questi capitoli.

Che neuna donna o femma, di qualunqua stato o conditione sia, ardisca o presuma portare in capo o adosso alcuna perla, in casa o fuore di casa, socto pena di perdere le dicte perle, et oltra ad pena di libre dieci per ciascuna volta; e 'l marito sia tenuto e possa essere costrecto per la moglie, la quale pena si debbia computare in della sua dote, et intanto

la dota della dicta donna si intenda essere menimata. E se fusse tale che marito non avesse, la dicta pena sia tenuto di pagare lo padre della dicta femmina, o vero quelli in cui manovaldia o podestà fusse de' beni e della parte della dicta femina.

Anco che non possa avere o portare in capo, in casa o fuore, ghirlande o altra generatione di ornamenti di capo, la quale passi la valuta di fiorini tre d'oro. Sì veramente che neuna perla portino, sicome dicto è, alla soprascritta pena, la quale si debbia tollere per lo soprascritto modo et forma.

E le predicte cose non si intendano a bende, treccioli, cordelle, o trecciere di seta, le quali si possano portare senza pena, sì come a loro piacerà.

E cotale ghirlanda o corona sopra conceduti si debbia marchiare.

Anco che neuna donna o femmina, sì come dicto è, possa portare alcuna cintura di qualunque nome o condictione sia, la quale passi la valsuta di fiorini quactro d'oro, socto le dicte pene et modi, e la quale cintura si debbia marchiare.

Anco che neuno orafo della città di Lucca, borghi o soborghi, o alcuno altro che abiti in della città di Lucca, ardisca o presuma fare o fabricare alcuna cintura d'oro e di ariento, la quale passi la valsuta di fiorini quatro: et sian tenuti li orafi ponere in della fibbia o guspello la valsuta della fecta e dello ariento, a pena di libre X per ciascuno et ciascuna volta.

Anco che neuna donna o femina possa o presuma portare alli loro mantelli, o panni, pelli, nè cappapelli, per alcuno modo o ingegno, alcuno fornimento di oro o di ariento o di altro metallo;

Salvo che alle cappapelli, con le quali sogliono le donne cavalcare, si possano ponere, per quelle affibbiare, affibbiature di octone socto le simile pene.

Salvo che possano portare senza pena li loro mantelli et panni et cappapelli, con quelli fregi tessuti di oro et di ariento filato, sicome avàle sono in de' panni già facti.

Et se advenisse che in luogo de' fornimenti di oro o di

ariento, o d'altra generatione di metallo, voglia ponere fregi, possa ponere o ponere fare fregi di oro o di ariento filati, infine in somma di valsuta et di stima di soldi dieci di buona moneta, per ciascuno braccio, unde cotali fornimenti si levasseno.

E a ciò che fraude alcuna non si commetta, ciascuna femina, la quale cotali panni fregiati già facti ae, sia tenuta e debbia quelli marchiare fare, per lo officiale a ciò diputato, di quie a uno mese proximo. Altramente non possan quelli panni portare, alla dicta pena. Sì veramente che quelli drappi, li quali si trovasseno già marchiati in del tempo di messere Simone Filippi, si possano senza pena portare sì come sono, senza alcuna altra marchiatura di nuovo fare.

In delli panni che veramente si faranno di nuovo, neuno fregio o fornimento di oro, o di ariento o d'altra generatione di metallo, si possa ponere o portare. Salvo che licito sia a ciascuno profilare e far profilare li suoi panni, sì come a lui piacerà, di fregetto, sì veramente che ponere non si possano ternette alla dicta pena.

Et salvo che le donzelle, fine a tanto che ne saranno andate a marito e fine che saranno amantate, possano portare in delli suoi panni, dalla cintura in su, fregi, in delle spalliere et maniche o maniconi del corsetto et della gonnella, per giro tanto, di stima di soldi dieci di buona moneta per ciascuno braccio. Sì veramente che sieno fregi semplici et non doppij, et salvo che ciascuna femina possa portare, per modo di affibbiatura da pecto della guarnaccia, ciò che vuole, sì che non siano perle, fine in valsuta di soldi quaranta di buona moneta, e possano portare boctoni di ariento o indorati alle maniche della gonnella.

Anco che neuna femina, o donzella non maritata, si possa vestire di nuovo alcuno panno nuovo, la cui canna passi valsuta di libre octo di buona moneta, a pena di libre venticinque per ciascuna e ciascuna volta, la qual pena si debbia pagare per lo modo soprascripto.

Anco che neuna femina maritata possa di nuovo vestire alcuno panno, la cui canna passi la valsuta di libre quindici di buona moneta, socto le dicte pene et modi.

Ma sia licito alle donzelle, fino a tanto che saranno amantate, portare panni vecchi raccamati et intalliati, senza pena, sì come li piacerà, e sopra li panni nuovi, ponere verghe e trecciuoli di sendado o di seta.

Anco che neuna donna o femmina amantata possa portare alcuni panni, in casa o fuore di casa, se non d'uno colore, o meschi o vero vergati o scaccati o dimezati, di panno di lana, oltra la valuta predicta. Sopra li quali panni, o altri, non si possa o debbia fare alcuna novità di alcuna intalliatura o raccamatura, o di sendado o di trecciolo o d'altre cose, et le predicte cose si extendano alli panni che si faranno et non a' panni facti, socto le simile pene et modi.

Panni veramente di seta semplici, sì come si texeno, senza alcuna novità di intalliatura o raccamatura, si possano fare, avere e portare senza pena.

E possasi portare giubbe di uno colore, o dimezate, affectate, e ponere sopra quelle, verghe o trecciaiuoli di seta o di sendado.

Anco che neuna donna o femina, di qualunqua conditione sia, ardisca o presuma di nuovo fare o far fare o vestire di nuovo alcuna robba di seta, di due guarnimenti tanto, la quale passi la valsuta di libre sexanta di buona moneta, a pena di libre XXV, la quale si debbia pagare per li modi soprascripti.

Et queste cose si intendano in de' panni che si faranno, e non in quelli che sono facti, li quali marchiare si denno, o marchiati sono, sì come dicto è di sopra.

Anco che neuna femina o donna, di qualunque conditione sia, ardisca o presuma di nuovo fare o far fare, o di nuovo vestire alcuno mantello, o alcuni panni di vegliuto, socto la dicta pena e modo.

E queste cose non si intendano in delli mantelli o panni facti, li quali si denno marchiare, o sono marchiati, sì come dicto è.

Anco che neuna donna o femmina, la quale passi etade di anni nove, ardisca o presuma portare alcuni panni ragguzzati, o bistalliati; et non si intendano panni raguzzati o bistalliati, li quali fusseno diricìti in delle costure tanto, socto le simili pene et modi.

E queste cose abbiano luogo in delli panni che si faranno di nuovo, et non in de' già facti.

Anco che neuna femmina, di qualunqua conditione sia, possa, ardisca o presuma, portare per terra, o erpicare o stracinare alcuni panni, li quali si portano in dosso, oltra uno braccio e mezzo.

E le predicte cose luogo abbiano in de' panni che si faranno, e non in quelli che sono già facti et marchiati, sì come dicto è di sopra, socto le dicte pene et modi.

Anco che neuno costore o costrice o altra persona, possa o ardisca panni, li quali sono di sopra vietati, talliare, cucire o lavorare, o taliare o cucire fare, per sè, o altra persona, in cictà o di fuore, ad alcuni o per alcuni cictadini di Lucca, o per altrui, contra la forma sopradicta, a pena di libre venticinque per ciascuno capo di panni, e ciascuno contrafacciente.

Anco che nulla femina, di qualunqua conditione sia, possa, ardisca, o presuma avere et portare in dosso o sopra sè, se non uno vaio, socto le dicte pene e modi.

Anco che neuna donna o donzella, la quale passi la etade di anni septe, ardisca o presuma farsi calsare ad alcuno calsoraio o calsaiolo, nè alcuno fante d'alcuno di loro, a pena di soldi cento; la quale si debbia tollere alla dicta donna o donzella per ciascuna volta. Et che neuno calsoraio o calsaiuolo, nè loro fanti, ardiscano o presumano calsare alcune donne o donzelle, contra la predicta forma, a pena di libre XXV per ciascuno e ciascuna volta, et lo maestrò sia tenuto per lo fante.

Anco che ad alcuna messa di congiunto, che si farà per alcuno modo, non si possano dare, porgere, o dispensare ad alcuna persona, alcuni denari, se non solamente alla sposa uno popolino per offerire, et non più, socto la dicta pena.

Anco che alcuno sposo non possa donare, per sè o per altra persona, alcuna cintra, fecta o scaggiale, o alcuna generatione di cintura o borsa, la quale passi la valsuta di fiorini due, o denari, nè alcuna altra cosa, innanzi lo menare della sua sposa, o ad altra persona per le, a pena di perdere

cotale dono, e di libre venticinque per ciascuno e ciascuna volta. E le predicte cose non si intendano de' donamenti, li quali si solliono fare per modo di antefaito o donagioni per le nosse. Nè anco si intendano in quelle cose le quali lo marito, o vero da parte del marito, si mandano alla sposa in della vigilia del menare, con le quali la sposa ne viene vestita et ornata a marito: sì veramente che non passino la forma e modo della presente ordine.

Anco che li donamenti, li quali si mandano da parte della moglie a casa del marito, quando la moglie si mena, si portino in de' coffori o casse, sì che vedere non si possano, a pena di libre X a ciascuno che contrafacesse; e che dare non si possano se non due coffori et uno cofforetto, di stima e valsuta, intra coffori et cofforetto, di fiorini tre al più, socto la dicta pena.

E possa che la sposa ne sera venuta a casa del marito, lo dicto donamento non si possa mostrare palese infra le donne, lo dicto die.

E che la dicta sposa, o altra persona per le, non possa donare per sè, o altri per le, alcuna cosa al suo socero, fratelli o sorore del marito, o alcun altra persona de la casa o famiglia del dicto marito, a pena di libre XXV, et di perdere le dicte cose.

Anco che nulla femmina, o fanciulla o vero maritata, quindunqua sia, o vero della città di Lucca o d'altronde, la quale a Lucca dimori, possa e debbia andare a cavallo per la città o borghi, o sobborghi, se non con due compagni tanto, a pena e socto pena di libre V a ciascuno che contrafacesse; la quale pena sia tenuto di pagare quelli, de la cui casa cotale femmina escisse.

E simile pena patisca quelli che le accompagnerà.

E ciascuno che le, e loro dinontierà, abbia la meitade de la pena, e siali tenuto credentia.

E le predicte cose non si extendano a fanciulle o femmine le quali si menano a marito, o ricorteiasseno, le quali ne' dicti tempi possano essere a compagnate senza pena, con quantunque vogliono.

Anco che neuna donna o femmina, di qualunqua conditione sia, ardisca o presuma portare in dito se non due anella, a pena di libre X per ciascuna volta; ma sia licito in dell'uno portare perla.

Anco che neuna femina, di qualunqua conditione sia, excetto che converse, pinsocore, monache e persone religiose, possa o debbia andare per la città, borghi e soborghi, con mantello in capo, se non quando piove, e alora possa in capo portare la lemba del mantello; a pena di lib. X per ciascuna che contrafacesse, e per ciascuna volta.

Salvo che le femmine, le quali vedove remanesseno, lo die che si soppellisse lo marito suo, o vero lo die che si facesse lo pianto del suo marito, possano portare mantello in capo senza pena in qualunqua modo.

Anco che neuna fante o servente ardisca o presuma portare in capo alcune matasselle, o capellatura, se non de' suoi propri capelli, nè trecciere di seta o di filugello, nè alcuna benda di seta, di qualunqua valsuta sia, nè di lino, la quale passi valsuta di soldi venti, nè torchietto di alcuna benda in fronte, a la pena infrascripta.

Et che neuna fante o servente possa o debbia portare panni scollati, ultra lo modo che a loro si conviene.

E che non possa o ardisca fare, o far fare di nuovo panno alcuna guarnaccia o gonnella o altra generatione di panni, del qual panno la canna passi pregio di libre iiij di denari lucchesi: lo quale panno sia di uno colore, o meschio, et non di altra maniera, alla infrascripta pena.

Et che non possa avere o portare alcuni panni erpicanti, o giubba nè fecta o cintura, in della quale, o sopra la quale, sia oro, o ariento; nè alcuna fecta, o cordone di seta, nè borsa di seta, nè pianelle, nè soccoli profilati di oro o di ariento o vero orpello, nè boctoni d'ariento, nè contrafacti, nè smalti alla guarnaccia, a pena di libre X per ciascuna e ciascuna volta, la quale contrafacesse in ciascuno de' soprascripti capitoli che di loro parlano.

E quale la dicta pena infra X die non potesse pagare, sia frustata per la cictà.

Questo medesimo, per tucte le cose, si intenda di tucte e singule femine che dimorano per sè in alcuna casa conducta, le quali non ànno marito, e le quali tegnono o ànno bagascio, contra le quali provare si possa. Et intendasi piena prova, se si prova di pubblica fama per quactro omini di buona condictione et fama.

E questo capitolo non si extenda a vedove o fanciulle che viveno onestamente.

82 *2 Maggio 1337.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuna persona, a cui è facta imposta de la presente distributione di grano, debbia quella avere pagata, di qui a cinque die proximi che vegnono, in mano del camarlingo a ciò deputato, a pena del quarto piuo, e di non avere lo grano.

83 *4 Giugno 1337.*

Bandisce da parte di messer lo Capitano;

Che ciascheduno cittadino e forestieri, da cavallo e da piè, salvo che' mille che sono deputati alla guardia della città, debbia stare apparecchiato d'arme e di cavalli, sì che li cavalieri al primo suono della campana della torre di Cortina a martello, e 'l populo al primo suono de la campana di san Michele a distesa, siano armati et apparecchiati; et al secondo, ciascuno da cavallo sia nella piazza di Cortina, e quelli da piè nella piazza di san Michele, alle loro proprie insegne; et al terzo, ciascuno debba seguire la persona et le insegne di messer lo Capitano, in quelle parti la u' vorrà andare, a quella pena che tollere volesse; Al nome di Dio, et di messer san Giorgio, et onore et stato del sancto Romano

Imperio, e de' nostri Signori, e male, morte et structione di tucti' nostri nemici.

84 *10 Giugno 1337.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascheduna persona, la quale porteràe, o portare vorràe, da oggi in anzi, alcuna vectuallia o grassa al presente oste del Cerrullio, quella possa portare e fare portare alla dicta oste liberamente, senza pagare alcuna gabella, avendo la poliza dal Fondaco di Lucca, et quella rappresentando a fondaco in della dicta oste del Cerrullio, dinanzi alli officiali a ciò deputati.

85 *11 Giugno 1337.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascheduno cittadino, contadino et forestieri, lo quale è tenuto d' andare in del presente oste, incontanente debba andare et rappresentarsi in quello, dinanzi alli officiali a ciò deputati, a pena di libre XXV al cittadino, e di libre X al contadino e al forestieri, e più, ad arbitrio di messer lo Vicario; et ogni persona possa dinonziare chi contra facesse, et arà la metà del bando, e seràlli tenuto credenza.

86 *16 Giugno 1337.*

Bandisce da parte di messer Azzo da Correggia;

Che ciascheduna persona vada, esca, e possa scire de la città, de' borghi et de' soborghi di Lucca, et andare a fare delli suoi facti, come più li piace, abbiendo in prima la licentia

e la bolletta dallo officiale della Guardia di Lucca. Sappiendo che la bolletta no li costerà, et per quella non pagherà niente, e che neuna persona, senza la dicta bolletta, possa scire dalla dicta città, borghi et soborghi, in quella pena e d'avere et persona, che piacesse a messer Azo di tollere a colui che contrafacesse.

87 *23 Giugno 1337.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuna persona, a cui è facta la presente imposta de' fiorini per pagare li soldati da cavallo et da piè, e per rendere la prestanza facta del mese di Magio proximo passato, quella debbia avere pagato infra lo terzo die in mano de' camarlinghi a ciò deputati, a pena del quarto più.

88 *23 Giugno 1337.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuno contadino delle sei millia debbia avere renduto lo suo afficto del grano, di qui a cinque dì proximi, sappiendo che dal termine in anzi, per quello afficto, seranno costretti in avere et in persona.

89 *25 Giugno 1337.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuna persona de' pievieri di s. Gennaio, Segromigno, Marlia, san Brancatio, Lammari, Lunata et s. Paulo, e ciascuna altra persona, che ae o ricollie ne' dicti pievieri alcuno afficto o rendita di grano, quello debbia avere segato

e messo in città o ne' borghi, di qui a giovedì proximo per tucto dì, a pena di libre L per ciascuno. Sappiendo, che dal termine in anzi, si concederà a catuno di potere lo dicto grano segare e regare, e farne a suo volere.

90 *26 Giugno 1337.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuna persona de la città di Lucca, la quale à pagato lo presto a loro imposto, possa compensare quello presto, in quella quantità per loro pagata, in la presente imposta a loro fatta, in fine in quella quantità che paga lo presto; e se oltra quella quantità niente dovesse ricevere, possa compensare per qualunqua altra persona che dovesse pagare la dicta imposta.

91 *26 Agosto 1337.*

Bandisce da parte di messer lo maggior Syndaco;

Che qualunque persona volesse dire nè apponere alcuna cosa a ser Lippo del Dolce, il quale è stato maiore Officiale de le Vie, et a ser Meo Puccini di Pistoia, il quale è stato maiore Officiale de' Rebelli et executore del decto comune, comparisca denanti dal dicto syndaco e da la sua corte, di qui a V dì, co la sua petitione e lamentanza.

Anco che qualunque persona vole dire nè adimandare a ser Giovanni del Maestro Nese, il quale è stato notaio al Fondaco, che comparisca nel decto termine; sapendo che, dal decto termine innanti, non seriano entesi.

92 *6 Marzo 1338.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che qualunqua persona ae a pagare alcuna cosa al Comune di Lucca, per cagione della imposta del sale facta del mese di Septembre di M.cccxxxvi, o per le seghe o condepnagioni facte per cagione dell'oste dal Cerruglio, facto del decto mese et anno, o per le imposte del grano e de' fiorini, facte dall'anno proximo passato, o per la guardia de' borghi, facta lo decto anno proximo passato, quella debbia avere pagato, sensa pena del quarto, di qui a cinque dì proximi, e averanno ogni beneficio che ànno li altri che pagano infra li termini assegnati. Sappiendo che le decte seghe, condepnagioni e imposte si venderanno a incanto, con la pena del quarto e con altre pene, che sopra ciò sono ordinate.

93 *11 Giugno 1338.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuno sbandito o condepnato, lo quale non avesse facto cassare lo suo bando o condepnagione, secondo la forma delli stantiamenti sopra ciò altra volta facti, quel bando e condepnagione possa far cassare di qui a kal. Lullio proximo che vene. Sappiendo che la sega fatta sopra' bandi e condapnagioni, è prolungata fine alle dicte kalende. E non si prolungherà più.

94 *1 Novembre 1338.*

Fa bandire e notificare messere lo Vicario;

Che quale comune e università del contado, distrecto e forza di Lucca, di qui innanti sufficiente mente drà pagatore di pagare al Comune di Lucca, per tempo di uno anno, incominciando dal dì della pagarìa, tutto quello, che quel comune e università fusse tenuto pagare al comune di Lucca, in nel dicto tempo di uno anno, per la tallia de le cinquantasettemila, per le paghe de' pedoni, per le imposte del sale, ai tempi che ordinasseno, e per le condepnagioni o vero punti d'oste e andate, che si facesseno per lo modo usato, a ragione di soldi V per die. E non possa quel comune, nè li omini e singulari persone di quel comune, in avere o in persona esser gravato, constrecto o molestato per alcuni officiali o exactori del Comune di Lucca, o per loro messi, berrovieri o famigliari, tucto lo ditto tempo di uno anno, per la dicta tallia, paghe di pedoni, imposte di sale e condennagioni d'osti, o vero per alcuna di quelle o per cagione di quelle, nè per alcuno salario o mercede d'alcuno officiale o di exactore, famigliale o di messo. Se non ad instanza del pagatore, cioè per quella quantità tanto, la quale il dicto pagatore avesse pagato per quello comune, per lo quale fusse intrato pagatore.

Anco che ciascuna persona del contado e della forza di Lucca, lo cui comune e università arà data la dicta segurtà, possa venire alla cictà di Lucca con vectualia, e quine stare e quinde partirsi liberamente, e segura mente in avere e in persona, non obstante alcuno de' soprascritti debiti del Comune di Lucca, e debiti di singulari persone.

E quale officiale, exactore, familliale, berrovieri o messo contrafacesse, serà punito de facto per lo maggior Sindico del Comune di Lucca, secondo la forma delli stantiamenti sopra ciò facti, perciò che così è stantiato e ordinato.

95 *1338.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario della Vicaria di Camaiore;

Che neuna persona maschio o femina della decta vicaria o abitante in della decta vicaria, ardisca o presuma per alcuno modo biastimare Dio o beata Vergine Maria, o vero santi e sante di Dio, in alcuna parte o in alcuna ecclesia vel cimiterio, alla pena che si contiene in delle costituzioni della decta vicaria.

Anco che neuna persona, di qualunqua conditione sia, non possa nè debbia portare alcuna generatione d'arme da offendere o da difendere per la decta vicaria. Et che neuna persona della decta vicaria, vel d'altronde, possa tenere o portare alcuna arme, se non dell'arme de' signori della Scala e del Comune di Lucca, e del suo comune, e del suo patrimonio, a pena che si contiene in delle costituzioni della decta vicaria.

Anco che alcuna persona non possa nè debbia giocare ad alcuno giuoco di dadi in alcuna parte della decta vicaria, se non a taule o a scacchi. Et che neuna persona possa nè debbia tener giuoco o consentire.

96 *12 Marzo 1339.*

Bandiscasi da parte dell'Officiale delle Vie della cictà di Lucca et del contado;

Che, conciossia cosa che sia esposto dinanzi da lui per parte di Bartolomeo Paffa cictadino di Lucca, procuratore di Iacchetto, Niccolao, Lando e Ioanni figliuoli che funno inquadirieto di Gaddino Rossi cittadino di Lucca, che 'l chiasso lo quale è posto in del Comune di san Colombano del plebiere di Segromigno, in luogo dicto casa Betti, lungo lo potere di

predicti fratelli, in del comune predicto di s. Colombano da Segromigno, sia dapnoso, perchè facto inabitato e boscoso, sicchè per quello non si puote passare, e non sia utile nè necessario ad alcuna persona; e non passando per quello, per alcuna persona non sinde riceve dapno, et chiudendo quello chiasso è generale utilitade di tutti li omini del decto comune; siccome questo è manifesto et pubblico nel decto comune et delli omini di quello, lo decto chiasso e via fare chiudere et guastare, sicchè per quello più non si vada nè abiti. — E se di questo alcuna persona del decto comune si sente offesa o vero gravato, comparisca dinanti a lui, e serà bene inteso infra jjj die proximi che verranno.

97 *20 Febbraio 1341.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che qualunqua persona ae a pagare alcuna cosa delle imposte o seghe vecchie, le quali funno altra volta reducte alla quarta parte, debbia pagare la dicta quarta parte, di qui a kalende Aprile proximo che vene. Sappiendo che chi così non pagrà, serà constrecto a pagare tucte le dicte imposte o seghe, senza alcuna detractione.

98 *6 Marzo 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale de la guardia;

Che ciascuna persona de la cictà e de' borghi debbia avere pagata la sega della guardia a lui facta, di qui a octo die proximi, in palagio di san Michele, in mano dello officiale a ciò diputato, per lo mese di Gennaio et di Ferraio passati, et di Marso presente, alla pena del quarto più.

99 *30 Marzo 1341.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuna persona, di qualunqua condictione sia, possa venire alla cictà di Lucca, e quin stare, et quinde partirsi liberamente a sua volontà, octo die innanti la pasqua del Sorrexio proxima che vene, et lo dì della dicta pasqua, et octo die di po la dicta pasqua, non obstante alcuno debito di comune, o di spetiale persona, excepto che ribelli et nimici de' nostri signori de la Scala, et del Comune di Lucca, et sbanditi per maleficio, et quelli contra li quali per maleficio si procedesse.

100 *16 Aprile 1341.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuna persona della cictà, del contado, del distrecto, et della forza di Lucca o d'altronde, la quale è o dimora nelle terre della vicarìa di Corellia, le quali si tegnono per messer Francesco Castracane, si debbia et possa partire delle dicte terre, et tornare alla dicta cictà, contado, distrecto, e forsa, liberamente, et securamente in avere et in persona, di qui a viij dì proximi. Sappiendo che chi così tornerà, serà liberamente ricevuto sensa alcuna pena, non obstante che fine a qui sia dimorato nelle dicte terre; et quelli che così non si parteranno, et non torneranno, fine a ora s'intendano et siano ribelli, traditori, nemici, e sbanditi in avere et in persona de' nostri signori della Scala, et del Comune di Lucca, et loro beni publicati, et confiscati alla cammera del dicto comune; et questo non si stenda a ribelli nè sbanditi del Comune di Lucca, li quali sbanditi puonno tornare et pagare la sega a loro ordinata per li stantiamenti sopra ciò facti.

101 *16 Aprile 1341.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuna persona sbandita o condannata, da kalende Luglio di Mcccxl indereto, per maleficio di micidio o per altro maleficio, per lo quale fusse condannata o sbandita in persona, di che fusse facta o si facesse pace legiptima, si cassi et cassare si debbia del suo bando o condennagione, pagando per sega al Comune di Lucca, del micidio commesso in cictadino, o d'altro maleficio commesso in cictadino, o vero per cagione di suoi cose, libre L, et in altra persona libre xxv.

Anco che ciascuna persona sbandita o condannata, da le dicte calende Luglio indireto, per qualunqua altro maleficio, del quale, se pace si richiede, sia facta o si facesse pace legiptima, si cassi et cassare si debbia del suo bando o condannagione, pagando per sega al Comune di Lucca denari xij per libra, fine in somma di libre C de la condannagione o del bando, et da quinde in su, denari vj per libra; sì veramente che la dicta sega non passi somma di libre xx.

Et se fusse sbandita o condannata socto condictione di membro, la dicta sega paghi per la somma che si contiene nel suo bando o condannagione.

Et se fusse sbandita o condapnata absolutamente in membro, et in del suo bando o condannagione non si facesse mentione d'alcuna somma, se la offesa o 'l maleficio fusse commesso in cictadino, paghi per sega libre xxv; et, se in altra persona, libre xviij.

Et se fusse sbandita o condannata in essere frustata, o in esserle talliata l'orecchia, et in del bando o condannagione non si facesse mentione d'alcuna somma, paghi per sega libre v.

Anco che ciascuna persona sbandita o condannata per lo officio del Fondaco, o della Gabella della cictà di Lucca, da le dicte kalende di Luglio in dereto, per cagione di divieto o di fraude commesso, si cassi et cassare si debbia della sua condannagione o bando, pagando per sega al Comune di Lucca

soldi uno per libra, fine in somma di libre cento de la condannagione o del bando, et da inde in su, denari vj per libra; sì veramente che la dicta sega non passi somma di libre xv. Salvo che li sbanditi o condapnati per travecto di sale, siano tenuti di pagare soldi due per libra della condannagione o del bando, in quantunqua somma fusse.

Et tucte le predicte cose si stendano et si intendano ancora alle comunità et università del contado, del distrecto, et della forsa di Lucca, sbandite o condannate, dalle dicte kalende di Luglio indereto, per le dicte cagioni o malefici, o per alcuno di quelli.

Anco che ciascuna persona, comunità, o università sbandita, o condannata, da kalende Gennaio del presente anno indereto, per comandamenti non observati, per le difese, intesimenti, e sequestrationi non appresentate, o altre inobedientie o simili lievi cagioni, per qualunqua officio della cictà, del contado, o distrecto di Lucca, excepto che per maleficio, si cassi, et cassare si debbia della sua condannagione o bando, pagando per sega al Comune di Lucca soldi tre per libra; sì veramente che la dicta sega non passi somma di libre v.

Et tucte et singule soprascripte cose abbiano luogo, et si observino, se li così condannati o sbanditi, le dicte loro seghe aranno pagare, et se de' loro bandi et condannagioni faranno cassare, di qui a kalende Maggio proximo che vene.

Et da tucte le sopradicte cose si exceptano, et exceptati s'intendano, li sbanditi o condannati per li infrascripti malefici; cioè, per rubbaria, assessinio, ribellione, falsitade, incendio, tradimento.

Anco che ciascuno sbandito o condannato, a cui la dicta sega tocca, il quale non vollesse, o non potesse in pecunia la dicta sega pagare, e vollesse per sè, o per sofficiente scambio personevilemente servire in de' luoghi, che seranno diputati per messere lo Capitano o per lo suo Vicario, possa servire et scontare la sua sega a ragione di libre vj di piccoli lo mese, et ad ragione del mese; facciendosi scrivere alli notari della corte del dicto Vicario, et segurando di servire, di qui a octo dì proximi che verranno, quello tempo che monterà la sega sua.

Et quelli che servire vollesseno al dicto modo et non avesseno al presente la pace, possano servire et scontare la sua sega, come dicto è, et possano procurare la sua pace, infra tre mesi proximi che seguitranno di po lo servizio facto, la quale pace avuta infra lo dicto tempo, si debbia cassare della sua condannagione o bando.

Sappiendo che così di tucte le sopra dicte cose è solennemente stantiato et ordinato.

102 *13 Giugno 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale della guardia;

Che ciascuna persona della cictà di Lucca e de' borghi, debbia avere pagata la sega della guardia, di qui a octo dì proximi, in palagio di san Michele, in mano dello officiale a ciò deputato, per li primi sei mesi del presente anno, alla pena del quarto più.

Et che ciascuna persona a cui fusse predato alcuno pegno per la dicta sega, per li mesi di Gennaio, di Ferraio e di Marso proximi passati, quello debbia avere riccolto infra lo dicto terme; sappiendo, che dal terme innanti, le dicte pegnora s' impegneranno.

103 *23 Giugno 1341.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuna persona che riccoglie alcuno afficto di grano, debbia solicitare di riccogliere et di fare recare lo suo afficto in cictà, di qui a octo dì proximi. Sappiendo che dal terme innanti, si concedrà licentia a ciascuna persona, che tollere ne vollesse, di tollerlo per sua propria autorità, et convertire in suo utile; et quello che non si tollesse si publicherà al comune.

Anco che ciascuna persona ch'è tenuta di rendere alcuno afficto di grano, quello debbia rendere di qui a octo dì proximi, a pena di soldi V per ciascuno staio. Sappiendo che dal terme innanti, si drà licentia a quelli a cui è tenuto di rendere l'afficto, di tenerlo et non contarlo in nell'afficto predicto.

Anco che ciascuno a cui serà renduto alcuno afficto di grano, di qui a octo dì, sia tenuto di pagare et dare al suo renditore denari xij per ciascuno staio di grano che renderà.

Anco se alcuna persona avesse ne' tempi passati ritenuto alcuno afficto di grano, quello ritento possa et debbia pagare, staio per staio, in grano tanto, pagando la metà di quello ritento, di qui a octo dì proximi; et dell'autra metà non possa essere constrecto in questo anno. Sappiendo che chi così non pagherà non arà questo beneficio dal terme innanti.

Anco che alcuno grano non si possa intesire nè predare di qui a kalende Ogosto proximo che vene, a petitione d'alcuno; et se alcuno intesimento, o preda fusse facto, o facta, non vaglia nè tegna, salvo che per afficto o per soccita; et se alcuna persona per afficto o per soccita avesse facto, o facesse intesire o predare grano, sia tenuto di fare recare tal grano in cictà, infra viij dì dal dì che lo intesimento o preda fusse facto: altramente cotale intesimento o preda non vaglia nè tegna.

104 *28 Giugno 1341.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che qualunqua persona mecterà o farà mectere in della cictà di Lucca, o in de' borghi, di qui a mezo mese di Luglio, vino, fave, overo olio, averà termine a pagare la gabella di tal vino, fave, o olio, che così si mecteranno, fine a kalende Septembre proximo che vene, dando pagaria in della Corte della Gabella, di pagare la dicta gabella, al terme sopradicto.

Anco che alcuna persona del contado, distrecto et della

forsa di Lucca, non possa essere preso o molestato fine a beneplacito di messer lo Capitano, per alcuni bandi o condannagioni facte, o dati a' comuni del contado, del distrecto, et della forsa di Lucca, per comandamenti non observati, o vero per altre inobedientie, o simili lievi cagioni, nè di cotali condannagioni o bandi fare si debbia alcuna exactione, fine al dicto beneplacito.

Anco che alcuna persona de la cictà, contato, distrecto o forsa di Lucca, non possa essere presa, o ditenuta in persona, di qui a kalende Septembre proximo che vene, per alcuno pecuniario debito di spetiali persone, contracto infine a qui, salvo che per afficto, soccita, o libello, et excepti testori et testrici et faccitrici, li quali in della Corte de' mercadanti possano essere conventi et ditenuti.

Anco che alcuna bestia non si possa pigliare, ditenere o impedire per alcuna cagione, a beneplacito di messer lo Capitano.

105 *2 Luglio 1341.*

Bandisce da parte del maggior Officiale de la guardia;

Che ciascuna persona, a cui fusse predato alcuno pegno, per cagione della sega della guardia per li primi sei mesi del presente anno, quello debbia avere riccolto infra tre dì proximi. Sappiendo, che dal terme inanti, le dicte pegnora si venderanno, et non vi arebbe alcuna ragione.

106 *6 Luglio 1341.*

Bandisce da parte del Maggiore officiale del Fondaco;

Che qualunqua persona ae a pagare alcuna cosa per pane orzo, o altra cosa aùta dal fondaco dell' oste facto per lo Comune di Lucca contra la vicaria di Coreglia, quello debbia

avere pagato in mano del camarlingo a ciò deputato, di qui a octo die proximi che verranno, a pena del doppio.

107 *7 Luglio 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale della Guardia;

Che ciascuna persona della cictà e de' borghi, debbia avere pagata la sua sega della guardia, di qui a cinque dì proximi, in palagio di san Michele, in mano dello officiale a ciò diputato, per li mesi di Luglio presente, et di Ogosto et Septembre proximi che verranno, alla pena del quarto più.

108 *10 Luglio 1341.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che alcuna persona che fusse tenuta, o obligata, con carta o senza carta, in alcuna somma, o quantità di pecunia ad alcuno nemico de' nostri signori della Scala, et del Comune di Lucca, lo quale, over li quali actualmente guerreggino il Comune di Lucca, overo che stiano o abitino in alcuna terra, che actualmente guerreggi il Comune di Lucca, o ad alcuno confinato di Lucca, durante il tempo delle suoi confini, non ardisca nè presuma quella pagare, nè restituire senza expressa licentia del dicto messer lo Vicario, et alcuno notaio non debbia nè possa cassare tal carta, senza licentia del dicto messer lo Vicario, a pena di libre cento. Et se si cassasse, non vallia nè tegna, e 'l debitore nientedimeno sere' constrecto a pagre un'altra volta al comune; salvo che a ciascuno proventuale confinato possa ciascuna persona liberamente pagare ciò che, per lo suo provento tanto, li fusse tenuto.

Anco che alcuna persona non ardisca nè presuma comprare, nè in obligo o in pegno ricevere alcuni beni o possessioni d'alcuno nemico de'dicti nostri signori, et del Comune

di Lucca, lo quale, overo li quali, actualmente guerreggino il Comune di Lucca, overo che stiano, o abitino in alcuna terra che actualmente guerreggi il Comune di Lucca, nè di alcuno confinato di Lucca, durante il tempo delle suoi confini, a pena di libre cento; e tale compra, o obligo ipso jure non vallia nè tegna. Sappiendo che cosi è stantiato ed ordinato.

109 *12 Luglio 1341.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che alcuna persona di qualunqua conditione sia, non ardisca nè presuma portare nè in casa tenere, nella cictà, borghi, contado, distrecto e forsa di Lucca alcuna insegna o arme di alcuno nemico de' nostri signori de la Scala, e del Comune di Lucca, a pena di libre cinquanta, e più e meno ad arbitrio del dicto messer lo Vicario; considerata la conditione della persona, et la qualità del facto.

110 *21 Luglio 1341.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che alcuna persona che fusse tenuta, o obligata in alcuna somma o quantità di pecunia, o in alcuna altra cosa a Jacopo di ser Bartolomeo Sbarra, con carta o senza carta, quella non possa nè debbia pagare, rendere nè ristituire, senza expressa licentia del dicto messer lo Vicario: et alcuno notaio non possa nè debbia tal carta cassare nè cancellare, senza licentia del dicto messer lo Vicario, a pena di libre cento; et nientedimeno lo debitore serà tenuto e constrecto a pagare al comune un' altra volta, col doppio più.

Anco che alcuna persona non ardisca nè presuma comprare, nè in pegno nè in obligo ricevere, alcuni beni, possessioni, o cose del dicto Iacobo, senza la dicta licentia, alla

dicta pena; et tal vendita, pegno, o obligo, ipso jure non vaglia nè tegna. Sappiendo che così è stantiato et ordinato.

Anco che tucti coloro li quali sono obligati al dicto Iacopo, per carta o senza carta, debbiano comparire dinansi al dicto messer lo Vicario, di qui al terso die, et farsi scrivere et dichiarare la quantitade di che sono obligati. Sappiendo, che chi ciò non facesse serà constrecto a pagare al comune, et nientedimeno in quello medesimo rimarrà obligato al dicto Iacopo.

111 *23 Luglio 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale de la guardia;

Che ciascuna persona della cictà et de' borghi, a cui fusse predato alcuno pegno per la sua sega della guardia per li primi sei mesi del presente anno, quello debbia avere riccolto di qui a XV die proximi, da Nuccorino Puccini pactieri, lo quale dimora a san Giusto, a cui le dicte pegnora sono vendute. Sappiendo che, dal terme innanti, non de arebbe alcuna ragione.

112 *2 Agosto 1341.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuna persona della città et delli borghi di Lucca, che ae alcuno balestro grosso, o da du piè, quello debbia dinonsiare anti vespro al dicto messer lo Vicario, a pena di libre XXV a ciascuno. E a ciascuna persona sia licito di dinonsiarli, et seràli tenuto credentia.

113 *2 Agosto 1341.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che tucti quelli della porta del borgo, cictadini, et forestieri, con le loro armi et loro balestra, senza alcuno scambio, debbiano andare incontenente alla guardia de' borghi, inseme con quelli di porta san Donato, et di san Piero, a quella pena che volesse tollere.

114 *5 Agosto 1341.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascheduna persona che ae alcuno molino, quello debbia fare rissare et acconciare, e macinare a ciascuno senza pagare alcuna gabella.

Et ciascuna persona che vuole far fare alcuno molino, quello possa fare, e macinare a ciascuno com'è dicto, senza alcuna gabella pagare.

115 *5 Agosto 1341.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuna persona possa mectere et regare farina et pane in cictà, e macinare, et fare macinare biada in cictà e ne' borghi, senza pagare alcuna gabella.

116 *15 Agosto 1341.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuno banchieri et altra persona, di qualunqua conditione sia, debbia cambiare, e possa spendere lo fiorino per libre tre e soldi xvij, a quella pena che tollere vollesse.

117 *24 Agosto 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco;

Che alcuno vinactieri u altra persona possa nè debbia vendere nè fare vendere vino a minuto oltra li infrascritti pregi — Cioè

Vino vermiglio, più che denari VI la mezzetta.

Vino bianco brusco, alla detta ragione.

Vino raspeo, più che den. VIII la mezzetta.

Vino trebbiano, più che den. XVIII la mezzetta, e da inde in giue, secondo la bontà del vino, a pena di lib. XXV per ciascheduna volta che contrafacesse, e più e mèno ad arbitrio del decto officiale.

Anco che tucti li consoli delle contrade e de' bracci della città di Lucca, debbiano denuntiare e dare per scripto al decto officiale e alla sua corte, tra oggi e domane per tutto die, tucti li mugnari, muli e mule, ronzini e ronzine, a pena di soldi cento a ciascheduno delle loro contrade e bracci.

118 *24 Agosto 1341.*

Bandisce da parte del maggiore officiale del Fondaco;

Che alcuna persona non possa nè debbia vendere u comperare farina, grano u altra biada forestieri, se non in su la piassa del Fondaco, senza licentia del decto officiale, ma possasi vendere e comperare ne' borghi farina e pane.

Anco che alcuna persona non possa nè debbia portare u fare portare alcuna quantità di biada u altra grassia u victuaglia, fuori della città u de' borghi di Lucca, per alcuna cagione, senza poliza u licenza del decto officiale.

Anco che ciascheduna persona, salvo che inimici e ribelli de' sygnori della Scala e del Comune di Lucca, regando victuaglia alla città di Lucca, possa securamente venire e stare

e partirsi lo die che arregherà la decta victuaglia e lo die seguente, e che non possa essere impedito u molestato in avere u in persona per alcuna cagione.

Anco che alcuno biadaiuolo non possa nè debbia comperare alcuna quantità di grano nè altra biada nè farina, per alcuno modo, senza licentia del dicto officiale.

Anco che ciascheduna persona, sì ecclesiastica come seculare, la quale ae alcuno molino non facto u non compiuto, quello debbia infra lo terzo die avere rilevato e compiuto sufficientemente, sì che macinare possa.

Anco che ciascheduna persona, sì ecclesiastica come seculare, la quale ae alcuno molino facto, da cavallo u da mano, con quello debbia continuamente macinare u fare macinare di die e di nocte.

E le predecte cose, come decto è, si debbiano observare a pena di lb. xxv per ciascheduna persona che contrafacesse, e per ciascheduno caso in nel quale fusse contrafacto, e più e meno ad arbitrio del decto officiale, considerata la cagione e la colpa. E che a ciascheduna persona sia licito d'accusare e denunziare chi contrafacesse e arà la quarta parte della condannagione, e saràlli tenuta credenza.

119 *26 Agosto 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale della Gabella;

A ciascheduna persona di qualunque conditione sia, la quale ae vino suggellato, e non è dinuntiato alli nuovi officiali, quello debbia avere dinontiato loro, tra oggi e dimane per tutto die, a pena lb. L per ciascheduna persona che contrafacesse, e di perdere lo vino che trovato li fosse.

120 *27 Agosto 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale della Gabella;

Che alcuna persona, di qualunque conditione sia, non possa nè debbia vendere o fare vendere nella cittade di Lucca, borghi o sobborghi, alcuna quantitade di vino a minuto in barili, se non in delle bocti scripte e suggellate per li officiali a ciò deputati, a pena di Lib. cento per ciascheduno e ciascheduna volta chi contrafacesse.

121 *30 Agosto 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco e della Gabella;

Che ciascheduno fornaio e pisternaio, e ogni altra persona di qualunque conditione sia, possa fare e far fare, vendere e far vendere pane di grano a minuto in nella cictà di Lucca, e in e' borghi, senza pagare alcuna gabella; facciendo lo pane bene cocto e bene stagionato e di peso d'oncie VI e mezzo necto, per ciascheduno pane di III denari; e di minore peso fare non si possa, a quella pena che si contiene nello statuto del Fondaco; sappiendo che s'andrà cercando.

122 *31 Agosto 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale della Guardia;

Che alcuna persona, di qualunqua conditione sia, non ardisca nè presuma, di dì o di nocte, intrare in alcuna casa, orto, o giardino altrui, nè schiavare nè tollere alcuna taula, legname o fructi, o altra cosa altrui, a pena di libre X a chi contrafacesse e per ciascuna volta, e 'l padre serà tenuto per lo figliuolo, e l'uno fratello per l'autro; e a ciascuno sia licito d'acusare et dinonctiare chi contrafacesse, et arà la metà del bando, et seràli tenuto credentia.

123 *31 Agosto 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco;

Che alcuno casciaiuolo o venditore d'olio, o vero altra persona di qualunqua conditione sia, non possa nè debbia vendere nè fare vendere olio, se non a pregio di soldi XVI per libbra e a ragione di libbra, e non più, e da inde in giù, a pena di lib. X per ogni libbra che più si vendesse, e più e meno ad arbitrio del decto officiale; e ciascheduno possa accusare chi contrafacesse e arà la quarta parte della condannagione che di ciò si facesse. Sappiendo che s'andrà cercando, e ciò s'intenderà di buono e puro olio.

124 *5 Settembre 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco;

Che neuno pissicaiolo u pissicaiola, u triccolo u triccola non possa nè debbia comprare nè far comprare, nè vendere nè far vendere, in nella città di Lucca e borghi, uva in canestre u vero altro modo, a pena di lib. X per ciaschiduno che contrafacesse. Et sia licito a ciaschiduna persona di accusare, et arà la quarta parte del bando e fili tenuto credentia.

125 *10 Settembre 1341.*

Bandisce da parte de'Luogotenenti de'nostri signori de la Scala;

Che ciascuno banchieri, et altra persona di qualunqua conditione sia, debbia cambiare et ricevere lo fiorino ducato di buono oro e di peso, per tanto pregio per quanto si cambia e si riceve lo fiorino forte, a quella pena che a loro piacesse di tollere.

126 *11 Settembre 1341.*

Bandisce da parte de' Luogotenenti de' nostri signori de la Scala;

Che neuna persona, maschio, o femina di qualunqua conditione sia, ardisca o presuma portare alcuna cosa fuore delle porte della cictà di Lucca, con poliza o senza poliza, a pena di perdere le dicte cose. E a ciascuna persona sia licito di potere pigliare le dicte cose, e rapresentarle dinnansi a' dicti luogotenenti, et avrà la metà delle dicte cose, e l'autra metà fi del comune.

127 *12 Settembre 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale della Guardia;

Che ciascuno consolo delle contradi et de' bracci della cictà e de' borghi, debbiano, infra tre dì proximi, dare per scripto in cancellaria delli Antiani, tucti li omini presenti delle loro contrade e bracci, per nome e sopra nome; cioè li cictadini che sono ora presenti per sè, e' forestieri presenti per sè, e' contadini presenti per sè, e unde sono, a quella pena che li piacesse di tollere.

128 *15 Settembre 1341.*

Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che ciaschiduna persona possa ire fore della città di Lucca per regare e conducere alla dicta città tutta victuallia, legna e grassa; e le decte victuallia, legna e grassa regare e conducere alla dicta città, sì delle suoi cose come dell'atrui, liberamente e seguramente in avere et in persona.

Et che neuna persona ardisca alcuna cosa tollere di quelle che così si conducesseno alla dicta città, o alcuno conductore di victuaglia impedire, inquietare o vero molestare, andando o vegnendo, a quella pena e bando di lib. xxv chi contrafacesse.

129 *17 Settembre 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale della Guardia;

Che alcuna persona, di qualunqua conditione sia, non ardisca nè debbia, in tempo d'alcuna novità di romore, montare in sulle mura della cictà, senza arme di balestro, e non con altra arme, a pena di libre xxv o del piede a chi contrafacesse.

Anco che alcuna persona non ardisca nè presuma in tempo di romore montare in sulle bertesche, nè acostarsi alli spicciati de' borghi senza arme; e se alcuno disarmato vi fusse a quel tempo di romore, si debbia partire alla dicta pena.

Et a ciascuno sia licito d'accusare chi contrafacesse in alcuno de' dicti casi, e arà la metà del bando e seràli tenuto credenza.

130 *18 Settembre 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale della Guardia;

Che alcuna persona non ardisca nè debbia recare in cictà, o ne borghi alcuno legname lavorato, se non quella persona di cui cotale legname fusse, o a sua posta, a pena di libre xxv a chi contrafacesse.

131 *18 Settembre 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco;

Che alcuna persona di qualunqua conditione sia non possa nè debbia comprare nè far comprare, vendere o far vendere, donare o prestare, o in alcuno modo alienare o in altrui trasferire nè tramutare, nè far tramutare da una casa a una altra, nè da uno luogo ad uno altro, alcuna partita di grano, senza expressa licentia del decto offitiale, a pena di libre v per ogni staio, et di perdere lo decto grano; e più e meno ad arbitrio del decto officiale. Et che sia licito a ciaschiduna persona di accusare et dinontiare chi contrafacesse, et arà la quarta parte della condepnagione che di ciò si facesse, et seràli tenuta credentia. Et qualunca persona volesse vendere grano, possa in su la loggia del Fondaco vendere, avuta la licentia, a cui vendere vorrà, dal decto officiale. E che neuno portatore contrafaccia alle predecte cose, sotto alla detta pena.

132 *21 Settembre 1341.*

Bandisce da parte de' Luogotenenti de' nostri signori de la Scala;

Che ciascuna persona la quale cambiasse alcuno fiorino, ne debbia dare libre tre, soldi xij dell' uno; e chi lo vollesse comprare dal banchieri, ne debbia dare più denari due, et ciascuno debbia prendere lo fiorino in pagamento, quin u' pagamento intrasse, di mezo fiorino o da inde in su, per libre iij soldi xij denari vj l' uno. Et in ciascuno de' dicti casi si debbia cambiare, comprare, et ricevere lo ducato di peso per denari xij meno, a pena di libre xxv a chi contrafacesse; e a ciascuno sia licito d' acusare e dinonsiare chi contrafacesse, e arà la metà del bando, e seràli tenuto credentia.

133 *27 Settembre 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco;

Che alcuna persona non possa nè debbia cambiare o far cambiare, vendere o comprare alcuno fiorino, se noe in su li banchi ordinati. Sapendo che in su li dicti banchi poteranno cambiare, et serà loro dato del fiorino forte libre tre e soldi XII, et se vorranno fiorino dando moneta, si conterà libre tre, soldi XII e denari II. E lo ducato buono si conterà denari XII meno. Et che alcuna persona non debbia contrafare, a pena di soldi XL, per ciaschiduno che contrafacesse per ciaschiduna volta et per ugna fiorino; e ciaschiduna persona possa accusare chi contrafacesse, e arà la metà della condennagione e seràli tenuto credentia.

Anco che qualunca persona ae alcuna moneta, quella debbia ponere in su li dicti banchi, tra oggi e dimane per tutto die, et seràli incontenente dati fiorini per la dicta moneta, e ciò si debbia observare a pena arbitraria. Sapiendo che s'andrà cercando.

134 *7 Ottobre 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco;

Che alcuna persona di qualunca conditione sia, non possa nè debbia menare, conducere o vero guidare, nè menare, conducere overo guidare fare, fuore della città di Luca alcuna bestia da macello per pascere o per altra cagione, se imprima noe la fae scrivere al notaro diputato sopra ciòe; alla porta di sancto Donato, con promissione et pagaria di rimettere la bestia che così conducesse, a pena di perdere la bestia che scripta non fusse, che così si conducesse contro la forma di questo bando, e più arbitrio del decto officiale.

135 *7 Ottobre 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco;

Che alcuna persona non debbia tramutare nè far tramutare da uno luogo a uno altro, nè da una casa a una altra, alcuna biada, legumi vino, oglio o altra vectuvaglia, senza licentia del magiore Officiale del Fondaco, a pena di perdere quello che tramutasse, et più arbitrio del dicto officiale.

136 *9 Ottobre 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco;

Che tutti li artefici, cioè venditori di pane et di vino, olio, carne fresca, et insalata, formaggio, speziali, tavernarii, caciaiuoli, calsorarii, calsaroli, biadaioli, maliscalchi, e venditori di mangiari cotti, et banchieri, et cambiatori, et ogni altra persona la quale tene a vendere victualia e altre cose, debbia incontenente portare et portare fare delle predicte victuallie, mercadantie et cose, in de' borghi della città di Luca, e quelle in de' dicti borghi tenere o far tenere a vendere a chi comprare vuole in de' dicti borghi, secondo l'uzanza del vendere in della città di Luca, a pena di libre L per ciascuno che contrafacesse, e più e meno ad arbitrio del dicto officiale. E ciascheduno possa accusare chi contrafacesse, dinansi al dicto officiale del Fondaco, e arà la quarta parte della condennagione che però si facesse, et seràli tenuto credentia. Sapendo che dicte arti e mestieri si richiedono in de' dicti borghi.

137 *10 Ottobre 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco della città di Lucca;

Che ciascheduna persona, di qualunca conditione sia, la quale vende a peso o a mizura, debbia vendere con diricti pesi et mizure suggellate del suggello ordinato, a quella pena che si contiene in nel statuto del Fondaco.

Anco che alcuna persona non debbia nè possa uzare, in comprare o in vendere, alcuno barile, se in prima non è suggellato del suggello ordinato, lo quale dimora a santa Maria Corteorlandinghi, a pena di libbre X per ciascuno che contrafacesse et per ciascuna volta.

138 *10 Ottobre 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco et della Gabella;

Che alcuna persona, di qualunca conditione sia, non possa nè debba fare, nè far fare alcuno pane per vendere a menuto in della città di Luca, nè in de' borghi, lo quale non sia sugellato, et del peso ordinato, secondo la forma delli statuti della Gabella et del Fondaco, a quella pena et bando, che in de' dicti statuti si contiene.

Anco che ciascheduna persona, che farà alcuno pane per vendere a minuto, lo debbia fare scrivere, et dinontiare alli officiali a ciò deputati, anti che lo pane fia cotto, a pena di libre X per ciascuno che contrafacesse, et per ciaschiduna volta. Et che neuna persona non possa nè debbia vendere nè far vendere alcuno pane in della città di Luca nè in de'borghi, se in prima noe l'avesse facto scrivere alli officiali a ciò deputati, a quello medesmo bando.

Anco che ciascuna persona, la quale fae o intende di

fare pane da vendere, di qui al terzo die si debbia avere facto scrivere alla Corte del Fondaco, a pena di libre X a ciaschiduno.

Anco che ciaschiduno fornaio et pisternaio, et ogni altra persona, la quale fae et è usata di fare pane a vendere, debbia continuamente fare pane per lo modo usato; e quelli che sono deputati a portallo in de' borghi, quello pane debbiano continuamente mandare, et li autri che sono deputati a mandare alla piassa del Fondaco, continuino mandarlo, et farlo scrivere agli officiali del Fondaco, a pena di libre X a ciaschiduno et per ogni volta.

139 *10 Ottobre 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale della Gabella;

Che qualunca persona non ae pagato la gabella delle pigioni et de' livelli, da kalende Lullio proximo ch' è passato in qua, per VI mesi, quella debbia avere pagato di qui a V die proximi che verranno, a pena del quarto più, alla torre de' Dombellinghi, in mane del camarlingo a ciòe diputato. Et qualunca persona ae alcuno pegno alla dicta gabella, quello debbia avere riscosso al dicto termine. Sapendo che dal dicto termine inanti, si venderebbeno et non ne sare' loro facta ragione veruna.

140 *15 Ottobre 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco et della Gabella;

Che ciaschiduna persona possa venire alla città di Lucca, conducendo bestiame et ogni altra victuvaglia, e quinde partirsi seguramente in avere et in persona, senza pagare alcuna gabella in della intrata, e senza pagare alcuna gabella di ma-

cello, et di neuna altra victuvaglia, di quello che così si mectesse o conducesse, nè in comprare nè in vendere, nè a minuto nè in grosso, nè dal compratore nè dal venditore delle predicte cose, facendo scrivere alla porta ogni bestiame et victuvaglia che così conducesse, et metesse in della città di Luca, e facendo di ciò fede al dicto officiale: con ciò sia cosa che così è preveduto per messer lo Luogotenente.

Anco che tutti li consoli delle contrade et de' bracci della città di Luca e de' borghi, incontenente debbiano comparire dinanti al dicto officiale; sapendo che da oggi inanti chi non serà comparito, fie sommariamente costrecto a pagare la dicta condepnagione.

141 *16 Ottobre 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale della Gabella e del Fondaco;

Che qualunca persona che fae pane o che far vorrà per vendere a minuto, quello non possa fare se noe in de' caudani usati, a quella pena che si contiene in nelli statuti della Gabella et del Fondaco; et quello cotale pane che farà, sia tenuto di dinontiare alli offitiali a ciò deputati, alla ditta pena.

142 *16 Ottobre 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco;

Che alcuna persona non possa nè debbia vendere le candelle del sevo più che soldi ij et denari vj la libra, e 'l sevo più che denari xviij la libbra, e la bambace filata bianca più che soldi xiiij la libbra, e l'uovo più che denari iij l'uno: a pena di soldi cento per ciascuno che contrafacesse et ciascuna volta.

Et che alcuno fornaio non possa nè debbia tollere, per cocitura del pane, più che denari xiiij per staro, alla dicta

pena; e che lo dicto pane debbiano fare bene cocto, et bene stagionato.

143 *18 Ottobre 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco;

Che alcuna persona non possa vendere nè comprare nè tramutare alcuna quantità di biada o di legume, vino, nè oglio, nè alcuna altra victuvaglia, senza licentia del dicto Officiale, et allora non possano comprare nè vendere oltra l'infrascripti pregi, a quella pena et bando, che al dicto magiore Officiale piacesse di tollere a chi contrafacesse:

Cioè

Grano, per staio, soldi xv.	Saggina, per staio, soldi vij.
Miglio, per staio, soldi xi.	Orzo, per staio, soldi xij.
Panico, per staio, soldi viiij.	Fagioli, per staio, soldi xv.
Fabarum, per staio, soldi xiij.	Oglio, per staio, soldi xx.

Anco che alcuna persona non possa nè debbia vendere nè far vendere olio ad minuto, se non quelle botteche et quelli luoghi che ordinati sono per lo dicto officiale: e ancora in delle dicte botteche ordinate, non si possa vendere nè comperare lo dicto oglio per magiore pregio di denari xvj per meytadella, a quella pena et bando che al dicto officiale piacesse di tollere a chi contrafacesse.

Anco che alcuna persona non possa nè debbia fare alcuno pane da vendere, se non per pregio di denari iij per ciaschiduno, e quello debbia essere segnato e di peso ordinato, alla dicta pena. Et se alcuna persona volesse fare pane fiorito a pregio di denari iiij per ciascheduno, inanti che 'l faccia, si faccia scrivere alla Corte del Fondaco, e quello far non possa senza licentia del dicto officiale, e allora lo debbia far suggellato e del peso ordinato.

144 *18 Ottobre 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco, per spetiale concessione in lui facta;

Che qualunca persona ae pagato, e dato, o promesso in pubblico u in secreto, ad alcuno camarlingo, o factore de'sygnori, li quali sono stati in fine a die che la città di Luca venne alla sygnoria del Comune di Fiorenza, u del Comune di Luca, o altra persona, alcuna quantità di biada, denari o altre cose, o che a lui sianno state tolte o perdute, o se alna persona delle predicte cose, à alcuna notitia, debbia, di quie al terso die, comparire dinanti al dicto officiale, e quine fare scrivere ogni cosa che tolto li fusse, o vero perduta, o che pagato avesse o promesso, o vero di che notitia avesse, a pena di libre cento per ciascheduno che contrafacesse.

Anco che tutti li consoli delle contrate, et de bracci della città di Luca, et de'borghi debbiano delle predicte cose fare investicazione in nelle loro contrade e braccij, e notificare et dare per riscripto al dicto officiale, ogni investicagione che faranno delle predicte cose, in del dicto termino, alla dicta pena, e queste cose s'intendano da Ogosto in qua.

145 *30 Ottobre 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco della città di Luca;

Che alcuno muniaio, o altra persona che macini o faccia macinare, non possa nè debbia domandare nè prendere o prendere fare, o vero dimandare per macinatura dello staio del grano, overo di altra biada più che soldi iij, et a quella ragione, a pena di soldi cento, per ciascuna volta et per ongni staio, di ungna persona che contrafacesse. E che non possa ad alcuna persona vietare lo macinare, nè rifiutare,

ma tenuto sia di macinare a ciascuna persona per lo ditto pregio, a quello medesimo bando.

Anco che alcuna persona non possa vendere nè comprare semmola a maggiore pregio di soldi iij per staio, et a quella ragione, a pena di soldi xx per ogni staio a ciascuno che contrafacesse, et per ongni volta.

Anco che alcuna persona non possa vendere nè fare vendere castagne arrostite, nè ballocciori in della città di Lucca nè in de' borghi, a pena di soldi xx per ogni volta che contrafacesse.

E delle predicte cose sia licito a ciascuna persona d'acusare et dinonsiare, et seràli tenuto credensia, et arà la terza parte della condanagione.

146 *4 Novembre 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco e della Gabella;

Che neuna persona, di qualunca conditione sia, ardisca overo presuma vendere o far vendere a minuto alcuna partita di vino, se quello vino in prima non fa gabellare et suggellare alli officiali a ciò deputati, a pena di libre xxv per ciascuno et ciascuna volta che contrafacesse. Et a ciascuna persona sia licito di potere accusare chi contrafacesse, e arà la terza parte della condepnagione, e fili tenuto credentia.

Anco che qualunca persona vendesse alcuna partita di vino in grosso ad alcuna persona, a quella cotal persona a cui si vendesse, lo vendesse o facesse vendere a minuto, che lo venditore promaio sia tenuto pagare la gabella di quello cotal vino che si vendesse a minuto, in quanto lo compratore non pagasse la dicta gabella.

147 *10 Novembre 1341.*

Bandisce da parte del magiore Officiale della Gabella;

Che ciascuna persona, lo quale ricoglie u rende pigione u livello in della città di Luca, et in de' borghi, infra v die proximi che vegnano, debbia avere pagata la gabella usata et debita, secondo la forma dello statuto, per li sei mesi presenti, li quali incominciòno in kalende Luglio proximo ch'è passato.

Anco debbia avere pagata infra 'l dicto termine la dicta gabella, per li vj mesi proximi che vegnàno, li quali incominciano in kalende Genaio proximo che viene, a pena ad arbitrio del dicto officiale.

148 *13 Novembre 1341.*

Bandisce da parte del magiore Officiale della Gabella et del Fondaco;

Che ciascuna persona, lo quale ae molino in della cittade u borghi, infra lo terso die, debbia avere pagata la gabella del dicto molino, a ragione di denari xij per staio, secondo la taxagione che facta è, a pena del quarto. E la quale gabella debbano pagare allo officiale a ciò diputato, che stae in corte Roscienpeli, per die xviij incominciando oggi; e sia licito a ciascuno potère prendere soldi iiij per ciascuno staio di biada che arà macinato, et non oltre.

Anco che ciascuna persona, lo quale ae alcuno molino, lo quale non fusse taxato, infra lo terso die lo debbia avere facto scrivere et taxare, et pagare la dicta gabella a pena di libre xxv e sia licito a ciascuno dinonsiare, et arà la iiij^{a} parte del bando.

Anco che ciascuna persona, la quale ae in della cità o in de' borghi terra da orto, infra viij die, quella debbia fare

conciare a orto et orto quine fare, a pena di libre x per ciascuno. E che nulla persona di qualunca condictione sia, possa nè debbia fare alcuno dapno in nelli dicti orti, a pena di libre x, u della mano.

149 *16 Novembre 1341.*

Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che alcuna persona non possa nè debbia comprare nè vendere alcuna quantità di oglio, nè di neuna altra biada, nè legumi, nè vino, nè oglio, nè strame, nè alcuna altra victuaglia d'alcuno ribello, o asente sospecto vel confinato del Comune di Luca, u vero d'alcuna altra persona la quale fusse di loro, vel d'alcuno di loro famiglia, o altra persona, la quale sia statuta licentiata di doversi partire, u vero che sia statuta accugniatata che si debba partire della città di Luca. Et se alcuna persona ae, u avesse, u avesse avuto alcuna quantità delle predicte victuaglie, che le debba dinuntiare di quie al terzo die, allo officiale del Fondaco e alla sua corte, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere a chi contrafacesse, considerata la qualità del facto, e la quantità e la persona, così in membro come in persona.

Anco che alcuna persona non possa nè debbia comprare nè vendere nè trasmutare alcuna quantità delle dicte vettuaglie da una casa a una altra, senza licentia del dicto officiale del Fondaco, a pena di perderla, e oltre quella a pena et bando che a lui piacesse di tollere a chi contrafacesse. E a ciascheduna persona possa et sia lecito di acuzare e denuntiare a chi contrafacesse, e seràli tenuta credentia, e arà la quarta parte della condepnagione.

150 *23 Novembre 1341.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del exattore delli beni de' ribelli;

Che ciascuna persona, di qualunqua conditione sia, la quale avesse in alcuno suo luogo proprio u vero conducto, u sapesse alcuna parte delli beni delli ribelli del Comune di Fiorensa in della città di Lucca, u d'alcuna altra persona, la quale fusse, stesse u abitasse in delle terre inimiche dello decto Comune di Firense et della ciptà di Lucca, la debbia dinonziare dinansi al decto officiale et della sua corte, in III die proximi, a pena del doppio, e più e meno ad albitrio del detto officiale.

Anco che a ciascuna persona possa e sia licito di dinonsiare e accusare dinanti al decto officiale e alla sua corte, dal detto termine innanti, qualunqua persona avesse, sapesse u tenesse de' beni de' decti ribelli e inimici del decto Comune di Firenze e della città di Lucca, e arà lo quarto di quello che venisse in comune, e seràlli tenuto credensia.

Anco che neuna persona, di qualunqua conditione sia, ardisca u presuma di tramutare u portare, u fare tramutare alcuna cosa da uno luogo ad uno altro, ad pena di libr. XXV a chi contrafacesse e di perdere le cose che si tramutasse.

Anco che li consoli delle contrade e bracci della città di Lucca e de' borghi debbiano comparire dinanti al decto officiale e della sua corte, in II die, a pena di libr. X per ciascheduno.

151 *22 Gennaio 1342.*

Bandisce da parte del magiore Officiale del Fondaco;

Che ciascuna persona, la quale ae alcuno molino in della città di Lucca et in de' borghi, che la gabella di quelle molina

debbia avere pagata per xl die, incominciando a die xi Decembre proximo passato, di qui a v die proximi che vegnono, in mano del camarlingo a ciòe diputato in della corte de'Rosciompeli, a pena del quarto più.

Anco che ciascuna persona, la quale avesse orzo, saggina, semola, et gusci di fave, che la debbia dare per lo pregio ordinato alli officiali a ciòe diputati, a ogni loro richiesta, ad pena di libre xxv a ciascuno lo quale contrafacesse, e di perdere le dette biade et semola. E che neuno non possa soccelare nè dinegare alcuna delle ditte biade o semola alla dimanda de' detti officiali, al ditto bando.

152 *23 Gennaio 1342.*

Bandisce da parte del magiore Officiale del Fondaco;

Che a ciascuna persona, alla quale è posta semola per li nuovi cercatori, quella la debbiano avere portata a sancta Maria corte Orlandinga, alli officiali a ciòe diputati, di qui a otto die per uno mese, a pena di libre xxv a ciascuno che contrafacesse, sappiendo che sarà loro pagata.

153 *3 Febraio 1342.*

Bandiscasi da parte di messer lo Capitano della guerra della città di Luca per lo Comune di Fiorenza;

Che qualunca persona, così cittadino come forestieri, et così religioso come seculare, lo quale avesse alcuna quantità di biada u di legume, farina e olio, la quale non fusse dinontiata e scritta in nel Fondaco della città di Luca, u in ne' libri della cerca fatta del mese di Octobre proximo passato, quella biada et legumi et oglio et farina debbia dinontiare e fare scrivere dinansi al magiore Officiale del Fondaco, di quie a tre die proximi che vegnano, a pena di per-

dere quella biada, e legumi, oglio, et farina; e oltra, per ciascuno staio, soldi cinque, e per ciascuna libra di oglio chi contrafacesse. E che a ciascheduna persona, dal dicto termine passato inanti, sia licito di potere accusare e dinontiare chi contrafacesse, e arà la quarta parte di ciò che accusasse et dinontiasse della dicta biada, farina, legumi et oglio, che così non fusse dinontiata e scrita in nel dicto Fondaco, e seràli tenuta credentia. Sappiendo anco, che passato lo dicto termine, di ciò si farà sollene investicazione e examinatione e cerca.

154 *5 Febraio 1342.*

Bandisce da parte di messer lo Iudici del Fondaco;

Che tutti li cittadini li quali denno mettere la semola in del Fondaco per lo mese di Ferraio, quella debbiano avere messa di quie a iij die, a pena di soldi x per ciascuno staio, lo quale cessasseno di mettere, et piûe et meno a suo arbitrio.

155 *17 Febraio 1342.*

Bandisce da parte di messer lo Conservatore;

Che qualunca persona, cittadina o forestiera, ecclesiastico o regolare, e di qualunca condizione sia, la quale avesse soccelato, overo obmesso di mostrare, dire, o dinonsiare et fare scrivere in nella cerca presenzialmente facta del presente mese di Febraio, a' cercatori o officiali a ciò diputati, alcuna biada, e quantità di biada, o legume, farina, ollio, o vero sale, quella cosa così soccelata, o vero non dinonsiata et non scritta o non mostrata, possa et debbia dinontiare, dichiarare, mostrare et fare scrivere alla sua posta, di quie a tre die proximi per terme perentorio, alla Corte del Fondaco magiore, alli officiali a ciò diputati, a pena di perdere tutto quello che così non fusse dinonsiato o facto scrivere, o che

fusse soccelato, et a pena etiamdio di soldi xx di denari per ciascuno staio di quella cosa così soccelata et non dinonsiata, et per ciascuna libra d' oglio. Et chi così dinontierae et farae infra 'l ditto terme, serae et intendasi infine ora libero et absoluto da ogni pena, bando, et difetto, in del quale fosse incorso per quelle cose, o alcuna di quelle soccelate o obmesse di dinontiare, o dare per scripto per lo tempo passato, o in della cerca predicta. Et questo beneficio non si intenda, nè abbia luogo in coloro et a quelle persone le quali per alcuno di dicti difetti, sono accusati o dinonsiati, o contra' quali è proceduto, o si procede alla ditta Corte del Fondaco, o li quali per la ditta cerca sono scritti avere soccelato o obmesso di dinonsiare, et dimostrare le predicte cose, o alcuna di quelle cose, cioè in quelle, et per quelle cose, et quantitade, le quali sono accusate et scritte, o per le quali si procede per alcuna delle ditte cagione.

E a ciascuna persona di qualunca condictione, passato ditto termine, sia licito et possa dinonptiare et acuzare chiunca contrafacesse, o avesse contrafacto, et non obedito segondo la forma di questo bando, o delli altri già mandati per la cittade di Lucca. Et avrae la metade di ciò che dinontierae et acuserà, et che così si trovasse soccelato, et non dinontiato, et facto scrivere come dicto è, et seràli tenuto credenza al suo volere.

156 *6 Luglio 1342.*

Bandiscasi dá parte di Scherlacto conservatore et officiale della città di Luca, distretto e forza;

Che tucti delle sey miglia et contrade di fore della cictà di Luca, dimactina per tempo, colle loro vanghe e marrelle, compariscano dinanti allo Officiale delle vie, in nel prato di Luca, alla pena di Lb. x per cescheuno.

Anco che tucti li consoli delle contrade e bracci di Luca, debbiano, dimane per tutto dì VII Luglio, dare per scripto

al dicto Officiale delle Vie, tucti quelli delle sey miglia e contrade di fore, li quali abitano in nella cictà di Luca, e in casa di cui abitano.

157 *8 Luglio 1342.*

Bandiscasi da parte dello Officiale delle vie;

Che tucti quelli delle sey miglia et contrade di fore della cictà di Luca, li quali abitano in nella cictà di Luca, incontenente, colle loro vanghe e marrelle, siano in nel prato di Luca, per ispianare e disfare li fossi d'intorno alla cictà, a pena di libr. x per cescuno non vi fusse.

158 *11 Luglio 1342.*

Bandiscasi da parte dello Officiale delle vie;

Che ogni persona à in nella cictà di Luca, in nelle vie, chiassi, u pubblici di comune, u altro, occupamento d'alcuna cosa putrida, u letame, u altro, lo debbia avere portato fore della cictà, infra tre dì, a pena di Lib. x per cescheuno che contrafacesse.

Item, che tucti li consoli delle contrade e bracci di Luca, debbiano comparire alla dicta corte a udire e a intendere lo dicto officiale di fare loro secondo la forma dello statuto del comune, alla pena che si contiene in nello statuto della dicta corte et del Comune di Lucca.

159 *12 Luglio 1342.*

Bandiscasi da parte del magiore Officiale delle vie;

Che neuna persona, di qualunqua conditione sia, ardisca nè presuma di disfare alcuno broccato u parata, la quale sia

in sulla argine del fiume, a pena di Lb. L; et cescheuna persona che contrafacesse possa essere dinontiata, et cui dinontiasse li dicti contrafacenti, arà la quarta parte del bando.

160 *12 Gennaio 1343.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario e delli signori Antiani del Comune di Lucca;

Che, conciò sia cosa che li statuti del Comune di Lucca e delle corti della città di Lucca, e le costituzioni del contado, distrecto e forsa di Lucca, et li statuti sopra li ornamenti delle donne et altri costumi, et tuti altri statuti, siano nuova mente correcti, amendati et confermati per certi savi uomini acciò diputati; Tucti et singoli officiali, iudici et notari, et ciascuna altra persona di qualunqua stato o conditione sia, quelli statuti et costitutioni così nuova mente correcti et emendati, debbiano interamente observare in ogni caso, a quella pena e bando che a loro piacesse di tollere, et che in quelli statuti si contene.

Salvo che contra quelle persone, che li ordinamenti sopra li costumi delle donne e li autri non observasseno, non si possa procedere di quie a quindici die, acciò che ciascheduno possa quelli ordinamenti vedere. E nullo possa pretendere a cagion d' ignoranza: sì veramente che contra li predicti ordinamenti, neuna cosa di nuovo farsi possa.

Et che ciascheduna persona debbia aver facto marchiare li suoi panni, e l'autre cose che marchiare si denno, secondo la forma delli decti ordinamenti, alla bottega di Simonello orafo, per tucto lo mese di Gennaio.

Et che ciascheduno che vuole vedere li decti ordinamenti sopra li costumi delle donne et altro, vada in palagio di san Michele, e vedràli aperta mente.

161 *18 Gennaio 1343.*

Bandisce da parte di messer lo Capitano e Conservatore della guardia della città di Lucca per lo Comune di Pisa;

Che neuna persona, di qualunqua condictione sia, ardisca o presuma regare alla città di Lucca, contado u distrecto, o tenere o spendere alcuno crociato o altra moneta, la qual sia falsa u non buona et di buono ariento, come esser de', a pena che si contene in delli statuti di Lucca, e di perder la moneta, e oltra ad arbitrio del decto Capitano.

Anco che ciascuna persona debbia e possa spendere li dicti crociati et ciascuna altra muneta, li quali et la quale fusseno buoni e non falsi, secondo lo corso uzato, et quella nullo possa rifiutare, alla pena che al decto Capitano piacesse di tollere.

162 *10 Marzo 1343.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascuna persona delle sei miglia o del contado, distrecto e forsa di Lucca, e ogni altro lavoratore e tenitore che quine abiti, lo quale tiene in logagione o in altro modo alcune terre, possessioni o vigne a lavorare; quelle terre, possessioni e vigne debbiano lavorare a' tempi debiti et uzati: altramenti non godano nè possano godere alcuno beneficio, gratie o immunità, la quale a loro o alcuno di loro, fine a qui fusse stata conceduta.

163 *15 Marzo 1343.*

Per parte di messer Vicevicario etc.

Bandisce per la cictà di Lucca che ciascuno officiale et notaio, li quali feceno alcuna exactione d'alcuni beni de' ribelli cittadini vel contadini di Lucca, facte vel exacte in delle sei millia et in del contado di Lucca, al tempo dell'assedio prossimo passato della cictà di Lucca, che tutti et singuli libri et scripture delle decte exactioni, facte in del decto tempo del dicto assedio per li dicti officiali et notari, debbiano avere regati et consegnati infra octo die, a' notari deputati alla guardia delli libri et scripture della Camera del Comune di Lucca; cioè ogni officiale e notaio di Lucca e del contado, delli decti notari della camera del Comune di Lucca; et ogni officiale vel notaio di Pisa vel suo contado, deputato al dicto ufficio, debbia avere rappresentati e consignati li dicti libri e scripture, infra 'l decto tempo, alla camera del Comune di Pisa, sotto pena di Libre cento.

164 *7 Maggio 1343.*

Bandisce da parte del Capitano della Guardia della cictà di Lucca;

Che neuna persona, di qualunqua conditione sia, ardisca o presuma regare alla cictà di Lucca, contado o distretto, nè tenere nè spendere alcuno crociato o altra moneta, la quale sia falsa, o non buona e di buono ariento, come de' essere; e che chiunque ne avesse, la debbia tagliare, o mandare o portare fuore della cictà di Lucca e del contado. Sapiendo che lo officiale sopra ciò diputato anderà cercando. A pena che si contene in delli statuti di Lucca, e di perdere la moneta, e oltra ad arbitrio del decto Capitano.

165 *13 Maggio 1343.*

Bandisce da parte del Capitano de la Guardia e Conservatore della cictà di Lucca;

Che neuna persona, di qualunqua conditione sia, debbia o possa, da questa ora inansi, spendere, dare o ricevere alcuno aquilino crociato nella cictà di Lucca, borghi e soborghi et suo contado, distrecto e forza, a niuno pregio; se non per rocto, talliato et per bolzone, a quella pena e bando che a lui piacesse di tollere.

166 *17 Maggio 1343.*

Bandisce da parte del Capitano e Conservatore de la cictà di Lucca;

Che ciascuno cictadino di Lucca, borghi o sobborghi, del distrecto, contado o forza di Lucca, li quali erano exiticci, sbanditi o ribelli del Comune di Lucca a dì nove d'Octobre dell'anno prossimo passato, e li quali non sono ancora tornati alla cictà di Lucca e suo contado, distrecto e forza, si debbia, per sè o per suo legiptimo procuratore, appresentarsi dinansi al dicto messer lo Capitano: cioè quelli lo quale è in delle parti d'Italia, da oggi a sei mesi, e quelli ched è in delle altre parti del mondo, di qui a uno anno prossimo che verrà. E quelli che così non si appresenterà, come dicto è, sia privato e per privato si intenda di tucti li suoi beni, li quali ae in della cictà di Lucca, contado, distrecto o forza di quella, et quelli beni siano publicati, et per publicati s'abbiano e confiscati al Comune di Lucca, dal dicto termine inanti.

Anco che ciascuno, lo quale infra li dicti tempi ritornerà, debbia dimandare la ristitutione de' suoi beni, secondo la forma de' capitoli e de' pacti della pace facta intra lo Comune di Pisa e di Lucca dall'una parte, e messer lo Duga

d'Atena dall'autra parte, o vero secondo la forma delli statuti e delli stantiamenti facti in della città di Lucca, infra sei mesi proximi che seguiteranno, contando dal die della sua tornata. E ciascuno lo quale è tornato, debbia dimandare la sua restitutione, da oggi a sei mesi proximi che verranno. E da quinde inanti non possano usare lo benefitio de' dicti stantiamenti e pacti. Salvi et reservati a loro ogni altre loro ragioni.

167 *24 Maggio 1343.*

Bandisce da parte di messer lo Vicevicario;

Che ciascuna persona di qualunqua conditione sia, la quale consegnerà et appresenterà alla Camera di Lucca alcuno lupo o lupa vivo o morto, arà incontenente dal camarlingo della decta camera tre livre di piccioli, se serà lupo grande et atto a nocere; e se fusse delli altri lupi piccioli, di ciascuno vivo, arà soldi XL, et di ciascuno morto, soldi XX di piccioli. Et che quelli delle sey miglia et del contado siano tenuti di cacciare e prendere co loro cani et reti de' decti lupi, a quella pena che a lui piacesse di tollere.

168 *7 Giugno 1343.*

Bandisce da parte di messer lo Vicevicario;

Che neuna persona di qualunqua conditione sia, ardisca u vero presuma dare nè fare alcuno danno in alcuno campo di fave, a pena di dieci lb. a ciascuno, et al soldato di dieci lb. et esser casso. Et che ciascuna persona possa accusare et dinontiare chi ciò contrafaciesse, et arà la metà della condannagione, et saràli tenuto credensa.

169 *27 Agosto 1343.*

Nos collegium Antianorum Lucani Comunis, numero decem, stantes simul ad consilium in aula minori palatii ecclesie sancti Michaelis in foro, facto et misso inter nos partito et secreto scruptinio ad pissides et palloctas ut moris est, comuni concordia stantiamus providemus et ordinamus; quod nove monete fiende, secundum infrascriptum modum et cum infrascriptis pactis, tenoribus et promissionibus, concedantur fieri et fieri facere per Princem Pieri et Tomaxinum Cagnuoli lucanos cives, et utrumque ipsorum, cum pactis modis et tenoribus infrascriptis, videlicet;

Concessero ai dicti maestri piena e libera auctorità, licentia e bailia di fare e cugnare e di far fare e cugnare, nella città di Lucca, moneta d'argento bianca grossa, la quale abbia corso e spendasi per denari XXIIII piccioli lucchesi per ciascheuno, e sia di tenere o di lega d'oncie nove, quarre tre d'argento fino per ciascuna libra: e sia di numero di soldi venti uno per ciascuna libra di Lucca, a quella libra alla quale s'usa in nella città di Lucca di vendere et comprare l'argento. Et moneta nera, la quale abbia corso e spendasi per denari sei per ciascuno denaio, e sia di tenere o di lega d'oncie due e quarra una d'oncia d'argento fino per ciascuna libra, e sia di numero di soldi ventidue per ciascuna libra di Lucca, delle dicte libre di sopra. E le dicte monete, tanto nomero, cioè la bianca di soldi ventiuno, e la nera di soldi ventidue ciascuna libra di Lucca, pilli e contegna, e non più o meno, se no come di socto in della dilivranza delle dicte monete sí dirà, facendo saggio delle dicte monete per l'asaggiatore che fie a ciò deputato per li dicti concessori. E per la dilivransa e spaccio delle dicte monete, che far si denno della secca, si debbia observare lo infrascripto modo e ordine, come di socto si contiene, cioè. Ch'e' predicti maestri debbiano avere e tenere una guardia e uno asaggiatore, li quali si debbiano elegere e deputare a ciò per li dicti concessori, con modo e uzo salario nella città di Lucca, lo quale salario

si debbia pagare della pecunia de' dicti maestri. La quale guardia avere e tenere debbia uno scrigno overo capsa in camera di quelli maestri, la quale camera maestria è uzata d' appellare; lo quale scrigno overo capsa, avere debbia due diverse chiavature, delle quali una chiave debbia tenere la dicta guardia, e l'autra chiave tegnano li dicti maestri, e nel quale scrigno overo capsa si debbia ponere e guardare ogni die tutti li denari li quali fusseno monetati, in fine che fusseno dilivrati.

Anco che la dicta guardia debbia avere e tenere nella dicta cassa, nella quale fare si denno le dicte monete, un altro scrigno, overo capsa, nel quale tenere debbia li ferramenti de' monetieri, coi quali le dicte monete si cugnano, e ogni die darli ai monetieri, da loro torrerli e riceverli, del quale scrigno la chiave tener debbia la dicta guardia.

Anco che la dicta guardia sia tenuta e debbia fare dilivranza delle dicte monete, tutte quelle volte, e quandumque dai dicti maestri, overo dall' uno di loro, fusse richiesto, in questo modo cioè. Che la dicta guardia avere debbia uno drappo di tela lina grossa, nel quale e sopra 'l quale si mettano e bene si meschino li denari monetati, e di quelli faccia prima levata, e pilli e pesi libre tre, a peso de' dicti denari, l'una libra di po l'autra successivamente, e debbia la dicta guardia quinde cavare lo denaro, lo quale inanzi pingesse in ciascuna libra; intendasi lo denaro pingente alla moneta nera, e non alla bianca. E possa debbia li dicti denari dirictamente e veramente innomerare; e se quelli troverà diricti, e in numero debito, si debbiano dilivrare, e se nella dicta prima levata e pilliamento non si trova lo debito numero, debbia segonda mente de' dicti denari levare e fare segonda levata, e quelli pesare, e fare per lo modo predicto. E se in della dicta segonda levata overo pilliamento, non trovasse lo debito numero, debbia di quelli terza volta levare, e fare terza levata, e quella pesare e fare, siccome di sopra è dicto. E se quelli troverà a debito numero, si debbiano dilivrare: e se avenisse che fusseno più o meno di denaio uno per ciascuna libra, si possano e debbiano licita mente dilivrare, ma

in delle sequenti dilivranze si faccia emendatione overo restaulo, se fusseno trovati o più o meno di denaio uno per ciascuna libra; sicchè ciascuna libra de' dicti denari bianchi torni a soldi ventiuno. E se caso avenisse, che a grossi fusse alcuna volta scarso, cioè piccola cosa di peso, li debbia dilivrare per buoni e di peso, e questo stia alla conoscenza della guardia. Et ciascuna libra de' dicti denari neri, torni a soldi ventidue, per lo dicto restaulo e emendatione, in delle subsequenti dilivranze; con questo intendimento, che se oltra la dicta somma si trovasseno più debili, overo più forti in numero li dicti denari, dilivrare non si debbiano, ma debbiansi reponere e guardare per la dicta guardia in dello scrigno o capsa predicta, infine a tanto che per li dicti maestri, delli autri denari che si faranno, sia facta emendatione e ristauro. Lo quale ristauro facto, li dicti denari dilivrare si possano e debbiano per li modi predicti, come dilivrare si ponno.

E per fare lo saggio, probatione o examinatione, si pillino, delle dicte libre tre dilivrate, soldo uno e denari sei per ciascuna delle dicte monete, per l'assaggiatore predicto, e tallinsi per mezo, e la metà si lassi ai dicti maestri o all'uno di loro, e dell'autra metà lo dicto asaggiatore debbia saggio, examinatione, o probatione fare. E se quelli troverà esser diricti in della dicta lega o tenere, siccome esser denno, si dilivrino e spaccinsi; e se avenisse quelli esser defectivi, o larghi o scarsi due denari per libra di lega, alla lega predicta dell'argento, si possano e debbiano dilivrare facendo emenda o ristauro in delle subsequenti dilivranze. E debbia la dicta guardia ciascuno die pesare oncie due di flaoni, li quali fusseno facti ongni die per ciascuno ovrieri, et debbia quelli trabuccare, pesare, e vedere se sono bene talliati, siccome esser denno. E se non fusseno bene talliati si debbiano rendere alli ovrieri, li quali li debbiano rifare per lo modo condecente o ramendare.

Li predicti veramente saggi, examinationi, e probationi, delle dicte monete, fare si debbiano con optimo piombo del quale sia cavata la tenuta dell'argento. E debbia lo dicto asaggiatore rinonsare alla dicta guardia e a' maestri, o all'uno di

loro per juramento di lui, come troverà li saggi predicti: e la predicta guardia debbia scrivere ciascuna dilivranza per sè, e 'l dì lo quale delivrate fusseno le dicte monete, e in che modo delivrate saranno in peso e in lega, e 'l numero delle livre le quali delivrate fusseno. E quando le dicte delivranze, facte per li dicti guardia e saggiatore, saranno trovate diricte in peso, nomero e lega, siccome dilivrare si possono e denno per li pacti e modi predicti; delle quali dilivranze fare si debbia scriptura, per mano della dicta guardia overo d'altro, lo quale quine diputasse o tenesse, overo in del libro della dicta guardia, o per publico instrumento.

Se veramente advenisse che nel saggio, probatione, o examinatione delle dicte monete, non si trovasseno tali che dilivrare si potesseno segondo la forma de' dicti pacti, si debbiano un'altra volta rifare alle spese de' dicti maestri. La diffinitione veramente del facto, in quanto non passi oltra la somma de' pacti predicti mezo grano per ciascuno quartieri, sia e rimagna in arbitrio della dicta guardia, in quanto advenisse in molte dilivranze facte, cioè di dieci volte una vel quasi, si possa fare, faccendo lo maestro ristaulo in della prima dilivranza apresso in tanta somma. E sia tenuto la dicta guardia, di ciascuna dilivranza che si farà delle dicte monete, dare a' dicti maestri, o all'uno di loro, scripta per mano propria della dicta guardia, incontenente facta la dilivranza. Et acciò che 'l vero appaia, e a quelli che machinare volesseno, la materia del mal parlare si chiuda, la dicta guardia avere debbia una buita con due diverse e varie chiavature, delle quali una chiave tegna la dicta guardia, e l'altra tegnano li dicti maestri. E la dicta guardia per ciascuna somma di libre venti a peso, pilli denari quatro di quelle libre tre, per le quali le dicte monete si dilivrano, e fusseno dilivrate, e quelli quatro denari pogna in della dicta buita.

Anco lo saggio facto di ciascuna dilivranza col residuo de' denari talliati, de' quali facto è saggio, la dicta guardia pogna in una pessa lina suggellata del suo suggello, e quine pogna una polizza, nella quale scriva quanta sia stata ciascuna dilivranza, cioè la prima e la segonda, o la terza e così dell'autre, e quelle pogna nella dicta buita. La quale buita te-

nere, e guardare si debbia per la dicta guardia nella dicta capsa in della predicta camera, la quale maestria s'appella.

Anco che a' predicti maestri e loro famillie, overieri, e monetieri, che a quella moneta lavoreranno, durante il dicto lavoro s'osservino, e observare si debbiano tucte franchigie, inmunitadi, et exemptioni di carichi personali tanto, concedute a' maestri, overieri e monetieri in Italia, per la felice e dive memoria messer Arrigo, in qua dirieto Imperadore de' romani, et sempre augusto, e le quali franchigie inmunitadi et exemptioni, li predicti godano et uzino in de' carichi personali tanto, e non in altro durante il dicto lavoro.

Anco che argento, bolsone e rame, di qualunque condictione sia, e' crusuoli, li quali s'arecassero alla città di Lucca per cagione delle dicte monete, si possano recare, e mettere nella città di Lucca, senza alcuno pagamento di gabella fare alla Gabella di Lucca.

Anco che tutti stivilli e massaritie necessarie per le dicte monete, si possano recare e mettere nella città di Lucca: et compiuto lo nomero delle dicte monete, cavare et portare si possano quine unde fusseno recate, liberamente senza alcuno pagamento di gabella fare alla Gabella di Lucca.

Anco che se alcuno aregherà ai dicti maestri alcuna quantità d'argento, lo quale sia di lega della moneta bianca soprascripta, ch' e' dicti maestri siano tenuti e debbiano pagare lo pregio di quello argento della soprascripta moneta bianca, a ragione di soldi cinquanta di piccioli l'uncia dell'argento fino. Et se fusse di minore lega che la dicta moneta bianca, li dicti maestri non siano tenuti di pagare il pregio del dicto argento, se non della moneta nera. Salvo che, se l'apportatore di quello argento minore di lega della soprascripta moneta bianca volesse pagare le spese della raffinatura di quello argento ch'elli apportasse, sicchè torni alla lega di quella moneta bianca, che' dicti maestri siano tenuti, debbiano pagare il pregio di quello argento della dicta moneta bianca.

Anco che ciascuna persona, di qualunqua conditione sia, la quale recasse alla città di Lucca, argento, o rame di valuta di libre cento di denari, o da inde in su, possa in avere o in persona venire e stare, e partirsi liberamente senza alcuno

impedimento, alcuna cosa non obstante, excepto sbanditi per maleficio, nimici e ribelli del Comune di Pisa e di Lucca, e quelli contra li quali si procedesse per maleficio.

Anco che' dicti monetieri e overieri siano tenuti e debbiano ubidire ai dicti maestri, in quelle cose le quali spectasseno alle dicte monete; e per pregio convenevole e uzato, lavorare e servire; et non fare alcuna legga, a pena di tutto ciò che' dicti maestri per ciò danno incoresseno, e oltra, ad arbitrio de' dicti conceditori. Nelle quali cose di facto, debbiano essere condennati e a pagamento costrecti, et niente meno delle dicte franchigie, inmunitadi et exemptioni siano privati.

Anco che' dicti maestri possano e debbiano fare, e cugnare, e far fare e cugnare delle dicte monete, infine insomma di libre diecimila a peso, cioè libre quatromila de' grossi, cioè della moneta bianca: e libre seimila della moneta nera, e più della bianca, come piacesse a' dicti maestri; non passando la dicta somma di libre diecimila a peso tra l'una moneta e l'autra, faccendo e far facendo le dicte monete lealmente, in buona fede, senza fraude e sollicitamente, come mellio potranno, segondo li patti suprascripti. E che la somma, infine in delle dicte libre diecimila a peso, tra l'una moneta e l'autra, per lo modo che dicto è di sopra, debbia esser compiuta e fornita infra sedici mesi, dal dì della prima dilivranza. Salvo che, se l'argento montasse in pregio di più di soldi cinquanta di piccoli lucchesi l'uncia, per lo quale li dicti maestri potesseno seguitare danno e non utile, che possano e debbiano restare senza lavorare, infine a tanto che l'argento serà in pregio comodo che lavorare si possa senza danno.

Anco se advenisse alcuna novitade infra 'l dicto tempo, o d'oste, o d'altra novitade o novitadi, per la quale o quali potesseno impedire o impedisseno lo dicto lavoro delle dicte monete, o che argento avere non si potesse per le dicte cagioni, o d'ogne altra che incorrere potesseno infra 'l dicto tempo dei sedici mesi, siano tenuti, e debbiano li dicti conceditori di prolungare e prolungare fare lo tempo del lavorare la dicta moneta, a ciò che la quantità si possa per li dicti maestri compiere, acciò che' dicti maestri danno non ricevano. E li antiani del Comune di Lucca, che seranno per li tempi,

debbiano cognoscere e dichiarare le dicte cagioni, e altre che avvenisseno, per le quali lo dicto lavoro s'impedisse di fare; et ciò debbiano fare quando fusseno loro denunptiate, o notificate per li dicti maestri, o per alcuno di loro.

Anco che la prima dilivranza, che si farà delle dicte monete bianca e nera, debbia essere e sia, tra l'una moneta e l'autra, di valuta di fiorini mille d'oro. Et che dal die che la prima dilivranza, per lo modo che dicto è, serà facta, ai dieci die proximamente sequenti, li dicti maestri siano tenuti e debbiano avere facta la segonda dilivranza di valuta di fiorini mille d'oro, tra l'una moneta e l'autra.

Anco che, fatta la prima delivranza, cioè quel die che la dicta dilivranza serà facta, si debbia mandare uno bando per la città di Lucca, borghi e sobborghi, che tutte munete, da quel die a octo die, e minore termine, se parrà alli antiani che fino in quel tempo, si debbiano spicciare e che dal termine inanti neuna se ne debbia spendere a pena di libre..... salvo che le monete facte in della città di Pisa e di Lucca. Sappiendo che, dal termine inanti, anderà cercando l'officiale a ciò deputato, e tallierà le dicte monete, e condannerà coloro a cui fusseno trovate.

Anco che' dicti concessori sieno tenuti e debbiano di dare aiuto e favore ai dicti maestri, in tutte quelle cose delle quali li dicti maestri li richiederanno in de' tempi che le dicte monete si faranno, segondo la discretione delli antiani che seranno per li tempi, acciò che 'l pregio del fiorino non sia in più di libre tre e soldi tredici, e meno di libre tre, e soldi dodici di piccioli lucchesi.

Anco che tanti bandi si manderanno a petissione de'dicti maestri, in de' tempi che le dicte monete si lavoreranno, quanti a loro piacerà e vorranno, in favore delle dicte nuove monete.

Anco che sopra ciò si debbia deputare l'officiale del Fondaco, a cercare le dicte monete divietate e quelle talliare, e condennare denaio uno piccolo per ciascuno denaio divietato, acciò che la condannagione non monti per persona, nè per volta, più di soldi dieci. Delle quali condannagioni la metà sia del Comune di Lucca, e l'autra metà del dicto officiale, e della sua famiglia.

Anco che' dicti maestri siano tenuti e debbiano dare e pagare, di ciascuna libra a peso delle dicte monete bianca e nera, dilivrate per la dicta guardia, soldi due et denari sei di piccoli lucchesi a Lemmo Catrignella, camarlingo di quelli mercadanti che prestòno al Comune di Lucca fiorini dumilia cinquecento d'oro, per dare et restituire al Comune di Pisa della somma de'cinquemila fiorini d'oro, dati al Duga d'Actene del mese di Giugno proximamente passato, per quelli mercadanti ricevente, o a quella persona o persone, che quelli mercadanti, che quello presto feceno, dichiarasseno e volesseno.

Anco che' dicti maestri, e ciascuno di loro, possano portare arme, cioè spada, coltello e rotella, di die e di nocte, con lume, e due loro familli, uno per ciascuno di loro, con poliza dello officiale della Guardia, o d'altro officiale, come piacerà ai dicti concessori.

Anco che tucti li operanti delle dicte monete possano andare e venire di nocte con lume, avendo la poliza del dicto officiale della Guardia.

Anco che' dicti maestri siano tenuti e debbiano dare del fiorino libre tre, soldi dodici, denari sei di piccoli lucchesi di quella moneta.

Anco che' dicti maestri debbiano avere case, arbiturii e luoghi che abizognano alle dicte monete fare, con quelle masseritie le quali bizognano alle dicte monete fare, a tucte loro spese de' dicti maestri.

Anco che, in fine delle dicte monete facte, si debbia rilevare e fare conto delle dilivranze delle dicte monete bianca e nera, e quine vedere come si trovano in lega e in peso. E se advenisse che si trovasseno larghi di lega, e scarsi di peso, overo forti di peso e scarsi di lega sicchè ritracto il meno del più in valuta o di peso o di lega, rimanesseno larghi o in peso o in lega, di questo lo maestro o' maestri neuno ristauro dimandare possano. Et in quanto advenisse che fusseno meno e di lega e di peso oltra l'ordine, che' maestri debbiano pagare al camarlingo de' soprascritti mercadanti, che feceno lo soprascripto presto, la dicta quantità che montasse; e questo rimagna in della coscentia de'ragionieri, che faranno la dicta ragione.

170 *1343.*

Bandisce da parte di messer lo Vicevicario;

Che li comuni et singulari persone della città di Lucca, contado distrecto e forza, contra li quali si trovano facte assignagioni, donagioni, concessioni o delegagioni per servigi d'oste, o di cavalcata o andate, overo per salario d'alcuno officio o per cavallata o per provigione ad alcuna persona della città di Lucca, contado, distrecto e forza; overo d'altronde, da'Signori della Scala o loro Vicarii o luogotenenti, overo d'alcuno di loro, non possano essere molestati o gravati in avere o in persona in alcuno modo, per le decte assignagioni, delegagioni, concessioni o donagioni, overo per alcuna di quelle, in alcuna corte della città di Lucca o di fuore, di qui a kalende Novembre proximo che verrà.

Nè anco, per alcuni pagamenti facti, per qualunqua persona, luogo, collegio o università della città di Lucca, distrecto e forza o d'altronde, per li predecti comuni et singulari persone, da kal. Ogosto di M.CCCXLI in qua a Daniello da Verona in qua dirieto camarlingo del Comune di Lucca, overo a Giovanni Maconi in qua dirieto camarlingo della Dovana del sale, o a Nicolao Frammi in qua dirieto camarlingo della tallia delle lire settemila, e delle paghe de' pedoni, per animo di riavere et di dimandare a' soprascritti comuni et omini de' comuni, ovvero a singulari persone, per li quali li decti pagamenti essere state facte si trovassero.

Et così si intenda, et a executione si debbia mandare lo stantiamento facto per li signori Antiani del Comune di Lucca, adì xxx di Gennaio del presente anno.

E lo beneficio del presente ordine si extenda et luogo abbia solamente in de' comuni et persone subiecti alla iurisdictione et comandamenti del Comune di Lucca.

Et lo predecto ordine tucto abbia luogo et intendasi in delle questioni pendenti.

Salvi et riservati li altri privilegi et immunitadi conce-

dute a' predecti comuni et singulari persone, alle quali privilegi et immunitadi per lo presente ordine non si deroghi.

171 *4 Gennaio 1344.*

Bandiscasi da parte di messer Guglielmo Savarigi vicario della Vicaria di Valderiana et del pivieri di Villa Basilica, che

Nessuna persona, di qualunqua conditione sia, non possa nè debbia biastimare nè Dio, nè Santi, nè la sua benedecta madre, a quella pena e bando che a lui piacesse di tollere.

Anco che nessuna persona di qualunque conditione sia, non ardisca nè presuma andare di nocte dipo lo terzo suono delle campane, a quella pena che si contiene in delle costituzioni della decta Vicaria.

Anco che nessuna persona, di qualunque conditione sia, non ardisca portare alcuna arme offendevile nè difendevile, a quella pena che a lui piacesse di tollere.

Anco che nessuna persona di qualunqua conditione sia, ardisca iocare ad alcuno giuoco di dadi, nè ricectare alcuno che giocasse a dadi in sua casa propria vel conducta, a quella pena e bando che si contiene in delle costitutioni della decta Vicaria.

Anco che ciascuna persona, la quale vende a peso o a misure, debbia vendere con giusti pesi e misure, a quella pena e bando che in delle decte costitutioni si contengono.

172 *22 Gennaio 1344.*

Bandiscasi da parte di messer lo Vicario di Valdriana e del pivieri di Villa Basilica;

Che nessuna persona, di qualunque conditione sia, ardisca vel presuma portare, vel fare portare in verso parte guelfa

alcuno ferro lavorato e non lavorato, o vero alcuna altra mercadantia, senza licentia del detto messer lo Vicario: a pena di perdere lo decto ferro e mercadantia, e di libre L per ciascuno e ciascuna volta.

173 *12 Febbraio 1344.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che neuna persona, di qualunque conditione sia, possa nè debbia molestare in avere o in persona alcuno Comune o singulare persona del contado, distrecto o forza di Lucca, per alcuno debito, in qualunqua modo contracto, da sei die di Luglio dell'anno di MCCCXLII indirieto di qui a kalende Gennaio proximo che vene, excepto che per afficto, rendite, pigioni, collaie, soccite e livelli, e debiti facti per mercadantia, per li quali puonno e debbeno essere convenuti in della Corte de' mercadanti. Sappiendo che di ciò è facto solenne stantiamento.

174 *22 Aprile 1344.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che neuna persona, ultramontano nè talliano, da cavallo o da piede, o di qualunca conditione sia, ardisca, overo presuma, dare nè far dare, consentire per sè o per altrui alcuno danno in casa, capanna, campo, vigna o selva, overo orto, d'alcuno legname, massarisie, o di neuna altra cosa o di victuallia d'orto, a quella pena e bando che allo decto messer lo Vicario piacesse di tollere allo suo albitrio, così in avere come in persona, allo cavalieri u allo pedone, u a qualunca altra persona contrafacesse in nelle predicte cose; salvo che a quelle persone le quali portasseno victuallia in nello campo dei nemici.

175 *22 Maggio 1344.*

Da parte di messer lo Vicario bandisce;

Che neuna persona, di qualunca conditione sia, ardisca, overo presuma recare in nella città di Lucca, borghi o soborghi, o in nello contado di Lucca, distrecto o forza, alcuna moneta falsa per spendere, a pena d'essere bollito a chi in ciò contrafacesse. E che neuna persona, di qualunca conditione sia, si ardisca overo presuma, ritenere o ricettasse in sua casa propria overo conducta, u vero arbitrio, in nella decta città, borghi o soborghi, contado, distrecto e forza alcuna persona, la quale recasse avesse o tenesse la decta falsa moneta; ma in mantenente debbia ricevere la decta moneta e tenere la decta persona, e rapresentarla, la persona e la moneta, dinanti dal decto messer lo Vicario, a pena di esser bollito.

176 *20 Marzo 1345.*

Bandisce da parte di messer la Podestà;

A'cavalieri e a' donzelli, iudici, notari e mercadanti, e a tucta altra buona gente della cictà di Lucca. Dimattina per tempo serete in della ecclesia maggiore di san Martino, a udire la messa e celebrare lo divino officio e del beato messer sancto Benedetto, che ci sia in aiuto. E che ciascheduna persona debbia festare e tenere serrate le suoi botteghe, a pena di Lbr. x per ciaschiduno, e da parte di messer lo Vescovo a pena di scomunicatione. Sappiendo che le famiglie anderanno cercando.

E che ciaschiduna persona debbia stare alla decta festa di san Benedecto, fine a tanto che serà sacrificata la cappella e l'autare del beato sancto Benedecto, et arà di perdono, qualunqua persona starà alla decta festa, die quaranta da parte di messer lo Vescovo.

177 *19 Maggio 1345.*

AD ONORE E REVERENTIA DELLO ONIPOTENTE DIO E DELLA SUA MADRE MADONNA SANCTA MARIA, E DI TUCTA LA SANCTA VERACE CORTE DI PARADISO.

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascheduna persona della cictà di Lucca, e del suo contado, distrecto e forza, possa andare alle parti di Versiglia e alle terre di messer Lucchino Vesconte da Melano, e dalle terre del dicto messer Lucchino possa venire alle parti di Versiglia e alla città di Lucca e al suo contado, distrecto e forza, e quine stare, e quinde partirsi sani, salvi e siguri in avere e in persona. E che neuna persona, di qualunque conditione sia, ardisca nè presuma offendere in avere nè in persona alcuna delle predecte persone, la quale andasse, venisse o stesse alle decte parti, o dalle predecte parti si partisse, a pena dell'avere e della persona.

Al nome di Dio e d'allegressa, di pace e di riposo e di buono stato del Comune di Pisa e del Comune di Lucca, e di tucti loro amici e seguaci; conciosia cosa che infra lo decto messer Luchino, e lo Comune di Pisa e lo Comune di Lucca, è facta buona, ferma e perpetua pace.

178 *2 Gennaio 1346.*

Bandisce da parte de' signori Rectori e Castellani del castello d'Agusta;

A ciascheduna persona la quale avesse a ricevere alcuna cosa da loro o da' loro notari o da loro famiglia, di qui a tre die debbia comparire dinansi da loro, in del dicto castello, a dimandare ciò che ànno a ricevere, et saranno ben pagati.

179 *3 Gennaio 1346.*

Bandisce da parte di messer Luogotenente del maggiore Sindico di Lucca;

A ciascheduno officiale nuovamente electó in alcuno officio, in alcuna parte del distrecto di Lucca, di qui a tre dì debbiano essere andati alli loro offici, et di qui a cinque die debbiano avere mandato poliza plublica della loro rapresentagione a' dicti loro offitij, dinanti al dicto Luogòtenente, u vero al dicto maggiore Sindico, a quella pena e bando, che in delli statuti del Sindico si contene, e che a lui piacesse di tollere al suo arbitrio.

180 *5 Gennaio 1346.*

Bandisce da parte di messer lo Iudici et maggiore Officiale della Gabella;

A ciascuna persona, la quale regherà à vendere o che farà vendere paglia, fieno, panicale, lino o stoppa in della città di Lucca, quella cotal paglia, fieno, panicale, lino o stoppa non possa nè debbia vendere, se non alla piassa a ciò diputata, a pena di soldi xx a ciascuno che contrafacesse, e per ciascuna volta. E sia licito a ciascuna persona di accusare quelli cotali che contrafacesseno, e arà la tersa parte della condennagione, e seràli tenuto credenza. E in delle decte piasse fare pesare lo dicto fieno, paglia o panicale e stoppa o lino alli pesatori in delle dicte piasse a ciò diputati, e a loro pagare la debita gabella, a quel medesmo bando.

181 *5 Gennaio 1346.*

Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che tucti li sensali maschi o femine della città di Lucca, o de' borghi o de' soborghi, debbiano comparire dinanti a' consoli della Corte de' mercadanti, di qui a x dì proximi a obedire li loro comandamenti, e a dare li loro pagatori, secondo che sono uzati; e che neuno faccia sensarìa, dal dicto terme inanti, se prima non comparisce come dicto è, a quella pena che in delli statuti della dicta Corte de' mercadanti si contene.

Anco che ciascuna persona che ae filatoio o torcitoio, con quello non debbia lavorare nè fare lavorare infine che non ae dato pagatore alla dicta corte, secondo il modo uzato. E quello pagatore debbiano avere dato di qui a viij dì proximi, a pena di xxv libre, e che neuno mercadante debbia a quel cotal filatore dare alcuna seta a filare infine che non à dato lo pagatore; e chi pur la desse, sia a suo rischio e sua ventura. E ciò non s' intenda a quello che ànno dati pagatori da kalende Novembre proximo passato in qua.

Anco che alcuna testrice non pogna alcuno ordito lieve, contro la forma dello statuto, nè alcuna altra persona la faccia ponere, a quella pena che in dello statuto si contiene.

Anco che neuna testrice, u altra persona, metta nè faccia mectere bozima u lactata in alcuno testoio, se non solamente aqua chiara.

Anco che neuna testrice, u altra persona, possa tagliare alcuno telo di sendado per lo tessuto, se non in presentia di cui fusseno o di sua volontade; e se quello mercadante non v'andasse, o non volesse o non potesse, sia tenuta la testrice di portare lo telo con liccio e col pectine alla boctega del mercadante, per tagliare presente lui, a quella pena che in dello statuto si contiene.

Anco che neuna testrice non debbia tenere la tempia in canto se non piana, e sia sugellata del sugello della dicta Corte de' mercadanti in quatro canti della tempia, e non debbia tenere

lo pectine torto, nè voito da nessuno lato, e non sia di meno di volte xxxviij, e sugellato del sugello della corte.

Anco che ciascuna testrice e testore, e loro famiglie debbiano lassare intrare li proveditori liberamente in delle loro case, quando anderanno cercando alli loro telari e a' loro empitoi a vedere li cannelli se sono pieni con lactata.

Anco che coloro tucti che fanno fare sendadi non facciano celendrare se non pessi stracciati.

Anco che neuna persona debbia celendrare, nè fare celendrare alcuno telo di sendado in del subbio, quine u' fusseno tessute le sendada.

Anco che nessuno mercadante u tintoresso possa piegare, u fare piegare, alcuno sendado ampio tinto a modo di strecto.

Anco che nessuna persona, che vende o fa vendere sendada, debbia apiactare o rimectere alcuna falda u falsecto, nè alcuno sensalo lo debbia portare a vendere cotal sendado.

Anco che tucti li filatori debbiano fare li loro guindali a uno modo, cioè per sè quelli da fregio e soriana, e per sè quelli da orsoio e da testoio; e tucti li altri maestri che fanno guindali, li debbiano fare a modo che sono alla Corte de' mercadanti.

Anco che ciascuno mercadante, a cui fie renduta seta, o testoio, o orsoio, o seta da fregio, o soriana, voitata ad altri guindali, sia tenuta d'accusare la faccitrice a' consoli de' mercadanti, a quella pena che loro piacesse di tollere.

Anco che ciascuno orpellaio debia conservare lo modo delli orpelli, argimpelli ch' è descricto e ordinato in della Corte de' mercadanti.

Anco che tucti li orditori della cictà di Lucca e del contado debbiano essere da ordire pessi sei et non più, e tornino pessi viiij et messo di tessute, du' braccia di più e du' braccia meno.

E quelli orditoi abbiano, da l'uno lato a l'altro delle caviglie, braccia viiij et quari j, alla dicta canna sugellata del sugello della Corte de' mercadanti, nè più nè meno. E abbiano solamente cavillie xv del lato della croce, e dall' altro lato, cavillie xij et non più; e non abbiano più fori che

cavillie, et siano suggellati del sugello della Corte de'mercadanti, e nessuna persona faccia ordire ad altro orditoio. E chi à orditoio si faccia scrivere alla corte, a quella pena che si contiene in delli statuti.

Anco che qualunqua persona ae orditoio di sendada, quello debbia fare scrivere alla corte, per tucto lo mese di Gennaio, al notaro de la Corte de'mercadanti, a quelle pene che in dello statuto si contiene.

Anco che nessuna persona tenuta della Corte de'mercadanti, non compri nè venda zaffarano in grosso, se prima non è proveduto per li proveditori della corte: e che ciascuno albergatore e oste sia tenuto e debbia dinontiare al suo oste forestieri, lo quale avesse a vendere zaffarano, che quello non venda, se prima non è proveduto dalli proveditori; nè alcuno sensale lo debbia fare vendere in mercato, se prima non è proveduto, a quella pena che in dello statuto si contiene. E a ciascuno sia licito accusare e dinontiare chi controfacesse, e arà la meità del bando, e seràli tenuto credenza.

Anco che alcuni mercadanti, maschio o femina della città di Lucca, possa fare compagnia, o mercadantia con alcuno forestieri d'alcuna altra provincia, ove li cittadini di Lucca non possano stare, o mercadantia fare. E se alcuno l'avesse facta, sia tenuto infra du'mesi di po 'l bando andato, partirsi, a pena di libre cinquecento: e chi l'accusasse arà lb. c.

Anco che alcuno vectorale non faccia alcuna setta, overo ordinamento di non portare e di non levare le some e le mercantie, se non liberamente come sono uzati.

Anco che ciascuna persona, di qualunqua condissione sia, ardisca nè presuma nè consenta di furare, nè fare furare alcuna quantità di seta. E che alcuno non compri nè venda seta, se non fusse pubblico mercadante; e a ciaschiuno sia licito acccusare e dinontiare, e arà la sua parte del bando, e seràli tenuto credentia.

Anco che nessuna persona possa nè debbia impegnare alcuna mercantia, nè alcuna altra cosa devietata per lo statuto, ad alcuno prestatore; nè alcuno prestatore la debbia ricevere, nè prestarvi su, a quella pena che in dello sta-

tuto si contene. E che tucti li prestatori debbiano dare li loro pagatori alla Corte de' mercadanti secondo che sono uzati, di quì a v dì, alla dicta pena.

Anco che nessuna persona, maschio o femina, ardisca nè presuma fare alcuna mercadantia di seta o di sendada, se non publicamente. E che ciascuno, che cotal mercantia facesse, sia tenuto di dare per scricto sè e' suoi compagni e' fattori alla dicta corte. Sapiendo, che chi contrafacesse sere' punito, come se quella mercantia avesse furata.

Anco che nessuna persona maschio o femina, ardisca nè presuma andare per la città di Lucca, borghi o soborghi, vendendo, nè dicendo fregi vecchi nè buratelli, nè altre merci, a quella pena che si contene in dello statuto.

Anco che nessuna persona possa, nè debbia con sacco o canestro, andare per la città o borghi, vendendo bende o treccioli o simili mercantie, a quella pena che in dello statuto si contiene.

Anco che nessuna persona, la quale dimori in della città di Lucca o in del suo distrecto, tessa sendada, nè seta faccia, nè testoio, orsoio, overo ordito faccia, nè seta cotta ad alcuno forestieri, overo ad altra persona per lui, a quella pena che si contene in dello statuto.

Anco che tucti li tenuti della Corte de'mercadanti debbiano tenere li loro pesi e bilancie diricti e leali, segondo la forma dello statuto, a quella pena che in dello statuto si contene.

Anco che tucti li vectorali, li quali levasseno balle, o some, o mercantie d'alcuna parte presso alla città di Lucca, e xv miglia, siano tenuto di darle e assegurarle a quello mercadante di cui fusseno, o a cui accomandate li fusseno, quel dì medesmo, overo lo segondo, a quella pena che si contiene in dello statuto.

Anco che alcuna persona tenuta della corte, debba tenere alcuno verrocchio, o altro edificio simile a quello, per tirare alcuni panni albagij, o taccolini, a quella pena che si contene in dello statuto. E a ciascuno sia licito accusare e dinontiare chi contrafacesse, e arà la meità del bando, e seràli tenuto credenza.

Anco che neuna persona faccia, o far faccia alcuno panno in del quale sia pelo d'asino, di cavallo o di bue o di bufola o di borra, nè taccolini filati a molinello, nè d'uno filo in dente, nè di minore ordine di quattrocento licci. E neuna persona debbia tenere in sua boctega alcuno de' dicti panni, e neuno testore cotali panni possa tessere, e neuno tintore tingere, e neuno tiratore tirare, e neuno conciatore conciare li debbia, a quella pena che in dello statuto si contene.

Anco che neuna persona la quale faccia panni di garbo, debbia quelli fare di meno di volte xxviij; e con lana di garbo non debbia meschiare alcuna altra lana, se non fusse migliore. E che neuna persona la quale faccia panni di lana di garbo, meschi alcuna lana di Maiorica nè francesca nè di Pianiza; e che per alcun modo con panno di garbo si meschi, a quella pena che si contene in dello statuto.

Anco che nessuna persona della città di Lucca o del contado, debbia regare alla città di Lucca o contado alcuna lana pectinata, o bactuta di fore di Lucca. Nè alcuna persona riceva nè tegna apo sè, nè in casa nè altroe, alcuna lana pectinata o bactuta, nè altra lana per filare o per dare a filare, se non fusse sua, o d'alcuna altra persona di Lucca o del contado, la quale faccia l'arte della lana o de' panni, a quella pena et bando che si contiene in dello statuto.

Anco che alcuno panno albagio, taccolino, o bianco, che si faccia in Garfagnana, non si possa fare di meno di poste xxiiij, et fila xl per posta, a quella pena che si contene in dello statuto.

Anco che li mercadanti tucti, e li altri tenuti della corte, che non ànno facto sugellare le loro canne del sugello della corte, quelle debbiano avere facte sugellare al modo uzato, per tucto lo mese di Gennaio, a quella pena che si contene in dello statuto.

Anco che tucti li mercadanti di Lucca, e tucti li altri tenuti della corte, debbiano dare per scripto alla dicta corte, tucti li loro compagni, factori ed adoperatori, per nome e sopranome, di qui a x dì proximi, a quella pena che in dello statuto si contene.

Anco che ciascuno de' tenuti de la Corte de' mercadanti debbia guardare tucte le feste, secondo che in dello statuto si contene, e li dì di quelle tenere serate loro botteghe, e in quelle non vendere nè comprare, a quella pena che in dello statuto si contene.

Anco che neuna persona, cittadino o forestieri, di qualunqua condissione sia, ardisca nè presuma regare nè fare regare, conducere, nè guidare alla città di Lucca alcuna quantità di sendada bianche per tingere, nè per vendere, nè per altra ragione, se non di quelle proprie che facte fusseno in della città di Lucca o in del contado, a pena di libre cinquecento a chi contrafacesse.

Anco che tucti li mercadanti, e li altri tenuti della corte, debbiano observare tucti li statuti della Corte de' mercadanti, come in quelli si contene, a quella pena che in delli statuti si contene.

182 *7 Gennaio 1346*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco di Lucca;

Che neuna persona porti, guidi, vero conduca, con bestia overo senza bestia, alcuna victuallia o strame, overo porti, se non verso la città di Lucca; e che della città di Lucca, borghi e soborghi cavar non si possa alcuna biada, victuallia overo grassa, sensa polizza del Fondaco di Lucca, pagando quinde la gabella che ordinata è, a quella pena e bando che in dello statuto del Fondaco si contiene.

E che tucti li artefici della città di Lucca, borghi e soborghi, cioè vinactieri, biadaiuoli, tavernari, caciaiuoli, pissicaiuoli e tucte altre persone che vendeno a misura, overo a peso cose da mangiare overo da bere, debbiano comprare e vendere con justi e diricti pesi e misure suggellate, e ciascuno de' predicti avere e tenere in della bottega, in della quale elli sta a fare la sua arte, pesi e misure tucte, che

alla sua arte apartegnono. Cioè ciascuno tavernaio, statea sugellata; e ciascuno caciaiuolo una statea sugellata overo bilancie, con peso d'una libra, mezza libra, et una uncia sugellata; e ciascuno vinactieri della città di Lucca, borghi e soborghi, distrecto e forza di Lucca abbia, et avere debbia mezzo quarto, meitadella, mezzetta e derratali sugellati, e le dicte misure de'vinactieri sieno larghe in del fondo, et strecte in bocca, secondo la forma che si darà per lo dicto officiale. E che lo officiale diputato sopra a sugellare le dicte misure, debbia sugellare solamente le misure predicte, secondo la dicta forma, e non l'altre, a pena di soldi xx per ciascuna misura altramente sugellata; e che ciascuno biadaiuolo avere debbia staio, mezzo staio, quarra, mezza quarra, et uno saggiuolo sugellati, a pena di soldi xx per ciascuna delle dicte misure.

E che neuna persona, di qualunqua condissione sia, faccia fondaco, overo incanovi alcuna generatione di biada, in alcuno modo, fuor della città di Lucca, oltra ch'a lui bisogni per sua vita, e della sua famiglia, a pena di perdere la dicta biada la quale incanovasse. E a ciascuno sia licito di accusare chi contrafacesse, e arà la quarta parte del dicto biado, e seràli tenuto credenza, e non s'intenda biado infondacato, overo incanovato, quello lo quale alcuna persona ricollie overo riceve di suo ricolto.

E chiunqua avesse incanovata biada, overo facesse fondaco in della città di Lucca, borghi overo soborghi, oltra quello che a lui bisogna per sè e per la sua famillia, debbia quello aver dinontiato all'officiale del Fondaco, infra octo dì proximi dal dì del presente bando, a pena di perdere la dicta biada infondacata. E a ciascuno sia licito accusare chi contrafacesse, e arà la quarta parte della dicta biada: e non s'intenda infondacata quella biada, la quale altri riccoglie overo riceve di suo riccolto.

Che neuna persona, di qualunqua condissione sia, possa talliare, nè talliare fare alcuno arboro di oliva, nè legna delle dicte olive vendere, senza expressa licentia dello officiale del Fondaco, a pena di soldi xl a chi contrafacesse per ciascuna

volta. E che li consoli delle comunanse del distrecto di Lucca siano tenuti e debbiano dinuntiare chi ciò contrafacesse, a pena di soldi c per ciascuno consolo e ciascuna volta. E a ciascuna persona sia licito di accusare e dinontiare chi contrafacesse, e arà la meità del bando u della condennagione.

Anco che neuna persona della città di Lucca e delle sei millia ardisca overo vendere, overo comprare, o in alcuno modo dare alcuna quantità di biada o di legume di qualunqua maniera sia in alcuno luogo, se non in sulla piassa del Fondaco, a pena di libre xxv per ciascuno, e ciascuna volta.

Anco che neuna persona della città di Lucca e de'borghi e soborghi, ardisca nè presuma portare nè far portare alcuna quantità di biada o di legume da una casa a un'altra, senza licentia del maggiore Officiale del Fondaco, a pena di libre xxv per ciascuno e ciascuna volta, e di perdere la dicta biada overo legume. Et a ciascuno sia licito accusare e dinonsiare, e arà la quarta parte del bando e della biada overo legume, ad albitrio del dicto officiale e de'consillieri del Fondaco.

Che neuno biadaiuolo, overo mugnaio, ardisca, overo presuma, comprare in della piassa, overo intorno alla piassa del Fondaco ordinata, overo altroe in della città di Lucca, overo presso per tre millia, grano overo orzo, senza licentia del iudice del Fondaco a pena di soldi c chi contrafacesse per ciascuna volta, e ciascuno lo possa dinuntiare e accusare, e arà la meità del bando.

E che neuna persona delle sei millia ardisca nè presuma portare da uno comune a uno altro, quantità di biada e legume, o vino, o olio, o altra victuallia, senza licentia del maggiore Officiale del Fondaco, a quella medesima pena, e più e meno ad suo albitrio.

E che ogni artefici della città di Lucca, borghi e soborghi, o ogni altra persona, la quale è tenuta allo officio della Corte del Fondaco, debbia observare per sè et sua famillia ogni statuto e capitulo del Fondaco, siccome in quello pienamente si contiene, a quella pena e bando che in quelli statuti et capituli sono dichiarati, e più et meno ad albitrio del dicto officiale.

Anco che tucti li mugnai del contado di Lucca, distrecto e forsa, siano tenuti e debbiano dare le loro pagarie per tucto lo presente mese di Gennaio a quella pena e bando che in delli statuti del Fondaco di Lucca si contiene.

183 *7 Gennaio 1346.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer lo conte Raynieri;

Che tucti li consoli e sindachi delle comunanse delle sei millia e del contado, distrecto e forsa di Lucca, debbiano comparire dinansi al decto messer lo Vicario ad obedire li suoi comandamenti; cioè quelli delle comunanze delle sei millia e del contado, di qui a xv dì proximi che vene, e quelli del distrecto e forza, di qui a xx dì proximi che vene, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere. E a ciascuna persona della città di Lucca e del suo contado, distrecto e forsa, la quale si trova gravato e ingiuliato da alcuna persona, o d'alcuno officiale, comparisca ogni Vernardì in del palagio di sancto Michele, di po la nona, al suono della campana di sancto Michele a disteso, dinansi al decto messer lo Vicario, lo quale terrà audientia in del dicto palagio, e intende isgravare chi fusse gravato.

184 *7 Gennaio 1346.*

Bandisce da parte di messer lo Iudice e Maggiore Officiale della Gabella;

A ciascuna persona della città di Lucca, borghi e sobborghi e del distrecto delle sei millia, cittadino o forestieri, di qualunqua condissione sia, ae o ver tene arà o ver terrà alcuno cavallo o cavalla, ronsino o ronsina, mulo o mula per prestare a vectura, quello o quella non debbia nè possa prestare

nè ritenere nè prendere alcuna vectura, se in prima non fa scrivere sè, lo suo nome e sopranome, e la quantità delle decte bestie per pelo e per segno, e la contrada o braccio o vero comune la u' abita o sta, a' proventuali del decto provento, li quali dimorano a san Casciano in Poggio, a pena di soldi xx per ciascuna bestia e del quinto più di quello che pagare devesse di gabella, e più e meno ad albitrio del decto officiale.

E a ciascuna persona, la quale ae o vero fa in alcuna parte della città di Lucca, borghi o soborghi e in nel distrecto delle sei millia, o in del contado, distrecto e forza di Lucca alcuna fornacie o fornello, barche o nocole, serre da acqua o gualchiere, di qui a xv dì proximi che vene, le debbia aver facte scrivere in del decto luogo a' decti proventuali, a quella pena e bando che in delli statuti della Gabella si contiene, e che al decto messer lo judice piacesse di tollere.

E che tucti li consoli delle contrade e bracci della città di Lucca, borghi e soborghi, debbiano comparire, di qui a tre dì proxini che vene, dinansi a' decti proventuali, in del decto luogo, e quine dinontiare ciascuna persona la quale tene alcuna delle decte bestie per prestare a vectura in delle loro contrade e bracci, a quella pena e bando che a lui piacesse di tollere.

185 *7 Gennaio 1346.*

Bandisce da parte del Maggiore Officiale del Fondaco di Lucca;

Che ciascuna persona, la quale vende o compra a peso o a misura in della città di Lucca, borghi o soborghi, o in del distrecto delle sei millia; quelli pesi e mizure debbia aver facto suggellare del nuovo suggello a' proventuali del dicto provento, li quali dimorano a sancto Casciano in Poggio; cioè quelli della città di Lucca, borghi o soborghi, di qui a x dì proximi che vene; e quelli delle sei millia di qui a xv dì

proximi che vene. E debbiano avere e tenere, per la loro arte fare, tucti pesi e misure li quali sono tenuti e denno avere secondo la forma delli statuti del Fondaco a quella pena e bando che in delli statuti del Fondaco, si contene.

E che neuno portatore nè carratore nè vectorale ardisca nè presuma portare, carreggiare nè vectoreggiare con alcuna bocte carrareccia, nè con alcuno barile, se prima non è suggellata del decto nuovo suggello, a quel medesmo bando.

186 *10 Gennaio 1346.*

Bandisce da parte di ser Scherlacto;

Che neuna persona, di qualunqua condissione sia, ardisca nè presuma, da istasera innansi, andare fuora del suo albergo per la città di Lucca, a pena di libre xxv a ciascuno il quale contrafacesse. E a ciascuna persona la quale avesse avuta alcuna poliza o licentia, per tucto dì dimane la debbia rappresentare allo officiale del decto ser Scherlacto, ad quel medesmo bando.

187 *12 Gennaio 1346*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco di Lucca;

Che ciascuna persona, così maschio come femmina, della città di Lucca, borghi e soborghi, contado, distrecto e forsa di Lucca, et ciascuna altra persona, di qualunqua condissione sía, debbia observare li capitoli dello statuto facto sopra li ornamenti delle donne, e li altri buoni costumi, in ciascuna parte di quelli, a quelle pene e bandi che in quello statuto si contegnono.

Anco che neuna femmina, pulcella o maritata, di qua-

lunque parte sia, o di Lucca o d'altronde, la quale dimori a Lucca, non possa nè debbia andare a cavallo per la città di Lucca, borghi o soborghi, se non lo primo dì che ella n'andasse a marito, e quando ricorteasse, e quando andasse in villa o ad altro luogo fuore della città per dimorare, e quando tornasse de' dicti luoghi, a pena di libre x per ciascuna che contrafacesse e per ciascuna volta; e simile pena sostegna colui che le accompagnasse. E sia tenuto lo marito per la moglie, lo padre per lo figliuolo, el tutore per lo popillo e pupilla, e' fratelli per la suora, e ciascuna persona le possa dinuntiare e accusare, e arà la metade della pena e seràli tenuto credenzia.

Anco che neuno sarto, overo costore, nè orafo possa nè debbia fare alcuna robba, nè fornimento d'oro nè d'ariento contra la forma de' dicti statuti: e ciascuna persona possa accusare e dinontiare chi contrafacesse e arà la quarta parte della condennagione o bando che di ciò si facesse.

Anco che qualunqua persona trovasse o prendesse alcuna bestia, sia tenuta, overo lo dì seguente la dicta bestia menare fare alla Corte del Fondaco di Lucca, e quella quine scrivere fare per lo officiale di quella corte, acciò che quelli, di cui quella fusse, possa quella riavere e ricoverare; e chi contrafacesse possa essere punito per lo maggiore Officiale del Fondaco in libre xxv, e ad albitrio del dicto officiale.

Anco che neuna persona, maschio nè femina, di qualunqua condissione sia, ardisca nè presuma posare alla bottega nè a casa di alcuno biadaiuolo della città di Lucca, borghi o soborghi, alcuna biada nè legume, di qualunque maniera sia; nè dicti biadaiuoli, nè loro fanti nè familie, possano quelle ricevere, a pena e bando di soldi xx per ciascuno che contrafacesse, di perdere la dicta biada, e più o meno alla volontà del dicto officiale.

188 *19 Gennaio 1346.*

Bandisce da parte di messer lo Judice della ragione di messer la Podestà, e di messer lo Judice maggiore Officiale della Gabella;

Che nessuna persona, di qualunqua condissione sia, ardisca di fare nè di far fare alcuna preda per lo ufficio della corte di messer la Podestà, se prima quella licentia di predare non è suggellata, e pagata datia, secondo il modo uzato, al camarlingo della decta corte nuovamente a ciò diputato, a pena lib. xxv al quale contrafacesse.

Che neuna persona possa fare predare, nè fare predare, in più somma se non in della somma che arà pagata la decta dazia, a quel medesmo bando.

189 *21 Gennaio 1346.*

Bandisce da parte del luogo tenente del maggiore Sindico del Comune di Lucca;

Che tutti li officiali del anno proximo passato debbiano avere apresentati li libri loro al guardiano de' libri della Camera del Comune di Lucca, di qui a kalende Ferraio, a pena di libr. L a ciascuno che così non avesse apresentato.

Anco che qualunqua persona avesse avuto alcuno officio per alcuno tempo, lo quale avesse alcuno libro, lo quale apartenesse alla soprascritta Camera, quelli cotali libri debiano avere apresentati al soprascritto guardiano, infra 'l soprascritto terme, et alla soprascritta pena.

190 *26 Gennaio 1346.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale delle Vie della città di Lucca;

Che tucti li consoli delle contrade e de' bracci della città di Lucca, borghi o soborghi, debbiano comparire dinansi da lui, et alla sua corte, a obedire li suoi comandamenti, infra tre dì proximi che aranno venire, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere.

191 *4 Febbraio 1346.*

Bandisce da parte di messer la Podestade;

Che, con ciò sia cosa che Done quondam Petri Alluminati di Lucca facesse e costituesse suoi procuratori generali Fedocchino figliuolo di Guidera di mess. Colao di Poggio, e Petro quondam Carducci Pagani da Lucca, insieme con alcuna altra persona, come si contiene per qualunqua carta per mano di qualunqua notaio facta, spetialmente per carta pubblica per mano di ser Iacopo Bindacci da Pistoia notaio; e non voglia che li dicti Fedocchino e Petro siano più suoi procuratori, e nè che più procurino per lui, imperò fa dinonsiare e notificare a ciascuna persona che lo dicto Done ae rivocato e rivoca li decti Fedocchino e Petro procuratori, e ciascuno di loro, per lui conceduta e data in fine a oggi per qualunqua carta, e spetialemente per la decta carta per mano del soprascripto ser Iacopo.

192 *4 Febbraio 1346*

Bandisce da parte del luogo tenente di messer lo maggior Sindico del Comune di Lucca;

Che ciascuno messo o familliale della città di Lucca debbia ogni pegno, lo quale prederanno manesco, consegnare lo dì medesmo lo quale lo prederanno, a Vaggio Maulini camarlingo delle pegnora del Comune di Lucca, alla Dovana, lo dì medesmo lo quale lo prederanno; cioè in città, borghi o soborghi; e quelle pegnora che prederanno in delle sei millia, lo secondo dì; et quelle che prederanno in nelle Vicarie, distrecto e forza, infra il terzo dì; a pena di soldi cento per ciaschiduno messo e familliale e per ciascuna volta. Sappiendo che di ciò si farà generale inquisitione contro di loro, e a ciascuna persona sia licito di accusare e dinontiare.

193 *11 Febbraio 1346.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer lo Conte Raynieri;

Che ciascuna persona sbandita o condennata, la quale non ae facto cassare li suoi bandi o condennagioni, et pagata la sega de' decti bandi e condennagioni, secondo la forma dello stantiamento sopra ciò facto a dì VIII di septembre dell'anno proximo passato, quelli bandi e condennagioni debbia e possa fare cassare di qui a uno mese proximo che vene, e pagare la sega secondo la forma del dicto stantiamento. Sappiendo che lo decto stantiamento è di nuovo per lo decto messer lo Vicario e signori Antiani riformato.

194 *13 Febbraio 1346.*

Bandisce da parte di messer Luogotenente del maggiore Sindico, et Iudice delle appellagioni del Comune di Lucca;

Che ciascuua persona la quale volesse domandare sua ragione in della Corte della appellagione, e del maggiore Sindico, comparisca dinansi al dicto messer Luogotenente alla dicta corte. Però che elli serà ogni dì alla dicta corte a rendere et fare ragione a chi la dimanderà, sì in appellagione come in sindicato.

195 *17 Febbraio 1346.*

Bandisce da parte di messer lo Iudice e maggiore Officiale della Gabella;

Che ciaschiduna persona, la quale avesse alcuno pegno alla dicta corte, predato per qualunqua cagione e per li proventi non venduti per l'anno proximamente passato, di qui a cinque dì ciò quelli della città, et viij dì quelli del contado, le debbiano avere ricolte. Sapiendo che, dal termine innansi, farenno vendere et impegnare, e non darenno alcuna ragione.

196 *21 Febbraio 1346.*

Fa bandire e dinonsiare lo Iudice della ragione di messer la Potestade;

Conciosia cosa che Viviano Manni della Tomba ae preso la ereditade di Masseo Painesi della contrada di sancto Lunardo capo di borgo, e però a ciascuno legatario e a ciascuna

altra persona la quale avesse a ricevere, o che volesse dimandare alcuna cosa, con carta o sensa carta, sopra la dicta ereditade e beni, comparisca mezzedima proxima che vene in dell'ora del vespro in della chieza di sancta Maria Filiporta, a vedere compiere, consumare e distribuire la dicta ereditade e beni, con forma e cautela e beneficio di inventario. Sappiendo, se vi sarete e se non vi serete, si farà ciò che comanda e vuole ragione, la loro exentia non obstante.

197 *25 Febbraio 1346.*

Bandisce da parte di ser Bandino vicario di ser Scherlacto conservatore del buono e pacifico stato del Comune di Pisa e di Lucca;

Che qualunqua persona volesse dimandare o dire, overo opponere, o avesse a ricevere alcuna cosa da ser Ioanni dal Borgo, notaio della guardia alla corte del dicto ser Scherlacto, di qui a v dì proximi che vene, compariscano dinnansi al dicto Vicario e alla sua corte, a dire, dimandare overo opponere ciò che loro piace di ragione, e seranno ben intesi, e a ciaschiduno sarà facto piena et sommaria ragione, e pagati e satisfacti interamente.

198 *25 Febbraio 1346.*

Da parte di messer la Podestà bandisce;

Che neuna persona, di qualunqua condissione sia, possa nè debbia mectere a pascere, nè fare alcuno danno a alcuna bestia grossa nè minuta et porco, nè lassare intrare in del prato di san Donato, nè in del Comune di Lucca, a pena di c soldi per ciascuna bestia e per ciaschiduna volta. E a ciaschiduna persona sia licito di accusare e dinontiare chi contrafacesse, e arà la parte della condennagione, e seràli tenuto credensa.

199 *25 Febbraio 1346.*

Bandisce e dinontia da parte di messer la Podestà di Lucca;

Che qualunqua persona, cittadino o forestieri, di qualunqua parte sia, la quale avesse a ricevere per sè o per altrui, per qualunqua cagione, ragione overo modo, alcuna quantità di pecunia da Piero Ioanni in qua drieto cittadino e mercadante di Lucca, della contrada di sancto Alessandro maggiore, uvero da suoi eredi, uvero da Bartolomeo filliuolo che fu del dicto Piero; di qui a uno mese proximo che vene, debbia comparire alla Corte de' mercadanti, e farsi scrivere al notaio della dicta corte. Conciosia cosa che 'l dicto Bartolomeo intenda di tornare a Lucca e satisfare a cui de' dare di ragione. Sapiendo che, dal termine innanti, quelli che così non si facesseno scrivere non sarenno intesi, nè tenuto loro ragione de' lor crediti, in alcuna corte della città di Lucca.

200 *25 Febbraio 1346.*

Da parte di ser Scherlacto conservatore del buono e pacifico stato del Comune di Pisa e di Lucca, bandisce;

Che neuna persona, di qualunqua condissione sia, ardisca nè presumma fare a neuno giuco di pugno nè di pietre, nè di massascudo, nè a neuno altro giuco dizordinato, lo quale sia contra la forma delli statuti del Comune di Lucca, a quella pena e bando che a lui piacesse di tollere. Sappiendo che serà tenuto lo padre per lo filliuolo, e l'uno fratello, per l'altro, e lo sio per lo nipote, e 'l manovaldo per lo pupillo, e 'l signore per lo fante.

201 *1 Marzo 1346.*

Bandisce da parte del Iudice della ragione di messer la Potestade;

Conciò sia cosa che madonna Francesca moglie di maestro Tomuccio Marrachi di Lucca abbia presa la ereditade di Coluccio di messer Vanni Franchi suo padre, e perciò a ciaschiduno legatario, e a ciaschiduna altra persona, la quale avesse a ricevere, overo che volesse dimandare alcuna cosa sopra la dicta ereditade et beni, con carta e senza carta, o per qualunqua altra ragione o modo, comparisca vernardi proximo che vene, in dell'ora del vespro, in della chieza di sancto Sensio, a vedere compiere e distribuire, e consumar la dicta ereditade e beni, con forma e cautela e beneficio di inventario. Sappiendo che, se vi sarete o se non vi serete, si farà ciò che comanda e vuole ragione, non obstante la loro essentia.

202 *1 Marzo 1346.*

Bandisce da parte del Vicario di ser Scherlacto conservatore del buono e pacifico stato del Comune di Pisa e di Lucca;

Che ciaschiduna persona, la quale avesse a ricevere o che volesse dire, domandare overo opponere alcuna cosa di ragione a ser Bandino vicario del dicto ser Scherlacto, o a ser Federigo o a ser Puccio officiali della dicta corte, di qui a tre dì compariscano dinanti al nuovo vicario alla dicta corte, e dire, dimandare, overo opponere ciò che li piace di ragione, e seranno ben intesi. E a ciaschiduno serà facto piena et sommaria ragione, e pagati e satisfacti interamente di ciò che avesseno a ricevere dal dicto vicario o dalli dicti officiali.

203 *2 Marzo 1346.*

Bandisce da parte di messer lo Iudice, et maggiore Officiale della Gabella di Lucca;

Che alcuna persona, di qualunqua condissione sia, non ardisca o presuma di cavare u fare cavare della città di Lucca, nè del suo distrecto, alcuno sendado bianco, orsoio, nè testoio, seta cruda, soriana o da fregi, nè alcuno lavoro di seta, nè facto e compiuto, nè alcune massaritie da tessere alcuno lavorio di seta, nè alcuno lavorio da tingere o da celendrare o da bactere oro o ariento, u vero orpelli; nè alcuna altra cosa acconcia a lavorìo di seta o d'oro e d'ariento lavorare, a quella pena che in delli statuti della Gabella di Lucca si contiene. E ciascuno possa delle predicte cose accusare e dinonsiare, e arà parte della condennagione, secondo la forma dello statuto, e seràli tenuto credensia.

Anco che alcuna persona, di qualunqua condissione sia, non ardisca o presumma di fraudare o fare fraudare la Gabella di Lucca, in mettere o far mettere in della città di Lucca, o de' borghi o soborghi, o in alcuna terra delle sei miglia, alcuna cosa della quale si debbia pagare la gabella, la quale non faccia scrivere per li officiali di quella gabella diputati, così alle porti come in de' borghi o soborghi, overo altro alla dicta gabella riccogliere; inanti che la mercadantia, o cosa, della quale si dee pagare la gabella, si pogna in alcuno luogo. E che alcuna persona, di qualunqua condissione sia, non ardisca nè presumma fraudare la dicta gabella o far fraudare, portando o facciendo portare alcuna mercantia o cosa di fuore della città di Lucca, o de la forza, o per lo distrecto di Lucca, a quella pena e bando che si contiene in delli statuti della dicta gabella. E che a ciascuno sia licito denuntiare et accusare chi contrafacesse, e seràli tenuto credentia, e arà parte della condennagione, secondo la forma delli statuti della dicta gabella.

Anco che tucti e singoli consoli e officiali delle comu-

nanse delle sei millia e delle vicarie del contado e distrecto di Lucca, e delle contrade di fuore, debbiano venire, et comparire dinansi al dicto judice e alla sua corte, e obedire li suoi comandamenti, e a udire e intendere quello che 'l dicto judice vorrà loro imponere e comandare, di qui a x dì proximi che verranno, a quella pena e bando che al dicto messer lo judice piacerà di tollere.

204 *2 Marzo 1346.*

Bandisce da parte del Vicario di ser Scherlacto conservatore del buono et pacifico stato del Comune di Pisa et di Lucca;

Che neuna persona, di qualunqua condissione sia, debbia nè possa andare fore del suo albergo per la città di Lucca, di po 'l terso suono della campana, con polize o senza poliza; e chi avesse alcuna licentia o poliza di potere andare di nocte di po 'l terzo suono, con quella non debbia nè possa più andare di nocte, e la dicta poliza debbiano inprezentare alla corte del dicto vicario, oggi innanti vespro, a quella pena e bando che a lui piacesse di tollere.

205 *9 Marzo 1346.*

Bandisce da parte delli consoli della Corte nuova della cictà di Lucca;

Che monna Aguilia, chiamata monna Guilluiccia, figliuola che fue inqua dirieto di ser Guido Rainerij della contrada di sancto Piero maggiore di Lucca, et moglie di Nello Beccafava della contrada di sancto Antonio et Paulino, a domandare intende, et dimanda in nella dicta corte la sua dota dal dicto suo marito, et dalli suoi fratelli che sono con lui obligati, dinnansi alli dicti consoli. Con ciò sia cosa che lo dicto

suo marito abbia incominciato a usare male la sua substantia, venendo a povertà, et a povertà sia venuto, secondo oppinione et fama comune. E perciò ciascheduna persona, che volesse a quello contradire et a quello opponersi, comparisca, et se rapresenti dinanti alli dicti consoli e alla loro corte, infra octo dì proximi che verranno; et a contradire et opponere ciò che contradire et opponere vogliano, et a vedere ricevere et jurare li testimoni, li quali li dicti consoli, sopra la dimanda della dicta monna Guilliuccia, intendeno examinare. Altramente si procederebbe in nelle predicte cose secondo ordine di ragione, e la forma delli statuti della città di Lucca, la loro absentia non obstante.

206 *11 Marzo 1346.*

Bandisce da parte del vicario di ser Scherlacto conservatore etc.

Che tucti et singuli maestri di legname et di pietre della cictà di Lucca siano tenuti et debbiano, saputo et udito il romore al luogo 've s'apigliasse lo fuoco, andare et traggere, con la cervigliera et con la scure tanto, sanza alcuna altra arme, e quine operare ciò che 'l caso di quello cotale romore richiedesse, socto pena a lor tollere ad albitrio del dicto vicaro.

Anco che tucti et singuli cictadini di Lucca, di quella porta in de la quale lo dicto fuoco s'apprendesse, possano licitamente et senza pena occorrere et andare allo dicto romore, con cervigliera et scura tanto per ciascheduno di loro, per dare aiuto a spegnare lo dicto fuoco.

Anco che tucti quelli cittadini lucchesi, li quali avesseno alcuna boctega d'alcuno mistieri in della contrada del dicto fuoco, possano licitamente e senza pena occorrere allo dicto fuoco, con la cervilliera et scura tanto per ciascheduno, senza alcuna altra arme.

Anco nulla altra persona ardisca over presumma occorre-

re, uvero andare allo dicto romore dello fuoco uvero altro, se alcuno levasse, nè di casa sua scire, nè sè armare, alla pena dell'avere et della persona al quale contrafacesse.

E che neuno delli predicti, li quali possano licitamente traggere overo occorrere, ardisca di traggere overo occorrere con alcuna altra arme, overo in altro modo, se non sì come di sopra si fa mentione, alla dicta pena.

Anco che tucti li consoli delle contrade debbiano et siano tenuti a porre alli possi delle loro contrade tucte et singule massaritie, le quali sono tenuti et debbiano avere, per dare aiuto a spegnare lo fuoco, socto pena che si debbia tollere ad albitrio del dicto officiale.

207 *22 Marzo 1346.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer lo conte Rainieri capitano di Lucca et conte;

Che ogni persona della cictà di Lucca o del suo contado, distrecto et forsa, che avesse alcuna sigurtà dal dicto messer lo conte, per qualunqua cagione, quella sigurtà, da kalende Aprile proximo che viene innanzi, s'intende esser cassa et cancellata, e di neuno valore. Sappiendo che, dal termine inanzi, si procederebbe contra di loro, none stante la dicta sigurtà e licentia conceduta per lo dicto messer lo conte.

208 *22 Marzo 1346.*

Fa bandire et notificare lo conte Bertalocto figliuolo che fu del conte Brandeligij;

A ciascuna persona della cictà di Lucca e del contado, cictadino o forestieri, chierico o layco, che fusse bastardo o avesse alcuno figliuolo bastardo, che vollesse sè o suoi figliuoli o figliuolo fare legiptimi, comparisca dinansi al dicto

messer lo conte Bertalocto, a fare sè et suoi figliuoli legiptimare da lui, sì come persona che fare lo puote per li privilegi a lui conceduti degnamente per lo Imperio.

E a ciascheduna persona, la quale sì volesse dichiarare et vedere, vada a lui allo albergo di Vanni Abatelli posto in corte Malizardi in della cictà di Lucca, et elli è apparecchiato a dichiarare ciascuno, et mostrarli diligentemente.

209 *24 Marzo 1346.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer lo Vescovo di Lucca;

A ciascuna persona la quale ae promesso e descripto di devere andare in su lo nuovo legno al presente facto, lo quale è in della cictà di Pisa, per andare incontra ai perfidi cani nemici della cristianità, domenica proxima che vene, debbiate essere alla ecclesia di sancto Giorgio di Lucca per fare la mostra.

E a ciascheuna persona, la quale non sia scripta, et non abbia promesso di andare al dicto santo passaggio, et ciò voglia promettere et farsi scrivere, di qui a sabato proxîmo che vene per tucto die, si debbia fare scrivere a don Tedice monaco del dicto messer san Giorgio.

E a ciascuna persona la quale volesse dare alcuna armadura, denari o cose ad aiuto del dicto santo passaggio, quelle debbia portare et dare a don Tedice alla dicta ecclesia di san Giorgio. A laude et reverentia dell'onipotente Dio e della beata Vergine Madonna sancta Maria, et di tucta la corte di paradiso, et accrescimento della fede cristiana, a male et a morte et strugimento di tucti li saracini et turchi, et inimici della fede cristiana.

210 *26 Marzo 1346.*

Bandisce da parte di messer lo Giudici de la Gabella;

Che alcuna persona, di qualunqua conditione sia, non ardisca o presumma di portare fuore del contado di Lucca ad estranee parti, nè in delle parti di Pisa alcuna quantitade di cenere, a pena di libre x a chi contrafacesse, et più et meno, ad arbitrio del dicto messer lo Giudici, et di perdere la cenere che si portasse. E che a ciascuno sia licito di dinontiare, et prendere et rappresentare al dicto Giudici chi contrafacesse, e arà la tersa parte della condannagione.

211 *2 Aprile 1346.*

Bandisce et denonsia da parte di messer la Potestade;

Che qualunqua persona, cictadino o forestieri, di qualunqua parte sia, la quale avesse a ricevere, per sè o per altrui, per qualunqua cagione, ragione overo modo, alcuna quantità di pecunia da Piero Ioanni in qua dirieto cictadino e mercadante di Lucca, della contrada di s. Alexandro maggiore, overo da'suoi eredi, overo da Bartolomeo figliuolo che fue del dicto Piero; di qui a uno mese proximo che vene, debbia comparire alla Corte de'mercadanti e farsi scrivere al notario della dicta corte. Conciosiacosa che 'l dicto Bartolomeo intenda di tornare a Lucca, e sodisfare a cui de' dare di ragione, et per lo secondo bando. Sapiendo che quelli che così non si facesseno scrivere, che dal termine inanti non serenno intesi, nè tenuto loro ragione de' loro crediti in alcuna corte della cictà di Lucca.

212 *5 Aprile 1346.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer lo conte Raynieri, capitano etc.;

Che tucti li consoli della città di Lucca, borghi et soborghi, domane per tucto die, debbiano comparire dinansi al dicto messer lo Vicario in della sua corte, a udire e intendere quello che vorrà loro comandare, a quella pena che loro torre volesse. Anco che tucti i consoli et sindichi e officiali delle sei miglia, distrecto e forza della dicta cictà di Lucca, di qui a sabbato proximo che vene, debbiano venire et comparire alla dicta corte, dinanzi al dicto messer lo Vicario, e recare, dire, et notificare tutti coloro che fussero in delle loro comunanse, che avessero alcuna inimistà, briga, overo odio, così terrieri come forestieri, a quella pena che al dicto messer lo Vicario loro piaccia di torre.

213 *7 Aprile 1346.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che ciascheduna persona, di qualunqua conditione sia, possa stare e venire, e stare alla cictà di Lucca e suo contado, distrecto et forsa, e quinde partirsi liberamente, e siguramente a sua volontà, octo die inanti la pasqua del Sorrexio proxima che vene, e lo dì della dicta pasqua; e octo dì di po la dicta pasqua: non obstante alcuno debito di comune o di spetiali persone, per lo quale in del venire o in dello stare, o in dello andare, a niuno possa essere impedito nè molestato, in avere e in persona, in del dicto tempo, per alcuni delle dicte cagioni: asciecto che nemici et ribelli del Comune di Pisa et di Lucca, et sbanditi per maleficio, e quelli contra li quali per maleficio si procedesse.

214 *16 Aprile 1346.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario, di messer lo conte Raynieri;

Che tucti i consoli e sindichi et officiali delle comunanse delle sei miglia e del contado, distrecto et forsa di Lucca, di qui a martedì proximo che vene, debbiano comparire dinnansi al dicto messer lo Vicario, overo alla sua corte, e regare et dare per scripto ogni persona, la quale fusse in delle loro comunanse, la quale avesse alcuna briga, guerra, odio o nimistade, così terrassano come forestieri, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere.

215 *16 Aprile 1346.*

Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che neuna persona, cictadino o forestieri, debbia giocare ad alcuno giuoco di dado vietato per forma di statuto di Lucca, in cictà di Lucca, borghi o soborghi, contado o suo distrecto, se non in delli luoghi et casi conceduti per forma di statuti della dicta cictà di Lucca, e in delli casi e luoghi conceduti per li pacti facti con li proventuali, a quella pena che si contiene in delli dicti statuti. Sappiendo che la famiglia anderà cercando, e di ciò si farà solenne inquisitioni.

216 *24 Aprile 1346.*

Bandisce e notifica da parte di messer lo Giudici della ragione di messer la Podestà;

Che Ioanni, quondam Lemmi Frammi cictadino di Lucca ae rivocato ogni mandato et procurarla, per lui dato, facto,

et conceduto a Ciomeo quondam Lemmi Frammi predicto, infine a oggi a qualunque acto fusse, e per mano di qualunqua notaio et in qualunqua tempo facta fusse. Conciò sia cosa che 'l dicto Ioanni non vuole che 'l dicto Ciomeo sia più suo procuratore.

217 *1. Maggio 1346.*

Bandiscasi da parte del Vicario di messer la Podestà di Lucca;

Che neuna persona, di qualunco conditione sia, possa nè debbia giucare ad alcuno giuoco di dado, nè tenere giuoco, nè stare a vedere giucare in alcuna parte della città di Lucca, borghi e sobborghi, contra la forma e pacti che si contiene ne la carta del provento della barattaria, ascetto che in su le gradi di s. Michele in mercato, là ove è conceduto di poter giucare per li patti della dicta carta, a pena di Lb. x a chi giucasse, e Lb. xxv a chi ritenesse lo giuoco, et Lb. II a chi stasse a vedere giucare. E a ciascuna persona sia licito d'acusare e denunziare chi in ciò contrafacesse, e arà la quarta parte della condennagione et seràlli tenuto credenza.

Anco fa comandare che neuna persona, di qualunco conditione sia, possa nè debbia prestare alcuna quantità di denari a giuoco, nè stare pagatore nè mallevadore a neuna persona per alcuna quantità di pecunia, od altre cose, per cagion di giuoco, a quella pena e banno che in delli statuti del Comune di Lucca si contiene. E ciascuna persona possa accusare chi in ciò contra facesse, e arà la terza parte della condannagione e seràlli tenuto credenza.

Nè giuocare a righinetta nè a brincolo nè a frullare, nè a bianco nero o giallo, a la ditta pena.

E che neuna persona, di qualunco conditione sia, possa nè debbia portare alcuna arme da offendere nè da difendere per la città di Lucca, borghi o soborghi, nè per neuna altra parte, divietata per la forma delli statuti del Comune di Lucca, a quella pena e banno che ne' dicti statuti si contiene.

E chi avesse alcuna poliza o licenzia dal dicto messer la Potestà o lo suo Vicaro di portare alcuna arme, quella poliza e licentia debbia dare et denuntiare al iudice del maleficio, overo allo officiali de la decta corte, di qui a dì cinque proximi. Sappiendo che, dal dicto termine innanzi, si intendano essere rivocate, casse et vane e di neuno valore; e se a loro fosse trovata alcuna altra arme, sarebbono puniti e condannati, secondo la forma delli dicti statuti di Lucca.

E ciascuna persona la quale volesse dimandare in della sua corte alcuna ragione, o in neuna altra corte posta sotto lo titolo di messer la Potestà, comparisca alle dicte corti a' tocchi della campana di s. Michele che suonano innansi terza, se viene per la terza, e se viene per lo vespro, a' tocchi che suonano innanzi vespro. Sappiendo che a' detti tocchi e ora, li giudici, officiali e notaro seranno a' banchi de le dicte corti a dare aldienza e fare ragione a chi volesse domandare o difendere sua ragione, e leverannosi dalla dicta aldienza al suono della terza e di vespro.

218 *3 Maggio 1346.*

Bandisce e dinonsia da parte di messer la Podestà;

Che qualunqua persona, cictadino o forestieri, di qualunqua parte sia, la quale avesse a ricevere per sè o per altrui, per qualunqua cagione, ragione overo modo, alcuna quantità di pecunia da Piero Ioanni in quà direto cictadino et mercadante di Lucca della contrada di s. Alexandro maggiore, overo da' suoi eredi, overo da Bartolomeo figliuolo che fue del dicto Piero; di qui a uno mese proximo che vene, debbia comparire alla Corte de' mercadanti, et farsi scrivere al notaio della dicta corte. Conciosia cosa che 'l dicto Bartolomeo intenda di tornare a Lucca, e sodisfare a cui dare de' di ragione, e per lo terzo bando, et terme perentorio. Sappiendo che dal terme inanti, non serenno intesi, nè tenuto loro ragione de'loro crediti in alcuna corte della cictà di Lucca.

219 *3 Maggio 1346.*

Bandisce da parte del Vicario di ser Scherlacto etc.;

A ciascuna persona la quale avesse alcuna poliza o licentia di potere andare di nocte di po 'l terzo suono, e fusse ispirato lo terme, quelle polize debbia rappresentare dinnansi da lui o al suo officiale alla dicta corte, dimane per tucto die, e quelle polize così spirate, non debbia potere usare, nè andare con esse di nocte, a quella pena e bando che a lui piacesse di tollere.

220 *3 Maggio 1346.*

Bandisce da parte del Vicario di messer la Potestade, et del Giudici del maleficio;

Che neuna persona, di qualunqua conditione sia possa giocare ad alcuno gioco di dadi, nè stare a vedere giocare, nè ritenere giuochi di dadi in alcuna parte della cictà di Lucca, borghi o soborghi, contra la forma de pacti che si contegnono in della carta del provento della baractarìa, ascietto che in su le gradi di san Michele in foro, là u' è conceduto per li pacti della dicta carta, e non altròe, a pena di libre dieci a chi giocasse, et di libre venticinque a chi ritenesse lo dicto giuoco, et di soldi xl a chi stesse a vedere giocare. E a ciascuna persona sia licito accusare e dinonsiare chi in ciò contrafacesse e arà la quarta parte della condannagione, e seràli tenuto credentia.

Anco fa comandare che neuna persona possa nè debbia prestare denari a giuoco, nè stare pagatore, nè malevatore per alcuna persona, per alcuna quantità di moneta, nè d'altre cose, per cagione di giuoco, nè giocare a brincolo, nè furlare, nè a righinecta, nè a giallo e bianco, o, ... a quella pena et bando che in delli statuti del Comune di Lucca si contiene.

E ciascuna persona possa accusare et dinonsiare chi in ciò contrafacesse, e arà la tersa parte della condannagione, e seràli tenuto credenza.

Che neuna persona, di qualunqua conditione sia, possa nè debbia portare alcuna arme da offendere nè da difendere per la cictà di Lucca, borghi o soborghi, nè per neuna altra parte, vietato per forma delli statuti del Comune di Lucca, a quella pena et bando che in de' dicti statuti si contiene. E chi avesse alcuna poliza o licentia dal dicto messer Podestade, o da suo vicario, di potere portare alcuna arme, quella poliza debbia rappresentare, e dare alla corte del dicto messer Podestade, di qui a cinque dì proximi che vene. Sappiendo che dal termine inanti, le dicte polize e licentie si intendono rivocate, casse et vane, et di neuno valore. E chi fusse trovato portare alcune arme, serebbe punito et condennato secondo la forma de' dicti statuti; et questo non si intenda a' soldati da cavallo e da piede del Comune di Pisa, e del Comune di Lucca.

Ed a ciascheduna persona la quale volesse dimandare ragione in della dicta corte, o in neuna altra corte della cictà di Lucca, poste socto lo titolo della corte del dicto messer Potestade, in dimandare o in difendere, o per alcuno modo, comparisca alle dicte corti al suono dei tocchi che suonano innansi terza, chi fusse per la terza; et chi fusse per lo vespro, a' tocchi che suonano innanzi vespro. Sappiendo che li giudici et officiali delle dicte corti si porranno a dare audienza alli dicti tocchi, alle dicte ore, e leveranosi al suono di terza et di vespro.

221 *12 Maggio 1346.*

Bandisce et dinonsia da parte del Giudici della ragione di messer la Podestade;

Conciosia cosa che monna Francesca moglie di Ioanni, figliuolo di Chelluccio Trenta coste, cictadino di Lucca, et

figliuola che fue di Cionellino Sornachi di Lucca, ae preso la ereditade di Torello fratello suo, et figliuolo che fue del dicto Cionellino; e però a ciascheduno legatario, et a ciascheduna altra persona la quale avesse a ricevere, o che volesse dimandare alcuna cosa, con carta o senza carta, o per qualunqua altra cagione, ragione, via o modo, sopra la dicta ereditade et beni, comparisca lunedì proximo che vene, in nell' ora del vespro in nella ecclesia di sancto Paulino a vedere compiere, consumare, et distribuire la dicta ereditade et beni, con forma et cautela et beneficio di inventario. Sappiendo, se vi sarete o se non vi sarete, si farae ciò che ciò che comanda et vuole ragione, la loro absentia non obstante.

222 *13 Maggio 1346.*

Bandisce da parte di messer lo Giudice della Gabella;

Che alcuna persona della città di Lucca, et del suo contado, distrecto et forza, overo di qualunqua altra parte sia, non ardisca o presuma di vendere in del mercato di Lucca, overo in alcuna altra parte del contado et distrecto di Lucca, alcuna bestia grossa o minuta, se in prima et inanti che si dia la bestia al compratore, lo venditore non la dinontia alli officiali del provento del magello di Lucca, a pena di libre xxv et meno, ad arbitrio del dicto messer lo giudici. Et che a ciascuna persona sia licito d'accusare et dinontiare, et arae la terza parte della condannagione, et seràli tenuto credentia.

223 *18 Maggio 1346.*

Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che neuna persona, di qualunqua condictione sia, ardisca overo presuma giucare in su le gradi di san Michele, a neuno giuoco di dado, a pena di soldi cento per ciascuno et ciascuna volta.

224 *3 Giugno 1346.*

Bandisce et notifica da parte di maestro Francesco, et di maestro Bonagratia delli Scolli da Parma maestri cieruzichi;

A ciascuna persona, di qualunqua conditione sia, la quale fusse infermo, o difectuoso d'esser rocto, crepato, o di male di pietra e sè voglia fare curare delle dicte infermitadi o malatie, o di qualunqua altra malatia la quale curare si potesse per l'arte della cierusìa, comparisca dinansi da loro allo albergo di Ugolino da Beverino, posto in porta san Donati. Sappiendo che 'dicti maestri intendeno di curare ciascheduno che a loro anderà, delle decte infermitadi et malatie, alle loro proprie spese, senza alcuno pagamento ricevere, fine a tanto che non sono liberi et guariti. Atenendo i pacti intra loro promessi e facti; e al ricco per denari secondo la sua infermitade et facultade, et al povero per gratia et per l'amore di Dio.

225 *9 Giugno 1346.*

Bandisce da parte di ser Scherlacto etc.;

Che neuna persona, cictadino nè forestieri, di qualunqua conditione sia, ardisca nè presumma di portare nè far portare fuore del distrecto di Lucca alcune quantitade di legna da ardere, e che neuna persona debbia incanovare legna in della cictà di Lucca, nè in del suo contado, distrecto, se non solamente quanto bisogna per sè e sua famiglia. E qualunqua persona avesse facto o incanovato alcuna quantità delle dicte legna, quelle debbia avere vendute o facte vendere di qui a octo dì proximi che vene. A quella pena e bando che al dicto ser Scherlacto piacesse di tollere, secondo l'ordine del nuovo stantiamento facto per li signori Antiani del Comune di Lucca.

226 *10 Giugno 1346.*

Bandisce da parte del maggiore Sindico del Comune di Lucca;

A ciascheduna persona la quale volesse dire, dimandare, overo opponere alcuna cosa ad alcuno officiale della cictà di Lucca, borghi o soborghi, contado, distrecto et forza, da Gennaio proximo passato in qua, di qui a cinque dì proximi che vene, debbia comparire dinansi da lui alla sua corte, a dire, dimandare overo opponere ciò che loro piace di ragione, e a ciascuno serà facto piena ragione.

227 *10 Giugno 1346.*

Bandisce da parte del maggiore Sindico del Comune di Pisa;

A ciascheduna persona, di qualunqua conditione, la quale volesse dire, dimandare, overo opponere alcuna cosa a' Rectori, et castellani in qua dirieto del castello d'Agusta, o a' giudici o notari, camarlinghi o portonari, o a qualunqua altro officiale, lo quale avesse avuto alcuno officio per lo Comune di Pisa in della cictà di Lucca, borghi, o soborghi, o in del contado, distrecto, o forza, da kalende Luglio proximo passato, infine a kalende Gennaio proximo passato; comparisca, di qui a tre dì proximi che vengono, dinnansi da lui a san Fridiano, a dire, dimandare, overo opponere ciò che loro piace di ragione. E seranno bene intesi, e a ciascheduno serà facto sommaria ragione, e serà tenuto credensia a chi la domanderà.

228 *13 Giugno 1346.*

Bandisce da parte di messer Luogotenente del maggiore Sindico del Comune di Lucca;

A ciascuna persona di qualunqua conditione sia, la quale volesse dire, dimandare overo opponere alcuna cosa di ragione in contra al Vicario di messer la Podestà, o suoi giudici o compagnoni, o a sua famiglia, comparisca dinanti al dicto messer lo Sindico, alla sua corte, di qui a tre dì proximi che vene, a dire, dimandare, overo opponere ciò che loro piacesse di ragione, e seranno bene intesi, e a ciascuno serà facto piena ragione.

229 *13 Giugno 1346.*

Bandisce da parte del maggiore Sindico del Comune di Pisa;

Che ciascuna persona, di qualunqua conditione sia, la quale volesse dire, dimandare overo opponere alcuna cosa di ragione ad alcuno officiale, lo quale sia stato in alcuno offitio per lo Comune di Pisa in della cictà di Lucca, borghi, o soborghi, contado, distrecto o forza, da kalende Gennaio proximo passato in dereto, comparisca dinnanti al dicto messer lo Sindico in della ecclesia di sancto Frediano, a dire, dimandare, overo opponere ciò che loro piacesse di ragione, a parole overo con petitione, e se non vi vuole ponere lo suo nome non de sia tenuto, segreto overo palese, infra oggi e dimane per tucto die. E seranno bene intesi et ricevute le loro petitioni et dimande, e risposto loro diligentemente, e a ciascuno serà facto piena et sommaria ragione.

230 *19 Giugno 1346.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco;

Che nulla persona, di qualunqua conditione sia, della cictà di Lucca, borghi, o soborghi, o del contado, distrecto e forza, o d'altra parte, ardisca o presumma incanovare alcuna quantità di grano, o d'altra generatione di biado in della cictà di Lucca, overo nel contado, distrecto, o forza, oltra quello ch'elli riccoglie di suo riccolto, o che li bisogna per suo vivere et della sua famiglia; nè debbia comprare o far comprare alcuna quantità di biado o di grano in altra parte che in su la piassa del Fondaco, presente la mercantia del biado comprato, a pena di perdere cotal biado o grano. E ciascuna persona possa denuntiare et accusare, et averà la quarta parte del dicto grano o biado.

Item, che qualunqua persona avesse incanovato grano e biada oltra quello che li bisogni per suo vivere, lo debbia dinuntiare et notificare al dicto officiale, infra octo dì, dal dì del bando, a pena di perderlo.

Item, che neuna persona de'dicti luoghi debbia vendere grano o biado ad alcuna persona fuora della piassa del Fondaco, a quello bando che tollere li volesse a suo arbitrio, insino in libre cento.

Item, che nulla persona ardisca o presumma cozzonegiare, o essere mezzano o sensale in fare vendere o comprare alcuna quantità di grano o di biado fuora della dicta piazza, a bando di libre xxv, et più ad arbitrio dello officiale.

E ciascuna persona possa accusare et denuntiare, et averà la quarta parte del bando che si trovasse, e saràli tenuto credenza.

231 *23 Giugno 1346.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer lo conte Rayneri Capitano e Conservatore del pacifico et buono stato del Comune di Lucca, et del suo contado, distrecto, et forza.

Che tucti li esciticci del contado e distrecto di Lucca, et etiamdio delle terre le quali tegnono li comuni di Pisa et di Lucca, e tucti quelli della cictade, contado, overo distrecto di Fiorenza, e delle terre e luoghi, le quali tiene lo Comune di Fiorenza, denotati in de' pacti e in delle conventioni della pace facta, la quale ora vige intra' dicti comuni di Pisa e di Lucca da l'una parte, e 'l Comune di Fiorenza dall'aultra, facta in dell'anno della incarnatione del nostro Signore Gesú Cristo MCCCXliiij del mese di Novembre, li quali ànno poderi, case, possessioni e cose, posti et poste infra' confini e tenitorij delle terre predicte, le quali li dicti comuni di Pisa et di Lucca tegnono, li quali poderi, case, possessioni e cose, si tegnono per alcuni occupati et occupate. Che quelli cotali, de quali li dicti beni fusseno, compariscano dinanti da ser Ianni da Ricanata officiale et sindico de' dicti comuni di Pisa e di Lucca, a queste cose per li dicti comuni diputato, in del castello di Montecarlo, a ricevere la ristitutione pienamente de' dicti beni, segondo la forma delle conventioni, e de' pacti della dicta pace di ciò parlanti.

232 *23 Giugno 1346.*

Bandisce da parte di messer lo Giudici della Gabella;

Che neuna persona, di qualunqua conditione sia, ardisca, o presumma d'uccidere, o fare uccidere alcuna bestia grossa, o in minuta in delle sei miglia, per fare taverna, uvero taverna fare, u a minuto carne fresca vendere, a pena di libre dieci

per ciascuno che contrafacesse. Salvo che della carne di bestie salvatiche, o di porco, e allora con la poliza del Giudici de la Gabella, et pagando prima la gabella che pagare si de' per le dicte carni.

233 *30 Giugno 1346.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario etc.

A ciascuna persona, cictadino o contadino o forestieri, o qualunqua altra persona, lo quale de' essere rimesso in delli suoi beni per li pacti della pace, vada a Pescia dinansi allo officiale quine sopra ciò deputato, a ricevere la restitutione de' suoi beni. Sapiendo che a ciascheduno serà restituiti li suoi beni secondo li tenori e pacti della dicta pace.

234 *1 Luglio 1346.*

Bandisce da parte di messer lo Giudici della Gabella;

Che alcuna persona della cictà di Lucca e del suo contado, distrecto et forza, overo di qualunqua altra parte sia, non ardisca o presumma di vendere in del mercato di Lucca, overo in alcuna altra parte del contado et distrecto di Lucca, alcuna bestia grossa o minuta, se in prima et in anti che si dia la bestia al compratore, lo venditore non la dinontia allo officiale a ciò deputato, lo quale starae in del mercato di Lucca lo die che fi mercato, et li altri dì alla boctega quine u' elli dimora in del braccio di Sansanzio incontra a la corte di ser Scherlacto, a pena di libre xxv et meno ad arbitrio del dicto messer lo Giudici. E che a ciascuna persona sia licito d' acusare e dinontiare, e arae la terza parte de la condannagione, et seràli tenuto credenza.

235 *3 Luglio 1346.*

Bandisce et dinontia da parte et comandamento de'Consoli della Corte nuova della iustitia della cictà di Lucca, publicamente per la cictà di Lucca, borghi e soborghi, in de' luoghi usati;

Che conciosia cosa che Dato Pacini del Cerruglio dicto Montecarlo, in qua dirieto di Vivinaia, sia sbandito del Comune di Lucca e del Cerruglio, et abbia incominciato, e incominci a uzare male la sua substantia, e sia incominciato a venire e vegna a povertà; e Turina sua moglie et figliuola che fu di Ingherramo Aldini da Capannore abbia adimandato et dimandi in della dicta corte essere sodisfacta della sua dote, e dimandi però che si proceda contra lo suo marito e contra li suoi beni, e dimandi di pronuntiare la carta della sua dote contra lo dicto Dato in libre quindici di denari della maggiore somma della dicta dote, sicome in delli acti della dicta corte si contiene. Imperò li dicti consoli statuiscono, terme octo dì, che infra lo dicto terme tucti et singuli creditori del dicto Dato marito della dicta Turina, o altre persone per loro, che contradire volesseno alle predicte cose, e alla dimanda già facta contra lo dicto Dato per la dicta Turina, sì come in delli acti della corte soprascripta si contiene, vegnano et rappresentinosi dinansi a' dicti consoli, a dire et opponere et contradire ciò che vogliano contra le dicte cose et dimanda, se in alcuno modo, o per alcuna ragione contradire vogliano in alcuna cosa. Sappiendo che seranno bene intesi secondo la forma dello statuto. Altramente, dal terme inanti, li dicti consoli procederanno sopra la dimanda della dicta Turina e altre cose, secondo la forma della ragione, e delli statuti della dicta corte, e secondo li altri statuti della città di Lucca, segondo che abisognerà e la ragione comanda, none ostante l'assentia d'alcuno de' dicti creditori.

236 *3 Luglio 1346.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario etc.

Che tucti ' sindichi overo consoli del contado e distrecto di Lucca, debbiano comparire dinnansi al dicto messer lo Vicario et la sua corte, a obedire li suoi comandamenti; cioé quelli delle sei miglia, infra dieci die; e quelli del contado, distrecto, infra xx dì proximi.

Item, che ' consoli della cictà di Lucca, borghi et soborghi compariscano dinansi al dicto messer lo Vicario e la sua corte, infra tre dì proximi che vegnono, a obedire li suoi comandamenti, a quella pena che a lui piacesse di tollere.

237 *6 Luglio 1346.*

Bandisce da parte di messer Luogotenente del magiore Sindico del Comune di Lucca;

Che ogni officiale del Comune di Lucca, lo quale è electo ad alcuno officio per li ultimi sei mesi dell'anno presente, debbia a quello officio andare, e quinde non partirsi senza espressa licentia del dicto messer Luogotenente, di qui a tre dì proximi che verranno, e di qui a tre dì avere mandata poliza publica della loro rappresentagione, a pena di libre L per ciascuno.

Anco che alcuno officiale del Comune di Lucca, messo famigliale, o berrovieri, o qualunque altra persona, non ardisca overo presumma fare alcuno officio, o imbasciata, preda, o altra cosa, in cictà o in contado, overo d'alcuna corte ordinaria o extraordinaria, o di vicaria o di proventi, se prima quel cotale officio nella corte del dicto messer Luogotenente non à giurato et acceptato, et data buona pagaria, secondo 'l modo usato, a pena di libre L per ciascuno.

Anco che tucti li officiali del Comune di Lucca, li quali

ànno facto alcuno officio nelli primi sei mesi dell'anno presente, cioè notari, camarlinghi, o qualunqua altro, debbia avere rapresentati di loro libri al guardiano della Camera del Comune di Lucca o dinansi al Ragionieri del Comune di Lucca a ciò deputati, infra 'l terme loro assegnato per la forma de lo statuto della corte di messer lo Sindico, a pena di libre L per ciascuno.

E che tucti ' camarlinghi, o qualunqua altra persona alle cui mani fusse pervenuta alcuna quantità di pecunia, o dell'avere del Comune di Lucca, quella quantità debbia avere data, rappresentata e pagata al maggiore camarlingo de la Camera di Lucca o altra persona a ciò deputata, di qui a dieci die proximi che verranno, e pena di libre L per ciascuno.

238 *6 Luglio 1346.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer lo conte Raynieri etc.

Che qualunqua persona volesse dire o opponere alcuna cosa contra Paulino Gratiani, et Migliore Vanni famigliali della Corte delli sbanditi di Lucca, per cagione d'alcuna baractaria, o d'alcuna altra cosa, per loro o per alcuno di loro facta per lo dicto officio, contra la forma delli statuti del Comune di Lucca, di qui a tre dì compariscano dinanti allo officiale della dicta corte, e saranno bene intesi, et facta ragione.

239 *8 Luglio 1346.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer lo conte Raynieri etc.

Che qualunqua persona vuole dire o opponere alcuna cosa contra Paulino Gratiani, e Migliore Vanni, et Martino Monti, e Cecio Stefani, famigliali della Corte delli sbanditi di

Lucca, per cagione d'alcuna baractaria, o d'alcuna altra cosa, per loro o per alcuno di loro facta, o commessa per lo dicto officio, contra la forma delli statuti della cictà di Lucca, di qui a tre dì compariscano dinnanti allo officiale della dicta corte, e seranno bene intesi, et facta sommaria ragione.

240 *8 Luglio 1346.*

Da parte del maggiore Officiale della Dovana di Lucca, bandisce;

Che tucte le comunanse delle sei miglia e delle vicarie, e del contado, distrecto e forsa di Lucca, di qui a octo dì proximi che verranno, debbiano avere mandato alla Dovana di Lucca, per la seconda imposta del sale delli ultimi sei mesi del presente anno, a loro dare usata. E che per quello cotale sale debbiano avere pagato in mano del camarlingo della Dovana, a ragione di soldi xxxij per ciascheduno staio di sale, di qui a dì venti del presente mese di Luglio, a pena del quarto più.

241 *8 Luglio 1346.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che tucti ' sindichi, overo consoli del contado et distrecto di Lucca, che non sono compariti, debbiano comparire dinansi al dicto messer lo Vicario e la sua corte, a ubedire li suoi comandamenti: cioè quelli delle sei miglia, infra dieci die proximi; e quelli del contado, infra venti die proximi, a quella pena e bando che li piacesse di tollere.

Item, che' consoli della cictà di Lucca borghi, e soborghi compariscano dinansi al dicto messer lo Vicario e la sua corte infra tre dì proximi a ubedire li suoi comandamenti, a quella pena che volesse torre.

242 *8 Luglio 1346.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco di Lucca;

Che ciascheduna persona della cictà di Lucca, borghi o soborghi, cictadino o forestieri, o di qualunqua conditione sia, lo quale lavora o fa lavorare alcuna quantitade di terra a suoi spese o a sua mano, della quale riccoglie, o riccogliere o ricevere debbia alcuna quantitade di grano, orso, segale, o fave, quelle biade o biada debbia avere bactute, e messe in della cictà di Lucca, o facto mectere, e renduto l'afficto delle dicte biade in della cictà di Lucca, a qualunqua persona rendere le de', per tucto lo presente mese di Luglio, a quella pena e bando che al dicto officiale piacesse di tollere.

E che ciascheduna persona, cictadino o contadino o forestieri, di qualunqua conditione sia, lo quale riccoglie o riceve per cagione di afficto, o per qualunqua altro modo, alcuna quantitade delle dicte biade in alcuna parte del distrecto di Lucca, da alcuna persona, quella biada o biade debbia avere facto mectere, o messe in della dicta cictà di Lucca, al dicto terme, alla dicta pena e bando.

E che ciascheduna persona delle sei miglia e suburbani, e d'altro contado, distrecto e forsa di Lucca, lo quale lavora o fa lavorare per sè, o per altrui alcuna quantità di terra, della quale si riccoglia o riceva le dicte biade, o alcuna di quelle, quella, o quelle biade debbia avere bactute, o facte bactere, e messe o facte mectere in della dicta cictà di Lucca, e renduto l'afficto in della cictà di Lucca, a qualunqua persona rendere lo de', per tucto lo dicto presente mese di Luglio, a quel medesmo bando.

243 *11 Luglio 1346.*

Bandisce da parte di ser Paulo maggiore Officiale del Fondaco di Lucca;

Che alcuna persona, di qualunqua conditione sia, non ardisca overo presumma mectere in ne la cictà di Lucca agresta in nessuno modo, a pena di soldi cento a chi contrafacesse, per ciascheduna volta.

244 *24 Luglio 1346.*

Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che ciascuna persona che volesse andare al perdono di san Pellegrino dell' alpe, quel possa andare, sano et salvo in avere et persona, sappiendo che 'l perdono è così grande come quello di san Francesco a Sisi.

245 *29 Luglio 1346.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario;

Che nulla bestia, sopra la quale si conducesse biada alla cictà di Lucca, e quella biada che con quella bestia si conducesse alla dicta cictà, per alcuno debito di comune, e di spetial persona, non possa esser quella bestia o biada presa o ditenuta in alcuno modo, vegnendo, stando e ritornando alle loro abitationi, di qui a kalende Septembre proximo; excepto che per afficti, pigioni, collaie e livelli dello anno proximo passato e del presente, per li quali anni ciascuno possa esser convenuto, secondo la forma delli statuti del Comune di Lucca, però che così è ordinato et stantiato.

246 *2 Agosto 1346.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer lo conte Ranieri etc.

Che ciascuna persona la quale volesse dare o dimandare alcuna cosa ad alcuna persona in audienza, quella debbia far citare la contraparte dinnansi al dicto messer lo Vicario in audienza. Sappiendo, che quella che così non facesse citare la dicta contraparte all'ora consueta, non sarebbe intesa a nulla in della dicta audiensa.

247 *3 Agosto 1346.*

Bandisce da parte delli Rectori e Castellani dello castello dell'Agosta di Lucca;

Che nessuno della masnada da piè del dicto castello possa nè debbia giucare a giuco niuno di sara, o altro giuco che denari vi si perdesseno o vincesseno, a quella pena che tollere volesseno.

Anco che nessuno della dicta masnada, overo alcuno altro, faccia o fare presumi alcuna briga ostiaria in nel dicto castello dell'Agosta, a quella pena che tollere volesseno.

Anco che nulla persona, o femina o omo di mala vita, conditione et fama, possa nè debbia stare nel dicto castello dell'Agosta: et se ci fusse o stesse, che incontenente debbia avere disgombero lo dicto castello, pena della scopa, u autra che imponere volesseno. Sappiendo che di ciò intendeno investigare.

Anco che nessuna persona, omo et femina, di qualunqua conditione sia, possa nè debbia stare in alcuno ciglieri, di nocte di po terso suono delle campane, a quella pena che tollere volesseno; e che neuno loro possa ritenere nè acceptare, nè niuno vendere, alla simile pena.

Anco che niuno delli soldati da piè dello Comune di Pisa possa, u vero debbia vendere o impegnare alcuna arme offendevile o difendevile, a quella pena che ellino tollere volesseno.

Anco che neuna persona possa comprare, nè in pegno ricevere, alcuna delle dicte arme, nè sopra quella alcuno denaio prestare; sappiendo che nè serà constrecto a rendella, e non li sarà tenuto ragione di ciò.

Anco che neuna persona della cictà di Lucca, o del contado u del suo distrecto, ardisca overo presummi abitare in del dicto castello dell'Agosta, senza licentia dei dicti castellani e rectori, a pena dell'avere e della persona, et albitrio de li dicti castellani a loro tollenda.

Anco che neuna persona, di qualunqua conditione sia, ardisca overo presummi d'albergare, overo ricevere in sua casa propria overo conducta, alcuna persona, di qualunqua conditione sia, di dì, uvero di nocte, in del dicto castello, excepto li soldati del dicto castello, senza licentia delli dicti signori rectori e castellani dello castello, a pena dell'avere e della persona, a loro volontà delli dicti signori.

248 *9 Agosto 1346.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale delle vie del Comune di Lucca;

Che nulla persona, di qualunqua conditione sia, ardisca overo presuma tenere, in nella cictà di Lucca nè in de' borghi murati, alcuno porco, di qualunqua conditione sia, contra la forma delli statuti, a quella pena e bando che nello statuto delle vie si contiene. E che se alcuna persona simigliantemente, di qualunqua conditione sia, avesse o tenesse in nelli dicti luoghi alcuno porco, quello uno o più che siano, debbia avere rimosso dei dicti luoghi, di qui alla proxima festa di sancta Maria mezo Ogosto, a quella pena e bando, che in nelli dicti statuti si contiene. E che dal dicto terme inanzi, a

ciascuna persona sia licito li dicti porci uccidere, prendere, et tenere come sua cosa propria.

249 *18 Agosto 1346.*

Bandisce da parte di messer lo maggior Sindico del Comune di Lucca,

A ciascuna persona la quale volesse dire, opponere o dimandare alcuna cosa a messer lo Sindico vecchio, di qui a tre dì proximi che vene, debbiano comparire dinansi al dicto messer lo Sindico nuovo, e a ciascuno serà facta piena et sommaria ragione.

250 *19 Agosto 1346.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco di Lucca;

Che neuno cictadino, contadino, forestieri, overo alcuna altra persona, di qualunqua conditione o stato sia, possa comprare overo comprare fare, alcuno vino nuovo in del presente riccolto, se non solamente quello ch'è necessario a lui, per sè e per la sua famiglia tanto, a pena di libre dieci per ciascuno carro di vino comprato, o vero che si comprasse contra la dicta forma; asciecto vinactieri della cictà di Lucca, borghi et soborghi, che vendeno quello a minuto. Li quali vinactieri possano comprare vino per vendere, et suggellare a minuto in del loro ciglieri, come a loro parrà, o fusse loro comandato. Salvo che li dicti vinactieri, nè alcun altra persona, di qui a kalende Octobre proximo che arà venire, non possano dare, overo promectere per lo dicto vino, che così compreranno, alcuno pregio determinato; se non secondo lo corso della comunal vendita che in quel tempo serà, a quella medesima pena, e per ciascuno carro.

E che alcuna persona, di qualunqua conditione o stato sia, non possa overo debbia alcuna quantità d'uve mectere overo regare alla cictà di Lucca, nè borghi, di qui al mezo mese di Septembre proximo che verrà, a pena in fine di soldi cento per ciascuno et ciascuna volta. E ciascuno possa accusare e dinontiare, e arà la quarta parte del bando e della condannagione.

251 *27 Agosto 1346.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco di Lucca;

Che neuna persona possa ugelare, uvero pigliare qualie, a pena di soldi c per ciascheduno, et ciascheduna volta: et questo non si intenda a coloro che le pigliano con li sparvieri. Et a ciascheduna persona sia licito d'accusare et dinonsiare chi contrafacesse, et arà la parte del bando et della condanagione, secondo la forma dello statuto dello Fondaco.

252 *2 Settembre 1346.*

Da parte del maggiore Officiale delle vie et de'publici del Comune di Lucca, bandisce;

Che ciascheduna persona, di qualunqua condictione sia, della città di Lucca et delli borghi, debbia avere anconcia la via e l'astraco che fusse innansi alla sua casa, di qui a dieci dì proximi che aranno venire; a quella pena e bando che a lui piacesse di tollere. Sappiendo che dal decto termine innansi, là ove facto et acconcio non fusse, meterà operari e maestri alle loro spese.

253 *5 Settembre 1346.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco di Lucca;

Che ugni persona, di qualunca conditione o stato sia, la quale ae grano fuori della cictà di Lucca et de' borghi murati, quel grano debbia avere messo in della cictà di Lucca: cioè quelli che ànno grano in delle sei milia, et in delli comuni suburbani, et fuora de borghi murati, di qui a cinque dì proximi che verranno; et quelli che l'ànno in delle vicarie, di qui a octo dì proximi. Excepto che 'cictadini salvatichi, li quali stanno in contado et in della forsa di Lucca, possano, et a loro sia licito, a loro ritenere del dicto grano, lo quale ànno, quanto viene a ragione d'uno staio di grano per bocca della loro familia per mese, di qui al nuovo ricolto del grano. Et cittadini domestichi, per le vendemmie, quanto vene a ragione d'uno staio et mezo di grano per bocca della sua familia per tucto il tempo; a pena di perdere lo dicto grano, e di soldi tre di denari per ciascuno staio, ad albitrio del magiore Officiale et delli consiglieri del Fondaco.

254 *6 Settembre 1346.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer lo conte Raynieri;

Che qualunca persona della cictà di Lucca, et del contado, forsa et distrecto volesse adomandare alcuna restitutione de' suoi beni, o d'alcuna altra cosa in delle parti di Valdinievole, per vigore delli capitoli della presente pace, vada o mandi a Pescia suo procuratore; imperò che lo officiale che è là a ciò deputato se promectono di fare piena, ragione a ciascuno.

255 *6 Settembre 1346.*

Bandisce da parte di messer lo Conservatore;

Che alcuna persona, cictadina o forestieri, contadino, o di qualunche condictione sia, none ardisca overo presuma per alcuno modo o ingegno, fortivamente, de die o di nocte, dare nè far dare alcuno danno d'uve o d'altra cosa in nelle terre, campi, vigne, albori o altri orti, posti in nelli soborghi suburbani, distrecto, contado, o forza di Lucca, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere, così in avere come in persona. Et a ciascuna persona sia licito dinonziare et accusare chi cotale damno desse o facesse, et seràli tenuto credentia, sappiendo che in ciascuno comune, luogo et parte, seranno deputati accusatori secreti. Et se quella cotale persona che danno desse o facesse, non potesse pagare il bando, serà costrecto lo padre per lo figliuolo, lo sio per lo nipote, lo fratello per lo fratello, lo tutore per lo pupillo, lo signore per lo fante.

256 *7 Settembre 1346.*

Bandisce da parte del magiore Offitiale del Fondaco di Lucca;

Che neuna persona, di qualunqua condictione sia, ardisca overo presumma di portare, conducere, overo guidare a Lucca quantità di biada e di legume, vino, overo oglio, overo castagne, o alcuna altra grassa fuore del distrecto di Lucca, ad istrane overo verso strane parti, con licentia o sensa licentia, a quella pena et bando, che lo dicto officiale a lui piacesse di tollere in avere et in persona, et di prendere quello che portasseno, conducessero overo guidasseno, et le bestie, uvero la barca in su che si portasseno, conducesseno, overo guidasseno. Et che a ciascuna persona sia licito pigliare,

et accusare, et dinonsiare chi contrafacesse, portasse o conducesse, overo guidasse, arà la metà delle cose della condannagione, overo bando. Siano veramente tenuti quelli pigliatori, le dicte cose et le persone et le bestie rapresentare al dicto officiale del Fondaco; cioè se le prendesseno in delle sei miglia, lo secondo die, et in nelle vicarie infra lo terzo dì, altramente s'apporebbe loro per rubbaria.

257 *8 Settembre 1346.*

Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che ciascuna persona della cictà di Lucca, borghi et sobborghi, da dieci anni in su, et simigliantemente le famiglie delli assenti, et quelli delle comunanze de suburbani, et delle comunanze delle sei miglia, et delle vicarie, et dello altro contado, distrecto et forza, li quali sono usati, et denno portare, overo mandare a loro cieri et candelli alla luminara della verace sancta Croce, che ci sia in aiuto, mesedima proxima che vene, che serà a dì xiij del presente mese di Septembre, al suono delle campane di san Fridiano, sarete al porticali di s. Freddiano colli vostri ceri et candelli per andare alla dicta luminaria, a quella pena et bando che in delli statuti del Comune di Lucca si contiene. Et che tucti li consoli delle contrade et delli braccij della cità di Lucca, borghi et sobborghi, siano tenuti et debbiano denuntiare et accusare ciascheduno loro vicino delle loro contrade et braccij, et le famiglie delli absenti, lo quale non portasse o non mandasse lo suo cero o candello alla dicta luminaria, lo dicto die come dicto è, per saramento, et a pena di libre x a ciascheduno consolo, lo quale obmetesse accusare li dicti suoi vicini come dicto è. Sappiendo che lo die della dicta luminaria si farà la richiesta di quelli della città di Lucca, borghi et sobborghi et delle famiglie delli absenti et delle comunanse de'suburbani, et delle sei miglia, et delle vicarie, et dello altro contado, distrecto et forsa di Lucca al porticale di san Frediano, et quello che non vi serà lo dicto die, come dicto è, di ciò si farà solenne inquisictione, et procedràsi a condannagione.

258 *11 Settembre 1346.*

Da parte di messer lo Vicario di messer lo conte Raynieri etc. bandisce per la cictà di Lucca;

Che qualunca persona della cictà di Lucca, borghi o soborghi et contado, avesse o sapesse Becto Lenzi di Pistoia, immantenente lui debbia rappresentare et insegnare, sichè elli in forza di messer lo Vicario vegna, et sia pena di libre v di denari.

259 *12 Settembre 1346.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco di Lucca;

Che ugni persona, di qualunca condictione o stato sia, la quale ae da staia cinque di grano in su, fuori della cictà di Lucca et delli borghi murati, in qualunca parte del contado o forza di Lucca, quel grano debbia avere denontiato, et dato per scripto al dicto officiale et alla sua corte, di qui a tre dì proximi che vegnano, a pena di perdere lo dicto grano, et di soldi v per staio. Sappiendo che chi infra 'l dicto terme lo dinontierà, serà libero et absoluto da ogni pena, in della quale fusse caduto per non dinontiare et noe avere messo in Lucca lo dicto grano, et termine perentorio.

260 *15 Settembre 1346.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco;

Che ugni persona, di qualunca condictione sia overo stato, la quale ae grano di Lucchio in della città di Lucca o borghi, da dieci staia in su, quello debbia denuntiare al dicto officiale

et alla sua corte, infra cinque die, a pena di perdere lo dicto grano. Sappiendo che di ciò si farà solenne inquisictione.

261 *20 Settembre 1346.*

Bandisce da parte del Maggiore Officiale del Fondaco di Lucca;

Che ugni persona, di qualunche condictione o stato sia, la quale fa o rende alcuna quantità di milio per rendita, o per afficto, quella debbia avere renduta, per tucto il presente mese di Septembre, a pena del doppio.

Che a ciascheduna persona sia licito di pigliare in su confini chiunche portasse, guidasse, o conducesse alcuna biada fuori del distrecto di Lucca, rapresentando l'omo et le cose al dicto officiale; quelli de le sei miglia, infra il ij.° die, et quelli delle vicarie, infra iij die, a quella pena et bando che nelli statuti si contiene del Fondaco. Et avrà la metà delle condannagioni et delle cose, secondo la forma delli dicti statuti.

262 *28 Settembre 1346.*

Bandisce da parte del maggiore Offitiale et Iudice della Gabella;

Che neuna persona cictadina, contadina o forestiera, overo di qualunche condictione sia, ardisca overo presumma tramutare nè fare tramutare alcuna quantità di vino in alcuna parte del contado, distrecto o forza di Lucca, da uno comune ad un altro, con licentia overo senza licentia, nè da una terra ad un altra, d'alcuno offitiale che di quello della maggiore Gabella di Lucca, a pena et bando di perdere le bestie con che si portasse lo dicto vino et il vino, et anco a quella pena et bando che al dicto magiore Offitiale piacesse di tollere. Sappiendo che di ciò è così stantiato per li consilieri del Fon-

daco di Lucca; et sia licito a ciascuna persona prendere, denuntiare, et accusare chi contrafacesse, et arà la terza parte della condannagione della pena che di ciò si facesse, et seràli tenuto credentia.

263 *29 Settembre 1346.*

AL NOME DI DIO ET DELLA SUA SANTA MADRE MADONNA S. MARIA;

Bandisce et notifica, da parte di messer lo Giudici et maggiore Offitiale della Cabella di Lucca,

La nuova fiera et mercato delli cavalli che si fa a Pisa di qui a mezo Octobre proximo che viene. Alla quale ciascuna persona, di qualunca condictione sia et di qualunca luogo, possa venire con cavalli, et comprare cavalli, et stare et ritornare tucto il dicto terme che durerà la dicta fiera, liberamente et securamente per la cictà di Pisa et di Lucca, et per li loro contadi et distrecti, in persona et in avere; non obstante alcuna ripresaglia, o debito di comune, o di singulari persona, scepti sbanditi et ribelli del Comune di Pisa.

Anco qualunca persona verrà alla dicta fiera con cavalli, per vendere o per comprare, serà libero et immune, andando, stando et tornando, per tucto lo dicto tempo, da ogni cabella et passaggio delle dicte cictadi et loro contadi, distrecti, per li dicti cavalli. E per tucto quel tempo avrà lo stallaggio in della dicta fiera per li dicti cavalli, senza nullo costo, con ogni favore et franchigia che dare si possa alli dicti mercadanti intorno alle predicte cose. Et queste franchigie durino termine di dieci anni proximi che vegnono, per lo tempo di sopra dichiarato, con guadagno et buona ventura.

264 *2 Ottobre 1346.*

Bandisce da parte del Vicario di messer la Podestà et Iudici della ragione;

Che conciosiacosachè madonna Netta figliuola che fue di Bartolomeo Guinizelli de' Mordecastelli cittadino di Lucca, et moglie che fue di Lemmo Arrighi Casciani cictadino di Lucca, intenda pigliare la eredità del dicto Lemmo, e però ciascuno legatario, overo altra persona che volesse domandare alcuna cosa sopra la dicta eredità et beni, con carta o senza carta, per qualunca ragione, via o modo, giovedì proximo che vene, che serà del presente mese, serete in della chiesa di s. Iusto a vedere compiere lo dicto inventario. Sappiendo, che se vi sarete o non vi sarete, si farà ciò che dimanda et vuole ragione, la loro absentia non obstante.

265 *12 Ottobre 1346.*

Bandisce da parte di ser Paulo maggiore Officiale del Fondaco di Lucca;

Che tutti li consoli delle contrade e bracci della città di Lucca, borghi e sobborghi, dare e denuntiare debbiano, per scritto in forma publica, al dicto officiale e alla sua corte, tutte le bocche che sono in delle loro contrade e bracci, da tre anni in su di qui a octo die proximi che vegnono, a pena di soldi xx di denari per ciascuna volta, più che non devesse.

Anco che ciascuna persona, di qualunqua conditione e stato sia, così cittadino come foretano, chierico o laico o forestieri, la quale ae grano, millio, panico overo fave o segale overo orzo in della città di Lucca, borghi o sobborghi, quella debbiano avere dinontiata, e data per scritto al dicto officiale e alla sua corte, di quie a octo die, a pena di soldi iij di denari per ciascuno staio non denuntiato et dato per scripto. Sappiendo che di ciò si farà solenne investigazione.

266 *15 Ottobre 1346.*

Bandisce et ricorda da parte di ser Scherlacto etc.

A ciascuna persona la quale avesse a ricevere alcuna cosa da lui o da sua famiglia, tra oggi et dimane debbia comparire dinnanzi da lui, et seranno ben pagati.

267 *17 Ottobre 1346.*

Bandisce da parte di ser Federigo Capitano della Guardia di Lucca, et Conservatore del buono et pacifico stato della città di Lucca per lo Comune di Pisa;

Che neuna persona debbia, o vero ardisca di fare, o di tractare alcuno tradimento, o vero tractato, che sia o che essere possa contra lo buono et pacifico stato della città di Lucca, a pena dello avere et della persona al suo arbitrio. Anco che neuna persona non debbia fare alcuno raunamento di gente, o conventicola, o conspiratione, la quale si possa interpetrare o presumere per lo dicto conservadore et capitano, che sia contra lo stato pacifico di Pisa et di Lucca, a pena dello avere et della persona al suo arbitrio.

Anco che neuna persona non debbia ricettare alcuno ribello o sbandito, o vero del Comune di Pisa o di Lucca, nè loro dare aiuto, consiglio, o favore, nè da loro ricevere lectora, o vero inbasciata, a pena dello avere et della persona allo suo arbitrio. Anco che neuna persona che non sia soldato del Comune di Pisa o di Lucca, non debbia portare alcuna arme, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere.

Anco che neuna persona debbia dire alcuna falsa novella overo sparlare, la quale sia o pòssassi interpetrare contra il buono stato et pacifico di Pisa et di Lucca, a pena dello avere et della persona, al suo arbitrio. Anco che neuna persona

debbia andare, dipo lo terzo suono della campana di nocte infine a quella del die, per la città di Lucca, borghi et sobborghi, a quella pena che a lui piacesse di tollere, con lume o senza lume, considerata la persona di colui che andasse. Anco che neuna persona debbia comectere o fare alcuno maleficio o vero delicto, dalla campana che suona a serrare le porte alla campana del die, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere al suo arbitrio dello avere et della persona. Anco che neuna persona debbia gictare aqua, o tenere aperto uscio di nocta, o gictare alcuna cosa putrida, o fiatorosa in via, in della città di Lucca, borghi o sobborghi, a quella pena et bando, che a lui piacesse di tollere.

Anco che neuna persona debbia fare contra l' officio del Conservatore della Guardia, overo contra li suoi officii in alcuna cosa venire, o vero presumere a pena dello avere, et della persona, al suo arbitrio.

Anco che ciascuna persona di mala condictione et fama, malandrino o vagabondi, debbiano incontenente sgomborare et partirsi della città di Lucca, o suo distrecto et contado, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere.

Anco che neuna persona la quale avesse poliza o licentia di potere andare di nocte, quella poliza nè licentia non possa nè debbia usare da stasera innanzi, et intendansi casse, et vane, et di neuno valore dal dicto termine innanzi. Et chi avesse alcuna delle dicte pollize, quella debbia avere rapresentato dinanzi al dicto capitano, et conservadore o suoi officiali, alla sua corte, di qui a tre dì proximi che vegnano, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere.

Anco che ciascuna persona la quale avesse alcuno pegno predato per lo officio di ser Scherlacto, in qua dirieto Capitano et Conservatore della Guardia di Lucca, quello debbia avere ricolto di qui a tre dì proximi che viene. Sappiendo che dal dicto termine innanti, le dicte pegnora si venderanno allo incanto, et non n' arebbeno alcuna ragione.

268 *21 Ottobre 1346.*

Bandisce da parte di ser Federigo Conservatore etc.

A ciascuna persona la quale è stata offitiale o famiglia in qua dirieto di ser Scherlacto, oggi per tucto die si debbia partire della città di Lucca, et dello suo contado, distrecto et forza, a pena dell' avere et della persona a ciascheduno lo quale contrafacesse.

Et che neuna persona, di qualunqua condictione sia, ardiscà di fare credensia ad alcuno della famiglia dello presente conservatore senza la sua licentia. Sappiendo che chi così non facesse, sarebbe a sua ventura, et non sarebbe inteso a nulla ad alcuna ragione.

269 *21 Ottobre 1346.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco;

Che ugni persona, così citadina come forestiera, chierico o laico, o di qualunqua condictione o stato sia, la quale non à denuntiato, et in scritto dato alla Corte dello Fondaco la biada et legume et la farina, la quale elli ae, secondo la forma del bando altra volta mandato, quella debbia avere denuntiato, et in scritto dato alla dicta corte, di quie a cinque dì proximi che vegnano, et termine perentorio, ad pena di soldi iij per ciascuno staio di biada et di farina et legume non denuntiato.

Anco che tucti li consoli delle contrade et braccii della città di Lucca, borghi et sobborghi, la quale non ae denuntiato et inscritto, et in scritto dato le bocche da tre anni in su della sua contrada o braccio, quelle debbia avere denuntiato al dicto officiale et alla sua corte, di qui a cinque dì proximi che vegnono, et termine perentorio.

270 *21 Ottobre 1346.*

Bandisce da parte del magiore Officiale dello Fondaco;

Che neuna persona, pollaiuolo et pissicaiola, biadaiola o tavernaia, o qualunque altra di qualunqua condictione et stato sia, ardisca o presumma comperare alcuno silvaggiume d'ugelli d'animali per rivendere, a quella pena che si contiene in delli ordini facti di ciò, et oltra quella, a arbitrio dello dicto officiale.

271 *26 Ottobre 1346.*

Bandisce da parte di messer Federigo Capitano della Guardia di Lucca, et Conservatore del buono et pacifico stato della città di Lucca per lo Comune di Pisa;

Che tucti et singuli maestri dello legname et di pietre della città di Lucca sieno tenuti et debbiano, saputo et udito lo romore et luogo ove s'apigliasse lo fuoco, andare et traggere, colla cervigliera et colla segure tanto, senza alcuna altra arme, et quive operando ciò che lo caso di quello romore richiedesse, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere al suo arbitrio.

Anco che tucti et singuli citadini di Lucca, di quella porta in della quale lo dicto fuoco s'apigliasse, possano, licentialemente et senza pena, occorrere et andare al dicto romore, con cervigliera et segura tanto, per ciascheduno di loro, per dare aiuto a spegnare lo dicto fuoco.

Anco che tucti quelli cittadini luchesi, li quali avesseno alcuna botega d'alcun mestieri in della contrada del dicto fuoco, possano licentialemente et senza pena occorrere al dicto fuoco, colla cervigliera et segure tanto, per ciascuno, senza altra arme.

Anco che nulla altra persona ardisca, overo presumma occorrere overo andare dal dicto romore del fuoco overo altro che alcuno levasse, nè di casa sua uscire, nè sè armare, a pena dello avere et della persona al quale contrafacesse.

Anco che neuno delli predicti, li quali possano licentialemente traggere overo occorrere, ardisca di traggere overo occorrere con alcuna altra arme, overo in altro modo, se non come di sopra si fa mentione, alla dicta pena.

Anco che tucti li consoli delle contrade et delli braccij siano tenuti d'avere appo sè alli possi delle loro contrade tucte et singule massaritie, le quali son tenuti et debbeno avere a dare aiuto a spegnare il fuoco, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere, et al suo arbitrio.

Anco che neuna persona della città di Lucca, borghi o sobborghi o del suo contado, distrecto et forza, cittadino o forestieri, o di qualunque condictione sia, ardisca nè presumma andare personevilmente nè mandare a alcuna terra, overo luogo, lo quale non sia subiecto et obediente al Comune di Pisa o di Lucca, nè mandare nè ricevere alcuna lectora o inbasciata ad alcuno delle dicte terre o luogo, sensa expressa licentia del soprascripto messer Conservatore, a pena dell'avere, et della persona, et che a lui piacesse di tollere, al suo arbitrio.

272 *31 Ottobre 1346.*

Bandisce da parte di ser Federigo Conservatore del buono et pacifico stato della Guardia della città di Lucca, per lo Comune di Pisa;

Che tucti li consoli delle contrade et de braccij della cità di Lucca, borghi et sobborghi, et le comunanse delle sei miglia, et dello contado, distrecto et forza, siano tenuti et debbiano comparire dinnansi da lui o dalla sua corte: cioè quelli della cità di Lucca, borghi et sobborghi, di quie a tre die proximi che verranno, a dare li loro vicini per scripto in forma

publica, et fare lo loro saramento; et quelle delle comunanse et delle sei miglia et contado, distrecto et forza di Lucca, di quie a viij die proximi che verranno, a fare lo loro salamento, a pena di libre x per ciascheduno.

273 *31 Ottobre 1346.*

Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che alcuna persona la quale abiti in nella città di Lucca, borghi et soborghi et contado, distrecto et forsa di Lucca, la quale lavora et fa lavorio di terra colla sua persona, non possa nè debbia essere preso in persona per alcuno pecuniario debito, di quie a sedici die del mese di Novembre proximo che arà venire. Sappiendo che di ciò è facto solepne stantiamento per cagione della semente.

274 *1 Novembre 1346.*

Bandisce da parte di messer la Podestà di Lucca;

Che neuna persona, di qualunqua condictione sia, ardisca overo presuma biastimare Dio, nè la sua madre madonna sancta Maria, nè sancto nè sancta, nè fare et gitare alcuna cosa sconvenevile nè laida contra alcuna magine o croce, a quella pena et bando, che in delli statuti si contiene.

Et che neuno cazoro, nè patarino, traditore, nè assassino, gaglioffo nè gaglioffa, sodomita nè sodomito, sbandito nè sbandita, condepnato nè condepnata, nè alcuna altra persona di mala condictione o fama, ardisca nè presumma dimorare nè stare in della città di Lucca, borghi nè soborghi, nè del contado, distrecto o forza di Lucca; et se vi fusse, immantenente se ne debia partire, a quella pena et bando, che al dicto messer la Podestà piacesse di tollere, così in persona come in avere, al suo albitrio.

Et che neuna persona, di qualunque condictione sia, ardisca nè presumma portare alcuna arma da offendere nè da difendere, contra la forma delli statuti del Comune di Lucca, in alcuno modo; excepto che' soldati da cavallo et da piè del Comune di Pisa et di Lucca, a quella pena et bando che in elli dicti statuti si contiene.

Et che neuna persona, di qualunqua condictione sia, ardisca di giuocare ad alcuno giuoco di dado contra la forma delli statuti, a quello medesimo bando.

Et che tucti li consoli delle contrade et delli braccij della città di Lucca, borghi et sobborghi, et delle comunanse delle sei migla, et delle viccarie et dello contado, distrecto et forza di Lucca, siano tenuti et debbiano dinonziare ogni maleficio et excesso commesso et perpetrato, di dì o di nocte, con sangue o senza sangue, in delle loro contrade o braccij o delle loro comunanse, secondo la forma delli statuti, al terme delli statuti, dinnansi al judici del maleficio, alla corte del dicto messer la Podestà, a quella pena et bando, che in delli dicti statuti si contiene.

Et che tucti li vicini delle contrade et de braccij della città di Lucca, borghi et sobborghi, et delle comunanse delle sei miglia, et delle viccarie, et del contado, distrecto e forza di Lucca, siano et debbiano pigliare ogni malfactore, lo quale commectesse, ordinasse, pensasse, facesse o perpetrasse alcuno maleficio, o vero ecesso in alcuna parte delle loro contrade o braccij, o in delle loro comunanse, infra lo termine delli statuti, et fare sì che al postucto pervegnano in forza del dicto messer la Podestà, o del dicto judici del maleficio alla sua corte, a quello medesmo bando.

Et che tucti li consoli delle contrade et delli braccii della città di Lucca, borghi et sobborghi, et delle comunanse delle sei miglia, et delle vicarìe, et dello contado, distrecto et forza di Lucca, siano tenuti et debbiano comparire dinnanzi al judici de' malefici alla corte di messer la Podestà, cioè quelli della città di Lucca, borghi et sobborghi di qui a tre dì, et quelli delle sei miglia di quie a cinque dì, et quelli delle viccarie et dello altro contado, distrecto et forza di Lucca, di

qui a viij dì proximi che vene, a ubidire li suoi comandamenti, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere.

Et che neuna persona, di qualunqua condictione sia, ardisca, overo presumma pensare, ordinare, tractare, commectere, perpetrare, nè fare alcuno maleficio, overo excesso, nè neuna altra cosa la quale sia o essere possa contra la forma delli statuti et delli ordinamenti del Comune di Lucca, in alcuna parte della città di Lucca o dello suo contado, distrecto et forza, a quella pena et bando, che in delli dicti statuti et ordinamenti si contiene.

275 *6 Novembre 1346.*

Bandisce da parte del Giudici et magiore Officiale della Gabella di Lucca;

Che ciascuno notaio della città di Lucca, borghi et sobborghi et suo contado, distrecto et forza, et ciascuno altro notaio lo quale dimorasse ne' dicti luoghi, lo quale avesse facto da kalende Octobre prossimo passato in qua, alcuno rogito o contracto di compre et vendite, doti, donagioni, assignationi, testamenti, judicij o codicilli o ultima volontà, o d' alcune alienazioni, di che pagare si debbia gabella, quello debbia avere dinontiato et dato per scripto alli officiali del provento della compra, di quelli sopra ciò diputati, a quella pena che si contiene in ella carta et pacti della dicta compra. Cioè quelli della città, borghi e sobborghi, in dieci die proximi; et quelli delle sei miglia, contado, distrecto et forza, infra quindici proximi che verranno. Et li contracti, rogiti, testamenti et judicij, o codicilli, o ultime volontà, che per innanzi si facessero per le dicte cagioni, sieno tenuti et debbiano li predicti notari dinontiare et dare per scripto alli dicti officiali, infra quelli termini, et a quelle pene che si contegnano nella dicta carta et pacti. Dichiarando li nomi et soprannomi delli contraenti, et luogo et contrade onde sono li contraenti, con la cosa venduta o qualunque modo, volontaria-

mente alienata, et lo pregio quinde ricevuto o promesso, et similemente per che modo, cagione o tenore, in effecto procedesse intra' contraenti quello cotale rogito o contratto, testamento, judicio o codicillo. Et che similemente li dicti contraenti siano tenuti et debbiano dinonziare come dicto è, et ancora dire chi avesse o dovesse avere, non obstante che carta non de fusse facta, et pagare la gabella debita di quelli, in mano del camarlingo sopra ciò deputato, infra quelli termini, et a quelle pene che si dichiarano nella dicta carta et pacti.

Anco che ogni sindico, consolo, o officiale della città di Lucca, borghi et sobborghi, et suo contado, distrecto et forza, sia tenuto et debbia dinonziare, et dare per scripto al dicto officiale ogni persona la quale menasse moglie o andasse in uxorato, o qual giovana e femmina si partisse et andasse a marito in altra parte, in che parte et luogo, et chi vendesse o comprasse, alienasse per alcun modo et titolo permutasse, cambiasse, dividesse o concedesse alcuno bene inmobile posto in elle loro contrade, braccij, luoghi, comuni, et tenitori. Et ancora li predicti consoli della città, borghi, et soborghi siano tenuti et debbiano dinonziare et dare per scripto a' dicti officiali ciascuna persona che morisse in nelle loro contrade et bracci. Et li consoli, sindichi de' comuni et luoghi dello contado, distrecto et forza, debbiano ancora dinonziare et dare per scripto a' dicti officiali ciascuna persona che citadina fusse di Lucca, salvatica o domestica, che morisse nelli loro comuni, tenitori e luoghi; et questo debbiano fare infra quelli termini, et a quelle pene che si contegnono in nella dicta carta, et pacti. Et quelli del tempo passato, ciò da kalende Octobre proximo passato in qua, debbiano avere dinontiato et dato per scripto, come dicto è di sopra; cioè quelli della città, borghi et sobborghi, infra viij dì proximi; et quelli dello contado, distrecto et forza, infra xv dì proximi, et a quelle pene che dicte sonno.

Et a ciascuno sia licito di potere dinontiare, et accusare chi contrafacesse, et seràli tenuto credentia, et arà la tertia parte della condannagione.

Anco che tucti li consoli, sindichi et officiali delle contrade et bracci della città di Lucca, borghi et soborghi, et del suo contado, distrecto et forza, sia tenuto et debbia comparire alli dicti officiali; cioè quelli della città, borghi et soborghi, infra cinque die proximi; et quelli dello contado, distrecto et forza, infra dieci die proximi, a quella pena che li piacesse di tollere.

276 *9 Novembre 1346.*

Da parte del magiore Officiale del Fondaco, bandisce;

Che alcuno vinatieri, o altra persona che vendesse o intendesse per innanzi di vendere ad minuto in nella città di Lucca, borghi o in nelli soborghi, o nello suo contado, distrecto et forza, vino di qualunque factura o condictione sia, non ardisca overo presumma quello cotale vino vendere inaquato, o mescolato con acqua in alcuno modo o vero ingenio, ad pena di libre xxv per ciascheduno carro, et a ragione del carro, et di perdere lo dicto vino. Et a ciascuno sia licito di accusare et denuntiare chi contrafacesse, et arà la terza parte del bando et della condannagione, et seràli tenuto credentia.

277 *19 Novembre 1346.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer lo conte Ranieri etc.

Che ogni exiticcio di Valdinievole, li quali vogliano dimandare alcuna restitutione di beni in elle dicte parti di Valdinievole, quella debbia dimandare, o domandare fare, di quie a viij dì proximi che vegnono, dinanzi a ser Vando da Montalcino officiale lae a ciò deputato. Imperciò che lo dicto officiale de' stare nello dicto officio infine a kalende Dicembre proximo che viene, et non da inde in là.

278 *22 Movembre 1346.*

Bandisce da parte di ser Federigo conservatore etc.

A ciascuna persona della città di Lucca, grande o piccolo, lo quale avesse alcuna poliza di andare di nocte, tra oggi et dimane innanzi terza, la debbia rapresentare dinansi al dicto ser Federigo, overo alla sua corte, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere.

279 *24 Novembre 1346.*

Da parte di messer lo Judici, et magiore Officiale della Gabella di Lucca, per lo Comune di Pisa;

Bandiscasi che ciascuna persona, di qualunqua condictione sia, la quale avesse messo in nella città di Lucca alcuna cosa overo cose, la quale overo le quali fusseno scripte in dello libro delle porte della città di Lucca, scripto per mano de' portonari alle dicte porte ordinati, quella overo quelle ricavare fuore dalla dicta cità, da kalende Gennaio di Mcccxliij infine a kalende Luglio Mcccxlvj, et quella overo quelle non avesse cavate, o facte cavare fuore della dicta cità, di qui a dì vj proximi che verranno, debbiano le dicte cose avere cavare, o facto loro difesa dinanti al dicto messer lo Judici et alla sua corte. Sappiendo che da dicto termine innansi, si procederebbe contro di loro, et secondo la forma delli statuti della dicta corte si contiene.

Anco che qualunque persona, come di sopra si contiene, avesse cavato o facto cavare della dicta città niuna cosa o cose, per quella overo quelle rimectere dentro in della dicta città, la quale fusse scripta overo scripte in dello libro delle porti di sopra nominati, et quella overo quelle cose dentro non avesse rimisse, o facto rimictere, di qui al dicto terme

di sopra dichiarato, debbia comparire, come di sopra si contiene. Sappiendo che, dal terme innanti, si procederà contra di loro, et secondo la forma delli statuti della dicta corte si contiene.

Anco che qualunqua persona avesse messo in della città di Lucca, o cavato fore della dicta città, overo cose, da kalende Gennaio di Mcccxlvj infine a kalende Septembre proximo passato, le quale avesse facto scrivere alla gabella a' notari sopra ciò deputati, di quelle cose debbiano avere facto loro difesa o scuza, infra lo dicto termine, a quello medesmo bando.

280 *28 Novembre 1346.*

Bandisce da parte di messer Galizo da Ancona magiore Sindaco della città di Lucca, per la dicta città di Lucca, per lo modo uzato;

Che ciascuno officiale, lo quale fusse stato chiamato o electo ad alcuno officio della città o dello contado di Lucca, per lo dicto comune, per lo sequente anno che viene, incominciando in kalende Gennaio proximo che vene, debbia venire et comparire dinanti a lui, et della sua corte, di qui a v die proximi che vegnano, a jurare et saldare lo dicto suo officio, al quale fosse electo, et a promectere di fare, et observare li statuti et ordinamenti che parlano delli dicti officii, et a promectere di ubidire li comandamenti del dicto messer lo Sindico, et della corte sua, a quella pena che a lui piacesse di tollere.

281 *2 Dicembre 1346.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer lo conte Ranieri Capitano di Lucca, et di messer la Podestà, et dello Conservatore di Lucca;

Che neuno cittadino di Lucca o forastieri, abitatore in nella città di Lucca, borghi o soborghi, debbia andare o mandare lectore o anbasciata a alcuna terra non subieta, o che non si ritegna per lo Comune di Pisa o di Lucca, senza espressa licentia dello dicto vicario di messer lo conte e del Conservatore di Lucca, a quella pena che a' predicti officiali o a alcuno di loro piacesse di tollere.

Item, che neuna persona, cittadina nè forestieri, abitante in Lucca, debbia mandare o ricevere alcuna lectora di fuora di Lucca, excepto che li officiali che vi sono per lo Comune di Pisa, se prima le dicte lectore non si rapresentano al Capitano della Guardia che è ine per lo Comune di Pisa, a quella pena, che lo dicto capitano torre volesse, considerata la condictione della persona, et della lectora. Et che le dicte lectore si debiano bollare della bolletta ordinata del dicto capitano, innansi che le dicte lectore di Lucca si cavino. Et ciascuno possa accusare et dinontiare chi contrafacesse, et arà la metà della condapnagione, et serà tenuto credentia.

Item, che neuno dipintore, sartore, o alcuno altro possa nè debbia dipingere, talliare o cucire, o altramente lavorare in alcune bandiere, pennoni, sopraveste, pavesi, o alcune altre armadure, se non solamente quelle armi che sono usati di dipingere in nella città di Pisa, et di Lucca, overo armi proprie d' alcuno citadino o forastieri, et quelle non possano dipingere, tagliare o cucire da una arme in su, senza espressa licentia del dicto messer lo Vicario, a quella pena che torre li volessse.

Item, che nessuna persona della città di Lucca, o dello suo contado distrecto et forza, o alcuno altro abitante di Lucca,

di qualunqua condictione sia, presumma nè debba fare o far fare per sè o per altrui alcuna congregatione, coniuratione o conspiratione di gente, da dieci omini in su, sensa expressa licentia del dicto Vicario, et degli Rectori dello castello della Augusta che per li tempi fusseno; excepto consigli, o rauno di gente che si facesseno in dello palagio delli Antiani di Lucca, delli quali neuno se ne faccia che 'l Vicario dello conte presente, non vi sia e excepto che in publici matrimoni, nosse, et sepulture di morti, le quali fare si possano senza alcuna licentia.

Item, che neuna persona della città di Lucca o del suo contado, distreto o forza, o altronde, di qualunqua condictione sia, presumma, nè debbia traere o partirsi delle case sue per cagione d'alcuno romore che sussitasce in ella città di Lucca, o in delli borghi, di die e di nocte, a pena dello avere et delle persone; excepto che a romore di fuoco, allo quale tucti li maestri di pietra et di legname deputati, debbiano traere. Et tucti li mercadanti et artifici, in qualunqua porta della città di Lucca abitano, li quali avessero boteghe o mercantie in ella contrada dove il fuoco fusse acceso, et tucti li omini di quella porta dove il fuoco fusse accesso, liberamente et senza pena possano traere per spegnare lo dicto fuoco, per cavare et portare via le dicte mercatantie, senza alcuna arme offendevole o defendevole, se non con pavese o rotella, cervigliere o segure, a quella pena che per suo arbitrio torre volesse.

Item, che neuna persona della città di Lucca o del contado di Lucca, o altronde, di qualunqua condictione sia, presumma nè debbia, di die o di notte, in ella città di Lucca o in elli borghi, alcuno romore suscitare, o per cagione di alcuno romore traere, con arme o senza arme, a casa d'alcuno citadino di Lucca, o d'altra persona, se non in caso di fuoco, come di sopra è dicto, nè gridare o dire viva o moia, se non quello nome solamente, che dal dicto messer lo Vicario procedesse, a pena dello avere et delle persone.

Item, che neuna persona della città di Lucca, o del contado, o altronde, di qualunqua condictione sia, presumma nè

debbia parlare, trattare et ordinare, o far per sè o per altrui, alcuna cosa contro l'onore et buono et pacifico stato delle dicte città di Pisa et di Lucca, overo contra lo onore et stato delle dicte città di Pisa et di Lucca, overo contra lo onore et stato di messer lo conte Raineri, o del suo Vicario, et delli altri rectori della dicta città, alla soprascripta pena.

Item, che neuna persona della città o del contado di Lucca o del suo distrecto et forza o altronde, di qualunque condictione sia, presuma nè debbia venire alla città di Lucca acompagnato da x omini in su, nè con quelli dieci omini possa entrare in nella città di Lucca o in nelli borghi, con alcuna arme offendevile o diffendevile, sensa expressa licentia dello dicto Vicario, a quella pena che per suo arbitrio torre volesse.

Item, che neuna persona della città di Lucca o altronde, di qualunqua condictione sia, presumma nè debbia menare o conducere o fare conducere, per sè o per altrui, alla città di Lucca o in delli borghi, alcuna quantità di gente del contado o distrecto di Lucca o altronde, da x omini in su, senza licentia del dicto messer lo Vicario, a pena dello avere et delle persone.

Item, che neuna persona della città di Lucca o delli borghi o altronde, di qualunqua condictione sia, presuma nè debbia tenere in nella casa della sua abitagione alcuna arma offendevile o diffendevile, se non solamente quelle armi che bisogna per la sua persona o delli suoi coniunti abitanti con lui in casa, a quella pena, che per suo arbitrio torre volesse. Et ogni arme che soperchio avesse, oltra le dicte armi concedute, debbia consignare al dicto capitano, di qui a tre dì proximi che verranno, alla soprascripta pena.

Item, che ogni persona citadina, e abitante in nella città di Lucca o in delli borghi, di qualunqua condictione sia, lo quale avesse alcuno balestro, di qui a tre dì proximi che verranno, quello debbia dare per scripto et consegnare al Conservatore della città di Lucca, alla soprascripta pena.

Item, che neuna persona della città di Lucca o dello suo contado, distrecto et forza o altronde, di qualunqua condictione sia, pressumma nè debbia conducere o fare conducere alla

cità di Lucca o in delli borghi, palezemente o celatamente, socto pretexto di mercadantìa, o socto altra cagione o colore, alcuna quantità d'arme offendevole o diffendevile, se non solamente quelle armi che li bisognano per difesa del suo corpo, sensa licentia del dicto messer lo Vicario, alla soprascripta pena.

Item, che neuna persona citadina nè forestieri, abitante in Lucca o in nelli borghi, presumma nè debbia prestare o prestare fare, per sè o per altrui, alcuna quantità di denari sopra armi o cavalli d'alcuno soldato delli comuni di Pisa et di Lucca, overo quelle armi et cavalli in pegno, overo in altro modo ricevere, senza expressa licentia del dicto messer lo Vicario, a quella pena che per suo arbitrio torre volesse. Et ch'oltra la dicta pena, serà constreto per lo dicto messer lo Vicario alla restituzione delle dicte armi et cavalli, sensa esserli renduti li denari che su v'avesse prestati.

Item, che neuno soldato da cavallo del Comune di Pisa et di Lucca, presumma nè debbia prestare a alcuna persona alcuno ronthino, scripto al soldo de' dicti comuni di Pisa et di Lucca, sensa licentia del dicto messer lo Vicario, a pena di libre x di buona moneta per ciascuno che contrafacesse et ciascuna volta.

Item, che neuno soldato da cavallo de' dicti comuni di Pisa et di Lucca presuma, nè debbia per alcuna cagione absentarsi dalla cità di Lucca, sensa licentia del dicto messer lo Vicario, a pena di libre x per ciascuno et ciascuna volta.

Item, che neuno soldato da cavallo del Comune di Pisa et di Lucca presumma nè debbia tollere in vendita o per altro modo, pane, vino o alcuna altra victuaglia o cosa d'alcuno citadino o contadino di Lucca, o d'alcuna altra persona, sensa licentia et volontà di colui di cui fusseno le dicte cose, satisfaciendo a lui pienamente dello pregio della cosa che comprasse, a pena di libre xxv per ciascuno et ciascuna volta. Et niente meno serà constrecto per lo dicto Vicario alla restitutione della dicta cosa, o al pagamento di quella.

Item, che neuno soldato da cavallo de' dicti comuni di Pisa et di Lucca, deputato alla guardia della dicta cità di

Lucca et del castello della Augusta, possa nè debbia cavalcare per la città di Lucca o per li borghi o altrove, per lo contado et distrecto di Lucca, con alcuno citadino di Lucca, di qualunqua condictione sia, et con li dicti citadini mangiare o bere, a pena di libre x per ciascuno che contrafacesse, et per ciascuna volta.

Item, che neuna persona della città di Lucca o dello suo contado, distrecto et forsa, o altronde, di qualunque condictione sia, presuma nè debbia portare o regare alcuna arme offendevole o deffendevole, venendo verso la città di Lucca infra le infrascripte confini, excepto spade, coltelli da lato, rotellini o boccolieri, le quali armi a ciascuno sia licito di poterle recare infine alla porta di Lucca liberamente senza alcuna pena. Et salvo che li soldati da cavallo et da piè del Comune di Pisa et di Lucca, alli quali sia licito, andando et venendo, di potere portare ogni arme che volesseno, excepto li citadini et contadini di Pisa, alli quali sia licito di recare ogni arme che a loro piacesse infine alle porta di Lucca cioè da

Capanore, la Pieve di Camajore, la chiesa di s. Piero a vico, Lunata, la chiesa di s. Caxiano, lo ponte s. Piero, lo ponte s. Quirici,

et da l'Ozore in qua verso la città di Lucca, a pena di soldi xl di buona moneta, per ciascuno che contrafacesse et per ciascuna arme offendevile, et di soldi xx per ciascuna arme diffendevile et per ciascuna volta. Et che, oltra le dicte pene, perda et perdere debbia tucte l'arme che trovate li fusseno, excepto l'armi concedute di sopra. Et che al citadino di Lucca, quando andasse a cavallo di fuora, sia licito di portare l'armi al lato, avendo lo capello, et lo simile in dello suo tornare infine alla sua casa; li contadini di Lucca debbiano lassare le dicte loro armi fuora delle porte di Lucca.

Item, che neuno citadino di Lucca o altronde, soldato, forastieri, chierico o laico, di qualunqua condictione sia, presumma nè debbia riceptare o albergare, in nella casa della sua abitagione o altrove, alcuno forestieri, laico o cherico, o alcuno cittadino di Lucca, senza expressa licentia del dicto

Vicario, o vero dello Conservatore della città di Lucca, a quella pena che per lo dicto Vicario, o per lo dicto Conservatore torre si volesse.

Item, che neuno della città di Lucca o del suo contado o altronde, di qualunqua condictione sia, in della città di Lucca ò in del suo contado, presumma nè debbia, in publico nè in privato, chiamare o nominare sè o altrui ducale o maltraverso, overo nome ducale o maltraverso in alcun modo ricordare, ad pena di libre x di buona moneta. Et magiore et minore a albitrio del dicto Vicario, considerata la condictione della persona et lo modo di parlare, et ciascuno possa chi contrafacesse accusare, et serà tenuto credentia, et arà la meta della condannagione.

Item, che i singoli consoli delle contrade et bracci della città di Lucca et de' borghi, di qui a tre dì proximi che verranno, debbiano comparire alla corte dello dicto messer lo Vicario, a ubidire li suoi comandamenti, a quella pena che per suo albitrio torre volesse.

Item, che ciascuna persona citadina o forestieri di qualunqua condictione sia, presumma nè debia portare alcuna arme offendevole o diffendevole, per la dicta città di Lucca e borghi, con licentia o sensa licentia, a quella pena che in nelli statuti del Comune di Lucca si contiene: excepto li soldati da cavallo et da piè del Comune di Pisa, non obstante alcuno privilegio o ordine che in contrario fusse.

Item, che lo camarlingo della Dovana del sale di Lucca, et ogni altro camarlingo che a Lucca fusse di alcuno provento non venduto, ciò che li perverrà alle mani, ogni Domenica, quando s' aprono le casse delle altre intrate del Comune di Lucca, debbia consignare et dare in pecunia numerata al Camarlingo magiore dello Comune di Pisa, deputato alla cambera di Lucca, alla pena del doppio di ciò che riservasse apo sè oltre il dicto ordine. Et ogni notaio deputato alla intrata della dicta Dovana o altri proventi non venduti, debbia dare per scripto al dicto Camarlingo magiore tucta la intrata che al dicto suo camarlingo è pervenuta alle mani ogni Domenica.

Item, che neuno soldato da cavallo o da piè del Comune di Pisa, possa nè debbia giocare a giuoco di zara, nè a taule, nè a vino, in cilieri nè altrove, nè a alcuno altro giuco che denari o cosa neuna vi si vincano o perdano, con alcuno citadino nè contadino di Lucca; et similemente neuno citadino nè contadino di Lucca con li dicti soldati, a pena di libre x di buona moneta per ciascuno di loro, et per ciascuna volta. Et che ogni persona possa accusare et denuntiare, et arà la metà della condanagione, et serà tenuto credentia.

Sappiendo che sopra ' dicti capitoli et ciascuno di quelli, lo dicto Vicario del conte, la Potestà di Lucca, et lo Capitano della Guardia possano procedere per accuse, denuntie, inquisitioni, et per ogni altro modo che a loro paresse più utile, et coloro che trovasseno colpevili punire, et condepnare a loro albitrio, considerata la condictione delle persone, et la qualità dello peccato, cioè ciascuno de' dicti officiali, secondo che la loro jurisditione è partita, et che a ciascuno di quelli apartenesse di conoscere.

282 *23 Dicembre 1346.*

Da parte del magiore Officiale del Fondaco;

Bandiscasi che alcuna persona, di qualunqua condictione sia, non ardisca overo presumma stare in nella piatha di s. Michele in mercato con bandiera o segno alcuno, nè alcuno altro luogo della cità di Lucca, borghi et sobborghi, a predicare o sermonare, o a dare brevi, o per cavare denti, o cucinare, nè fare polverella o guaraminella, o altre cose fare, a pena di libre cento a chi contrafacesse.

283 *23 Decembre 1346.*

Bandisce da parte di messer lo Vicario di messer lo Conte Raineri etc.

A ciascuna persona, la quale avesse alcuno pegno alla casana di Lapino Falchi, lo quale dimora a prestare in nella contrada di s. Masseo di porta s. Donati, quelle pegnora debbiate avere ricolte di quie a xv die proximi che vene. Sapiendo che, dal termine innansi, le dicte pegnora si venderebbeno, et non areste neuna ragione. Et per lo primo bando.

Anco fa bandire a ciascuna persona, di qualunqua condictione sia, la quale avesse cavato, o avesse in presto, overo acomandigio, o per qualunqua cagione o modo, alcune cose della dicta casana, infra viij dì, le debbia dinonziare dinnansi al dicto messer lo Vicario, overo alla sua corte, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere.

284 *30 Marzo 1347.*

Bandisce da parte di messer la Podestà;

Che ciascuna persona della città di Pistoia e del suo contado, distrecto e forza, abitante in delle decte parti o in alcuna di quelle, possa venire et usare alla città di Lucca et al suo contado, distretto e forza, di qui a kal. Luglio prossimo che vene: non stante alcuna ripresalia conceduta per lo Comune di Lucca contro lo Comune di Pistoia e suo contado, distrecto e forza. Sappiendo che simile ordine et bando è facto in nella città di Pistoia, che ciascheduna persona della città di Lucca e del suo contado, distrecto e forza, abitanti in quelle terre o in alcuna di quelle, possa andare e usare, in fine al detto termine di kal. Luglio, alla detta città di Pistoia, o al suo contado, distretto e forza.

285 *2 Luglio 1347.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale delle vie e de' pubblici del Comune di Lucca;

Che neuno fornaio della città di Lucca, borghi o sobborghi debbia nè possa tenere sopra lo suo forno, per modo che portasse alcuno pericolo, alcuna quantità di stipa, se non quanta bisogna per una septimana al suo forno; nè etiandio alcuna quantità di mortora seccare, a quella pena che al decto officiale piacesse di tollere secondo la forma dello statuto.

Che nulla persona possa nè debbia abbeverare alcuna bestia sopra ad alcuno pozzo della città di Lucca, borghi o sobborghi, nè lavorare o fare lavorare alcuna cosa presso ai detti possi a quattro braccia, a quella pena la quale si contiene nelli statuti.

Che neuna persona gitti o faccia gittare in della città di Lucca, borghi o sobborghi alcuna cosa morta o bructura per la quale ne possa uscire alcuna puzza, oppure alcuna altra cosa che occupasse alcuna via della città di Lucca, borghi o sobborghi, alla dicta pena.

E che nulla persona guasti, impedisca, stremi o in alcuno modo occupi alcuna via, strada, ponte o chiavita della decta città, borghi, sobborghi, distretto, contado o forza, a quella pena che al decto officiale piacesse di tollere.

E che nulla persona ardisca overo presuma tenere nella città di Lucca, overo borghi, alcuno porco overo troia, contra la forma dello statuto, alla pena che dicta è di sopra.

E che ciaschiduno tractore, tavernaro, pellaio o vero coiaio o stufaiolo, debbiano tenere necto li loro aquaj, e ogni vigilia di festa debbiano quelli rimondare e nectare; e etiandio dinanti alle loro bocteghe tenere senza alcuna bructura, a quella pena che si contiene nella statuto e al suo arbitrio.

E a ciaschiduno sia lecito di accusare e dinonsiare chi contrafacesse, e saràli tenuto credenza e arà parte della condannagione.

E che tutti li consoli delle contrade e bracci della città di Lucca, borghi e sobborghi, debbiano comparire dinanti al dicto officiale, di qui a octo die proximi che verranno.

E che nulla persona, di qualunqua conditione sia, ardisca overo presuma di fare alcuno danno o guasto in alcuno modo nel prato del comune, a pena delle Libr. xxv per ciaschiduno e ciascuna volta.

Anco che nulla persona possa nè debbia tenere e conducere sopra o per lo prato del comune alcuno carro o carrecta o treggia, alla decta pena.

Anco che nulla persona tegna o conduca alcuna bestia sopra il decto prato, a pascere o in altro modo tenere, alla decta pena.

E a chiaschiduno sia licito di accusare e dinontiare chi contra facesse, et seràli tenuto credenza, e arà parte della condennagione.

286 *28 Agosto 1347.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale delle vie del Comune di Lucca;

Che ogni persona cittadina e forestiera, la quale abiti in della città di Lucca e in de' borghi, la quale abbia in della dicta città casa propria o condutta, faccia conciare e astracare dinansi alle loro case, bene e convenevilemente, in qualunque parte lo detto astraco è sconcio e guasto, di qui a xv die proximi che vengono, a pena di Lb. x a chi contrafacesse. Sappiendo che il decto officiale ne farà fare solenne inquisitione, passato il decto termine, contra qualunque persona non observerà il presente bando. E ciaschiduno sia licito di denonsiare qualunque persona contrafacesse, e arà la terza parte della condannagione e saràli tenuto credenza.

E che ciaschiduna persona, cittadina e forestiera, la quale abiti in della decta città, ogni sabato e vigilia di festa solenne, faccia spazzare e nectare le vie dinanzi alle loro

case, a pena di soldi xx per ciaschiduno che contrafacesse. E ciaschiduno sia licito di dinònziare e arà la metà della condannagione.

E che tucti i consoli delle contrade e bracci della città di Lucca e de' borghi, di qui a tre dì proximi che ànno a venire, abbiano fatto sgomborare le loro contrade e bracci di tutte pietre, pezzolame e minuzzame di matoni e d'ogni altra cosa, la quale fosse occupamento di via pubblica, alle spese delle loro contrade e bracci, a pena di soldi xx per ciaschiduno consolo in suo proprio nome.

287 *8 Novembre 1347.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale delle vie;

Che qualunque persona che pegnorata sia per cagione delle chiavite, che si fanno fare per Nicolao Busdraghi fuor dell' antiporto del molino a porta s. Gervagi, per lo soprascritto officio, di qui a viii dì proximi che àno a venire, quelle pegnora abbiano ricolte. Sappiendo che, passato il decto termine, le decte pegnora si venderanno o vero s' impegneranno per quella somma di che ànno a pagare, per la cagione soprascritta.

288 *2 Gennaio 1348.*

Bandisce da parte di messer li signori Vicarij, Castellani et Rettori della cictà di Lucca per lo Comune di Pisa;

Che tucti li consoli della cictà di Lucca, borghi et soborghi, et quelli delle sei miglia et delle vicarie, debbiano comparire alla corte de li dicti messer Vicarij et Rectori, a fare la promissione usata alla dicta corte, per sè et per l' aultre corti della cictà di Lucca, di ubedire alli comandamenti delli

dicti messeri Vicarij et Rectori e delli altri officiali. Cioè quelli della cictà et delli borghi e soborghi, debbiano comparire infra tre die; et quelli delle sei miglia, infra cinque die, et quelli delle Vicarie, infra octo die proximi che verranno; a quella pena et bando, che alli dicti messeri Vicarij, et Rectori piacesse di tollere.

289 *2 Gennaio 1348.*

Bandisce da parte di messer lo Giudice, et maggiore Officiale della Gabella;

A ciascheduna persona, cictadino, contadino o forestieri, o di qualunqua condictione sia, lo quale rendèsse pigione o livello, di quella pigione o livello debbia avere pagato denari dodici per ciascheduna livra, per li primi sei mesi di quelli denari che rende allo officiale a ciò deputato, lo quale dimora alla Fracta dentro alla porta. Cioè quelli della cictà di Lucca borghi et soborghi, di qui a octo dì proximi che vene; e quelli delle sei miglia et delle vicarie, di qui a quindici die proximi che vene. Sappiendo che, chi così non pagasse infra lo dicto termine, sarebbe predato senza nessuna difensione.

290 *2 Gennaio 1348.*

Bandisce da parte di messer lo Giudici maggiore Officiale della Gabella;

Che tucti li usurieri della cictà di Lucca, borghi et soborghi, e del contado, distrecto et forsa, u qualunqua altra persona fusse, la quale prestasse a nominata usura; e che tucti li albergatori li quali tegnono albergarìa in della cictà di Lucca, borghi et soborghi et delle sei miglia, debbiano comparire dinansi a messer lo giudici, di qui a tre dì proximi che vene, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere.

E che tucti li consoli delle contrade et braccij siano tenuti e debbiano dinonsiare le soprascripte persone, infra lo dicto termine, a quel medesmo bando.

291 *3 Gennaio 1348.*

Bandisce da parte di messer lo Giudici et maggiore Officiale della Gabella;

Che qualunqua persona avesse avuto alcuna licentia di mandare alcuna cosa della cictà di Lucca in del suo contado, distrecto et forsa, per remectere le dicte cose in della dicta cictà, quelle cose debbia avere remesse di qui a octo dì proximi che vene. Sappiendo che, se infra 'l dicto termine non le avesse rimesse, serebbe constrecto a pagare la dicta gabella delle predicte cose; e che qualunqua persona l' avesse facto rimectere, et non avesse facto conciare la poliza in su' libri della Gabella, che quella debbia far conciare, fra lo dicto termine, a quella pena et bando che al dicto messer lo judici piacesse di tollere.

Anco che, qualunqua persona avesse messo alcuna altra cosa in cictà, per quella cavare di cictà, che infra lo dicto terme ne la debbia avere cavata. Sappiendo che, se poi ne la volesse cavare, sarebbe constrecto a pagare la debita gabella.

292 *3 Gennaio 1348.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco di Lucca;

A ciascuna persona della cictà di Lucca, borghi, et soborghi, et delle sei miglia, la quale vende o compra a peso o a misura, quelli pesi et misure debbia avere facto suggellare del nuovo suggello allo officiale a ciò diputato, lo quale dimora alla loggia di sancta Maria Filiporta di porta san Cer-

vagi, di qui a quindici dì proximi che vene; a quella pena et bando, che in dello statuto del Fondaco si contiene.

E che neuno portatore, vectorale, carratore, ardisca nè presuma portare, vectoreggiare nè carreggiare, con barili nè con botte carrareccia, se in prima non è suggellata del dicto nuovo suggello, infra 'l dicto termine, a quel medesmo bando.

293 *3 Gennaio 1348.*

Bandisce da parte di messer lo Giudici, maggiore Officiale della Gabella;

Che tucti li ortorani, e qualunqua persona lavora orto infra uno miglio della cictà di Lucca, compariscano dinanti allo officiale del dicto provento a ciò deputato, lo quale dimora in della contrada di sancta Maria corte Orlandinga alla chiavita di san Giorgio, e quine li loro nomi e la misura dell' orto lo quale lavorano, scrivere facciano, e s' è proprio orto o conducto, e quanto di quello cotale orto è tenuto di rendere, di qui a dieci die proximi che verranno; a pena di soldi cento per ciascuno che così non denuntiasse, e di pagare dell' uno cinque di quello che pagare devesse l' anno, per quella cotale gabella, e

Anco che predicti ortorani la gabella delli dicti orti debbiano avere pagata per la metade, di qui a dieci die proximi che verranno, alla dicta pena.

294 *8 Gennaio 1348.*

Bandisce da parte di messer lo Giudici, maggiore Officiale della Gabella;

Che nessuna persona, di qualunqua conditione sia, della cictà di Lucca o del suo contado, distrecto et forza possa nè

debbia prestare ad uzura sopra pegno, u in alcuno modo, se in prima non si fa scrivere in del libro della gabella per ciò ordinato, a pena di libre cento, al quale contra facesse. Et a ciascuna persona sia licito accusare et dinonsiare, e arà la metade del bando, et fili tenuto credenza.

295 *13 Gennaio 1348.*

Bandisce da parte de' signori Rettori et Vicarij della città di Lucca per lo Comune di Pisa;

Che nulla persona, di qualunqua condizione sia, in della cictà di Lucca o in de' borghi et soborghi o in del contado, forza et distrecto suo, ardisca o vero presuma d' incanovare o comperare, o d' incanovare o comprare fare, per sè o per altrui, in alcuno modo, alcuna quantità di carboni da fabbrica, se non quanto a lui n' abizognasse per suo lavoro; salvo che quellino che sono diputati alla canova d' i fabbri della cictà di Lucca et borghi, li quali per fornimento della dicta canova comprare e incanovare possino, come a loro meglio parrà; alla pena di libre xxv ad arbitrio de' soprascripti Rettori e Vicari. E ciascheduna persona possa accusare et dinonsiare coloro che contra facessero.

296 *14 Gennaio 1348.*

Bandisce da parte di messer la Potestade;

Che neuno genovese nè catelano, nè neuna altra persona la quale fusse stata in della cictà o in delle parti di Romania, da uno anno in qua, ardisca nè presuma intrare in della cictà di Lucca, nè in delli borghi, nè in delli soborghi, a pena dell' avere et della persona a ciascuno che contra facesse.

297 *14 Gennaio 1348.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco;

A ciascuna persona la quale arega o vende in della cictà di Lucca alcuna quantità di fieno o paglia o altro strame, e stoppa o lino, ardisca nè presuma vendere nè far vendere, comprare nè far comprare, se non solamente in su la piassa usata, e quine far pesare allo officiale a ciò diputato, a pena di soldi quaranta per ciascuno, et per ciascuna volta, a chi in ciò contrafacesse. E a ciascuna persona sia licito accusare e dinonsiare, e arae la metade della condannagione, et seràli tenuto credenza.

298 *15 Gennaio 1348.*

Bandisce da parte de' Vicari, et Rettori;

A ciascheduna persona, la quale avesse a ricevere alcuna cosa da' dicti Vicari et Rettori, o da loro famiglia, compariscano dinanti a' dicti Vicari et Rettori, o vero alla loro corte, di qui a tre dì proximi che vene, et seranno bene pagati. Sappiendo che, dal dicto termine in anti, non seranno intesi ad alcuna ragione.

299 *17 Gennaio 1348.*

Bandisce et dinonsia da parte del Giudici della ragione di messer la Podestà;

Conciosiacosa che Jacobo et Joanni, fratelli et figliuoli che funno di Vanni Orselli cictadino di Lucca, abbiano presa la ereditade di Bartolomeo loro fratello, e però a ciascuno legatario o a ciascuna altra persona, la quale avesse a rice-

vere, o chi volesse dimandare alcuna cosa, con carta o senza carta, o per qualunqua cagione, via o modo, sopra la dicta ereditade et beni, comparisca vernadìe in dell' ora della tersa, che serà a dì xxv Gennaio, in della chieza di san Michele in mercato a vedere incominciare, compiere, consumare, distribuire la dicta ereditade et beni, con forma et cautela et beneficio di inventario. Sappiendo, che se vi sarete o se non vi sarete, si farae ciò che comanda et vuole ragione, non obstante la loro abssentìa.

300 *17 Gennaio 1348.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco di Lucca;

Che neuna persona, di qualunqua condictione sia, porti, guidi, overo conduca, con bestia overo senza bestia, alcuna victuallia verso extranee parti, se non verso la cictà di Lucca: e che della cictà di Lucca, borghi et soborghi cavare non si possa alcuna biada o victuallia o grassia, senza poliza del Fondaco di Lucca, pagando quinde la gabella che ordinata è, a quella pena e bando che in dello statuto del Fondaco si contiene.

E che tucti li artefici della cictà di Lucca, borghi et soborghi, cioè vinactieri, biadaiuoli, tavernarii, caciaiuoli, pissicaroli, et tucte altre persone che vendeno, a misura o vero a peso, cose da mangiare, o vero da bere, debiano comprare et vendere con giusti et diricti pesi et misure suggellate. E ciascuno de' predicti avere et tenere debbia in della bottega, in della quale elli sta et farà la sua arte, pesi et misure che alla sua arte s' apartegnano. Cioè ciascuno tavernario, statera suggellata, o vero bilancie, con peso d' una libra, mezza libra, d' una uncia, suggellate. E ciascuno vinactieri della cictà di Lucca, borghi e soborghi, distrecto et forza di Lucca, abbia et avere debbia mezzo quarto, meità, et mezetta et metà et derratali suggellati, e le dicte misure delli vina-

ctieri siano larghe in del fondo, et strecte in nella bocca, secondo la forma che si darà per lo dicto officiale. E che lo dicto officiale deputato sopra suggellare le dicte misure, debbia suggellare solamente le misure facte secondo la dicta forma et non altre, a pena di soldi venti per ciascuna misura suggellata. E che ciascuno biadaiuolo avere debbia staio, mezo staio, quarra et meza quarra, et uno saggiolo suggellati, a pena di soldi venti per ciascuna delle dicte misure.

E che neuna persona, di qualunqua condictione sia, faccia fondaco, o vero incanovi alcuna generatione di biada, in alcuno modo, fuore della cictà di Lucca, oltra che a lui bizogni per la sua vita et della sua famiglia, a pena di perdere la biada la quale incanovasse. E a ciascuno sia licito chi contrafacesse accusare, et arà la quarta parte del bando, e seràli tenuto credenza; e non s' intenda biado incanovato quello lo quale alcuna persona riccoglie, overo riceve di suo riccolto.

E che chiunque avesse incanovato biada, o vero facesse fondaco in nella cictà di Lucca, o vero soborghi, altro che quello che a lui bisognasse per sè et per la sua famiglia, debbia quello avere dinuntiato infra octo dì, dal dì del presente bando, a pena di perdere la dicta biada. E ciascuno sia licito di accusare chi contrafacesse, et avrà la quarta parte della condannagione: et non s' intenda infondacata la biada che l' omo riccoglie di suo riccolto.

E che nulla persona, di qualunqua conditione sia, possa tagliare, vel tagliare fare, alcuno arboro di uliva, nè legna delle dicte ulive vendere, senza espressa licentia dello officiale del Fondaco, a pena di soldi quaranta chi contrafacesse, per ciascuna volta. E che li consoli delle comunanse et del distrecto siano tenuti et debbiano denuntiare chi contrafacesse, a pena di soldi cento chi contrafacesse, per ciascuno consolo et ciascuna volta. E a ciaschuno sia licito di accusare et dinonsiare chi contrafacesse, e arà la metade della condannagione.

Anco, che nulla persona della cictà di Lucca et delle sei miglia, o d' altronde, ardisca, overo presumma vendere, o

vero comprare, e in alcuno modo dare alcuna quantità di biada, di qualunqua maniera sia, in alcuno luogo, se non in su la piassa del Fondaco, a pena di libre xxv per ciascuno, et ciascuna volta.

Anco, che neuna persona della cictà di Lucca, borghi o soborghi, o d' altronde, ardisca nè presuma portare o far portare alcuna quantità di biada o di legume da una casa a una altra, senza licentia del dicto maggiore Officiale del Fondaco, a pena di libre xxv per ciascuno et ciascuna volta, e di perdere la dicta biada, overo legume. E a ciascuno sia licito di accusare et dinontiare, e arà la quarta parte dello bando et della biada o vero legume, ad albitrio de' dicti officiali et delli consiglieri del Fondaco.

E che nullo biadaiuolo, o vero mugnaio, fornaio, o lazagnaio ardisca overo presuma comprare in nella piazza del Fondaco ordinata, o vero altro in nella cictà di Lucca, borghi et soborghi, contado, distrecto e forza, grano overo altra biada, senza licentia del giudici del Fondaco, a pena di libre xxv per ciascuna volta chi contra facesse, e più et meno al suo arbitrio. E a ciascuno sia licito di accusare et dinontiare, et arà la parte del bando.

E che neuna persona, di qualunqua condictione sia, ardisca nè presuma portare da uno comune a uno altro, alcuna quantità di biada o di legume, o vino o oglio, o altra victuaglia, senza licenza del magiore Officiale del Fondaco, a quella medesima pena, et più et meno allo suo arbitrio.

E che ogni artefice della cictà di Lucca, borghi et soborghi, e ogni altra la quale è tenuta allo officio della Corte del Fondaco, debbia venire a jurare et a dare pagatori alla dicta corte, secondo lo modo uzato, infra lo terzo die, d' observare per sè et sua famiglia ogni statuto et capitolo del Fondaco, sicome in quello pienamente si contiene; a quella pena et bando, che in quelli statuti et capitoli si contiene et sono dichiarati; e più et meno ad arbitrio del dicto officiale.

E che nullo biadaiuolo non possa vendere, nè tenere a vendere, nè fare vendere in nella cictà di Lucca, borghi o soborghi alcuna quantità di grano, o di miglio, o farina di

grano o di miglio, in alcuno modo, per sè o per altrui, a pena che al dicto officiale piacesse di tollere. E a ciascuno sia licito accusare et arà la meità della condannagione.

E che tucti li consoli delle contrade et delli bracci della cictà di Lucca, borghi et soborghi, debbiano comparire dinanti al dicto officiale et alla sua corte, infra lo terzo die, a ubidire li suoi comandamenti.

E che tucti li mugnari del contado et distrecto di Lucca debbiano comparire alla dicta corte, cioè quelli delle sei miglia, infra tre die; e quelli delle vicarie, infra cinque die, a dare le loro pagarie come è uzato.

301 *19 Gennaio 1348.*

Bandisce da parte de' Vicarij et Rettori;

Che tucti li consoli delle contrade, et de braccij della cictà di Lucca, borghi et soborghi, e delle sei miglia, et delle vicarie del contado, distrecto et forsa, debbiano comparire dinnanzi allo Officiale de' forestieri, lo quale dimora in della piazza di Cortina dentro dal castello d'Augusta, a ubidire li suoi comandamenti: cioè quelli della cictà di Lucca, borghi e soborghi, di qui a tre dì proximi che viene; e quelli delle sei miglia, di qui a vj die proximi che viene; e quelli delle vicarie e del contado, distrecto et forza, di qui a dieci die proximi che viene, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere.

302 *24 Gennaio 1348.*

Bandisce da parte di messer la Potestade.

Che ciascuna persona, cictadino e forestieri, o di qualunqua conditione sia, la quale volesse dire, dimandare o vero opponere alcuna cosa contro messer Gallitio, in quadi-

rieto sindico et modolatore delli officiali del Comune di Pisa et di Lucca, di qui a dieci die proximi che verranno, compariscano in della cictà di Pisa, dinansi alli modolatori facti et costituiti per li signori Antiani di Pisa, a dire, dimandare overo opponere ciò che loro piace di ragione. E seranno bene intesi, et a ciascuno serà facta piena et sommaria ragione.

Anco, che ciascheduna persona, di qualunqua condictione sia, debbia observare li statuti del Comune di Lucca, et contra quelli non debbiano fare o vero venire, a quella pena et bando che in delli statuti del Comune di Lucca si contene.

Anco, che tucti li consoli delle contrade e de' braccij della cictà di Lucca, borghi et soborghi, debbiano comparire dinansi al giudici del maleficio, alla corte del dicto messer la Potestà, di qui a tre dì, a quella pena et bando che a lui piacesse di tollere.

303 *29 Gennaio 1348.*

Bandisce da parte de' Vicarij, Rettori, Signori, e di messer lo Giudici magiore Officiale della Gabella, e di messer lo Judici della Corte de' mercadanti;

A ciascuna persona la quale avesse alcuno pegno alla casana di Vanni di Corso d' Aresso, lo quale dimorava a prestare alla casana dirieto alla loggia del Conservatore, quelle pegnora debbiate avere raccolte di qui a xv die proximi che vene. Sappiendo che, dal dicto termine inansi, le dicte pegnora si venderebbono, e nonde arebbeno alcuna ragione; conciosia cosa che non vuole più prestare.

304 *29 Gennaio 1348.*

Bandisce da parte de' Vicarij, Signori, Rectori, et di messer lo Judici maggiore Officiale della Gabella, et di messer lo Judici della Corte de' mercadanti.

A ciascheduna persona la quale avesse alcun pegno alla casana di Fenzo da Prato, lo quale dimora a prestare di contra alla chiesa di sancto Masseo di porta san Donati, quelle pegnora debbiate avere riccolte di qui a quindici die proximi che vene. Sappiendo che, dal dicto termine inansi, le dicte pegnora si venderebbeno, et nonde arebbeno alcuna ragione; conciosia cosa che non vuole più prestare e per lo primo bando.

305 *29 Gennaio 1348.*

Bandisce da parte di messer la Potestade;

Che tucti li consoli delle contrade, et de' braccij della cictà di Lucca, borghi, et soborghi, di qui a tre dì proximi che vene, debbiano comparire dinansi al dicto messer la Potestate, o vero alla sua corte, a quella pena et bando che al dicto messer Podestà piacesse di tollere.

306 *29 Gennaio 1348.*

Bandisce et dinonsia da parte del Judici della ragione di messer la Podestade;

Conciosia cosa che Nicolao figliuolo di ser Nello Sartoy, e di inquà dirieto madonna Mantuccia, figliuola che fue di Bonaiuncta chiamato Junctino quondam Ceci Tignosini da Lucca, abbia presa la ereditade del dicto Bonaiuncta suo aulo;

e però a ciascuno legatario, et a ciascuna altra persona la quale avesse a ricevere o che volesse dimandare alcuna cosa, con carta o senza carta, o per qualunqua cagione, via o modo, sopra la dicta ereditade et beni, comparisca giovedie al vespro, in della chiesa di sancto Fridiano, a dì xxxj Gennaio, a vedere compiere, consumare et distribuire la dicta ereditade et beni, con forma et cautela et beneficio di inventario. Sappiendo, se vi sarete e se non vi sarete, si farà ciò che comanda et vuole ragione, non obstante la loro absentia.

307 *30 Gennaio 1348.*

Bandisce da parte di messer la Podestade;

A ciascheduna persona la quale avesse alcuna represallia, quella debbia fare scrivere, dal die del bando messo a uno mese, a' notari della Cammera sopra ciòe deputati, e 'l nome e 'l sopranome suo, e contra cui ae la dicta represallia, e per cui mano l'ae, e in quanta somma l'ae, e quanto n'ae ricevuto.

308 *1 Febbraio 1348.*

Bandisce da parte di messer lo Conservatore et Capitano della Guardia della cictà di Lucca;

Che ogni persona, di qualunqua conditione sia, el quale sappia, o abbia alcuna cosa mobile d'alcuno di quelli dalla Rocca, overo del conte Gherardo, o del conte Bernabò conti da Honoratico, o abbia avuta da la viglia de Pasqua del natale proxima passata in qua, lo debbia dare per scripto a la corte sua; s'egli ene cictadino, infra octo dì; e se fossi contadino, infra xv dì: a pena d'ogni uno quattro de la valuta ch'elli avessi o sapessi, s'elli non darà, o assegnerà infra dicto termine. E che niuno che l'abbia, o abbia avuto dal dicto

termine in qua, non debbia dare nè rendere a loro: e chi l'avesse renduto o assegnato a loro, lo debbia anco assegnare alla dicta corte. Sappiendo che tutte le carte, et le restitutione facte, da la dicta vigilia in qua, se intendeno esser facte simulate in fraude del comune.

Anco, che ciascuno notaio e mercadante, e altra persona ch'avessi o sapessi alcuna carta o altra scriptura piubica o privata, la quale sia e possa interpretare che fossi in utilità o comodo delli predicti conti, o di quelli da la Rocca, o d'alcuno di loro, le dicte carte et scripture debbiano dare per scripto a la corte del dicto Capitano et Conservatore, infra lo dicto termine, sotto la dicta pena.

Et dagli decti termini in là, ogni persona possa acusare e denuntiare chiunque contrafacesse, e arà v soldi per libra de ogni cosa ch'è denuntiata, e de chi facesse contra le predicte cose; et li decti v soldi avrà delli beni de colui o de coloro che contrafacessi.

E le predicte cose non s'intendano per coloro che tòlsaro delle cose de' predicti, o d'alcuno de coloro, al tempo del romore, le quagli cose s'entendano d'èssare de coloro che le guadagnarono co la loro buona ventura.

309 *6 Febbraio 1348.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco di Lucca;

Che ciascuna persona, di qualunqua conditione sia, possa regare alla cictà di Lucca ogna strame da cavalli, e posarlo in su la piassa usata, et quine venderlo ciò che li piace.

310 *26 Agosto 1348.*

Bandisce e notifica da parte de' signori Rectori et Vicarij della cictà di Lucca, et di messer la Podestà di Lucca;

Che ciascuna persona, di qualunque conditione sia, possa stare et venire alla cictà di Lucca e al suo contado, distrecto et forsa, et quinde partirsi liberamente et sicuramente, in avere et in persona, octo die inanti la festa proxima di messer san Regolo, e lo die della dicta festa, e da inde alla festa di santa Croce proxima che vene, e lo die della dicta festa, e uno die dipo la dicta festa; non obstante alcuno debito di comune o di alcuna singulare persona, per lo quale o in del venire, stare o partire, neuno possa essere impedito nè molestato in del dicto tempo per alcuna delle dicte cagioni, in avere nè in persona. Excepto che ribelli e nimici del Comune di Pisa di Lucca, e sbanditi per maleficio, et quelli contra li quali per maleficio si procedesse.

311 *17 Decembre 1348.*

Bandisce da parte de' signori Rectori, et Vicarij della cictá di Lucca;

Che ciascuna persona, di qualunqua conditione sia, possa venire, et stare alla cictà di Lucca et suo contado, distrecto et forsa, et quinde partirsi liberamente et securamente, in avere et in persona, a sua volontà, octo dì inanti la pasqua del natale proximo che vene, e 'l dì della dicta pasqua, et octo dì dipo la dicta pasqua, non obstante alcuno debito di comune, o di spetiali persone; excepto che ribelli del Comune di Pisa, di Lucca, e sbanditi per maleficio, et quelli contra li quali per maleficio si procedesse.

312 *9 Aprile 1349.*

Bandisce da parte di messer la Podestà di Lucca;

Che ciascuna persona la quale avesse alcuno privilegio di cittadinanza d'essere cittadino di Lucca, dal tempo che la città di Lucca venne al presente stato et unione col Comune di Pisa infine a questo die, di qui a calende Maggio prossimo che vene, debbia venire con la sua famillia alla città di Lucca, et quine stare et abitare di quinde innanti come cittadino di Lucca. Sappiendo che chi così non osserverà, passato il dicto terme, si intenderà privato et rimosso del beneficio della cittadinanza, perchè così è ordinato.

313 *27 maggio 1349.*

Bandisce da parte di messer la Podestá di Lucca;

Che neuna puttana né rofiana, nè femina di mala conditione e vita, ardisca nè presuma nè debbia stare o dimorare in alcuna parte della città di Lucca, borghi e sobborghi, se non solamente in coiaria in nel luogo usato e a ciò deputato, a pena di libre cento, o d'essere suggellata et frustata per la città di Lucca.

E che neuna delle ditte puttane ardisca d'andare per la città di Lucca, se non solamente lo sabbato, a quel medesmo bando.

314 *16 Giugno 1349.*

Bandisce da parte di messer la Podestà di Lucca;

Che ciascuna persona, di qualunqua parte o conditione sia, la quale avesse alcuno privilegio di cittadinanza d'essere

cittadino di Lucca, di qui a dì 15 proximi che verranno, debbia se fare scrivere in della cancellaria de' signori Antiani di Lucca, e mostrare lo privilegio della sua cittadinanza: altramente, in quanto infra 'l dicto terme non comparisseno et loro privilegio non mostrasseno, come dicto è, si intenderebbe a privarli dal beneficio della cittadinanza, et oltra ciò a condannarli in Libr. L per ciascuno.

315 *9 Novembre 1353.*

Che nullo de' Rectori del castello d'Augusta, u vero altro officiale, u vero giudice, lo quale al presente fusse in de la ditta città di Lucca, suo contado forza e distretto, per lo Comune di Pisa, u vero che serà di qui innanti; ardisca u presuma, con salario u vero senza salario, cossilliare, advocare, u vero alcuna scriptura dictare, sopra alcuna questione, u vero lite civile u criminale, la quale fusse u vero serà dinnanti ad alcuno de' sopradecti officiali, u vero alcuno altro officiale essente in della città di Lucca, suo contado, forza et distrecto, alla pena la quale a messer Mariano sindico, u vero suo successore, parrà da imponere.

Et che nulla persona della dicta città di Lucca, suo contado, forza e distretto, u vero d'altròe, ardisca u vero presuma, alla pena predecta, richiedere alcuno de' dicti officiali, sopra alcuna questione u vero lita criminale u civile, per advocare, consilliare u dictare scriptura alcuna, la quale in delle predicte cose, u alcuna di quelle, producere si devesse dinanti ad alcuno de' dicti officiali, con salario u vero senza salario, per cagione delle dicte questioni u vero lite. Et che li predicti, et ciascuno di loro, tutte cose facciano ed observino, sì come in della provisione de' signori Antiani del popolo di Pisa più pienamente si contiene.

316 *8 Giugno 1356.*

Che nessuna persona, di qualunca conditione sia, non ardisca biastimare lo nostro signore Dio nè la sua groliosa madre Vergine Madonna santa Maria, nè santo nè santa, a quella pena che a' detti signori piacesse di imponere e tollere.

E che nessuno cittadino di Lucca, contado, distrecto et forza, e di qualunca conditione sia, non ardisca o vero presumi di andare a stare per abitare in del castello d'Augusta senza licentia de' dicti signori, a quella medesma pena.

E che nessuna persona, di qualunca conditione sia, non ardisca di rompere, guastare nè fare guastare, alcuno dificio di casa, posto in del ditto castello, senza licentia de' dicti signori, a quella medesima pena.

Et che nessuna persona, di qualunca conditione sia, non ardisca di tramutare nè fare tramutare alcuno legname in del detto castello, da uno luogo a uno altro, senza licentia de' dicti signori, a quella medesima pena.

E che nessuno soldato da cavallo del Comune di Pisa, diputato alla guardia del dicto castello, non ardisca di prestare alcuno cavallo o vero ronsino, lo quale sia scripto al soldo di Pisa, senza licentia de' detti signori, a quella medesma pena.

E che nessuno soldato da cavallo o vero da piede, del Comune di Pisa, diputato alla guardia della città di Lucca e del decto castello, non ardisca di assentarsi dalla città di Lucca nè del decto castello, sensa licentia de' dicti signori, a quella medesma pena.

E che nessuno soldato da piede del Comune di Pisa, diputato alla guardia del dicto castello, non ardisca di fare alcuno lavoro fuore del dicto castello, sensa licentia de' dicti signori, a quella medesima pena.

E che nessuna persona, di qualunca conditione sia, non ardisca di prestare nè comprare, nè in nessun modo obbligare alcuna arme d'alcuno soldato del Comune, diputato alla guardia del dicto castello, senza licentia de' dicti signori, a quella medesma pena.

Et che nessuno forestieri abitante in della città di Lucca, borghi e sobborgi, contado, distrecto e forza, li quali non abbiano soldo del Comune di Pisa, non ardiscano di portare arme da offendere nè da difendere, senza licentia de' dicti signori, a quella medesma pena.

E che neuna persona, di qualunque conditione sia, non ardisca d'albergare di nocte in del dicto castello, se non solamente soldati del Comune di Pisa diputati alla guardia del dicto castello, nè altri ricevere di nocte in sua casa, propria o vero conducta, posta in del dicto castello, senza licentia de' dicti signori, a quella medesma pena.

E che nessuna persona ardisca di giocare a zara in del dicto castello, a quella medesma pena.

E che nessuna persona non ardisca d'andar di nocte per lo dicto castello, se non solamente quelli soldati che sono diputati alla guardia del dicto castello, senza licentia de' dicti signori, a quella medesma pena.

E che tucti li consoli della città di Lucca, borghi e sobborghi, contado, distrecto e forza di Lucca, siano tenuti e debbiano comparire dinnanti da' dicti signori a ubbedire li loro comandamenti; cioè quelli della città di Lucca, borghi e soborghi, di qui a cinque dì; et quelli del contado, distrecto e forza, di qui a dieci dì proximi che verranno, a quella medesma pena.

317 *2 Luglio 1356.*

Fa bandire et comandare messer la Podestà;

Che veruna persona, di qualunca conditione sia, ardisca overo presuma di biastimare lo nostro signore Dio, nè la sua madre Madonna sancta Maria, nè santo nè santa, nè gittare o fare gittare in alcuna magine overo croce alcuna cosa, che sia o essere possa sconcia o disonesta, a quella pena et bando che si contiene in delli statuti et ordinamenti del Comune di Lucca.

E che nessuno gassaro o patarino o traditore, assassino, falsatori di moneta, gallioffo o gallioffo, soddomito o soddomita, rofiano nè rofiana, sbandito nè sbandita, condannato o condannata, nè veruna altra persona di mala condictione, conversatione et vita, non ardisca overo presuma di stare nè dimorare nella città di Lucca, borghi nè soborghi, nè in nel contado, distretto et forza di Lucca; et se nessuno ve ne fusse, in contenente si debbia partire, a quella pena et bando che al dicto messer Podestà piacesse di tollere, così in persona come in avere, al suo arbitrio.

E che nessuna persona, di qualunca conditione sia, non ardisca nè presuma portare alcuna arme da offendere nè da difendere per la città di Lucca, borghi nè soborghi, contra la forma dello statuto del Comune di Lucca in alcuno modo; ascetto che ' soldati del Comune di Pisa et del Comune di Lucca, a quella rena et bando che si contiene in dello staduto et ordinamento del Comune di Lucca.

E che veruna persona, di qualunca conditione sia, non ardisca di giocare al gioco di zara a dadi, al quale gioco denari si vincano et perdano, di dì overo di nocte, a quella pena et bando che si contiene nello staduto del Comune di Lucca.

E che veruna persona, di qualunca conditione sia, non ardisca di ritenere giuoco di dadi in sua casa propria overo conducta, overo in sua corte, overo orto, overo in alcuno altro luogo, di dì overo di nocte, a quella pena et bando che si contiene in dello staduto del Comune di Lucca.

E che tucti li consoli delle contrade e bracci della città di Lucca, borghi et soborghi et delle comunanse delle sei miglia, et de' suburbani, et delle vicarie et del distrecto et forza di Lucca, siano tenuti et debbiano dinonsiare ogna maleficio et excesso che si comectesse, di dì o di nocte, con sangue et sensa sangue, segondo la forma dello staduto del Comune di Lucca, et al termine dello staduto dinonsiare al giudice del maleficio alla corte del dicto messer la Podestà, a quella pena et bando che si contiene in dello staduto del Comune di Lucca.

E che tucti li vicini delle contrade et bracci della città di Lucca, borghi et soborghi, et delle comunanse delle sei miglia, et de' suburbani, et delle vicarie del distrecto e forsa di Lucca, siano tenuti et debbiano pigliare ogni malfactore, lo quale comectesse et facesse alcuno maleficio et excesso in alcuna parte delle loro contrade et bracci et de' loro comuni, di dì o di nocte, et fare sì che infra 'l terme dello staduto sia menato in forsa dal dicto messer Podestà et del giudice del maleficio, a quella pena et bando che si contiene nello staduto del Comune di Lucca.

E che tucti li consoli delle contrade et bracci della città di Lucca, borghi et soborghi, e delle comunanse delle sei miglia, et de' suburbani, et delle vicarie, et del distrecto et forza di Lucca, siano tenute et debbiano comparire dinanti al dicto messer Podestà et al giudice del maleficio a ubedire li suoi comandamenti; cioè quelli della città di Lucca, in fra tre dì proximi che veranno; et quelli delle comunanse delle sei miglia, in fra v dì proximi che verranno, a quella pena et bando che al dicto messer Podestà et al giudice del maleficio piacesse di tollere.

E che veruna persona, di qualunca conditione sia, non ardisca apensare, ordinare o tractare, comectere nè fare alcuno maleficio, nè nessuna altra cosa la quale sia contro la forma dello staduto del Comune di Lucca, in alcuna parte della città di Lucca overo in nel suo contado, a quella pena et bando che si contiene in dello staduto del Comune di Lucca. E che ugna persona siano tenuti et debbiano di osservare li ordinamenti facti sopra' buoni costumi et portamenti delle donne, et conviti, et exequie de' defuncti, et ugni altra cosa che in de' dicti ordinamenti si contiene, a quella pena et bando che in de' dicti ordinamenti si contiene.

Anco, che ugni persona della città di Lucca, borghi et soborghi, contado, distrecto et forsa di Lucca siano tenuti et debbiano osservare tucti li staduti del Comune di Lucca, et contra non fare, a quella pena che in de' dicti staduti et ordinamenti si contiene.

317 *2 Luglio 1356.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco di Lucca;

Che ciascuna persona, la quale vende vino a minuto, debbia tenere in del suo ciglieri le misure ordinate, le quali sono tenuti di tenere per la forma dello statuto, a quella pena che si contiene in dello statuto. E quelle misure siano suggellate del suggello ordinato.

Anco, che le dicte misure debbiano tenere rimboccate, non ricte, et non fare corgiere, ma dare piene le dicte misure, a quella pena che si contiene in dello statuto del Fondaco.

Anco, che li beccari, e ciascuna persona che carne vende, non debbia avere nè tenere in sua bottega carne d'alcuna bestia inferma, o vero che fusse morta di morte fatale, o vero carne pidocchiosa, o vero pecora per castrone, o altra alcuna cosa che sia vietata per lo statuto del Fondaco, a quella pena che in dello statuto si contiene.

Anco, che ogni persona la quale regasse pesci per vendere in Lucca, quelli debbia vendere in sulla piassa di Lucca, allo luogo ordinato, allo pregio tassato e ordinato per lo dicto officiale, a quella pena che si contiene in dello statuto.

Anco, che neuna persona ardisca o presuma di vendere nè comprare grano o orzo, o vero dare nè tollere in altra parte che in della piassa del Fondaco ordinata. E che nullo portatore o altra persona possa portare o tramutare grano, orzo o miglio o altra biada, da una casa ad altra, o da uno comune ad altro, sensa licentia del dicto officiale, a quella pena che in dello statuto si contiene.

Anco, che nulla persona, di qualunca condictione sia, ardisca o vero presuma portare fora del distrecto di Lucca, nè da una casa ad altra, alcuna vittuallia o grassa, a pena di perdere la dicta vittuallia e grassa, e le bestie sopra che la dicta vittuallia o grassa portata fusse, sensa poliza dello dicto officiale.

Anco, che qualunqua persona vende alcuna cosa a minuto debbia avere e tenere iusti pesi e iuste misure, e con quelle vendere e non con altre, a quella pena che in detto statuto si contiene.

Anco, che tutti e ciascuni tavernari, caciaiuoli, pisternari, fornari, pissicaiuoli, biadaiuoli, vinactieri, mugnari, lavandaie e loro fanti e famillie maggiori di anni otto, per tucto lo mese di Lulio presente, debbiano venire e comparire dinansi da lui e dalla sua corte, e giurare e segurare di fare le loro arti e mistieri bene e lealmente, segondo che sono tenute e usate, a quella pena che si contiene nello statuto.

Anco, che tucti li spessiali, coiari e altri artefici che nominati sono, debbiano loro arti fare lealmente segondo che sono tenuti per la forma dello statuto, a quella pena che in quello si contiene.

Anco, che qualunqua persona trovasse bestia ismarrita, quella debbia rappresentare, lo die che quella trovasse overo lo die seguente, a quella pena che in detto statuto si contiene.

Anco, che neuna persona ardisca overo presuma talliare nè fare talliare alcune olive, nè di quelle fare legna, nè regare o vendere quelle, sensa espressa licentia del dicto officiale, a quella pena che nello statuto si contiene. Et tutti li consoli delle comunanse siano tenuti di dinonsiare chi contrafacesse.

Anco, che nulla persona ardisca overo presuma comprare, avere o vero tenere sale, altro che della Dovana di Lucca, nè altra cosa fare che sia contra la forma delli statuti della Dovana, a quella pena che nelli statuti della Dovana si contiene.

Anco, che ogni mugnaio che porta biada della città di Lucca per macinare, o delli borghi e soborghi, debbia portare e ponere la farina in quello luogo e casa unde levò la biada, e quella rendere a quella persona da cui ae avuto la biada, infra 'l tempo che in dello statuto si contiene, e allo dicto bando.

Anco, che nessuno artefici debbia vendere, nè tenere aperte le loro botteghe, li dì delle feste ordinate segondo la forma dello statuto.

E tucti li consoli della città, e delli borghi e soborghi, infra tre die; e quelli delle sei miglia, infra cinque; e quelli delle vicarie, infra otto die, siano tenuti e debbiano comparire di nansi da lui, e alla sua corte, a obedire li suoi comandamenti, a quella pena o bando che a lui piacesse di tollere, e allo suo arbitrio.

Anco, che nessuna persona, di qualunqua condictione sia, no ardisca portare alcuno fieno o strame fuori del contado e distrecto di Lucca, se non solamente verso la città di Lucca, a pena di perdere lo dicto fieno e strame, e le bestie o carro in che portato fusse, e oltra a quella pena che allo dicto officiale piacesse di tollere.

Anco, che neuna persona del contado e distrecto di Lucca, ardisca o presuma vendere alcuna quantitade di fieno o di strame ad alcuno forestieri, lo quale non abiti in della città di Lucca, a quella pena che al dicto officiale piacesse tollere.

Anco, che nessuna persona ardisca o vero presuma tenere, o vero riponere in sua casa o vero conducta, per tucto questo anno, oltre libbre XL d'ollio, salvo che quelli che vendono ad minuto ne possano tenere in fine in libbre cento. E che nessuna persona possa portare ollio da una terra ad un altra, sensa licentia del dicto officiale, a quella pena che si contiene in dello statuto del Fondaco, salvo se non fusse di suo riccolto.

Anco, che tutti li artifici li quali sono tenuti alla corte del Fondaco, debbiano comparire alla dicta corte a giurare le loro arti, dare pagatori segondo li statuti del Fondaco, cioè quelli della città, borghi, e soborghi infra otto die, e quelli delle sei miglia e delle vicarie, infra XV die, a quella pena che al dicto officiale piacesse di tollere.

Anco, che nessuna persona in della città di Lucca, borghi e soborghi ardisca o vero presuma vendere, o vero tenere a vendere rofiuoli, ravimoli, fegatelli o vero tordellecti, a quella pena che si contiene in delli statuti del Fondaco.

318 *9 Dicembre 1356.*

Che nessuna persona debbi tenere nè mectere alcuna bestia grossa overo minuta, a pascere in sul prato di sancto Donato, lo quale è del Comune di Lucca, a pena di soldi x per catuna bestia grossa et soldi III per ciascuna bestia minuta; e ciascuno le possa pigliare, e arà la metà de la condannagione.

BANDI AGGIUNTI

319 *28 Settembre 1331.*

Bandisce da parte del maggior Sindico;

Che qualunqua persona, la quale è, o è stato officiale del Comune di Lucca, o altra persona, di qualunque condissione sia, al quale è pervenuto de' beni o avere del decto comune, in pecunia o in alcuno altro modo, di qui a VIII die proximi, debbia avere restituito al camarlingo del decto comune tutto ciò che alle mani suoi fusse pervenuto, a pena dell' uno cinque di ciò che si trovasse a restituire a quella cotale persona, e più ad arbitrio del decto messer Sindico.

Anco che neuno messo possa pilliare per alcuna imbasciata, la quale facesse in della città di Lucca o in de' borghi et sobborghi, oltra denari jj per ciascuna volta, et se di fore de la città, borghi o sobborghi, per ciascuno primo milliaio oltra denari jjjj; et per ciascuno altro milliaio sequente, denari jjj e non oltra, alla detta pena.

Anco che neuno messo o borovieri, o vero altra persona, la quale vada a fare alcuna preda o vero esecutione contra alcuno cittadino in de la città, possa nè debbia tollere oltra denari vj per ciascuna volta. Et chi contra facesse sia messo in pregione, e quine debbia stare jjj die almeno, et pagare al Comune di Lucca soldi xx innansi che sia rilaxato.

Anco che ciascuno messo et familiale, per alcuna presura d' alcuno cittadino o foretano la quale facesse dentro da la città, borghi e sobborghi, possa et debbia tollere o avere, per ciascuna volta et presura, grosso uno; et da inde in su, in fine in quattro, ad arbitrio del judici o exactore de la corte;

riguardata la qualità de la persona et del facto; et questo s' intenda se fosse uno o più messi a una volta a una presura, debbiano avere intra tutti come ditto è di sopra. Et se quella cotale presura si facesse infra il distretto delle sei millia, possano quelli cotali messi et familiali avere per ciascuna presura soldi x e non più. Et se fusse infra lo Vescovado, possa avere in fine a soldi xx e non più. Sappiendo che chi contra facesse sere' condennato, per ciascuna volta et per ciascuna persona, soldi cento.

Anco che ciascuno messo sia tenuto e debbia avere et tenere appo sè lo statuto o vero breve de' suoi pagamenti continuamente; pena et bando di soldi x, per ciascuna fiata che fusse trovato sensa essi.

Anco che ciascuno messo sia tenuto et debbia portare in capo cappuccio o vero berrecta con le sue insegne, pena e bando di soldi x, per ciascuna volta che fusse trovato sensa essa.

320 *13 Dicembre 1331.*

Bandisce da parte del maggior Sindaco;

Che qualunque persona vuole dire o vero opponere niuna cosa a Pulcepto de' Pulci da Gobbio, in qua dirieto Podestà di Lucca, overo ad alcuno de' suoi judici, compagni et famiglia, tra oggi et domane comparisca dinnanzi a messer lo Sindico, et serà bene inteso.

321 *16 Dicembre 1331.*

Bandisce da parte del maggior Sindaco;

Che ciascuna persona che abbia avuto in alcuna corte de la città di Lucca alcuna preda, overo licentia di predare, overo tenuta, overo insoluto, overo permutassione, overo

sententia contra alcuna persona, luogo, collegio, comune et università, da kalende Gennaio proximo che passorno in qua, sia tenuta et debbia le predicte cose denuntiare al dicto messer lo Sindico, di qui a iiij die proximi, a pena di perdere le ragioni de' ditti processi.

Anco che ciascuno messo di ciascuna corte de la città di Lucca sia tenuto et debbia infra il ditto termino producere et regare dinnanzi al ditto messer lo Sindico tutti ' brevi de le prede et de le licentie di predare avute per loro dalli officiali de la sua corte, da le ditte kalende Gennaio in qua, a pena di libre x per ciascuno breve, preda, overo licentia di predare che lassasseno di producere et regare al ditto messer Sindico.

322 *10 Luglio 1336.*

Da parte de' Signori della Scala, bandisce;

Come li dicti Signori ànno facto et constituito in delle loro cictadi, luoghi, terre et territorij et distrecti loro, maggiore Officiale e Vicario generale messer Allexandro da Bologna judici, a udire sommariamente et di piano, obmesse ogni ordine et solennitade, de' gravamenti et lamentanse de' subiecti gravati, e quelli exgravare da tucte et singule cose, che contra ragione a' dicti subiecti si facesseno, o facte fusseno per li Rectori et officiali delle dicte terre et luoghi, et altri qualunqua. E sopra loro et delle dicte cictadi et luoghi, intrate e rendite et pagamenti, spese e ragioni tucte de' comuni e di quelli Signori vedere, examinare et terminare, e a examinare e correggere li massari, factori et procuratori, e altri ricevitori et expenditori tucti, li quali in alcuno modo dell' avere et pecunia de' dicti Signori, cictadi, et luoghi a' dicti Signori subiecti, riceveno o spendeno: e punire quelli et tucti altri che contrafacesseno in delle predicte cose, o alcuna di quelle.

E generale mente sopra tucte, et a tucte cose, le quali

quelli Signori possedano et ànno in delle dicte loro cittadi, terre, et luoghi, con ugni jurisdictione, cognitione, esecutione, podestade, imperio, et baylia, e constringimento, commettendo in lui pienamente tucte le loro vicende, senza appellazione o ricorso, altro che a quelli Signori solamente. Lo quale officiale et vicario non vogliono nè intendono li dicti Signori, che possa o debbia esser sindicato, molestato o inquietato in alcuno tempo, per alcuno modo o cagione, d'alcuna cosa elli o suoi officiali per alcuno facto o processo, se non solamente di furti o baractarie.

323 *1 Gennaio 1344.*

Bandisce da parte del maggiore Officiale del Fondaco;

Che ciascuna persona del contado, distrecto e forsa di Lucca, o d'altronde, di qualunqua conditione sia, li quali non siano abitanti dentro dalla cittade di Lucca, possa regare alla città di Lucca, borghi e sobborgi, a vendere polli, uova, ucelli e salvagiume, senza pagare alcuna gabella, se non solamente a' portonari di quella porta launde mecterà le dicte cose, u alcuna di quelle, e non altroe, nè a neuna altra persona. E che neuna persona proventuale, u di qualunqua conditione sia, ardisca uvero presuma prendere nè far prendere, dimandare nè fare dimandare, alcuna altra gabella d'alcuna delle dicte cose, se non quella della porta, come dicto è; a pena di libre x a ciascuno e per ciascuna volta chi ciò contrafacesse. E quelli di cittade similiantemente possano vendere li loro polli e uova senza pagare alcuna gabella, e questo non s'intenda a' pollaiuoli u pollaiuole, treccoli uvero triccole, pissicaiuoli uvero pissicaiuole, nè aucuna altra persona, li quali uvero le quali comperasseno le dicte cose, u alcuna di quelle per cagione di rivendere. Li quali siano tenuti di pagare la debita gabella ai proventuali del provento delle pessicaiuole e delli pollaiuoli. E che qualunqua persona vorrà comprare le dicte cose, u alcuna di quelle per cagione di

rivendere, sia tenuto di farsi scrivere ai dicti proventuali, lo die che comincerà, uvero che vorrà cominciare a fare la dicta arte, u mistieri a pena xl soldi a ciascuno, e per ciascuna volta, al quale contrafacesse; la quale pena sia la metà del Comune di Lucca, e l'autra metà dei dicti proventuali. E che nessuna persona, di qualunqua conditione sia, ardisca uvero presuma commectere alcuna fraude in delle predicte, u in alcuna di quelle, a quello medesimo bando, e per quello medesimo modo si debbia portare la dicta condannagione; e nondimeno siano tenuti a pagare la dicta debita gabella. E che nessuno pollaiuolo nè pollaiuola, triccolo nè triccola, nè neuna altra persona per loro, nè neuna altra persona la quale comprasse per rivendere le dicte cose, u alcuna di quelle, none ardisca uvero presuma stare nè dimorare per vendere nè per comprare dal mezzo della ruga della piassa in là, cioè di verso porta san Donato, a pena di soldi cento a ciascheduno, e per ciascheduna volta a chi ciò contrafacesse. E che a ciascheduna persona sia licito d'accusare e dinonsiare al dicto officiale chi in questo ultimo capitolo contrafacesse, e arà la quarta parte della condennagione, e seràli tenuto credensa.

324 *13 Febraio 1346.*

Acciò che a ciascuno forestiere s'oservi et faccia expedita ragione nella città di Firenze e suo contado et distrecto, e che neuno abbia cagione o materia di dolersi o dire che gli statuti della dicta città, o dello Offitio della mercadantia siano contra alle leggi imperiali o ragione comune, la quale legge e ragione fue ordinata et facta perchè s'oservasse per tucte maniere di genti generalmente; proveduto et ordinato è, che a ciascuno forestieri, per qualunqua debito, obligo o cosa che si facesse o contraesse per lo innanzi, cioè dal dì innanzi che questo statuto e ordinamento sia aprovato e fermo per li consoli arbitri et agiunti, secondo la forma dello statuto overo ordinamento della mercantia, posto socto la

rubrica de eleggere li arbitri, e col comune di Firenze, o con qualunqua compagnia, università, comunità, o singulare persona della cictà, contado, o distrecto di Firenze per qualunqua modo, ragione o cagione si faccia et observi, et fare e observare si debbia in ciascuna corte et per ciascuno rectore, giudice, et officiale della cictà di Firenze expedita ragione secondo legge imperiale, et ragione comune solamente.

Salvo e riservato, che se quella compagnia, comunità, università o singulare persona della cictà, contado o distrecto di Firenze, colla quale il decto forestiere avesse affare per debito, obligo o cosa, che per lo innanzi si contraesse come dicto è di sopra, fusse allora cessante e fugitiva, overo pronuntiata, overo condennata per cessante o fugitiva con la pecunia e cose altrui a petitione d' alcuno cittadino, contadino o districtuale di Firenze, e cotale forestiere fosse contento di concorrere, e concorresse cogli altri creditori di cotale cessante et fugitivo, pro rata come toccasse per soldo e per libra, e che di ciò esso forestieri sia contento appaia per piuvica scriptura facta per mano di piuvico notaio matricolato nell' arte de' giudici e de' notari della cictà di Firenze, in questo caso si faccia et fare si debbia a quello forestiere quella ragione, la quale si facesse agli altri creditori di quello cessante e fugitivo. E nel dicto caso ogne leggie e statuto et ordine e riformagione la quale parla, o al luogo contra cessanti e fugitivi in favore de' cictadini, contadini et distrectuali di Firenze, s' intenda avere et abbia luogo in favore di cotale forestieri contra cotale cessante e fugitivo, e loro famiglie e beni.

A cessare ogni cagione e materia di represaglia, proveduto e ordinato è, che se alcuno signore, o alcuna città, castello, villa, o comunità, università o luogo, dal dì innansi che questi statuti et ordini siano aprovati per li consoli arbitri e agiunti secondo la forma dello statuto et ordinamento posto sotto la robbrica da eleggere gli arbitri etc., concedesse alcuna represaglia o ragione di reprendere contra al Comune di Firense o alcuna università, o compagnia o singulare persona della città, contado, o distrecto di Firenze, overo diste-

nesse, o prendesse, o distenere, prendere, o gravare facesse alcuno cictadino, contadino, o districtuale di Firenze in persona o in avere, o sue mercatantie, o cose o beni togliesse, prendesse o arestasse, o prendere, torre, o arrestare facesse per cagione d'alcuno debito, o credito che si contraesse per lo innanzi, come decto è di sopra; il quale debito overo credito per cotale signore, cictà, castello, terra, villa o comunità, per alcuno suo cictadino o districtuale o subdito si dicesse che dovesse ricevere o avere dal Comune di Firenze, o da alcuna università, o compagnia, o singulare persona della città o contado o distrecto di Firense, il quale debito o obligo quello cotale cittadino, contadino o districtuale di Firenze o sua compagnia spetialmente in persona non fosse obligato; neuno cittadino o contadino, o districtuale di Firenze ardisca o presuma, colla persona o con alcuna mercantia o altre cose, andare, o stare o usare in quel paese cictà o castello, terra o villa o comunità o luogo ove conceduta fosse cotale represaglia o ragione di riprendere, o dove fatto fosse cotale distenimento, prendimento o gravessa o arestamento. E se alcuno cictadino, contadino o districtuale di Firenze, u si trovasse, o fosse in persona, o con sue mercantie o cose o beni alcuni, si parta et partire si debbia con le persone e con le mercantie e cose e beni suoi, di quel cotale paese, città, terra, castello, villa, comunità o luogo, infra il termine che a ciò serà assegnato per lo Offitio dei cinque consiglieri della mercatantia, come di socto si contene. E se alcuno cittadino, o contadino, o distrectuale di Firenze poi vi andasse o stesse con la persona, o con mercatantia o con danari o altre cose, per sè o per altrui, directamente o indirectamente, ogni danno e spese, e interesse che di ciò eglie seguitasse o avenisse in persona o in avere, sia et debbia essere sopra lui proprio, senza alcuna restitutione o menda essergliene facta dal Comune di Firenze, o d'alcuna comunità o compagnia o singulare persona, e oltre a questo caggia in pena di cento fiorini d'oro, per ogni volta, alla università della mercatantia.

E che lo officiale della mercatantia sia tenuto et debbia d'ogni mese fare diligentemente inquisitione e cercare se

alcuno avesse facto o facesse contra le dicte cose o alcuna di quelle, e di punire et condannare ciascuno il quale troverà che abbia facto o facesse contra a ciò e la condannagione esigere e fare pagare al camarlingo della università della mercatantia. E neentemeno ciascuno possa palesemente et secretamente accusare et denuntiare ciascuno che facesse contra alle dicte cose, o alcuna di quelle. E quello che dicto è di sopra di none usare o stare o trafficare in persona, o con mercatantia, o danari, o cose dove ripresaglia fosse conceduta, o distenimento o gravessa fosse facta come dicto è, s' intenda ed abbia luogo, e observisi infino a tanto che cotale ripresaglia o distenimento et gravessa durasse, e che cotale represaglia e destinimento e prendimento e gravessa non fusse levata per via d' accordio, o per altro modo. E che neuna persona di quello paese, città, terra, castello, villa o luogo dove cotale represaglia si concedesse, e cotale distenimento, prendimento o gravessa si facesse in persona, o in avere, poichè cotale ripresaglia sarà conceduta o cotale distenimento o prendimento o gravessa sarà facta, ardisca o presuma di stare o venire, o stea o venga nella cictà contado o distrecto di Firenze, o quivi tenere o mandare alcuna mercatantia o cosa, per sè o per altrui, e se poi vi venisse o stesse in persona, o mandasse o tenesse alcuna mercatantia o cosa, ciascuna persona gli possa accusare e denuntiare all' Officiale della mercatantia, e 'l detto officiale possa et sia tenuto di fare prede et distenere e arrestare quello cotale e le sue mercatantie e cose, e quello et quelle così arestate tenere e tenere fare, in fine a tanto che quella represaglia e ogni distenimento o prendimento e gravessa facta, come dicto è di sopra, in persona o in avere ad alcuno cittadino, o contadino, o districtuale di Firenze o al Comune di Firenze, con efetto serà levata via.

E che 'l dicto officiale quando alcuna represaglia dal dicto dì che questi statuti siano aprovati, come dicto è di sopra, innanzi si concedesse, o alcuno distenimento o prendimento o gravessa si facesse, come detto è di sopra, sia tenuto e debbia farlo notificare piuvicamente per la città di Firenze,

per bandi piuvichi che si bandiscano per li banditori del Comune di Firenze ne' luoghi usati.

E che neuna persona della cictà o contado o distrecto di Firenze debbia andare, o stare, o mercatantare con la persona, o con alcune mercatantie o cose, per sè o per altri, directamente, o indirectamente in quel cotale paese o città, o terra, o castello, o villa o luogo, ove cotale represaglia sarà conceduta, o cotale destenimento o prendimento, o gravessa sarà facta, nè con alcuna persona delle dicte cictadi, terre, ville, luoghi ove tali represaglie, o destenimenti, prendimenti o gravesse saranno facte; trafficare, comprare, overo vendere, o mercatantare in alcuno modo, socto pena di cento fiorini d'oro per ciascuno e per ogni volta che contra ciò facesse. E che neuna persona della città o contado o distrecto di Firenze, la qual fosse in persona o in avere in quella cotale città, paese, castello, terra, villa o luogo ove la dicta represaglia conceduta fosse, overo gravamento, prendimento, o destenimento facto fosse, come dicto è, possa e debbia quivi stare o essere in persona, overo in persona, socto la dicta pena di cento fiorini d'oro per ciascuno, et per ciascuna volta, doppo el termine il quale sarà ordinato per lo Officio dei dicti cinque, il quale termine ordinare si debbia per lo decto Officio de' cinque, come et quanto a loro parrà, considerato il luogo ove tale represaglia conceduta fosse, o tale destenimento, prendimento o gravezza fosse; sì veramente che 'l termine non possa essere nè sia maggiore di tre mesi dal dì che si manderà il dicto bando (Ove qui dice di tre mesi, agiunto è per li consigli opportuni di Firenze, che dica di sei mesi di là da' monti, ed oltre mare, e di quactro mesi di qua da' monti. È anche qui agiunto per li decti consigli che ' predicti che contravenissero, e non ritornassero al tempo ordinato, possano et debbiano essere condennati per la Podestà e per li suoi giudici nelle dicte pene, e da ciascuno si possano accusare, dinuntiare, o notificare).

E qualunqua persona doppo il decto termine o andasse o stesse, mercatasse, comprasse, vendesse o trafficasse colla persona o colle mercatantie o cose, caggia nella dicta pena,

è sia punito e condennato come decto è di sopra. Salvo che se alcuno cictadino, contadino, o distrectuale di Firenze fosse destenuto o gravato in persona o in avere, nella città, terra, parte, o luogo, colà dove cotale represaglia conceduta fosse, e cotale destenimento e gravessa facta fosse, innanzi la notifigagione e bando de' quali di sopra si fa mentione, overo infra el termine dato, o che si desse per lo decto Officio de' cinque, e assegnato serà ne' dicti bandi; quello cotale che così distenuto o gravato fosse in persona o in avere, si possa raprendere d'ogni danno e spese e interesse che per la dicta cagione avesse sostenuto o ricevuto sopra le predicte mercatantie, beni e cose de' paesani, cictadini, e distrectuali et subditi di quello signore, cictà, terra, castello, villa o luogo, là dove quel cotale cictadino, contadino, o distrectuale di Firenze così distenuto o gravato fosse, come dicto è. E di quella mercatantia, cose e beni possa e a lui sia licito fare quello che a lui piacerà, infine a intera satisfatione del danno e spese e interesse ricevuti. E in ciò il dicto officiale e ogni altro rectore et ufficiale del Comune di Firenze, sia tenuto e debbia dare aiuto et favore a quel cotale, che così distenuto o preso o gravato fosse in persona o in avere a ogni sua richiesta.

Questo agiunto et dichiarato, che se alcuno forestiere dovesse ricevere o avere ragionevolemente alcuna quantità di pecunia o cose da alcuno cictadino, contadino, o distrectuale di Firenze per debito od obbligo che si contraesse per lo innanzi, cioè dal dì che questi statuti e ordinamenti saranno aprovati e fermi per li consoli arbitri e agiunti, secondo la forma et modo che dicti sono di sopra; al quale debito quello cictadino, contadino, o distrectuale di Firenze fosse in persona elli o la sua compagnia obligato a quello cotale forestiere, e per cagione di quello suo credito facesse distenere o prendere o gravare il dicto suo debitore cictadino, contadino o distrectuale di Firenze in persona o in avere; non s'intenda perciò essere conceduta ripresaglia, nè facto gravamento o prendimento o destenimento.

Salvo anche e agiunto alle dicte cose, che se a' Cinque

della mercatantia, e alle capitudini dalle cinque maggiori arti, e alle due parti di loro insieme e in concordia per bene et utilità del comune e della mercatantia di Firenze, e per acconcio del facto, paresse di dare et concedere licentia et segurtà ad alcuno od alcuni forestieri, il quale fossero del paese o della cictà, terra, castello, villa o luogo, conceduta fosse la ripresaglia, o dove facto fosse il destenimento, o prendimento, o la gravessa, che dicte sono di sopra, di venire e stare con le persone e con que'guarnimenti e arnesi che parrà all'officio de' dicti cinque che siano necessari, overo expedienti a quelle cotali persone, alle quali così dessero la licentia, considerando la conditione di quelle cotali persone nella città o contado, o distrecto di Firenze; in questo caso possano i dicti cinque e le capitudini delle cinque maggiori arti, e le due parti di loro insieme et in concordia, e a loro sia licito dare et concedere la dicta licentia e sicurtà per quel tempo et termine che a loro parrà et piacerà.

Ancora che qualunque persona della cictà, o contado o distrecto di Firenze, dee o deverà per innanzi ricevere o avere alcuna quantità di pecunia overo cose, per qualunqua cagione, da alcuno forestieri, e vorràsi dolere o richiamare di lui, possa et licito sia a cotale cictadino e contadino e distrectuale di Firenze richiamarsi di cotale forestieri, e facciasi e sia facta a lui piena et sommaria ragione, secondo la forma delli statuti e delli ordinamenti del Comune di Firenze, overo secondo la forma delli statuti et ordinamenti dello Officio della mercatantia; sì che in suo arbitrio, et electione sia di usare quali egli vorrà de' dicti statuti et ordinamenti del comune, o dello Officio della mercatantia.

Conciosia cosa che, secondo ragione e buona equità, dove non si commecte la colpa non si dee imponere pena, e ove non seguisce l'utile non de'seguitare il danno, proveduto e ordinato è, che per alcuna cessatione o fuga, la quale da quinci innanzi si facesse o commectesse per alcuna compagnia, overo singlare persona della cictà o contado, o distrecto di Firenze, o per alcuna condannagione o pronuntiagione, la quale si facesse di cotale compagnia o persona singulare, sicome

di cessante e fugitivo, co la pecunia e cose altrui, neuna figliuola femina, nè alcuno figliuolo maschio di quello cotale cessante e fuggitivo, il quale figliuolo maschio, al tempo di quella cessatione et fugga non fusse nato, possano essere gravati, impediti, molestati, presi e offesi in persona o in avere, nè si intendano incorrere o cadere in alcuna pena o gravamento, la quale o il quale incorreno o caggiono, o si impone a cessanti e fugitivi, o a loro figliuoli o figliuole, per vigore d'alcuno statuto, ordinamento, capitolo, o riformagione del Comune di Firenze, o dello Offitio della mercatantia.

Salvo e riservato, che se cotali figliuole femine o figliuoli maschi, i quali figliuoli maschi non fussero nati al tempo della dicta cessatione et fuga, per alcun tempo, in qualunqua modo tenessero, o possedessero, per sè o per altrui directamente o indirectamente, alcuna possessione o beni immobili, la quale o i quali fosseno essute del suo padre o avolo o fratello o zio, innanzi al tempo della cessatione e fuga per lo suo padre o avolo o fratello o zio, fossero essute, tenute o possedute innanzi al tempo della cessatione e fuga, in questo caso s'intendano cadere et essere caduti in tucte quelle pene e gravesse et condannagioni, che parlano contra li cessanti et fugitivi e loro figliuoli e figliuole e famiglie, e nel dicto caso possano essere gravati, presi, molestati e offesi siccome cessanti e fugitivi. A questo capitolo è agiunto per li consigli opportuni di Firenze queste parole, cioè; a tanto che quel cotali avi o fratelli siano stati, per lo tempo passato o per quello che verrà, cessanti e fugitivi, overo pronuntiati o condennati cessanti et fugitivi, overo per cessanti e fugitivi.

325 *24 Novembre 1346.*

Da parte di messer Gallitio d'Ancona magiore Sindico, deputato per lo Comune di Pisa et di Luca in ella dicta città di Lucca et suo contado et forsa, bandisce per la dicta cità di Lucca per lo muodo uzato;

Che qualunqua persona cittadina o forestiera, o di qualunque condictione sia, vuole dire, proponere o opponere

alcuna cosa contra alcuno officiale, stato in ella dicta cità di Lucca o suo contado, distrecto o forsa, dal Mcccxlij in qua, puoi che la dicta città di Lucca venne a compagnia della città di Pisa, et infine in questo presente die, essendo li dicti officiali fuore delli loro offitii, o essendo presentialmente in delli loro o alcuno di loro offitii, debbia venire et comparire dinnansi al dicto messer lo Sindico alla sua corte, nuovamente ordina dirietro alla casa dello Conservatore di Lucca, di qui a cinque dì proximi che debono venire, cioè quelli della città di Lucca; et quelli del contado, distrecto et forsa di Lucca, di qui a viij dì. Sappiendo che serranno benignamente intesi, et a loro serà facta piena ragione contra li dicti officiali: et li dicti officiali, trovati colpevili per lo dicto magiore Sindico, seranno condepnati secondo la forma della ragione et delli statuti del Comune di Pisa, cioè li officiali electi per lo Comune di Pisa: et li officiali electi per lo Comune di Lucca, seranno puniti et condepnati secondo la forma delli statuti et delli ordinamenti del dicto Comune di Lucca. Et che ciascuna persona possa acusare et dinontiare ocultamente et palezemente come vuole, et seràli tenuta credentia.

326 *29 Novembre 1346.*

Bandisce da parte dello magiore Sindico di Pisa et di Lucca;

Che ciascuno officiale di Lucca, al quale specta di fare condapnagione alcuna, infra lo secondo die dipo che l'aranno facta, debbiano mandare la copia di quelle condapnagioni al magiore Sindico, a quella pena che tollere li volesse.

Anco, che lo Iudici della Gabella et li altri officiali della Gabella, et lo magiore Camarlingo, et ogni altro officiale per lo Comune di Pisa et di Lucca, debbia observare li statuti et ordinamenti di Lucca, li quali parlano delli loro offitii, a quella pena che 'l Sindico tollere volesse.

Item, che neuno officiale pisano o lucchese o forestieri,

lo quale dimora in ello castello di Lucca, città o suo distrecto, si debbia nè possa impacciare l'uno dell'offitio dell'altro. Sapiendo che se contrafacesse, non varebbe niente quello che facesse, et sere' punito ad albitrio dello dicto Sindico.

Item, che li notarii della Camera di Lucca, et ogni altro notaio posto ad intrata dal comune in della dicta città o suo distrecto, debbiano scrivere ordinatamente, di dì in dì, ogni denaro che al dicto Camarlingo perverrà, nominando tucte le monete particularmente, alla dicta pena et bando.

Item, che lo magiore Camarlingo posto in Lucca, et quello del sugelletto, et ogni altro camarlingo posto in ella dicta città o distrecto, ogna denaio ch'a lui verrà alle mani debbia scrivere in della sua intrata, quello dì che e' li piglia. Et che di ciò che piglierà, infra x dì lo debbia avere pagato, et a chi dare si doverà, secondo le provisioni che facte seranno, alla dicta pena et bando.

Item, che neuno officiale debbia fare mectere nelli ceppi loro ordinati, oltra che soldi v, et che da quello innansi debbiano fare le condapnagioni, alla dicta pena et bando.

327 *7 Dicembre 1346.*

Bandisce da parte di ser Cecco d'Arezzo, magiore Officiale della biada del Fondaco di Lucca;

Che neuna persona di qualunqua condictione o stato sia, la quale avesse farina, grano, miglio, o panico, ardisca overo presuma venire nè mandare e comprare farina di quella del Fondaco di Lucca, a pena di perdere la biada la quale elli avesse, a albitrio del dicto officiali, e de' consiglieri dello Fondaco di Lucca.

328 *16 Dicembre 1346.*

Bandisce da parte di ser Federigo Conservatore etc.

Che tucti li vicini delle contrade et de' bracci della città di Lucca, borghi et soborghi, et delle comunanze delle sei miglia, et dello contado, debbiano avere electi et chiamati li nuovi consoli in elle loro contrade et bracci, et in elle loro comunanze, di qui a v die proximi che vene.

Et che i vecchi consoli delle dicte contrade et bracci, et delle dicte comunanse, debiano avere dato scripto in forma publica li dicti nuovi consoli, di qui a tre dì proximi che vene, dinnansi al dicto messer Conservatore, overo a la sua corte.

Et che li dicti nuovi consoli debbiano comparire dinnansi al dicto messer Conservatore, overo alla sua corte, a giurare lo loro officio, et dare li loro pagatori, di qui ad x dì proximi che vene, a quella pena et bando ch' al dicto Conservatore piacesse di tollere a chi in ciò contrafacesse.

INDICAZIONE DEI REGISTRI DA CUI SONO STATI TRASCRITTI I BANDI.

NUMERO DEI BANDI	INDICAZIONE DEI REGISTRI
1—2	Curia dei Rettori, *Liber preconizationum*, an. 1332.
3	» » » *Liber stantiamentorum*, 1332.
4—7	» » » *Liber preconizationum*, 1332.
8	Curia delle vie. *Liber platee S. Michaelis*, 1332.
9—10	Curia de' Rettori, *Liber preconizationum*, 1332.
11—12	» » » *Liber audientiarum Simonis de Regalis*, 1332.
13—22	» » » *Liber preconizationum*, 1332.
23—26	Maggiore Sindico, *Liber memoriae*, 1333.
27—44	Archivio degli Anziani, *Atti vari*, vol. 6, anno 1333-1334.
45—46	» » » » » vol. 7, anno 1335 carta 18.
47—48	Maggior Sindico, *Liber memoriae*, 1335 carta 126-127.
49	Archivio degli Anziani, *Atti vari*, 1335 vol. 7 carta 20.
50	» » » *Filza di bandi et.* ad an. 1335.
51	» » » , *Atti vari*, 1336 vol. 9 carta 2.
52	Maggior Sindico, *Liber memoriae*, 1335, carta 128.
53	Archivio degli Anziani, *Atti vari*, 1336 vol. 9 carta 85.
54—75	Curia de' Rettori, *Liber preconizationum*, 1336.
76—90	» » » *Liber bannorum*, 1337.
91	Maggior Sindico, *Liber memoriae*, 1337 carta 78.
92—94	Curia de' Rettori, ad anno 1338.
95	Curia Civile di Camaiore, *Liber extraordinarius*, 1338 carta 25.
96	Curia delle vie, ad anno 1339 carta 52.
97—105	Archivio degli Anziani, *Liber bannorum*, 1341.
106	Curia del Fondaco, *Liber memoriae*, 1341 carta 51.
107—116	Archivio degli Anziani, *Liber ban.* 1341.
117—121	Curia del Fondaco, *Liber memoriae*, 1341 carta 52 e segg.
122	Archivio degli Anziani, *Liber bannorum*, 1341.
123—124	Curia del Fondaco, *Liber memoriae*, 1341, carte 55 e 56.
125—127	Archivio degli Anziani, *Liber bannorum*, 1341.
128	Curia del Fondaco, *Liber memoriae*, 1341 carta 57.
129—130	Archivio degli Anziani, *Lib. ban.*, 1341.
131	Curia del Fondaco, *Lib. mem.*, 1341.
132	Archivio degli Anziani, *Liber bannorum*, 1341.
133	Curia del Fondaco, *Liber memoriae*, 1341.
134	Archivio degli Anziani, *Liber bannorum*, 1341.
135—149	Curia del Fondaco, *Liber memoriae*, 1341.
150	Curia dei Ribelli, anno 1341, carta 2.
151—155	Curia del Fondaco, *Liber memoriae*, 1342.
156—159	Curia delle Vie, anno 1342, carta 2 e segg.
160—168	Archivio degli Anziani, *Liber bannorum*, 1343.
169	» » » *Atti vari*, 1343.
170	» » » *Liber bannorum*, 1343.
171—172	Curia Civile di Villabasilica, anno 1344, carta 12.
173—175	Archivio degli Anziani, *Atti vari*, vol. 21, anno 1344.
176—177	» » » » » vol. 22, c. 75-76.
178—216	» » » *Liber bannorum*, 1346.
217	Curia Civile del Podestà di Lucca, *Liber memoriae*, 1346.
218—283	Archivio degli Anziani, *Liber bannorum*, 1346.
284	» » » *Atti vari*, 1347, vol. 33.
285—287	Curia delle Vie, anno 1347, carta 39 e 40.
288—311	Archivio degli Anziani, *Liber bannorum*, 1348,
312—314	» » » *Atti vari*, anno 1349, vol. 30, c. 50-52.
315	» » » » » anno 1353, vol. 35 c. 92.
316	Curia dei Rettori, anno 1359, secondi, c. 59.
317—318	Curia del Fondaco, *Liber memoriae*, 1356.
319—321	Maggior Sindico, *Liber memoriae*, 1331.
322	Archivio degli Anziani, *Atti vari*, an. 1336.
323	» » » » » an. 1344.
324	» » » *Lettere*, 1346, carta 13.
325—328	» » » *Liber bannorum*, 1346.

SERIE CRONOLOGICA

SERIE

DEI

SIGNORI, RETTORI, PODESTA', SINDACI

ED ALTRI PRINCIPALI MAGISTRATI DI LUCCA

DALL' ANNO 1300 AL 1370

1300. ANZIANI DEL POPOLO.
CAPITANO DEL POPOLO. Atto da Cornalto.
PODESTÀ. Bino de' Gabbrielli da Gubbio (1). Nicoluccio dei Mainelli da Cingoli (2).
MAGGIORE SINDACO. Gentile da s. Lupidio.

(1) Arch. di Stato in Lucca, Serie dei Capitoli, armadio 2, 24 carta 4 e 5. (2) Archivio del vescovato di Lucca ✠ O. N. 35.

1301. PRIORI ED ANZIANI del popolo.
CAPITANO DEL POPOLO. Fumaiolo Bortoli di Arezzo.
PODESTÀ. Nicoluccio dei Mainetti da Cingoli, primi sei mesi. Cello da Spoleto, secondi sei mesi (1).

(1) Bendinelli, Histor. Luc. manoscritto della pubblica Libreria di Lucca, ad anno.

1302. PRIORI ED ANZIANI del Popolo.
CAPITANI DEL POPOLO. Orlandino dei Putalli di Parma. Manno della Branca (1).
PODESTÀ. Vamberto Visdomini di Piacenza, primi. Ugolino Novelli de' Rossi di Parma, secondi (2).

(1) Il nome del Putalli è riferito dal Bendinelli. Manno della Branca comparisce, col titolo di Capitano del Popolo, in una pergamena già appartenuta al Fiorentini, ed ora nell' Archivio Diplomatico Lucchese, del 15 Novembre 1302. (2) Bendinelli, op. cit.

1303. PRIORI ED ANZIANI del Popolo.
PODESTÀ. Duccio Todini di Massa, primi. Manno della Branca, secondi (1).

(1) Bendinelli, op. cit. e libro dell'Opera di s. Croce di Lucca, segnato D. ✠ 69, in Arch. di Stato.

1304. ANZIANI e PRIORI del Popolo, per autorità del CONSIGLIO generale del popolo (1).
CAPITANO DEL POPOLO. Gigliolo de' Putalli di Parma.
ESECUTORE dei Priori e degli Anziani. Lorenzo da Prato.
PODESTÀ. Pantaleone de' Buzzacarini da Padova.
MAGGIOR SINDACO. Pietro Iacopi da Montepulciano (2).

(1) Carta rogata Bonaventura Caccialupi, 30 Gennaio 1304. (2) I nomi de' magistrati di quest'anno si leggono nell'atto col quale i lucchesi consentirono di inviare sedici de' loro cittadini a Firenze, per darvi assetto alla cosa pubblica sconvolta dalle fazioni. Cianelli, Dissertaz. in Mem. Doc. Stor. Lucch. I. 224. Il Buzzaccarini comparisce anche in una pergamena del 21 Agosto, già appartenuta al monastero de'Servi, ed ora nel Diplomatico Lucchese. Di Lorenzo da Prato si ha memoria in un atto della Serie de' Capitoli, nel solito Arch. di Stato, al volume segnato 2, 24, carta 12.

1305. ANZIANI, PRIORI e CONSIGLIO del popolo.
PODESTÀ. Giovanni da Doara di Cremona (1).

(1) Bendinelli, op. cit. e pergamena rogata da ser Simone Sallienti, 2 Giugno 1305.

1306. ANZIANI e PRIORI del popolo.
PODESTÀ. Pietro Corradi della Branca di Gubbio. Lambertino de' Paci di Bologna (1).

(1) Bendinelli, e pergamena già de' Servi, 13 Marzo 1307.

1307. ANZIANI e PRIORI del popolo.
CAPITANO DEL POPOLO. Fano da Recanati.
ESECUTORE degli Anziani e Priori del popolo. Nicolino de' Tebaldi da Cremona.

PODESTÀ. Capoleone de' Guelfucci di Città di Castello. Iacopino da Cornazzano di Parma (1).

(1) Pergamena sopra citata, e titolo del libro della Curia di S. Cristofano, ad anno, in Arch. di Stato. Il nome del Cornazzano comparisce anche in una pergamena citata dal Cianelli nella sua serie de' Podestà Lucchesi, in Mem. Doc. Stor. Lucch. II. 339. Di Fano da Recanati si ha memoria per la seguente iscrizione che l'antiquario Baroni trovava in un orto di Lucca, e che riferiva nelle sue Iscrizioni lucchesi M.s nella Publ. Libreria di Lucca, III 102.

✠ A.D.MCCCVII. HOC OPUS FECIT FIERI DOMINUS IACOBUS DE MONTE GRANARIO OFFICIALIS VIARUM TEMPORE NOBILIS VIRI DOMINI FANI DE RACANATO CAPITANI LUCANI POPULI. EXISTENTIBUS CAMERARIIS DOMINIS IUSTO ET BARTHOLOMEO DE GUAMO.

1308. ANZIANI e PRIORI del popolo.
CAPITANO DEL POPOLO. Armanno de' Guelfoni da Gubbio (1).
PODESTÀ. Ricciardo da Pietrasanta. Matteo dei Monaldeschi da Orvieto. Guido Visconti (2).

(1) Pergamena de' Servi, n. 451. (2) Il Bendinelli mette il Visconti nel primo semestre, ed il Monaldeschi nel secondo. Una delle solite pergamene de' Servi, del 25 Febbraio 1319, mette invece la podesteria del Pietrasanta come esercitata nel primo semestre del 1308. Qualche altro documento potrebbe dare spiegazione di questo fatto apparentemente contradittorio.

1309. ANZIANI e PRIORI del popolo.
CAPITANI DEL POPOLO. Armanno de' Guelfoni da Gubbio. Bernardino Taccoli di Reggio (1).
PODESTÀ. Ricciardo da Pietrasanta. Pietro Rainaldi da Montoro (2).

(1) Il primo è citato dal Bendinelli; il secondo apparisce col titolo di Capitano del popolo di Lucca, nel Registro delle provigioni del Consiglio di Reggio in Lombardia, sotto il giorno 9 Ottobre 1309. (2) Bendinelli.

1310. ANZIANI e PRIORI del popolo.

PODESTÀ. Francesco da Calvolo. Guarnaccia Meli da Macerata (1).

(1) Bandinelli op. cit.

1311. ANZIANI e PRIORI del popolo.
CAPITANO del popolo. Cione di Città di Castello (1).
PODESTÀ. Bornia dei Sammaritani di Bologna. Conte Giuliano Gabbrielli da Gubbio (2).

(1) Pergamena già Fiorentini, nel Diplomatico lucchese, rogata da Ser Belluomo dal Portico. (2) Bendinelli.

1312. ANZIANI e PRIORI del popolo.
PODESTÀ . . . . . Gabbrielli (1).

(1) Mancano i nomi dei magistrati di quest'anno. Solamente in una pergamena de' Servi, di n. 517, fu letto altre volte il casato del podestà, che fu un Gabbrielli.

1313. ANZIANI e PRIORI del popolo.
CAPITANO DEL POPOLO. Vanne da Cornazzano.
PODESTÀ. Nello d'Inghirame della Pietra de' Pannocchieschi da Siena (1).

(Ultimi mesi dell'anno)

RE ROBERTO di Napoli, signore di Lucca.
VICARIO. Gerardo da san Lupidio (2).

(1) Bendinelli. Nello Pannocchieschi fu marito della Pia, già vedova del Tolomei. Nel tempo di questa podesteria, Lucca era caduta in mano di una fazione di guelfi popolari, fra i quali il più noto e più potente era Bonturo Dati. Non sono conosciute nissune carte dove comparisca il nome di questo Podestà. Nell' atrio del palazzo del Comune di Camaiore è stata collocata una antica pietra, che già stava sopra una delle porte di quel castello, dove sono scolpite le seguenti parole, sovrapposte all'arme dei Pannocchieschi. TEMPORE DOMINI NELLI DE PETRA.... POTESTATIS LUCANI COMUNIS ET SERTORI DE CARMIGNANO EIUS VICARII. I. MCCCXIII. Nel Giornale degli Archivi toscani, anno 1859, pag. 30 e seguenti,

fu stampato un testamento di Nello del 9 Febbraio 1322, dal quale apparisce che avesse fatto altro testamento per mano di ser Tancredi Turchi di Lucca, e che avesse avuto un figlio naturale da donna della stessa città. (2) Lucca, per trovare sollievo dalle fazioni e dai civili sconvolgimenti, si dette al re Roberto, poco dopo la morte dello imperatore Enrico VII, la quale accadeva il 24 Agosto 1313. Si ignora però il giorno preciso di questa determinazione dei lucchesi, e dello arrivo in Lucca del regio vicario. Col nome del Re si trovano intitolati i registri e gli atti del principio dell'anno seguente 1314.

1314. *(Dal 1 Gennaio al 14 Giugno).* RE ROBERTO di Napoli etc.
VICARIO. Gerardo da san Lupidio.
(Dal 14 Giugno alla fine dell'anno). UGUCCIONE della Faggiuola, Podestà del Comune e popolo di Pisa e della Società della lega e guerra dei pisani, CAPITANO GENERALE di Lucca (1).
Francesco di Uguccione della Faggiuola, PODESTÀ e CAPITANO GENERALE di Lucca (2).
Pietro da Todi, suo VICARIO.

(1) Uguccione ebbe Lucca per forza e per il tradimento di alcuni cittadini, il 14 Giugno 1314, e nello stesso giorno ne fuggiva il Vicario del re Roberto. Ebbe Uguccione il titolo di Podestà di Pisa e di Capitano Generale di Lucca, e così una legale conferma della sua usurpazione, per un atto emanato dai sindaci delle due città, il 13 Luglio. Cianelli, in Mem. Doc. Stor. Lucch. I. 243. (2) Francesco della Faggiuola si trova già investito di questi titoli in un documento del 29 Giugno, che si legge in fine al libro dell'Uffizio dei banditi di Lucca dell'anno 1329. In questo volume sono trascritti, non saprebbe dirsi a qual fine, alcuni atti del tutto sconosciuti agli storici lucchesi, appartenenti agli ultimi anni del secolo decimoterzo ed ai primi del seguente; assai preziosi per la mancanza dei regolari registri governativi di quel tempo.

1315. UGUCCIONE della Faggiuola, etc.
Filippo da Caprona, suo VICARIO (1).
Buonconte, CAPITANO del popolo (2).
Francesco della Faggiuola, PODESTÀ e CAPITANO generale di Lucca *(muore il 1. Settembre 1315).*

Uguccione della Faggiuola, dopo la morte del figlio, assume anche il titolo PODESTÀ di Lucca, assistendolo, col titolo di Vicario del Podestà, Francesco da Borgo (3).

(1) Il Caprona apparisce in un atto di Uguccione del 3 Novembre 1315, nel solito libro de' banditi. (2) Il nome di questo Capitano del popolo si ricava da un privilegio di quest'anno, ma senza data di giorno e di mese, riferito nel libro de' privilegi dell'Archivio del Vescovato. (3) Di Uguccione, come Podestà di Lucca, e del suo vicario Francesco da Borgo, si ha memoria in una pergamena già dei Servi, ed ora nel Diplomatico Lucchese, del 3 Dicembre di quest'anno.

1316. *(Dal 1. Gennaio al 10 Aprile).* UGUCCIONE della Faggiuola etc.

Neri della Faggiuola suo figlio, PODESTÀ e CAPITANO di Lucca.

(Dal dì 11 Aprile al 13 Giugno). ANZIANI di Lucca, Luogotenenti del Podestà (1).

Umberto da Colle, PODESTÀ (2).

(Dal 13 Giugno alla fine dell'anno). CASTRUCCIO degli Antelminelli, Capitano di Lucca e Difensore della parte imperiale.

VICARI. Giovanni da Castiglione. Meo da santa Croce.

PODESTÀ, Pietro del Verme. Singhifredi da Vicenza, Vicario del Podestà.

MAGGIOR SINDACO del Comune e del Collegio degli Anziani, Uretino da Fucecchio (3).

(1) Gli Anziani ebbero il dominio assoluto di Lucca dal dì 11 Aprile, giorno della caduta di Uguccione, fino alla elezione di Castruccio. *Acta Castruccii,* foglio 6; in Archivio di Stato di Lucca nella serie delle carte appartenenti a Castruccio ed alla sua famiglia. Gli Anziani si trovano indicati, col titolo di Luogotenenti del Podestà, in una cartapecora già dello Spedale di s. Luca, ora nel Diplomatico, in data del 7 Giugno 1316. (2) Umberto figura come Podestà nella elezione di Castruccio a Capitano delle masnade Lucchesi, del 12 Giugno. Mannucci, Vit. Castruc. ediz. del 1843, 193. (3) Gio. da Castiglione, Inghifredi e Uretino, con

questi titoli, si incontrano in un documento del 23 Ottobre, nel copiario cartaceo de' Capitoli vol. II. 25, in Arch. di Stato. Meo da Santa Croce è indicato in una pergamena già de' Servi, del 20 Dicembre 1316: e Pietro dal Verme in un atto del 1. Luglio riferito dal Cianelli, op. cit. II. 342. Si avverta che di quí innanzi non si registrerà nella serie il Collegio degli Anziani, perchè divenuto di minore autorità, e ridotto ad uffizio di mera esecuzione degli ordini altrui.

1317. CASTRUCCIO degli Antelminelli, Capitano Generale etc.
Ugolino da Celle, suo Vicario Generale (1).
PODESTÀ. Iacopino da Cornazzano. Gualdrino dei Gualdrini, Vicario del Podestà (2).

(1) Eletto da Castruccio il 4 Luglio 1317. *Acta Castruccii*, 6.
(2) Uffizio de' banditi, anno 1329, in fine. Curia di s. Cristofano, ad anno. Pergamena de' Servi, 23 Ottobre 1317.

1318. CASTRUCCIO degli Antelminelli, Capitano Generale etc.
Ugolino da Celle, Vicario Generale.
PODESTÀ. Ghinaccio de' Principi (1).

(1) Pergamena de' Servi, 24 Marzo 1318.

1319. CASTRUCCIO degli Antelminelli, Capitano Generale etc.
Ugolino da Celle, Vicario Generale.
PODESTÀ. Busone da Gubbio (1).

(1) Titolo dei libri della Curia di s. Cristofano, ad anno.

1320. CASTRUCCIO degli Antelminelli, Capitano Generale etc.
Ugolino da Celle, Vicario Generale.
PODESTÀ. Ugolino dei Bozzoni da Gubbio detto il Crotto (1). Boschino de' Montegazzi di Milano (2).

(1) Perg. di s. Giovanni del 24 Marzo, nel Diplomatico. Carta del 1. Febbraio, in Bendinelli, Abbozzi di Storia Lucchese, manoscritto della Libreria pubblica di Lucca. (2) Pergamena dell'Opera di s. Croce, 12 Dicembre; nello stesso archivio.

1321. CASTRUCCIO degli Antelminelli, Capitano Generale etc.
Ugolino da Celle, Vicario Generale.
PODESTÀ. Tebaldo Curatacci d'Arezzo (1).

(1) Perg. opera di s. Croce, 9 Dicembre 1321. Diplom.

1322. CASTRUCCIO degli Antelminelli, Signore Generale di Lucca e della parte imperiale di Pistoia (1).
Ugolino da Celle, Vicario Generale.
PODESTÀ. Bindino da Sticciano (2). Dino della Rocca (3).

(1) Questi sono i titoli di Castruccio in un documento del 1322, scritto in fine al solito libro dei banditi. (2) Bindino de' Cappucciani, signore di Sticciano, fu marito di Fresca, figlia di Nello della Pietra, come si ha dal testamento da noi citato sotto l'anno 1313. Il nome di Bindino, come Podestà di Lucca nel 1322, si legge nei titoli dei registri della Curia di s. Cristofano ad anno. (3) Il Cianelli sbagliò nella sua Serie dei Podestà, mettendo la Pretura di Dino della Rocca nell'anno seguente 1323, per averne visto il nome nei contratti de' pubblici proventi, sotto le date del 29 e 31 Dicembre 1323. Esso ignorava che il computo degli anni presso gli antichi lucchesi, era rigorosamente quello dalla natività di Cristo; così che, essendo per loro il primo giorno dell'anno nuovo il 25 Dicembre, ne veniva che que' documenti appartenevano all'anno 1322, secondo il conto volgare. Ed infatti nello stesso libro dei Proventi, dopo gli atti della fine di Dicembre 1323, seguitano quelli del Gennaio dello stesso anno. Nei Libri delle Riformagioni del Consiglio Generale di Lucca è seguitato questo modo di segnare il tempo dal giorno della Natività, fino al 1516: dopo il quale anno si trova adottata costantemente la numerazione ordinaria di Roma dal giorno della Circoncisione. Il Cianelli, dal non conoscere questa particolarità della numerazione lucchese, è tratto altre volte a rigettare come erronei alcuni documenti del tutto sinceri. Negli atti pubblici del Governo di Lucca al tempo della signorìa pisana, si trova confusamente usato l'anno pisano *ab incarnatione*, e quello lucchese a *nativitate*, secondochè i notari erano dell'una o dell'altra città. Nella compilazione di questa serie, ed altrove, noi ci siamo per regola attenuti all'anno ordinario secondo il computo di Roma.

1323. CASTRUCCIO degli Antelminelli, Signore Generale di Lucca etc.
Ugolino da Celle, Vicario etc.
Giovanni marchese Malaspina, PODESTÀ e Capitano di guerra della città di Lucca (1). Tarabotto dei Tarabotti, Podestà (2).

(1) Registro de' proventi; ann. 1323 c. 26. Libro del castello dell'Augusta, carta 1. (2) Pergamena de' Servi, 7 Novembre 1323.

1324. CASTRUCCIO degli Antelminelli, Signore Generale etc.
VICEVICARIO. Matteo d'Assisi (1).
PODESTÀ. Gonzello di Poggio Ghiere da Perugia (2).

(1) Matteo di Assisi comparisce in un atto del 20 Settembre 1323, frai Capitoli originali in pergamena. Arch. di Stato. Era della casata dei Fredulfini, come si ha nel documento citato sotto l'anno 1328. (2) Dai Libri civili del Podestà di Lucca, ad anno. Arch. di Stato.

1325. CASTRUCCIO degli Antelminelli, per la grazia imperiale Vicario Generale di Lucca, Pistoia e Luni (1).
Arrigo degli Antelminelli suo figlio, Capitano generale e Rettore di Lucca a vita (2).
VICEVICARIO. Matteo d'Assisi.
PODESTÀ. Gonzello di Poggio Ghiere da Perugia (3).

(1) Libro de' proventi, an. 1325. 1. (2) Arrigo fu eletto a questo ufficio dagli Anziani di Lucca, il 18 Giugno. *Acta Castrucci*, 24. (3) Libri civili del Podestà, ad anno.

1326. CASTRUCCIO degli Antelminelli, Vicario Generale, etc. e Signore della parte imperiale di Firenze (1).
Arrigo degli Antelminelli, Capitano generale.
VICEVICARIO. Matteo d'Assisi.
PODESTÀ. Gonzello di Poggio Ghiere da Perugia, a tutto Febbraio. Ricciardo da Modigliana, conte palatino in Toscana, dal 1. Marzo alla fine dell'anno (2).

(1) Ebbe questo ultimo titolo dai ghibellini di Firenze adunati in Signa, il 24 Febbraio 1326. Vedi l'atto di elezione in *Acta Castruccii*, 74 e la accettazione di Castruccio del 26 Marzo, nell'ultima edizione della sua vita scritta dal Manucci, fatta in Lucca nel 1843, pag. 206. (2) Libri de' proventi, ad anno.

1327. CASTRUCCIO degli Antelminelli, Vicario Generale etc. Duca di Lucca (1).
Arrigo degli Antelminelli, Capitano Generale etc.
Matteo d'Assisi, Vicario Generale (2).
PODESTÀ. Vanne da Poppi.
MAGGIORI SINDACI. Pellaccio da Gubbio. Cino da Castiglione aretino (3).
Ser Benco di Artimino, Maggiore Officiale di Custodia (3).

(1) Fu investito del titolo di Duca di Lucca da Lodovico il Bavaro, con diploma del 17 Novembre 1327. (2) Matteo d'Assisi comparisce con questo titolo di maggiore dignità, nel testamento di Castruccio, del 20 Dicembre. (3) Libro degli Officiali, ad anno. Libri del maggior Sindaco, ad anno. Cino da Castiglione comparisce in ufficio, interrottamente, nel secondo semestre.

1328. *(Dal 1. Gennaio al 2 Settembre).* CASTRUCCIO degli Antelminelli, Vicario Generale etc. Duca di Lucca, Conte del sacro Palazzo lateranense, Vicario di Pisa etc. (1).
Arrigo degli Antelminelli, Capitano Generale etc.
VICARIO GENERALE. Matteo d'Assisi.
PODESTÀ. Vanne da Poppi (2).
MAGGIORI SINDACI. Corradino da Monterosso, primi. Giovanni Franceschi da Teramo, secondi (2).
(Dal 2 Settembre al 7 Ottobre). ARRIGO degli Antelminelli, Duca di Lucca e signore di Pisa (3).
Giovanni da Castiglione Aretino, Vicario Generale. Ranieri da Montepulciano, Vicario Ducale. Matteo dei Fredulfini d'Assisi, Vicario Ducale (4).
(Dal 7 Ottobre alla fine dell'anno). LODOVICO il Bavaro, Imperadore de' Romani, signore di Lucca.
Federigo Burgravio di Norimberga, Vicario generale imperiale in Toscana, con Manuele dei Zanaxi di Cremona, suo Vicario, dal 17 Ottobre al 7 Novembre (5).

Federigo conte di Octingen, Vicario imperiale in Toscana (6).

(1) Castruccio fu eletto di Conte del sacro palazzo, per diploma del Bavaro, il 14 Marzo 1328; e fu proclamato Vicario di Pisa da quel Comune il 29 Maggio di detto anno. (2) Libri del Maggior Sindaco, ad anno. Libri criminali del Podestà, Agosto-Ottobre 1328. (3) Arrigo fu chiamato a succedere dopo la morte del padre nella dignità di Duca di Lucca, per diploma imperiale del 17 Novembre 1327, e per il testamento paterno. Assunse per un momento il primo titolo, e si provò di tenere la città di Pisa per forza d'armi. Ne fu cacciato dal Bavaro che gli tolse il dominio di tutte due le città. Si avverta però che nei primi giorni si tenne segreta la morte di Castruccio, e che per conseguenza gli atti pubblici non si fecero a nome di Arrigo fuorchè nei due giorni 25 e 26 Settembre 1328. Così dal libro intitolato *Liber Memoriae Arrighi Antelminelli*, che è stato nuovamente ritrovato, ed aggiunto agli atti degli Antelminelli nell'Archivio di Stato. (4) Così dallo stesso libro. (5) Gli atti del Burgravio di Norimberga, Vicario imperiale, corrono dal 17 Ottobre al 7 Novembre, come si vede dai suoi registri nella serie dei Rettori Lucchesi nell'Archivio di Stato. Di questo Vicario imperiale tacciono tutte le storie lucchesi, perchè i suoi atti, in antico sperduti nella congerie delle pubbliche carte, sono stati ritrovati e messi al loro luogo solamente nell'occasione del moderno riordinamento dell'Archivio lucchese. (6) Succede al Burgravio di Norimberga, e comparisce collo stesso titolo di Vicario imperiale in Toscana, nel diploma del Bavaro del 30 Novembre 1328. Cianelli, op. cit. l. 259.

1329. *(Dal 1 Gennaio al 2 di Settembre).* LODOVICO il Bavaro, Imperatore de' Romani etc.

Federigo conte di Octingen, Vicario imperiale in Toscana.

Cino da Castiglione Aretino, Vicevicario (1).

Francesco Castracani, Vicario imperiale di Lucca (2).

Collegio dei dieci consiglieri imperiali, e dei maniscalchi teutonici di Lucca e di Vivinaia (3).

(Dal 2 Settembre alla fine dell'anno). GERARDO SPINOLA di Luculo Pacificatore e Signore Generale della città di Lucca, Vicario Generale del romano impero in Toscana (4).

PODESTÀ. Beccario da Beccaria. Alessandro da Parma ne fa le veci dal 18 Luglio alla fine dell'anno (5).

MAGGIOR SINDACO. Giovanni Franceschi da Teramo, per tutto l'anno (6).

(1) Di questo Vicevicario si hanno gli atti dal 3 Gennaio al 22 Marzo, nei registri dei Rettori, ad anno. (2) Racconta la storia che Francesco Castracani tenne, per concessione del Bavaro, il titolo di Vicario imperiale di Lucca, dal 16 Marzo al 15 Aprile; ma non si conservano documenti pubblici col suo nome. (3) Questi due collegi debbono essere state le rappresentanze delle masnade tedesche del Cerruglio o Vivinaia, che ebbero alla loro testa anche Marco Visconti, e che furono poi arbitre dei destini di Lucca. Sono indicati nei Libri de'Proventi dell'anno 1329, al mese di Gennaio, ed al 26 Luglio. (4) Cianelli, op. cit. I. 265. (5) Libri civili del Podestà, ad anno (6) Libri del Maggior Sindaco, ad anno.

1330. GERARDO SPINOLA, Pacificatore e Signore Generale etc.
VICARIO. Alessandro da Bologna.
PODESTÀ. Lotto de'Caponsacchi di Firenze, fino al 1 Aprile. Antonio di Camilla di Genova, dal 1 Aprile alla fine dell'anno (1).
MAGGIOR SINDACO. Villano Borroni da Berceto (2).

(1) Libr. del Podestà, ad anno. (2) Libr. del Sindaco, ad anno.

1331. *(Dal 1 Gennaio al 16 Marzo).* GHERARDO SPINOLA, Pacificatore e Signore Generale etc., fino al 13 Febbraio: e fino al 16 Marzo col titolo di Vicario del re Giovanni suo successore (1).
(Dal 10 Marzo alla fine nell'anno). GIOVANNI di Lussemburgo re di Boemia e di Polonia, e CARLO suo primogenito, Signori di Lucca.
Simone di Filippo dei Reali di Pistoia, dei signori di Montechiaro e di Gado, loro Luogotenente (2).
Fagiuolo da Casoli e Giovanni di Filo da Parma, Vicari del Luogotenente.
Tano da Cepparello, Officiale della Custodia di Lucca (3).

PODESTÀ. Antonio di Camilla da Genova, fino al 10 Giugno. Pulcetto dei Pulci da Gubbio, dal 10 Giugno alla fine dell'anno (4).

MAGGIORI SINDACI. Villano Borroni da Berceto, fino al 26 Maggio. Petruccio de' Marsigli da Modena, dal 27 Maggio al 14 Giugno. Aleuccio da Roccacontrada, dal 15 Giugno alla fine dell'anno (5).

(1) Benchè già spodestato, lo Spinola rimase qualche giorno in Lucca col titolo di Vicario del re Giovanni, come si ha da alcuni bandi mandati dal 4 al 16 Marzo 1331, che si leggono in un quaderno aggiunto alle Mandatorie della Camera, anno 1330. (2) Questo regio luogotenente entrò in Lucca il 10 Marzo, e vi elesse i nuovi Anziani il 14 dello stesso mese. Anziani, ad anno. (3) Dal titolo del libro della Taglia delle cinquantasettemila lire, ad anno, fra le Imposte diverse. (4 e 5) Dai titoli dei libri del Podestà e del Sindaco, ad anno.

1332. GIOVANNI di Lussemburgo etc. e CARLO suo primogenito etc.

Simone de' Reali, Luogotenente.

Fagiuolo da Casoli, e Giovanni di Filo da Parma, Vicari. Andrea da Orvieto, Vicario sostituto, dal 1. Agosto alla fine dell'anno (1)

PODESTÀ. Maffolo di Muccio Guidarelli de' Fringuelli di Città di Castello (2).

(1) Curia dei Rettori, registro n. 5. (2) Libri civili e criminali del Podestà, ad anno.

1333. GIOVANNI di Lussemburgo etc. e CARLO suo primogenito etc.

Nicolao di Bruna, Vicario Generale per la Maestà regia in Lucca (1).

Gottifredo Chessere, Capitano regio di Lucca (2).

MARSILIO, PIETRO e ORLANDO fratelli de' Rossi da Parma, regi Vicari in Lucca, dall'Ottobre in poi (3).

Roggero da s. Michele, e Vittore dei Raimondi o degli Arimundi da Parma, Vicarii. Cino da Castiglione Aretino, Vicevicario (4).

PODESTÀ. Ghino marchese di Petriolo, fino al 30 Giugno. Uberto o Roberto marchese Pallavicino di Parma, dal 20 Ottobre in poi (5).

MAGGIOR SINDACO. Guglielmo da Palazzo di Brescia (6).

(1) Atto del 27 Agosto 1333, inserto nel libro del Maggior Sindaco, ad anno. Contratto dello Spedale di s. Luca ✠ 1. B. 14, del 21 Settembre. (2) Contratto suddetto. (3) Dette principio al vicariato di Lucca Marsilio, di cui si ha un atto del 3 Ottobre. Anziani, registro n. 3 titolo. Più tardi si condusse a Lucca l'altro fratello Pietro. Rolando non è noto che vi comparisse giammai. (4) I nomi di questi Vicari o Vicevicari si leggono nei titoli e nelle intestature degli atti della Curia dei Rettori; e generalmente nelle intitolazioni dei libri di qualsiasi officio, ad anno. (5) Libri del Podestà e del Sindaco ad anno. Nel tempo intermedio fra il 30 Giugno ed il 20 Ottobre, esercitarono l'uffizio della potesterìa due assessori.

1334. MARSILIO, PIETRO e ORLANDO de'Rossi etc. regi Vicari in Lucca (1).

Palamino o Palamede de'Rossi, loro fratello naturale, Vice gerente (2).

VICEVICARI. Cino da Castiglione Aretino e Roggero da s. Michele di Parma.

Pitocco da Parma, Maggiore Officiale di Custodia (3).

PODESTÀ. Uberto marchese Pallavicino, primi sei mesi. Manfredi Filippi da Pontremoli detto Pertichetta, secondi (4).

MAGGIORI SINDACI. Biagio dei Quartari da Parma, primi. Iacopo del Borgo da Parma, secondi.

(1) I nomi dei re Giovanni e Carlo scompaiono del tutto dalle pubbliche carte colla venuta dei Rossi, i quali però seguitarono ad intitolarsi Vicari regi. (2) Costui fu qua per breve tempo nell'assenza di tutti gli altri fratelli, vedi al libro degli Anziani, atti di Settembre 1334. (3) Camera, esito, primi 1334. 18. (4) Libri del Podestà e del Sindaco, ad anno. Di qui innanzi, benchè si ometta per brevità di notarlo, i nomi di coloro che cuoprirono queste due magistrature sono desunti dai titoli dei libri delle loro Curie.

1335. *(Dal 1. Gennaio al 14 Novembre).* MARSILIO, PIETRO e ORLANDO de' Rossi, Vicari regi etc.

VICEVICARI. Cino da Castiglione Aretino e Roggero da s. Michele.

(Dal 15 Novembre alla fine dell' anno). MASTINO e ALBERTO della Scala, Signori di Lucca etc.

Guglielmo de' Canacci degli Scannabecchi di Bologna, Luogotenente.

Alessandrino de' Nauli, Pietro de' Fredulfi, Francesco de' Coppi, Iacopo dal Borgo, tutti di Parma, luogotenenti del Podestà nei primi sei mesi. Fenzo da Prato conte palatino, Podestà ne' secondi.

MAGGIORI SINDACI. Iacopo dal Borgo di Parma, primi. Pietro Cacciaguerra da Cortona, secondi.

1336. MASTINO e ALBERTO della Scala, Signori di Lucca etc.

Guglielmo de' Canacci degli Scannabecchi, Luogotenente, a tutto Marzo.

VICEVICARI. Cino da Castiglione Aretino, e Roggero da s. Michele (1).

Spinetta marchese Malaspina, Viceagente dei signori della Scala, dal 15 Aprile alla fine di Luglio.

Zenobio de' Cipriani di Firenze, Vicario di Spinetta e poi dello Scannabecchi.

Giliberto dei Giliverti da Verona, Luogotenente e Capitano Generale di guerra.

Guglielmo marchese Malaspina, Vicegerente dei signori della Scala (2).

Guglielmo degli Scannabecchi sopraddetto, Capitano per i signori della Scala, dai primi di Settembre in poi.

Francesco dei Domenzani d'Arezzo, suo Vicario.

PODESTÀ. Fenzo da Prato conte palatino in Toscana, a tutto Aprile. Guglielmo degli Scannabecchi, dal 1 Maggio a tutto Settembre. Sandrino dei Baratti di Parma, dal 1 Ottobre alla fine dell' anno.

MAGGIORI SINDACI. Pietro Cacciaguerra da Cortona, primi sei mesi. Benvenuto dei Molci da Parma, secondi.

(1) Per la confusione grande della cosa pubblica in Lucca a questo tempo, rimasero in ufficio per quasi tutto Marzo del 1336, Cino da Castiglione e Roggero da s. Michele, cogli stessi titoli che aveano sotto la signoria dei Rossi. Vedi i titoli de' registri de' Rettori, n. 7 e 8. (2) Guglielmo Malaspina si trova così indicato in una sua lettera del 13 Luglio, nei registri degli Anziani, n. 9, 78-79.

1337. MASTINO e ALBERTO della Scala, Signori di Lucca etc. Guglielmo degli Scannabecchi, Vicario e Capitano Generale di Lucca.

Azzo o Azzone marchese di Correggio, Viceagente dei signori della Scala e Presidente di Lucca, dal Maggio all'Agosto (1).

Gilberto da Correggio, e Giovanni da Fogliano, suoi sostituti.

Chierico da Cannedo, Maggiore Officiale di Custodia (2).

Guglielmo dei Raimondi o Arimundi da Parma, Pietro degli Ardinghi, e Andriolo de' Zannoni da Parma, Vicari del signore Azzone, dal mese di Maggio all'Agosto (3).

PODESTÀ. Sandrino dei Baratti da Parma, dal principio dell'anno a tutto Novembre. Gerardo o Gardo della Fontana da Parma, nel Dicembre.

MAGGIOR SINDACO. Benvenuto dei Molci da Parma, per tutto l'anno (4).

(1-2-3) Libri della Camera, esito del 1337, n. 47. (4) Il Molci, oltre l'ufficio di Maggior Sindaco, esercitò interrottamente nel mese di Maggio, quello di Vicario del Capitano, Camera, lib. cit.

1338. MASTINO e ALBERTO della Scala, Signori di Lucca etc. Guglielmo degli Scannabecchi, Capitano Generale.

PODESTÀ. Gerardo della Fontana da Parma, poi Federigo degli Uberti di Firenze, poi Francesco di Burrazzo conte de' Gangalandi di Firenze.

MAGGIORI SINDACI. Gerardo degli Zavatti di Parma; ed in fine dell'anno, Piero da Cortona (1).

(1) Lo Zavatti si incontra in un documento del 28 Gennaio, anche col titolo di Vicegerente del Vicario del Capitano. Il nome del Gangalandi si legge in una partita de' libri della Camera, secondi 1339; esito, carta 227.

1339. MASTINO e ALBERTO della Scala etc.
CAPITANO Generale. Guglielmo degli Scannabecchi.
VICARIO. Tommaso da Mercatello.
PODESTÀ. Francesco di Burrazzo conte Gangalandi di Firenze.
MAGGIOR SINDACO. Gerardo degli Zavatti di Parma.

1340. MASTINO e ALBERTO della Scala etc.
CAPITANO Generale. Guglielmo degli Scannabecchi (1).
PODESTÀ. Francesco di Burrazzo conte Gangalandi.
MAGGIOR SINDACO. Gerardo degli Zavatti.

(1) Trovandosi Tommaso da Mercatello col titolo di Vicario del Capitano nel 1339 e nel 1341, è da presumersi che avesse quell' ufficio anche nell' anno intermedio 1340. Ma non avendolo trovato indicato in un documento certo, abbiamo lasciato di notarlo.

1341. *(Dal 1 Gennaio al 25 Settembre).* MASTINO e ALBERTO della Scala etc.
CAPITANO Generale. Guglielmo degli Scannabecchi.
VICARIO. Tommaso da Mercatello.
Frignano da Sesso, Ghiberto da Fogliano di Reggio, Antonio marchese Malaspina, Bonetto dei Malvicini da Verona, Capitani e Viceagenti in Lucca dei signori della Scala, dal Luglio al 25 Settembre (1).
(Dal 25 Settembre alla fine dell' anno). Il COMUNE ed il POPOLO di Firenze, Signori di Lucca.
Giovanni di Bernardino de' Medici di Firenze, Luogotenente per detto Comune e Popolo (2).
Ghiberto da Fogliano di Reggio, Capitano Generale della guerra della città di Lucca per il Comune di Firenze.
PODESTÀ. Francesco di Burrazzo dei Gangalandi, fino a tutto Aprile (3).
MAGGIOR SINDACO. Gerardo degli Zavatti.

Buonaggiunta Guarzoni da Pescia, Maggiore Officiale della Custodia di Lucca.

(1) Libro della Curia dei Rettori n. 11: e Camera, 1341, secondi. (2) Il Medici fu uno de' Sindaci fiorentini a ricever Lucca dagli officiali di Mastino, e vi rimase come luogotenente per Firenze. Restò con lui, col titolo di Capitano e Vicario, quel Gilberto da Fogliano, che c' era innanzi per Mastino. Col Medici furono alla consegna di Lucca Rosso di Bernardo dei Ricci, e Naddo di Cenni Rucellai. (3) Il Gangalandi ebbe lo stipendio a tutto Aprile, V. Camera, ad anno.

1342. *(Dal 1 Gennaio al 5 Luglio).* Il COMUNE ed il POPOLO di Firenze, Signori di Lucca.

Ghiberto da Fogliano, Capitano Generale etc.

Vendemmiatore da Cesena, suo Vicario (1).

Naddo di Cenni Rucellai di Firenze, Vicegerente (2).

PODESTÀ. Francesco dei Salimbeni da Siena (3).

Chiolo o Chivuòlo di Filippo dei Guazzalotti da Prato, Conservatore della Città di Lucca e Luogotenente del Podestà (4).

(Dal 6 Luglio alla fine dell' anno). Il COMUNE di PISA, e poi il conte Ranieri Novello da Donoratico della Gherardesca, Capitano Generale di Pisa e di Lucca.

Dino dei conti della Rocca, Vicario.

Puccio di Benetto e Nieri Donzelli, Rettori e Castellani dell' Augusta (5).

Ser Scherlatto Maffei da Razinopoli, Capitano di Custodia e di Guardia, e Conservatore di Lucca (6).

PODESTÀ. Montefeltrano o Feltrano o Feltraymo de' Brancaleoni del Monte della Casa, Luglio-Ottobre (7). Giovanni dei Gianfigliazzi di Firenze, Novembre-Dicembre (8).

Francesco da Cagli, Maggior Sindaco.

(1) Atti degli Anziani, vol. 16, sotto il 25 Giugno 1342, 31. (2) Cianelli, in Mem. Doc. Stor. Lucch. I. 318. (3) Sedette in ufficio dal principio dell' anno, ma non terminò il primo semestre, trovandosi che nel Maggio l' ufficio pretoriale era vacante. Il 21

Maggio ebbe il residuo o saldo delle sue paghe. Mandatorie, anno 1342, ai giorni 27 Gennaio e 21 Maggio. (4) Era in ufficio fino dal 27 Gennaio 1342. V. Mandatorie a quel giorno. Fu eletto luogotenente del Podestà il 26 Maggio. Cianelli, serie dei Podestà, in Mem. e Doc. Lucch. II. 346. (5) Cronica Pisana, in Muratori S. R. I. XV. 1011. (6) Pubblicò un bando lo stesso giorno che i Pisani ebbero Lucca, cioè il 6 Luglio 1342. Vedi addietro a pag. 92. (7) Il Brancaleoni, Podestà eletto dai pisani, comparisce nel Luglio, dopo la supplenza del Guazzalotti. Anziani, vol. 16, 41. (8) Cianelli, op. cit. II. 347.

1343. Il Conte RANIERI DA DONORATICO Capitano Generale etc.
VICARIO. Dino della Rocca.
VICEVICARI. Chierico da Pisa e Francesco da Cagli, dal Luglio al Dicembre (1).
Ser Scherlatto Maffei, Capitano e Conservatore etc.
PODESTÀ. Giovanni de' Gianfigliazzi, a tutto Aprile. Pino di Giovanni dei Rossi di Firenze, da Maggio alla caduta del Duca d'Atene (2). Ceccarone da Massa, nel Settembre. Montefeltrano de' Brancaleoni, nel resto dell' anno.
MAGGIOR SINDACO. Francesco da Cagli, nei primi sei mesi . . . . .

(1) Curia de' Rettori, ad anno, nei titoli. (2) Per i patti conclusi nel 1342 fra Pisa ed il Duca di Atene, era stato stabilito che ai fiorentini spettasse la elezione del Podestà di Lucca. Caduto il Duca, questo patto non fu confermato.

1344. Il Conte RANIERI DA DONORATICO, Capitano Generale etc.
VICARIO. Dino della Rocca.
VICEVICARIO. Giovanni da s. Gemignano.
CAPITANO etc. Ser Scherlatto Maffei etc.
PODESTÀ. Montefeltrano de' Brancaleoni, primi sei mesi. Federigo di Buonaggiunta Giuberti di Città di Castello, secondi.
1345. Il Conte RANIERI DA DONORATICO, Capitano Generale etc.
VICARIO. Dino della Rocca.
VICEVICARIO. Giovanni da s. Gemignano.

CAPITANO etc. Ser Scarlatto Maffei.

PODESTÀ. Federigo Giuberti, primi sei mesi. Ciupo degli Scolari di Firenze, secondi.

MAGGIOR SINDACO. Giovanni da Cagli.

1346. Il Conte RANIERI DA DONORATICO, Capitano Generale etc. Podestà di Pisa e di Lucca (1).

VICARI. Dino della Rocca, e Giovanni Baroncini di Arezzo (2).

Ser Scherlatto Maffei, Capitano e Conservatore del buono e pacifico stato di Pisa e di Lucca, per una parte dell' anno. Ser Bandino suo vicario. Ser Federigo Bindi da Montecatino, Conservatore di Lucca.

Ranieri da s. Cassiano e Giovanni Botticella pisani, Castellani dell'Augusta e Rettori delle masnade pisane in Lucca (3).

PODESTÀ. Ciupo degli Scolari, rappresentato da Domenico suo figlio col titolo di Vicario.

MAGGIORI SINDACI. Uberto Dardagnini, fino al 18 Agosto. Guglielmo Mercati, dal 18 Agosto al 23 Novembre. Gallizio d'Ancona, dal 24 Novembre in poi.

(1) Al solito titolo di Capitano Generale dato al conte Ranieri, si trova aggiunto quello di Podestà di Pisa e di Lucca in due carte del Giugno e del Luglio 1346, stampate dal Maccioni frai documenti della Difesa de' Conti della Gherardesca, pag. 112. (2) Al Baroncini si dà il titolo di Vicario in una lettera del 17 Gennaio 1346, nel Copiario delle lettere degli Anziani, ad anno e giorno. (3) Curia dei Rettori, registro del 1347 alla pisana.

1347. *(Dal 1 Gennaio fino al 5 Giugno giorno della sua morte* (1). Il CONTE RANIERI da Donoratico, Capitano Generale etc.

VICARI. Giovanni Baroncini d'Arezzo, fino al 30 Aprile. Ranieri Damiani, Nicolo Buonconti e Bergo Ganti pisani, Vicari e Rettori di Lucca per il conte Ranieri, dal 1 Maggio fino alla sua morte.

(Dal 6 Giugno a tutto l'anno). Gli ANZIANI di PISA, Capitani, Governatori e Difensori di Lucca.

Pietro d'Albizo da Vico, Neri Porcellini e Totto Aiutamicristo, pisani, Vicari e Rettori di Lucca per il Comune di Pisa, dal 1 Agosto (2).

PODESTÀ. Ciupo degli Scolari, con Domenico suo figlio Vicario, primi sei mesi. Nicolao de' Gualandi pisano, secondi.

MAGGIOR SINDACO. Gallizio d'Ancona.

(1) Sercambi, Cronica mss. di Lucca, ad anno. (2) Curia dei Rettori, ad anno.

1348. Gli ANZIANI di PISA Capitani, Governatori e Difensori di Lucca.

VICARI e RETTORI pisani di Lucca e Castellani della Augusta. Ranieri Tempanelli, Bartolomeo Buonconti, e Pietro d'Albizo da Vico, da Febbraio a tutto Luglio. Pietro Salmori, Ranieri Sampanti e Pietro Papa, da Agosto a Gennaio 1349 (1).

Ciampolo..... poi Egidio Nicolai da Macerata, Capitani e Conservatori del pacifico stato di Lucca (2).

PODESTÀ. Nicolao Gualandi, poi Ranieri Gualterotti de' Lanfranchi col suo figlio Andrea per Vicario. Infine Rosso degli Zacci, dal 1 Novembre in poi.

MAGGIOR SINDACO. Iacopo de' Federighi da Bologna.

(1) I Vicari e Rettori di Lucca sotto la dominazione di Pisa furono tutti pisani: così, meno una sola eccezione, furono i Podestà. Perciò i magistrati da noi riferiti senza indicazione della patria, si intendano senz' altro essere di Pisa. (2) Ciampolo.... moriva nell' ufficio di Capitano al tempo della pestilenza. Il Nicolai fu eletto in sua vece il dì 11 Aprile 1348. Vedi lettera degli Anziani a quel giorno, nel Copiario delle Lettere.

1349. Gli ANZIANI di PISA, Capitani etc.

VICARI e RETTORI etc. Iacopo Fauglia, Chele Guitti e Colo Ganti, Febbraio-Luglio. Pietro Papa, Nicolao Assopardi e Colo Agliata, Agosto-Gennaio 1350.

Guidone da Pratovecchio, Capitano di Custodia (1).

PODESTÀ. Rosso degli Zacci, primi sei mesi. Pietro Buglia dei Gualandi, secondi.
MAGGIOR SINDACO. Iacopo de' Federighi.

(1) Fu eletto il dì 11 Ottobre, come da lettera originale di quel giorno agli Anziani di Lucca.

1350. Gli ANZIANI di PISA, Capitani etc.
VICARI e RETTORI etc. Nicolao Fauglia, Simone del Verde o Verdi, e Francesco Mugeffi, Febbraio-Luglio. Ciano Scorcialupi, Ser Francesco Cinquini, e..... Agosto-Gennaio 1351.
Guidone da Pratovecchio, Conservatore di Lucca (1).
PODESTÀ. Albizo di Ceo o Giucco de' Lanfranchi, primi sei mesi. Napoleone conte di Donoratico, secondi.
MAGGIORI SINDACI. Iacopo de' Federighi di Bologna, fino al 17 Novembre. Bartolomeo Maulini, dal 17 Novembre in poi.

(1) Libro della distribuzione del salario, anno 1351 alla pisana; fra le Imposte varie in Arch. di stato.

1351. Gli ANZIANI di PISA, Capitani etc.
VICARI e RETTORI. Nicolò Fauglia (1)..... — Giovanni Buglioni, Giovanni dalle Brache, e....., da Agosto a tutto Gennaio 1352 (2).
PODESTÀ. Giovanni di Buglia de' Gualandi, primi. Uberto del Pellaio de' Lanfranchi, secondi.
MAGGIOR SINDACO. Bravolino da Parma (3).

(1) De' tre Vicari del primo semestre non abbiamo che il nome del Fauglia nelle Storie pisane del Roncioni, 817. (2) Dei tre Vicari del secondo trimestre abbiamo trovato due nomi nel Cianelli, Mem. Doc. Lucch. I. 375. (3) Libro degli officiali del 1351.

1352. Gli ANZIANI di PISA, Capitani etc.
VICARI e RETTORI. Pietro Sciorta, Bergo Ganti, e Neri Fauglia, Febbraio-Luglio. Ranieri Sampanti, Bacciameo Bonamici e Tomeo di Ciolo Grassellini, Agosto-Gennaio 1353.

PODESTÀ. Iacopo di Nino Buzzaccarini de' Sismondi, primi. Ranieri Bonifazio de' Gualandi, secondi.
MAGGIOR SINDACO. Francesco da Bagnoregio.

1353. Gli ANZIANI di PISA, Capitani etc.
VICARI e RETTORI. Colo Agliata, Giacomo Fauglia, e Bartolomeo Buonconti, Febbraio-Luglio (1). Iacopo di Giovanni Fazelli, Pietro di Ciolo Salmuli, e Pietro q. Sigerio della Barba, Agosto-Gennaio 1354.
Giovanni Amati da Perugia, Capitano di Custodia (2).
PODESTÀ. Bonifazio Guinizzelli de' Sismondi, primi. Guido de' Taschi da Caprona, secondi.
MAGGIOR SINDACO. Lodovico da Spoleto.

(1) Sopra una porta del castello dell'Augusta, distrutto nel 1370, si leggeva la seguente memoria conservataci dall' antiquario Baroni nelle sue iscrizioni Lucchesi, già citate, vol. III. 95.

HEC TURRIS FACTA FUIT TEMPORE REGIMINIS DOMINI IACOBI DE FAUGLIA SER BARTHOLOMEI BONCONTIS ET SER COLI AGLATE RECTORUM ET VICARIORUM LUCANORUM PRO COMMUNI PISARUM. DOMIN. INCARNAT. AN. MCCCLIIII IULII. NERIO BETTONIS OPERAIO TERSANE CASTRORUM AUGUSTE PRO COMUNI PIS. EXISTENTE.

(2) Sono scarse le notizie che ci sono rimaste sopra questi Capitani di Guardia o di Custodia, o Conservatori, i quali però crediamo che annualmente fossero in uffizio. L'Amati fu chiamato con lettera degli Anziani pisani del 30 Dicembre 1352 e confermato il 21 Giugno dell' anno seguente. Lett. orig. ad anno.

1354. Gli ANZIANI di PISA, Capitani etc.
VICARI e RETTORI. Ciano Scorcialupi, Nicolao Assopardi, e Cecco Cinquini, Febbraio-Luglio. Lapo Conti, Perfetto Fracassi, Ugo Guitti, Agosto-Gennaio.
PODESTÀ. Guelfo Gualterotti de' Lanfranchi, primi. Mariano da Caprona, secondi.
MAGGIOR SINDACO. Bartolomeo di Colo Scarso pisano.

1355. Gli ANZIANI di PISA, Capitani etc. Vicari imperiali di Lucca (1).
VICARI e RETTORI. Guido Papa, Cione Salmuli e Buonaccorso Buonconti, Febbraio-Maggio. Giovanni Da-

miani, Nicolao Assopardi, e Francesco Griffi, Giugno-Novembre.

PODESTÀ. Tomeo di Simone Rosso dei Lanfranchi, primi sei mesi. Francesco degli Zacci, secondi.

MAGGIOR SINDACO. Bartolomeo Scarso.

(1) Gli Anziani di Pisa ebbero il nuovo titolo di Vicari imperiali di Lucca, per un diploma di Carlo IV del 9 Marzo 1355.

1356. Gli ANZIANI di PISA, Capitani etc. Vicari imperiali di Lucca.

VICARI e RETTORI. Filippo Chierico, Guido Aiutamicristo, e Arrigo Scaccieri, Dicembre 1355-Maggio 1356. Francesco Damiani, Piero da Massa, e Cione Benetti, Giugno-Novembre.

Giovanni ser Paganelli d'Arezzo, Capitano e Conservatore. Giovanni da Borgo, Capitano di Custodia (1).

PODESTÀ. Ranieri di Bonifazio de' Gualandi, primi. Ranieri Gallo, secondo.

MAGGIOR SINDACO. Giovanni di Ranieri Giudice, primi. Giovanni Damiani, secondi.

(1) Giovanni d'Arezzo fu eletto per i primi sei mesi, con lettera degli Anziani di Pisa del 17 Gennaio. Il 28 Ottobre, sulla proposta degli Anziani di Pisa, gli Anziani di Lucca chiamarono il nuovo Capitano Giovanni dal Borgo. V. Lettere orig. ad anno.

1357. Gli ANZIANI di PISA, Capitani etc. Vicari imperiali di Lucca.

VICARI e RETTORI. Bartolomeo Scarsi, Nicolao del Voglia, e Simone Lambertucci, Dicembre 1356-Maggio 1357. Corrado Bernardini, Totto Aiutamicristo, e Giovanni Maggiorini, Giugno-Novembre.

CAPITANO di Custodia, Giovanni dal Borgo.

PODESTÀ. Rosso degli Zacci, primi sei mesi. Guido di Napoleone conte di Donoratico, secondi.

MAGGIORI SINDACI. Pietro di ser Lapo da Chianni, fino al 4 Marzo. Bartolomeo Maulini, dal 4 Marzo al 30 Giugno. Nicolao Fauglia, Luglio-Dicembre.

1358. Gli ANZIANI di PISA, Capitani etc. Vicari imperiali di Lucca.

VICARI e RETTORI. Andrea di Vanni da Vico, Pietro Rau, e Colo Galletti, Dicembre 1357-Maggio 1358. Pietro di Bindo Benigni, Gaddo da s. Cassiano, e Nino d'Albizzello Rossi, Giugno-Novembre.

Giovanni dal Borgo, Capitano di Custodia e Conservatore (1).

PODESTÀ. Andrea de' Vernagalli, primi. Giovanni Buzzaccarini de' Sismondi, secondi.

MAGGIOR SINDACO. Stefano Bordonesi degli Upezzinghi pisano, dal 6 Marzo alla fine dell'anno (2).

(1) Nel secondo semestre Giovanni dal Borgo fu confermato col titolo di Conservatore. Lett. Anz. di Pisa, dì 8 Aprile 1358, in Lett. orig. (2) Ai maggiorenti pisani che si spartivano a piacere le magistrature lucchesi, non riusciva sempre di mettersi d'accordo. Ciò avvenne l'anno 1358 per la elezione del Maggior Sindaco. Pretendeva di restare in uffizio Nicolao Fauglia titolare dell'ultimo semestre 1357, e ne ambiva la nomina nel tempo stesso l'altro pisano Filippo Cherico. Di che tanto altercarono fra loro, che gli Anziani di Pisa, inteso un consiglio di avvocati, dovettero dichiarare che nè l'uno nè l'altro sarebbe eletto. Fu invece chiamato Provino da Vico, il quale non accettò; e finalmente si ebbe Stefano Bordonesi, che apparisce invitato dagli Anziani di Lucca il 14 Febbraio 1358. V. Lett. orig. ad anno. La nomina dei magistrati lucchesi si deliberava dagli Anziani di Pisa, i quali poi scrivevano a quelli di Lucca, invitandogli ad eleggere chi era stato proposto da loro. La qual cosa di mera formalità, veniva senza il più piccolo contrasto eseguita, considerandosi a ragione come un ordine la proposta dei dominatori. Gli Anziani di Lucca erano poi direttamente eletti ogni due mesi dal Governo di Pisa, perlochè le nomine cadevano sopra uomini ligi, e docili strumenti della volontà de' padroni.

1359. Gli ANZIANI di PISA, Capitani etc. Vicari imperiali di Lucca.

VICARI e RETTORI. Iacopo Fauglia, Vanne Scaccieri e Bartolomeo Malpigli, Dicembre 1358-Maggio 1359. Giovanni Damiani, Colo Agliata, e Benedetto Pucci, Giugno-Novembre.

PODESTÀ. Lemmo di Corte, primi sei mesi. Nicolao di Buglia de' Gualandi, secondi.

MAGGIOR SINDACO. Nicolao Fauglia, primi sei mesi.

1360. Gli ANZIANI di PISA, Capitani etc. Vicari imperiali di Lucca.

VICARI e RETTORI. Filippo Chierico, Iacopo Falconi, e Francesco da s. Cassiano, Dicembre 1359-Maggio 1360. Bartolomeo Scarsi, Nicolao Assopardi, e Andrea del Testa, Giugno-Novembre.

PODESTÀ. Lodovico di Dino della Rocca, primi. Andrea Gualterotti de' Lanfranchi, secondi.

MAGGIOR SINDACO. Tordino de' Preti da Bologna.

1361. Gli ANZIANI di PISA, Capitani etc. Vicari imperiali di Lucca.

VICARI e RETTORI. Iacopo del Fornaio, Matteo del Mosca, e Gherardo da s. Cassiano, Dicembre 1360-Maggio 1361. Francesco Damiani, Riccuccio Riccucci, e Simone da s. Cassiano, Giugno-Novembre.

PODESTÀ. Ranieri Gallo di Casa Ley, primi sei mesi. Uberto o Roberto della Rocca, secondi.

MAGGIOR SINDACO. Ugolino de' Garimberti di Parma.

1362. Gli ANZIANI di PISA, Capitani etc. e Vicari imperiali di Lucca.

VICARI e RETTORI. Andrea da Vico, Pietro Rau, e Ciolo Pandolfini, Dicembre 1361-Maggio 1362. Pietro Benigni, Totto Aiutamicristo, e Giovanni Grasso, Giugno-Novembre.

PODESTÀ. Nicolao di Buglia de' Gualandi, primi sei mesi. Giovanni di Uberto o Roberto della Rocca, secondi.

MAGGIOR SINDACO. Pietro Sciorta di Pisa.

1363. Gli ANZIANI di PISA, Capitani etc. e Vicari imperiali di Lucca.

VICARI e RETTORI. Pietro Peccioli, Pietro Lante, e Conte Aiutamicristo, Dicembre 1362-Maggio 1363. Lapo Conte, Vanni Scaccieri e..... (1).

Bartolomeo da Cascina, Castellano dell' Augusta (2).

PODESTÀ. Giovanni dalla Rocca suddetto, primi sei mesi. Iacopo di Ceccolo de' Lanfranchi, secondi.

MAGGIOR SINDACO. Andrea da Vico, primi sei mesi.....

(1) Il Roncioni porta i nomi de' tre Vicari che erano in carica nell'Aprile 1363, allorquando i lucchesi tentarono di sottrarsi alla signoria pisana. Stor. Pis. 863. È a ritenersi che l'ufficio di questi tre fosse al solito circoscritto fra il Dicembre 1362 ed il Maggio dell'anno seguente. Dal Cianelli abbiamo tolti i nomi del Conte e dello Scaccieri che furono anch'essi Vicari di quest'anno, e quasi certamente del secondo triumvirato solito a sedere dal Giugno al Novembre. Mem. Doc. Lucch. I. 391. Dai libri pubblici non abbiamo potuto ricavare più certe notizie. (2) Roncioni, pag. 863.

1364. *(Dal 1 Gennaio al 13 Agosto).* Gli ANZIANI di PISA, Capitani etc. Vicari imperiali di Lucca.

VICARI e RETTORI..... Pietro Benigni da Vicopisano, Giovanni Maggiorini, e Simone da s. Cassiano, da Giugno a Novembre (1).

GIOVANNI dell'AGNELLO de' Conti Doge di Pisa, eletto il 13 Agosto, e proclamato Capitano e Governatore di Lucca il 22 Ottobre (2).

Gherardo dell'Agnello de' Conti di Pisa, nipote del Doge, Rettore e Vicario Generale di Lucca.

Bindaccio Benetti de' Conti di Pisa, Vicario.

PODESTÀ. Guido da Caprona (3).

MAGGIORI SINDACI. Pietro Benigni da Vicopisano, primi sei mesi. Giovanni de' Griffi di Sarzana, secondi.

(1) Non trovammo notizia dei Vicari del semestre Dicembre-Maggio 1364. Quelli del secondo semestre probabilmente furono tolti di carica colla elezione dell'Agnello. (2) Il Cianelli mette come Podestà del primo semestre il pisano Mariano de' Zacci, e cita un pubblico registro. Deve credersi che fosse eletto ma non entrasse poi in uffizio, trovandosi di fatto nei libri propri del Podestà, che questi fu in tutto l'anno Guido da Caprona.

1365. GIOVANNI dell'AGNELLO de' Conti, Doge di Pisa, Capitano Generale e Governatore di Lucca.

Gherardo dell'Agnello, Rettore e Vicario Generale di Lucca.

Pietro Lante, suo Vicario.

PODESTÀ. Giovanni di Ranieri Bonifazi de' Gualandi, primi. Pietro de' Conti figlio di Uberto della Rocca, secondi.

MAGGIOR SINDACO. Giovanni de' Griffi di Sarzana, fino al 1 Febbraio. Ettore de' Griffi di Sarzana, dal 1 Febbraio in poi.

1366. GIOVANNI dell'AGNELLO, Doge e Capitano etc.

Gherardo dell'Agnello, Rettore e Vicario Generale etc.

Gualtiero e Francesco Aukud dell'Agnello, figli del Doge, Capitani, Governatori e Difensori di Lucca (1).

Pietro Lante, poi Michele di Cione de' Conti, poi Guidone Sardo, poi Fazio Scaccieri de' Conti, tutti pisani, Vicari del Rettore.

PODESTÀ. Gaddo de' Galli, primi sei mesi. Iacopo del fu Pietro Buglia de' Gualandi, secondi.

MAGGIOR SINDACO. Ettore de' Griffi, sopraddetto.

(1) Eletti il 16 Agosto. Cianelli, Mem. Doc. Lucch. I. 395.

1367. GIOVANNI dell'AGNELLO, Doge e Capitano etc.

Gherardo dell'Agnello, Rettore e Vicario Generale.

Fazio Scaccieri e Iacopo dal Fornaio, Vicari del Rettore nei primi sei mesi. Lotto da Vicopisano, Vicario nei secondi.

PODESTÀ. Rosso degli Zacci, primi. Lodovico di Bartolomeo del Turchio di Casa Ley, secondi.

MAGGIOR SINDACO. Ettore de' Griffi.

1368. GIOVANNI dell'AGNELLO, Doge e Capitano etc.

Gherardo dell'Agnello, Rettore e Vicario Generale.

Marquardo o Marcovaldo, Patriarca d'Aquilea e Vescovo d'Augusta, Vicario imperiale in Lucca, occupa il castello dell'Augusta il 25 Agosto.

I Rettori e Vicari pisani, di cui ignoransi i nomi, seguitano a risedere nella città ed amministrare le gabelle e le rendite.

PODESTÀ. Iacopo di Manente de' Gualandi, primi sei mesi. Giovanni q. Betto Gioggi de' Visconti, secondi.

MAGGIORI SINDACI. Ranieri Sampanti di Pisa, primi. Pietro da Peccioli, secondi.

1369. CARLO IV. Imperatore de' Romani, entra in Lucca il 28 Febbraio, assieme a

Guido de' conti di Bologna e di Alvernia, Cardinale, Vescovo portuense, Vicario imperiale in Lucca e in Toscana.

PODESTÀ. Guido da Caprona, pisano, nei primi sei mesi. Ugolino q. Guidicchiero dei Galluzzi di Bologna, secondi.

MAGGIOR SINDACO. Pietro di Lante, pisano, a tutto Marzo. Francesco Recuperi di Spadalunga da s. Miniato, per il resto dell' anno.

(1) A 24 Marzo 1369 venne tolta ai Rettori pisani anche la ingerenza sulle gabelle e sui redditi pubblici. Il giorno 8 Aprile un diploma imperiale dichiarò cessata per Lucca ogni dipendenza da Pisa.

1370. GUIDO etc. Cardinale e Vescovo portuense, Vicario imperiale etc. parte da Lucca dopo avere, con diploma del 12 Marzo, restaurata la repubblica di Lucca nella sua indipendenza, e dichiarati

Gli ANZIANI di LUCCA, Vicari imperiali.

PODESTÀ. Ugolino de' Galluzzi suddetto, poi Giovanni de' Beccignolli di Brescia, poi Cinello di Savignano da Modena.

MAGGIORI SINDACI. Pietro Dardagni, primi sei mesi. Opizo Dombellinghi, Luglio-Ottobre. Giovanni Beccignolli suddetto, da Ottobre a Marzo 1371.

ANNOTAZIONI

ANNOTAZIONI

AI

BANDI LUCCHESI

Bando 1. . . . . *Settembre 1331.*

Sul principiare dell'anno 1331 Lucca era impotente a resistere alle genti fiorentine che le aveano posto assedio. Gherardo Spinola, ricco genovese che l'anno innanzi n'era divenuto signore per compra fattane dalle masnade alemanne, non sapeva trovare rimedio alla strettezza del caso. Il timore di soggiacere ad un popolo vicino, creduto allora il maggiore dei mali, suggeriva ai lucchesi di rivolgersi per aiuto a Giovanni di Lussemburgo re di Boemia e di Polonia, il quale sceso allora in Italia quasi a modo di venturiero, vi rappresentava la parte di liberatore e di paciero delle città oppresse e pericolanti. Accettava il re boemo l'offerta fattagli dai lucchesi di prendere in tutela la loro città: ma volle nel tempo stesso esserne chiamato signore. Pur di sfuggire alla dominazione de' fiorentini, consentiva Lucca alle pretese del re, il quale vi mandava col nome di Luogotenente un suo fedele cortigiano, Simone di Filippo o Filippi Reali di Pistoia, dei signori di Montechiaro e di Gado. Questi, giunto a Lucca il 1 Marzo 1331 ne prendeva possesso il 10, ed il 14 vi eleggeva gli Anziani, i quali prestavano giuramento di fedeltà al re Giovanni ed a Carlo suo primogenito, che fu poi Carlo IV imperatore. Tutto ciò avveniva sotto gli occhi dello Spinola, che rimaneva qualche giorno in Lucca assieme al novello

Luogotenente, e tanto si rassegnava fino a chiamarsi in alcuni atti pubblici vicario di quello stesso re che gli succedeva nel governo (1). Ma dopo pochi giorni lo Spinola se ne partiva da Lucca e si ritirava nei suoi castelli del genovesato, cruccioso d'aver perduto la signoria e forse i denari spesi per ottenerla, giacchè non è chiarito dalla storia se mai gli riuscisse di riavere dal re o tutta o in parte la somma da lui sborsata ai tedeschi. Intanto il regio Luogotenente era venuto in compagnia di un buon nerbo di soldati, ed i fiorentini desistevano per il momento dalla loro impresa contro di Lucca.

Tali erano le condizioni della città, quando nel Settembre dell'anno stesso si pubblicava il bando che proibiva ad ogni cittadino di portare insegna od arme nello scudo o nella bandiera, che non fosse quella dell'impero, del re e di suo figlio, del rettore di Lucca (cioè del Reali), o quella del comune, o la propria. A titolo di onore s'indicava prima quella dell'impero; il che non basta certamente a confermare l'opinione dello Spannaghel, che vorrebbe vedere nel re Giovanni un vicario imperiale; ma è novella prova, che anche quando questa autorità suprema era non curata e disubbidita, si considerava tuttavia in astratto come simbolo di ogni potere.

Questo primo bando, come moltissimi fra quelli da noi pubblicati, era mandato a nome della Podestà, ufficio allora occupato da Pulcetto de' Pulci da Gubbio. Era stata la podesteria una carica importantissima nel governo lucchese ed istituita qui ed altrove a rappresentare la maestà dello impero; e perciò i nostri più antichi Podestà si erano intitolati *per la grazia di Dio e dell'imperatore* (2). Dal volgere del secolo duodecimo al cominciare del decimo quarto, i Podestà, non solo amministrarono la giustizia, ma presedettero i consigli del comune e del popolo, ne eseguirono i decreti, e guidarono gli eserciti alla guerra. Era però dalla metà del duegento cominciata alquanto a declinarne l'autorità per l'avvenuta istituzione del Capitano del popolo, e di altri uffi-

(1) Vedi addietro nella Serie cronologica, all'anno 1331.
(2) Tommasi, Sommario stor. Lucch. 144, 159, 159.

ciali quasi a modo degli antichi tribuni; segno della propensione dei cittadini verso un più largo reggimento, e principio delle divisioni popolari colla solita distinzione dei vocaboli. Non pertanto nello Statuto lucchese del 1308 il Podestà è tuttavia considerato come l'ufficio principale della repubblica, ed è sempre indicato colla denominazione di *lucanum regimen*, o *majus lucanum regimen*. Uguccione della Faggiuola, e suo figlio Francesco, avendo poco dopo usurpato il comando di Pisa e di Lucca, riunirono i titoli di Podestà e di Capitano, come quelli che appunto comprendevano la somma di ogni autorità. Succeduto però nel comando di Lucca Castruccio Antelminelli, e chiamatosi prima Capitano, poi signore e Duca, la podesteria divenne ufficio secondario; ed a poco a poco si restrinse all'amministrazione della giustizia, sì criminale come civile, la quale i Podestà esercitavano per mezzo delle diverse Curie, da loro dirette coll'opera di altri inferiori uffiziali.

Il Padre Nicolao Cianelli compilò una serie dei Podestà di Lucca, che si ha stampata nel secondo volume delle Memorie e documenti, edite dalla nostra Accademia Reale. Il suo lavoro potrebbe oggi, colla scorta di molti documenti che egli non ebbe agio di esaminare, essere ampliato e migliorato. Alcune correzioni ed aggiunte avemmo occasione di farvi registrando qui addietro i nomi dei Podestà de' primi settanta anni del secolo decimoquarto: ma forse maggiori emende occorrerebbero alla serie del Cianelli per i Podestà più antichi. Esaminando per altri studi le pergamene e i documenti ora raccolti nell'Archivio lucchese, vedemmo fra gli altri essere rimasti a lui sconosciuti Pagano Podestà nel 1190 (1), Inghirame nel 1201 (2), Ildibrandino da Porcari nel 1207 (3), Ranuccio Albertini nel 1211 e 1218 (4). Ildebrandino Malpighi nel 1212 (5). Brancaleone dal Caro nel

(1) Pergamena dei Notari, 11 Agosto 1190.

(2) Perg. de' Servi, 2 Aprile 1201.

(3) Perg. dello Spedale, 25 Giugno 1207.

(4) Perg. di Fregionaria, 12 Dicembre 1212, e Perg. de' Servi, 20 Gennaio 1218.

(5) Perg. Miscellanee, 21 Giugno 1212.

1225 (1), Conte da Sona nel 1235 (2), Acerbo da Borgo san Sepolcro nel 1246 (3) ed Ugolino da Cerugia nel 1296 (4). Fu già notato da altri essere immaginaria la prima podesteria di Guiscardo da Pietrasanta, che il Cianelli sulla fede del Sercambi pose sotto l'anno 1242 (5). Così errò registrando all'anno 1280 come due diversi Podestà, Giovanni Cenci romano, e Giovanni Malabranche, che sono una sola persona (6); per tacere infine di altri nomi non bene accennati, e troppo spesso posti vagamente sulla fede delle croniche, i quali potrebbero essere illustrati ed accertati coi documenti.

Bando 2. — *12 Gennaio 1332.*

Dopochè gli Anziani ebbero giurato fedeltà e sudditanza al re Giovanni ed al suo primogenito, si ordinò solennemente nel nuovo Statuto di Lucca, che di lì a poco venne emanato (7), che ogni cittadino lucchese di sesso mascolino, maggiore di anni diciotto, fosse obbligato a prestare un eguale giuramento, sotto pena di decadere da ogni privilegio ed immunità, e di essere messo fuori della legge. In forza di così chiara e minacciosa prescrizione, dovettero comparire e giurare, o personalmente o col mezzo di sindaci, non solo gli abitanti della città e dello stato, ma i forestieri abitanti nel lucchese, e finalmente i lucchesi assenti. Questi atti di sommissione si fecero in mano del luogotenente Simone Reali, rogandosene i due notari lucchesi Nicolao Cagnoli, e Tedice Anguilla. La maggior parte di questi giuramenti si prestarono

(1) Cronichetta lucchese volgare, anonima ed inedita.

(2) Perg. di S. Croce, 13 Agosto 1235.

(3) Perg. de' Servi, 10 Dicembre 1246.

(4) Documento de' 25 Luglio 1296, trascritto in fine al Libro dei banditi dell'anno 1329.

(5) Tommasi, op. cit. 159 etc.

(6) Si chiamava Giovanni Cenci Malebranche. Perg. Fiorentini, 30 Dicembre 1278.

(7) Statuto dell'anno 1331, lib. I. Cap. 2. mss. in Arch. di Stato.

nell'anno 1331: ma alcuni altri ne seguitarono del 1332 e 1333, di renitenti e di lontani che erano stati invitati coi bandi dei giorni 12 e 30 Gennaio, e 2 Febbraio 1332. Tutti i giuramenti furono uniti in un nobile volume in pergamena in gran foglio, che scrisse col suo nitidissimo carattere il già mentovato notaio Tedice Anguilla. Questo libro, non ultimo ornamento del R. Archivio di Stato, riesce utile a consultarsi per contenere il nome di quasi tutti i cittadini lucchesi di quei giorni. Coloro che non si presentarono a far atto di sudditanza, passati i termini conceduti, essendosi chiariti avversi al nuovo governo, si registrarono nei libri dei ribelli e degli assenti, che hanno la data del 1334 e 1335, e che si conservano fra le carte della Curia dei ribelli. Siccome però dall'altra parte, i nemici ed i già condannati dai governi antecedenti, erano per regola i fautori del governo nuovo, così vennero ribenedetti, e restituiti nei loro beni quelli che erano stati condannati pei fatti antecedenti alla chiamata dei nuovi signori. Di questa restituzione ebbe il carico Nicola da S. Gemignano, col titolo di ufficiale dei beni de'ribelli; ed i suoi atti, che cominciano coll'anno 1331, si custodiscono egualmente fra quelli della stessa Curia.

Bando 4. — *30 Gennaio 1332.*

Perchè di continuo questi bandi richiamano la divisione dalla giurisdizione lucchese, di città, borghi, sobborghi, distretto, contado e forza, non sarà inutile di accennare, che cosa significassero in antico questi nomi diversi. Dicevasi CITTÀ il terreno e gli edifizi compresi nel circuito delle mura, quale era nel milleduegento. Perchè poi circa la metà di quel secolo, coll'allargare la cinta delle stesse mura, vi erano stati racchiusi anche i BORGHI, e principalmente quello di san Frediano, ne avvenne, che nel secolo XIV, i borghi erano divenuti una parte materiale della città murata, ma nominalmente n'erano rimasti distinti. Si chiamavano SOBBORGHI le parrocchie rurali più prossime alla

città: se non che per una di quelle singolarità non rare presso gli antichi, da un lato si estendevano tanto da comprendere fino li territorio di s. Martino in Colle, il castello ed il borgo di Porcari ed altri paesi sulla sponda del lago di Sesto. Col nome di DISTRETTO, che significò nei secoli oscuri tenuta o possesso, s' indicava una zona di campagna al di là dal suburbio, la cui linea esterna si allontanava, benché molto irregolarmente, circa sei miglia dalla città. Questo, che si disse perciò il distretto delle sei miglia, era stato il limite della giurisdizione del Comune di Lucca, secondo le più antiche concessioni de' Marchesi, e degl' Imperatori. Dopo il distretto, sempre allontanandosi dalla città, si giungeva al CONTADO, così detto dai conti rurali che vi signoreggiavano in antico, e che poi era stato sottomesso al dominio della città, e diviso in Vicarìe, le quali nel 1331 erano in numero di otto. In fine, col vocabolo di FORZA si designavano vagamente que' luoghi più lontani, per ordinario conquistati col mezzo della guerra ai popoli confinanti, e che si ritenevano come terre di frontiera non anche ridotte a stabile dominio. Nel 1331 la FORZA di Lucca era costituita dai comuni d'Oltrarno, dalle terre già pistoiesi, e da cinque altri comuni, che nello Statuto di quell' anno sono detti *comunia straordinaria*, o *terrae guadagnatae* (1).

La giurisdizione del comune lucchese ebbe gravi e continui cambiamenti fino al secondo decennio del secolo XIV, come può desumersi, oltre ciò che ne dice la storia, dal confronto degli Statuti generali de' vari tempi, che hanno tutti una rubrica dove sono registrate le parrocchie ed i paesi che formavano il complesso della repubblica. Nell' ultimo, che è quello stampato in latino ed in italiano nel 1539, si legge una generale recapitolazione del territorio, che in qualche tempo fu sottoposto al Comune di Lucca colla protesta, che non ostante il possesso interrotto per forza e per violenza altrui, debba intendersi esser tutti sotto il suo legittimo dominio (2).

(1) Lib. II. 19. e IV. 50.
(2) *Stat. Lucch.* an. 1539. III. 31.

Bando 6. — *21 Febbraio 1332.*

Le novità operate dalla parte di Lerici, alle quali accenna questo bando, debbono essere state le escursioni in Val di Magra ed in altre terre allora soggette al Comune di Pisa, fatte un'accozzaglia di fuorusciti e di altri venturieri, guidati da Origene Orlandi, bandito pisano, e da Manfredo Vivaldi genovese. Racconta il Roncioni che questi tentativi rimasero senza effetto, non essendo riuscito agli aggressori di vincere nè Sarzana nè Rotaio, contro le quali fortezze si erano rivolti (1).

Bando 8. — *22 Aprile 1332.*

Fu in questo anno ordinato dal luogotenente Simone Reali che si ampliasse la piazza di s. Michele in Foro, occupando e distruggendo i terreni, e le case dei figli del Caro, di ser Nello e Forte Paganelli, degli Strambi, e de'Buonconti. È tuttora fra i registri della Curia delle Vie il libro dove particolarmente si notarono le stime dei terreni occupati e delle fabbriche demolite, il cui valore si pagò dal comune ai proprietari, secondo la stima (2).

Bando 9. — *16 Maggio 1332.*

I vicari del re Giovanni chiamavano alle armi i cittadini lucchesi, ora per respingere le incursioni dei fiorentini

(1) Roncioni, Stor. Pis. 759-760.

(2) Curia delle Vie, n. 10. Sulla costruzione di questa piazza è a vedersi un processo agitato davanti il Capitano Generale e gli Anziani di Lucca, nel Gennaio e Febbraio 1337. Curia dei Rettori, 1337 carta 1 e seg. non che la riforma dello Statuto fatta nel 1336, libr. V. 57.

che via via si rinnovavano, ora per sottomettere alcuni castelli del territorio lucchese, che non aveano riconosciuto a regia autorità o se n' erano ribellati. La storia non ha tenuto conto di queste piccole fazioni di guerra, le quali però possono desumersi dai libri della Camera lucchese, ove sono scritte le spese e le indennità pagate in tali occasioni. Nell'Agosto di quest'anno 1332 fu fatta una notevole spedizione contro Barga, la quale nel mese susseguente si arrese alle forze lucchesi, come si dirà in una prossima nota.

Coloro che dovevano correre alla chiamata si dividevano in cavalieri ed in popolari, o come dicevano allora, in cittadini da cavallo e da piè. I cavalieri si adunavano sulla piazza di s. Pietro in Cortina, al suono della campana *ghibellina*, posta nella torre della chiesa di quel nome. Il luogo della radunata per i pedoni era la piazza popolare di s. Michele in mercato.

Per regola generale degli Statuti lucchesi, erano tenuti a scriversi in bandiera, ed a sopportare gli oneri del servigio pubblico, tutti i cittadini dai 17 ai 70 anni. Erano esenti gli ecclesiastici regolari e secolari; e fra i regolari anche i conversi ed i pinzoccheri, purchè da dieci anni e continui vivessero in uno spedale o luogo religioso. I frati gaudenti erano obbligati agli oneri reali, ma non ai personali (1).

Bando 13. — *16 Settembre 1332.*

Non abbiamo trovato negli antichi statuti lucchesi nissuno ordinamento della milizia de' mille cittadini. Da questo bando e da altri posteriori apparisce solo come fossero particolarmente addetti alla interna difesa della città, e per regola esclusi dalle cavalcate e dallo andare in oste al di fuori. Contuttociò, nel bando del 27 Ottobre di questo stesso anno 1332, i mille si veggono gravati dalla sega, che era la tassa pagata

(1) Statut. Lucchese del 1331. V. 10.

da quelli che volevano essere esenti da tali spedizioni. Questa specie di soldati cittadini era tuttavia in piede l'anno 1341, a tempo dell'assedio posto a Lucca dai pisani, ed ottenne di esser liberata dal servizio di custodia alle mura, pagando una taglia ai balestrieri stipendiati (1).

I ghibellini usciti da diverse terre, specialmente di Toscana, erano allora in buon numero ricoverati in Lucca, e dovevano formare una particolare ordinanza, trovandosi in questo bando chiamati all'arme, ed assegnato loro un proprio appostamento. Nel libro già citato dei giuramenti di fedeltà al re Giovanni ed al suo figlio, si leggono i nomi di questi sbanditi, alcuni dei quali erano riuniti in particolari comunità ed università. Gli usciti fiorentini, congregati nella chiesa di s. Sensio, dopo avere eletto sindaco e procuratore a rappresentarli Lippo Benciardi degli Scolari, giurarono il 14 Ottobre 1331. L'università dei pistoiesi ghibellini, presieduta dal proprio capitano Pietro Carrocci di Pistoia, e da Gio. q. Simone di Pistoia suo aggiunto, giurò nella chiesa di s. Alessandro lo stesso giorno (2). Già gli sbanditi fiorentini, nella loro adunanza di Signa del 24 Febbraio 1326, avevano proclamato Castruccio degli Antelminelli Signore della parte imperiale di Firenze, della quale elezione si conservano gli atti con quelli della sua accettazione (3). Mentre Lucca si era così fatta il rifugio de' ghibellini sbanditi dalle città vicine, molti de' suoi propri cittadini si erano rifuggiti alla loro volta nelle terre guelfe, e la università degli usciti lucchesi residente in Firenze, per mezzo de' propri sindaci, era intervenuta nella pacificazione delle comunità toscane, fatta in Napoli il 12 Maggio 1317, sotto la protezione del re Ruberto.

(1) Deliberazione degli Anziani del 13 Maggio 1342, nelle Mandatorie sotto quel giorno, vol. 26.

(2) Libro del giuramento, carte 243 e 442.

(3) Atti di Castruccio, in Arch. di Stato, carte 74, e segg.

Bando 14. — *21 Settembre 1332.*

Non abbiamo trovati altri documenti intorno alle monete battute in Lucca, regnando il re Giovanni e Carlo suo figlio, fuorchè questo bando, col quale si ordinò la emissione di una piccola specie del valore di tre denari, la quale dovette esser fatta ad imitazione del denaro genovino, che corrispondeva appunto a tre piccoli lucchesi (1). È molto probabile però che altre monete si stampassero in Lucca in questo tempo; e forse appartengono alla signoria del re Giovanni, quelle colla impronta di una corona e colla leggenda di *moneta regalis*, che sono rappresentate in disegno nel volume sulla zecca lucchese, ultimamente pubblicato della R. Accademia (2). La forma del conio le dimostra infatti fabbricate nel secolo XIV; ed è certamente un manifesto errore del Mansi il crederle stampate sotto i re d' Italia del secolo X (3). Anzi è assai probabile che la *moneta regalis* in biglione o mistura, che è riferita nell' opera dell' Accademia, sia appunto quella del valore dei tre denari di cui si parla nel bando.

Ma la materia della moneta, e specialmente il rapporto fra le diverse qualità di lire che correvano in Lucca, e di queste col fiorino d' oro, sarà il soggetto di una nota assai estesa a proposito del bando di n.° 169.

(1) Camera, introito del 1337. vol. XI. carta 10.

(2) Memorie e Documenti per servire alla Storia di Lucca, vol. XI. tavola IX. numeri 5 e 6.

(3) Diario sacro di Lucca, sotto il 14 Settembre. Questa erronea congettura del Mansi, fu omessa nella moderna ristampa del Diario, curata ed ampliata dall' eruditissimo Barsocchini.

Bando 15. — *21 Settembre 1332.*

Questo bando, e gli altri dei giorni 9, 19, 24 e 27 Ottobre, sono relativi alla spedizione armata fatta dal Luogotenente reale contro Barga. Questo grosso paese avea fino dal dì 11. Agosto giurata obbedienza al re Giovanni, come le altre terre della giurisdizione lucchese: ma poco stante si era voltato ai fiorentini, che vi posero una guarnigione. Assediata vigorosamente dai soldati regi e dalle milizie lucchesi, Barga si arrese il 15 di Ottobre, salve le persone. Il giorno 29, quattro suoi sindaci dovettero nuovamente giurare la obbedienza, e la sommissione, con tutti gli atti esterni di mortificazione e di avvilimento. Comparvero costoro, che furono Signa, ser Nighinuccio, ser Barso e Buonaccorso Petri, nella città di Lucca davanti a Simone Reali luogotenente del re, presenti gli Anziani ed altri sapienti invitati a consiglio: si avanzarono caminando sulle ginocchia, in capelli, colla corda al collo, in tunica, e colle mani giunte, chiedendo misericordia del loro errore, e della loro superbia: e confessarono di avere scelleratamente errato, cadendo in ribellione tirannica dopo il primo giuramento, il quale solennemente rinnovarono (1).

Bando 23. — *27 Settembre 1333.*

I figliuoli di Castruccio, che non avevano mai deposto il pensiero di riaver Lucca e di restaurarvi il dominio paterno, erano riusciti nella notte del 25 Settembre ad impossessarsene per sopresa, coll' aiuto dei loro amici e fautori. Nessun frutto colsero però da questa impresa, perchè non essendo loro riuscito di avere il castello dell'Augusta che era guardato dai soldati regi, il re Giovanni in persona arrivato

(1) Libro del giuramento, c. 304 e 309.

rapidissimamente ed avuta la entrata dal castello stesso, li ricacciò da Lucca due giorni dopo, cioè il 27 Settembre. Così per una ventura assai strana, quella fortezza già costruita da Castruccio con tante sollecitudini e spese, per assicurare il suo dominio, fu impedimento ai figli di poterlo ricuperare (1).

Nei due giorni che la città era stata in balìa dei ducali, essi aveano posto le mani nell' archivio del Comune, detto allora la Camera dei libri pubblici, e ne avevano incendiati, guasti, e dispersi alcuni, e specialmente i registri dei banditi e dei ribelli scritti dopo la caduta di Castruccio. A questo fatto ha relazione il bando presente, mandato lo stesso giorno del ritorno del re, col quale si ordinò che coloro che avessero pubbliche carte le restituissero, e se ne denunziassero gl' indebiti possessori, come di cosa furtiva (2).

Tostochè ebbe sventato il tentativo dei ducali, il re di Boemia dette Lucca per denari ai fratelli Rossi di Parma, i quali la tennero per alcun tempo col titolo di vicari, essendone in realtà veri padroni. Il primo atto della loro signorìa è del 3 Ottobre 1333.

Bando 28. — *11 Dicembre 1333.*

Il mutamento di governo, e più il fatto dell' essersi o distrutti o perduti i libri delle condanne e de' bandi, avea ridato animo a molti della parte ducale, tanto che erano rientrati in Lucca, e ne venivano e ne andavano liberamente, resi quasi sicuri per questa strana condizione di cose. Già in un consiglio di Anziani tenuto il 25 Ottobre

(1) « Puosi dire che tal fa la fossa per altri, che lui in quella ca-
» de. Et cosí dico ora, che Castruccio fece fare dicto castello per po-
» tere signoreggiare Lucca, et ora si vede che tal castello è stato causa
» che li suoi figliuoli sono stati esclusi della signorìa di Lucca ». Sercambi, Cron. Lucch. mss. I. 27.

(2) Deliberaz. degli Anziani, 25 Ottobre etc. vol. 3.

s'era trattato d' impedire questo sfregio agli ordini pubblici, e si era secondo il solito conchiuso con eleggere venti buoni uomini acciocchè consigliassero (1). Si vede però che ben presto si pensò di rimediare al male tentando la via della conciliazione e del perdono. Infatti il 31 Ottobre si ribandirono Arrigo coi suoi fratelli ed altri degli Antelminelli, restituendo loro i beni che godevano avanti le sedizioni avvenute nel Settembre; a patto che Arrigo non potesse venire ad abitare in Lucca e nel suo territorio, e cedesse al regio vicario i castelli ed i luoghi forti allora da lui tenuti (2). Il 6 Novembre fu poi stanziato un generale perdono, (che si proclamò il 14 del mese stesso) col quale si dichiararono cassarsi e perdonarsi la maggior parte delle condanne e dei bandi pubblicati avanti il 26 di Settembre; in certi casi, senza spesa, ed in certi altri colla condizione del pagamento di alcune multe o seghe, secondo la qualità e la quantità dei delitti (3). Nel bando del dì 11 Dicembre si vede dato un termine perentorio al pagamento di queste multe; ma giova osservare non esser vero quello che vi si asserisce del ritrovamento del libro degli sbanditi, la cui mancanza è lamentata anche in una posteriore deliberazione degli Anziani del dì 23 Dicembre. Anzi in questa, con molta gravità di parole, si decretarono nuovi e rigorosi provvedimenti, perchè l' opera della giustizia non potesse mai più venire interrotta dalla perdita delle pubbliche carte. Si ordinò fra le altre cose, che delle sentenze e de' bandi criminali, appena pronunziati, se ne traessero da due notari due copie in pergamena scritte in forma pubblica, per essere presentate e lette al Consiglio generale di Lucca. Si stabilì inoltre, che appena i due notari avessero lette ed ascoltate, cioè collazionate, le due copie, una di queste fosse presentata alla Camera pubblica, e l' altra alla sagrestia dei frati predicatori; ai quali fu fatta ad un

(1) Anz. ad an. vol. 3, carta 3.
(2) Ivi, carta 10.
(3) Ivi, carta 13 e segg.

tempo la proposta di accettare la custodia di questi pubblici documenti, e la offerta di una elemosina di cento lire annuali (1).

Bandi 33 e 34. — *2 Agosto 1334.*

I fiorentini tentavano di continuo di rendersi padroni di Lucca, la quale era stata loro assegnata nel parlamento fatto a Lerici fra i potentati guelfi: e fra i mezzi che ponevano in opera per ottenere l'intento, era quello di stancare ed impaurire la città collo invadere di frequente il suo contado, devastandolo e derubandolo. Le chiamate all'arme, come quelle contenute nei due bandi qui sopra accennati, si riferiscono alla difesa che i lucchesi facevano all'occorrenza del territorio assalito. Poco onorevoli furono per altro le imprese delle genti fiorentine: fra le quali la più notevole fu la occupazione del castello di Uzzano in Valdinievole avvenuta il dì 11 Settembre 1334, non per forza d'arme, ma « per tradimento e costo di duemila fiorini d'oro » come racconta il Villani (2), concorde coi pubblici documenti lucchesi, i quali di più esprimono il nome del traditore, frate Camiciuola da Casoli (3). Gravissimi però erano i danni de' rubamenti e delle arsioni, che di continuo si facevano nella nostra desolata campagna, arrivando alle volte i predoni ed i saccomanni nemici fino alle porte della città.

Lucca era in quel momento quasi abbandonata a sè stessa, giacchè i fratelli Rossi, che n'erano i signori col titolo di vicari del re Giovanni, erano tutti convenuti a Parma, richiamativi da mille brighe, e dalle minaccie di Mastino della Scala, che poi apertamente mosse loro la guerra. Travagliati i lucchesi dalle incursioni fiorentine, e lasciati senza

(1) Anz. ad an. vol. 4, carta 7 e segg.

(2) Gio. Villani XI, 14.

(3) Lettera degli Anziani ai fratelli Rossi a Parma, 12 Settembre, Anziani, Lettere, vol. 47.

guida e senza aiuto, sprovvisti ancora de' propri soldati che i Rossi avevano condotti in Lombardia, scrivevano di continuo con grande istanza a Rolando a Marsilio a Pietro, e ad Ugolino altro loro fratello e vescovo di Parma, dipingendo le misere condizioni ed i pericoli della città, pregandoli di aiuto, e sopratutto scongiurandoli acciocchè alcuno di loro si conducesse a Lucca, dove si viveva in grande spavento e confusione. Allo stesso fine fu mandato a Parma Tolomeo da Camaiore come ambasciatore del Comune di Lucca. Con tante sollecitazioni si ottenne che i Rossi inviassero a Lucca Palamede, o Palamino loro fratello bastardo, col titolo di vicegerente, e che mandassero più tardi un certo numero di soldati; i quali però dovendosi pagare dai lucchesi, che assolutamente erano ridotti al verde di denari, ne seguirono nuove lagnanze e richiami. I documenti che seguono, tratti da un registro di lettere degli Anziani nuovamente ritrovato nell'Archivio di Lucca, varranno ad illustrare questo punto di storia (1).

Magnificis eorum dominis, dominis Marsilio, Petro, et Rolando de Rubeis, regiis vicariis civitatis lucane, Dinus Guinigi preceptor, aliique Antiani lucani Comunis se. Habita certitudine, heri mane, quod inimici florentini apparatum fecerant, et districtum lucanum invadere intendebant, previsum fuit statim per dominum Palaminum et nos, prout melius potuit, de custodia terrarum existentium ad fronterias, et aliis omnibus quibus simul cum eo vidimus expedire. Ista autem die, equitantibus prefatorum inimicorum gentibus equestribus et pedestribus, ante horam nonam apud castrum Uzani provincie Vallis nebule, castrum ipsum cum roccha per proditionem cujusdam fratris Camiciole de Casulis, qui erat supra turri, traditum fuit eis. Quidem, quantumcumque ad damnum maximum reputemus, maiora tamen pericula et dispendia dannosiora minantur, tam aliarum terrarum restantium in ipsa provincia, quam aliarum etiam existentium per alium comitatum. Que Dominationi vestre notificamus, ipsam deprecantes ex corde, quatenus in hiis sic citive, sicque salubriter velitis et placeat providere, quod honor regius ac vester, statusque civitatis nostre conserventur illesi: inde quod alter ex vobis, cum maiori equitum comitiva, qua comode fieri

(1) Anz. Lett. vol. 47, pag. 7, 8 e 10.

poterit, personaliter huc accedat, in predictis ut expedit provisurus. Predicimus enim vobis, quod nisi vestra provisio sit citiva, forsan cum, quod absit, volueritis, posse deficiet voluntati.

Datum Luce, die XII Septembris (1334).

Magnificis et potentibus dominis Marsilio, Petro et Rolando de Rubeis etc. Antiani et Consilium lucensis Comunis, se ipsos.

Discretum virum Tolomeum de Camaiore, karum civem nostrum, informatum plenarie de intentione nostra, et de conditionibus presentialiter hic contingentibus, ad vestram presentiam destinamus; cum instantia deprecantes, quatenus hiis, quae vobis nostra parte retulerit et exposuerit, dignemini fidem plenariam adhibere, et super eis, ut speramus, sine more dispendio providere.

Datum Luce, die XVIII Septembris, III Inditionis (1334).

Memoria di quello che Tolomeo da Camaiore ambasciadore del Comune di Lucca a' signori Rossi, de' dire per parte del decto Comune.

In prima significare a' decti signori la perdita facta della terra d' Uzzano, e 'l cavalcare appresso facto per li nimici infine alli antiporti della città di Lucca, ardendo rubando per tutto lo piano d' ogni parte, e facciendo grandissime prede et presure di omini e di bestie te altre cose.

A presso notificare et narrare a' decti signori lo luogo u' li decti nimici ora sono posti, e come considerando la debile conditione di Lucca e lo podere de' nimici, li decti nemici ponno continuamente cavalcare sopra Lucca e d' ogni intorno per lo contado; e fortemente si teme generalmente per tutti li cittadini di ciò e 'l contado tutto ne stae in fuga.

Le quali cose tutte pienamente narrate, preghi lo decto Tolomeo li predecti signori, che piaccia loro sensa indugio provedere di rimandare a Lucca li soldati di Lucca che sono in Lombardia; cioè in fine in somma di CCC. Cavalieri con quelli che ora sono in Lucca, sì che fra tutti non siano maggior somma, segondo che fue promesso da messer Piero quando si partìo da Lucca: e ancora perchè considerato gli danni ricevuti, e le poghe intrate di Lucca, quelli medesimi con grande fatiga si poteano tenere. Co' quali CCC. cavalieri si spera difendere la città, e lo contado quello che obedisce. Altramente per li cittadini et contadini non si poe più sostenere.

Simile mente preghi li decti signori, con quanta stanzia si poe, che per Dio piaccia loro operare, per ogni via e modo che ponno, che la detta città di Lucca abia o pace o triegua; però che sono a tanto condutti che senza essa durare in niuno modo potranno piú oltre.

Venerabili patri et magnificis dominis, dominis Ugolino Dei gratia Parmensi Episcopo, Marsilio et Petro militibus, ac Rolando de Rubeis, vicariis regiis etc. Antiani lucani Comunis etc.

Significamus vobis quod inimici nostri, post discessum eorum de nostro territorio, quantum potuerunt, apparatus exercituales et gentes undique in ipsorum fronteriis congregarunt, ut potenter circum circa equitent super nos: et per ea, que ista die de eis firmiter sentiamus, territorium nostrum hodie vel cras sunt firmiter invasuri cum M. equitibus et Xm. peditibus. In nostra quidem conditione magnum versatur periculum, quia adeo est debilis, ut vos bene novistis, quod extra civitatem et burgos aliquam terram defendere non valemus. Quare cum instantia vos precamur, quatenus gentes nostras sine ulteriori prorogatione temporis, Lucam pro nostra defentione remittere placeat: et si quid auxilium ex vestris gentibus habere possemus, exinde similiter, quantum possumus vos precamur.

Datum Luce, die XXVI Septembris, circa mediam tertiam (1334).

Reverendo, et magnificis dominis, dominis Ugolino Episcopo, Rolando, Marsilio, et Petro de Rubeis, vicariis etc. Antiani lucensis Comunis, laudis et honoris augmentum. Plerumque deliberata provisio noxios procul pellit eventus, nosque dum debilem nostram conditionem et statum inter nos semper revolvimus, omnino videmus, et manifeste cognoscimus, una vestrum personali provisione carere, in qua omnem providam deliberationem, et sanum consilium per huiusmodi nostri ordinandis negotiis invenire nullatenus exitamus. Quare affectuose precamur quatenus de uno vestrum quem magis utilem decreveritis, consideratis vestris et nostris istic et hic negotiis, Lucam, sine ulteriori dilatione temporis, providere placeat transmictendo; presentia et provisione cuius hec negotia disponantur. Et quare numerum equitum ordinatum cum domino Petro hic quasi completum habemus, non est necesse quod huc alii equites conducantur. Sunt enim Luce page CCXXXII, et in presenti, ut dominus Palaminus asserit, et etiam de Florentia lxx equites expectamus, et sic ordinatus numerus CCC pagarum est perfectus: ad quorum solutionem Deus novit cum quanta extortione nos opportebit intendere, consideratis multis equorum et ronzinorum mendis, quas etiam nos facere opportet.

Datum Luce, die XXV Octobris (1334).

Li Antiani del Comune di Lucca, a Tolomeo salute. Ricevemmo tua lectora per Bassilico, facta in prima de XXI Octobre la mactina, e intendemmo ciò che scrivesti del tornare del nostro campo in Parma, e delle conditioni del castello, le quali cose tucte scriverci facesti bene.

È però noi scriviamo a messer lo Vescovo, e a fratelli tucti insieme, che piaccia loro provedere e mectere ordine sensa indugio di tempo. Et quanto più poi inpronta che non ci mandino alcuni cavalieri, imperò che 'l nostro numero, lo quale ordinammo con messer Piero di CCC cavalieri, c' è qui tucto, chè noi ci avemo quie CCXXXII paghe, e aspettianne in questi die da Firenze lxx, sì che 'l numero serè compiuto. Al quale pagare, Dio sa come noi potremo sostenere: a tanta è venuta la nostra conditione, sì che più gente non potremmo sostenere.

Datum Luce, die XXV Octobris (1334).

In tanta confusione si viveva in Lucca, quando avvenne cosa che dovette riuscire assai inaspettata soprattutto ai Rossi ed ai fiorentini. Il re Giovanni di Boemia dando sua figlia Bona in sposa a Giovanni di Normandia, figliuolo di Filippo di Valois re di Francia, nell'atto di assegnarle novecentomila fiorini d'oro per dote, cedette in conto di pagamento a re Filippo la signoria di Lucca, prezzandola centottantamila fiorini. Gli atti amplissimi di questa vendita e della sua accettazione, si stipularono fra i due monarchi nel bosco di Vincennes presso Parigi nell' Ottobre 1334, e possono leggersi in varie raccolte di diplomi (1). Re Filippo scriveva immediatamente ai magistrati lucchesi, notificando esser egli divenuto signore di Lucca, ed avvisandogli che quanto prima avrebbe mandato a prenderne possesso. Gli Anziani lucchesi riferirono il tenore del messaggio reale ai fratelli Rossi, chiedendo nuovamente che alcuno di loro si conducesse a Lucca per provvedere sul fatto (2). Ecco la loro lettera

Venerabili in Christo patri, ac magnificis dominis, dominis Ugolino, dei gratia Parmensi episcopo, Rolando, Marsilio, et Petro de Rubeis, regiis vicariis Luce et Parme.

Ista die vidimus literas domini Regis Boemie, datas Parigius die XIII Octobris proximi preteriti, directas Potestati, Capitanei, Consilio, et Comuni civitatis lucane, continentes quod ipse dominus Rex, dominium civitatis et comitatus lucani consignaverat serenissimo domino Re-

(1) Leibnitz, Cod. Dipl. 144. Du Puy, Traités du droit du Roi. Dumont, Corps Diplomatique. Lünig, Cod. It. Dipl. IV. 2065.

(2) Anz. lett. vol. 47, c. 11 t.

gi francorum; et quod nos nuntiis ipsorum dominorum regum, de proximo venturis Lucam pro assumendo possessum dominii, pareamus in permissis, illos benigne recipiendo, et propterea predicta consentimus. Ad vestram reverentiam deducentes, cum istantia vos precamur, quod vos dominus Marsilius vel dominus Petrus velitis, sine dilatione temporis, Lucam accedere, ut nobiscum adeo sanum consilium et ordo salubris assumatur per predictorum expedictionem. Quia in aventu dictorum nuntiorum pro parte nostra et vestra, nil restet agendum quantum sit prudenter et mature provisum. Datum Luce, die secunda Novembris, iij inditione (1334).

Antiani lucani Comunis.

Di questa cessione di Lucca al re di Francia non apparisce altra memoria nelle carte pubbliche lucchesi; ma lo storico Giovanni Villani, per solito bene informato di questi raggiri che accadevano sotto i suoi occhi, e che forse avea modo di leggere le relazioni ed i carteggi della cancelleria fiorentina, ne dà la chiave per ispiegare questo fatto, trascurato dai nostri scrittori, e taciuto affatto dal Tommasi benchè diligentissimo fra gli storici di Lucca. Afferma adunque il Villani che la cessione di Lucca fu simulata e fatta in favore ed a richiesta dei lucchesi; ma che fu sventata dal re Roberto di Napoli, il quale invitava suo nipote Filippo a deporre il pensiero di farsi padrone di una città, di cui esso Roberto già molti anni avanti era stato signore, e a tradimento spogliatone da Uguccione e da Castruccio (1). Il francese, che forse si era intromesso in questa faccenda solo per figura e per compiacere altrui, cedette alla prima, e non mandò altrimenti a prendere l'annunziato possesso. Qui può aggiungersi per via di congettura ciò che tace il Villani; ed è che se i lucchesi, com'è probabile, si erano mossi segretamente per ottenere la protezione di Francia temendo dei fiorentini, questi, che già in cuor loro si riputavano padroni di Lucca, dovettero stimolare il re Roberto perchè entrasse di mezzo a distornare il trattato, togliendo così un nuovo inciampo alla loro ambizione.

(1) Gio. Vill. XI, 15.

Intanto, mosso dagli avvisi stringenti, nel Novembre di detto anno 1334, ricompariva a Lucca Pietro de' Rossi, il più valente di quei fratelli, e vi riprendeva la direzione del governo (1). Si aggiunge da alcuni storici, che allora re Giovanni cedette tutte le sue ragioni ai Rossi, ritenendone in pagamento quella grossa somma di denaro, che aveva già avuta da loro a titolo di prestito, e di cui Lucca era stata fino ad allora il pegno. Certo è che dopo tutti questi scompigli, parve riattaccato il debole filo della signoria dei Rossi su Lucca, la quale, benchè a stento, rimase sotto di loro per un altro anno, cioè fino al Novembre del 1335.

Bando 38. — *8 Ottobre 1334.*

Per le incursioni de' fiorentini, i quali come fu avvertito, si spingevano fino nei paeselli suburbani di Lucca, il contado, e specialmente quello della parte di levante della città, era stato ripetutamente messo a sacco ed a fuoco. A sollevare alcun poco quei miseri contadini si provvide collo stantiamento accennato nel bando presente; esonerandoli in parte o in tutto dai tributi e dalle gabelle. I registri particolari di questo sgravamento di tasse, che poi venne prorogato sotto la dominazione degli Scaligeri (per gli ordini del loro luogotenente Guglielmo Scannabecchi del 18 Febbraio e 18 Marzo 1336) sono conservati fra i libri dell' Archivio nella serie degli estimi.

Bando 41 e 42. — *5 e 13 Novembre 1334.*

La processione e luminara della vigilia della santa Croce di Settembre fu impedita nell' anno 1334 dalla guerra che tutto avea messo in scompiglio, e venne protratta alla

(1) Pietro de' Rossi dava udienza in Lucca il 26 Novembre 1334. Anziani, vol. 5 sotto detto giorno.

vigilia di s. Martino di Novembre. Questa processione si eseguiva in Lucca colla più grande solennità di apparato e di concorso di popolo. Dovevano intervenirvi, portando torchi accesi di diverso peso secondo il loro grado, le autorità, senza alcuna eccezione; e queste erano seguite da tutti i maschi della città, da' 14 ai 70 anni, riuniti sotto le bandiere delle diverse contrade e bracci. Così ogni comune rurale ed ogni castello doveva esservi rappresentato dai suoi consoli e rettori, tutti portando torchi di certi pesi, fogge e misure, che sono minutamente ordinate dallo Statuto. Il Podestà avea obbligo sotto grave pena di fare inquisizione, e di condannare quelle terre o persone che avessero lasciato di presentarsi alla festa, e mancato di portare il cero, il quale doveva poi essere lasciato alla chiesa di s. Martino. La presenza alla processione e la oblazione del cero, era considerata come dimostrazione di ubidienza e di sudditanza al Comune di Lucca: e perciò questa religiosa funzione aveva un importanza politica, la quale spiega i grandi rigori della legge. È appunto al capitolo dello Statuto intitolato *de luminaria santae Crucis fienda*, dove si legge l'elenco di tutti i comuni e castelli che per li tempi furono soggetti alla giurisdizione di Lucca (1).

Questa festa religiosa e popolare non si erano dismessa, con tutto che fino dall'Aprile del 1328, il popolo di Lucca fosse stato interdetto e scomunicato da Papa Giovanni XXII, per avere riconosciuto Lodovico il Bavaro come legittimo imperatore, ed obbedito a Castruccio Antelminelli, a Nicolao V antipapa, ed a Rocchigiano vescovo intruso. Erano però affatto sospesi gli uffici divini, e con gran dolore i cittadini di Lucca ne sopportavano la privazione. Perciò il governo lucchese non lasciava di fare ogni suo potere, ricorrendo alla protezione di prelati e di personaggi di vaglia, e inviando anche frequenti ambascerie alla corte di Avignone, perchè l'interdetto fosse rimosso o almeno sospeso di tempo in tempo, acciocchè il popolo potesse ricevere i sacramenti. Una di queste ambascerie era stata affidata a ser Piero del Gallo, il quale

(1) V. per es. lo Statuto del 1331, 11, 19.

partito da Lucca il 20 Agosto 1333, dopo molto maneggiarsi, e colla interposizione di alcuni cardinali, ottenne dal Papa la desiderata sospensione da durare fino alla Pasqua d'Ognissanti del 1334. Qui in nota daremo un ristretto delle spese incontrate da ser Piero, le quali al suo ritorno dall'ambasceria, (che durò circa sei mesi ed ebbe varie vicende) si fece rimborsare dalla Camera pubblica (1). Aggiungeremo che i lucchesi essendo formati che gli ambasciatori di alcune città lombarde egualmente scomunicate ed interdette, aveano nella stessa occasione ottenuto in corte del Papa le lettere sospensive fino a Pasqua di Risurrezione del 1335, mandarono nuovo ambasciatore in Avignone Guido Appiccalcane, implorando anch'essi una simile proroga. Questa grazia non riuscì di ottenere, per

(1) Ecco il sunto di dette spese che furono pagate dalla Camera pubblica il 24 Agosto 1334. Camera, esito, 1334 secondi, carta 65.

Per ristauro de' danni sofferti quando Ser Piero del Gallo ambasciatore, navigando per Avignone, fu derubato in mare fuori di Porto Maurizio, con perdita di denari, pelliccerie, vesti, biancheria etc. etc. Fiorini d'oro 88.

Per restauro di altri spesi da lui nel mandare a terra i propri galeotti in traccia dei ladri, e per aver fatto perlustrare il mare per lo stesso effetto. Fior. 6.

Per un famiglio da lui mandato da Avignone a Savona ed a Genova colla procura, quando i ladri furono imprigionati e poi impiccati, all'effetto di riavere la sua roba. Fior. 4.

Ai portieri del Papa. Fior. 7.

Per 24 capponi, e sei montoni presentati per la festa d'Ognissanti al Cardinale Altisidorense, ed a frate Matteo Cardinale di s. Giovanni e Paolo, promotori del negozio per cui fu fatta l'ambasceria. Fior. 13.

Per 36 capponi presentati al signor Arnaldo nipote del Papa, quando fece la sua festa *de sex-militibus*. Fior. 10.

Per le lettere duplicate del Cardinale Matteo della sospensione, gigliati quattro. Più due gigliati ad ognuno dei due famigli che le recarono.

Per due pavoni, due fagiani, e due montoni, nella occasione del Natale al Cardinale Altisidorense, ed altrettanto a frate Matteo. Fior. 17.

Per salario, spese, naviglio, vetture e ronzino di detto ambasciatore, fra l'andata e il ritorno, cioè dal 20 Agosto 1333 al 12 Febbraio 1334, a ragione di soldi 45 di piccoli al giorno. Lire 398. 5.

non so quale imbroglio di cancelleria, benchè il Papa l'avesse segnata; di che si dolerono fortemente gli Anziani di Lucca, scrivendone ai primi di Novembre del 1334 ai loro protettori in quella corte, cioé a Bertrando Cardinale Ostiense e Velletrense, a Frate Matteo del titolo di san Giovanni e Paolo, ed al Cardinale di Sorro, chiedendo i loro buoni uffici, perchè la sospensione allora spirata si rinnovasse (1). Anche negli anni seguenti, i lucchesi non cessaron mai di chiedere con grandi istanze il perdono e l'assoluzione dalle censure, o almeno la loro parziale sospensione. Ma ebbero l'intento solamente nell'anno sesto del pontificato di Benedetto XII, con alcune condizioni delle quali avremo occasione di parlare in una delle prossime note.

Bando 50. — *Anno 1335 (circa).*

Gli antichi, col mezzo dei dadi, come oggi noi colle carte, operavano molte maniere di giuochi, alcune assolutamente di sorte, ed altre ove la sorte era mista all'ingegno ed all'abilità del giuocatore. Le prime dicevansi giuochi di zara o di zardo, con vocabolo di origine araba, ed erano condannate severamente dai legislatori e dai dottori. Quando poi giuocavasi coi dadi, ma in certi particolari modi, onde per vincere occorressero la fortuna e lo studio, allora si permettevano con certe particolari restrizioni. Erano tali i giuochi detti di tavole (latinamente *alearum*), perchè si facevano sopra i tavolieri o scacchieri, di cui era in uso anche una foggia che si diceva *smigliere*, che egualmente si permetteva dalla legge di Lucca (2).

I vecchi italiani del dugento e del trecento, erano mattamente perduti dietro al giuoco della zara, sul quale l'uomo rischiava di sovente ogni suo avere; onde ne venivano le disperazioni, lo sperpero delle famiglie, per non dire delle risse

(1) Anziani, copia lettere dell'anno 1334, carte 12 e 13.
(2) Statuto del 1331. I. 60.

sanguinose, delle bestemmie, delle ingiurie, e fino dei sassi e delle immondezze avventate alle immagini dei santi e delle Madonne. Inveivano contro un vizio così pernicioso i predicatori ed i religiosi; severamente lo perseguitavano le leggi e gli uffiziali di giustizia; e fino gli stessi giuocatori, in alcuni istanti di pentimento e di rimorso, facevano sacramento di non più giuocare, e per mezzo di notaro condannavano sè stessi a delle grosse pene ove spergiurassero. Contuttociò è facile a immaginarsi, che le condanne, le ammonizioni, ed ogni altro riparo riusciva insufficiente a distogliere gli uomini dalla loro passione. Anzi gli stessi legislatori in certi casi dovevano quasi venire a patti col vizio; ed ove non fosse dato d'impedirlo, procacciavano di dargli almeno una norma ed una regola, ponendolo sotto la sorveglianza della legge. Infatti il giuoco di zara, che pure in massima era così severamente proibito, si permetteva poi in Lucca nel prato di s. Donato nei giorni del gran concorso popolare per la fiera di s. Regolo; e di più si concedeva in ogni tempo ai *ribaldi*, ai *barattieri*, ed agli *scalabrini*, in alcuni luoghi pubblici ed aperti, come sulla piazza di s. Michele, ed in certe logge e cantine, purchè si giuocasse sotto la disciplina di un proventuale pubblico, cui il governo affittava questo provento che dicevasi della baratteria. Ogni giuocatore dovea pagare a costui la tassa di un grosso per ogni fiorino d'oro che scommettesse; di più a lui si rilasciava un quarto, per il solito, sui denari riscossi dal fisco per le condannagioni fatte a causa delle risse e dei ferimenti che accadevano sul giuoco; non già sulle condanne per bestemmia contro Dio e contro i santi, le quali i proventuali lasciavano per intero al fisco, non osando, per senso di religioso timore, trarne guadagno.

Il bando che abbiamo riferito sotto il n. 60, benchè per errore sia segnato coll'anno 1335, ha relazione colla nuova affittanza del PROVENTO DELLA BARATTERIA, che la regia Camera stipulava con Pino degli Amadori di Valdisieve, per lire ottocento di buona moneta di Lucca, rogandosene il notaio Rustico Rustici, a dì 25 Febbraio 1336 (1). In questo con-

(1) Serie de' Proventi, incanti, ad an. Arch. di Stat.

tratto sono ripetute le regole che in materia di giuoco si leggono nel bando, aggiunti alcuni patti speciali coll' affittuario, come quello che il provento debba intendersi sospeso quando avvenga spedizione di esercito, e finchè duri la guerra; segno certo, che mancando i soldati, venivano meno i principali frequentatori del giuoco. In seguito al contratto si leggono alcuni capitoli, presentati dall' Amadori ed approvati dal governo, i quali riferiamo a maggiore illustrazione di questa curiosa materia.

XXVI Febbraio MCCCXXXVI.

Questi sono li Capitoli li quali domanda a voi, Gullielmo di Canaccio, ser Pino di Valdisieve per lo Provento della baractaria, in del quale elli ae incantato a vostra speranza et promessione, in libre ottocento di buona moneta.

Prima', che possa tenere lo bussolo overo giuoco in sulla piazza di san Michele e in Cortina, e in de la logia de' fillioli Fiadoni presso al pozo Tereldi, e in catuna altra porta della città di Lucca, in uno luogo dentro et uno di fuore ne' borghi, potendoli tramutare li luoghi per li cillieri come li piacesse.

Anche che 'l proventuale debbia avere lo quarto d' ogni condannagioni che si faranno per cagione del dicto provento: salvo condannagioni di chi biastimasse Dio o altri santi, di che elli non vuole parte nè danaio; e così anticamente solea observarsi.

Anche che' suoi officiali et elli possano portare l' arme, et avere licenzia senza pagaria; salvo che se fusseno cittadini, diano pagatori.

Anche che 'l maggior officiale de la Guardia li debbia dare lo suo favore et aiuto et forza a sua richiesta, e spetialmente per soldati e forestieri.

Anche se quistioni nascesseno con alcuna persona per lo dicto provento, che 'l giudice de la Podestà e 'l dicto officiale di Guardia le debbiano terminare et dicidere sommariamente et di facto.

E le predicte cose dimanda che si giungano a' pacti del Provento della baractaria, come di ragione a bocca più volte anzi che volesse incantare lo provento.

Colla parola *barattiere* s' indicava a quei giorni l' operatore d' illeciti guadagni, il prestatore frodolento e l' ufficiale infedele. Ma usavasi poi più precisamente tal voce a determinare una condizione di uomini, che senza arte onesta vi-

vessero alla giornata di giuoco di rapina e di mestieri vili e turpi, seguitando anche gli eserciti, dove ultimi nel combattere, erano i primi e i più valenti nel far guasto e rubare. Iacopo da Cessole, facendo varie distinzioni dei malviventi e dei vagabondi del suo tempo, chiama i barattieri peggiori d'ogni altro. Dopo aver discorso dei ribaldi e degli scialacquatori, così scrive: « Dopo questi teniamo che siano » al postutto peggiori i barattieri, e quelli che vanno dietro » alle sozzure delle meretrici, i quali poichè 'l caldo del gioco » de' dadi e la compiacenza delle varietadi li avrà tratti a po- » vertade, conviene per necessitade che diventino ladroni, e » rubatori. Dopo queste cose seguita islealtade, tradimento, » e 'l vizio dell'ebrietade. Costoro vanno dietro alle battaglie, » et alle castella de' cavalieri, non disiderando tanto guadagno » la vittoria, quanto la preda: molto danno, quando loro è » licito, fanno altrui, e piccolo guadagno ne rapportano a » casa » (1).

Della parte che i barattieri prendevano alla guerra si hanno molte memorie negli antichi cronisti. Descrivendosi la fiera invasione, che nell'anno 1364 i pisani uniti agli inglesi fecero nel terreno di Firenze, è rammentato da uno scrittore contemporaneo, che questi conducevano secoloro « una brigata di » più di cento barattieri a bandiera spiegata, con lancia in » sulla spalla, e con l'acciaiuolo e l'esca a lato, li quali non » finivano di metter fuoco nelle case. » (2). Alla lor volta i fiorentini nell'anno 1362, essendo giunti sotto le mura di Pisa, e volendo, secondo gli usi di quei tempi, fare una grossa ingiuria ai Pisani, vi fecero correre tre palii « l'uno » ad asini, l'altro ai barattieri, e 'l terzo alle puttane » come si ha dal secondo Villani (3).

Gli antichi magistrati, che in que' tempi di violenza tentavano ciò che modernamente si disse fare l'ordine col disordine, non avevano alcuna ripugnanza di valersi all'oc-

(1) Cessole, Giuoco degli scacchi, cap. VIII.
(2) Cronica pisana di anonimo, in R. I. S. XV. 1042.
(3) M. Villani, ad an.

córrenza dei servigi di così sozza genìa. Togliendo in mano i registri della spesa del governo di Lucca, si veggono pagati dei barattieri ora per suonare campane, ora per portare lettere, ed ora per aver fatto qualche guasto d'ordine pubblico. Più di frequente li adoperava come esploratori e spie; infine li veggiamo altre volte usurpare l'ufficio del manigoldo, e prestare le scellerate mani a frustare i condannati, a tagliar mani e lingue, a torturare ed anche impiccare e decapitare, e se altro di peggio occorreva in quei fieri tempi. Così la condizione dei barattieri era riconosciuta dalle leggi; e con quel nome e non altrimenti, si designavano negli atti pubblici e privati. Nel libro del giuramento di fedeltà ai re Giovanni e Carlo di Boemia, non pochi sono indicati come barattieri, specialmente fra i cittadini della contrada di s. Michele e di santa Maria di Corte Orlandinga. Anche fra i forestieri abitanti in Lucca che prestarono lo stesso giuramento, compariscono due barattieri fiorentini, Puleggio Benini e Cecco Dini. La qual cosa abbiamo voluto notare, perchè questo ultimo troviamo dopo qualche anno decorato nelle pubbliche carte del titolo solenne di Re dei barattieri, e come tale investito di una arbitraria giurisdizione sulle meretrici.

Ma ritornando per un momento agli antichi giuochi di sorte, osserveremo che negli statuti di Lucca del 1308 e 1331, non si trova menzione che di quelli fatti col mezzo dei dadi. Poco dopo si cominciarono a far leggi e bandi contro altri giuochi detti di *righinetta*, di *frullare*, e di *brincolare*, per i quali si adopravano altri arnesi. Dei giuochi di carte, o dei *naibi*, se ne tace anche nello statuto del 1372; lo che si concilia col silenzio del Petrarca, il quale parlando a lungo nel libro della Varia Fortuna dei giuochi dei suoi tempi, non ne fa parola, e coll'autorità del cronista contemporaneo Coveluzzo, il quale afferma che soltanto l'anno 1379 » fu recato in Viterbo el gioco delle carte, che venne di Sa» racinia, e chiamasi tra loro Naïb. » (1). Le une e le altre testimonianze assai gravi per render sospetta la esistenza o

(1) Riferito dal Bussi nella Storia di Viterbo.

l'autorità di quel libro di Pippozzo di Sandro fiorentino, che suole citarsi per provare che le carte da giuoco già si usassero sulla fine del dugento. Ed invero, per quanto sia difficile e forse opera vana lo investigare il cominciamento delle usanze dei popoli, diremo essere probabile che non prima dell'ultimo quarto del trecento si propagasse fra gl'italiani questo nuovo modo di giuoco, e procedendone col tempo gli stessi inconvenienti della zara, si proibisse negli statuti e nelle leggi. In Lucca si tollerò il nuovo giuoco dei *naibi* assai più a lungo che nei paesi vicini (1), non essendo formalmente vietato avanti il giorno 28 Agosto 1436, come apparisce dal passo seguente copiato dalle Riformagioni del Consiglio Generale.

28 Agosto 1436.

Insuper proposuit prefatus dominus Vexillifer, quod ludus cartarum sive nayborum hodie in hac nostra civitate maxime frequentatur, in damnum et dedecus civitatis nostre, que consuevit esse omnium moralissima, atque ab omni illicito ludo satis munda; quare ne ejusmodi ludus amplius dilatetur, quod non peior ac periculosior est ludus zarre et taxillorum, necessario aliqua salubri provisione providendum est., et imo in Dei nomine consuletur.

Ser Dominicus Arrighi consiliarius dicti Consilii, surgens ad arengheria ut supra, dixit atque consuluit:

Quod auctoritate presentis decreti reformatum solemniter intelligatur et sit: quod quicumque deinceps futuris temporibus luserit ad cartas sive naybos, quocunque alio modo, quam ad ludum qui dicitur *la diricta*, vel ad ludum qui dicitur *la ritrosa*, vel ad ludum qui dicitur *al trenta*, presumatur ac puniri debeat, et idem intelligatur de receptantibus ludentes et de aliis omnibus, prout disponit statutum prohibens ne

(2) Il giuoco delle carte o naibi è proibito in alcuni statuti italiani del principio del sec. XV. Fra gli altri in quello di Cecina del 1409, come si legge a pag. 50 della stampa fattane modernamente. «Chi giuocherà » a giuocho de'*naibi* o a le *corna* sarà condennato in soldi 5. » Il giuoco delle *corna* è quello che altrove si disse il giuoco della *mora*. «Antiqui ludebant, ut dicit Horatius, ad par et impar, et alla *mora*, qui » ludus aliter appellatur a *le corne*, de quo ludo dixit Cicero tertio officiorum. » Paris de Puteo, De ludo, § 65.

ludatur ad azardum, et per eosdem officiales puniatur, per quos puniri deberet si lusisset ad azardum, hac salubri santione in perpetuum valitura, omni contrarietate penitus non obstante.

In reformatione cujus consilii, facto, dato, et misso partito ut supra, et obtento secreto scruptinio per consiliarios Lxxxi, dantes et reddentes eorum palloctas albas in pixide affirmativa pro sic, non obstantibus xviij in contrarium, provisum, obtentum et reformatum fuit iuxta consilium suprascripti ser Dominici.

Aggiungeremo in fine che il provento della baratteria presso gli stessi governanti lucchesi era in concetto di cosa malvagia, e solamente si manteneva come rimedio di un male peggiore. Nell'anno 1369 il retratto di questo, come il provento del pubblico lupanare, fu per qualche tempo assegnato per la fabbricazione del ponte di s. Pietro sul Serchio, nello intendimento che venisse meno la disonestà del guadagno, volgendolo ad un'opera religiosa (1). Fu poi e per sempre abolito dal Consiglio Generale nella sessione del 2 Maggio 1436, in seguito alla proposta del Gonfaloniere, che disse esser questo provento contro la coscienza dei cittadini e cagione che Iddio visitasse con frequenti castighi ed avversità la repubblica (2). In siffatto decreto e nell'altro della proibizione delle carte da giuoco adottato nello stesso anno, deve riconoscersi l'effetto delle prediche di s. Bernardino da Siena, il quale con grandissimo fervore commoveva i magistrati ed il popolo delle città d'Italia, a porre un freno al giuoco ed agli altri vizi propri di quei giorni.

(1) Riform. Cons. Gen. 5 Agosto 1369. Sull'essere in antico reputata la fabbricazione dei ponti, come opera non solo pia, ma propriamente ecclesiastica, si vegga una nota del Gigliotti nella sua storia della legislazione lucchese, in Mem. Doc. Stor. Lucc. III. II. 46. Ciò può valere di spiegazione al pasco di una novella antica recentemente stampata in Bologna dove si legge « fece fare *ponti* e spedali, e mari» tare vedove e orfane, e poi vendè tutto il suo reame e diello per Dio » a' poveri ». V. due Novelle Morali del sec. XIV. Bologna, 1861. pag. 23.

(2) Riform. Cons. Gen. 2 Maggio 1436.

Bando 51. — *18 Aprile 1336.*

Fino dal mese di Novembre 1335, Lucca era sfuggita dalle mani dei Rossi di Parma, e se n' erano resi padroni Mastino e Alberto della Scala signori di Verona, che mancavano in questo modo ai patti di Lerici, per i quali doveva essere consegnata ai fiorentini. I modi co' quali gli Scaligeri, o per dir meglio messer Mastino che era l'anima delle imprese di questa ambiziosa famiglia, ebbe il suo intento di torre Lucca ai Rossi e di non darla a chi era stata promessa, meritano di essere brevemente avvertiti. Gli storici contemporanei sono alquanto discordi fra loro sui particolari di questo affare assai intrigato; però noi, più che ad altro, ci atterremo ai documenti che su tale mutazione di stato si conservano nel pubblico Archivio.

Il primo indizio del prepararsi un cambiamento nella signoria di Lucca, si ha in una lettera che Francesco Castracani degli Antelminelli, signore di Coreglia e di altre castella della montagna lucchese, scriveva agli Anziani il dì 8 Ottobre dell' anno 1335 (1). Esso vi confessava di aver sentito alcuna cosa di un trattato che si andava maneggiando, di consenso del re Giovanni, fra Marsilio e Rolando dei Rossi ed i signori della Scala, e di credere che messer Piero de' Rossi l' altro loro fratello che era al governo di Lucca, col secondarli avrebbe operato il meglio per sè e per il nostro Comune. Seguitava poi dicendo dolergli assai che messer Pietro, saputo il suo pensamento, ne avesse preso dispetto; ed essere sdegnato che il medesimo lo accusasse di esser d' accordo col marchese Spinetta Malaspina e co' guelfi, coi quali egli, come buon ghibellino, non aveva amicizia nessuna.

(1) Alcuni lo dissero erroneamente zio di Castruccio, ed altri zio dei suoi figli. Francesco era nato da Gualtiero, figlio di Lottieri, figlio di Castracane, e Castruccio da Gerio o Ruggeri figlio dello stesso Castracane. Castruccio era stato dunque solamente cugino del padre di Francesco, e non eran fra loro che consanguinei.

Ma perchè questa lettera è breve ed in buon volgare, non dispiacerà che per intiero si riferisca.

DOMINIS ANTIANIS LUCANI COMMUNIS

Sì come io credo che a voi e a ogni cittadino di Lucca sia manifesto, e per operationi ciascheduno l' ae potuto vedere e sentire, io non mi stancai mai di mectere avere et persona, e li omini della mia Vicaria, in fare e adoperare ogni cosa che fosse onore e stato di messer Piero e de' suoi fratelli e del Comune di Lucca. Et non si trovere' mai che per me si facesse lo contrario di ciò che io avessi loro promesso; e di questo il nostro signore Dio e 'l vero ne sia dal mio lato. Vero è che per me fue ragionato ad alcuno delli miei consorti e ad altri cittadini, che avendo io sentito come Rolando e messer Marsilio avevano tractato colli signori della Scala quello ch' era contentamento et utile del nostro signore messer lo Re, e stato di loro e della cittade e del contado di Lucca; quando messer Piero fosse partito da questo, considerando che era la morte delli lucchesi e del contado, come io era stato con lui, così li sarei stato lo contrario. Et ciò che io dissi, quando io fosse stato in acto di potere essere stato in Lucca, io l' arei dicto in persona di messer Piero, credendomi avere ditto quello che fosse stato di suo onore e bene del Comune di Lucca. Et chi volesse dire che per me fosse stato dicto nè adoperato altro contro la mia promessione, dico che mente per la gola come traditore; e sono apparecchiato, come leale cavalieri, di farlo rimanere mentitore. Lo merito che messer Piero mi rende delli buoni servigii si è che sono più die che elli celatamente, con grandi promessioni di denari e altre cose, ae cercato di volermi tollere le terre mei, e di toller mi la persona, dando ad intendere che io sia accordato con Spinetta e colli guelfi. La qual cosa non è vero, chè Spinetta nè guelfo nessuno sia mio amico; e non de traggo omo nessuno che sia al mondo che ami più l' onore dello Imperio di me. Di che io mi dollio forte mente a voi di quello che interviene senza mio difetto.

Data in Ghivizano, die viij Octobris (1335).

Francesco Kastracane (1).

Di lì a poco Pietro de' Rossi, cedendo alla necessità, si indusse a sottoscrivere una convenzione per la quale Lucca venne in possesso dei suoi fortunati e prepotenti rivali,

(1) Anziani, Atti vari; vol. 7. c. 10.

con alcuni patti, che poi, secondo il solito, i più forti negarono di mantenere. Giovanni Villani scrive che questo qualsiasi trattato, di cui non abbiamo il testo, si stipulò il dì primo Novembre dell'anno 1335 (1). Nei pubblici libri di Lucca si hanno dei documenti fatti a nome del Rossi e dei suoi Vicari, fino al giorno 7 dello stesso mese (2); ed in una deliberazione degli Anziani si ha poi chiaramente che il dominio di Lucca passò nei signori della Scala il dì 15. Il prendimento di possesso si fece con poche solennità da Guglielmo di Canaccio o Canacci degli Scannabecchi bolognese, il quale mutando spesso titolo e qualità, rimase in Lucca per quasi tutto il tempo del dominio degli Scaligeri, e ne fu uno dei principali strumenti. Successivamente il dì 27 gli Anziani lucchesi scrivevano una delle consuete lettere di congratulazione a messer Mastino, ove si diceva che i Rossi, conoscendosi di forze troppo deboli per difender Lucca dai suoi nemici, aveano operato prudentemente col trasmetterne il regime e la tutela a lui, il quale essendo la colonna dell'Impero nelle parti d'Italia, avrebbe saputo onoratamente assisterla e governarla (3). Non rispondeva però chiaramente il nuovo padrone a queste belle parole, ed anzi parve per qualche mese come irresoluto di porre mano direttamente al governo di Lucca, dove lasciava fino in ufficio Roggiero da s. Michele e Cino da Castiglione Aretino, collo stesso titolo di vicari o

(1) Gio. Villani, XI. 40.

(2) Anziani, Atti vari; vol. 10. c. 38. Che il Villani fosse però bene informato nell'assegnare all'accordo la data del 1 Novembre, si deduce dalla pretesa che aveva lo Scannabecchi luogotenente degli Scaligeri, che i lucchesi dovessero pagare tutti i tributi al nuovo governo, contando appunto dal principio del mese; affermando che con quel giorno, per i patti stipulati fra i Rossi e Mastino, Lucca avesse mutata la signoria. Reclamarono però gli Anziani, scrivendo allo stesso Mastino il 9 Dicembre, dichiarandogli che i lucchesi aveano pagata ai Rossi una parte delle rate di Novembre, ed esser ingiusto che fosser costretti a pagare due volte, per effetto di convenzioni, le quali, se pur vere, erano a loro rimaste sconosciute. Anziani, Atti vari, vol. 7. c. 11.

(3) Anziani, Atti vari; col. 7. c. 11. Questa lettera è stampata dal Cianelli, op. cit. I. 296.

vicevicari che aveano sotto la signoria dei Rossi (1). Questa riserva dell' ambizioso Mastino avea per ragione di non volere esso mancare ancora apertamente di fede ai fiorentini, di che avrebbe mostrata chiara intenzione col fare atti da vero signore sopra Lucca. Lasciò adunque che questa città restasse come incerta e sospesa sulla sua sorte, e quasi abbandonata a sè stessa. Intanto dava ai fiorentini delle buone parole, e gli manteneva nella falsa speranza che quanto prima, a forma del convenuto, l' avrebbe loro ceduta (2).

Si apprestava però il veronese a mostrare a tempo opportuno l' animo suo, essendo certo che i fiorentini, già insospettiti, non avrebbero a lungo tardato a scoprirlo. Il secondo atto della commedia si preparava per mezzo dei suoi agenti che erano in Lucca, accordati coi cittadini che tenevano da parte ghibellina, e che aborrivano la dominazione di Firenze. Ma chi sopra ogn' altro lo dovea servire nella impresa, era quel marchese Spinetta Malaspina, col quale il Castracani bugiardamente protestava di non avere amicizia nissuna, benchè di fatto fossero d' accordo per favorire lo ingrandimento di Mastino. Il Malaspina, già mezzo guelfo e nemico di Castruccio, poi ospite di Can Grande, s' era fatto amico e fautore della famiglia Scaligera; ed ora più che mai ne desiderava il trionfo, perchè ne conseguiva la rovina dei Rossi, suoi emuli nella dominazione in Lunigiana. Ecco adunque che il 2 Aprile 1336 si videro gli Anziani di Lucca, adunati solennemente colla giunta di cinquanta cittadini de' principali, dichiarare doversi prendere qualche importante risoluzione per provvedere alla salute del paese manchevole d' ordine pubblico e di un regolato governo. Conclusero perciò di stringersi a consiglio collo Scannabecchi, il luogotenente di Mastino e forse il guidatore e consigliere di questi partiti, per concertare con lui una composizione fra la città di Lucca ed i signori della Scala, da presentarsi al marchese Spinetta, di cui si attendeva il prossimo arrivo e che pareva considerarsi come il naturale protet-

(1) Vedi addietro nella Serie Cronologica.
(2) Gio. Villani, XI. 40.

tore di Lucca. Un giorno o due dopo questa deliberazione, giungeva di fatto in Lucca il Marchese, con cinquecento cavalieri e mille pedoni, per assicurarla a Mastino colla forza ed impedire qualche scappata dei fiorentini, e quindi spingersi contro Pontremoli, dove i Rossi si erano ricoverati colle loro donne e famiglie. Senza porre tempo in mezzo, gli Anziani presentavano le loro istanze al nuovo arrivato, che li riceveva solennemente il giorno 5 dello stesso mese, nella cappella del palazzo che già fu di Castruccio (1). Bisogna credere che non mancassero le belle parole nè le larghe promesse; giacchè gli Anziani stessi, congregati di nuovo il dì 15, deliberarono di rimettere nelle mani del Malaspina tutta la podestà e l'autorità del Comune e della città di Lucca, colla dichiarazione che questa solenne trasmissione di poteri dovesse durare a beneplacito di Alberto e Mastino signori della Scala. Accoglieva il Malaspina la umile offerta, suggerita senza dubbio o da lui o dai suoi per dare colore di legalità alla signoria degli Scaligeri sopra Lucca, e per potere allegare ai fiorentini, come scusa e pretesto, questa ombra di popolare elezione. Assumeva intanto il titolo di Viceagente di Lucca, e come tale eleggeva suo vicario Zenobio de' Cipriani di Firenze, un altro fedele di Mastino. Dopo pochi mesi Spinetta, come colui che avea compiuta la sua parte confermando il governo degli Scaligeri con atti solenni e palesi, lasciava Lucca diretto alla impresa di Pontremoli. Restava in sua vece lo Scannabecchi col nuovo titolo di Capitano Generale per i signori della Scala, tutto intento ai vantaggi di questi, e come tale poco curante della sorte dei cittadini.

Bando 52. — *22 Aprile 1336.*

L'invito diretto per mezzo di questo bando ai cittadini lucchesi di far querela e richiamo contro qualunque magi-

(1) Anziani, Atti vari, vol. 11. carta 2 e segg. Cianelli, op. cit. I. 294.

strato che nel suo ufficio avesse commesso azioni illecite e colpevoli, si pubblicò straordinariamente per ordine di Spinetta, che in que' giorni, come si disse, era comparso fra noi. Il Maggior Sindaco, a forma delle costituzioni lucchesi, era il giudice e lo scrutatore dei pubblici uffiziali, non escluso il Podestà e gli altri maggiori. Per ordinario i sindacati aveano luogo, non a tempo interrotto come nel caso presente, ma alla fine delle magistrature, le quali erano alcune annuali ed altre a semestre. Questa volta da varii cittadini si ricorse contro ser Celotto da Samminiato, già Maggiore Officiale dei ribelli, accusandolo di vari eccessi e vessazioni, come apparisce nei libri del Sindaco (1).

Bando 58. — *13 Luglio 1336.*

La proposta dell'accordo per il libero e sicuro passaggio della via di Frassinoro e di s. Pellegrino fra Modena e Lucca, fu fatta da Bernardino da Curviago, Podestà della badia di Frassinoro e del contado di Gomolla, quale rappresentante de' marchesi d'Este e degli Anziani di Ferrara e di Modena, con lettera data dal castello di Ranzatoio il 10 Luglio 1336. Il giorno 13 dello stesso mese rispondeva accettando l'offerto accordo, il Malaspina nella sua qualità di Vicegerente degli Scaligeri (2).

Bando 60. — *20 Luglio 1336.*

Questo bando che dava facoltà ad ogni lucchese di proporre ciò che gli paresse da aggiungere o da togliere allo Statuto, fu mandato nella occasione che si era posto mano

(1) Maggior Sindaco, *Liber testium examinandorum, incipiendo die XVI Aprilis 1336;* carte 70 e segg.

(2) Le due lettere sono trascritte negli Atti degli Anziani lucchesi; vol. 9. c. 78-79.

a correggere e riformare quello già pubblicato nel 1331 a tempo del re Giovanni di Boemia. Cosiffatto lavoro era stato affidato ad una cura di cittadini, frai quali erano i principali Giovanni Boccansocchi, Opizzone da Camaiore e Francesco da Pescia, giudici, che compirono l'opera loro nel Dicembre del 1336 (1). Di questa nuova compilazione non è conservata nissuna copia a parte; ma le giunte ed i cambiamenti che si fecero assai numerosi al vecchio statuto, si trovano inserti ed interpolati in un codice autentico di questo, custodito nel R. Archivio di Stato (2), e che perciò ha in margine la seguente nota; *Fuit istud statutum emendatum, anno* MCCCXXXVI, *die.... mensis Decembris.* Lo Statuto così rifatto fu mantenuto in vigore per tutto il tempo della signoria degli Scaligeri, e nei pochi mesi della dominazione fiorentina: o per dir meglio finchè Lucca non venne in potestà dei pisani, i quali furono solleciti di ordinare la riforma che si pubblicò nel 1342.

Bando 61. — *16 Agosto 1336.*

Le leggi sulle armi proibite, alle quali si riporta il presente bando, erano comprese in più capitoli dello Statuto del 1331 (3), e poichè la materia non è scevra di curiosità, non sarà fuor di luogo il darne un ristretto.

Era adunque ordinato che qualunque persona, dentro le nuove mura della città, o ne' borghi o ne' sobborghi, portasse il trafiere (stiletto acutissimo ed insidioso) avesse per

(1) Per i nomi degli statutari e per altre notizie in proposito vedi il registro della Curia dei Rettori, an. 1337. carta 3. A proposito di questa riforma si vegga anche la lettera degli Anziani agli Scaligeri, del 18 Dicembre 1336, stampata qui innanzi in nota al bando ottantesimo primo.

(2) Nella serie degli Statuti generali di Lucca. È il volume distinto cogli antichi segni A. 3. 72.

(3) Statuto Lucchese dell'anno 1331, Libr. I. 26-27-28-29.

pena il taglio della mano. Chi in casa sua, propria o condotta, posta nella città, borghi o sobborghi, portasse o tenesse il beccacenere o il pennato a razzo o a becco, sia multato in lire 500. Se lo portasse o tenesse in una casa posta nel distretto o nella forza, abbia pena di lire 300. Chi mettesse maliziosamente nella casa o capanna d'altri, un trafiere o pennato o beccacenere, se in città, borghi o sobborghi, sia condannato in lire 500; se ciò facesse nel distretto o forza, illire 100. Chi porterà lo spuntone a nodello, paghi di multa lire 20; se lancia, o spiede o verruto, lire 10: se coltello, mannarese o falcione, mazza ferrata o piombata, spada *(ensis)*, stocco, mazza frusto, lire 5. Queste pene sieno del doppio se dette armi si porteranno in tempo di notte. Se i foresi porteranno in campagna, o lancia o gialda o mezza gialda o mannaia nuda, cadano in pena di lire 25. Chi fabbricherà o farà fabbricare un trafiere, si condanni in lire 200; se fabbricherà un beccacenere, in lire 50. Sia permessa ogni sorta d'arme a chi andrà in guerra per il Comune di Lucca, eccettuato sempre il trafiere ed il beccacenere. Per le armi da difesa era decretato che chi portasse guanti di ferro, rotella o bracciaiuola, fosse castigato colla multa di due lire, e della metà se fosse forese ed in campagna. Il Podestà possa però dar licenza di portare l'arme da difesa a chi per fama o per deposizione di testimoni, si sappia avere qualche pubblica inimicizia di *grande offesa;* così pure la conceda a chi giurerà d'avere alcuna inimicizia privata ed occulta. Sia però assolutamente proibito a tutti gli uffiziali pubblici di dare licenzia di portare o tenere qualunque arme d'offesa; e tutti i vecchi privilegi o permessi s'intendano aboliti ed annullati, salvo quelli degli Anziani di Lucca. Chi vanterà o mostrerà alcuno dei detti privilegi o permessi, si punisca in lire 100; nel caso poi che tale allegazione o mostra si facesse innanzi al Podestà o a qualche altra Curia, sia condannato di uffizio e la pena sia ad arbitrio. Finalmente il Podestà sia tenuto di fare almeno due volte per settimana, la inquisizione o cerca delle armi proibite nella città, borghi e sobborghi.

Bandi 63-64-65-66-67. — *Dal 31 Agosto al dì 11 Settembre 1336.*

I fiorentini rimasti delusi da messer Mastino per la mancata consegna di Lucca, con grande sollecitudine rotto ogni accordo, gli si voltarono contro, e cercarono per istrumento delle loro vendette colui che più d'ogni altro avea ragione di odiarlo; cioè lo stesso Pietro de' Rossi, la cui famiglia era stata spogliata dagli Scaligeri con tanti raggiri e violenze del possesso di Parma e di Lucca, ed era infine assediata nell'ultimo ricetto di Pontremoli (1). Fatto adunque capitano della impresa contro Mastino, messer Piero alla testa di ottocento cavalieri e di molti fanti, usciva da Firenze, ed il giorno 30 Agosto del 1336 invadeva il terreno di Lucca dalla parte di Capannori, guastando tutto attorno quella pianura, e non incontrando chi lo combattesse alla campagna. Spintosi al ponte di s. Quirico presso Lucca, vi si manteneva tre giorni, correndo senza nissuno ostacolo fino alle porte. Intanto i luogotenenti di Mastino provvedevano in quel primo pericolo alla difesa della città affidandola ai mille della guardia: dipoi le milizie lucchesi da piede e da cavallo, con un movimento che lo stesso Villani chiama « savia maestrìa di guerra » (1), uscirono di Lucca e si ridussero sul Cerruglio, per impedire ai fiorentini le vettovaglie e le comunicazioni. Guidatore della spedizione era probabilmente Giliberto de' Giliverti da Verona, allora in Lucca col titolo di Capitano Generale di guerra. Il castello detto il Cerruglio o Montecarlo, il quale domina il passo di Valdinievole, benchè già forte per l'arte e la sua postura, si era in questa occorrenza fornito a gran fretta di munizioni da guerra e da bocca, e di nuove opere di difesa. Si provvidero e rinforzarono ancora le terre dell'Altopascio e di Costa ivi vicine, adoperandosi in tutto ciò Carlino de' Tedici, ribelle pistoiese, allora al

(1) Gio. Villani, XI. 52.

servigio di Lucca col titolo di Capitano di guerra in Valdinievole (1). A cotesta difesa della città, ed al muoversi dei soldati di Lucca verso quella provincia, si riferiscono i bandi mandati dal 31 Agosto al 2 Settembre del 1336.

Messer Pietro de' Rossi, uomo savio ed abile capitano, vide tosto i pericoli della sua gente, minacciata dal movimento dell' oste nemica; onde pensò di togliersi dalle vicinanze di Lucca, ben contento di aver così da presso sfidato la forza del tiranno veronese. Ricalcando la sua strada, giunse il 5 Settembre al difficil passo del Cerruglio, e potè sforzarlo benchè i soldati di Lucca lo contrastassero. Sarebbe anzi uscito senza alcun danno da questa impresa arrischiata, ed avrebbe raggiunto sano e salvo il terreno fiorentino, se una parte dei suoi non avesse con troppa temerità tentato di entrare nel castello stesso del Cerruglio, assieme colla gente di Mastino, dove furono circondati ed uccisi. In questa confusione caddero in mano de' lucchesi diverse bandiere e pennoni de' fiorentini, fralle quali l' insegna del Comune di Firenze, e quella dello stesso Pietro de' Rossi (2). Pur tuttavia riuscì a quest' ultimo di ritrarsi; e sormontato il passo pericoloso, potè ritornare a Firenze con riputazione di vittoria (3).

Messer Pietro de' Rossi avea nome di soldato umano e compassionevole, ed era celebrato come il più bello, onesto, e gentil cavaliere che allora vantasse l' Italia. Nondimeno,

(1) Si veggano le spese fatte in questa occasione per i lavori e fornimenti del Cerruglio e delle altre terre, nelle mandatorie della Camera, ai mesi di Agosto, Settembre e Ottobre del 1336.

(2) Oltre queste bandiere l' oste fiorentina perdette quelle di messer Alamanno degli Opizi, fuoruscito lucchese al servigio di Firenze, di messer Daniele fratello di Paflamberto, di un contestabile borgognone di cui non è detto il nome, il pennone col segno del montone, una insegna col leone bianco in campo nero, etc. Queste insegne furono vendute dagli stipendiari che le aveano conquistate, al prezzo di un fiorino d' oro l' una, che si pagò dalla Camera lucchese. Vedi Camera, libro dell' esito, 1337 primi sei mesi, carta 181.

(3) Gio. Vill. capo citato.

colpa forse della indisciplina delle genti da lui guidate, e della ferità propria di quei tempi e di quelle guerre quasi civili, esso lasciava dietro a sè una vasta campagna miseramente desolata, avendo il suo esercito messo a fuoco ed a sacco dovunque avea fatto passaggio. In questa occasione assai contadini aveano sgomberati dai loro paesi, e cercato ricovero dentro le mura della città, trascinando le loro masserizie, per le quali ottennero dal Comune di Lucca la esenzione dalle gabelle, che si concedeva in questi casi anche a forma dello Statuto (1).

Pochi giorni dopo siffatta incursione, e precisamente il 19 Settembre, gli Anziani spedivano ser Rustico Rustici come ambasciatore a Mastino ed al fratello, per informarli dello stato di Lucca, e supplicarli di sollevare in qualche modo la intollerabile condizione de' lucchesi, e specialmente degli uomini del contado; i quali ultimi non osavano ritornare nei loro comuni, e si rifiutarono di seminare quei campi, che i soldati così crudelmente disfacevano (2). L' ambasciatore lucchese portava anche delle lettere di favore per coloro che si riputavano poterla sull' animo di Mastino, quali erano il solito marchese Spinetta, Zenobio Cipriani suo vicario, ser Tebaldo cancelliere, Arriguccio Pegolotti, Ubertino da Carrara, Azzone da Correggio, Taddeo degli Uberti, Guzzellotto Tempesta avvocato di Treviso, Marsilio da Carrara e Balardino da Nuberolo. Chiedevano principalmente gli Anziani, come apparisce dalle istruzioni date a ser Rustico, che i signori della Scala concedessero la immunità dalle gabelle per certo tempo ai contadini arsi e derubati, scemassero le imposte sulla farina e sul vino, soprimessero la turpissima e tediosa gabella sui morti, e che infine le spese si aggiustassero alle entrate. Con grande istanza esponevano ancora esser necessario di provvedere che Lucca fosse stabilmente

(1) Deliberazioni degli Anziani del 1 e 3 Settembre. Anziani, Atti vari, 1336. vol. 10, c. 9.

(2) Lettera degli Anziani del 5 Ottobre. Anz. Lett. anno 1336, 13. tergo.

munita di un buon nerbo di gente d'arme, per contrastare alle scorrerie che ogni dì le venivano addosso per parte dei fiorentini, fatti audaci e potenti per la lega coi guelfi e col re Roberto di Napoli.

Non molto guadagno cavarono i lucchesi da queste suppliche, essendo Mastino cupido di aver nuove città, ma poco atto a rendersele affezionate ed a ben governarle. Dette però delle buone parole allo ambasciatore, e disse avere deliberato di fare una convenzione colle sue città, assegnando a ciascuna una taglia fissa; lo che, se la somma dimandata fosse stata onesta, sarebbe stato di buon grado accettato dai lucchesi. Per necessità fu d'uopo sgravare i contadini danneggiati, e che erano ridotti a tale che sarebbe stato impossibile trarne denaro. Ma frattanto Mastino, senza curarsi delle entrate e delle gabelle, seguitava a gravare di spese la pubblica cassa di Lucca; la qual cosa più che mai poneva a mal partito il Comune.

Non cessarono perciò i lucchesi, col mezzo dello stesso ambasciatore e di altri che mandarono in seguito, di insistere presso i loro signori per queste e simili concessioni; benchè quasi sempre le loro premure riuscissero a piccoli effetti. Il Cianelli ha reso conto di tali pratiche, riferendo documenti che in proposito si conservano nei registri degli Anziani (1). Da questi noi abbiamo tratto le due seguenti lettere, scritte con quella schiettezza di lingua che gli antichi sapevano adoperare anche negli scritti dei loro uffizi (2).

Intendevamo con voi conferire et informarvi de' facti et della condictione di Lucca, ma per lo vostro subito partire, lo quale non sapemmo, ciò fare non potemmo. Et però vi scriviamo che vi piaccia d'essere coi nostri Signori, e informarli dei grandi danni et arsioni ch' e' nostri cittadini et contadini ànno ricevuti per le cavalcate de' nemici

(1) Cianelli, op. cit. I. 304 e segg.

(2) Le due lettere non hanno indirizzo; ma crediamo che fossero dirette a ser Rustico Rustici, il quale forse dopo la prima ambasceria del Settembre, erasi restituito a Lucca, e poi condotto di nuovo alla corte di Mastino verso la fine di Novembre. Anz. Lett. 1336. 18-20.

facte di Septembre et di Novembre; et che le scite della Camera di Lucca ànno soperchiato et di continuo soperchiano la intrata; sì e in tal modo che sostenere non si ponno, se per li signori non si provede subitamente di regare ogni scita soperchiata e che soperchia continuo, a tale ordine, che li cictadini et contadini non abbiano materia di partirsi, siccome sapete che altra volta facto ànno. Et acciò che voi ne possiate ben informare li signori, faccianvi a sapere che noi sentiamo ch' e' pisani hanno ordinãto di fare exempti cinque anni ciascuno lucchese che vuole ire ad abitare in Pisa o nel contado. Et però vi preghiamo che di questo siate sollicito come devete, sì che la cictà e 'l contado nostro non si disformi per paura delle spese del Comune.

Dato in Lucca, die XXVIIII Novembris (1336).

Li Antiani di Lucca.

Avemmo vostre lectore risponsive a quelle che vi mandammo in ciò che parlaste a messer Mastino delli nostri dapni, et come le spese avansavano la intrata, sì che in nessuno modo sostenere si potrebbero, et quella risposta che messer Mastino sopra ciò vi fece; della quale cosa siamo molto contenti. Ma acciò che la buona risposta di messer Mastino abbia desiderato effecto, voi preghiamo quanto possiamo che voi sollicitamente la sua signoria per nostra parte preghiate, che li piaccia che alla scita, che è soperchiata alla intrata infine a questo die, noi non siamo gravati; et da quinci innanzi provegga in tal modo che le nostre spese di cavalieri e di pedoni che non soperchino la intrata. Sappiendo che se così non si facesse, li nostri cictadini si parterebbero, perchè più sostenere non potrebbero le dicte spese. Unde in queste cose tanto sollicitamente studiate, acciò che abbiano tostano effecto quanto più potete. Ringratiando la vostra nobilità di quello che in ciò facto avete, quanto possiamo; e sperando che per voi, in quelle cose che dicte sono, sollicitamente si adoprerà quello che si converrà. Sì che per lo loro Luogotenente in questa loro città, per vostra bontà di queste cose per li signori tostamente sia informato, et ordine a lui dato. Et noi anco riscriviamo alli signori, sollicitandoli et pregandoli di ciò.

Datum Luce, die XV Dicembris (1336).

Li Antiani del Comune di Lucca.

Bandi 72-73-74. — *Dal 16 al 22 Novembre 1336.*

Nel Novembre di quest'anno l'oste fiorentina passò nuovamente nel terreno di Lucca, onde si mandarono bandi per

provvedere alla difesa della città. La storia non ci ha conservato i particolari di questa nuova invasione, ma è noto che vennero in mano dei nemici tutte le terre lucchesi di Valdinievole fino all'Altopascio. Queste furono poi assegnate stabilmente ai fiorentini, per i capitoli della pace stipulati il 2 Dicembre fra gli Scaligeri ed i Veneziani; alla quale essi fiorentini consentirono più tardi ed a malincuore, come quelli che dalla guerra fatta a Mastino aveano sperato troppo maggiore guadagno.

Già si disse che ai contadini lucchesi danneggiati a cagione delle cavalcate fatte dai fiorentini in quest' anno 1336, si concedette la esenzione dalle imposte. Di questa si ha tuttavia il particolare registro fra i libri dell'estimo, colla indicazione dei comuni campestri che aveano sofferto, tanto per opera dei fiorentini quanto dei soldati al servizio di Lucca; imperocchè amici e nemici erano d' accordo nel far guasto a carico degli innocenti. Ecco i nomi degli infelici paesi.

Montuolo, s. Michele a Miate, s. Maria di Fagnano, Salissimo, s. Angelo in campo, s. Matteo di Nave, Saltocchio (1), s. Brancazio, Ciciana, s. Ponziano e s. Concordio, furono arsi del tutto dai nemici.

S. Gemignano, fu arso tutto dai nemici, meno due case. Palmatora, arsa tutta dai medesimi, meno tre case.

Rognatico di Marlia, la Pieve di Marlia, s. Prospero, s. Renzio, s. Piero a Vico, s. Cassiano a Vico, s. Rolenzio o Lorenzo di Piccerano, s. Vito a Piccerano, e s. Andrea di Tempagnano, furono arsi in parte nel Settembre, ed il residuo nel Novembre, per opera de' nemici.

Lunata fu arsa in parte nel Settembre dai nemici: i nostri bruciarono il residuo nel Novembre.

(1) I fiorentini essendo a Saltocchio nel mese di Novembre, minacciarono di impadronirsi del ponte a Moriano, per il quale avrebbero avuto il passo nella Valdilima e in Garfagnana. Ma ne furono impediti da Fedocchino del Gallo cittadino lucchese, che provvide alla difesa di quel ponte con bertesche ed altri lavori. Camera, esito, 1337, primi, 130.

Castel Passerino e s. Giorgio a Parenzana, furono arsi in parte dai nemici.

S. Donato a Carraia, Paganico e Capannori, furono arsi interamente dai nostri.

S. Margherita, Tassignano, s. Michele Antraccole e Pontetetto, furono arsi in parte dai nostri.

Lammari, fu arso nel Settembre dai nemici, restandovi salve 56 capanne.

S. Donato, s. Anna alle piagge, s. Frediano d'Arsina, s. Concordio della pieve di Torre, e la Cappella di s. Lorenzo in detta pieve, furono arsi in parte dai nemici nel Settembre.

S. Allessio e s. Quirico in Monticello, furono arsi del tutto dai nemici nel mese di Settembre, i quali distrussero anche il ponte sul Serchio, che ha nome da quest' ultimo paese (1).

Bando 81. — *11 Aprile 1337.*

Non sappiamo quando si cominciasse in Lucca a porre un freno agli smoderati ornamenti delle donne, ed alle spese che si facevano nei matrimoni, nei conviti, ne' funerali ed in altre occorrenze. Già nello statuto generale dell'anno 1308, che è il più antico che ci sia rimasto nella sua integrità, sono qua e là sparse alcune disposizioni dirette a questo fine. In quello poi del 1331 si ha un capitolo del libro quinto, che è una vera e propria legge suntuaria (2). Avvenne però, che essendosi ordinata nell' anno 1336 la revisione dello statuto medesimo, e avendo creduto gli statutari di confermare quel capitolo, messer Guglielmo Scannabecchi si ricusò di

(1) Serie dell'Estimo in Arch. di Stato. Libro a parte delle riduzioni per le arsioni del 1336. Alla necessità del passaggio del Serchio si provvide con una barca, che il Comune di Lucca dette a provento. Il giorno 8 Febbraio dell' anno 1337, fu decretato che i denari di questa entrata si mettessero da parte per ricostruire il ponte distrutto. Veggasi l'atto di detto giorno, nella filza de' bandi alla serie degli Anziani.

(2) Lib. v. cap. 49.

approvarlo, allegando per ragione che nelle altre città governate dagli Scaligeri tali proibizioni non si osservassero. Si risentirono gli Anziani di Lucca contro siffatto capriccioso rifiuto dal Capitano generale, e ricorsero colla lettera seguente ai signori Alberto e Mastino, perchè imponessero al loro luogotenente di approvare e di mettere in esecuzione quei capitoli, che affermavano essere utili e sommamente grati ai cittadini.

Magnificis ac potentibus dominis suis Alberto et Mastino de la Scala etc.

Domini nostri. Ad reprimendum in honestos mores mulierum, et prodigas expensas que fiebant per cives lucanos in ornamentis et nuptiis dominarum suarum, conviviis et commestionibus, ac etiam in exequiis defuntorum, fuerunt in civitate lucana, iuxta ritum aliarum civitatum Tuscie, quedam ordinamenta et capitula diutius composita et firmata; que in confirmatione et renovatione statutorum dicte civitatis, presentialiter facte per universos cives generalis Consilii ipsius civitatis, considerantes sumptus eis, et comunitativis cotidie et necessario incumbentes, consulte et deliberate fuerunt renovata et confirmata. Igitur cum Gullielmus de Scannabecciis vester capitaneus, pretendens quod in aliis vestris civitatibus talia ordinamenta et capitula non servantur nec sunt, observantiam predictorum imponi recuset preter vestri conscentiam et mandatum; Benignam dominationem vestram actente precamur, quatenus consideratis commodo vestrorum subiectorum civium lucanorum, quod in honorem vestrum redundat, et ritu aliarum civitatum Tuscie, ditiorum et maiorum civitate lucana hec servantium, dignetur et placeat eidem Guillelmo imponi facere et rescribi, quod dicta ordinamenta et capitula, universis civibus valde placentia, imponat et faciat observare.

Datum Luce, die XVIII Decembris (1336).

Antiani lucani comunis fideles vestri (1).

La risposta a questa petizione fu certamente favorevole, se poterono pubblicarsi in Lucca col mezzo di bando gli ordini da noi messi in luce, i quali sono del medesimo tenore di quanto si conteneva nello statuto.

Tali leggi, che si dicevano sui buoni costumi e sugli ornamenti delle donne, ebbero in questa città continue riforme e rinnovazioni, trattando di materia per sua natura

(1) Anziani, lettere, 1336. 22.

instabile e capricciosa. Si avverta però che Lucca, come altre città vicine date alla mercatura, viveva per questo rispetto in una strana contradizione. La manifattura e la vendita delle drapperie, degli ori filati e degli altri oggetti di lusso, era la industria principale dei cittadini; i quali ritraendo da ciò infinito guadagno, aveano tutto l'impegno perchè il lusso si propagasse. Volevano però ad un tempo che ciò non avvenisse nella propria città, o almeno nella propria famiglia; ma in effetto la passione del lusso si era fatta universale, e n'erano invasate, come è naturale, specialmente le donne ed i giovani. Le donne lucchesi, simili in questo alle fiorentine, di cui il Sacchetti disse piacevolmente che senza avere imparato legge sapevano confondere e vincere i più savi dottori (1), non appena era uscita la proibizione, che avevano trovato modo di eluderla coi nomi nuovi e colle nuove forme di abbigliamenti. Perciò le leggi suntuarie difficilmente si eseguivano, e pochi mesi dopo la loro pubblicazione, si riducevano lettera morta; laonde a piccolo intervallo era necessario rinnovarle per rinfrescarne la osservanza, e per opporle agli usi che di continuo sopravvenivano. Per questa ragione è si grande il numero delle leggi suntuarie o prammatiche che si emanarono in Lucca dal milletrecento alla fine della repubblica, che prese per guida, basterebbero sole per la storia della moda e delle costumanze in Italia. Per accennarne alcune diremo che dei capitoli del 1337 da noi pubblicati, si fece una compiuta riforma collo statuto generale del 1342, cui tennero dietro alcune parziali modificazioni del 28 Aprile 1350 (2). Nell'anno 1362, in data del 22 Gennaio, si emanò un bello statuto speciale scritto in volgare sopra tutte le materie di costumi e di ornamenti, diviso in settantacinque articoli (3). A questo seguitarono giunte ed

(1) Sacchetti, Novelle. I. 227.

(2) Vedi addietro Bando 160, e lo Statuto del 1342, mss. dell'Archivio di Stato, carta 144 e segg.

(3) Si veggano le deliberazioni degli Anziani dei giorni 8 e 14 Gennaio. Anziani vol. 42. Il testo di questo statuto, benchè rimasto mancante dei primi capi, fu stampato nei documenti aggiunti al Sommario del Tommasi, 93.

emende fino al 1372, nel qual anno le leggi suntuarie si rinnovarono collo statuto generale (1). Ma ecco che nel 1380 ogni legge suntuaria è oramai dimenticata, ed il lusso soverchiante disturba le famiglie e fa impedimento ai matrimoni; tantochè, commossi da questa straordinaria condizione di cose, alcuni dei principali cittadini ne fanno rappresentanza al Consiglio generale con le parole seguenti (2).

Dinanzi a voi, magnifici et potenti signori Antiani et Confaloniere di Giustitia del Comune e popolo di Lucca etc.

Per parte di Francesco Dati, Nicolao Guinigi, Dino Malapresa, Quarto da Quarto, Nicolao di Ceccorino di Poggio, Arrigo Burlamacchi, Bartolomeo Nucci, Casino Vanni, Turellino Bonucci, Giovanni Campucci, Nicolao Narducci, et di molti altri cittadini, con ogni riverentia si dice e dispone, e prega: Che vi debbia piacere di provedere sopra li disordinati et sconci ornamenti delle donne, per le quali cose et disordinate spese, la nostra città et comunità n'è occorsa e occorre in grande inconvenientia e danno: perchè ci sono assai giovane a maritare, et simile assai giovani a prender donne, che non possono conducersi in matrimonio. E questo perchè chie ae a prender donna, non puote resistere alle grandi et disordinate spese che occorsi siamo, et chie ae a maritare non pote dare dota tanto sofficiente che basti alle dicte spese et corredi. Però che a ciascuno è manifesto la disordinata moltitudine de' vai, fregi, perle, ghirlande chiavate et altre spese, che intorno a questo per usanza si richiede. Et per queste cagioni le giovane non si maritano, nè li giovani prendano donne, et così la nostra città vien meno: chè li vecchi se ne vanno, et delli fanciulli pochi ci nasceno. Et anco per molti si porta grande pena et affanno, che non possono rispondere alle dicte disordinate spese, e questo per li piccoli guadagni, che per molti nella nostra città si fa. Et crediamo sia grande piacere di Dio a vivere con virtù e con senno, e di correggere chie avesse troppo sfrenata volontà. Et di questo possiamo prendere exemplo dalli nostri vicini d'intorno, che tutti saviamente ci hanno proveduto. Et però si prega la vostra signoria, che intorno a questo, et in ogni altra cosa la quale sia piacere di Dio, utile et conservamento delli nostri cittadini, vi piaccia provedere per quel modo ch'alla vostra signoria parrà che si convegna.

(1) Statuto del 1372. II. 145 e segg.
(2) Cons. Gen. Riformagione del 26 Giugno 1380.

Rispondeva il Consiglio eleggendo due cittadini per terziere, a cui dava il carico di compilare i nuovi capitoli; il che fu eseguito immediatamente. Anche questi, perchè riconosciuti inefficaci ebbero però bisogno di una correzione che si decretava il 28 Novembre 1382 (1); e quel ch' è più meraviglioso, lo stesso Consiglio dopo pochi giorni dichiarava che anche gli ultimi, pesati con più sottile bilancia, si era riconosciuto richiedere nuova lima ed emenda: e di fatti se ne decretava una compiuta riforma il 13 Gennaio 1383 (2).

Ma troppo a lungo ci porterebbe lo indicare tutti gli ordini che si pubblicarono in Lucca per il fine di moderare il lusso; effetto non mai raggiunto, ma sempre con ottima intenzione, e ferma costanza avuto in mira dai nostri maggiori (3). La esecuzione delle leggi suntuarie fu affidata in antico ai giudici ordinari, ed alcuna volta a particolari commissioni di cittadini. Nel quattrocento n' ebbe cura l' uffizio del Fondaco, il quale presiedeva anche alle vie, alla edilità ed alla grascia. Nel secolo seguente s' istituì uno speciale uffizio detto sulla Prammatica, che cessò colla repubblica lucchese l' anno 1799.

Bandi 83-84-85-88-89. — *Dal 4 al 25 Giugno 1337.*

Convien dire che anche nell' anno 1337, benchè le memorie di Lucca ne tacciano, i fiorentini irrompessero nel territorio, o per lo meno lo minacciassero; non potendosi in

(1) Cons. Gen. Riform. 28 Nov. 1382.

(2) Cons. Gen. Riform. 13 Gennaio 1383.

(3) Si hanno intere riforme della legge (per non dire delle molte parziali) nelle Riformagioni dei giorni 16 Luglio 1440, 21 Febbraio 1458, 27 Marzo 1473, 23 Maggio 1482, e 28 Giugno 1484. Alcune di queste si hanno stampate in fine allo statuto generale di Lucca, edizione del 1490, e nei documenti aggiunti al Sommario del Tommasi. Delle moltissime che si hanno del secolo XVI, XVII, e XVIII, vi sono stampe a parte in forma di libretti e di bandi, oltre quelle inserte nelle diverse edizioni dello statuto del Fondaco, e dei Decreti Penali.

altro modo interpretare questi bandi, coi quali si chiamò il popolo alla difesa. Anche l'ordine ai contadini lucchesi abitanti nei pivieri dal lato di levante, di segare il grano in tempo che appena doveva esser maturo, e portarlo senza indugio nella città per i pagamenti delle affittanze, conferma che si vivesse in sospetto dei fiorentini, i quali entrando in quei paesi avrebbero senza fallo incendiate e disperse le messi non poste in sicuro. Dai libri della Camera di Lucca apparisce che in questo anno si fecero delle nuove spese per rinforzare il Cerruglio.

Bando 90. — *26 Giugno 1337.*

I bandi contenuti nella presente raccolta molto di frequente hanno relazione alle imposte, le quali con nomi e modi svariati gravavano il popolo lucchese. Anche questa parte della storia civile meriterebbe di essere illustrata troppo più largamente di quello che ci sia conceduto di fare con una nota. Ci restringeremo pertanto a dare un ragguaglio sommario delle rendite e delle spese del Comune di Lucca nel corso di una annata, togliendo a norma il 1337, che fu uno degli anni meno turbolenti della breve dominazione degli Scaligeri, e del quale si conservano quasi nella loro integrità i libri della Camera. Il lettore potrà farsi da ciò un concetto generale delle forze economiche del Comune, della qualità delle imposte, e dei titoli principali delle spese.

Per coloro cui piacesse di formare il confronto materiale dei valori antichi coi presenti, avvertiremo che la moneta usata nei conti pubblici l'anno 1337, era quella delle lire, soldi e denari di piccoli lucchesi; delle quali, presa la media, ne occorrevano tre e soldi dieci a fare un fiorino d'oro (1).

(1) Nell' anno 1337 il prezzo del fiorino variò di continuo fra L. 3. 8. 6, e L. 3. 11. 6 pic. come si ricava dai libri della Camera, dove ad ogni partita è notato il rapporto che correva fra le due valute. La variazione del cambio era quasi quotidiana, ed anche nello stesso

Da che ne viene che una lira di piccioli avrebbe corrisposto, cambiata in oro, con lire tre e centesimi trentasei dell'attuale moneta italiana, contando il fiorino quanto uno zecchino d'oro di Firenze, cioè L. 11. 76 italiane.

Tutta la entrata pubblica che in detto anno fece capo nella Camera, si divise in cinquanta titoli diversi, i quali possono riassumersi in quattro differenti specie, cioè. 1° Dazi o gabelle ordinarie che riscuoteva direttamente la curia della Gabella Maggiore (1). 2° Denari incassati da varie aziende ed uffizi non dipendenti dalla Gabella Maggiore, come la Dovana del sale, il Fondaco, i tribunali, etc. 3° Tasse e gabelle diverse che si davano ogni anno a provento, affittandole per mezzo d'incanto a dei cittadini, che in proprio o come rappresentanti diverse compagnie mercantili, prendevano sopra di loro la esazione, obbligandosi al pagamento di una somma determinata. 4° Imposte straordinarie che si affidavano per la riscossione a dei particolari camarlinghi, i quali poi, come i proventuali ed ogni altro esattore, corrispondevano colla Camera pubblica.

Dalla Gabella Maggiore si raccoglieva la gabella del sigillo, che gravava certe merci, e specialmente le manifatture d'oro e di seta, che s'introducevano o si esportavano dalla città e dallo stato; la gabella delle porte sulle merci grosse, come paglia, fieno, legno, frutti etc., e l'altra sul vino delle porte. Le quali tutte assieme gittavano al Comune una rendita di circa sessantamila lire di piccoli all'anno (2).

La Dovana del sale guadagnava sul prezzo del medesimo, che avea privilegio di vendere agli abitanti della città senza

giorno alcune volte alzava ed abbassava di prezzo. Con una deliberazione presa dagli Anziani il 24 Marzo 1339, fu però stabilito che i cambisti di comune concordia dovessero ogni mattina determinare il corso del fiorino, ed osservarlo per tutto il giorno senza mutamento. Anziani, Atti vari, vol. 13. carta 11.

(1) La Gabella Maggiore equivaleva ad una Direzione generale di Dogane, ed era preseduta da un magistrato forestiero, il quale fu alle volte il Maggior Sindaco.

(2) Proventi, libro generale del 1336. 1. e 2.

però costringerli a riceverne una quantità determinata; e di cui faceva inoltre una assegnazione forzata a quelli della campagna, dispensandolo in ogni parrocchia per un prezzo fisso a ragione delle bocche. Con questi due modi di vendita, la Dovana incassava ogni anno circa quaranta migliaia di lire di piccoli. L'uffizio del Fondaco, che sopravvedeva alla grascia ed ai mercati, incassava le multe inflitte ai contravventori del suo statuto. Altri rami non dispregevoli della entrata, erano le condanne ed i bandi pecuniari pronunziati dalle diverse curie, principalmente da quella dei maleficii; e la dazia sulle appellagioni, cioè il cinque per cento sul valore delle cause civili per le quali si ricorreva in appello (1).

Molte erano le gabelle e le imposte che si davano a provento, le quali riuscivano di carico maggiore alla popolazione di quello che ne cavasse il governo, dovendovisi aggiungere i lucri degli affittuari, spesso avidi e crudeli. Principalissimo era il provento del dazio sul vino che gli osti ed i tavernieri vendevano al minuto, il quale ammontava al terzo e al quarto del valore del vino stesso. Negli atti delle affittanze di questa tassa, che teneva luogo delle moderne sopra i tabacchi e sui liquori, si ha il regolamento per la sua riscossione, la quale doveva riescire laboriosa ed intricata, e più le norme tutte sulla polizia delle taverne, che erano allora frequentatissime dal popolo (2). Succedevano a questo i proventi della farina e del pane che s'introduceva in città (3); il provento del macello (4); un altro detto della

(1) Proventi, libro generale del 1336, carta 2 e 3.

(2) Il vino inferiore era gravato del quarto del valore; il vino grosso del terzo; il vino cotto, e la qualità che dicevano raspeo, del terzo, e più di una soprattassa a tanto per botte. Proventi, Contratti del 1336. 25.

(3) Per ogni staio di farina che si metteva in città era dazio di due soldi piccoli (centesimi 34). Per il pane cotto, soldi cinque (centesimi 67) ogni 36 libbre. Erano esenti dal pagamento le farine per uso del Vescovo, dello spedale, di alcuni altri luoghi pii, e della duchessa Pina vedova di Castruccio. Proventi, lib. cit. 35.

(4) Proventi, lib. cit. 31.

mezza oncia del pane, che gravava i fornai (1); quello sui generi grossi, come legna, fieno, frutta etc. che si consumavano dagli abitanti dei borghi e dei sobborghi (2); il dieci per cento sui frutti delle pigioni e dei livelli (3); e la gabella sulle doti, testamenti e alienazioni, somigliante al moderno registro sulle successioni e sulle vendite (4). In gran numero erano poi certe minori imposte che si davano egualmente a provento, cioè degl' insoluti e dei residui delle curie; delle bestie vendute in fiera; la dazìa sopra il salario degli uffiziali (5); il suggello dei pesi e delle misure; il provento degli orti; il peso del fieno, della paglia e del lino; il provento della baratterìa, di cui si disse altrove; dei molini; dei carri, delle carrette e degli animali che si prestavano a vettura; delle triccole e dei pizzicaroli; de' cittadini silvestri (6); delle

(1) Proventi, lib. cit. 46.

(2) Ivi, 55.

(3) Sopra il retratto delle pensioni (pigioni) e dei livelli, il padrone o direttario era tenuto di pagare al fisco due soldi per lira, cioè il dieci per cento. Così se il proprietario delle botteghe terrestri e delle stufe vi esercitava personalmente qualche industria, doveva pagare la imposta medesima sul valore presunto della pigione, da stimarsi da due buoni uomini eletti dal giudice della Gabella. Colui che abitava in casa propria non ne pagava alcun dazio. Proventi, lib. cit. 80.

(4) Sul prezzo dei beni immobili che passavano dall' una a l' altra persona, per vendita, permuta o insoluto, si rispondeva alla Camera pubblica di den. 8 per lira, (3 1/3 per cento) sul prezzo della stima. Le doti erano gravate di den. 6 per lira (2 1/2 per cento). Le successioni fra estranei, di due soldi per lira (10 per cento). Quelle tra' fratelli, nepoti, zii, e fra il padre e le figlie maritate o vedove, erano imposte di un soldo per lira (5 per cento). Le successioni in linea retta erano esenti da qualunque imposta. Proventi, lib. cit. 69

(5) I pubblici ufficiali rilasciavano sull' importare del loro salario sedici denari per lira, o circa sei e mezzo per cento. Proventi, lib. cit. 18.

(6) Dicevansi cittadini silvestri o selvatici quelli che abbandonata la città si riducevano ad abitare nelle ville. In compenso del risparmio che essi facevano consumando le vettovaglie senza la gabella delle porte, corrispondevano di una tassa determinata in lire due di buona mo-

carceri, oggi soggetto di gravissima spesa, allora invece titolo di entrata per il fisco (1); il pedaggio della barca sul Serchio a s. Quirico; e finalmente il provento degli usurai, feneratori, ed albergatori (2). Le gabelle delle vicarìe e di alcune terre

neta per bocca. Non s' intendevano sottoposti a questa contribuzione i cittadini che si recavano in villa per la stagione delle vendemmie e vi si trattenevano non più di due mesi. Proventi, lib. cit. 18.

(1) Il proventuale delle carceri doveva guarentire e rispondere della custodia e della sicurezza dei prigioni, i quali gli pagavano una tassa proporzionata alla gravità del loro delitto. Essi dovevano di più far le spese del proprio mantenimento, e per il salario dei loro sorveglianti. Perciò i carcerati miserabili erano sussidiati dalla carità dei cittadini, e forse provveduti da qualche opera pia. Era proibito dagli statuti di chiudere le donne nelle stesse carceri degli uomini, di tenere i carcerati nei ceppi per più di un giorno ed in tempo di notte, e di alloggiare le meretrici. La pigione delle fabbriche che servivano per carcere, si pagava dal proventuale; ma il Comune faceva le spese occorrenti per la tutela e la sicurezza esterna, forse col mantenervi una guardia. Proventi, lib. cit. 9. Vedi anche lo statuto della Gabella Maggiore dell'anno 1372. car. 53.

(2) I prestatori lucchesi, tanto quelli detti propriamente *feneratori* che prestavano a pannello, cioè con banco o casana pubblica, sopra cui era posto un pannello, o vela o tappeto che si fosse, i quali avevano particolari usanze nel fissare il merito o l' interesse del denaro; quanto gli altri che prestavano senza avere il pubblico banco, pagavano al Comune una tassa annuale da L. 35 a 70 per la licenza di esercitare la loro professione. Inoltre erano tenuti di dare al governo una garanzia proporzionata per i pegni che essi toglievano dai particolari, senza i quali mai o quasi mai in quei giorni si fidava il denaro. Nel contratto per lo affitto di questo provento per il 1336, sono riferite molte delle regole risguardanti la industria dei prestatori; ma non essendovi limitato il frutto del denaro, è a credersi che in quel tempo la legge non vi ponesse restrizione alcuna. Proventi, lib. cit. 9. Però nello Statuto della Gabella Maggiore dell' anno 1372 è ordinato al capitolo 44, che la usura non dovesse eccedere gli otto denari per lira al mese; lo che tradotto in lingua moderna significa che in quel tempo si permetteva fino all' onesto fruttato del 40 per cento all'anno. Ciò nondimeno, anche gl' imperatori, i papi, ed i re dovettero spesso cadere nell' unghie di questi ladroni, e dar loro in pegno le gioie, e fino le proprie corone. Il Comune di Lucca nell' anno 1336 aveva in pegno

del contado comprendevano principalmente i dazi sul vino e sul pane venduti a minuto, e sulle merci che passavano o si mettevano dentro le terre di quei luoghi, quando erano cinti da muri (1). Anche queste gabelle si affidavano a particolari proventuali.

Alle imposte straordinarie, le quali potrebbero dirsi anche fisse (come quelle che per più anni si mantenevano, od erano supplite da altre egualmente straordinarie e spesso più gravose) appartiene in primo luogo la taglia delle cinquantasettemila lire, di cui più volte è fatto ricordo nei nostri bandi. Era questa una contribuzione determinata in detta somma, che si distribuiva sulle parrocchie del distretto e delle vicarie, a titolo di refusione di spese per la difesa militare del contado. Questa taglia, benche fruttasse una buona moneta, era però insufficiente al fine, ed al più lieve rumore di guerra, che richiedesse o lavori di fortificazione

nelle casane degli usurai le balestre del pubblico arsenale, e dovette riscattarle quando avvenne la incursione dei fiorentini. (Vedi il libro della Camera, 1337, primi, esito, 183). La distinzione fra usuraio e feneratore è posta chiaramente da Franco Sacchetti. «Usuraio, dice egli, » è chi toglie un cotanto per cento: feneratore è chi toglie quello, e » mette su l'usura e togliene il merito, e chiamasi *capo d'anno*». Sacchetti, Sermoni 116. Il Balducci Pegolotti nel suo prezioso trattato della mercatura, dà le tabelle per valutare il *capo d'anno*, che era un continuo accumularsi degl'interessi al capitale. V. in Pagnini, Decima, II. 139, e III. 302.

(1) Si trovano affittate per l'anno 1337 le gabelle delle vicarie di Pietrasanta, di Massa lunense, di Barga, di Bozzano, di Castiglione di Garfagnana, di Valdilima e Vallearianа, e delle terre del Cerruglio e dell'Altopasso. Da Coreglia, allora infeudata a Francesco Castracani, non si trasse nissun denaro. Il Vescovo di Lucca invece pagò per convenzione col Comune una taglia per le terre feudali della sua *iura* di Decimo e Moriano, in compenso della esenzione dalle imposte. Camera, vol. XI al titolo relativo. Proventi, lib. generale del 1336. 7. Le imposte del Comune furono poi estese anche alle terre della *iura*, per la convenzione che si stipulò tra il vescovo Giovanni Saluzzi e gli Anziani di Lucca il 10 Luglio 1389, come da contratto di ser Giovanni Teri. Vedi lo statuto della Gabella Maggiore del 1372, quaderni aggiunti al codice originale dell'Archivio,

o qualche apparato militare, si doveva ricorrere tosto a nuovi balzelli. Anche nel 1337, benchè fosse un anno per quei tempi assai riposato, vi fu mestiere di varie imposte straordinarie, che si ordinarono nel Maggio e nel Giugno; cioè quella che si disse *del grano*, un'altra sul clero, un piccolo imprestito forzato sugli abitanti della città, e finalmente una di quelle tasse a tanto al giorno che si dicevano *seghe*, la quale si pose sui contadini delle frontiere, sotto colore d'averli esonerati dalla guardia delle medesime (1).

È degno di osservazione, che a Lucca come in altre città, non v'era allora una contribuzione che direttamente gravasse il possesso delle terre della campagna, benchè in mille modi se ne gravassero i possessori ed i frutti. Nulladimeno si erano fatti gli estimi dei fondi rustici fino nel secolo XIII, dei quali alcuni frammenti si conservano nell' Archivio di Stato. I terreni di tutto il contado lucchese erano stati soggetti a nuove misure al tempo del re Giovanni di Boemia, e di queste si ha tuttora la maggior parte dei volumi. Servivano però i libri d'estimi e di misure, non per applicare una tassa propria sulle terre, ma per guida nella distribuzione delle altre imposte fatte ai comuni o alle singole persone, come per esempio delle cinquantasettemila, del sale, e di altre già menzionate. Aggiungeremo da ultimo che l'odiosa gabella sui morti non apparisce nei conti del 1337 nè in quelli posteriori, il che è segno che Mastino ne avea fatto grazia ai lucchesi.

La somma totale della entrata di Lucca nell'anno 1337, come risulta dai registri della Camera, montò a lire 353,359. 17. 10 di piccoli, eguali, a cambio d'oro, a lire italiane moderne 1,187,937. 24, ed a circa centodieci migliaia di fiorini. La quale non può dirsi piccola entrata, se si considera che Lucca, quasi dal principio del secolo XIV, non ebbe riposo, e fu soggetta a guerre continue, a incessanti mutazioni di governi, e all' alternare delle fazioni: dalle quali vicende ne venne l'esilio e la fuga di moltissimi cittadini, la diminuzione delle industrie e dei commerci, e la quasi generale de-

(1) Camera, vol. XI, ai titoli relativi.

vastazione delle campagne. Negli stessi anni la vicina Firenze avea una entrata di circa trecentomila fiorini d'oro, la quale si raccoglieva con gabelle ed imposte similissime nel fatto ed anche nei nomi a quelle di Lucca (1): per lo che la proporzione della rendita fra l'uno e l'altro Comune era di uno ed un decimo contro tre.

La entrata di Lucca messa assieme con tanti sottili partiti e con tanto affaccendarsi di gabellieri, non giungeva a cuoprire le spese, specialmente a cagione delle grosse somme che inghiottivano gli stipendiari forestieri, la cui presenza non bastava per altro a liberare i cittadini dall'essere ad ogni occasione sotto le armi. In soli otto titoli si dividevano la spesa della Camera di Lucca nel 1337. Primo era il salario dello Scannabecchi, capitano generale, fissato in dugento fiorini d'oro al mese (2). Secondo gli stipendi dal Potestà, del Maggior Sindaco e del Vicario del capitano. Il Potestà, cui erano assegnate annualmente L. 6300 di piccoli (circa fiorini 1680), avea l'onere del mantenimento dei suoi giudici, famiglia e cavalli. Il maggior Sindaco avea soli 252 fiorini all'anno, ma pochissimi o nissuni gravami; così il Vicario, cui era assegnata anche più piccola provvigione (3). Con questi diversi salari i lucchesi aveano pienamente provveduto alle spese occorrenti per la giustizia. Il terzo titolo di spesa erano le sovvenzioni che si pagavano ad Arrigo Antelminelli figlio di Castruccio ed ai suoi fratelli, in fiorini 3600 all'anno, ed a Ciupo degli Scolari, in fiorini 1200 (4), le quali erano state consigliate a Mastino dalla buona politica. Infatti, anche lasciando da parte la gratitudine verso gli Antelminelli ed i loro consorti, che si erano scoperti suoi fautori e lo aveano aiutato a venire in possesso di Lucca, era buona cosa per lo Scaligero di vivere in concordia coll'ambizioso ed irrequieto Arrigo, erede del nome e dei diritti di

(1) G. Villani. XI, 92.
(2) Camera, esito, 1337, primi, 3.
(3) Ivi, 11-15-18.
(4) Ivi, 26-29.

Castruccio. Così riuscivano molto efficaci i servigi dello Scolari, magistrato e guerriero valente, tenuto allora per uno de'principali fra i ghibellini sbanditi di Firenze e cordiale nemico di quel Comune, a cui sempre procacciò di far danno stando presso i diversi signori ghibellini e più tardi coi pisani (1). I pagamenti per i salari di tutti gli altri uffiziali di Lucca componevano il titolo sussequente della spesa, il quale raggiungeva a circa quindicimila lire di piccoli (2). Altri due titoli erano i conti pagati agli operai de'lavori del Comune, ai fornitori ed armaiuoli della terzanaia o arsenale militare; ed i denari spesi intorno alla fortificazione de'borghi di Lucca per assicurarla dalle incursioni nemiche. Degli stipendi per i soldati è fatto un capo distinto solamente nel registro che corre dal 1 Luglio al 15 Ottobre, nel quale ammontano a L. 39,956. 18. 4 picc. onde può argomentarsi che siffatta spesa importasse al Comune assai più di centomila lire per anno (3). Dopo ciò seguita il titolo delle spese per gli ambasciatori, nunzi e spie del Comune. Finalmente, sotto la generale denominazione di denari pagati per più e diverse cause, si ha una strana miscellanea di spese, per una somma vistosa, nella quale si comprende il costo del sale provveduto, le gratificazioni, le diarie e i donativi d'ogni sorte a diversi personaggi e principalmente a Mastino (4), il pasto delle aquile pubbli-

(1) Le pensioni ad Arrigo Antelminelli ed a Ciupo degli Scolari erano state assegnate su la cassa di Lucca per una ordinanza di Spinetta Malaspina rappresentante dei Signori della Scala, in data del 3 Maggio 1336, a titolo di sovvenzione delle spese da essi Arrigo e Ciupo incontrate. V. mandatoria del 7 maggio 1336. Ciupo degli Scolari, Carlino de' Tedici e Francesco Castracani sono detti nelle Storie pistolesi (c. 273) « molto dotti e maestri di guerra ». Il primo fu anche Podestà di Lucca per i pisani dal 1345 al 1347.

(2) Proventi, lib. generale del 1336, 28 e segg.

(3) Camera, vol. 14, carta 151.

(4) Non apparisce che Mastino avesse in questo anno un assegnamento fisso, ma si veggono bensì fatti degli invii di denari a Verona, e dei pagamenti a varie persone per suo ordine. Nell' anno 1338 si trova però che esso stesso avea deliberato che Lucca dovesse pagargli per

che (1), le pigioni de'palazzi occupati dagli ufficiali, le spese minute dei vari uffizi, le mende de'cavalli magagnati; e tante altre che sarebbe troppo lungo l'indicare (2).

Non può dirsi con precisione a quanto ammontasse la spesa dell'anno 1337, essendo i conti degli ultimi mesi con-

provigione mille fiorini d'oro al mese. V. Camera, esito 1338 e 1339, al titolo relativo. I Lucchesi gli spedivano poi di continuo dei regali che pareva gradire assai; vin greco, pelliccerie, cavalli, drappi, falconi pellegrini, aranci di Gaeta ed altre galanterie; e fin delle scimmie bellamente vestite di tuniche di panno. V. Camera, esito del 1338 1339-1340, al titolo *Pecuniae solutae diversis personis per diversis caussis.*

(1) Un certo numero di aquile si mantenevano in Lucca anche a tempo dello Spinola, come si ha dai registri della spesa del 1330, e molto probabilmente anche avanti sotto il governo di Castruccio. Questi simboli viventi della parte imperiale erano custoditi da un pubblico ufficiale, il quale aveva per livrea un abito di panno giallo coll'aquila nera sul petto. Vedi i libri della Camera allo stesso titolo.

(2) Tutto quello che allora si spendeva dal governo di Lucca per lo insegnamento, era una misera sovvenzione a Maestro Guglielmo della Verrucola dei Bozi di Lunigiana che teneva pubblica scuola di grammatica. Camera, esito, 1337 primi, 97. Nello Statuto dell'anno 1331 (III. 35) era lamentato che allora fosse affatto venuta meno in Lucca qualunque istruzione, essendo che tutti i maestri se ne fossero allontanati per cagione delle guerre e delle novità, nonchè per le imposte di cui erano stati gravati. Si vegga anche lo Statuto posteriore del 1342 (III. 35), in cui è ripetuto la stessa lagnanza e solennemente confermata la sovvenzione a detto maestro Guglielmo, il solo maestro di grammatica che tuttavia fosse in Lucca. In questi tempi si scarseggiava sommamente anche di medici e di chirurghi; tantochè essendo morto nell'anno 1343 maestro Ranieri da Barga, perchè la città di Lucca non restasse priva dell'aiuto della scienza salutare, gli Anziani preseduti dal vicario Dino della Rocca, per decreto del 3 Luglio di detto anno vi chiamarono Gherardo da Camporeggiana, dicendolo uomo di molta scienza e di esperienza provata. Anziani, Atti vari, 1343. vol. 20. 3. Di costui fu pubblicato in Bologna nel 1857, per cura del Zambrini, un consulto volgare. Con altro decreto del 30 Luglio 1343, furono invitati a condursi in Lucca anche Duccio da Veneri e suo figlio Michele, maestri chirurghi, molto lodati per curare le rotture e le dislocazioni delle membra. Anziani, volume citato, 16.

fusi co' primi del 1338. Ma è da credere che presso a poco si avesse la stessa conclusione degli anni antecedenti, nei quali l'esito superava l'entrata di parecchie migliaia di lire; la qual cosa era stata soggetto di ripetute proteste degli Anziani di Lucca. Aggiungeremo infine che Mastino, per avere chi puntualmente eseguisse i suoi ordini in materia di denaro, tenne sempre nell'ufficio di camarlingo della Camera di Lucca un suo fedele servitore Daniele di Ferlino dei Ferlini di Verona.

Bando 100. — *16 Aprile 1341.*

Il Castello di Coreglia coi paesi circostanti, fino dal secolo XIII dava il nome ad una vicarìa, che si disse anche di Garfagnana di qua dall' Ania, la quale fu sottoposta alla giurisdizione di Lucca; comechè di frequente il suo possesso venisse contrastato ed interrotto per le ribellioni e per le guerre coi vicini. Nei primi anni della signorìa di Castruccio, per opera dei guelfi che vi fecero capo accorrendovi dai paesi vicini, la terra di Coreglia si ribellò; ma fu ripresa a forza da quel capitano, dopo un assedio di quasi due mesi. Nell'anno 1327 n'era vicario per Lucca Sandeo Boccadivacca (1); nel 1330 (e così dopo la morte di Castruccio), vi fu collo stesso titolo Salvaggio Mordecastelli (2); nel 1331, Ciomacco di Mugia degli Antelminelli (3), nel 1332 Guglielmo di Savarigi degli Antelminelli, poi Veltro dei Corbolani (4). Nei primi mesi dell'anno 1333 il rè Giovanni di Boemia allora signore di Lucca, avea concessa quella vicarìa a titolo di privilegio a Santi Castracani de' Falabrini; ma a petizione degli Anziani lucchesi, il medesimo annullò quella concessione, e la trasferì, assieme al possesso del castello di Ghivizzano, a Francesco Castracani degli Antelminelli, col diploma del 5

(1) Curia degli officiali, an. 1327.

(2-3-4) Libri civili della Vicarìa e della Gabella di Coreglia ad anno. Dai titoli de' primi apparisce che i vicari di Coreglia della casata degli Antelminelli risedevano allora nel castello di Ghivizzano.

Ottobre dello stesso anno, il quale fu poi messo in esecuzione da Marsilio de' Rossi vicario reale (1). Ne' patti della grazia fu che Francesco dovesse ritenere per sè delle rendite della vicaria, la entrata annuale di mille fiorini d'oro e darne l'avanzo al Comune di Lucca, il quale però doveva supplire coi denari pubblici, ove i frutti non montassero a quella somma (2).

Il Castracani si godette il vicariato di Coreglia durante le signorie del re Giovanni, dei Rossi e degli Scaligeri; i quali ultimi l'ebbero in principio amico e partigiano, come altrove fu detto. Non però che egli si contentasse in cuor suo d'esser vassallo d'altri, memore forse dell'essere stato dopo la morte di Castruccio eletto Vicario imperiale di Lucca, ed ambizioso di potere un giorno farsene vero signore. Infatti non appena la fortuna di Mastino dette segno di volgere in basso, ed anche prima che messer Azzo da Correggio lo tradisse per impadronirsi di Parma, Francesco Castracani pensò di togliergli Lucca coll'aiuto dei pisani, e disegnò sorprenderla con gente armata, che doveva entrare in città coll'accordo di alcuni di dentro, e specialmente del Ritrilla degli Uberti che v'era capitano d'una bandiera di cavalieri (3). Ma come suole spesso avvenire in simili casi, fu scoperta la trama; lo Scannabecchi vicario di Mastino tenne sodo, e dopo aver posto le mani addosso all'Uberti ed a tredici cittadini lucchesi che erano della congiura, corse la città per assicurarla al suo padrone, il che gli venne fatto senza contrasto. Dipoi, consentendolo il Consiglio generale di Lucca, fu deliberato di castigare il Castracani coll'assalire le castella della montagna lucchese che si tenevano per lui, facendo contro di quelle una spedizione armata, o come si disse, una esecuzione, che fu capitanata dallo Scannabecchi e da Frignano da Sesso, e durò, per quanto appare dai conti della spesa

(1) Capitoli, copiario in pergamena I. 100. Cianelli, op. cit, I. 285.

(2) Cianelli, ivi in nota.

(3) G. Villani. XI. 124. Libro degli stipendiati di Lucca degli anni 1339-1340.

pubblica, dalla metà di Aprile a parte di Maggio dell'anno 1341. Vi si mandarono dei balestrieri, dei maestri di legname e di pietra, e degli uomini atti a far cave, i quali furono adoperati contro il castello di Coreglia (1). Il bando del 16 Aprile da noi pubblicato fu come la dichiarazione di guerra, essendo in quello comandato agli abitanti della vicarìa di Coreglia di abbandonarla, sotto pena d'esser tenuti come ribelli al Comune di Lucca ed ai signori della Scala. Raccontano gli storici che la spedizione riuscì di assai danno al Castracani, essendogli state tolte il più delle terre da lui possedute (2). Di che egli si vendicò collo scoprirsi apertamente contro Mastino; ed essendo passato dalla parte de' pisani, si adoperò con ogni suo potere perchè divenissero padroni di Lucca, come poi fecero fra non molto (3).

Quando poi Lucca fu stretta d'assedio dai pisani, nell'Agosto dello stesso anno 1341, non è a credere che messer Francesco tardasse a riprendere il possesso, se non di tutta, della maggior parte della sua vicarìa. Così essendo poi riuscito ai pisani di conquistare la città nel Luglio dell'anno seguente, si vide tosto il nuovo governo dimostrare al Castracani la sua gratitudine, concedendogli varie indennità di passaggi e di gabelle, ed altri privilegi per le terre della sua giurisdizione (4). Dopo poco gli fu anche assegnato per il corso di quindici anni, tutto il profitto delle gabelle del Bagno a Corsena; e ciò, come dice il decreto del 24 Marzo 1343 (5), per ricompensarlo, benchè insufficientemente, di quanto avea operato con suo danno e spesa, a vantaggio del Comune di Lucca. Fu dopo questo tempo che il Castracani assunse il titolo di conte di Coreglia, non sappiamo se di suo arbitrio

(1) G. Villani, ivi. Storie Pistolesi, 225. Libri della Camera, esito 1341, primi. 224 e segg. e 1331, secondi, 207.

(2) G. Villani, e Storie Pistolesi, ivi.

(3) Messer Francesco fu uno de' principalissimi capitani e consiglieri de' pisani nel tempo della guerra di Lucca e della susseguente contro Luchino Visconti. Roncioni, Stor. pis. 784. e Stor. Pistol. 273.

(4) Atto del 5 Agosto 1342, in Anziani, Atti vari; vol. XVII. carta 2.

(5) Proventi, contratti del 1343, 83.

o per qualche privilegio di cui non abbiamo trovata memoria.

Negli atti della pace di Sarzana, conchiusa nell'anno 1353 fra il vescovo Giovanni Visconti ed i fiorentini e gli altri guelfi, vi fu compreso il Castracani, che venne mantenuto nel possesso della contea di Coreglia, ma toltogli il castello di Tiglio ed altre terre che esso avea occupate l'anno innanzi a danno dei fiorentini (1). Più solenne conferma l'ottenne poi dall'imperatore Carlo IV, il quale col diploma del dì 8 Maggio 1355, lo insignì di molti privilegi e gli concesse piena giurisdizione ed impero sulla vicaria, designando le terre che la componevano, ed erigendola definitivamente in contea, da tenersi come feudo imperiale da lui e dai suoi legittimi discendenti (2). Di questi onori poco godette il Castracani, perchè l'anno dopo fu a tradimento ammazzato dai figliuoli di Castruccio; onde i feudi passarono nei suoi figli, i quali li ebbero pacificamente per qualche anno (3).

Ma restaurata la libertà di Lucca nell'anno 1369, la vicaria di Coreglia tornò a far parte del territorio repubblicano, e lo stesso Carlo IV la comprese nel diploma che ne determinava la estensione, annullando così le antecedenti concessioni. Col Marzo di detto anno l'amministrazione della giustizia e la riscossione de' tributi nei paesi tutti della vicaria, fu pertanto nuovamente esercitata a nome del Comune di Lucca col mezzo di un vicario, il quale faceva la sua residenza nel Borgo a Mozzano nelle case stesse che erano state dei figli di Francesco Castracani (4).

(1) In Ughelli, Ital. Sacr. IV. 222.

(2) Stampato più volte, ed anche nel Cianelli, op. cit. I. 383.

(3) Si ha una convenzione de' popoli di Coreglia, Pescaglia, Ghivizzano, Colognora e Gello, fatta co' figli del defunto Francesco, di consentimento della vedova Tobia loro madre, mediante la quale i primi si obbligarono di pagare a detti figli un censo annuale di 375 fiorini d'oro, oltre le solite gabelle. Perg. del 24 Agosto 1358, nel Diplom. Lucch.

(4) Si veggano i registri della Gabella di Coreglia ed i libri della Curia civile di detta vicaria, degl'anni 1369-1370, specialmente nelle intitolazioni di questi ultimi.

Bando 101. — *16 Aprile 1341.*

Nel tempo stesso che il governo di Lucca si accinse a reprimere la ribellione del Castracani, foriera degli assalti che da ogni parte si preparavano alla potenza di Mastino, si credette utile di stanziare il perdono contenuto in questo bando, che fu decretato il giorno 15 Aprile dal Collegio degli Anziani lucchesi, presieduto da Tommaso da Mercatello degli Scannabecchi, vicario dell'altro Scannabecchi Capitano Generale (1). Forse più che ad altro, si mirò con questo indulto a fare rimpatriare in Lucca, assai scemata di popolo, un numero di uomini atti alla difesa ed all'arme. Nel preambolo del decreto si disse che i banditi ed i condannati, ai quali veniva così liberalmente concesso il ritorno, sarebbero stati riconoscenti della grazia ottenuta, ed avrebbero posto l'animo loro nel perseverare nella fede e nella divozione de' signori della Scala, ed operato con fervore in vantaggio di quelli e del Comune di Lucca.

Bando 102. — *13 Giugno 1341.*

Messer Azzo da Correggio, già grande amico di Mastino, che lo avea spedito anche come suo rappresentante in Lucca, gli si era poi dichiarato avverso, ed era riuscito a togliergli il dominio di Parma fino dal 22 Maggio 1341. Colla perdita di questa città, la quale, come dice il Villani, era porta e chiave per passare in Toscana (2), rendevasi difficile assai al signore di Verona mantener Lucca sotto la sua suggezione. Agognavano intanto più che mai di farsene padroni i fiorentini e i pisani; e sì gli uni che gli altri aveano tentato di ottenerla per denari dallo stesso Mastino. Esso avea rigettato le offerte di Pisa, e mostrato inclinazione ad acco-

(1) Anziani, Atti vari. vol. XV. 44.
(2) G. Villani. XI. 126.

gliere piuttosto quelle de' fiorentini, co' quali altre volte era stato in lega. Non desistevano per questo dalla loro intenzione i pisani e si preparavano ad aver Lucca colla forza, aiutati nella impresa dalla parte ghibellina dalla stessa città, che ormai riputava perduta la signoria degli Scaligeri, e a nessun patto poteva rassegnarsi a vivere sotto il comando de' guelfi. Una nuova guerra pertanto si preparava palesemente, e tutto accennava che la infelice Lucca sarebbe stata fra non molto stretta d'assedio. Nei bandi del mese di Giugno e di Luglio dell'anno 1341, si hanno chiari indizi del pericolo che minacciava la città; e gli ordini e le facilità concesse per mettere dentro alla medesima le granaglie e le altre grasce, avevano certo il fine di fornirla maggiormente di viveri.

Piccole erano le forze militari che lo spirante governo di Mastino in Lucca poteva mettere in campo contro il nemico. Il popolo a forma degli statuti era invero obbligato di correre alle armi ai cenni dei reggitori, colle sue insegne delle porte e delle vie; ma questa milizia aveva una parte secondaria e accessoria nelle guerre d'allora, di cui si reputavano vero nerbo i cavalieri a stipendio, fra i quali si annoveravano di sovente uomini d'alta condizione ed attenenti alla parte politica cui prestavano servigio. Di questa condizione di soldati, verso la fine della dominazione di Mastino, era stabilmente mantenuto in Lucca un corpo non molto superiore a cinquecento uomini, diviso in tredici bandiere, comandata ognuna da uno o più conestabili, e suddivisi poi in piccole poste di tre o quattro cavalli. Dal registro contenente i pagamenti fatti ai detti stipendiari nel 1339 e 1340, togliamo i nomi dei loro capitani, e la precisa forza d'ogni bandiera (1).

1. Bandiera sotto il comando di Giovanni da Sesso, tutta di soldati tedeschi, forte di 27 cavalli e 21 ronzini.

2. Bandiera di Fritz di Confoschen, tutta di tedeschi, fra i quali notiamo Gonsalcho ed Ottolino di Meternich, con cavalli 19 e 15 ronzini.

(1) *Liber provisionum seu bullectarum stipendii equitum lucani Comunis.* 1339-1340.

3. Bandiera comandata dai due capitani Gobel di Marmach e Guilrico de Pincen, tutta di tedeschi, con cavalli 17 e 12 ronzini.

4. Altra bandiera di soldati tedeschi sotto il comando di Enrico di Bes e di Moro d' Heling: cavalli 17, e ronzini 12.

5. Altra di tedeschi comandata da Creech di Stadel: cavalli 17, e ronzini 16.

6. Altra di tedeschi comandata da Enrico d' Havinach: cavalli 15, e ronzini 13.

7. Altra simile sotto il comando di Nicolao da Guarmaria e di Jachellino di Xoemberg: cavalli 18 e ronzini 16.

8. Altra come sopra comandata da Girardo Giuger: cavalli 18 e ronzini 16.

9. Altra comandata da Carlino de' Tedici, fuoruscito pistoiese e capitano valente. Si componeva di sbanditi ghibellini di Valdinievole, Pistoia e Bologna, tra i quali notiamo alcuni delle casate Guinicelli, Accarigi, da Lanciolla, Albergoni, Vergiolesi, da Dallo, ed anche quel Buonaggiunta Guarzoni, notabile ghibellino di Pescia, che nel 1341 era ufficiale della Custodia di Lucca. Cavalli 27 e ronzini 18.

10. Bandiera comandata da Bernardino da Magreda, di ghibellini bolognesi e lombardi, delle casate Scannabecchi, Gozzadini, Amati, Arienti, Principi, della Fratta ecc. Daniele Ferlini veronese, camarlingo di Mastino in Lucca, apparteneva a questa bandiera, ch' era di 32 cavalli e 19 ronzini.

11. Altra comandata da Francesco e Melusa degli Scolari, messa assieme tutta di ribelli ghibellini di Firenze. Oltre i due conestabili, erano iscritti in questa bandiera altri cinque della casata degli Scolari, cioè Lorenzo, Grillo, Renzo, Lippo e Talano. Vi appartenevano ancora alcuni delle famiglie Pazzi e Pulci, e fino Lotto de' Caponsacchi e Gerardo da Petroio, uomini adoperati eziandio nelle podesterie e in altre magistrature. Erano 34 cavalieri e 20 ronzini.

12. Bandiera di Bartelone de' Gangalandi, composta di ghibellini fiorentini e pistoiesi, fra i quali tre della stessa famiglia Gangalandi, ed altri de' Vergiolesi, de' Caponsacchi e degli Abati. Erano 32 cavalli e 21 ronzini.

13. Ultima bandiera di altri ghibellini di Firenze e di Valdinievole guidata dal Ritrilla degli Uberti. Ne facevano parte uomini delle case Uberti, Montecatini, Guarzoni, Soldanieri ec. Erano 29 cavalli e 16 ronzini (1).

Il notaro incaricato dei conti e delle paghe di questa milizia era Giovanni Amati da Verona, il quale, forse per aver ordito qualche tradimento, nel Dicembre del 1341, dovette soggiacere ad un orrendo supplizio (2).

Ma la forza che abbiamo qui sopra descritta scemò di molto all'appressarsi del bisogno; giacchè de' ghibellini toscani che in gran parte la formavano, cominciarono a passare alcuni nel campo opposto fino da quando fu visto maneggiarsi l'accordo tra Mastino e i fiorentini; e tutti poi furono coi pisani quando Lucca fu da Mastino ceduta in effetto ai primi. Già il Ritrilla degli Uberti erasi congiurato con Francesco Castracani contro la signoria dello Scaligero nei primi mesi del 1341, come fu avvertito nella precedente nota. Arrigo Antelminelli ed i fratelli riscossero la provvigione dal Comune di Lucca a tutto Giugno (3). Poi si scoprirono e passarono dalla parte de' pisani: tanto che da Bonetto de' Malvicini e da Frignano da Sesso capitani di Lucca, con

(1) La paga del cavaliere che aveva il cavallo e il ronzino su cui montava il donzello o compagno d'arme, era di una lira al giorno, non sappiamo però se di piccoli o di buona moneta. Quando poi era munito del solo cavallo, riceveva due terzi di lira. Ma ciò deve intendersi in tempo di pace; chè in guerra, oltre le paghe doppie, vi erano gli altri guadagni delle prede, dei riscatti ec. I connestabili delle diverse bandiere erano pagati il doppio dei cavalieri. Alla suddetta milizia aggiungevasi una piccola musica di due trombette, due trombe grosse, una cennamella ed un naccarino. Vedi il già citato *Liber provisionum*.

(2) Per un'ordine degli Anziani di Lucca del 12 Dicembre 1341, fu condannato ad aver tagliate ambe le mani ed i piedi, e cavato un occhio. Nel libro della Camera, ad anno, carta 24 tergo, è segnato il denaro pagato ai manigoldi per questa esecuzione. Può sospettarsi che l'Amati avesse fatto qualche trattato co' pisani che allora assediavano la città.

(3) Camera, esito, 1341, primi. 92.

decreto degli 8 Agosto 1341, furono dichiarati ribelli e nemici de' signori della Scala, privati di tutti gli onori, ed anche spogliati dei loro possessi, che si diedero a sfruttare a Chello, Giovanni e Lando di Lemmo di Poggio, in premio della loro pura fede e sincera devozione verso i signori stessi e il Comune di Lucca (1). Ciupo degli Scolari, l'altro provigionato del Comune, ritirò il suo stipendio a tutto Luglio (2); poi disertò ricoverandosi presso i pisani, e si pose ai loro servigi: ed anzi ne comandava la terza schiera assieme a Francesco Castracani nella battaglia da essi combattuta sul Serchio il 2 Ottobre di quell'anno contro i fiorentini, e col detto Castracani fu la causa principalissima della loro vittoria (3).

Bando 113. — *2 Agosto 1341.*

I pisani, che il dì 28 Luglio avevano invaso il territorio di Lucca, al principio del mese d'Agosto intrapresero l'assedio della città, occupandone le vicinanze. Questo bando del 2 di detto mese, col quale si chiama il popolo improvvisamente alla difesa dei borghi, coincide appunto all'avvicinarsi del nemico.

Bando 114. — *5 Agosto 1341.*

Appena cominciato l'assedio di Lucca, che dovea durare undici lunghi mesi, cominciarono a mandarsi ordini e bandi per regolare la distribuzione delle vettovaglie e per abbassarne il prezzo, con tutte quelle proibizioni, pene e minaccie, che in simili casi la necessità sembra suggerire, benchè l'esperienza le abbia tante volte dimostrate vane, ed atte ad

(1) Curia dei Rettori, vol. XI.
(2) Camera, esito, 1341, secondi. 91.
(3) G. Villani. XI. 134.

aggravare le pubbliche calamità piuttosto che a scemarle. Il Villani però ci fa sapere che nel principio dell'assedio, i lucchesi risentirono in questa parte molto benefizio dalla cupidigia degli stipendiari tedeschi ch'erano co' pisani, i quali per denaro fornivano del continuo la città di ciò che le bisognava (1). In ogni modo non è a credersi che vera mancanza di viveri vi fosse nei primi tempi dell'assedio, in grazia delle provviste fatte; e forse perchè non era ancora tanto diligentemente guardata e circondata dagli assedianti, che alcuna cosa non vi si potesse introdurre dal contado.

Bando 139. — *17 Settembre 1341.*

Nei moltissimi documenti che si conservano nel nostro Archivio di Stato e che attengono alle spese e alle provvisioni relative all'armerìa lucchese, avanti a quest'anno 1341, non abbiamo trovato parola di altre armi da trarre che di balestre e di trabocchi d'ogni ragione, da adoperarsi senza il magistero della polvere a fuoco. Nell'occasione però di questo memorabile assedio troviamo che i lucchesi adoperarono anche i cannoni, ed anzi avevano maestri che gli fabbricavano venuti dal vicino castello di Villabasilica, allora molto celebre specialmente per la manifattura delle lame da spade. A prova di ciò riportiamo l'ordine seguente di Ghiberto di Fogliano capitano di Lucca, ed alcune particelle del registro delle spese della Camera nel secondo semestre di quell'anno.

Ex parte Ghiberti de Folliano.

Pessuccius Lanfredi massarius lucane terzenarie, de rebus et fulcimentis dicte terzenarie exhibeat ipsi domino Ghiberto, per eis tenendis in Borghicciolo, infrascriptas res, videlicet;

Unum *cannonem de ferro ad proicendas pallas de ferro.*

(1) G. Villani. XI. 134.

Unum palum de ferro
Unum palectum de ferro
Unum petium pali de ferro } Que omnia sunt ponderis Libr. XXXII et data fuerunt Iohanni Nacchi de Villabasilica per lancionibus conficiendis.

Datum Luce, Die V Septembris VIII Indit. (1341) (1).

Die XVII Septembris (1341). Magistro Matheo de Villabasilica qui fecit et construxit *tronum a sagittando palloctas*, die XI mensis presentis. In flor. tribus auri, retenta gabella, libr. decem, sold. XIII parvorum. Libr. X. XIII. parv.

Ea die. Vanni Aytantis magistro lignaminis, pro laborerio hedificii signaminis per eum constructum ad petitionem magistri gubernantis *tronum a sagittando*, occasione ipsius troni necessario etc.
Libr. VI. sold. XVII. den. VI.

Die XX Septembris (1341). Iohanni Nacchi de Villabasilica pro uno *cannone de ferro ad tronum et pallis de ferro*, et carbonibus emptis pro dicto opere etc. Libr. XII. sold. X den. XI.

Die XXVIII Septembris (1341). Iohanni Nacchi de Villabasilica pro libris XLII feri in *pallis ad tronum*, et per carbonibus et magisterio dictarum pallarum etc. Libr. VI. sold. XVIIII. den. VIII. (2).

Non è a credere però che queste prime armi riuscissero di molta efficacia, apparendo veramente anche dal loro piccolo peso, che fossero quasi come mortaletti, forse più atti a far maraviglia e paura per la novità loro e per l'insolito rombo, che a recare un grave danno al nemico. Ed invero fu per la loro cattiva e debole costruzione, che i primi cannoni ebbero una parte assai secondaria nelle guerre di quetempi, e che non se ne allargò la usanza che a mano a mano che andò migliorandosene la fattura. Fu nell'anno 1382 che si cominciò a provvedere alla difesa stabile di Lucca col mezzo di bombarde, delle quali si dette commissione di fabbricarne quattro a Giovanni Zappetta da Gallicano (3). Di altre fu ordinata la costruzione nel 1384, *ut Comune lucanum debitis munitionibus fulciatur et hostes siqui essent, longius submoveri valeant et repelli* (4).

(1) Curia dei Rettori, an. 1341, giorno citato.
(2) Camera, vol. 20. an. 1341, carte 207 e 208.
(3) Cons. Gen. Riform. 23 Agosto 1382.
(4) Cons. Gen. Riform. 10 Agosto 1384.

La fabbricazione delle armi da fuoco d'ogni ragione per conto del Comune di Lucca, fu dopo quegli anni assai frequente e forse continua; valendosi alla occorrenza anche di artefici forestieri, fra i quali alcuni notammo essere tedeschi e più particolarmente prussiani. Infatti dall'inventario della terzanaia lucchese scritto nell'anno 1410, si scorge che la città fosse allora provvista, non solo di una grande quantità di armi antiche da trarre, ma con eguale abbondanza di armi nuove da fuoco, e della occorrente munizione. Trovasi notato in detto registro molta polvere, palle, chiodi co' loro coffori (che erano forse come i cartocci della mitraglia) scoppietti e bombardette da mano, uncinelli da roventarsi per metter fuoco alle bombarde; bombarde di ferro fatte a mano, altre parimente di ferro gittate in forma; bombarde con ruote, altre co' ceppi; bombarde di legno legate con funi, ed altre di legno cerchiato di ferro, molto zolfo in barili etc. (1).

Quando poi fu resa quasi generale la usanza in guerra degli schioppi portatili, il governo lucchese provvide perchè la gioventù ed il popolo si addestrassero al maneggio di queste armi. A tale effetto il Consiglio generale della repubblica istituiva il 24 Aprile 1487 un pubblico tiro a segno di archibugi, schioppetti e passavolanti, con certe particolari solennità, con esperimenti e con premi da assegnarsi ai più destri fra i tiratori (2). Di questa istituzione, che si disse il giuoco degli archibugi, si decretò un più particolare regolamento il 18 Luglio dello stesso anno, al quale si fecero in seguito varie correzioni ed aggiunte (3).

(1) Inventario della Terzanaia di Lucca dell'anno 1410, fra i libri staccati della classe della milizia, nell'Arch. di Stato.

(2) Cons. Gen. Riform. 24 Aprile 1487

(3) Cons. Gen. Riform. 18 Luglio 1487, 13 Giugno 1490 e 20 Agosto 1493.

Bando 132. — *21 Settembre 1341.*

Questo può dirsi uno degli ultimi atti che si facessero a nome dei signori della Scala, giacchè per un trattato sottoscritto il 4 Agosto in Ferrara fra i loro sindaci e quelli de' fiorentini, era stata venduta a questi ultimi la signoria di Lucca e del territorio, per il pagamento pattuito di 250 mila fiorini. Restava però a farsi la consegna della misera città, la quale riusciva assai malagevole per l'assedio che le avevano già da qualche giorno posto i pisani. Non pertanto messer Mastino stringeva i fiorentini ad occuparla in ogni modo, e a dare così compimento al contratto. Fu allora che questi fecero nuove pratiche perchè ne fosse diminuito il prezzo che non ancora avevano sborsato; ed infatti il venditore si chiamò contento di somma assai minore, come colui che oramai riputava esser Lucca « possessione diserta e che » l'avea per perduta (1) ». Fatto questo secondo accordo, i fiorentini forzarono il giorno 23 Settembre la linea degli assedianti, e messero dentro le mura un numero di lor gente, assieme ai loro commissari, che furono Giovanni de' Medici, Rosso de' Ricci e Bernardo Rucellai, i quali il dì 25 presero la consegna di Lucca dai sindaci di Mastino, facendone carta i due notari Giovanni Amati da Verona e prete Bartolomeo da Siena (2).

Così aveva termine la signoria degli Scaligeri, la quale era durata quasi sei anni, senza che Lucca avesse avuto luogo di godere dei benefici della tranquillità, e di riprendere le usanze della pace. Più che altro parve che messer Mastino (giacchè suo fratello Alberto gli fu solo di nome associato nel comando) non avesse in mira nel tenere questa città, se non di trarne denaro, e di averla come pegno ed istrumento della sua ambizione. Infatti esso non vi operò mai cosa

(1) Gio. Villani, XI. 133.

(2) Questi due notari si veggono pagati per il rogito del contratto, nel registro della Camera, secondi 1341, carta 217.

notevole per la difesa dai nemici vicini, nè per l'ordine interno già tanto sconvolto dalle vicende passate. Governò da lontano, e senza affidare nissuno ufficio importante ai cittadini (1), per mezzo di suoi cortigiani, de' quali inviò in Lucca diversi ad un tempo con potere di rappresentarlo, co' titoli svariati di vicari, luogotenenti, viceagenti, capitani e presidenti; con non piccolo aggravio all'erario, e con assai confusione dei pubblici affari. Tali furono i due da Correggio, Azzo e Gilberto, i due Malaspina, Frignano da Sesso, il Malvicino, Gilberto da Fogliano, Alessandro da Bologna (2), per non dire dello Scannabecchi che più degli altri vi rimase (3). A suo arbitrio usò imporre gravami e ordinare pagamenti sulla cassa di Lucca, per ragioni ed a persone affatto estranee al Comune (4); ed in generale volle dai lucchesi più denari, di quello che nelle misere condizioni della città e della campagna, potevano fornirgli.

Una sola volta, e ciò fu nell'Aprile dell'anno 1339, messer Mastino comparve personalmente in Lucca con una nobile comitiva di cavalieri, fra i quali si notarono Ugolino da Gonzaga, Spinetta Malaspina ed il signor Borrazzo. Per la via di Massa lunense e di Pietrasanta venne in Lucca, dove trattenutosi pochi giorni se ne ripartì, avendo onorato di una

(1) Già dicemmo altre volte che le rappresentanze degli Anziani ed anche del Consiglio Generale, sotto il regime di Mastino e degli altri signori, sono a considerarsi come vane apparenze, non avendo avuto esse nissuna reale autorità, e tutto facendosi sempre per impulso e per ordine dei signori o di chi ne faceva le veci.

(2) Vedi il bando di n. 322.

(3) Si vegga la Serie cronologica dagli anni 1335 al 1341.

(4) Spesse volte dei famigliari o confidenti di Mastino cavavano delle buone somme dalla Cassa di Lucca senza altra ragione che di esser muniti di sue lettere a ciò. V'erano poi delle pensioni o sovvensioni assegnate senza alcun titolo, come quella ad Alberto de' Buonaccolsi da Mantova. Camera, esito, 1339 secondi, 76. Ai lucchesi toccò fino a pagare le spese di una comitiva di cacciatori, che stettero per più mesi in maremma civettando col dugo per conto di Mastino. Ivi, esito, 1341 primi, 223.

visita anche il Cerruglio, la gran difesa di Lucca contro Firenze, in tutti questi luoghi essendo signorilmente ospitato e trattenuto a spese del Comune (1). Ricapitolando le cause e gli effetti della sua dominazione, può dirsi ch' egli ebbe questa città per un mancamento di fede; la mantenne in principio con sotterfugio, e la governò sempre trascuratamente e con debolezza, senza mai averla potuta liberare dalle offese de' vicini. Tenne il reggimento a parte ghibellina (2), ma si alienò i ghibellini e li costrinse a passare dal lato de' suoi nemici, di cui ingrossarono le fila. In fine volle cedere la città piuttosto ai guelfi che a quelli della sua parte. Ebbe la città osteggiata da' fiorentini, poi rinunziò ad una parte del territorio da quella dipendente, ed in ultimo la lasciò per ogni verso peggiorata, e stretta d' assedio da parte dei pisani.

Bando 134. — *7 Ottobre 1341.*

Le avventure tutte dell' assedio di Lucca, e della guerra combattuta per essa fra i pisani e i fiorentini, sono tanto note e così ampiamente raccontate dai cronisti del tempo,

(1) Camera, esito, 1339 primi, 130. Qui si veggono le spese fatte dal Comune in occasione della visita di Mastino, e sono mentovati i nomi dei tre cavalieri che facevano parte della sua compagnia. Il signor Borrazzo era il padre del conte Francesco Gangalandi, che fu per più anni Podestà di Lucca.

(2) Anche nell' ultimo anno della sua dominazione, i cittadini lucchesi chiamati a formare il Consiglio Generale, aveano dovuto giurare fedeltà alla parte imperiale. Ecco la formula del giuramento.

» Quod ipsi eorum officium bene et legaliter exercebunt; venient » ad consilium quotiens fuerint requisiti per nuntium vel preconem; » super his que consilium petetur ab eis, consulent ad honorem et sta- » tum dominorum nostrorum et partis imperialis et gebelline, et faciant » bonam electionem officialium, qui sint amatores dictorum dominorum » et partis imperialis et gebelline et status presentis. Sic Deus eos ad- » iuvet ad illa sancta Domini evangelia ».

Anziani, Atti vari, anno 1341. vol. 14 carta 20.

specialmente dal Villani, che non occorre ripeterle. Nello stesso scrittore sono anche a leggersi i particolari della memorabile battaglia ch' ebbe luogo sulla ghiaia del Serchio, presso s. Piero a Vico, il 2 Ottobre di quest' anno 1341 (1). La gravissima sconfitta toccata dall' oste fiorentina, la quale si proponeva di liberare la città dall' assedio, fu causa che il medesimo vie più s' aggravasse, e che la città venisse in gran parte circondata da profondi fossi e da steccati edificativi dai pisani (2).

Bando 135. — *30 Ottobre 1341.*

Dopo che Lucca fu più strettamente circondata e guardata dai pisani, andarono crescendo per parte degli assediati le sollecitudini perchè non venisse meno la provvigione delle vettovaglie, riuscendo oramai quasi impossibile ottenerne dalla campagna. Oltre le molte ordinanze che a quello oggetto si pubblicarono, si ricorse ancora ad uno di quei crudeli partiti, che in quei tempi era ordinario in simili casi. Giovanni de' Medici, adunato il Consiglio degli Anziani di Lucca il giorno 29 Ottobre 1341, considerata la condizione delle cose e la usanza delle città assediate, espose essere cosa conveniente che si cacciassero da Lucca le bocche inutili. Non ebber cuore gli Anziani, benchè la proposta venisse da chi avea la forza in mano, di consentire alla prima; onde se ne appellarono alla opinione di un più numeroso consulto di cittadini. In questa seconda adunanza, Dino di Poggio consigliò che il Medici e gli altri fiorentini ivi presenti, anche sopra

(1) Gio. Villani XI. 134. Questo storico chiama il luogo dove si combattè il *greto* del Serchio, che è sincope della parola *ghiareto:* gli altri lo dicono la *ghiaia*. Nella battaglia morì Ferignano da Sesso, uno de' capitani in Lucca per Mastino, rimastovi anche dopo la cessione fattane ai fiorentini.

(2) I pisani stettero buon tempo senza far chiuse e fortezze dalla parte del prato di Lucca, e forse per questo lato i lucchesi poterono avere qualche comunicazione al di fuori. V. G. Villani. XI. 140.

ciò facessero quello che loro paresse il meglio: e la proposta, che non sapremmo dire se figlia della viltà o della rassegnazione, fu vinta con 35 voti contro 6 (1). Molte persone furono dopo questo decreto scacciate dalla città; e di esse l'oste pisana faceva quell'orribile strazio che si racconta nelle Storie Pistolesi (2). Anche i beni che gli infelici lasciavano nella città si malmenavano e disperdevano; perlochè gli Anziani istituirono de' pubblici tutori col titolo di Camarlinghi dei beni abbandonati, e ne nominarono quattro, cioè uno per porta (3). Noteremo inoltre che con altra provvigione dei 3 Gennaio 1342, lo sfratto da Lucca si estese alle mogli ed ai figli maschi e femmine dei ribelli confinati e sospetti (4).

Bandi 150-156. — *23 Novembre 1341. — 6 Luglio 1342.*

Gli atti pubblici lucchesi del tempo dell'assedio sono in generale assai scarsi, e non molti perciò sono i particolari che vi si leggono intorno alla difesa della città.

Il presidio, misto di soldati fiorentini e di antichi stipendiari di Mastino, pare che avesse per suo alloggio l'Augusta, e che più specialmente fosse proposto alla custodia di quella fortezza. Il popolo, armato per la maggior parte di balestre, vegliava a guardia delle porte e delle mura della città e dei borghi, sotto la vigilanza de' capitani delle contrade e di alcuni notari, ch'erano senza dubbio incaricati delle rassegne e delle distribuzioni. I vecchi e gli altri inabili a sostenere il peso della guardia, furono gravati d'una *sega* o imposta in denaro (5). I mille della guardia della città, già da

(1) Anziani. Atti varii, 1341, vol. 15. 3.

(2) Stor. Pist. 229. Forse per questi barbari trattamenti, non si eseguì interamente l'ordine dello sfratto.

(3) Decreto del 27 Novembre 1341, in Mandatorie ad an. 16. tergo.

(4) Anziani, Atti vari, 1341-42, 30.

(5) Questa sega era da 5 a 30 soldi al mese secondo la qualità delle persone. Decr. del 10 Dicembre 1341. Anziani, vol. 15, 26.

noi altrove mentovati, che dovevano essere come una riserva nella milizia cittadinesca, furono più tardi esentati anch'essi dalla custodia delle mura, purchè pagassero una tassa per la loro supplenza ai balestrieri stipendiati (1). Per la vigilanza notturna v'erano da cento a cento cinquanta stanziali, detti custodi degli angoli e delle cantonate; un più piccolo corpo di custodi *evangelisti* (corruzione popolare di *vigilisti*), ed altro simile di custodi *sevaccieri*, così detti dai *sevacci* o fanali che probabilmente erano incaricati di tenere accesi, sempre nell'intento di guarentirsi dalle sorprese (2). Per quanto potevasi, niente fu tralasciato per guarnire di milizie e di altre difese quei luoghi che ne abbisognavano; ma sopra tutto si cercò di fortificare la chiesa di s. Donato detta in coda di prato; e la porta che aveva nome dalla chiesa stessa, la quale era stata munita di una di quelle opere militari che dicevansi *capicavalli* (3). La difesa di s. Donato era affi-

(1) Decreto del 13 Maggio 1342, ivi, 26.

(2) Si hanno i pagamenti di questi diversi custodi nelle mandatorie di tutti i mesi dell'assedio, come per es. nel volume dei mesi d'Aprile-Luglio 1342. Cart. 48.

(3) Vedi lo stesso registro, ivi. Le fortificazioni di s. Donato furono demolite dopo l'assedio, come da decreto del 5 Settembre 1342. Anziani vol. 18 cart. 6.

La chiesa di cui è parola era ad una delle estremità del prato di Lucca, il quale, perchè in prospetto al palazzo che fu in antico dei Re d'Italia e dei Marchesi di Toscana, si disse anche prato del Re o del Marchese. Era questo terreno di ragione pubblica, e si estendeva fino al Serchio, nello spazio compreso fra le attuali porte di s. Pietro e di s. Donato a ponente della città. Serviva di passeggio ai cittadini, vi si correvano i palii, e vi si faceva il mercato o fiera di s. Regolo. Fazio degli Uberti pare che lo riputasse un adornamento della città quando scriveva:

» Andando noi vedemmo in piccol cerchio
» Torreggiar Lucca a guisa d'un boschetto
» E donnearsi col *prato* e col Serchio (*).

(*) Dittamondo III. VI. Così leggono i buoni codici. L'edizione del 1501 ha invece: *E donnearsi con Prato e con Serchio*. Gli editori milanesi del 1826, pensando di correggere, sostituirono *Arno* a *prato*, con maggiore sproposito.

data a due capitani lucchesi, Guido Cristofani e Bartolomeo Antelmini (1). Il ponte di s. Pietro sul Serchio colla unita fortezza era rimasto in mano dei lucchesi; mentre i pisani avevano occupato quello di s. Quirico, e vi si erano alla loro volta fortificati (2). Alle fosse ed agli steccati costruiti dai pisani, si opponevano dagli assediati altre opere di fortificazione nei borghi: anzi per aver pietre adatte a tali lavori si disfece per decreto pubblico la torre dei Buongiorni (3). Negli ultimi tempi dell' assedio, dubitandosi più che mai d' una sorpresa, si ordinò che due uomini stessero di continuo sul campanile di s. Michele, pronti a dare ad ogni occorrenza nelle campane a martello, e che un altro custode vegliasse su quello de' frati minori per *mira*, cioè per tener d' occhio i movimenti del nemico (4). Anche le torri dell' Augusta erano state munite di certi fili d' ottone, i quali crediamo che dovessero pure in qualche modo servire a trasmettere de' segnali (5).

Soprintendeva alla difesa militare quello stesso Gilberto da Fogliano di Reggio, mandatovi da Mastino negli ultimi mesi della sua signoria. Ma Giovanni de' Medici era il governatore politico di Lucca, guidava e presedeva i consigli degli

La chiesa di s. Donato fu demolita nel 1513, ed i suoi benefizi si riunirono a quella di s. Paolino. Il prato fu disfatto per la nuova cinta di fortificazione costrutta da quel lato della città il 1631, rimanendone però una piccola porzione dentro le mura presso lo spedale. Cianelli op. cit. I. 89. Moriconi, Memorie sulle antichità di Lucca. Mss. dell'Archiv. di Stato, cart. 238 e seg.

(1) Mandatorie di Marzo 1342, cart. 20.

(2) Le fortificazioni del Ponte s. Pietro furono distrutte per ordine de' pisani, tosto che furono padroni di Lucca. Anziani, vol. 18, cart. 8 e segg.

(3) Decreto del 26 Dicembre 1342 (stile lucchese). Anziani, Atti vari, vol. 15. cart. 30.

(4) Anziani, Lib. cit., provvisione del 14 Giugno 1342.

(5) Vacchetta di mandatorie di Aprile-Maggio 1342, cart. 4; e registro di mandatorie d' Agosto, 1342, cart. 25, dov' è detto che il filo era stato messo per *portareca*, parola insolita che forse sta ad indicare come un va' e vieni di segni dal basso in alto, o da una torre all' altra.

Anziani, ridotti più che mai senza autorità propria; e vi rappresentava, unitamente al Ruccellai ed al Ricci, il Comune di Firenze. Ser Aitante di Vanne Aitanti lucchese, uomo di sovente adoperato nelle cancellerie e negli uffici del governo, era incaricato de' conti e de' pagamenti che risguardavano la custodia e la fortificazione (1).

Il giorno 25 Marzo del 1342 fu decretato che nessuna curia e nessuno officiale pubblico potesse sedere e pronunziare in cause e negozi civili, per tutto il tempo che durasse l'assedio e per venti giorni dopo che fosse levato (2).

Intanto la condizione di Lucca peggiorava ogni dì, e ormai più non le restava altra speranza che i fiorentini, rimasti neghittosi dopo la rotta del 2 Ottobre 1341, si movessero in soccorso della tribolata città, di cui tanto avevano desiderato l'acquisto, e sciogliessero l'assedio per forza d'armi, o almeno la rifornissero di viveri, di che fortemente pativa difetto. Ed invero dopo tanto temporeggiare i fiorentini si mossero il 24 Marzo dell'anno 1342, con esercito, per numero di combattenti, più che bastevole alla impresa. Fu detto che essi avrebbero ottenuto l'intento se si fossero diretti contro Pisa allora sguarnita di forze, per la quale difendere i suoi cittadini avrebbero per avventura richiamate le milizie ch'erano all'assedio. In vece l'oste fiorentina si condusse per la consueta via di Valdinievole verso Lucca; e benchè giungesse quasi alle porte della medesima, ed appiccasse qualche parziale combattimento contro i pisani, per la inettezza e viltà dei suoi condottieri, non le venne fatto di smuovergli dalle loro posizioni. Perlochè dopo aver vagato alquanti giorni pel contado lucchese se ne ritrasse verso la fine di Maggio 1342, abbandonando la città alla sua estrema fortuna (3).

Perdutasi in tal modo ogni speranza di soccorso, il giorno 20 Giugno del 1342 il Consiglio generale di Lucca, adu-

(1) Vedi i libri delle Mandatorie *passim*.

(2) Anziani, vol. 15, carta 51.

(3) Su tutti questi avvenimenti si consulti Giov. Villani come meglio informato d'ogni altro cronista. Libr. XI. 140.

nato per autorità di Chiolo de' Guazzalotti Conservatore di Lucca per i fiorentini, elesse Arrigo Melani e Nicolao Birri per sindaci o procuratori a trattare una capitolazione co' pisani, e cedere loro la custodia, come allora si diceva, della città e dei castelli. Al seguito di che, il dì 4 Luglio, nella cappella posta nel palazzo degli Anziani di Pisa, si stipulava la resa sotto forma di strumento di pace e di concordia fra le due repubbliche, con patti in apparenza generosi per parte dei vincitori, e tali che se fossero stati mantenuti, ne sarebbe proceduta vera amicizia, e non una durissima suggezione come avvenne. Dopo di ciò, il 6 Luglio, Michele Lante sindaco di Pisa ricevette dal Melani la consegna di Lucca e della Augusta, da ritenersi dal Comune di Pisa a forma dei patti finchè durasse la guerra con Firenze (1).

Nel bando mandato lo stesso giorno della consegna della città, da noi stampato col numero 156, comparisce tosto, come ufficiale dei vittoriosi pisani, il Conservatore di Lucca ad ordinare il riempimento delle fosse fatte per ragione dell' assedio. Chiamavasi costui (come più pienamente trovasi indicato in altri documenti) ser Scarlatto Maffei da Rasinopoli, e molto probabilmente era uno dei soliti ghibellini sbanditi da qualche parte del dominio fiorentino o senese. Infatti nella pace conchiusa il 9 Ottobre dello stesso anno 1342, tra il Duca d'Atene come signore di Firenze e la città di Pisa e di Lucca, fu stipulato che questo ser Scarlatto s'intendesse cassato dal Comune di Firenze d'ogni suo bando e dal sequestro dei beni. Così quando dopo la cacciata del Duca si rinnovarono i patti della pace fra Pisa e Firenze (il che si fece il 15 Novembre 1343), vedesi ivi ripetuto che ser Scarlatto s'intendesse ribandito e assoluto d'ogni condanna, e che il Comune di Firenze avesse di più a fare ogni suo potere perchè gli concedesse uguale perdono il conte Simone da Battifolle (2). Tenne il Maffei con molta autorità ed arbi-

(1) I principali documenti riguardanti questi fatti sono citati, e in parte riferiti per intero dal Cianelli, Op. cit. I. 320 e segg.

(2) Vedi Cianelli, Op. cit. I. 343, ed il registro della serie dei Capitoli nell'Archivio di Stato, già segnato A. II. 2. cart. 27.

trio questo grado di Capitano o Conservatore in Lucca ed anche in Pisa: ma dopo essere stato per alcuni anni potente e temuto, fu involto nella disgrazia de' conti della Rocca e degli altri raspanti, e cassato d'ufficio per opera della parte dei bergolini (1).

Bando 160. — *12 Gennaio 1343.*

I pisani, venuti in possesso di Lucca, provvidero sollecitamente alla riforma degli statuti lucchesi, che si vollero adattare alla mutata condizione del paese. Con una provvigione del giorno 12 Settembre 1342, gli Anziani di Lucca, a istigazione senza dubbio de' nuovi padroni, dettero il carico di questo lavoro a sei cittadini lucchesi, i quali l'ebbero compiuto il dì ultimo di Novembre dell'anno medesimo (2). Apparisce nulladimeno da questo bando, che il nuovo statuto fu pubblicato e messo in esecuzione nel Gennaio 1343.

Bandi 161-164-165. — *18 Gennaio — 13 Maggio 1343.*

Il giorno 10 Settembre 1342 era stata dagli Anziani determinata una tariffa per il cambio della moneta di Lucca colle diverse specie di argento forestiero che allora più di frequente occorrevano sul mercato.

L'*anfusino*, avente il debito peso, doveva spendersi e riceversi per soldi 5 e denari 2 di piccoli lucchesi.

Il *bolognino* vecchio di Modena e di Bologna, per soldi 2.

(1) Roncioni, Stor. Pis. 803.

(2) Ciò appare dall'ultimo capitolo intitolato *De confirmatione suprascripti Statuti*, a carta 118 dell'originale in pergamena dell'Arch. di Stato. Parlano di questo statuto, il Tommasi nel Sommario etc. 210, ed il Gigliotti nella Storia della legislazione lucchese, pag. 30. I sei statutari furono pagati a tanto per giorno durante il tempo del loro lavoro, come dalle mandatorie del 5 Dicembre 1342. Mandatorie, ad an. 82 e segg.

L' aquilino crociato per denari 21, ossia soldi uno e denari nove.

L' *anconitano*, per soldi 4. den. 1.

Il *gigliato*, per soldi 6 den. 6.

Il *tornese*, per sold. 6 den. 9.

Il *popolino*, per sold. 2 den. 8.

Nel tempo stesso si proibiva generalmente ad ogni persona di introdurre o spacciare in Lucca nissuna moneta non genuina; e sopra tutto si assegnava una pena a quei banchieri o cambisti che tenessero bolognini e aquilini crociati contrafatti e falsificati (1).

Convien credere che di quest' ultima moneta, che crediamo fosse di conio pisano, vi fosse in giro una qualità non sincera, e che non ostante quell' ordine e gli altri contenuti nei bandi de' giorni 18 Gennaio e 7 Maggio 1343, si seguitasse furtivamente a spargere in Lucca. A che avrà in ultimo provveduto l' assoluta proibizione che se ne fece col bando nel giorno 13 di esso mese di Maggio.

Bando 167. — *24 Maggio 1343.*

Negli antichi statuti di Lucca era determinato un premio per chi, ucciso un lupo, lo avesse presentato alla Camera pubblica, ove veniva esposto per un giorno, e poi restituito, tagliatogli prima un orecchio, acciocchè il cacciatore non potesse con inganno presentarlo più d' una volta (2). Nei registri della pubblica spesa s' incontrano spesso dei pagamenti per quest' oggetto: ed apparisce dai medesimi, che si prendessero dei lupi fino nei paesi suburbani; d' onde è dato dedurne che la vicina campagna fosse inselvatichita e spopolata. Non ostante che nel bando del 24 Maggio 1343 venisse rinnovata la promessa della ricompensa, e si obbligassero ancora i contadini a cacciare e prendere quei feroci animali, pur non si

(1) Anziani, Atti vari, 1342. vol. 17 carta 22.
(2) Statuto del 1331, V. 37. Detto del 1342. V. 44.

ottenne l'effetto, perchè questi invece moltiplicavano ed operavano maggiori danni. Infatti il Consiglio degli Anziani, attesa la cresciuta abbondanza e voracità dei lupi, il 25 Agosto dello stesso anno 1343, dovette per straordinario rimedio accrescere la somma del premio, decretando per ogni lupo ucciso 17 lire da pagarsi dalla Corte de' Mercanti, ed altre tre lire dal Comune; inoltre fu accordato al cacciatore il diritto di riscuotere un soldo da ogni fuoco o famiglia del Piviere, dove avesse ammazzata la fiera (1).

Che anche degli orsi vagassero allora sulle vicine montagne, e se ne mangiasse in Lucca la carne, lo fa credere il vederli notati fra gli animali sottoposti al provento del macello, e registrati nella gabella delle porte (2).

Bando 169. — *27 Agosto 1343.*

Benchè il documento che leggesi sotto questo numero non sia veramente un bando, ma piuttosto un regolamento, o una serie di patti cogli affittuari per la fabbricazione di una nuova qualità di moneta, la curiosità del soggetto ed i molti particolari che contiene sull'arte della zecca, ci ha consigliato a pubblicarlo. Così non riuscirà spiacevole che ad illustrazione del medesimo, sieno qui accennate le cose principali che abbiamo incontrato ne' libri pubblici, intorno alle diverse coniazioni di monete, avvenute in Lucca dal principio del secolo decimoquarto, fino al tempo in cui la città fu restituita a sè stessa, per opera di Carlo IV.

Verso la fine del dugento era in corso una qualità di moneta lucchese, composta, ad imitazione di quella di molte altre città italiane, di grossi d'argento del valore di due soldi o 24 denari piccoli, e delle corrispondenti divisioni in rame o mistura. Il cambio di questa moneta col fiorino d'oro,

(1) Anziani, Atti vari: 1343 vol. 20, 36.

(2) Si veggano i contratti degli affitti del provento del macello nella serie dei Proventi.

che era pure di conio lucchese, ma di valore pressochè identico al fiorentino, dopo il mese di Marzo 1288, fu quasi costantemente di soldi 38 e denari sei, o lire 1. 18. 6; cosicchè il fiorino si cambiava materialmente con 19 grossi e mezzo d'argento lucchese (1). Ne' contratti del tempo questa moneta trovasi indicata coi nomi di lira, soldo, e denaro di buona moneta, o di denari buoni piccoli, o di moneta mercantile e spendibile; senzachè le diverse espressioni significassero in que' giorni nissuna reale differenza. Ma convien dire che dopo la caduta del governo repubblicano, e precisamente nei primi anni della signoria di Castruccio, si fabbricassero delle nuove specie non corrispondenti alle antiche, e le une e le altre restando in corso, ne venisse la necessità di distinguerle coi nomi di *buona moneta*, e di *piccoli*, e di contarle per un valore alquanto diverso. Nel libro delle memorie del notaio Michele Moccindenti, che si custodisce nell'Archivio lucchese, si ricava come nell'anno 1316, lire due, soldi dicennove e denari quattro di *buona moneta* corrispondessero a lire tre e soldi sei di piccoli; e nell'anno 1322, otto di quelle lire maggiori fossero di prezzo eguale a nove delle minori (2). È da aggiungersi però che dopo quest'anno non abbiamo trovato menzione della doppia valuta; forse perchè quelle antiche specie si distrussero, o piuttosto perchè in questo tempo si operò da Castruccio una riforma della moneta, di cui non abbiamo chiara notizia. Ed invero tutti i contratti de' pubblici proventi per l'anno 1323 si stipularono a *nuova moneta lucchese*, la quale denominazione cedette tosto all'altra di *moneta di buoni denari* lucchesi, come si ha dai contratti per gli stessi proventi degli anni 1325 e 1326 (3).

Essendo poi succeduto a Castruccio nella signoria di Lucca Gherardo Spinola, anch'esso volle ordinare una nuova moneta, la quale riuscì alquanto peggiore di quella che per

(1) Vedi le citazioni in nota al nostro libretto intitolato *Della Mercatura dei Lucchesi nei secoli* XIII e XIV, pag. 26.

(2) Serie dello spedale di S. Luca N. 61, carte 39 e 48.

(3) Proventi, contratti degli anni 1323-1325-1326, *passim*.

lo innanzi era in corso (1) Ne fu compiuta la emissione a quanto pare nel Febbraio del 1330 (2), ed immediatamente accadde una perturbazione nella valuta; ripetendosi la necessità di contare con due diverse qualità di lire, di soldi, e di denari e di riprendere il solito nome di lira *di buona moneta*, per quella vecchia e più forte, e l'altro di lira di *piccoli*, per quella nuova e scadente di pregio. E fu il governo che per il primo sanzionò la diversità delle valute; non tosto che i suoi camarlinghi ed i suoi debitori per arretrati, pretesero pagare i loro debiti, per riscossioni e per tributi assegnati in moneta vecchia, con altrettanta somma di moneta nuova; nel che fare essi tentavano di guadagnare la reale differenza fra le due specie con perdita dell'erario. Con una provvigione presa dagli Anziani di Lucca il 10 Febbraio 1330, ed approvata dal Vicario dello Spinola, si ordinò pertanto che que' debiti si pagassero, com'era di giustizia, in ragione della vecchia moneta migliore, e non della nuova più scarsa (3).

(1) Per la scarsità dei documenti che ci fu dato consultare quando scrivemmo l'opuscolo ora citato, dovemmo alcuna volta ricorrere alle congetture. Perciò vedendo che dopo la morte di Castruccio ricominciava nei contratti la doppia denominazione delle monete, pensammo che dovessero essere state in questo tempo messe in giro delle nuove specie di diverso valore delle prime; e ciò trovammo poi confermato da molti documenti. Solo è da correggersi dove fu da noi detto, che forse la moneta nuova fosse stata migliore della vecchia stampata da Castruccio. *Mercat. antich. lucches.* 18.

(2) Nell'indice del registro della Camera, introito del 1330, carte 3 tergo, è richiamato il titolo *Denariorum perceptorum de nova moneta argentea redimenda, facta in civitate lucana, de mense Februari a magistris dicte monete;* ma poi manca la carta cui è fatto l'invio. La nuova moneta era già in corso nel Gennaio di detto anno, come si ha dal *Memoriale capsarum generalium et aliarum* etc. Gennaio-Febbraio 1330, unito al citato registro. Sotto il giorno 10 Marzo 1331 si trovano pagati quattro cittadini per il servigio già da loro prestato nel sigillare e dissigillare la nuova moneta. Anziani, 1330-1331. vol. I. 178.

(3) Ecco la parte dispositiva di questo decreto:

« Stantiamus et providemus quod omnes et singuli camerarii lucani » Comunis, et ad quos de avere et pecunia lucani Comunis pervenit,

Ecco dunque di bel nuovo l'incomoda ambiguità de' valori, la quale per molti anni si mantenne nel commercio, senzachè i lucchesi dimostrassero nissuna sollecitudine a farla sparire. Non abbiamo trovato nè libri pubblici nissun indizio sulla bontà o sul peso delle monete battute dallo Spinola. Solo può dedursi dall'opera del Balducci Pegolotti, che scriveva fra il 1330 ed il 1342, che i piccoli nuovi di rame avessero un' oncia e denari dodici di fino, mentre i vecchi ne contenevano un' oncia e ventuno denari (1).

Del tempo che Lucca fu signoreggiata dal re Giovanni di Boemia e dal suo figliuolo, non abbiamo trovati docu-

» teneantur et debeant restituere lucano Comuni quidquid usque hodie » restituere debent de *bona moneta* tantum, et non *de presenti nova* » *moneta*, cum bonam monetam exegerint et perceperint. Item quod » omnes et singuli qui habent solvere lucano Comuni aliquas impositas, » secas, seu mutua, vel alia onera, vel munera ad hodie retro factas » et impositas in civitate lucana, ipsos et ipsa teneantur et debeant » solvere, et cogantur, et cogi possint et debeant *ad bonam veterem* » *monetam*, et non ad novam, cum eorum negligentia seu vitium non » debeat prodesse eisdem, et equum sit quod eamdem monetam solvant » quam solverunt eorum convicini et cives. » Anziani, Atti vari, 1330. 60 tergo.

(1) Balducci-Pegolotti, Mercatura; in Pagnini, Decima III. 294.

Dopochè fu posta in commercio la moneta di piccoli coniata dallo Spinola, il fiorino d'oro si mantenne per alcuni anni al medio valore di L. 3. 10; cosicchè la differenza fra le due valute era di circa dal 6 al 7, contandosi la moneta buona antica quasi costantemente L. 3 a fiorino. Nei libri della Camera è notato quasi ad ogni pagina il valore del cambio. Vedi anche addietro a pag. 274.

Il signor Agostino Olivieri nel suo libro intorno alle monete e medaglie battute dagli Spinola nei loro feudi, stampato in Genova nel 1860, non ha trattato di queste monete coniate fra noi nel tempo della dominazione di Gherardo, forse perchè meglio che a lui sono da attribuirsi al Comune di Lucca. Nello stesso libro, a pag. 167 è detto che costui ebbe per moglie Moysa Demarini; ma convien dire che egli per due volte si ammogliasse, giacchè dai nostri libri pubblici risulta che egli avesse per moglie una di nome Tubbia, e che appunto nell'autunno dell'anno 1330 costei morisse in Lucca. Anziani, Atti vari, 1330, vol. 1. 131-141-150: e Camera, introito del 1330, carta 90.

menti che riguardassero la zecca lucchese, se non il bando del 21 Settembre 1332, da cui si ha notizia che si fosse allora posta in corso una moneta del valore di tre denari piccoli (1).

Benchè fossero frattanto in corso le monete di diversi conii, delle quali si è fatta menzione, erano queste in numero troppo ristretto perchè bastassero ai bisogni del commercio lucchese, e vi era supplito in qualche modo con altre monete forestiere. Lasciando le molte prove che di ciò si potrebbero riferire, accenneremo che dai libri dei conti pubblici di questi anni, dove frequentemente è indicata la qualità del contante che passava per le mani dei cassieri, apparisce che in maggior quantità fosse quello di conio forestiero che di nostrale. Abbondavano specialmente in Lucca i popolini di Firenze, gli anfusini sardi, gli aquilini, i genovini, gli anconetani, i tornesi, ed i bolognini di Modena e di Bologna, i quali tutti con molta facilità, da quegli uomini avvezzi a così intricati sistemi di conti, si ragguagliavano alla moneta del paese. Nulladimeno la scarsità del denaro paesano era malvolentieri sostenuta dai lucchesi. Essi più che mai mostrarono di patirne difetto l'anno 1339, quando inviando a messer Mastino della Scala come ambasciatori Opizo da Camaiore, e Tegrimo Fulceri, dettero loro, fra le altre istruzioni, quella d'implorare per il Comune la licenza di battere una quantità di moneta d'argento. Gli Anziani già ne avevano pregato per lettera quel signore; ed egli avea risposto esser contento, purchè la moneta da coniarsi fosse venduta, ossia data in appalto, a tali patti, che ne venisse guadagno alla pubblica cassa, come appunto egli usava di fare in Verona. Ma i lucchesi, che non si curavano di seguitare il suo esempio nè d'imparare da lui la pubblica economia, protestarono che in questo modo i cittadini, e specialmente i poveri, ne avrebbero avuto gran danno; e che inoltre la nuova moneta, riuscendo peggiore dell'antica e della presente (così indicavano le due qualità allora correnti) sì l'una

(1) Vedi qui addietro il Bando N. 14 e la nota a pag. 174.

che l' altra sarebbero state fuse, onde ne sarebbe venuta più che mai la scarsità del contante (1). Non è da credere però che il veronese si lasciasse smuovere nemmeno dalla eloquenza degli oratori lucchesi; e molto probabilmente, durante la signoria di Mastino, in Lucca non si batteva moneta (2).

Una nuova fabbricazione se ne fece però sul principio della dominazione pisana, ed è quella appunto che si concesse in affitto a Prince Pieri, e Tommasino Cagnuoli, colla deliberazione degli Anziani del 27 Agosto 1343 da noi pubblicata. Due furono le specie che si lavorarono in questa occasione; un grosso d' argento da due soldi, ed una moneta nera del valore di mezzo soldo o sei denari, che poi si disse *sestino*. Nel documento citato non venne espresso quali ne dovessero essere le impronte, ma si determinarono tutte le condizioni di peso e di bontà, ed il valore di L. 3. 12. 6 picc. a fiorino (3). La quantità della moneta da consegnarsi fu ordinata in libre quattromila di grossi a peso, e in seimila libre, egualmente a peso, di sestini; inoltre il tempo fissato per compiere il lavoro fu di sedici mesi (4).

(1) Anziani, lettere, 1339. 14.

(2) In Lucca correvano fiorini d' ogni conio, ma vi erano anche quelli di zecca nostrale con differenti impronte. Il Balducci Pegolotti scrive che i fiorini lucchesi a *piede*, cioè quelli colla figura di s. Pietro, erano di carati 23 3/4; e gli altri a *cavallo* colla immagine di s. Martino, di carati 23 7/8. In Pagnini, Decima III. 290.

(3) Verso il 1345 il fiorino declinò a soldi 58 1/2 poi a soldi 58 di *buona moneta*, ed in questo valore perseverò per tutto il secolo XIV. In forza di legge, ogni lira *buona* avrebbe dovuto cambiarsi con una lira e quattro soldi di *piccoli;* ma di fatto ebbe spesso un pregio maggiore. Vedi le correzioni fatte nel 1350 allo Statuto lucchese del 1342; a carta 144 dell' originale membranaceo che si conserva nell'Arch. di Stato.

(4) Gli affittuari dovettero però ottenere qualche proroga. Un atto del dì 8 Agosto 1345, portante il ricevimento di due persone nella compagnia degli zecchieri, fu stipulato « *in contrata s. Petri Cigoli in loco ubi lucana moneta presentialiter fabricatur.* » Questo curioso documento fu stampato dal Carli. Mon. Zecch. Ital. III. 15, e poi dal Bini, Lucchesi a Venezia II. 361.

Nell'anno 1351 si procedette ad un nuovo lavorìo di moneta d'argento, del quale non abbiamo trovato il contratto di affitto, ma bensì l'atto, con cui il dì 31 Gennaio del 1352 l'appaltatore Viviano Sembrini, dopo aver consegnato una certa quantità delle specie fabbricate, ebbe il saldo, e fu sciolto dalla sua obbligazione (1). Fu questa moneta il grossone di argento da sei soldi, colla testa del Volto Santo da un lato e dall'altro il segno di un aquila volante, oggi fatto rarissimo e molto desiderato dai raccoglitori. Fu ordinato della bontà di undici oncie e mezzo di fino per libra; ma riuscì alquanto peggiore e alquanto scarso di peso, per difetto del fabbricante, il quale perciò dovette pagare un'ammenda. Tosto che questo nuovo grosso, il quale si disse imperiale o ghibellino, fu messo in commercio, l'imbroglio della moneta lucchese fu all'apice. Basti il dire che allora fu ad un tempo in corso sul mercato la moneta vecchia detta *buona*, che valeva poco meno che tre lire a fiorino; quella de piccoli, che nel 1352 era caduta a L. 3. 17. 4 a fiorino; e finalmente questa degl'imperiali, ognuno dei quali avrebbe dovuto valere sei soldi, ma di fatto aveva un pregio minore. E ciò senza contare le specie forestiere, e specialmente le pisane, che per la unione con Pisa, liberamente e legalmente circolavano in Lucca. Pure gli antichi nostri, avvezzi alle arti più raffinate ed arcane della mercanzia e della usura, non si sgomentavano per questo; e ad ogni pagamento sapevano far la ragione di tutte le diverse qualità di monete; aggiungendo di più per il rapporto del grosso imperiale al fiorino, una *sopravalenza* che ne aumentava il valore fino a Lire 4 e soldi 4 ed anche a Lire 4 e sei soldi. Di siffatti conteggi, che oggi stentiamo a comprendere, son pieni i

(1) Nei registri dell'introito della Camera appartenenti all'anno 1351 è accennato negl'indici il titolo dell'incasso dei grossi imperiali che allora si fabbricavano nella zecca di Lucca; ma nel corpo dei libri manca qualunque altra indicazione.

libri appartenenti all' amministrazione del pubblico denaro in quegli anni (1).

Se avanti la fine della signoria pisana si battesse in Lucca delle nuove specie non sappiamo di certo, non essendoci occorso di trovare in proposito nissun documento. Ma veramente non sapremmo spiegare il prezzo maggiore di L. 5 per fiorino che correva nel 1369, se non coll' attribuirlo alla fabbricazione di una sempre peggiore qualità di moneta, che fosse stata fatta avanti a quell' anno (2). Ad altri toccherà a fare sopra di ciò più diligente investigazione. Certo è però che appena i lucchesi ebbero riottenuta la propria indipendenza, pensarono al riordinamento della moneta. Infatti nell' adunanza del Consiglio generale tenuta il 5 Dicembre 1370 fu determinato che questa si rinnovasse, ritornando ai grossi del prezzo regolare di due soldi, e tali di bontà, che il cambio del fiorino non crescesse oltre lire tre e mezzo; alla qual cosa fu poi definitivamente provveduto colla legge del 31 Gennaio 1371 (3).

I documenti che si riferiscono alle antiche monete sono assai desiderati dagli studiosi; perciò riferiamo come appendice a quest' annotazione il testo del contratto passato fra gli Anziani di Lucca e Viviano Sembrini, a proposito dei grossi imperiali stampati in Lucca nel 1351:

« In nomine Domini amen. Cum per dominos Antianos Comunis lucani fuerit concessa Viviano Sembrini de Luca licentia et auctoritas fabricandi et componendi, ac et fabricare

(1) Si veggano per esempio i libri della Camera, Ottobre-Novembre 1352. carta 3 e segg.; ed i registri de' Ragionieri o revisori, dal 1351 al 1357.

(2) Il fiorino valeva L. 5. 4. picc. il 13 Giugno 1369, come si ha dalla Gabella di Coreglia a quel giorno.

(3) Cons. Gen. Riform. 5 Dicembre 1370, e 31 Gennaio 1371. In quest' ultima adunanza fu ordinato che il grosso da due soldi avesse la bontà di oncie nove per libra di fino, e che la corrispondente specie di rame avesse sedici denari d' argento per libra. Fu anche precisamente indicata la qualità delle impronte, e dato la direzione dell' opera a tre cittadini, fra i quali si ritrova Viviano Sembrini.

et componi faciendi monetam argenteam infrascripte lighe et conij et valoris, videlicet;

Quod dictus Vivianus posset fabricare et fabricari facere et fieri facere in civitate lucana, a tempore dicte concessionis in antea usque ad Kalendas Aprilis A. N. D. MCCClii, grossos argenti, conii et signi videlicet. Quod ex una parte esset signum et figura aquile volantis; et ex dicta parte in rotunditate dictorum grossorum esset scriptum literis sculpitis — OCTO ROMANORUM IMPERATOR, et ex altera parte esset signum et figura Vultus Sancti de Luca et scriptum in rotunditate VULTUS SANCTUS DE LUCA; et lige veri et puri, nitidi et optimi argenti unciarum undecim et medie ad minus, pro qualibet libra dictorum grossorum, ad pondus libre dictorum grossorum; et qui grossi expendi debeant et possent pro soldis sex pro quolibet eorum; et de quibus grossis intrare deberent in qualibet libra ad pondus, ad veram et iustam libram Curie Mercatorum civitatis Luce, soldi novem et denari octo et tertium unum grossorum ad plus, prout hec et alia in carta dicte concessionis plenius continetur. Et inter alia contineatur in carta dicte concessionis et pactis habitis cum dicto Viviano, quod dictus Vivianus teneretur dare et solvere camerario lucani Comunis qui per tempora esset, de et pro qualibet libra, ad pondus et ad rationem libre dictorum grossorum, quos tempore in dicta concessione declarato fabricaret seu fabricari faceret, in et de dicta liga et pondere et numero suprascriptis et valore, singulis duobus mensibus in fine ipsorum mensium soldos viginti denariorum lucanorum parvorum de tota summa, que in dictis duobus mensibus fuisset delivrata. Item quod ad voluntatem dominorum Antianorum fieri deberet delivrantia buite; in qua delivrantia fieri deberent tres saggij, quorum unum posset idem Vivianus eligere quem vellet, et secundum illud deberet iudicari dicta buita et moneta fabricata. Et de reliquis duobus, unum debeat esse Comunis lucani, et reliquum debeat esse custodis dicte monete, et eodem modo deberent dividi et dari grossi qui essent in dicta buita, et qui deberent idem Vivianus restaurare ipsum Comune Lucanum de omni et toto eo, quod

tempore delivrantie dicte buite, reperiretur dicta buita esse in minori liga et pondere vel numero suprascriptis. Et pro parte dicti Viviani dicatur ipsum soluisse camerario Comunis lucani soldos viginti pro qualibet libra ad pondus totius summe monete fabricate per ipsum Vivianum, prout plenius de solutionibus per eum scriptis apparet in libris introytuum Comunis lucani et camerariorum dicti Comunis. Et per dominos Antianos Comunis lucani electi fuerint infrascripti cives lucani ad faciendum delivrantiam dicte buite; videlicet Tomasinus Cagnoli saggiator, Nerius Fulcerij ponderator, Nicolaus Porco et Jacobus Benectonis provisores dicte buite et saggiorum factorum per ipsum Tomasinum, qui fecerunt saggiatura de dicta buita: et Vivianus predictus, secundum tenorem concessionis sibi facte, elegit unum de dictis tribus saggiis et secundum illud iudicata est dicta buita. Et eorum relationem predicti saggiator, ponderator et provisores fecerint ipsis dominis Antianis, referentes et dicentes dictam monetam fabricatam per dictum Vivianum esse in minori liga, qua esse debuisset, secundum formam concessionis predicte, quartos tres unius denari ad pondus veri, puri, nitidi argenti, minus uno sedicino pro qualibet libra, ad pondus dicte monete laborate per ipsum Vivianum, et defectum esse in ipsa moneta in pondere denariis undecim pro qualibet libra, ad pondus dicte monete, prout de dictis electione et relatione plenius continetur in actis et scriptis cancellarie dominorum Antianorum predictorum, manu mei Andree notarii infrascripti. Et dictus Vivianus consequi velit in habere liberationem de moneta per eum fabricata et buita predicta, ac etiam restaurare Comune lucanum de omni et toto eo quod reperitur dictam buitam esse in minori liga, numero suprascriptis. Et per dictos dominos Antianos fuerint vise solutiones facte per dictum Vivianum de soldis viginti den. luc. parvorum, de et per qualibet libra dicte monete ad pondus per eum hucusque fabricate. Ideo dicti domini Antiani dicti Comunis lucani numero novem, stantes simul ad collegium in minori aula palatii ecclesie s. Michaelis in foro, comuni concordia, nemine discordante, confessi fuerunt in presentia mei notarii

et testium subscriptorum et dicti Viviani presentis et interrogantis et etiam confitentis, infrascripta verba vera esse: Quod summa monete per ipsum fabricate, usque ad Kalendas mensis Januarii preteritas, est et ascendit in totum librarum MMDCCLXX, ad pondus, et quod, prout apparet in libris introitus dicti Comunis et camerariorum dicti Comunis, dictus Vivianus solvit libras duomilia septingentas septuaginta denariorum luc. parvorum, salvo semper iure calculi, quas solvere tenebatur dicto Comuni, secundum formam dicte concessionis sibi facte, ad rationem soldorum viginti denariorum luc. par. pro qualibet libra ad pondus dicte monete; ac etiam dictus Vivianus solvit hodie, in presentia ipsorum dominorum Antianorum, Castello Castilionis civi lucani maiori et generali camerario dicti Comunis libras trecentas sexagintaseptem, soldos quatuordecim et denarios decem parvorum, quas restaurare debebat dictum Comune, pro eo quod reperta est dicta moneta in minori liga et pondere suprascriptis, secundum delivrantiam dicte buite; videlicet libras ducentas quadraginta, sol. xv et den. viii parvorum, pro eo, quod ut supra dictum est, repertum est dictam monetam fabricatam esse in minori liga quartos tres unius denarij, minus uno sedicino pro qualibet libra, ad pondus dicte monete fabricate, et libras centum vigintisex, soldos decemnovem et denarios duos parvorum, pro defectu reperto in dicta moneta, in pondere de denariis undecim pro qualibet libra, ad pondus dicte monete fabricate per dictum Vivianum. Qui Vivianus in presentia ipsorum dominorum Antianorum dixit, et confessus fuit dictis dominis Antianis, delivrantiam dicte buite bene et solenniter et recte factam esse et fuisse, et se teneri et se secundum formam dicte delivrantie debuisse restaurare Comune predictum lucanum, tam pro defectu lige, quam etiam pro defectu ponderis dicte monete, in suprascripta summa librarum trecentarum sexaginta septem, soldis quatuordecim et den. decem parvorum per dictum Vivianum, ut supra dictum est, hodie solutarum suprascripto Castello camerario. Ac etiam ipsi domini Antiani confessi fuerunt dicto Viviano, ipsum Vivianum dedisse et soluisse hodie, pro tertia parte grossorum

repertorum in buita, et pro tertia parte saggij totius ipsius buite, Castello camerario antedicto, libras vigintiocto et solidos duodecim parvorum. Et dictus Vivianus fuit confessus et publice guarentavit dictis dominis Antianis, pro dicto Comuni lucano recipientibus, et mihi notario infrascripto, tamquam servo publico stipulanti et recipenti pro dicto Comuni, et Nuccio Berlescia custode dicte buite, se Vivianum habuisse et recepisse, et sibi traditam et consignatam esse totam dictam buitam et saggios et grossos omnes repertos in ipsa buita. Renuntians exceptioni rei sic non geste et doli mali et in factum et traditionis et consignationis dicte buite et denariorum et saggiorum ipsius buite sic sibi, ut dictum est, non facte, quam in iudicio vel extra, non opponere vel proponere, per se vel alium, promisit et convenit dictis dominis Antianis et mihi notario infrascripto, recipientibus ut supra. Et quia dictus Vivianus predictas solutiones fecit ut dictum est, dicti domini Antiani, vigore eorum officij, et omni via et modo quibus melius potuerunt, liberaverunt et absoluerunt dictum Vivianum presentem et recipientem, pro se et suis successoribus et fideiussoribus, ab omni eo quod idem Vivianus solvere tenebatur et tenetur dicto Comuni lucano, et ab ipso Viviano dictum Comune lucanum petere posset, vigore dictorum pactorum initorum in dicta concessione facta dicto Viviano, de eo et pro eo quod solvere debebat soldos viginti pro qualibet libra, ad pondus dicte monete hucusque fabricate, ac etiam pro eo quod restaurare tenebatur dictum Comune pro defectu ipsius monete, qui esset in liga, numero vel pondere, seu in minori liga pondere vel numero inscriptis in dicta concessione, ac etiam pro eo quod dictum Comune habere debebat tertiam partem dicte buite et saggiorum et denariorum dicte buite. Et ergo dictus Vivianus liberavit dominos Antianos et me notarium infrascriptum, tamquam servum publicum, recipientes pro dicto Comuni, ab omni et toto eo quod ipse petere poterat, seu potest, usque ad hanc diem, a dicto Comuni luc. pro dicta concessione et occasione dicte concessionis et auctoritatis. Et dixit et protestatum fuit se nolle ulterius, vigore dicte licentie et auctoritatis, fabricare

vel fabricari facere de dicta moneta, et ipsa concessioni renunciavit expresse. Quam confessionem et liberationem, et omnia et singula facta, suprascripti domini Antiani, pro dicto eorum officio antianatus et pro dicto Comuni, et dictus Vivianus, pro se ipso et suis sotiis et fideiussoribus, promiserunt et convenerunt vicissim habere et tenere firmam, ratam, et contra eam vel eas seu ea, non facere vel venire, aliquo iure causa vel modo, vel venienti consentire, ad penam et sub pena dupli eius de quo ageretur, et refectionem damnorum et expensarum stipulare promissit. Per quibus omnibus et singulis observandis, obligaverunt se se ad invicem dicte partes etc. Renuntiantes omni exceptioni et defensioni contra predictas, modo quolibet competenti. Actum Luce in aula minori palatij ecclesie sancti Michaelis in foro, presentibus ser Vanne quondam Benvenuti de Appiano notario cive pisano, et ser Lazzario Corbi notario cive lucano, et Nuccino Boccansocchi cive lucano, testibus ad hoc vocatis. Anno nativitatis Domini millesimotrecentesimo quinquagesimo secundo, indictione quinta, die ultima Januarij.

✠ Ego Andreas quondam Mei Bellomi de Luca, imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius, Cancellarie dominorum Antianorum luc. Com. scriba publicus, suprascriptis omnibus interfui, et ea scripsi et publicavi (1).

Bando 176. — *20 Marzo 1345.*

Molte premure si erano date i Lucchesi per togliersi da dosso l'interdetto, da cui erano stati colpiti nell'anno 1328 da papa Giovanni XXII; ma solamente ne avevano potuto ottenere una sospensione di pochi mesi nel 1333, come altrove fu avvertito (2). Nella occasione che messer Mastino della Scala fu in Lucca nell'anno 1339, gli Anziani ebbero da lui alcune lettere commendatizie per la corte romana di Avigno-

(1) Anziani, Atti vari 1352. vol. 32. 2.
(2) Vedi addietro, pag. 287.

ne, dove intendevano fare nuove istanze per la rimozione delle censure, inviandovi quello stesso Piero del Gallo, a cui l'altra volta era riuscito di ottenerne la sospensione. Le raccomandazioni di Mastino sarebbero state, ne' casi ordinari, molto male accette alla corte del papa, essendo egli pure scomunicato, per avere, fra gli altri suoi fatti, ammazzato di propria mano Bartolomeo della Scala, suo cugino germano e vescovo di Verona. Ma egli appunto in questo tempo avea spedito come ambasciatore in Avignone Azzo da Correggio, coll'incarico di fare istanza per la sua assoluzione, e datogli per istruzione di largheggiare ne' patti, e di profferire al Papa le terre che tenea, per riaverle poi e riconoscerle da lui a titolo di Vicario o Gonfaloniere della Chiesa, col pagamento di un censo annuale. Non si ignorava che le pratiche avviate erano a buon porto; e perciò i lucchesi ponevano a ragione la loro fiducia nelle lettere di Mastino, il quale scriveva al suo consanguineo frate Matteo Orsini cardinale di s. Giovanni e Paolo, a Giovanni cardinale Portuense e di s. Ruffina, e a messer Azzo da Correggio, il quale caldamente invitava ad assistere ed aiutare con ogni suo potere l'oratore di Lucca (1). Il Papa allettato dalle larghe promesse del tiranno veronese, spediva il 1 Settembre 1339 una bolla dove confermava il dominio di lui sulle terre che occupava, dichiarandolo, assieme col fratello, vicario della santa sede, e sottoponendolo all'obbligo di pagare a questa l'annuo censo di cinquemila fiorini (2). Con altra bolla del 22 dello stesso mese, Mastino fu liberato dalla scomunica, colla imposizione di alcune penitenze e limosine. Le pratiche per l'assoluzione di Lucca, non ebbero però così pronta risoluzione. Ma il terreno

(1) Queste lettere date da Lucca 19 e 20 Aprile 1339 sono trascritte, assieme alle istruzioni di ser Piero, nel Copiario delle lettere degli Anziani ad anno, carta 3 e segg.

(2) Questo patto non fu mantenuto da Mastino, onde poi ne nacque dissidio con Azzo da Correggio, che si sdegnò della sua mancanza di fede. I particolari di questo fatto sono da leggersi nelle Storie Pistolesi, 223. Dal Villani, che accenna al fatto con poche parole, è detto per errore che il censo fissato fu di cinquantamila fiorini.

fu così ben preparato, che l'anno dopo in un solenne concistoro di cardinali, presente una gran moltitudine di persone, furono ammessi cinque cittadini lucchesi, sindaci e procuratori di tutto il popolo di Lucca, a scusarsi dell'avere apparentemente, e solo per forza maggiore, riconosciuta l'autorità usurpata da Lodovico il Bavaro, da Castrucciò, dall'antipapa Niccolò, e dal vescovo intruso Rocchigiano; e a dichiarare essere però stati sempre di cuore riverenti alla chiesa romana, e pronti a riceverne i castighi. Le quali scuse e proteste essendo state accettate, il Papa solennemente ritirò l'interdetto, e dichiarò assoluto da ogni censura il popolo lucchese, sottoponendolo all'obligo di eseguire alcuni atti di pentimento e di espiazione. Fra questi fu di edificare nella chiesa cattedrale di s. Martino una cappella in onore di s. Benedetto, e di assegnarle una dote per la uffiziatura. L'assoluzione venne pubblicata colla bolla del 27 Ottobre 1340 (1). I cinque sindaci lucchesi furono maestro Arrigo da Camaiore, canonico e scrittore papale, Giovanni Sbarra dottore di leggi, Pietro Buiamonti, Buonaggiunta Tignosini, e Andrea Berti. La costruzione della cappella fu alquanto ritardata a cagione delle guerre, e dell'assedio posto a Lucca da' pisani. Siccome però il tempo n'era stato assegnato in due anni, trovandosi i lucchesi prossimi a cadere in contumacia, stabilirono di provvedervi, nonostante le infelicissime condizioni della città. Per lo che in un Consiglio generale di cittadini che si tenne il 19 Aprile 1342, si elessero sindaci con larghissimo arbitrio per fare tutte le spese occorrenti, e colla autorità di prendere a mutuo il denaro occorrente (2). Dopo di ciò con gran fretta si elesse il cappellano, si ordinò il benefizio, si provvidero gli arredi sacri, e tanto si fece, che il vescovo ed il clero della cattedrale poterono dichiarare, in vari atti del 24 e 27 dello stesso mese, avere il Comune

(1) L'originale della bolla si conserva nel Diplomatico Lucchese. È riferita nel suo intero anche dal Sercambi, il quale aggiunge un breve che fu inviato al vescovo di Lucca sullo stesso proposito.

(2) Anziani, Atti vari, 1342. vol. 16. 9. e segg.

sodisfatto alle sue obbligazioni (1). Ma la materiale costruzione della cappella di s. Benedetto dovette soffrire qualche indugio, come certamente assai ritardata ne fu la consacrazione. Infatti si scorge dal bando da noi pubblicato, che questa avvenne solamente il 21 Marzo 1345, e che fu per parte del Podestà invitato tutto quanto il popolo di Lucca ad assistere alla solenne cerimonia (2).

Bando 177. — *19 Maggio 1345.*

I figliuoli di Castruccio non sapevano trovar modo di vivere pacificamente nelle loro terre, ma di continuo andavano suscitando qualche novità attorno a Lucca, sperando che una volta fosse per nascere la occasione favorevole di farsene padroni. Dopo essersi adoperati perchè la città venisse in potere di Mastino, e dopo avere accettato da lui per più anni una ricca provvigione, gli si ribellarono appena lo videro in male acque, passando dalla parte de' pisani, che gli aveano mossa la guerra. Nel tempo dell' assedio furono con questi contro Lucca; e gli aiutarono gagliardamente a rendersene padroni, pensando che la preda potesse cadere nelle loro mani; forse lusingati in siffatto pensiero dalle pro-

(1) Capitoli, libro de' privilegi, segnato in antico A. II. 94. pag. 36, e segg.

(2) La spesa occorsa per la spedizione delle lettere assolutorie fu fiorini 1033. Anziani, vol. 17. carta 18-19. Il denaro per la costruzione della cappella fu decretato che si cavasse dal retratto della gabella delle merci, come si ha da una mandatoria del 22 Aprile 1342; ma anche il clero dovette pagare la sua parte per questo lavoro, conservandosi tuttora un registro intitolato *Copia imposite lucani cleri, facte occasione cappelle fiende per eos in ecclesia sancti Martini pro remotione interdicti;* in Arch. di stat. libro a parte fra i processi vari in materia di giurisdizione. I luoghi religiosi di tutta la diocesi, cioè chiese, monasteri e spedali, erano in numero di 502, aventi una rendita totale stimata L. 121,872, la quale si gravò del 2 1/2 per cento.

messe degli stessi pisani (1). Ma avendo questi fatta la conquista di Lucca, e mostrato chiaro di non volerla cedere ad altri, gli Antelminelli non tardarono a scoprire il loro mal animo, ed a correre da nemici la provincia di Garfagnana. Risposero i pisani coll' assalire i loro castelli, contro i quali nell' anno 1343 fecero una spedizione militare, gravando i cittadini lucchesi di una delle solite imposte di guerra, che si disse *delle balestre* (2). Essendo impotenti a resistere, i duchini (così si chiamavano i figli di Castruccio), d' accordo col marchese Spinetta Malaspina, ricorsero per aiuto a Luchino Visconti signor di Milano, il quale nell' anno 1345 mandò un forte esercito, sotto il comando di Filippino da Gonzaga, per combattere i pisani in Versilia e nel terreno di Lucca. Essendo questi rimasti sopraffatti in varie fazioni, si dettero a implorare la pace; e dopo alcune pratiche ed ambascerie, Luchino venne in accordo di far compromesso della contesa nello stesso Gonzaga, il che fu da loro accettato. Costui pronunziò pubblicamente la sentenza di pacificazione in Pietrasanta il giorno 17 Maggio 1345. I punti sostanziali di quella furono; che il signor di Milano rendesse tutte le terre conquistate in Lunigiana, in Versilia ed in Garfagnana che i pisani dall' altra parte pagassero a lui ottanta migliaia di fiorini d' oro, e restituissero i beni sequestrati agli Antelminelli ed al Malaspina.

I pisani fecero grandi dimostrazioni di gioia alla nuova di questa pace, come quelli che oramai si sentivano impotenti a sostenere la forza dell' armi di Luchino. Perciò scrissero tosto ai magistrati lucchesi, onde il fortunato avvenimento si annunziasse al popolo con solennità, e se ne mostrasse allegrezza. Fu allora che il Vicario di Lucca mandò il bando da

(1) Il Sercambi dice chiaramente che i pisani aveano promesso ai ghibellini lucchesi ed agli Antelminelli di farli padroni di Lucca. Croniche mss. prima parte, carte 45-46. I successi di questa guerra sono ampiamente raccontati in molti libri, ed in particolare da' cronisti pisani, e dalle Storie Pistolesi.

(2) Anziani, Atti vari. 1343. vol. 20. 20.

noi pubblicato, che appunto fu accolto, se i pubblici documenti non mentono, con gran festa e trionfo. Ed invero, benchè i lucchesi per questa pace venissero confermati nella soggezione di Pisa, pure ebbero alcuna ragione di rallegrarsi nel vedere allontanato dalle loro terre il flagello di una guerra, che in ogni modo non avrebbe mai giovato a renderli in liberta.

Nell'Archivio lucchese non abbiamo trovato il testo della sentenza del Gonzaga, e solo leggemmo, in una pergamena rogata da ser Bonaventura da Pontedera il 24 Novembre 1347, quella parte che ordinava la restituzione de' beni ad Arrigo e Vallerano degli Antelminelli (1). Riferiremo però alcune delle lettere colle quali si mandò ai lucchesi la notizia della pace, ed una delle risposte che vi fecero gli Anziani (2).

Magnificis dominis dominis Rectoribus et Antianis Comunis Luce, amicis nostris karissimis.

Magnifici Domini karissimi. Sicut placuit omnium bonorum summo Largitori, hodie XVII presentis mensis, ex vigore compromissorum in nobis factorum per magnificum dominum Lucchinum Vicecomitem ex una parte, et Comune pisarum per se ipso et Comuni lucano ex parte altera, ad ipsius Largitoris honorem et laudem, pronuntiavimus atque sententiam dedimus ut firma pax et concordia inter utramque partem continuo adsit perpetuo duratura. Ad cuius conservationem et connexionem firmam, cunctorum exoramus auctorem, et ut dictam pacem et concordiam, atque felicis status predictarum partium et amicorum omnium, augumentum, ex sue benignitatis Largitate augeat et conservet.

Datum in Petrasancta XVII Madii.

Filippinus de Gonzaga.

Potestati, Antianis, Rectoribus ac Vicario civitatis lucane.

Reverendi patres. Paternitati vestre tenore presentium ad gaudium intimamus, quod nobis perventis ad dominum Filippinum in Petrasanta, et multis hinc inde collatis super negotiis, que inter magnificum dominum dominum Lucchinum Mediolani etc. dominum, et Comune vestrum et nostrum esse videbantur dissidii materia; tandem ipse dominus Filip-

(1) Nel Diplomatico Lucchese. Questa carta contiene l'atto col quale si eseguì detta restituzione di beni.

(2) Dal Copiario delle lettere degli Anziani, vol. 48. 5 e segg.

pinus, ipsorum partium commissarius et comunis amicus, auctoritate potestatis sibi a partibus actribute, Dei nomine invocato, hodie in terra Petrasancte post vesperas, coram gentium multitudine copiosa, solenniter inter partes predictas suam tulit sententiam, cum ingenti gaudio et triumpho. Per quam inter partes easdem reformata est vera pax et concordia, et reintegrata amicitia, que hinc inde vigere solebat; ac ex ea veniunt relaxandi obsides et captivi et terre ablate, tam vestre et nostre, quam domini Spinecte marchionis, totaliter restituende; et alia veniunt utrinque fienda de quibus alias reddi poteritis certiores. Quibus sic feliciter actis potestis et debetis, una nobiscum multipliciter congaudere.

Ambaxiatores pisani Comunis ad partes Petresancte destinati.

Magnifici signori Antiani di Lucca. In questa hora è giunto l' olivo della pace, onde lo nostro signore Dio ne sia ringratiato. Lodate et ringratiate Lui. Li pacti e modi che in ciò tenuti sono, sentirete ordinatamente.

Datum Pisis, die XVIII Maj in mane.

Dino dalla Rocca.

Prudentibus viris Rectoribus et Vicario Comitis in civitate Lucana,

Potestas
Capitanus } Pisarum.
Antiani

Notificamus vobis ad gaudium tenore presentium, quod de discordia et guerra vigenti inter dominum Luchinum Vicecomitem Mediolani dominum et nos, per Dei gratiam nuper ad pacem devenimus, et concordie unitatem, que Pisis solemniter cum multa mentis letitia extitit hodie publicata. Super qua volumus et mandamus quod in Deo dantes laudes et gratias, immensa gaudia celebretis, per ignem letitie et alios iocundos actiis, ostendentes aperte quanta nobis est materia congaudendi.

Datum Pisis, die XVIII Maj, in mediis tertiis.

Magnificis et potentibus viris dominis Antianis pisani populi patribus suis.

Literas vestre paternitatis de publicatione pacis facta Pisis, et quod illud idem fieri faceremus per civitate lucana, cum multa iocunditate recepimus. Et statim cum magno gaudio et triumpho dictam pacem ubique per civitatem nostram publicari fecimus. Sperantes in Deo, a quo cuncta bona procedunt, quod hec cedent ad eius laudem et reverentiam sanctissimam, et ad bonum et pacificum statum utriusque Comunis.

Datum Luce, die XVIIII Maj, XIII indictione.

Bando 182. — *7 Gennaio 1346.*

Nell'anno 1346 fu grandissima e generale carestia, come si ha da tutte le memorie del tempo. Ciò basti a spiegare i molti ordini che si pubblicarono in Lucca in quest'anno, dall'uffiziò del Fondaco e dagli altri magistrati, contro l'incetta e la estrazione delle vettovaglie.

Bando 206. — *11 Marzo 1346.*

Il Podestà di Lucca era obbligato per il suo giuramento ad accorrere quando accadesse incendio in qualche luogo della città, borghi e sobborghi; e in caso d'impedimento, ad inviarvi il cavaliere socio, ovvero uno de' giudici della sua curia. In questi casi era investito dallo Statuto della autorità di ordinare la distruzione delle case, purchè fosse utile per arrestare od estinguere il fuoco, restando obbligato il Comune a pagarne dentro tre mesi al proprietario il valore secondo la stima. Dovevano accorrere, per lavorare alla estinzione del fuoco sotto l'ordine del Podestà, tutti i maestri di legnamè e di pietra, ed i copritori de' tetti, muniti di picchi e di scuri; nel mentre che i tintori, i cuoiai, i pellai ed i fornai, doveano esservi colle loro caldaie, secchie e vaselli per recare acqua; ed a ciò tutti questi operai erano tenuti per il giuramento delle loro arti (1).

Nelle occasioni di guerre i maestri di pietra e di legname erano anche chiamati a servire, per utile del Comune, ne' lavori occorrenti alla offesa ed alla difesa delle terre. I maestri di legname erano pure adoperati nel maneggio de' mangani, de' trabocchi e delle grosse balestre, tenendo luogo in questo modo degli artiglieri moderni. Nella occasione dell'assedio di Lucca i maestri di pietra e di legname, aveano accettata

(1) Statuto del 1331, II. 9, e Statuto del 1342, II. 13.

e giurata il 6 Ottobre 1341 in mano degli Anziani una particolare capitolazione contenente i patti del loro servigio (1).

Bando 208. — *22 Marzo 1346.*

Il conte Bartolotto, a nome del quale si mandò questo bando, era figlio ed erede di Brandiligi della casa dei Venerosi, che si intitolavano signori di Ripa, d'Isola, di Suzzara, di Bardina, e della quarta parte della città di Verona; benchè di fatto in questi tempi risedessero a Pisa, dove ebbero discendenti, onde vennero i conti Pesciolini oggi viventi in Firenze. Il conte Brandiligi era stato, per un diploma dello imperatore Arrigo VII, investito della autorità di legittimare i bastardi, di eleggere i notai, e di altri simili privilegi. Ciò chiaramente apparisce da una carta, che il ch. Prof. Francesco Bonaini stampò in seguito allo statuto de' notai pisani, colla quale il conte Bartolotto concedeva il 9 Settembre 1336, l'autorità notarile a Bonaventura de' Monaci, poi cancelliere del Comune di Firenze (2). Il Bonaini riferì nello stesso luogo alcuni documenti per prova che simili prerogative erano state attribuite anche alla nobile ed antichissima famiglia degli Avvocati; e su questa, per esser cosa di Lucca, non saranno qui fuor di luogo alcune parole.

Questa famiglia ebbe per fondatore, come è dimostrato da varie carte de' nostri archivi, un Flaiperto giudice imperiale, che nel secolo XI esercitava l'uffizio di avvocato del vescovo di Lucca; la qual carica essendosi mantenuta nella casata, le valse la designazione degli Avvocati. Assieme alla avvocazia o visdominato del vescovo, ebbero i discendenti di Flaiperto una generale giurisdizione sul contado di Lucca e di Pisa, e veri diritti di feudo sul castello di Colle di pozzo in Matraia, su la pieve di Marlia, s. Gemignano e sul monte di Segromigno; oltre i titoli che ebbero alcuni di loro di

(1) Anziani, vol. 15, carta 2 e segg.
(2) Statuti Pisani, III. 845 e segg.

messi imperiali e di conti del sacro palazzo. Assai frequenti, tra le antiche carte lucchesi, sono gli atti della autorità di questi Avvocati, o sieno sentenze, o elezioni di giudici ordinari e notari, emancipazioni, manumissioni, permessi di alienare i beni de' minori, ed altri; i quali appariscono anche pronunziati in una Curia speciale dove sedevano alcuni giudici da loro eletti. Molto antiche e solenni erano le concessioni e le conferme di così straordinaria autorità fatta alla famiglia degli Avvocati. Essi vantavano privilegi di Arrigo V dell'anno 1110, di Barbarossa del 1155, di Ottone IV, di Federigo II del 1220, di Giovanni re di Boemia del 1332, e finalmente di Carlo IV del 1355. Gli originali di questi diplomi, che gli Avvocati tennero per un tempo in deposito nella sagrestia della cattedrale lucchese, oggi sono forse sperduti. Ma quelli di Federigo II e di Carlo IV, essendo inseriti per intero in una nomina di notaio fatta l'anno 1433 da Dino q. Guglielmo degli Avvocati, furono ritrovati dal Cianelli, che li dette alla luce nella sua illustrazione de' castelli e de' feudi lucchesi (1).

Altre furono le famiglie che godettero fra noi di simili privilegi, per concessioni dell' Impero, della corte di Roma e anche di principi minori. Per non dire de' più noti come gli Antelminelli ed i Castracani, aggiungeremo che anche i Rapondi ottennero queste prerogative unite al titolo di conti palatini, per un diploma con bolla d'oro di Carlo IV imperatore, dato il dì 8 Giugno 1369 (2).

Di queste concessioni, che non potevano a lungo sostenersi dopo la decadenza dell' ordinamento feudale, fu per avventura l'ultima ad abolirsi la ammissione al tabellionato fatta dai particolari privilegiati. A ciò provvide finalmente il senato lucchese nel 1434, quando per togliere (come fu dichiarato nel decreto) l'abuso delle ordinazioni a notari, e

(1) Cianelli, in Mem. Doc. Stor. Lucch. III. 140. Ma soprattuto si consulti la raccolta dell'antiquario Orsucci, ai volumi segnati O. 13, N. 12. e O. 28, conservati nell'Archivio di Stato.

(2) È riferito dal Baroni nel Codice Diplomatico lucchese, mss. della pubblica libreria di Lucca.

de' giudici ordinari, fatte dai conti e dai nobili per autorità imperiale o papale, spesso senza pubblica notizia, in persone idiote e ignare de' primi elementi dell'arte, ripristinò la regolare matricola de' notari, e sottopose la loro nomina ad alcuni particolari regolamenti, ed alla autorità del governo (1).

Bando 251. — *27 Agosto 1346.*

Le poche leggi che si aveano in Lucca sulla materia della caccia, sono contenute in tre capi dello Statuto generale (2). Era in questi vietato di prendere le quaglie colle reti, col quagliero, e collo scudo; e di entrare ne' campi per uccellare, dalle calende di Giugno a tutto Settembre, perchè ne sarebbe venuto danno alle biade. La caccia co' falconi, perchè nobile ed utile esercizio de' cittadini, era particolarmente privilegiata, e si permetteva in ogni stagione. Gravi pene erano minacciate a chi uccidesse i falconi, gli astori ed i loro terzuoli e gli sparvieri; inoltre si ordinava che chi prendesse vivo alcuno di questi uccelli da preda colla coda *strappata*, segno dell'esser domestico, fosse tenuto a presentarlo alla Camera di Lucca, dove era affissa una pertica su cui si posavano gli animali smarriti, e si custodivano perchè i padroni potessero riaverli. Grande severità si usava contro coloro che avessero saettato o preso, con rete o con qualsiasi insidia, i colombi domestici altrui. Ad ogni persona era lecito di batterli, purchè non ne derivasse spargimento di sangue, e di strappargli le reti ed i lacci; e nulladimeno erano anche condannati per ufficio del Podestà.

(1) Cons. Gen. Riform. 25 Giugno 1434.
(2) Statuto del 1342 IV. 57-58-59.

Bandi 266-267-268 — *15-21 Ottobre 1346.*

Quel ser Scarlatto Maffei, di cui facemmo menzione altre volte, dopo essere stato per ben quattro anni Capitano di Guardia e Conservatore del pacifico stato di Lucca, ricoprendo anche per qualche tempo eguale carica in Pisa, fu a mezzo Ottobre del 1346 cassato d'ufficio, e scacciato da ambedue le città, per un decreto del Consiglio di Pisa, vinto dalla fazione de' bergolini. Era costui uno dei più sicuri strumenti della parte raspante, e specialmente dei conti della Rocca, i quali ebbero per un tempo il principale maneggio del governo di Pisa e di Lucca, come tutori e vicari del conte Ranieri di Donoratico, giovinetto inesperto, che per riverenza alla memoria di Bonifazio suo padre, era stato chiamato Capitano generale delle due città.

I bergolini pisani dopo la caduta di ser Scarlatto, che li teneva in timore col suo ufficio arbitrario, alzarono la testa, e francamente presero a maneggiarsi contro i loro avversari; senza che però riuscissero in quel primo tempo a sopraffarli, ed a togliere di stato la casa dei conti della Rocca (1).

Dal bando di N. 266 si scorge che ser Scarlatto era sulle mosse per partirsene da Lucca il dì 15 Ottobre; ed infatti nel giorno stesso gli Anziani, senza dubbio per ordine venuto da Pisa, eleggevano in sua vece ser Federigo Bindi da Montecatino (2). Fra i primi atti di costui furono il bando del 17 Ottobre, contenente varie prescrizioni di pubblica sicurezza, e l'altro del 21 dello stesso mese, col quale, tempo un giorno, s'intimava lo sfratto dal terreno di Lucca a tutti gli officiali e famigli di ser Scarlatto. Gli ordini severissimi che fece bandire il nuovo Conservatore, come quello del 2 Dicembre 1346 (N. 281), che potrebbe dirsi una legge di sospetto politico o di *stato d'assedio*, fanno chiaro come i lucchesi niente

(1) Sercambi, cron. Lucch. ad anno.
(2) Anziani, lettere originali, 1347.

guadagnassero nel cambio, e che nulla di buono avessero da sperare nell' abbassamento dei raspanti pisani.

Bando 284. — *30 Marzo 1347.*

Fra Pistoia e Lucca fu quasi continua la guerra di rappresaglie. Quelle di che si tratta nel bando da noi pubblicato, erano state concesse dal Comune di Lucca a Guglielmo di Savarigi degli Antelminelli, per alcuni danni da lui sofferti in Pistoia, quando l' anno 1329 vi esercitava l' ufficio della Podesterìa. Dall' altro lato i pistoiesi le avevano concedute contro i lucchesi ad Angelo e Bandino Panciatichi, per cagioni a noi ignote. Dai carteggi degli Anziani lucchesi apparisce che queste scambievoli rappresaglie, già in corso da vari anni, erano state sospese e riprese più volte, senza che mai fosse avvenuto un finale accomodamento, non ostante le ripetute ambascerìe, e le molte pratiche passate fra i due comuni. Il bando del 30 Marzo 1347 contiene appunto l' annunzio di una di queste sospensioni. Non abbiamo trovato nei pubblici documenti posteriori a tale anno, niente che abbia riguardo alle rappresaglie in vantaggio dell' Antelminelli, nè sappiamo quando fossero ritirate o sopite. Quelle concedute ai Panciatichi erano di certo tuttavia in corso nel 1375, leggendosi che in tal anno il Comune di Pistoia consentiva ad una nuova sospensione (1).

Bando 296. — *14 Gennaio 1348.*

Il bando mandato in questo giorno, per vietare l' ingresso nella città e nei borghi di Lucca a chiunque da un anno fosse stato in terra di Romanìa, corrisponde senza fallo all' av-

(1) Si consulti il Copiario delle lettere degli Anziani di Lucca; specialmente all' anno 1344, carte 7-8: anno 1345, carte XII e 62 e segg. anno 1375, carte 36.

vicinarsi della pestilenza, che in que' primi giorni dell'anno era stata appunto recata a Pisa da una galea di genovesi. Questo debole tentativo, fatto perchè il terribile flagello non si propagasse nella vicina Lucca, riuscì vano del tutto. I documenti che ci rimangano non recano però nissuna particolarità sui primi casi del contagio fra noi, e sul giorno che il flagello scoppiò nella nostra città. Solamente nelle giunte fatte nell'anno 1350 allo Statuto lucchese del 1342, è riferita una legge che ordina doversi considerare interrotto il corso delle prescrizioni durante il tempo trascorso dalle calende di Marzo a quelle di Settembre 1348, per cagione della pestilenza. Ma forse si volle con tali parole determinare il tempo della pienezza del male, piuttosto che indicarne precisamente i giorni del principio, e della fine (1). Si hanno però indizi che fossero già contaminati dalla moria il paese e la città di Lucca nel Febbraio; e che poi fosse divenuta gigante sul cominciare della primavera. Infatti avendo i Pisani, nei primi giorni di Aprile, richiesto i lucchesi di un prestito di alcune migliaia di fiorini d'oro, oltre le gravissime imposte ordinarie, si scusavano gli Anziani di Lucca, rammentando il tenore delle capitolazioni, ed allegando le impossibilità di mettere assieme nuovi denari in tempo di tanta sciagura. *Nam vivit Deus*, essi scrivevano il 5 di detto mese, *quod malus status, obscena paupertas, mortalitas luctuosa, infirmitas pestifera, et alia sinistra incredibilia, que adeo pro nimio cursu exuberant, sic terruerunt lucanos cives, quod se solo fuge refugium salvos facit. Proh dolor! reliqui cives ad aliud quam ad umana corpora non intendunt, et utinam sufficeret numerus ad ipsa corpora deferenda. Pape! adeo percussi sumus quod cimiteria cadaveribus plena, corpora recipere non sufficiunt* (2). Rispondevano ipocritamente i pisani di avere udite le modeste scuse de' loro cari fratelli, dettate colla consueta devozione, quasi facendo sperare di esser per desistere dalla dimanda. Ma di fatto ordinarono al tempo stesso a ser Fede-

(2) Anziani, lettere, 1348. 13-14.

rigo da Montecatino che catturasse cinque cittadini lucchesi, ed imponesse loro il pagamento della somma domandata al Comune. Protestavano allora gli Anziani contro l'atto disumano: ed affermando esser Lucca tutta piena di morte, ridotto a pochissimo il novero dei cittadini, nè a questi potersi in tanta calamità chiedere imprestiti e imporre nuovi balzelli, concludevano coll'esclamare, esser cosa inaudita che si cercasse di inacerbire le piaghe ad una gente prostrata nel fondo della miseria e dell'afflizione. Questa seconda lettera, in data del 10 Aprile, è notevole per lo insolito risentimento delle parole, ed è certa testimonianza che i lucchesi erano oramai fatti coraggiosi dalla disperazione (1). Avanzandosi la stagione crebbe intanto la forza della mortalità, la quale ebbe il suo colmo nella estate; ma col progredire del flagello si fanno più che mai scarse le notizie che possono ricavarsi dai libri pubblici. Nel mese di Maggio scomparisce dai registri degli Anziani la scrittura di pugno dell'operoso e diligente cancelliere ser Aitante Aitanti, e non vi si leggono che poche e sommarie note del suo successore. In quelli appartenenti alla entrata ed alla spesa del Comune, si veggono registrati i denari pagati per i funerali degli Anziani e degli altri pubblici uffiziali, che via via erano rapiti dalla malattia. Gli atti dei tribunali civili sono pieni delle dichiarazioni riguardanti i beni dei defunti, ed i protocolli dei notari di testamenti e di codicilli: così s'incontrano numerosi i contratti degli anni seguenti, in cui si stipularono le riduzioni degli affitti e dei redditi delle terre, per il loro generale rinvilimento, a cagione dell'essere venuta meno tanta parte del popolo, e specialmente dei campagnuoli. Ma non si hanno documenti per determinare il numero dei morti, e in questo discordano anche le testimonianze dei cronisti; i quali però consentono nell'affermare che in Lucca la strage fu smisurata, come in tante altre parti d'Italia e del mondo. Il Sercambi, che nacque appunto nell'anno della pestilenza, giudica che morissero ottanta uomini su cento. Altri scrittori riferiscono che molte

(1) Anziani, lettere, 1348. 13-14.

eredità si rinunziarono, perchè mancando i lavoratori delle terre, queste non davano frutto proporzionato a pagare le imposte, che la tirannide pisana voleva cavare dai pochi cittadini superstiti, in somma eguale o anche maggiore del tempo avanti la peste. Si legge di più che molte terre si abbandonarono; che altre furono sequestrate dai pisani; che infine alcuni paeselli della campagna lucchese rimasero affatto deserti. Non pertanto è certo che maggiore strazio avvenisse in Pisa e nella campagna vicina; e, cosa mirabile a dirsi, le parti che dividevano quella città più che mai inferocirono, e più che mai parve crescere l' odio de' pisani contro i loro soggetti lucchesi.

Bando 313. — *27 Marzo 1349.*

Anche il conoscere quali fossero presso i nostri antichi i regolamenti e gli ordini risguardanti il mal costume e la prostituzione, può riuscire agli studiosi della storia civile di qualche utilità. Gli statuti generali di Lucca determinavano in vari capitoli le condizioni giuridiche delle femmine disoneste; ma differente assai era la parte fatta alle concubine domestiche, ed alle pubbliche meretrici. Trattando delle donne di condizione servile, è in generale attribuita ai padroni la massima autorità sopra di quelle e severissimamente punito chi le conoscesce carnalmente contro la volontà dei medesimi. Ad essi però era lecito di tenerle a loro posta come concubine, ed in tal caso la legge le riconosceva come costituite in condizione superiore alle altre serve, ed accordava loro dei privilegi (1). Le meretrici pubbliche erano invece acco-

(1) Alle servigiali o domestiche era vietato di portare certi adornamenti, ed, oltre la pena che loro infliggeva il Podestà, era lecito ad ogni persona di strappare da dosso a queste donne gli oggetti proibiti, e ciò « *exceptis licitis concubinis dominorum suorum, quibus serviunt in domo, et sunt eorum camarerie* ». Stat. del 1308. III. 55 e 56. La parola *camareria* stava ad indicare appunto la condizione di meretrice domestica.

munate ai rufiani, ai gaglioffi ed ai ciechi e mutilati per sentenza (1), e senz'altro si proibiva loro di avvicinarsi oltre due balestrate alle mura della città e dei borghi, alle chiese ed ai luoghi venerabili. In caso di trasgressione erano condannate dal Podestà ad una multa; ed ove non pagassero, o per impotenza o per cattiva volontà, erano spogliate e frustate nude per tutta la città. Queste disposizioni contro le meretrici leggonsi nello statuto di Lucca del 1308, e in quelli del 1331 e 1342; se non che nell'ultimo è aggiunta una particella dove si proibisce ad ogni persona di qualunque sesso, maggiore di quattordici anni, di mostrarsi nuda per la città (2).

È però poco probabile che riuscisse ai magistrati di eseguire interamente tali ordinanze troppo severe ed assolute. E che di fatto le pubbliche meretrici fossero in Lucca, in dispregio alle disposizioni dello Statuto, lo prova un decreto emanato il giorno 22 Ottobre 1342 dal vicario pisano Dino della Rocca e dagli Anziani di Lucca, dove è comandato, che per impedire che la città fosse deturpata dalla nequizia

(1) I mutilati o accecati per condanna vagavano nelle campagne mendicando, e non di rado rubando, e commettendo ogni male. Contro i monchi, gli spedati ed i ciechi era pertanto la presunzione che fossero gente pericolosa; laonde, quando alcuno era ridotto in tale stato non per sentenza di giudice, si muniva degli attestati delle autorità a prova della sua innocenza. Perciò un tal Bonuccello Tofani, il quale combattendo virilmente per il Comune di Lucca nel castello di Montecatino, era stato preso dai nemici, che crudelmente gli aveano mozzo un piede e una mano, otteneva dagli Anziani di Lucca, il 28 Giugno 1339, una patente, dove si eponeva il suo caso e si raccomandava, che essendo costui per girare il mondo in cerca di limosina, in alcuno non nascesse sospetto nel vederlo mutilato. Anziani, lettere del 1339, carta 10. I mutilati per sentenza si medicavano a pubbliche spese; perciò la Camera di Lucca pagava il 26 Agosto 1336, lire 40, a maestro Cerviatto chirurgo, per la cura fatta a Martino cursore, cui per ordine del Podestà era stato tagliato un piede e la lingua. Mandatorie ed anno e giorno.

(2) Statuto del 1308. III. 152. Statuto del 1331-1336 I. 102. Statuto del 1342. I. 98.

delle meretrici, le quali pubblicamente incitavano i giovani alla libidine, e per rispetto alla pudicizia delle donne oneste, le prime si raccogliessero tutte nei borghi verso la fossa del Tacco (1). Di eseguire quest' ordine, il quale deve riputarsi come il primo avviamento a stabilire in Lucca un pubblico lupanare sotto la vigilanza del governo, fu dato il carico a ser Scarlatto Conservatore: ma nel fatto toccò l' impresa al Re dei ribaldi o de' barattieri (come indifferentemente si diceva fra noi), al quale, per una di quelle strane costumanze dei tempi, era attribuita qui come in Francia, l' autorità sulle donne disoneste. I nostri statuti non fanno parola delle curiose prerogative di quest' autorità, la quale, benchè costituita fuori della legge ordinaria, era riconosciuta dal governo, che all' occorrenza se ne valeva per ragione di pubblico servigio. Era a Lucca a quei giorni, nella dignità di Re dei ribaldi, Cecco Dini barattiero fiorentino, uno dei tanti sbanditi qua ricoverati fino dal tempo di Giovanni di Boemia (2). È a sapersi però, che essendo Lucca nel 1341 in procinto di cadere sotto la dominazione di Firenze, e di venire a parte guelfa, costui, da buon ghibellino, era passato nel campo dei pisani che le facevano guerra. Perciò gli Anziani di Lucca, con una provvigione del 17 Settembre di quell' anno, lo aveano dichiarato traditore, e decaduto dagli onori e dalle attribuzioni del regno, chiamando a succedergli il lucchese Vannuccio Pardelli, che si diceva uomo fedele, e pronto a metter la vita in servigio del Comune. Poco stette però il Dini a riconquistare quanto avea perduto; perchè cessato l' assedio, e tornata la città in potere dei ghibellini, fu ampiamente confermato nel titolo e negli onori, per un privilegio rilasciatogli da Dino della Rocca il 19 Dicembre 1347. Con questo veniva appunto incaricato di costringere le meretrici a sfrattare dai luoghi abitati dagli altri cittadini, e di ridurle dove esso avesse giudicato a proposito; investendolo dell' autorità di frustare le renitenti, ed ingiungendosi di più al Podestà

(1) V. il documento per intero in fine a quest' annotazione.
(2) V. addietro a pag. 291.

di prestargli all' occorenza aiuto e favore. Ma già il Dini si era adoperato in questa faccenda anche innanzi tal concessione, come se ne ha chiara testimonianza nei reclami di alcune donne, che nel 1342 avevano chiesta ed ottenuta giustizia dagli Anziani contro le sue persecuzioni. I documenti che appellano a questi fatti saranno per intero riferiti in calce di questa nota.

È a credersi che il governo di Lucca si contentasse per alcuni anni che le meretrici abitassero in un luogo dei borghi o della città alquanto segregato dalla popolazione, lasciandole sottoposte alla vigilanza ed alla balìa del Re dei barattieri. Ma colla peste del 1348, per la quale tante vecchie cose perirono o si rinnovarono, scompariva in Lucca anche il Re dei ribaldi e la sua giurisdizione, ed il governo procedeva a rinnovare i regolamenti della pubblica prostituzione. Confermatosi l' ordine che imponeva la dimora forzata delle donne pubbliche in una parte della città, cioè in cuoierìa, si univano queste in una sola abitazione, e di più si dava il maneggio e la condotta di questo pubblico bordello ad un proventuale; facendone così ad un tempo una istituzione riconosciuta e guarentita dall' autorità, ed una entrata del Comune. È appunto nell' anno 1349 che comparisce per la prima volta nei registri della Camera il retratto del provento delle meretrici; ed il bando del 27 Maggio dello stesso anno, da noi dato alla luce, fu molto probabilmente mandato nella occasione di questo nuovo ordinamento. Il più antico contratto di affittanza di siffatto provento, che sia rimasto fra le pubbliche carte, appartiene all' anno 1351, e sarà da noi per intero pubblicato.

Il fatto della istituzione di questo provento è una delle infinite prove del peggioramento dei costumi dopo la pestilenza. Coloro che erano rimasti vivi, erano venuti, per mancanza di tanta parte dell' umanità, quasi generalmente in stato di ricchezza, e per rifarsi dagli stenti e dalle paure sofferte, si erano dati in braccio della dissipazione e dei godimenti. Il disfacimento delle famiglie, e la familiarità che avevano preso fra loro i due sessi nella occasione della malattia,

furono cause anche queste dell'accrescimento del mal costume (1). Avvenne allora che la troppo facile dimestichezza colle donne produsse la sazietà, onde questi uomini corruttissimi si volsero in cerca di piaceri meno comuni. Il vizio contro natura, di cui non erano stati netti il secolo decimoterzo ed i primi anni del decimoquarto, si fece più frequente. In tanto avviamento al peggio, i magistrati cominciarono a vedere con occhio migliore le femmine pubbliche, e sotto colore di mettere un ordine e un freno al meretricio, di fatto questo si sanzionava e si proteggeva. Dall'altro lato le leggi ordinarie messe negli statuti contro la sodomia si riconoscevano insufficienti a riparare al male crescente, onde si aumentavano di rigore, e se ne rendeva più facile e sbrigativa l'applicazione, dandone il carico spesse volte ad apposite magistrature. Una esecuzione di giustizia avvenne fra noi per ordine dell'imperatore Carlo IV, la quale, per le sue straordinarie particolarità e per collegarsi alla storia politica di Lucca, merita di esser raccontata. Essendo esso imperatore in questa città nei primi mesi dell'anno 1369, e standosene ad un balcone del palazzo d'Augusta assieme all'imperatrice ed al cardinale Guidone, vide cogli occhi propri in uno de' sottoposti cortili, un nipote di quel ser Matteo d'Arezzo che era Conservatore di Lucca per i pisani, sozzamente mescolarsi con un giovinetto di dieci anni, di nome Simone della famiglia lucchese Guiducci. A tal veduta restò così stomacato l'augusto, che di presente ordinò che si prendesse il colpevole, e se ne facesse pronta giustizia. Fu infatti, per opera di Bosch di Villarctiz, maliscalco dell'imperatore, posto le mani addosso allo sciagurato sodomita, il quale, dopo essere stato castrato, fu bruciato vivo; e come se ció non bastasse, si volle che il Conservatore di Lucca colle proprie mani appiccasse il fuoco alla catasta dove era legato il nipote. Anche il giovinetto Guiducci correva gran pericolo, se non fosse

(1) V. specialmente Matteo Villani, libro primo delle Croniche, quarto capo intitolato: *Come gli uomini furono peggiori di prima;* ed il Boccaccio, nella introduzione al Decamerone ecc.

venuto in suo favore Alderigo Antelminelli, che lo salvò dalla morte crudele, ricomprandolo per buona somma di denaro dallo imperatore e dal malescalco; di che, al dire del Sercambi, fu assai lodato. Segnò questa schifosa tragedia la fine dell'aborrito ufficio del Conservatore, ed anzi fu uno degli ultimi episodi della cadente dominazione di Pisa su Lucca (1). Col procedere degli anni, sempre più andò allargandosi il turpe vizio in Lucca e nelle altre città d'Italia. E così, qui ed altrove, si adoperarono più che mai i magistrati per riparare a questo pervertimento dell'umana natura; il quale, fra gli altri perniciosi effetti, rendeva maggiormente infrequenti e sterili i matrimoni, già resi difficili per il soverchio lusso degli abbigliamenti e delle costumanze muliebri (2). Pertanto, tutte le leggi che si hanno concernenti direttamente la repressione della sodomia, e le altre dirette a favorire la pratica delle donne d'ogni classe, od a reprimere il lusso per favorire i matrimoni, debbono considerarsi l'una coll'altre collegate e dirette ad un fine. In Lucca, dopo essersi derogato alla vecchia legge statutaria che ne bandiva le meretrici, collo stabilirvi il lupanare e poi darlo a provento, come cosa dipendente dall'autorità del Comune; nel 1440 si fece legge, che in qualunque giorno della settimana (non solo in sabato com'era usanza antica), le donne pubbliche potessero uscire dal bordello ed andare e trattenersi in ogni luogo a loro talento, e si dichiararono eguali

(1) Vedi infine alla nota il capitolo relativo del Sercambi.

(2) Le donne furono nel secolo XIV, e XV più che mai ingolfate nel lusso, contro il quale riescirono insufficienti le continue e rigorose leggi suntuarie che si pubblicarono. Nel secolo XV esse si caricavano di ghirlande, di strane e torreggianti pettinature, tenevano borse pendenti di varie ragioni, code, cappuccioni, e *battimanti* senza fine: le vesti erano a *campana*, a strascico e in altri strani modi. Ma quel che è più, esse s'imbrattavano di continuo coi lisci, e s'inzolfavano le carni per parere più bianche: tantochè, ad effetto di piacere, si rendevano spiacevoli. Si veggano sopra di ciò le prediche volgari di s. Bernardino da Siena, pag. 268, 271, e segg.

ne' diritti ad ogni altra classe di cittadini (1). Dopo pochi anni si permise di più che liberamente potessero entrare e rimanere cogli uomini nelle stufe, foggia di bagni pubblici allora in uso, e che per lo più erano condotte da tedeschi (2). Non bastando i giudici criminali a ricercare e punire i sodomiti, in alcuni casi, come dicemmo, n' era stata affidata la cura a speciali magistrati temporari; ma ciò pure essendo insufficiente, con una riformagione del 1448, s'istituì un apposita balia di cittadini, detta l'Uffizio sull'Onestà, cui fu concessa l' autorità più assoluta ed arbitraria, sì nell' investigazione della colpa come nell' assegnazione della pena, purchè (sono parole del decreto) si avesse l' effetto di estirpare il vizio (3). Per forzare i giovani cittadini al matrimonio, si proclamò con una legge del 1454, che nissuno potesse conseguire nè esercitare i pubblici uffici, se, essendo sopra i ventisette anni e sotto i cinquanta, non fosse ammogliato; di più si ordinò che i sensali dei matrimoni ricevessero, dalla cassa del Comune, il premio di un fiorino d' oro per cento, sulle doti degli sponsali da loro concertati e conchiusi (4). Nel 1456 si decretò, che i cittadini eletti contro la sodomia riunissero l' autorità di provvedere al provento delle meretrici, e di dare a quelle la licenza di esercitare la loro industria dove e come volessero, ed in ogni modo di proteggerle ed assicurarle (5).

Troppo in lungo porterebbe lo enumerare le pubbliche ordinanze che si pubblicarono su queste materie nel secolo

(1) Cons. gen. Riform. 19 Agosto 1440.

(2) Vedi la supplica di Iacopo Giovanni alemanno, e la relativa Riformazione del Cons. generale, del 31 Maggio 1448, riferita in fine a questa nota fra i documenti.

(3) Cons. gen. Riform. 8 Marzo 1448. Nella lingua solita adoperarsi negli uffici della Repubblica di Lucca, per indicare il maggiore possibile arbitrio di una magistratura, si diceva « *avere tanta autorità quanto l' Uffizio sull' Onestà* ».

(4) Cons. gen. Riform. 19 Febbraio 1454. Questa legge sulla senseria dei matrimoni a pubbliche spese fu poi abolita colla Riformagione de' 19 Luglio 1476.

(5) Cons. gen. Riform. 27 Ottobre 1456.

XV. Ma non pertanto così in Lucca come nelle altre città d'Italia, dove presso a poco si prendevano simili provvedimenti, non riusciva per lungo spazio di tempo a riparare alla corruttela dei costumi, ed il secolo XVI apparve forse peggiore del precedente. La materia della sodomìa, soggetto di breve capitolo negli statuti lucchesi più antichi, è trattata con ampiezza straordinaria nell'ultimo del 1539 (1). Non solo la città di Lucca fu più che mai tinta di questa pece, ma tutta l'Italia; e non solo la plebe, ma i signori e le corti. Anzi, cosa dolorosa a dirsi, la memoria di molti uomini illustri per ingegno e per azioni, ci è venuta macchiata di tale bruttura; e fra questi sono da noverarsi alcuni de' più eleganti scrittori, come il Bonfadio, ed il Varchi (2). L'amore delle donne e la pratica di quelle fu allora più che mai favorita dalla opinione dei migliori, e dalle leggi; e l'amar donne e novellare e cantar d'amore fu conceduto e lodato in ogni condizione d'età e di persone. Così nissun biasimo dall'aver figli naturali, e tener concubine (3). La

(1) È il capitolo 107 del libro V, compreso in dieci pagine di stampa. Nel 1583 si fece un nuovo compendio di tutte le leggi lucchesi su questa materia, il quale si legge a stampa nei Decreti penali, ediz. del 1640, pag. 120.

(2) In una lettera di Paolo Manuzio al cardinale di Ravenna, del 9 Maggio 1345, si legge questo passo: « Mi spiace ch'el nostro Varchi sia » caduto in così abominevol vitio, et è d'aver compassione alla nostra » fragilità, et aiutarla in questo urgente bisogno, come già mi persua- » do che V. S. Ill.ma havesse fatto, per la congiuntione de' studi, et » per quella pietà che si deve ad ogniuno ne' peccati carnali ».

Manuzio, Lettere inedite. Parigi 1834, pag. 322.

(3) La bellezza e la grazia delle donne si trovano esaltate, nel secolo XV e XVI, fino dai predicatori e dai santi. Notevolissimi sono a questo proposito alcuni passi delle prediche già citate di s. Bernardino da Siena, da lui dette nell'anno 1426 nella piazza pubblica di quella città, che più d'ogni altra era infetta dal vizio sodomitico. In una di queste si legge: « Avetemi voi inteso, donne? che alla barba di tutti i » sodomiti io voglio tenere colle donne, e dico che la donna è più po- » lita e preziosa della carne sua che non è l'uomo; e dico, che se egli » tiene il contrario, egli mente per la gola; e tolgolo a provare etc. » pag. 165, 268, 271 e segg.

meretrice fu onesta in faccia alla legge, ed a sua difesa vegliò in Lucca un particolare ufficio (1). Il vizio nefando cominciò poi a declinare sulla fine del cinquecento, e nel seicento proseguì, benchè lentamente, a diminuire. L'Uffizio dell'Onestà, di Lucca ebbe fine nell'anno 1649, quando le sue attribuzioni si riunirono a quelle del Magistrato de' Segretari, che esercitava le incombenze che oggi si direbbero della polizia (2).

Cassazione di Cecco Dini Re dei ribaldi ed elezione in sua vece di Vannuccio Pardelli.

Die decimaseptima Septembris (1341).

Nos Collegium Antianorum lucani Comunis; Cum Ceccus Dini de Florentia, qui se Regem ribaldorum titulabat, sit in exercitu emulorum et inobediens lucano Comuni, propter quod meruit a titulo predicto, et eius beneficio privari et revocari; volentes de vero et ydoneo providere, confisi de industria et solertia ac probitate Vannucci Pardelli de Luca, qui in obsequiis lucani Comunis, nullis parcendo laboribus, sed mortis periculis se disponens promptus extitit, fervens atque legalis; ipsum Vannuccium in Regem ribaldorum constituimus, eligimus atque creamus, cum beneficio et honore, quibus dictus Ceccus ante suam inobedientiam fungebatur. Cassantes et revocantes ipsum Ceccum, auctoritate presentium, ab huiusmodi titulo, beneficio atque honore (3).

Ordine alle meretrici lucchesi di raccogliersi in uno de' borghi della città.

Die vigesimasecunda Octobris (1342).

Nos Dinus de la Rocca Vicarius magnifici et potentis domini, domini comitis Raynerii de Dopnoratico, sexte partis kallaretani domini, etc. Defensoris, Proteptoris et Gubernatoris pacifici et boni status Civitatis lucane etc.

(1) Il magistrato dei tre Anziani protettori delle meretrici fu istituito nel 1534; si vegga la legge di quell' anno e l' altra del 1563, stampate nei Decreti penali, ediz. del 1640, pag. 263 e segg. e riprodotte modernamente nei documenti aggiunti alle storie lucchesi del Mazzarosa e del Tommasi.

(2) Cons. gen. Riform. 9 Febbraio 1649.

(3) Anziani, Atti vari, an. 1341. vol. 14, carta 6.

Collegium Antianorum lucani Comunis, numero octo, stantes simul ad consilium, in aula minori palatii ecclesie sancti Michaelis in foro, facto et misso inter nos Antianos partito et secreto scrutinio, ad pissides et palloctas, ut moris est, comuni concordia, nemine discordante. Pudicitiam, que maxime mulieres exornat, augeri cupientes in civitate lucana, et ne fedetur civitas nequitia mulierum, que libidine suorum corporum publice questum faciunt, propter quod iuvenes deviantur, et earum visione voluptatem secuntur iniquam; volentes namque predictis, modo decenti, congruum remedium impartiri, stantiamus, providemus et ordinamus, quod nulla publica meretrix audeat stare vel habitare infra novos muros civitatis predicte, sed se reducat et habitet in burgis civitatis eiusdem, versus foveam Tacchi, ubi cum minori personarum circumstantium incomodo esse potest, vel extra civitatem et burgos predictos; ad penam arbitrio ser Scherlacti Capitanei custodie civitatis lucane auferendam, cui executionem predictorum, auctoritate nostri officii qua fungimur, per hoc stantiamentum duximus commictendum (1).

Richiamo di due donne contro Cecco Dini Re dei barattieri.

Coram vobis egregiis dominis Antianis lucani Comunis, exponitur pro parte Santine de Florentia infirme, et Tose de Lumbardia, commorantium apud sanctum Martinum, quod cotidie inquietabantur per Regem baracteriorum, ut se redimerent ab eo; cujus occasione ad vestros antecessores recursum habuerunt, petentes ut dignarentur providere ut dictus Ceccus rex sineret ipsas, et quod eis ulterius nil dicere deberet; et sic per vestros antecessores extitit mandatum; et quod ipse apud sanctum Martinum, in eorum consuetis locis, morari valerent, et sic steterunt et morantur. Et predictis non obstantibus, nuper ad petitionem dicti Cecchi regis, videntur velle expelli exinde, et quod vadant ad standum in borghicciolo. Quare placeat vobis, consideratis predictis, eisdem Santine et Tose concedere posse in dictis eorum consuetis locis apud sanctum Martinum morari tute, aliquibus non obstantibus, ut vobis placuit.

Responsio facta per dictos dominos Antianos suprascripte petitioni, a tergo ipsius, talis est videlicet,

Die secunda Decembris (1342).

Non graventur per Ceccum dictum Re (2).

(1) Anziani, Atti vari, an. 1342. vol. 17, carta 43.
(2) Anziani, Atti vari, an. 1342. vol. 18, carta 22.

Conferma a Cecco Dini Re dei barattieri della autorità sopra le pubbliche meretrici.

In nomine Domini amen; Pro magnifico et potente domino Raynerio Novello comite de Donoratico, Capitaneo pacifici et boni status civitatis lucane, eiusque comitatus, districtus et fortie, Dinus de Rocca eiusdem Vicarius generalis, universis et singulis nostre iurisditioni subiectis, ad quos presentes advenerint, salutem et observantiam mandatorum. Quoniam publicarum et venalium mulierum horrenda crimina sunt per quoscumque presides restringenda, ne bonarum mulierum puritatem et famam aliquatenus dehonestent, de perspicacia, industria, et approbata solicitudine illustris et magnifici domini Cecchi Dini de Florentia, incliti baracteriorum Regis, plenam gerentes fiduciam, et quanto magis et sepius artem artifex experitur, tanto magis in ea perfectius roboratur; visis privilegiis de huiusmodi gratia sibi concessis a dominis qui regimini civitatis lucane hactenus presiderunt, et eisdem, si possemus, propter ipsius merita ampliare, huiusmodi gratiam cupientes; Autoritate presentium duximus quoadendum, ut idem Ceccus mulieres publicas et venales in civitate lucana et eius burgis morantes, ad morandum et habitandum in publicis locis et magis assuetis et congruis, in ipsa civitate lucana et eius burgis, prout sibi honestius et magis conveniens visum fuerit, valeat cohartare, ne infaustum et horribile crimen eorum per loca honesta ipsius civitatis lucane ullatenus dilatetur. Iniungentes eisdem mulieribus publicis, ut eidem Cecco, sub fustigationis pena, debeant fedeliter obbedire, ac eidem inpendere, que sibi concessa fuerint per privilegia antedicta, ipsa privilegia ad cautelam, et non per errorem, sed ex certa scentia confirmantes. Ac per execussionem huiusmodi gratie volumus ut officiales Curie malleficiorum predicte civitatis lucane, cum eorum famulis sibi prestent auxilium, consilium et favorem, totiens cotiens ab eo fuerint requisiti. Et nullus audeat vel presumat, contra concessionem presentis gratie sibi facte, ad penam nostro auferendam arbitrio, inferre aliquam novitatem; et omnia arma que voluerit, cum uno socio, per civitatem lucanam, eiusque burgos deferre, sibi expetiali gratia licentiam concedimus spetialem.

Preterea omnia valitura volentes hinc ad unum annum proximum futurum, ad nostrum tamen beneplacitum et mandatum. Datum Luce, anno nativitatis Domini millesimo trecentesimo quadragesimo tertio, inditione XII, die decima nona mensis Decembris (1).

(1) Liber straordinarius Curie maleficiorum, compositus tempore nobilis et potentis viri Iohannis de Gianfilliassis, Potestatis lucane civitatis, an. 1342.

Contratto di affittanza del provento delle meretrici per l'anno 1351.

In nomine Domini amen; Morlanus Iannini preco lucani Comunis, sindicus et procurator ipsius lucani Comunis, ad hec facienda legitime constitutus, de cuius mandato constat in actis cancellarie dominorum Antianorum lucani Comunis, an. nat. dom. Mcccxlviiij, ind. secunda, die xxiij Ianuarii, sindicatorio et procuratorio nomine pro dicto lucano Comuni; De consensu et voluntate dominorum Antianorum lucani Comunis, numero octo, stantium simul ad collegium in aula minori palatii ecclesie sancti Michaelis in foro, et ipsi domini Antiani, ex bailia et auctoritate quam habent per Statutum lucensis Comunis, et omni via et modo quibus melius potuerunt, hoc publico instrumento vendiderunt, et titulo venditionis habere concesserunt Nicolao del Tepa civi lucano, presenti, ementi, et recipienti, pro se et illis quibus dictum est, in totum vel in partem dare et concedere voluerit, omnem introytum et proventum, et utilitatem proventus qui dicitur meretricium civitatis lucane, exigendum, habendum et percipiendum, prout hactenus consuetum fuit exigi, percipi et haberi, cum pactis, modis, tenoribus et conditionibus infrascriptis, videlicet:

Quod dicto emtori, et quibus ius et partem in dicto et de dicto proventu dare et concedere voluerit, liceat habere et tenere habitationem et retentionem meretricium, et scortum publicum in civitate lucana, in loco qui dicitur *Coiaria,* ubi hactenus est solitum retineri pro eorum libito voluntatis, et ibi per se, et quos ponere voluerint ad exactionem dicti proventus, ipsum proventum exigere et consequi, prout superius dictum est. Et liceat etiam eis sotiare et secum ducere quocumque voluerint dictas meretrices, que tunc non possint impediri vel molestari vigore alicuius statuti lucani Comunis in contrarium facientis.

Item, quod preter dictum locum, non possint nec eis liceat in civitate lucana, burgis vel subburgis aliquam seu aliquas mulieres meretricas retinere vel retineri facere, nec ab aliqua muliere, extra dictum locum, nomine dicti proventus, aliquam pecuniam extorquere.

Item, quod non possint nec eis liceat molestare vel compellere quoquo modo aliquam mulierem vel mulieres, cuiuscumque condictionis forent, contra voluntatem ipsius mulieris vel mulierum, venire ad standum, vel meretricium faciendum in dicto loco, nisi de mera ipsius mulieris voluntate procedat.

Item, quod introytus et exitus dicti loci sit et esse debeat et fieri solummodo per posteriorem partem, videlicet versus aringum et muros civitatis lucane, et ex anteriori parte videlicet versus civitatem et domos,

debeat teneri et esse clausum; adeo quod exinde non possit haberi vel fieri ingressus vel egressus, seu transitus vel meatus; et sic dictus emtor, et ab eo causam habentes, teneantur observare et adimplere.

Ad habendum, exigendum et percipiendum dictum introytum et proventum ut dictum est, pro tempore unius anni, incipiendi die XVI presentis mensis Octubris, pro pretio et nomine pretii florenorum centum viginti auri bonorum et legalium, et fortis ponderis. Quod pretium dictus emtor promisit et convenit dicto sindico et procuratori stipulanti pro Comuni lucano, solvere camerario lucane Camere, pro Comuni lucano recipienti, in duodecim pagis, videlicet singulo mense infra ipsum mensem unam pagam, scilicet duodecimam partem pretii suprascripti.

Quam quidem venditionem, et omnia et singula suprascripta et infrascripta, dictus sindicus et procurator, dicto nomine promisit et convenit dicto emtori, firma et rata habere et tenere et contra non facere vel venire; paciscens insuper et promictens quod nullus officialis lucani Comunis dabit dicto emtori, vel quibus ius suum concessit, aliquod obstaculum vel impedimentum quoniam dictus proventus libere et expeditē possit exigi et haberi, secundum formam huius venditionis.

Et pro predictis omnibus et singulis observandis, et pro dannis, et expensis propterea contingentibus, emendandis, et pro pena infrascripta solvenda stipulatione promissis, predicte partes obligaverunt se se ad invicem; videlicet, dictus sindicus dicto emtori se dicto nomine et Comuni lucano et eius bona; et dictus emtor dicto sindico, dicto nomine recipienti, se et eius heredes, et bona omnia presentia et futura, iure pignoris et ypoteche, ad penam dupli pretii suprascripti, qua soluta vel non, hec omnia et singula in eorum firmitate persistant. Renuntiando exceptioni doli mali, condictioni indebiti, et sine causa, et in factum actioni et omni alio legum et iuris auxilio, quo se a predictis possent quomodolibet defendere vel tueri.

Pactum est in predictis, quod si dicto emtori, vel quibus ius suum concederet, aliquod impedimentum vel obstaculum inferretur quocumque modo, dictus proventus libere et expedite posset exigi et haberi secundum formam huius venditionis, quod restaurari debeat secundum taxationem et declarationem inde fiendam per aliquos bonos viros cives lucanos, per dominos Antianos lucani comunis eligendos.

Actum Luce, in aula minori palatii ecclesie sancti Michaelis in foro, presentibus ser Vanne de Appiano cive pisano et Bindo Boccansocchii cive lucano, testibus ad hec vocatis: an. nat. dom. MCCCCLI, inditione V, die XV.a Octubris (1).

(1) Proventi, Contratti del 1351.

Capitolo delle Croniche lucchesi di Giovanni Sercambi.

Come fu arso un Sodomito.

Essendo in nel palazzo di castello l' omperadore e il cardinale e la imperadricie, stando in tale maniera a una delle finestre del palagio, fu veduto per li soprascritti uno nipote del Conservadore di Lucca, il quale Conservadore avea nome ser Matteo d'Arezzo, e uno figliuolo di Biagio Guiducci di Lucca, nome Simone, d'anni x, uzare contra natura. Per la qualcosa di presente i ditti furon presi per lo maliscalco dello imperadore, il quale à nome messer Bosch de Villactiz et iudicati al fuoco. Et così presi funno menati il predicto nipote del Conservadore in piassa di san Michele, e fu in sabato, et sopra una scala fu facto sallire, et quine li fu tagliato la cuglia con tucti i granelli, et portati su una massuola; e a questo fu il predicto Conservadore. Et andando verso porta san Donato infine al mascellare, a uno salicone fu legato e la stipa intorno, convenne al ditto Conservadore esser manigoldo del suo nipote, e lui convenne mectere il fuoco, et così morìo.

Per la qual cosa, tornato in Lucca il ditto Conservadore, di subito diliberò partirsi. E andando verso lo castello sopravenne a lui messer Iohanni Guarzoni, dicendo; ser Matteo che volete fare? Cui dicendo: vòmmi fugire. Al quale il ditto messer Iohanni disse: non faite; restate; perchè tucto il regimento che Pisa e noi abbiamo in Lucca, sete voi e 'l vostro officio; et dipo molte parole tanto li seppe ben dire che lui ritornò in nello officio, et questo tornò molto danno alla ciptà di Lucca, e a' ciptadini.

E avendo sentito Alderigo Interminelli come il dicto Simone era impacciato e a pericolo del fuoco, posto che fusse fanciullo, n' andò allo 'mperadore e al maliscalco, e ricomprollo buona quantità di denari, perchè era molto amico del padre, et anco per ciptadinanza, et di ciò ne fu molto lodato.

Doppo queste cose, il dicto Conservatore tenendosi malcontento, diliberò partirsi e stare a sindicato, et molte armadure ristituìo che avea tolte. E partìsi di Lucca, et quelli rectori di Pisa ch' erano rimasi in Lucca deliberònno eleggiere un altro Conservatore; et perchè all' officio del Fondaco era ser Masseo di messer Sighino da Barga, lui elesseno Conservatore. Li Antiani di Lucca, ciò sentendo, disseno al dicto ser Masseo che tale officio non aceptasse, et così il dicto ser Masseo quello non aceptò.

Li pisani vedendo che tale offitio non si riformava di ser Masseo, elessero ser Piero Bindi da Montecatini, il quale ser Piero quello officio aceptò. Ciò sentendo li Antiani, sperando come a ciptadino poterli

comandare, li dissero che tale officio non aceptasse; e lui rispuose che quello accetere', a male et morte di ciascun luchese, e a stato e a mantenimento del Comune di Pisa; et questo fu sua ultima risposta.

Accettato e intrato in officio, quello esercitò più tempo tenendo alla guardia alcuni forestieri abitanti in Lucca, e facendo violenza e iniuria a ciascun luchese. Ma pure Idio che riseca i mali pensieri, dispuose che tali forestieri non comparisseno a tal guardia. Per la qual cosa il dicto ser Pietro il predicto officio non poteo essercitare, ma quello convenne abandonare in tucto; et così tale officio vacò, et di ciò tucta la comunità di Lucca ne fu molto allegra (1).

Concessione alle meretrici di andare nelle stufe pubbliche, e dove loro piacerà.

« A. N. D. Mccccxlviij, inditione XI, die xxxj Maij. Fuit petitum » per dominum Vexilliferum consuli debere supra supplicatione infra- » scripti tenoris

M. D. V.

Espone umilmente il vostro fidelissimo servitore Iacopo Ioanni della Magna stufaiolo, come in li giorni passati lo vostro Podestà lo volse condampnare perchè una meretrice publica li andò a casa, cioè alla stupha, all' ora del desinare; allegando il vostro prefato Podestà, che per la forma delli statuti vecchi et nuovi, dovea essere condempnato lui et lei; li quali statuti diceno che nessuna meretrice possa andare per la città se non il sabbato. Or parendo ad esso Iacopo di non contrafare ad alcuno ordine, eo maxime essendo stato facto non molto tempo fa un ordine in favore di questa materia, per dar cagione alle simili meretrici di stare in Lucca, per lo quale si dispone che senza alcuna pena possino andare per la città passata tersa, è incorso in questo caso. Et pertanto esso Iacopo ricorre a piedi della V. M. S. quella pregando li piaccia provedere che lo dicto decreto abia vigore, acciò che esso si possa valere della stupha, all' ore et tempi onesti et ragionevoli; et che non si toglia anco la cagione del fare restare dicte meretrici in la vostra città. Ricordando alla S. V. che per in fine a qui nessuno è potuto dolersi, che disonestamente si sia governato in quello suo mestieri.

« Ser Ciomeus Pieri unus ex consiliariis dicti consilii, surgens ad » arengheriam consulentibus deputatam, consuluit: Quod de licentiis con- » cedendis tam meretricibus quam stuphaiolis, in eundo per civitatem et

(1) Sercambi, Cron. di Lucca, parte I. Ms. originale in Arch. di Stat. 76-77.

» ad stuphas, et de ipsarum meretricium receptatione in dictis stuphis, » auctoritate presentis Consilii detur auctoritas et data intelligatur, et » sit commissariis custodie allodii civitatis lucane et eorum officio qui » pro tempora erunt, concedendi huiusmodi licentias, qua data, tam in » stuphis recipi, quam per civitatem ire, possint impune, accedere, » morari, et recipi; omni contrarietate sublata, statutis seu reformatio- » nibus in contrarium non obstantibus; supplicans insuper et meretrix » illa que culpabilis dicitur, tam ipsa quam stuphaiolus, sint ab omni » molestia absoluti et liberi pro tempore preterito, et ab omni impedi- » mento qualibet inferendo.

» In cuius reformatione consilii, dato et misso partito ut supra, » per lxxxj consiliarios reddentes eorum palloctas albas in pisside affir- » mativa, non obstantibus quinque in contrarium repertis, provisum, » obtentum, et reformatum fuit iuxta formam suprascripti consilii (1) ».

Bando 324. — *13 Febbraio 1346.*

Abbiamo pubblicato fra i nostri bandi questa prolissa deliberazione della università de' mercanti di Firenze, perchè mandata a Lucca, acciocchè qui pure fosse fatta manifesta per mezzo del bando; e benchè di fatto ciò non avvenisse per il rifiuto dei nostri magistrati.

Conteneva in sostanza la deliberazione alcuni temperamenti alle leggi dello statuto di Firenze, in quella parte dove largheggiavano nell' assicurare i diritti de' creditori forestieri sopra i cittadini; e inoltre vi si ordinava ai fiorentini assenti di abbandonare quei paesi dove si dessero le rappresaglie contro la Comunità e le persone di Firenze. Contro siffatti provvedimenti, che furono presi senza dubbio per riparare in qualche parte alle conseguenze del gran fallimento dei Bardi, ed alle rappresaglie concesse contro i fiorentini in Francia a petizione del Duca d' Atene (2), protestarono gli Anziani ed il Podestà di Lucca per i danni che potessero averne i nostri. La deliberazione fiorentina era stata inviata alle nostre

(1) Cons. Gen. Riform. 31 Maggio 1448.
(2) Vedi Gio. Villani XII. 53 e 56.

autorità con lettera scritta il 13 Febbraio 1345 (stile fiorentino) da Francesco Rapuzzi di Città di Castello, giudice della Curia de' Mercanti di Firenze, e presentata il 25 dello stesso mese per mano di Francesco ser Palmieri sindaco dei Mercanti fiorentini abitanti in Pisa. Dello stesso giorno è la protesta dei lucchesi, la quale si fece con atto regolare per mano di notaro, in presenza di testimoni e dello stesso Palmieri (1).

Altre volte però magistrati di Lucca consentirono che si notificassero nella città, per mezzo di bando, le ordinanze e gli avvisi dei principi forestieri, e specialmente quando dalla conoscenza di quelle potesse venirne alcun vantaggio dei cittadini. Così, per esempio, nell' anno 1412 solennemente si notificò in Lucca, da parte di Lodovico di Savoia duca d' Acaia e di Piemonte, l' apertura della università degli studi in Torino, come apparisce dalla seguente lettera di Paolo Guinigi, allora signore di Lucca, diretta al Duca, e dall' unito bando, che in tale occorrenza si pubblicava dal Podestà.

Illustris princeps et magnifice Domine.

Deliberationem vestram factam utique ac laudabiliter, et toti, ut ita loquar, mundo per utilem, erigendi vestrum studium generale in omnibus facultatibus ac scientiis in civitate vestra Taurini, magnopere laudo, laudabuntque, ut arbitror, cuncti, quorum in notitiam res ita tam utilis quam grata perveniet. Qualis enim et quantus ex his studiis fructus humano resultet generi, nec satis excogitari mente, nec abunde exprimi verbis posset; cum viri sapientie dediti, suas et alienas res publicas, iuste diiudicant, sapienter disponunt, fortiter tolerant, et cum moderatione gubernant. O felices res publicas si eas aut sapientes regant, aut sapientie studiosi. Ut ergo hoc laudabile Vestre Dominationis propositum, et huiusmodi deliberatio pluribus innotescat, libens per territorium meum proclamari, preconizari et palam fieri totum quod Excellentia Vestra scripsit, iuxta missam formam decrevi. Circa vero salvum conductum generalem, credo Magnificentiam Vestram informatam non esse, quod omnia loca territorii mei cunctis honeste incedentibus libere pateant, et nulli fiat iniuria, aut impressio aliqualis. His non maxime patebunt, et hi potissime poterunt, qui ad studium illud se conferunt,

(1) Copiario delle lettere degli Anziani di Lucca, an. 1346. 13-16.

sive aliquo respectu per fines meos, omni cessante molestia, pertransire. Si vero aliqui, suspitione, aut alio quocumque respectu conciti, salvumconductum vellent, aut Magnificentiam Vestram peteret, dummodo michi suspecti non sint, aut rebelles, eis, et intuitu Dominationis Vestre et ut liberius veniant, libenter impertiar. Tales enim, non impediendi sed iuvandi sunt, et ad studium cunctis favoribus impellendi.

Datum Luce, die XXVI Martii 1412.

PRECONIUM TRANSMISSUM

Fa bandire et dinuntiare messer lo Podestà della città di Lucca, a ciascuna persona che volesse studiare in qualunque scientia, così divina come umana, così in legie come in decretali; Che lo illustre principe et magnifico signore messer Lodovico conte di Savoia ae dirizato lo studio generale in nelle dicte scientie et leggi, in nella sua città di Turino in Piemonte, con tutti privilegi, immunità et franchigie che ànno gli altri studi generali de le altre città: et a corroborare lo dicto studio ae conducti a quello luogo valentissimi doctori et maestri. Et dà et concede, come per suoi patenti lettere appare, a tutti scolari et doctori che là fusseno già andati, o che per l'avvenire v'andranno, piena sicurtà; et che liberamente possino con loro libri, famigli et beni, per tutto suo terreno godere le dicte immunità, con ogni segurtà; assegurando ciascuno, sicchè quine possa andare, stare et partirsi come li piacerà, senza alcuno impedimento reale o personale, da sè o da' suoi, o da chi si riducesse in suoi terreni. Et pertanto si fa noto a ciascuno, sì che chi volesse andarvi ne sia pienamente informato (1).

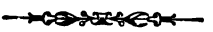

(1) Dal Copiario del carteggio di Paolo Guinigi, ad anno.

TAVOLA

DI VOCI E DI MODI NOTEVOLI

TAVOLA

DI VOCI E DI MODI NOTEVOLI

Accugnatare, per accomiatare, congedare, ordinare la partenza. Bandi, pag. 88.

Aldienza, audienza, udienza, per il solito scambio dell' U coll' L, come *aldire* per audire.

» Seranno a' banchi de le dicte Corti a dare *aldienza* e fare ragione.... e leverannosi dalla dicta *aldienza* al suono della terza. 141.

Altròe, per altrove.

» Nè in casa nè *altròe*. 117.

Amantata (donna). Pare che così si indicassero le fanciulle non anche maritate, forse perchè si vestissero con qualche sorta particolare di manto.

» Salvo che le donzelle, fine a tanto che ne saranno andate a marito e fine che saranno *amantate*, possano portare in delli suoi panni... fregi in delle spalliere e maniche e maniconi. 49 — Ma sia licito alle donzelle, fino a tanto che saranno *amantate*, portare panni vecchi raccamati e intalliati. 50 — Anco che neuna donna o femina *amantata* possa portare alcuni panni... se non d' uno colore. 50.

Anfusino. Sorte di moneta così detta dal nome di Alfonso, o Anfus o Nanfos, re di Aragona. Gli anfusini che correvano in Italia nel trecento, erano battuti in Castel di Castro in Sardegna a tempo della dominazione aragonese. Oltre i grossi anfusini d' argento, v' erano quelli piccoli di rame, e quelli d' oro di vari conii, dei quali tutti il Balducci Pegolotti (che li dice *anfrusini* o *anfruxini*) dà il ragguaglio del valore e della lega. Mercatura, pag. 290. Dal bando lucchese del 1334 (pag. 16), si ha che allora l' anfusino grosso d' argento rispondeva a 58 denari di piccola moneta lucchese; ed a denari 62 nel 1341. Vedi addietro a pag. 344.

Andata; sorte di spedizione militare.

» Per l' oste del Cerruglio... o per le *andate* de' marraioli d' Altopascio e de' guastatori da Pontremoli. 44 — Per le condannagioni o vero punti d' oste e *andate*. 59 — Per servigi d' oste o di cavalcata o *andata*. 107.

Antefaito, per antifato.

» Donamenti... li quali si solliono fare per modo di *antefaito* o donagioni per le nosse. 52.

Arà e **Aranno**. Si noti il futuro di *avere* anteposto agli infiniti di altri verbi, per formare il futuro dei medesimi.

» Tutti coloro che *aranno* tornare (cioè *torneranno*) debbiano avere dimandato la detta restitutione. 2 — Chi in ciò *arà* dinonziare (*dinonzierà*) è libero da ogni ritento... e quale cosí non dinonzierà non *arà* godere (*goderà*) lo beneficio de la liberagione. 3 — Sappiendo che così (*colui che*) infra 'l dicto terme *arà* pagare (*pagherà*) s' intende esser libero dello avanzo, e chi non pagherà, fie costretto a pagare interamente. 17.

Argimpello. Nome particolare, oggi dimenticato, delle lamine argentate fatte a modo di orpello.

» Ciascuno orpellaio debia conservare lo modo delli orpelli, *argimpelli*, ch' è descritto e ordinato in della Corte de' Mercanti. 114.

Nello statuto della Corte de' Mercanti lucchesi dell' anno 1376 (Ms. dell'Arch. di Stato) si trovano registrati, fra i sottoposti all' autorità di quella Corte « i mercadanti d' oro et d' ariento filato et non filato, et d' orpelli et d' *argimpelli* » I. 23.

Arso. Si dissero *arse* le persone cui fossero state distrutte o incendiate le case o le possessioni.

» E' predicti comuni et omini *arsi* o guasti, non possano esse molestati... per alcuno debito. 21.

A pag. 515 del Diario del Monaldi è detto che nel tumulto dei Ciompi « M. Lapo da Castiglionchio in sulla piazza degli Alberti tutto *arse*, e Piero di Filippo e Alesso suo nipote tutto *arse*, e Simone degli Accorri de' Pazzi e M. Iacopo di M. Francesco e altri di loro tutti *arsi* ».

Ascetto e **Ascietto**, eccetto, fuorchè.

» Ciascuna persona... *ascietto* che nimici e ribelli di messer lo Re. 7 — *Ascietto* che nemici et ribelli del Comune di Pisa et di Lucca. 138 — *Ascetto* che in su le gradi di s. Michele. 40.

Astracare e **Astraco**, per lastricare e lastrico.

» Faccia conciare e *astracare*... in qualunque parte lo detto *astraco* è sconcio e guasto. 189.

Atrui, altrui.

» Sì delle suoi cose come dell' *atrui*. 76.

Così nei Capitoli delle monache di Pontetetto, Ms. del 1278, « Nessuna si de' mectere a difendere la sua colpa, o l' *atrui* ».

Aulo, avolo, avo.

» Abbia presa la ereditade del dicto Bonaiuncta suo *aulo*. 201.

Si trova anche *bisaulo* per bisavolo, come nel frammento veronese del Girone Cortese, unito al Febusso e Breusso, pag. CXL: « Voi avete veduto lo suo *bisaulo*, e ciò fu lo grande cavaliere che voi trovaste dentro lo grande letto e ricco; e io sono lo suo *aulo*, ch' io fui figliuolo di colui che voi vedeste ».

Aultro, per altro.

È nei Bandi a pag. 149 e 190, e si incontra in altri libri, come nelle lettere di fra Guittone.

Autare, altare.

» La cappella e l' *autare* del beato sancto Benedetto. 110.

È frequente negli antichi, specialmente lucchesi e pisani. I senesi dissero anche *atare*, come nei Documenti dell' arte di Siena. I. 103 e 217.

Banno, bando.

» A quella pena e *banno*, che in delli Statuti... si contiene. 140.

Baratteria.

» Ciascuno giocatore, che cessasse pagare quello ch' è usato pagare in *baractaria*, cioè uno grosso per ciascuno fiorino, sia condannato. 29.

Che fosse la baratteria, e quale il suo provento in Lucca, è detto addietro a pag. 288 e segg.

Bianco, sorta di panno lano.

» Alcuno panno albagio, taccolino, o *bianco*, che si faccia in Garfagnana. 117.

Nel trattato di mercatura del Balducci Pegolotti sono mentovate le « *bianche* di Nerbona » pag. 182; e nelle Gabelle di Firenze e di Pisa, stampate egualmente dal Pagnini nella Decima, si hanno le « *bianchette* strette di Giuforte », ed i « panni *bianchetti* stretti d' Inghilterra e di Scozia ».

Bianco o nero, sorta di giuoco di fortuna. Vedi a pag. 46: a pag. 140 è detto « bianco nero o giallo ».

Bisognevile, bisognevole.

» O altra cosa *bisognevile* a lavorio di terra. 19.

Bistagliati (panni), vesti frastagliate o ripezzate di panni di vario colore o qualità, secondo l' usanza del tempo.

» Neuna donna... ardisca... portare alcuni panni ragguzzati o *bistal-*

liati; e non s' intendano panni raguzzati o *bistalliati* (*quelli*) li quali fusseno diriciti in delle costure tanto. 50.

Bollito, invece di bollato, è ripetutameute a pag. 110.

Bolzone; così dicevasi la moneta posta fuori di corso, e destinate ad esser fusa e disfatta. Balducci Pegolotti, op. cit. XXII.

» Neuna persona... possa... spendere, dare o ricevere alcuno aquilino crociato... se non per rocto, talliato et per *bolzone.* 97.

Braccio.

» Ciascuno consolo delle dicte contrade e *bracci.* 37.

I bracci erano stati in antico certi limiti della città, dentro i quali avevano giurisdizione (forza o *braccio*) alcune famiglie magnatizie, come quelle dei Boccansocchi, Bacori, Bajori, Sciaborditi e Corbi. Anche cessata la giurisdizione, era rimasto il nome di braccio a dette parti della città. Vedi Matraia, Lucca nel milledugento, pag. 3 e 10.

Brincolare, o **Brincolo** (giuoco di), qualità di giuoco di fortuna.

» Giuoco di *brincolare.* 46. — Nè giuocare a righinetta, nè a *brincolo,* nè a frullare. 140.

In Lucca diconsi tuttora *brincoli* i gettoni o le tessere usate sul giuoco invece di monete. Forse in antico erano usati come strumenti di un particolare giuoco di sorte.

Broccato, per steccato, e riparo fatto con pali, è parola che di frequente si incontra nei documenti lucchesi.

» Neuna persona... ardisca... di disfare alcuno *broccato* u parata, la quale sia in sulla argine del fiume. 93.

Buita.

» Avere debbia una *buita* con due diverse e varie chiavature. 102.

Dal francese *boite;* ed era nome particolare dell' arte della zecca per indicare la cassetta dove si gettavano le monete coniate, con quelle regole e solennità che sono a vedersi nel Bando di N. 169, e nel documento riferito a pag. 353 e segg.

Cabella, per gabella, pag. 166.

Calzare.

» Neuna donna o donzella, la quale passi la etade di anni septe, ardisca o presuma farsi *calsare* ad alcuno calsoraio o calsaiolo, a pena di soldi cento .. et che neuno calsoraio o calsaiolo, nè loro fanti, ardiscano... *calsare* alcune donne o donzelle. 51.

Anche per le leggi di altre città era severamente proibito ai calzolari ed a simili artefici di calzare le donne, onde è a credere che ciò desse

luogo a gravi inconvenienti. Negli statuti dei Calzolari di Siena del 1333 è detto che ciò era stato proibito fino dal Vescovo di quella città, sotto pena di scomunica.

Candello, per candelo o candela è continuo negli antichi lucchesi.

» Portare li loro *candelli*.... a la luminara della Sancta verace croce. 22.

Cappapelle, forse cappuccio o mantello foderato di pelle.

» Neuna donna o femina possa .. portare, alli loro mantelli o panni o pelli nè *cappapelli*, alcuno fornimento d'oro... salvo che alle *cappapelli*, con le quali sogliono le donne cavalcare, si possano ponere affibbiature d'octone. 48.

Caricatoia, (bestia); bestia da soma o da tiro.

Alcuna bestia grossa o minuta *caricatoia*. 19 — Alcuna bestia *caricatoia*, o vero buoi, o vero vacche da carro. 41.

Carrareccia (botte); qualità di botte da acconciarsi sui carri, per trasportarvi il vino ed altri liquidi.

» Ne carreggiare nè vectoreggiare con alcuna bocte *carrareccia*, nè con alcuno barile. 123.

Carro (di vino). Vedi Bandi pag. 159 e 177. Misura all'ingrosso del vino in Lucca, la quale si componeva di 48 staia, o 24 barili; come, fra gli altri documenti, apparisce dalle pergamene già del monastero de' Servi, 15 Ottobre 1313 e 22 Marzo 1333, e dallo Statuto della Gabella Maggiore, a carta 12 dell'originale in membrana del secolo decimoquarto, conservato nell'Archivio di stato.

Caudano, caldano.

» Qualunqua persona che fae pane.... quello non possa fare, se noe in de *caudani* usati. 83.

Casana, banco, baracca, o bottega degli antichi prestatori.

» Ciascuna persona la quale avesse alcun pegno alla *casana* di Lapino Falchi. 187 — *Casana* di Vanni di Corso d'Arezzo. 200 — *Casana* di Fenso da Prato. 201.

Cazoro, invece di cataro.

» Neuno *cazoro*, nè patarino, traditore nè assassino. 173.

In una replica dello stesso bando, che è a pag. 209, si legge *gassaro*, ed in altri documenti *gattaro*. Anche nel latino barbaro si ha *chatarus*, e *chazarus*. V. Ducange a *Chatari*.

Cercare, fare perquisizione, perquirere.

» Sappiendo che la famiglia anderà *cercando*. 10 etc. — Sappiendo che la cictà e le case si *cercheranno* per la famiglia. 9.

Cescuno, ciascuno.

» A pena di libre X per *cescuno*. 93.

Cescheuno, ciascuno.

» A pena di libre x per *cescheuno*. 93.

Chiasso, via o passaggio rurale, forse equivalente al francese *chaussée*.

» Lo *chiasso* lo quale è posto in del Comune di san Colombano... lungo lo podere de' predicti fratelli... chiudendo quello *chiasso* è generale utilitade... lo decto *chiasso* o via fare chiudere e guastare. 61.

Chiunqua, chiunque.

» *Chiunqua* vorrà opponere. 18.

Ciaschiduno, per ciascheduno a pag. 17 e di continuo.

Ciglieri, celliere, cantina, pag. 159.

Cinque casi. Termine degli antichi criminalisti per indicare i cinque delitti maggiori.

» Excettati s' intendano li sbanditi o vero condennati per malefici de' *cinque casi*, infra' quali non s' intenda l' cmicidio, del quale fusse o facessesi pace... Li quali *cinque casi* sono questi, cioè tradimento, rubbaria, falsità, incendio e omicidio, del quale non fosse o facessesi pace. 35.

Si vegga lo Statuto di Lucca del 1331, al capitolo 109, libro primo, intitolato; *Declaratio quinque casuum et quod intelligantur*.

Cintra, cintola, cintura.

» Alcuna *cintra*, fecta, o scaggiale. 51.

Cittadino salvatico o domestico.

» Ciascheduna persona della città, borghi e soborghi et cittadino *salvatico*. 23 — Ciascuna persona che citadina fusse di Lucca, *salvatica* o *domestica*. 176.

Vedi anche a pag. 161. I cittadini domestici erano quelli abitanti nella città; i salvatici o silvestri coloro, che essendo nati in città, si erano poi condotti a vivere in campagna, per lo che erano gravati di una imposta speciale, di cui si fece un cenno addietro, pag. 316.

Collaia, accollàtico, giovàtico. Affittanza de' buoi che si faceva all' agricoltore, acciocchè se ne valesse per il lavoro dei campi, pagando una rendita, che ordinariamente era in biade.

» Non possano essere molestati. . per alcun debito... salvo che per

collaia e per soccita. 21 — Excepto che per afficto, rendite, pigioni, *collaie*, soccite e livelli. 109.

Nel libro delle memorie di Iacopo di Coluccino Bonavie medico lucchese, il quale si conserva nell'Arch. di Stato, fra i registri provenienti dallo spedale di s. Luca, si fa spesso menzione di questo contratto. Alcuna volta si confondeva colla *sòccita*, e colla parola *collaia* si intendeva allora la rendita della *sòccita* stessa. « Andrea Lupori ae et prese in *sòccita* a dì VIIII Settembre in 1374, uno bue di pelo rosso colle corna rilevate un poco in sue da me m. Iacopo fisico. Dèmene dare staia VIII di grano di *collaia* ». Così nelle dette memorie, a carte 6.

Colpevile, per colpevole, 227. Così si ha *ragionevile*, *difendevile* ed altri nomi assai colla medesima desinenza.

Comandamento. Si disse obedire o fare i comandamenti, il fare atto di obbedienza, di sommissione o di sudditanza, riconoscere l'autorità di alcuno, arrendersi.

» Tucti li consoli e sindaci... debbiano comparire dinanzi al decto messer lo Vicario ad obedire li suoi *comandamenti*. 121.

Di questa dizione, che trovasi di continuo nelle antiche scritture, ma che non vediamo chiaramente accennata nei vocabolari, daremo alcuni altri esempi. « Allora li bolzenesi vedendo questo ch'erano traditi, fero le *comandamenta*:.. In lunedì fecero le *comandamenta*, poi andò l'oste ad Acquapendente. Cronica bolzenese nel Baluzio. IV. 107 — « Manfredi non gli contese niente, anzi fece i suoi *comandamenti*, e fue al papa più volte e pregollo umilmente. Fior. Cron. Imper. 40 — Molte castelle di quelle del Comune di Perugia per non ricevere il guasto, feciono le loro *comandamenta* e ubidirongli. Minerbetti, Cron. in Manni, R. I. S. II. 197 — Li senesi vennero a le *comandamenta* loro (de' fiorentini)... e anche Poggibonisi fece le loro *comandamenta*. Paol. Pieri, Cron. 28 — « Per tema della morte andarono ai *comandamenti*. Stor. Pistol. 11. etc, etc.

Confine, in gen. fem.

» Chi fusse trovato in su le *confini*. 10.

Contato, per comitato, contado. 67.

Così; chi, colui che. Vedi *qualcosì*.

» Sappiendo che *così* infra 'l dicto terme arà pagare, s'intende esser libero dello avanzo, e chi non pagherà fie costretto a pagare interamente. 17.

Costore e **Costrice**, per cucitore e cucitrice. 51.

Cozzoneggiare, fare il cozzone o il mezzano.

» Nulla persona ardisca... cozzoneggiare o esser mezzano o sensale in far vendere o comprare... grano o biado. 148.

Crepato (essere). Forse significava patire d'ernia.

» Ciascuna persona... la quale fusse infermo, o difectuoso d'esser rocto, *crepato*, o di mal di pietra. 145.

Crusuolo, per crogiuolo. 103.

Cugnare, per coniare. 99 e segg. Così gli antichi lucchesi dissero quasi sempre *cugno*, per conio.

Datìa, Dazìa, dazio: si disse specialmente per le tasse degli atti de' tribunali.

» Le quali pagòno (*pagarono*) la *datìa* per alcuna appellagione. 13.

Derratali, era la infima misura che si usava vendendo il vino a minuto, come si ha anche nello Statuto del Fondaco.

» Ciascuno vinactieri della cictà di Lucca avere debbia mezzo quarto, meitadella, mezzetta e *derratali* suggellati. 119.

Difendevile, difensivo, atto a difesa.

» Alcuna arma offendevile nè *difendevile*. 38.

Dilivranza, si diceva nell'arte della zecca la accettazione per parte del governo delle monete coniate, dopo che erano state riscontrate e trovate in regola. Dicevansi *dilivranze* anche le varie rate o partite delle stesse monete accettate. Se ne veggano i molti esempi nel Bando di n.° 169, e nel documento a pag. 353 e segg.

Dilivrare, termine di zecca per denotare la approvazione e la accettazione per parte del governo delle monete coniate dai maestri monetieri.

» Se quelli denari (*la guardia*) troverà diricti e in numero debito, si debbiano *dilivrare*. 100 — « Se fusseno più o meno di denaio uno per ciascuna libra, si possano... *dilivrare*, ma in delle seguenti *dilivranze* si faccia emendazione. 101 e segg.

Dipo e **Di po**, per dopo, è di continuo nelle antiche scritture lucchesi.

» Octo dì *dipo* la dicta festa. 7 — Tre mesi che seguiteranno *di po* lo servizio fatto. 65.

Diricito, sdrucìto.

» Non s'intendano panni ragguzzati o bistalliati (*quelli*) li quali fusseno diricìti in delle costure tanto. 50.

Distretto. Quale fosse il distretto di Lucca, è detto nelle note a pag. 270.

» In tucto lo *distrecto* delle sei miglia et quasi. 19.

Divieto, frode, contrabando.

» Ciascuno sbandito o condannato per officio del Fondaco o della Gabella... per cagione di *divieto* o di travetto commesso... si cassi... salvo che fosse sbandito per travetto di sale. 35. Ciascuna persona condannata... per cagione di *divieto* o di fraude commesso. 63.

Domorare, dimorare.

» Li quali *domorano* in casa de' signori Antiani. 37.

Dovana del sale, o anche semplicemente *Dovana*, dicevasi l'azienda che curava la vendita del sale, ed era in antico presieduta da un magistrato che si diceva il Maggiore Officiale della Dovana: vedi alle pagg. 42, 154, e 314.

Drà, contrazione di *darà*.

» Di qui innanti *drà* pagatore. 59.

Così si ha *pagrà* per pagherà, pag. 61 — *Seguitrànno* per seguiteranno, pag. 65. — *Concedrà* per concederà pag. 65, e simili.

Ducale, nome di fazione politica, forse denotante i partigiani dei discendenti di Castruccio.

» Neuno debbia... chiamare o nominare, sè o altrui, *ducale* o maltraverso, overo nome *ducale* o maltraverso in alcun modo ricordare. 185.

Empitoio, mulinello per empire i cannelli della seta.

» Li proveditori anderanno cercando alli loro telari o a' loro *empitoi*, a vedere li cannelli se sono pieni con lactata. 114.

Erpicanti (panni), vesti con strascino.

Erpicare (i panni), strascinare le vesti.

» Neuna femmina... possa, ardisca o presuma portare per terra, o *erpicare* o strascinare alcuni panni... oltra uno braccio e mezzo. 51 — Non possa avere o portare panni *erpicanti*. 53.

Esciticcio, Exiticcio, uscito, spatriato.

» Li quali erano *exiticci*, sbanditi o ribelli del Comune. 97 — Tucti li *esciticci* del contado e distrecto di Lucca. 149.

Fabbrica, fucina del fabbro.

» Carboni da *fabbrica*. 194.

Faccitrice, maestra setaiola che riduceva la seta cruda in testoio.

» Excepti testori et testrici et *faccitrici*. 67 — Ciascuno mercadante a cui fie renduta seta... voitata ad altri guindali, sia tenuto accusare la *faccitrice*. 114.

Gli statuti dei mercanti lucchesi ora citati hanno un capitolo intitolato « Che le maestre a cui saranno date sete crude a *fare* testoi, siano tenute di partire li fili etc. IV. 2.

Fatale (morte), morte naturale. Dicevasi anche *morte fatata*.

» Bestia... morta di morte *fatale*. 211.

Fauce, falce.

» Segure, pennata, *fauce*, roncilli, serre. 19.

Femma, femmina.

» Neuna donna o *femma*. 47.

Fiatoroso, fetido, fetente, da *fiatore* per fetore.

» Alcuna cosa putrida o *fiatorosa*. 169.

Fiorito (pane), pane di fiore di farina, affiorato.

» Se alcuno volesse fare pane *fiorito*. 84.

Flaone, tondino del metallo apprestato per battere la moneta. Si trova anche scritto *fiadone*, *fiendone* etc.

» Debbia la dicta guardia pesare oncie due di *flaoni*, li quali fusseno facti ongni die per ciascuno ovrieri, e debbia quelli trabuccare, pesare e vedere se sono bene talliati. 101.

» Gli ovreri... lavorano e dirizzano e rendono i *fiendoni*. Balducci Pegolotti, 69; vedi anche ivi, 194 e 195.

Folombrare, metatesi di frombolare. Così si ha *folombra*, e *folombratore*.

» Nessuna persona grande nè piccola, non possa nè debbia gictare, nè saectare, nè *folombrare*, nè in alcuno modo danneggiare alli candelli grandi, che sono appiccati in della chiezza di sancto Martino. 23.

» CLXXVI *folombre* in uno soppidiano. Inventario della Terzanaia lucchese del 1410, carta 10. — Li balestrieri e li *folombratori*. Sercambi, Cron. Lucch. I. 19.

Fondaco (fare), accumulare, detto delle biade. V. *Infondacare*.

» Neuna persona... faccia *fondaco*, overo incanovi alcuna generatione di biada... oltra ch' a lui bisogni per sua vita e famiglia, a pena di perdere la biada la quale incanovasse... e non s' intenda biado *infondacato* overo incanovato, quello lo quale alcuna persona riccollie... di suo riccolto. 119.

Foretano.

» Ciascuna persona... così cittadino come *foretano*, chierico o laico. 167.

I contadini lucchesi erano, in faccia alla legge, divisi in *foretani* e in *forensi*. I primi erano gli oriundi della città, i secondi quelli venuti di fuori. Le condizioni diverse degli uni e degli altri sono determinate in molti luoghi degli Statuti antichi di Lucca, e ne tratta anche l'ultimo dell'anno 1539. IV. 249. Si vegga inoltre il Gigliotti, Storia della legislazione lucchese, pag. 44. ed il Tommasi, Sommario di Stor. Lucch. 142 e 156. Per le quistioni civili, che fossero insorte in Lucca tra un cittadino ed un foretano, o tra due foretani, vi fu, fino ai primi anni del secolo XV, un apposito tribunale, che si disse Curia de' foretani o di s. Alessandro.

Forza. Quale fosse la *forza* di Lucca è detto nelle annotazioni a pag. 270.

» La città di Lucca, borghi, soborghi, contado, distrecto e *forza*. 3.

Fregetto, frangia, gallone o cordone da profilare vesti.

» Licito sia a ciascuno profilare... li suoi panni, sì come a lui piacerà, di *fregetto*, sì veramente che ponere non si possano ternette. 49.

Furlare (giuoco di), sorta di giuoco, forse di frullo o di ruzzola, pag, 46: e Stat. di Lucca del 1342. I. 57.

Gassaro, cataro. Vedi *Cazoro*.

» Nessuno *gassaro*, o patarino o traditore. 209.

Giuoco (fare), assistere e regolare il giuoco, contando i punti o simile.

» Ciascuno che *facesse giuoco* sia tenuto quello *fare* dirittamente e non dare alcuna sententia falsa; e se quella desse, sia tenuto sodisfare a colui contra cui la desse. 29.

Grade, grada, grado, scalea.

» Su le *gradi* della chiesa. 28.

Guaraminella, gherminella, sorte di giuoco di destrezza. Vedi la novella 69 del Sacchetti.

» Nè fare polverella o *guaraminella*. 186.

Guardia; così dicevasi, nell'arte della zecca, colui che era incaricato di invigilare per certi effetti l'andamento della officina monetaria, dipendendo direttamente dal maestro. Vedi a pag. 99 e segg. e il Ducange, a *Magister monetarum*.

Guerreante, guerreggiante.

» In altre parti inimici e *guerreante* al Comune di Pisa. 4.

Guspello, guspèlloro, punta di metallo delle cordicelle

o corregge, che servono ad affibbiare i busti etc. È voce usata tuttora nella montagna lucchese.

» Sian tenuti li orafi ponere in della fibbia o *guspello* la valsuta della fecta e dello ariento. 48.

Incanovare, accumulare, far magazzino o conserva di biade o di altri generi di consumo.

» Neuna persona debbia *incanovare* legna in della città di Lucca. 145.

Infondacare, fare fondaco o canova, accumulare e far conserva di biade o di altri generi di consumo. Vedi *Fondaco.*

» Neuna persona... faccia fondaco, o vero incanovi alcuna generatione di biada... e non s' intenda biado *infondacato* overo incanovato, quello lo quale alcuna persona riccoglie di suo riccolto. 119.

In nello, in dello, per *dello.*

» Questo non s' intenda *in delli* osti, che vendeno le victuallie a' viandanti, nè *in de'* padroni che andasseno a mangiare alle chiese unde sono padroni. 33.

In qua dietro etc. già, nel tempo passato etc.

» Secondo la forma delli stantiamenti *in qua dietro* fatti. 2 — Ser Ioanni dall' Elba notaro *in qua direto* della Corte del maleficio. 27.

Innomerare, numerare, annoverare, contare.

» Debbia li decti denari dirictamente e veramente *innomerare.* 100.

Intesimento, intesina, integina, staggina, sequestro. *Extegina*, nello stat. Miliz. Fiorent. del 1335, pag. 530.

» Per comandamenti non observati, per le difese, *intesimenti* e sequestrazioni non appresentate, o altre inobedientie. 64 — Dal dì che lo *intesimento* o preda fusse facto. 66.

Intesire, staggire, sequestrare.

» Tutto ciò che... fusse levato in preda, intesito o impedito in alcuno modo, si debia restituire. 19 — Alcuno grano non si possa *intesire* nè predare di qui a kalende Ogosto. 66.

Integire è nel Livio volgare, I. 2. 24. e nella Cronica Senese di Neri di Donato, 219. *Intigire* è nei Doc. dell' arte di Siena, II. 22. Vedi anche lo Statuto lucchese del 1539, I. 158, e lo Stat. de' Merc. lucchesi del 1376, II. 14.

Iudici, per iudice.

» Presentato al *iudici* del maleficio. Lo quale *iudici* etc. 28.

Lasagnaio, Lazagnaio, pastaio, vermicellaio.

» Nullo biadaiolo, mugnaio, fornaio, o *lazagnaio*. 198.

Lattata, sorte di bozzima fatta con latte etc.

» Neuna testrice... metta bozima u *lactata*, in alcuno testoio, se non solamente acqua chiara. 113 — Li proveditori... anderanno cercando alli loro telai e a' loro empitoi, a vedere li cannelli se sono pieni con *lactata*. 114.

Le, invece di *lei*.

» Non possa donare alla sua sposa, o ad altra persona per *le*. 51 — La sposa, o altra persona per *le*, non possa donare alcuna cosa al suo suocero, fratelli o sorore del marito. 52.

» No ae niuno che per *le* sia, se no lo dicto Ioanni, che per compassione e peccato ne li è paruto, vedendola tanto straziare, per *le* comparisce a sua difesa. » Corte de' Mercanti lucchesi, Cause del 1378, carta 179 — « Però in vano contra *le* mi difendo. » Quadriregio, edizione del 1481, I. 8.

Lèttora, per lettera, è frequentissimo nei lucchesi antichi, ed usato tuttora dal volgo. 172.

Libello, livello.

» Per afficto, soccita o *libello*. 67.

Licentialemente, liberamente.

» Possano *licentialemente* e senza pena occorrere e andare. 171.

Logieri, locatario, affittuario.

» Lo compratore e li *logieri* del provento. 28.

Maestrìa, stanza destinata ai maestri della moneta. Termine proprio della antica zecca.

» In camera di quelli maestri, la qual camera *maestrìa* è uzata appellare. 100.

Maestro di zecca o di moneta, pag. 99 e segg. I maestri della zecca erano i primi ufficiali dell' arte antica della moneta, e da essi dipendevano i saggiatori, le guardie, i monetieri e gli ovrieri. V. Ducange a *Magistri monetarum*.

Manovaldìa, manovalderìa.

» Quelli in cui *manovaldìa* o podestà fusse de' beni e della parte della dicta femmina. 48.

Maltraverso, nome di fazione politica che in Lucca si opponeva a quello di *ducale*, e che in altre città si prendeva da coloro che pretendevano opporsi agli abusi dei governi e

de' grandi. In Bologna i *maltraversi* erano contrari al progresso della famiglia Pepoli: a Perugia erano in opposizione ai *raspanti* etc.

» Neuno debbia... chiamare o nominare sè o altri, ducale o *maltraverso*, overo nome ducale o *maltraverso* in alcun modo ricordare. 185.

Negli atti degli Anziani di Lucca, vol. 17 carta 58, si ha un decreto del 29 Novembre 1342, col quale, per evitare gli scandali che occorrevano nella città per i nomi di *ducale* e *maltraverso*, si vieta a tutti di pronunziarli, sotto pena ad arbitrio del Conservatore, e si permette solo di esclamare « io sono amatore del pacifico stato del » Comune di Lucca e di Pisa ».

Meità e **Meitade**, metà, metade.

» Arà la *meità* del bando. 23 — Arà la *meitade* del bando. 32.

Meitadella, o **Meytadella**, metadella, sorta di misura dell' olio e del vino a minuto. 84 e 119.

Menare (donna), dicevasi propriamente quando la donna, dopo le altre varie cerimonie degli sponsali, era condotta a casa del marito.

» Innanzi lo *menare* della sua sposa... 51 — La vigilia del *menare*... li donamenti li quali si mandano da parte della moglie a casa del marito, quando la moglie si *mena*. 52.

Mezedima, mezza settimana, mercoledì; è detto tuttora dai contadini lucchesi.

» Debbia aver pagato di qui a *mezedima* che vene. 23.

Mezzetta, misura del vino a minuto. 119.

Mezzo quarto, misura del vino a minuto. 119.

Modolatore, sindacatore, revisore de' conti. Era nome specialmente usato in Pisa. Così si avea *modulare*, per rivedere i conti. Vedi i ricordi di Meliadus Baldiccione pisano, 25, 32, 47, nell'Arch. Storico.

» Messer Galitio... sindaco e *modolatore* degli officiali del Comune di Pisa e di Lucca. 200.

Monetiere; termine dell' arte della zecca antica. Colui che, ricevuti i flaoni o fiedoni dall' *ovriere*, vi faceva l' impronta: pag. 103. Si consulti il Balducci Pegolotti, 69-70 e 194-195 e segg.

Mòrtora, mortella.

» Nè etiandio alcuna quantità di *mòrtora* seccare. 188.

Nocola, sorta di barchetta, che i pisani dissero anche *nogulo*. Vedi i Frammenti di Stor. Pis. in Murat. 660-661.

» Barche o *nocole*. 122.

Nomero per *numero* è frequentissimo negli antichi lucchesi; così *innomerare* etc.

» Quelli che sono nel *nomero* de' mille. 44.

Offendevile, offensivo, atto alla offesa.

» Alcuna arma *offendevile* nè difendevile. 38.

Ogosto per Agosto dissero di continuo gli antichi lucchesi, e si ode tuttora nel volgo.

» Del mese d' *Ogosto*. 16.

Ostiaria (briga), rissa, questione.

» Nessuno... fare presumi alcuna briga *ostiaria* in nel ditto castello dell'Agosta. 157.

Ovriere, Ovrieri, Overeriere etc: termine dell' arte della zecca antica. Colui che lavorava le verghe, faceva i flaoni o fiedoni, gli aggiustava e gli consegnava belli e imbianchiti al *monetiere*. Consultisi il Balducci Pegolotti, 69-70 e 194-195.

» Debbia la dieta guardia ciascuno die pesare oncie due di *flaoni*, li quali fussero facti ogni die per ciascuno *ovrieri*. 101 e 103.

Panicale, la paglia o steli del panico: così i contadini lucchesi dicono *sagginali* e *granturcali* gli steli della saggina e del granturco.

» Paglia, fieno, *panicale*. 112.

Paraula, parola, licenza, permissione.

» Non obstante alcuni privilegi o concessioni, facte sotto qualunque forma di *paraule*. 32.

Patrimonio, casata, famiglia.

» Neuna persona possa tenere o portare alcuna arme, se non dell'arme de' signori della Scala, o del Comune di Lucca, o del suo Comune, e del suo *patrimonio*. 60.

Pattiere, rigattiere. Nello stesso senso i piemontesi hanno *patè*, i reggiani *pattèr* etc.

» Nuccorino Puccini *pactieri*. 70.

Personevilmente, personalmente.

» Prestando lo iuramento della fedeltà *personevilmente*. 2.

Pezzolame, pezzame, rottame.

» Pietre, *pezzolame* e minuzzame di matoni. 190.

Pieviere, piviere.

» Ciascuna persona... che ae o ricollie ne' dicti *pievieri* alcuno afficto o rendita di grano. 56.

Pingere, spingere, detto del peso che sopravanza e che trabocca la bilancia. *Pingente*, che avanza al peso.

» Debbia cavare lo denaro, lo quale inanzi *pingesse* in ciascuna libra; intendasi lo denaro *pingente* alla moneta nera e non alla bianca. 100.

Pisternaio, panattiere.

» Ciaschiduno fornaio et *pisternaio*, et ogni altra persona la quale fae pane da vendere. 82.

Polverella, sorte di giuoco di destrezza.

» Nè fare *polverella* o guaraminella. 186.

» Taxillorum ludum, vel de *polverella*, guarminella, corrigiolo vel coniello... non permittimus. » Statuto pisano del 1286, negli Stat. Pisani editi dal Bonaini, III. 35.

Porta.

» Sì veramente che li predicti due luoghi non siano in una medesima *porta* insieme: 28 — Ciascuno cittadino... debbia seguire le insegne de la sua *porta*, et andare in della presente oste a pena del piede. 40.

Lucca in antico era divisa in cinque porte, di Borgo, s. Frediano, s. Pietro, s. Donato e s. Gervasio; vedi a pag. 43. Nel 1370 si abolì questa divisione, e si ordinò quella in terzieri, che dura anche ai nostri giorni, cioè di s. Paolino, s. Salvatore e s. Martino. Veggasi il Sercambi all' anno 1370, che li descrive minutamente.

Posta, una certa quantità di fila. Dicesi in Lucca tuttora *posta di capelli*, una ciocca o parte dei medesimi.

» Alcuno panno che si faccia in Garfagnana, non si possa fare di meno di *poste* XXXIII, a fila XL per *posta*. 117.

Potere, usato per pleonasmo.

» Niuna persona stia a *potere* fare lo dicto giuoco, a pena di soldi XL. 8.

Gli antichi usarono in modo simile anche il verbo *dovere*. Leggesi nella Storia di Apollonio di Tiro, pag. 2. « Or chi è stato colui ch' è stato sì ardito di *dovere* magagniare e corrompere la figliuola dello Re, e non n' à temuto lo Re? »

Preda, sequestro.

» Non si possa levare in *preda*, prendere o intesire... alcuna bestia grossa o minuta. 19.

Pubblico, spazio di terreno di proprietà pubblica, come piazze etc.

» In nelle vie, chiassi u *pubblici* di Comune. 93 — Maggiore officiale delle vie et de' *pubblici* del Comune di Lucca. 160.

Quale, colui che, chi.

» Sappiendo che *qual* non pagasse... non li sere' dato lo sale. 41.

Quale così, qualcosì, colui che, chi. V. *Così*.

» E *quale così* non dinonzierà non arà godere (*goderà*) lo beneficio de la liberagione. 3 — *Qualcosì* arà tornare et stare *(tornerà e starà)* possa godere le dicte provisioni et gratie. 21 — *Qualcosì* non arà pagare *(pagherà)* rimagna in quelle pene. 21.

Qualunca e **Qualunco**, qualunque.

» *Qualunca* persona. 6 — Di *qualunca* conditione sia. 7 — *Qualunco* persona. 37 — Di *qualunco* conditione sia. 140.

Quandunque, quando, ogni volta che.

» Tutte quelle volte e *quandunque* fusse richiesto. 100.

Quarra, quarta parte dell' oncia.

» Oncie nove e *quarre* tre. 99.

Quindunque, di qualsiasi luogo.

» Nulla femmina... *quindunqua* sia, o vero della città di Lucca o d' altronde. 52.

Quin, per quine, qui, quivi.

» Possa venire alla cictà di Lucca, e *quin* stare... liberamente. 62.

Ragguzzati (panni), così dissero gli antichi certe foggie di vesti fatte a pieghe od a sbuffi o con frastagli sovrapposti, secondo le usanze del tempo.

» Neuna donna... ardisca... portare alcuni panni *raguzzati* o bistalliati; e non s' intendano panni *raguzzati* o bistalliati *(quelli)* li quali fusseno diricìti in delle costure tanto. 150.

» Nullus pannus... possit incidi vel dimidiari cum aliquo panno, vel *ragussari* cum vaio vel sine vaio. Stat. Lucch. del 1331, V. 48.

Ramuneragione; pare che con questa parola intendessero gli antichi un decreto del Governo, col quale, o in tutto o in parte, si assolvessero i cittadini dal pagamento di qualche imposta.

» Debbia avere pagato... secondo la *ramuneragione* nuova mente facta.... e qualcosì non arà pagare *(pagherà)* fi costretto a pagare tucta la prima somma, e quarto più. 23.

In un documento inserto negli Atti degli Anziani vol. 42, anno 1362, carta 6, si legge; « Ioanni pupillo di ser Matteo Giordani fu della presente imposta impositato fiorino uno e poi fu *ramunerato* quarto uno di fiorino, la quale imposta pagò ».

Rappellare, forse fare la rivincita del giuoco.

» Sia lecito a ciascuno giocare a vino tanto e *rappellare* in delli cillieri. 28.

Raspeo (vino). Sorta di vino, che apparisce fosse migliore dell' ordinario, ma inferiore al trebbiano. V. anche a pag. 315.

» Vino *raspeo*... den. VIII la mezzetta. 72.

Ricorteare, ricorteiare. Fare ricorteo, o ricorteio.

» Non si estendano a fanciulle o femmine le quali si menano a marito, o *ricorteiassero*, le quali, ne' dicti tempi, possano essere a compagnate senza pena. 52 — Neuna femmina... possa andare a cavallo per la città... se non lo primo dì ch' ella n' andasse a marito, e quando *ricorteasse*. 124.

Dicevasi ricorteo o ricorteio una delle antiche cerimonie nuziali lucchesi, che consisteva nella solenne visita che faceva la sposa alla casa paterna, alcuni giorni dopo il matrimonio, con accompagnatura di parenti e di amici. Si vegga sopra di ciò la legge suntuaria lucchese del 1364, stampata frai documenti aggiunti al Sommario del Tommasi, pag. 21, 24 e 42. In altre città, questa funzione avea altri nomi. A Milano dicevasi *revertiale*, come si ha nello Statuto del 1502, parte criminale, capo 454. « *Revertiale* vero, nullo modo fieri possit »: a che il Carpano annota « *Revertiale* quod vulgo appellatur *revertalio* ». Nello Statuto di Vercelli, citato dal Ducange, si ha « cazalias vel *revertalias* ».

Righinetta. Sorta di giuoco di fortuna, pag. 41.

Rinonsare, denunciare, riferire.

» Debbia... lo assaggiatore *rinonsare* alla dicta guardia e a' maestri... come troverà li saggi predetti. 101.

Ritenere, non pagare il canone di un affitto etc. onde **ritento**, canone non pagato e rimasto a debito.

» Lo renditore di pigioni e livelli, afficti et altre rendite d' alcuno ribello... è libero da ogni *ritento* che avesse facto di dicti beni. 3 — Se alcuna persona avesse ne' tempi passati *ritenuto* alcuno afficto di grano, quello *ritento* possa e debbia... pagare di qui a octo dì. 66.

Ritenere il giuoco, far banco di giuoco.

» A pena di libr. X a chi giucasse, e lb. XXV a chi *ritenesse lo giuoco*. 140.

Rompere (la strada), interrompere il passo di una via, o guastandola o facendo violenza ai viandanti.

» Nulla persona le dicte strade presuma di *rompere*, o a chi passasse per quelle fare alcuna offesa. 36.

Rotto (essere), essere allentato, patire d' ernia.

» Ciascuna persona che fusse infermo, o difectuoso d' esser *rocto*, crepato, o di male di pietra. 145.

S per **Z**, è continuo negli scritti de' lucchesi antichi, e nella pronuncia del volgo moderno. Come *piassa*, *passo*, *allegressa*, *rinunsiare*, *sensa* etc. per piazza, pazzo, allegrezza, rinunziare, senza etc. Vedi Z per S.

Sacrificare, consacrare.

» Ciaschiduna persona debbia stare alla decta festa.... fino a tanto che serà *sacrificata* la cappella e l' autare del beato sancto Benedetto. 110.

Saggiuolo, infima misura del grano in Lucca in antico.

» Ciascuno biadaiolo avere debbia staio, mezzo staio, quarra, mezza quarra et uno *saggiuolo* suggellati. 119.

Saldare, sodare, dare cauzione.

» Ciascuno officiale che fusse chiamato o electo ad alcuno officio... debbia venire... di qui a V die proximi che vegnano, a iurare et *saldare* lo dicto suo officio, al quale fosse electo. 179.

Sappiendo che.

» *Sappiendo che* da inde innanzi, senza speranza di più termini, serà tractato come ribello. 2 — *Sappiendo che* la famiglia anderà cercando. 10 — *Sappiendo che*... li serrebbe opposto per furto. 12 — *Sappiendo che* così... è solennemente stantiato et ordinato. 65.

Con questa formula frequentissimamente concludono i bandi, all' effetto d' intimare l' osservanza delle cose comandate.

Scire, uscire.

» Neuna persona, senza la dicta bolletta, possa *scire* dalla dicta città. 56.

Secca, per zecca. 99.

Sega. Fu propriamente una imposta a tanto al giorno, che si pagava per esenzione del servizio militare: ma per estensione, si dette tal nome anche ad imposte per altro titolo, purchè fossero determinate in ragione di una somma giornaliera.

» Tucti quelli, li quali infine a ora sono rimasi di non essere in dell' oste, per cagione della *sega*, quella debbiano avere pagata... overo

essere rapresentati in dell' oste, a pena di libre cinquanta. 9 — Ciascuna persona la quale no è nell' oste, e vuole rimanere a *sega*, si debbia fare scrivere in palagio. 17.

Si ha *sega* per tassa, a sconto di pene e di bandi per delitti ordinari, a pag. 22, 34 etc.

Per altri esempi vedi M. Villani, II. 46 — Boninsegni, Stor. fior. 438 — Miliadusso Baldiccione, Ricordi. 20 etc.

Soccelare, celare; ma si diceva propriamente dei beni o degli oggetti, che si sottraevano alla conoscenza del fisco, per evitare i sequestri e le imposizioni.

» Sia licito a ciascuno dinonziare de' beni *soccelati*. 47 — Neuno non possa *soccelare* nè dinegare alcuna delle dicte biade. 90 — La quale avesse *soccelato*, overo obmesso di mostrare, dire o dinonsiare. 91.

Si vegga anche lo Statuto della Corte dei mercanti lucchesi, del 1376, carta 66.

Sòccita, soccio, accomandita di bestiame, che si dà altrui che lo custodisca e governi a mezzo guadagno e mezza perdita. Vedi anche *Collaia*.

» Affitto, pigione, livello e *sòccita*. 15.

Soldo, per ordinanza militare.

» Ciascuno soldato da piè e da cavallo... di qualunque *soldo* sia. 38.

Spegnàre, per *spegnere* si usa tuttora in Lucca dal volgo, e si ha nei bandi a pag. 171-172 e 181.

Spicciare, cambiare, detto di moneta, di cui si ordina il cambio, perchè cessi di aver corso.

» Tutte monete si debbiano *spicciare*, e neuno non le debbia spendere. 105.

Spicciato, steccato, riparo di tavole o pali.

» Alcuna persona non ardisca... acostarsi alli *spicciati* de' borghi. 77.

Questa parola, che parve insolita ed erronea agli editori delle Storie Pistolesi, pag. 39, è frequentissima nei documenti lucchesi. Si trova anche nella Cronica pisana, in R. I. S. XV, 1009-1012-1014 etc.

Statuto, per *stato*, participio di *essere*, è ripetutamente a pag. 88.

Stivillio, stoviglio.

» Tutti *stivilli* e massaritie necessarie per lo dicte monete. 193.

Suggelletto, era un officio dipendente della Gabella Maggiore di Lucca.

» Lo Maggiore Camarlingo e quello del *suggelletto*. 228.

Tempia; tempiali, nome usato in Lucca per indicare quelle assicelle dentate adoperate a tenere stesa la tela sul telaio.

» Neuna testrice non debbia tenere la *tempia* in canto, se non prima... sia suggellata in quattro canti della *tempia*. 113.

Terme, per termine, è frequentissimo negli antichi lucchesi, e si ode anche oggi in qualche parte del contado.

» Debbia rivelare e notificare al dicto officiale infra 'l dicto *terme*. 4 — Dal *terme* innanzi, serebbe costretto a restituirle le dette pegnora. 6.

Ternetta, forse trinetta, trina.

» Licito sia a ciascuno profilare... li suoi panni, sì come a lui piacerà, di fregetto; sì veramente che ponere non possano *ternette*. 49.

Testoio, seta da trama, per riempire le tele, a differenza di quella che serviva ad ordire e dicevasi orsoio. Nel Vocabolario italiano è *orsoio*, e manca *testoio*.

» Orsoio nè *testoio*, seta cruda, soriana o da fregi. 132 — Neuna testrice metta... bozima... in alcuno *testoio*. 113.

Testrice, per tessitrice, pag. 113 etc.

Th, si trova nella antica scrittura invece del z, ed alle volte invece dei due zz.

» *Innanthi*, per innanzi. 12 — *Fortha*, per forza. 13 — *Ronthino*, per ronzino. 183 — *Piatha*, per piazza. 186.

Vedi anche il Ciampi, nell'Albertano pistoiese, pag. 88.

Thio, zio.

» Lo *thio* per lo nipote. 7.

Tintoresso. Così dicevansi in Lucca coloro che tingevano la seta e le tele in colore, ed erano divisi dai tintori in nero, che formavano una corporazione speciale. Gli ordini sui *tintoressi* lucchesi, si leggono negli Statuti dei Mercanti, degli anni 1376 e 1468, IV. 11.

» Nessuno mercadante u *tintoresso* possa piegare... alcuno sendado ampio tinto a modo di strecto. 114.

Trabuccare, pesare le monete e i metalli, forse con particolare ordigno e modo. Onde moneta *traboccante*.

» Debbia... pesare once due di fiaoni... e debbia quelli *trabuccare*, pesare e vedere se sono bene talliati. 101.

Travetto, frode, contrabando, o forse, più propriamente, la introduzione di merce proibita.

» Li sbanditi o condannati per *travecto* di sale. 64 — Ciascuno sbandito o condennato per officio del Fondaco o della Gabella... per cagione di divieto o di *travetto* commesso... si cassi... salvo che fosse sbandito per *travetto* di sale. 35.

Trecciaiolo, e **trecciera**, cordicella intrecciata, trecciolo.

» Possasi portare giubbe di uno colore o dimezate, affectate, e ponere sopra quelle, verghe e *trecciaioli* di seta. 50 — Bende, treccioli, cordelle o *trecciere* di seta. 48.

Triccola, trecca, treccola. Si ha anche in genere maschile *triccolo*.

» Neuno pissicarolo u pissicarola, u *triccolo* u *triccola*. 75.

Ugna, per ogni. 79.

Uvèro, ovvero.

» La imposta, *uvèro* presto. 23.

Uxorreccio (andare in), prender moglie.

» Ogni persona la quale menasse moglie o andasse in *uxorreccio*, o qual giovane e femmina si partisse et andasse a marito. 176.

Per errore di copia, nel testo a pag. 176, fu stampato *uxorato*.

Vernadìe, idiotismo per venerdì. 196.

Vettoreggiare, trasportare a vettura.

» Neuno *vectorale* ardisca... *vectoreggiare* con alcuna bocte carrareccia... se prima non è suggellata. 123.

Vicaro, vicario.

» Da parte del *Vicaro* di messer lo Luogotenente. 8.

Villia, vilia, vigilia.

» La *villia* del beato messer sancto Martino. 22.

Voitare, voltare, avvolgere il filo sui guindoli o simili arnesi.

» Ciascuno mercadante, a cui fie renduta seta, o testoio o orsoio,... *voitata* ad altri guindali, sia tenuto d'accusare la faccitrice a' Consoli de' Mercadanti. 114.

Nello Statuto della Corte de' Mercanti lucchesi dell'anno 1376, IV. 12, si legge. « Nessuno tintore di nero possa tenere in sua casa... alcuno strumento da *voitare* seta, come guindali, aspe o trascannatoio, tavelle, o altro ingegno da *voitare* o trascannare seta ».

Volta; così dicevasi una determinata quantità di fila dell'ordito, e perciò il pettine del telaio era partito in tante

volte. Oggi le setaiole lucchesi le dicono *poste* o *portate*, e sono di 80 fila.

» Neuna persona la quale faccia panni di garbo, debbia quelli fare di meno di *volte* XXVIII. 117 — Lo pectine (*da seta*)... non sia di meno di *volte* XXXVIII. 114.

Z per **S**, cambio frequente negli antichi lucchesi.

» *Uzato*. 13 — *accuzare*, *chieza*. 23 — *prezente*. 67 — *Dizordinato*. 133. etc.

CORREZIONI ED AGGIUNTE

Dove a pag. 176 fu stampato « andasse in uxorato » si legga « andasse in uxoreccio ».

A pag. 213, linea 34, invece di « ravimoli » si legga « raviuoli ».

Nella **Serie cronologica** si facciano le seguenti aggiunte, e correzioni.

All' anno 1329, sotto il nome dello Spinola si aggiunga — « Alessandro da Bologna, Vicario; che entrò in ufficio il 17 Settembre 1329, come dal registro degli Anziani del 1330, carta 66.

All' anno 1331 si aggiunga — « Greppo da Cisterna maggiore Officiale della Custodia » e si citi lo stesso registro, carta 167.

Al 1330, si aggiunga — « Giovanni Marabotti, maggiore Officiale della Custodia » e si citi lo stesso registro, carta 166.

A pag. 245, linea 11, invece di « alle mandatorie degli Anziani », si legga « agli Atti degli Anziani ».

All' anno 1333, invece di Pitocco da Parma, leggi « Pitocco de' Pitadini da Parma » come si ha nelle Mandatorie di quell' anno, carta 11.

All' anno 1336, si aggiunga — « Alessandro da Bologna maggiore Officiale, e Vicario generale in tutte le terre sotto il dominio de' signori della Scala », e si citi il Bando di n.° 322.

All'anno 1339, e ovunque è registrato Tommaso da Mercatello, si aggiunga « degli Scannabecchi da Bologna » come fu detto a pagina 327.

Pag. 250. Sulla fede di una cronica pisana, ponemmo come Rettori della Augusta nell'anno 1342, Puccio di Benetto e Nieri Donzelli. Nel registro delle mandatorie a dì 11 Ottobre 1342, questi due ufficiali pisani sono chiamati « Pucciarello Benetti e Neri Orselli ».

Pag. 251 lin. 18. Invece di « Ceccarone da Massa » si legga « Ceccarone da Massa fermana ».

All'Anno 1346 si noti esser poco verosimile che il conte Ranieri della Gherardesca assumesse anche il titolo di Potestà di Lucca e di Pisa, quando da documenti certi si ha che tale ufficio era, nelle due città, occupato da altre persone. Le carte riferite dal Maccioni, dove trovasi il conte Ranieri con questo titolo di Podestà, sono molto probabilmente falsificate o supposte.

All'anno 1369, si aggiungano, citando le Croniche lucchesi del Sercambi, Ms. orig. dell'Archivio, carta 77 e 78, i seguenti ufficiali.

« Matteo d'Arezzo, poi Sighino da Barga, poi ser Piero Bindi da Montecatini, Conservatori di Custodia per i pisani, cui succedette il conte Bernardo tedesco, col titolo di Capitano di Guardia, nominato dall'imperatore Carlo IV.

Pag. 277, lin. 12. dove è scritto « si dichiararono cassarsi e perdonarsi » si legga « si cassarono e perdonarono ».

Pag. 286, lin. 8. « formati » leggi « informati ».

Pag. 287, lin. 5. « Frate Matteo » si legga « frate Matteo degli Orsini ».

Pag. 293, lin. 31. « Pasco » leggi « passo ».

Pag. 302, lin. 28. « Per l'arte e la sua postura » leggi « per l'arte e per la sua postura ».

Pag. 320, lin. 12. « dividevano » leggi « divideva ».

Alla pag. 331, si aggiunga la seguente annotazione, corrispondente al Bando 103, del 23 Giugno 1341.

« Ai nostri giorni, l'ordine contenuto nel bando presente, » di raccogliere il grano e pagare gli affitti del medesimo,

» dentro il primo giorno di Luglio, riuscirebbe ineseguibile.
» Infatti, nella campagna lucchese, il grano è ordinariamente
» mietuto nei tre o quattro ultimi giorni di Giugno, ed oc-
» corre lasciarlo abbicato, o steso all'aperto, non meno di
» una settimana, perchè possa seccare ed essere in punto per
» la battitura. Si avverta però che le stagioni nel trecento
» ritardavano apparentemente di circa otto giorni, per la scor-
« rezione del calendario giuliano; cosicchè il dì 1 Luglio del
» 1341 corrispondeva al 9 dello stesso mese, secondo il calen-
» dario attuale corretto ».

INDICE

DE' NOMI E DELLE MATERIE

Abatelli Vanne. Pag. 136.
Agliata Colo, rettore. 253. 255. 257.
dell' Agnello Giovanni, Doge di Pisa, capitano e governatore di Lucca. 259. 260.
» » Gherardo, rettore e vicario. 259. 260.
» » Gualtiero e Francesco Aukud, capitani e governatori. 260.
Agresta, proibito di recarla in città. 156.
Aitanti Aitante di Vanni. 342. 372.
Aiutamicristo Totto, rettore. 253. 256. 258.
» Guido, rettore. 256.
» Conte, rettore. 258.
Albertini Ranuccio, podestà. 267.
Aldini Ingherramo e Turina. 151.
Alluminati Done. 126.
Amadori Pino, proventuale della baratterìa. 288. 289.
Amati Giovanni (da Perugia), capitano di Custodia. 255.
Amati Giovanni (da Verona), notaio degli uomini d' arme. 330. Fa il contratto della cessione di Lucca ai fiorentini. 335. È giustiziato. 330.
Animali, proibito di metterli a pascere nei luoghi pubblici. 129, Proibito di tenere porci in città. 158.
Anguilla Tedice. 268.
Anno, suo computo presso gli antichi lucchesi, ed errore in proposito del Cianelli. 240.
Antelminelli Castruccio, signore di Lucca con vari titoli. 238. 239. 240. 241. e signore di Pisa. 242. Moneta coniata al suo tempo. 347.
» Arrigo e Valerano figli di Castruccio. Arrigo, capit. generale e rettore di Lucca. 241. 242. Signore di Lucca e di Pisa. 242. È cacciato da ambedue le città. 243. Arrigo e Valerano sorprendono Lucca, ma ne sono ricacciati. 275. Sono ribanditi e riottengono i loro possessi. 277. Provigionati degli Scaligeri. 320. 321. Si rivoltano contro gli Scaligeri e passano dal lato de' pisani, onde riperdono i loro beni. 330. Poi si rivoltano contro i pisani, dai quali sono perseguitati. 361.

362. Ricorrono a Luchino Visconti per aiuto contro i pisani. 362. Nella pace fra i pisani e Luchino riànno i loro beni. 362. 363.
Antelminelli Pina vedova di Castruccio. 315.
» Ciomacco di Mugia. 323.
» Guglielmo di Savarigi, vicario di Coreglia. 323. Podestà di Pistoia, ottiene le rappresaglie contro quella città. 370.
» Alderigo. 378.
Antelmini Bartolomeo. 341.
Appellagioni, ordini sulle medesime. 13.
Appiccalcane Guido, ambasciadore ad Avignone. 286.
Aquile mantenute a spese pubbliche. 321.
Archivio pubblico, ordine di restituirvi le scritture derubate. 12. 276. Ordine agli ufficiali di presentare i loro libri. 125. Provedimenti per guarentire le scritture criminali dalla dispersione. 277.
degli Ardinghi Pietro, vicario. 248.
d'Arezzo Matteo, conservatore. 377. 386.
» Vanni di Corso. 200.
Armi, proibizioni in proposito. 38. 60. 141. 143. Ordine di denunziare le balestre. 70. Ragguaglio delle leggi sulle armi. 300. Proibito di impegnarle e riceverle in pegno. 5.
Armi, chiamate alle armi fatte al popolo. 3. 6. 8. 9. 39. 40. 43. 44. 54. 55. 71.
Armi, V. insegne.
Armi da fuoco. Prime armi da fuoco usate in Lucca, e progresso di questa invenzione. 332. 333. 334. Tiro a segno con armi da fuoco, istituito in Lucca. 334.
d'Artimino Benco, uff. di custodia. 242.
Assedio di Lucca posto dai pisani. 331 e segg. 337. 338. Crudeli provvedimenti presi nel tempo dell' assedio. 338. Particolari dell' assedio e sue vicende. 339 e segg.
Assenza, proibizione ai cittadini di assentarsi. 10.
d'Assisi Matteo (dei Fredulfini), vicario etc. 241. 242.
Assopardi Nicolao, rettore. 253. 255. 256. 258.
Augusta (castello), è impedimento per i figli di Castruccio a riprendere Lucca. 276. Regolamento per il suo presidio. 157.
degli Avvocati, privilegi di questa famiglia. 336 e segg.

Bagno a Corsena. 325.
da Bagnoregio Francesco, maggior sind. 255.
ser Bandino, vicario del conservatore. 252.
Baratterìa (provento della). 28. 142. Quale fosse. 288 e segg. A chi si assegnasse. 293. Quando si abolisse. 293.
Barattieri, loro condizioni e costumi. 289 e segg. Re dei barattieri o de' ribaldi. 291. Ragguaglio su questa specie di autorità. 375 e segg. Documenti relativi. 381. 382. 383.
Baratti Sandrino, podestà. 247. 248.
della Barba Pietro, rettore. 255.
Barga, spedizione contro. 9. 11. 14.

Assediata, si arrende e giura obbedienza. 275.
da Barga Ranieri, medico. 322.
» » Masseo di Sighino. 386.
Baroncini Giovanni, vicario. 252.
Bastardi, loro legittimazione. 135.
Beccafava Nello. 133.
da Beccarìa Beccarìo, podestà. 244.
Beccignolli Giov. podestà e magg. sind. 261.
s. Benedetto, consacrazione della sua cappella. 110. Sua erezione, perchè e come avvenne. 360. 361.
Benedetto XII, papa, toglie l' interdetto contro Lucca, e assolve Mastino della Scala. 287. 359. 360.
Benetti Puccio, rettore. 250.
» Cione, rettore. 256.
» Bindaccio, vicario. 259.
Beni degli usciti o ribelli. V. Usciti e ribelli.
Benigni Pietro di Bindo, rettore. 257. 258. 259. Magg. sind. 259.
Bernardini Corrado, rettore. 256.
s. Bernardino da Siena. 293. 380.
Bertalotto conte. V. Venerosi.
Berti Andrea. 360.
di Bes Enrico. 329.
Bestemmia, ordini in proposito. 60.
da Beverino Ugolino. 145.
Biade, ordine di segarle e portarle in città. 56. 65. 155. Ordini varii sulle medesime al tempo dell' assedio. 71 a 91. Altri ordini per la carestia del 1346. 118 e segg.
Bindacci Iacopo. 126.
Bindi Federigo, conservatore. 252. 369. 371.
» Piero, conservatore. 386.
Bindino da Sticciano (de' Cappucciani), podestà. 240. Ha in moglie Fresca figlia di Nello Pannocchieschi. 240.
Birri Nicolao. 343.
Boccadivacca Sandeo. 323.
Boccansocchi Giovanni. 300.
da Bologna Alessandro, vicario dello Spinola. 244. Maggiore officiale e vicario degli Scaligeri in tutte le loro città. 217.
Bona d' Ungheria, figlia del re Giovanni, le viene assegnata Lucca in parte di dote. 282.
Bonaini Francesco. 366.
Bonamici Bacciameo, rettore. 254.
Bonucci Turellino. 311.
Bordonesi. V. Sismondi.
Borgo a Mozzano. 326.
da Borgo s. Sepolcro Acerbo, podestà. 268.
» » Francesco, vicario. 238.
dal Borgo Iacopo, mag. sind. etc. 246. 247.
» » Giovanni. 129. Capitano e conservatore. 256. 257.
Borroni Villano, mag. sind. 244. 245.
Bortoli Fumaiolo, cap. del popolo. 233.
Botticella Giovanni, castellano. 252.
Bozzoni Ugolino, podestà. 239.
dalle Brache Giovanni, rettore. 254.
della Branca Manno, cap. del popolo e podestà. 233. 234.
» » Pietro, podestà. 234.
Brancaleoni Montefeltrano del Monte della Casa, podestà. 250. 251.
Bravolino da Parma, mag. sind. 254.
di Bruna Nicolao, vicario. 245.
Buglioni Giovanni, rettore. 254.
Buiamonti Pietro. 360.
dei Buonaccolsi Alberto. 336.
Buonconte, cap. del popolo. 237.
Buonconti Nicolao, vicario. 252.

Buonconti Bartolomeo, rettore. 253. 255.
» Buonaccorso, rettore. 255.
Barlamacchi Arrigo. 311.
Busdraghi Nicolao. 190.
Busone da Gubbio, podestà. 239.
Buzzaccarini Pantaleone, podestà. 234.

Caccia, ordini in proposito. 160. Sunto delle leggi in questa materia. 368.
Cacciaguerra Pietro, magg. sind. 247. V. da Cortona Piero.
da Cagli Francesco, magg. sind. e vicario. 250. 251.
» » Giovanni, mag. sind. 252.
Cagnuoli Tomasino, zecchiere. 99. 351.
» Nicolao. 268.
da Calvolo Francesco, podestà. 236.
da Camaiore Opizone, statutario. 300. Ambasciatore a Mastino. 350.
» » Tolomeo, ambasciatore ai Rossi. 279. 280. 281.
» » Arrigo, ambasciatore al papa. 360.
di Camilla Antonio, podestà. 244. 245.
Campagna lucchese danneggiata dalle scorrerie de' vicini. 278. 284. 304. Particolari dei danni operativi. 306 e segg. Nuove scorrerie. 312. V. Terre.
da Camporeggiana Gherardo, medico. 322.
da Cannedo Chierico, magg. officiale di Custodia. 248.
Campucci Giovanni. 311.
Capitano del popolo, sua istituzione. 266.
Caponsacchi Lotto, podestà. 244. assoldato. 329.
Cappucciani. V. Bindino da Sticciano.
da Caprona Filippo, vicario. 237.
» » Mariano, podestà. 255. V. Taschi.
Carbóne, è proibito incanovarlo. 194.
Carceri, ordini e provento delle medesime. 317.
Cardinali favorevoli a Lucca per la remozione dell' interdetto. 286. 359.
Carestia dell' anno 1346. 365.
Carlo di Boemia, poi Carlo IV imperatore, signore di Lucca assieme al re Giovanni suo padre. 244. 245. Signore di Lucca come imperatore. 261. Ordina il supplizio di un sodomita. 377.
da Carmignano Sertorio. 236.
del Caro Brancaleone, podestà. 267.
da Carrara Ubertino e Marsilio. 304.
Carrocci Pietro, capitano de' ghibellini pistoiesi. 273.
Casa Ley. V. Gallo. V. del Turchio.
Casciani Netta e Lemmo. 167.
da Cascina Bartolomeo, castellano. 258.
da Casoli Camiciuola, frate, traditore. 278. 279.
» » Fagiuolo, vicario. 244. 245.
da S. Cassiano Ranieri, castellano. 252.
» » Gaddo o Gherardo, rettore. 257. 258.
» » Simone, rettore. 258.
da Castiglione Aretino Cino, magg. sind. 242. Vicevicario del Bavaro. 243. poi del re Giovanni. 245. poi dei Rossi. 246. 247. poi degli Scaligeri. 247. 296.

da Castiglione Giovanni, vicario di Castruccio e di suo figlio. 238. 242.
Castracani dei Falabrini Sante. 323.
» Francesco di Gualtiero, vicario imperiale di Lucca, 243. Si maneggia perchè Lucca venga in potere degli Scaligeri. 294 e segg. Sue vicende e privilegi, e vicende della sua signoria di Coreglia. 62. 323 e segg. - Tobìa sua moglie. 326. Si volta contro gli Scaligeri. 324 e segg. 327. 330. Si unisce ai pisani che assediano Lucca. 331.
Ceccarone da Massa fermana, podestà. 251.
da Celle Ugolino, vicario di Castruccio. 239. 240. 241.
Cenci Malabranche Giovanni, podestà. 268.
Cenere, proibito di estrarla. 137.
da Cepparello Tano, offic. Custod. 244.
Cerretani, ordine contro di essi. 186.
da Cerugia Ugolino, podestà. 268.
Cerviatto, maestro chirurgo. 374.
Chessere Gottifredo, cap. regio. 245.
da Chianni Pietro, mag. sind. 256.
Chierico Filippo, rettore. 256. 257. 258.
Ciampolo...., conservatore. 253.
Cianelli Nicolao, suo errore sul computo dell' anno lucchese. 240. Sua serie dei podestà. 267.
Cinquini Francesco, rettore. 254. 255.
Cione di Città di Castello, cap. pop. 236.
Cittadini, intimati a rientrare in città. 205. Silvestri e domestici quali fossero. 316.
de' Cipriani Zenobio, vicario. 247. 298.
da Colle Umberto, podestà. 238.
di Confoschen Fritz. 328.
Conservatore, quando finisse questo ufficio in Lucca. 378. 386.
Consoli dei Comuni, invitati a presentarsi al magg. sind. 121. 126. 138. 139. 152. 154. 172. 199. 201. 229.
Conti Lapo, rettore. 255. 258.
» » Michele, vicario. 260.
Conviti, ordini in occasione di festività. 33.
Corbolani Veltro. 323.
Coreglia, ribellata agli Scaligeri viene ripresa. 62. 67. sue vicende nel secolo XIV. 323.
da Cornalto Atto, capitano del popolo. 233.
Cornazzano Iacopino, podestà. 235. 239.
» Vanne, cap. pop. 236.
da Correggio Azzo, viceagente e presidente di Lucca. 55. 248. Inimicato con Mastino della Scala, gli toglie Parma. 327. Ambasciatore per Mastino al papa. 359. Nominato. 304.
» » Gilberto. 248.
da Cortona Piero (forse Cacciaguerra). 248.
Cristofani Guido. 341.
Crociata, legno pronto in Pisa per muovere contro i Saracini. 136.
Curatacci Tebaldo, podestà. 240.
da Curviago Bernardino, podestà di Frassinoro e di Gomolla. 299.

Damiani Ranieri, vicario. 252.
» Giovanni, rettore. 256. 257. magg. sind. 256.
» Francesco, rettore. 256. 258.

Daniello da Verona. V. Ferlini.
Danni, ordini contro i danneggiatori campestri. 98. 109. 162.
Dardagni Pietro, mag. sind. 261.
Dardagnini Uberto, mag. sind. 252.
Dati Francesco. 311.
Dini Cecco, re dei barattieri o dei ribaldi. 291. Sue vicende. 375. Documenti che lo risguardano 381. 382. 383.
da Doara Giovanni, podestà. 234.
del Dolce Lippo. 57.
Dombellinghi Opizo, mag. sin. 261.
Domenzani Francesco, vicario. 247.
Donne, leggi sui loro ornamenti. 47. 123. Ragguaglio di esse leggi. 308 e segg. Loro lusso. 378. L' amore delle donne protetto dalle leggi e dalla opinione dei migliori. 380.
da Donoratico della Gherardesca Ranieri, capitano generale di Pisa e di Lucca. 250. 251. 252. 369.
» Gherardo e Bernabò, tumulto e bando contro di essi. 202.
» Napoleone, podestà. 254.
» Guido di Napoleone, podestà. 256.
Doti, dimande fatte dalle mogli per garanzia della dote. 133. 151.
Dovana del sale, che fosse. 314.

dall' Elba Giovanni. 27.
Entrata del Comune di Lucca. 313 e segg.
Eredità, accettazioni con beneficio d' inventario. 128. 131. 144. 167. 195. 201.
Estimo dei fondi rustici. 319.

della Faggiuola Uguccione, capitano generale di Lucca. 237. 238, e podestà di Lucca. 238.
» » Francesco di Uguccione, podestà e capitano. 237. 238.
» » Neri di Uguccione, podestà e capitano. 238.
Falchi Lapino. 187.
Falconi Iacopo, rettore. 258.
Fauglia Iacopo, rettore. 253. 255. 257.
» Nicolao, rettore. 254. Mag. sind. 256. 257. 258.
» Neri, rettore. 254.
Fazelli Iacopo, rettore. 255.
Federighi Iacopo, mag. sind. 253. 254.
Federigo burgravio di Norimberga, vicario imperiale in Toscana. 242.
Ferro, proibito di portarlo verso parte guelfa. 108.
Ferlini Daniele, cassiere. 107. 323. assoldato. 329.
Festività, concessione ai banditi di rientrare in città in occasione di alcune festività. 7. 11. 15. 17. 24. 38. 39. 62. 138. 204.
Fiera di cavalli in Pisa. 166.
Filippi Manfredi, podestà. 246.
Filippo re di Francia, gli viene ceduta Lucca ma non ne prende possesso. 282.
da Filo Giovanni, vicario. 244. 245.
Fiorino. V. monete.
Firenze. I fiorentini tentano di togliere Lucca ai Rossi. 278. Loro continue scorrerìe nel lucchese, ove prendono Uzzano. 278. Loro nuove scorrerìe. 284. Delusi da Mastino della Scala. 297. e segg. Gli si rivoltano contro e inva-

dono il lucchese. 302. Ma se ne ritirano senza vittoria. 302. Gravi danni da essi operati. 306 e segg. Ottengono Lucca da Mastino. 227. Ne prendono possesso. 335. 249. 250. Sconfitti dai pisani. 338. Viene tolta loro Lucca per assedio. 342. Riforme allo Statuto fiorentino in materia di creditori forestieri. 219.
da Fogliano Giovanni. 248.
» » Ghiberto, capitano per gli Scaligeri, poi per i fiorentini. 249. 250. 332. 341.
Fondaco (uffizio del), ordini generali in materia di Grascia. 196. 211. 218.
dalla Fontana Gerardo, podestà. 248.
del Fornaio Iacopo, rettore e vicario. 258. 260.
Fortificazione, ordini di disfare i fossi cavati nell' assedio. 92. 93. Proibizione di abbattere gli steccati. 93. Ripari fatti a Lucca a tempo dell' assedio. 340. 341.
Fracassi Perfetto, rettore. 255.
Frammi Nicolao. 107.
» Giovanni, Lemmo e Ciomeo. 139.
Franceschi Giovanni, mag. sind. 242. 244.
Franchi Coluccio. 131.
Frassinoro (via di) assicurata. 36. Trattato in proposito. 299.
Fredulfini. V. Matteo d'Assisi.
Frignano, proibizione d' offendere le persone di quella provincia. 33.
dei Fringuelli Maffolo di Muccio, podestà. 245.
Fulceri Tegrimo. 350.
da Fucecchio Uretino, mag. sind. 238.
Fuoco, ordini sugli incendi. 134. 171. 365.

Gabbrielli Bino, podestà. 233.
» Giuliano, podestà. 236.
Gabella maggiore, che fosse. 314. Ordini sulle gabelle. 132. Gabelle varie. 314 e segg.
Galletti Colo, rettore. 257.
Galli Gaddo, vicario. 260.
Gallizio d'Ancona, mag. sind. 199. 226. 252. 253.
Gallo Ranieri di Casa Ley, podestà. 256. 258.
del Gallo Pietro, ambasciatore ad Avignone. 286. Sua seconda ambasceria. 359.
» » Fedocchino. 307.
Galluzzi Ugolino, podestà. 261.
Gangalandi Borrazzo. 336. 337.
» Francesco di Borrazzo, podestà. 248. 249.
» Bartelone. 329.
Ganti Bergo, vicario e rettore. 252. 254.
» Colo, rettore. 253.
Garimberti Ugolino, mag. sind. 258.
da s. Gemignano Nicola. 269.
» » Giovanni, vicario, 251.
Genovesi e Catalani, proibiti da Lucca, per timore della peste. 194.
Gherardesca. V. Donoratico.
Ghibellini, ragguaglio di varie casate di ghibellini rifuggiti e assoldati a Lucca. 329-330. V. Usciti.
Gianfigliazzi Giovanni, podestà. 250. 251.
Giliverti Giliberto, capitano di guerra. 247. 302.

Giovanni Jacopo. 379.
» di maestro Nese. 57.
» di Normandia, sposa Bona d'Ungheria. 282.
» XXII, papa, interdice i lucchesi. 285. 358.
» di Lussemburgo, re di Boemia, signore di Lucca. 244. 245. 265. 268. Riprende Lucca, sorpresa dai figli di Castruccio. 275. La vende ai Rossi. 276. Poi la dà per dote a sua figlia Bona. 282.
Giuberti Federigo, podestà. 251. 252
Giudice Giovanni, mag. sind. 256.
Giudici ed altri uffiziali, è proibito loro di consigliare ed avvocare nelle liti. 206.
Giuger Girardo. 329.
Giuochi di pugna e di braccia, proibiti. 7. 130. Di sorte, proibiti. 46. 60. 138. 140. 142. 144. Relazione delle antiche usanze in materia di giuoco di fortuna. 286 e segg. - e del provento della baratteria. 288. Diverse qualità di giuochi. 291. 292. Giuoco delle carte quando probabilmente introdotto in Italia, e quando proibito a Lucca. 291. 292.
Giuramento di fedeltà al re Giovanni di Boemia. 1. 3. 4. 268. Formula del giuramento degli Anziani lucchesi a tempo degli Scaligeri. 337.
Gonzaga Ugolino. 336.
» Filippino, capitano per Luchino Visconti nella guerra contro i pisani. 362. Nominato arbitro fra le due parti, conclude la pace. 362 e segg.
Gonzello di Poggio Ghiere, podestà. 241.
Grassellini Tomeo, rettore. 254.
Grasso Giovanni, rettore. 258.
Graziani Paolino. 153.
Griffi Francesco, rettore. 256.
» Giovanni, mag. sind. 259. 260.
» Ettore, mag. sind. 260.
Gualandi Nicolao di Buglia, podestà. 253. 258.
» Pietro di Buglia, rettore. 254.
» Ranieri Bonifazio, podestà. 255. 256.
» Iacopo q. Pietro Buglia, podestà. 260.
» Iacopo di Manente, podestà. 260.
Gualdrini Gualdrino. 239.
da Guarmaria Nicolao. 329.
Guarzoni Buonaggiunta, mag. off. Custod. 250. Assoldato. 329.
» Giovanni. 386.
Guazzalotti Chiolo, conservatore. 250. 343.
da Gubbio Pellaccio, mag. sind. 242.
Guelfoni Armanno, cap. pop. 235.
Guelfucci Capoleone, podestà. 235.
Guido di Boulogne e d'Alvernia, cardinale portuense, vicario imperiale. 261.
Guiducci Simone. 377. 386.
Guinigi Nicolao. 311.
» Paolo. 389.
Guitti Chele, rettore. 253.
» Ugo, rettore. 255.

d'Havinach Enrico. 329.
d'Heling Moro. 329.

Iacopi Pietro, mag. sind. 234.
Imposte di guerra. 10. 11. 14. 17. 44. 56. 68.

Imposte varie. 15. 18. 20. 21. 22. 23. 25. 27. 41. 42. 46. 58. 59. 61. 82. 154. 191.
Indulti diversi per i malfattori e per i debitori del fisco. 34. 45. 58. 63. 107. 109. 127.
Inghirame, podestà. 267.
Interdetto, quando e perchè scagliato contro Lucca. 285. I lucchesi fanno continue pratiche perchè sia ritirato. 285 e segg. - Ne ottengono una breve sospensione. 285. 286. Ritirato in fine da Benedetto XII. 286. Ragguaglio storico del medesimo. 352.
Insegnamento, sue pessime condizioni in Lucca. 322.
Insegne, proibizione di usare altre insegne che del Comune o del signore etc. 1. 68. 266. Insegne perdute dai fiorentini al Cerruglio. 302.
Joanni Piero. 130. e Bartolomeo. 137. 141.
Jura del Vescovo, convenzione per i tributi da pagarsi al Comune. 318.

Lambertucci Simone, rettore. 257.
Lana (arte della), ordini in proposito. 116 e segg.
dei Lanfranchi Ranieri e Andrea, podestà. 253.
» Albizo, podestà. 254.
» Uberto del Pellaio, podestà. 254.
» Tomeo di Simone Rosso, podestà. 256.
» Guelfo Gualterotti, podestà. 255.
» Iacopo di Ceccolo, podestà. 258.
dei Lanfranchi Andrea Gualterotti, podestà. 258.
Lanfredi Pessuccio. 332.
Lante Pietro, rettore. 258. e vicario. 259. 260.
» » Michele. 343.
Legna, proibito d' incanovarle. 145.
Lenzi Betto. 164.
Lodovico il Bavaro, imperatore, signore di Lucca. 242.
Lucca. Serie delle dominazioni a cui soggiacque dal 1300 al 1370. 233-261. Divisione della sua giurisdizione. 269. Sua milizia. 272. 273. Ceduta al re di Francia. 283. Ragguaglio sommario delle entrate e spese del Comune. 313 e segg. Assediata dai pisani. 331 e segg. - Si arrende. 342. Rappresaglie fra Lucca e Pistoia. 187. 370.
Luminara di s. Croce. 22. 163. Sua importanza politica e ragguaglio in proposito. 284 e segg.
Lupi, premio ai loro uccisori. 98. 345.
da s. Lupidio Gerardo, vicario. 236. 237.
» Gentile, magg. sind. 233.
Lusso. V. Donne.

Maconi Giovanni. 107.
Maestri di legname, di pietra ed altri, obbligati di correre ad estinguere gli incendi. 134. 365.
Maffei ser Scarlatto da Rasinopoli, conservatore e capitano di Lucca. 250. 251. 375. e di Pisa. 252. Sue ordinanze. 92. e segg. - Sua partenza da Lucca. 168. 170. Notizie sopra di esso. 343. 369.

Maggiorini Giovanni, rettore. 256. 259.
da Magreda Bernardino. 329.
Mainelli o Mainetti Nicoluccio, podestà. 233.
Malabranche. V. Cenci.
Malapresa Dino. 311.
Malaspina Giovanni, podestà. 241.
» Spinetta, viceagente degli Scaligeri. 247. Si maneggia perchè Lucca venga in possesso di questi. 295. 297. e ne prende il comando per loro. 298. Assedia Pontremoli. 298. Mentovato. 304. Viene a Lucca con Mastino. 336. Perseguitato dai pisani, ricorre per aiuto a Luchino Visconti. 362. Per i patti della pace fra Luchino e i pisani, riottiene i suoi beni. 362. 364.
» Guglielmo. 247.
» Antonio. 249.
Malefici, ordine agli abitanti delle contrade di prendere e consegnare gli autori de' malefici. 32. 36.
Malpigli Bartolomeo, rettore. 257.
» Ildibrandino, podestà. 267.
Malvicini Bonetto, capitano. 249.
Manni Viviano. 128.
de Marmach Gobel. 329.
Marsigli Petruccio, mag. sind. 245.
Marquardo, patriarca d'Aquilea, vescovo d'Augusta, vicario imperiale. 260.
Marracchi Francesca e Tomuccio. 131.
da Massa Pietro, rettore. 256.
Maulini Vaggio. 127.
» Bartolomeo, mag. sind. 254. 256.
Medici e chirurgi, scarsi in Lucca. 322. Francesco e Buonagrazia Scolli da Parma. 145.
Medici Giovanni di Bernardino, luogotenente di Lucca per i fiorentini. 249. 335. 338. 341.
Melani Arrigo. 343.
Meli Guarnaccia, podestà. 236.
da Mercatello. V. Scannabecchi.
Meo da Santa Croce, vicario. 238.
Mercanzia, ordini sulle arti della seta e della lana. 117.
Mercato a Strignano. 16.
Meretrici, intimazione fatta loro di non abitare fuori di *Cuoieria*. 205. Ragguaglio delle leggi lucchesi in materia di prostituzione. 372 e segg. - Meretrici pubbliche e domestiche. 373. Sottoposte alla autorità del re dei barattieri. 375. Istituzione del provento delle meretrici. 376. Protette per riparo alla sodomia. 377 e segg. - Ottengono de' privilegi. 378. Uffizio dei protettori delle meretrici. 381. Documenti che le riguardano. 381-388.
Messi, ordini e tariffe. 215.
Meternich Gonsalcho e Ottolino. 328.
da s. Michele Roggero, vicario per i Rossi e poi per gli Scaligeri. 245. 246. 247. 296.
Milizia, obbligo per ogni lucchese di farne parte. 272. Milizia dei mille. 272. I rifuggiti ghibellini fanno parte della milizia lucchese. 273. Spesa per la milizia. 321. Condizioni militari di Lucca e ragguaglio dei cavalieri che vi teneva Mastino. 328 e segg. - Provvedimenti militari presi in Lucca a tempo dell' assedio. 339. 340. 341.

Misure e suggelli. 81. 122. 192.
Moccindenti Michele. 347.
da Modigliana Ricciardo, podestà. 241.
de' Molci Benvenuto, mag. sind. 247. 248.
de' Monaci Buonaventura. 366.
Monaldeschi Matteo, podestà. 235.
Moneta lucchese: Specie del costo di tre denari. 9 e 274. Ragguagli con altre monete. 16. 344. Valore del fiorino. 71. 75. 78. 79. 274. 353. 313. 349. 351. 352. Proibizione dei crociati e di altre monete non sincere. 95. 96. 97. 110. 345. Moneta lucchese battuta l' anno 1343. 99. Ragguaglio delle diverse coniazioni di monete fatte in Lucca fino al 1371; e loro valore. 346 e segg.
Montegazzi Boschino, podestà. 239.
da Montepulciano Ranieri, vicario. 242.
da Monterosso Corradino, mag. sind. 242.
Monti Martino. 153.
da Montoro Pietro, podestà. 235.
Mordecastello Netta e Bartolomeo. 167.
» Salvaggio. 323.
del Mosca Matteo, rettore. 258.
Mugeffi Francesco, rettore. 254.
Muraglia, proibito di montarvi disarmati. 77.
Mutilati per condanna, loro condizione. 374.

Nacchi Giovanni, fabbricante d' armi da fuoco. 333.
Narducci Nicolao. 311.
de' Nauli Alessandrino. 247.
Nicolai Egidio, conservatore. 253.
Notari, ordine di denunziare le vendite e i testamenti. 175. Eletti da persone e da famiglie in forza di privilegio. 366. Abolizioni di questi privilegi. 367.
Notte, proibizione d' andare per la città in tempo di notte. 123. 133. 142. 178.
da Nuberolo Balardino. 304.
Nucci Bartolomeo. 311.

Octingen conte Federigo, vicario imperiale. 243. 244.
Olivieri Agostino. 349.
Onestà (ufficio della) quando istituito e quando cessato. 379. 381.
Opizi Alemanno, fuoruscito lucchese. 303.
Orlandi Origene. 271.
Orselli Vanni, Iacopo, Giovanni e Bartolomeo. 194.
» » Nieri, rettore. 250.
da Orvieto Andrea, vicario. 245.

Pace fra i pisani e Luchino Visconti. 111. Usciti richiamati e rimessi nei loro beni a forma dei patti della pace. 150. 160. Ragguaglio della pace stessa, e documenti relativi. 362 e segg.
Paci Lambertino, podestà. 234.
Pacini Dato e Turina. 151.
Paffa Bartolomeo. 60.
ser Paganelli Giovanni, capitano. 256.
Pagani Pietro. 126.
Pagano, podestà. 267.
Painesi Masseo. 128.
Pallavicino Uberto, podestà. 246.
ser Palmieri Francesco. 389.

Panciatichi Bandino e Angelo, loro rappresaglie contro i lucchesi. 370.
Pandolfini Ciolo, rettore. 258.
Pannocchieschi (della Pietra) Nello, podestà. 240. Fresca sua figlia moglie di Bindino da Sticciano. 240.
Papa Pietro, rettore. 253.
» Guido, rettore. 255.
Pardelli Vannuccio, re dei ribaldi. 375. 381.
da Parma Alessandro. 244.
Peccioli Pietro, rettore. 258. Mag. sind. 261.
Pegolotti Arriguccio. 304.
s. Pellegrino (via di) assicurata. 36. Perdono di s. Pellegrino. 156.
da Pescia Francesco. 300.
Peste, proibizione ai catalani e genovesi di venire a Lucca per ragione della pestilenza. 194. Notizie sulla pestilenza di Lucca. 370 e segg. Peggioramento dei costumi dopo di quella. 376.
da Petriolo Ghino, podestà. 246.
da Petroio Gerardo. 329.
Piazza di s. Michele, sua edificazione. 6. 271.
Pieri Prince, zecchiere. 99. 351.
da Pietrasanta Ricciardo, podestà. 235.
» » Guiscardo, podestà. 268.
de Picen Guilrico. 329.
Pisa, spedizione contra Pisa. 4. Da chi fosse promossa. 271. I pisani vogliono Lucca da Mastino, ma non l'ottengono. 327. Invadono il territorio lucchese e assediano Lucca. 331. Sconfiggono i fiorentini. 338. Prendono Lucca per assedio. 343. Si inimicano cogli Antelminelli e col Malaspina. 361. Guerra fra Pisa e Luchino Visconti, e pace che ne seguita. 111. 362. e segg. - Fazioni pisane. 369. Legno preparato in Pisa per muovere contro i Saracini. 136. Fiera di cavalli istituita in Pisa. 166. Comune di Pisa signore di Lucca. 250. Anziani pisani capitani di Lucca. 252-259.
de' Pitadini Pitocco, officiale di Custodia. 246. 416.
Pitocco da Parma V. Pitadini.
Pistoia, rappresaglie contro Lucca. 187. 370.
Podestà, origine ed autorità di questa magistratura. 266 e segg. - Serie dei podestà lucchesi compilata dal Cianelli, incompiuta. 267. Nomi d'alcuni podestà da lui omessi. 267. I podestà sono obbligati ad accorrere per estinguere gli incendi. 365.
di Poggio Fedocchino. 126.
» Chello, Giovanni e Lando di Lemmo. 331.
» Nicolao. 311.
» Dino. 338.
Polizia, ordini generali di polizia e di sicurezza. 168. 173. 180. 188. 207. 208.
Ponte di Moriano, difeso. 307. Di s. Quirico, distrutto. 308.
Ponti, loro erezione e mantenimento considerati come opera pia. 293.
da Poppi Vanne, podestà. 242.
da Porcari Ildibrandino, podestà. 267.
Porcellini Neri, rettore. 253.
Prestatori, che intimano a riprendere i pegni. 187. 200. 201. Ordini agli usurai ed agli al-

bergatori di comparire. 191. E di scriversi alla gabella. 193. Diverse qualità di prestatori. 317.
da Pratovecchio Guidone, cap. di custodia. 253. 254.
de' Preti Tordino, mag. sind. 258.
Prato di Lucca. 338. Qual fosse. 340.
da Prato Fenzo, podestà. 247. Prestatore. 201.
» » Lorenzo, esecutore. 234.
dei Principi Ghinaccio, podestà. 239.
Procura revocata. 126.
Provento de' carri e delle carrette. 121. Della baratteria. 28. 142. 288. 293. Del macello. 144. Delle pensioni e livelli. 191. Degli orti. 193. Degli usurai e albergatori. 193. Ragguaglio generale de' proventi del Comune. 315 e segg.
Pucci Benedetto, rettore. 257.
Puccini Meo. 57.
» Nuccorino. 70.
Pulci Pulcetto, podestà. 216. 245. 266.
Putalli Giliolo, cap. pop. 234.
» Orlandino, cap. pop. 233.

Quartari Biagio, mag. sind. 246.
da Quarto Quarto. 311.

Rapondi, privilegi di questa famiglia. 367.
Raimondi Vittore, vicario. 245. 248.
Raineri Aquilia. 133.
Rappresaglie fra Lucca e Pistoia. 187. 370. Ordine di denunziare le rappresaglie. 202. Ordini stabiliti in Firenze in materia di rappresaglie. 220. 388.
Rapuzzi Francesco. 389.
Rau Pietro, rettore. 257. 258.
Reali Simone, luogotenente reale. 244. 245. 265.
da Recanati Fano, cap. pop. 234.
» » Giovanni. 149.
Recuperi di Spadalunga Francesco, mag. sind. 261.
Ribelli, ordini sui loro beni. 31. 68. 89. 96. 97. Dichiarati ribelli quelli che non giurano fedeltà al re Giovanni. 269. V. Usciti.
Ricci Rosso di Bernardo. 250. 335.
Riccucci Riccuccio, rettore. 258.
Roberto re di Napoli, signore di Lucca. 236. 237. Impedisce che Lucca sia accettata dal re Filippo di Francia. 283.
da Roccacontrada Aleuccio, mag. sind. 245.
della Rocca conti, tumulti contro di essi, e loro bando da Pisa e da Lucca. 202. Loro supremazia in Pisa. 369.
» » Dino, podestà. 240. Vicario. 250. 251. 252.
» » Lodovico di Dino, podestà. 258.
» » Uberto, podestà. 258.
» » Giovanni di Uberto, podestà. 258.
» » Pietro di Uberto, podestà. 260.
Rossi Ugolino, podestà. 233.
» Marsilio, Pietro e Orlando, vicari di Lucca. 245. 246. 247. Perseguitati dai fiorentini per Lucca, e dagli Scaligeri per Parma. 278 e segg - Vicende della loro signoria di Lucca. 278. e segg. - E del modo con che venne loro tolta. 294 e segg. Pietro, fatto capitano de' fiorentini, invade il lucchese, poi si ritira. 302. 303.